

EUTILS
MONOGRAFIE

Irene Marchioro

Il regolamento successioni e la costruzione progressiva del diritto internazionale privato dell'Unione europea



PADOVA
UP

PADOVA UNIVERSITY PRESS

Collana EUTILS

EU Transnational and International Law Series

Il progetto EUTILS è concepito come un progetto editoriale scientifico multicentrico, multilingue, open science, senza scopo di lucro, impegnato nella pubblicazione di ricerche scientifiche originali nei settori del diritto dell'Unione europea, del diritto transnazionale e del diritto internazionale, secondo i più elevati standard scientifici della letteratura giuridica sottoposta a revisione paritaria.

Le 5 lingue di lavoro del progetto EUTILS sono, oltre all'inglese, l'italiano, il francese, il tedesco e lo spagnolo. Questo obiettivo si riflette anche nelle lingue di lavoro dei membri del Comitato Editoriale Scientifico di EUTILS.

Gli studi accettati per la pubblicazione devono rientrare nei settori del progetto. Dovranno avere prevalentemente carattere giuridico, ma potranno anche includere studi interdisciplinari e transdisciplinari che abbiano una chiara rilevanza per il pensiero giuridico.

General Editor

Bernardo Cortese, Professore Ordinario, Diritto dell'Unione europea, Università degli studi di Padova

Scientific Editorial Board

Università degli studi di Bologna

Federico Casolari, Professore Ordinario, Diritto dell'Unione europea

University Comenius Bratislava

Ondrej Blazo, Full Professor, EU Law

Università degli studi di Cagliari

Francesco Seatzu, Professore Ordinario, Diritto Internazionale

Giacomo Biagioni, Professore Associato, Diritto dell'Unione europea

Universidad Carlos III de Madrid

Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Catedrático de Derecho internacional privado

Esperanza Castellanos Ruiz, Catedrática de Derecho internacional privado

Juliana Rodríguez Rodrigo, Catedrática de Derecho internacional privado

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Pietro Franzina, Professore Ordinario, Diritto Internazionale

Università degli studi di Genova

Francesco Munari, Professore Ordinario, Diritto dell'Unione europea

Lorenzo Schiano di Pepe, Professore Ordinario, Diritto dell'Unione europea

Universitaet Innsbruck

Francesco Armando Schurr, Universitätsprofessor

Universitaet Leipzig

Stephanie Schiedermaier, Inhaberin des Lehrstuhls für Europarecht, Völkerrecht und Öffentliches Recht

Université Libre de Bruxelles

Paul Dermine, Professeur de Droit de l'Union européenne

Université Jean Moulin Lyon 3

Gaëlle Marti, Professeure des universités (Droit Public), Droit de l'Union européenne

Marie Laure Basilien Gainche, Professeure des universités (Droit Public), Droit de l'Union européenne

University of Maastricht

Ellen Vos, Full Professor of EU law, co-Director of the Maastricht Centre for European Law

Maynooth University - National University of Ireland

Delia Ferri, Full Professor, EU Law, ERC grantholder

Università degli studi di Milano Bicocca

Costanza Honorati, Professoressa Ordinaria di Diritto dell'Unione europea

Universidad de Murcia

Javier Carrascosa González, Catedrático de Derecho Internacional privado

Maria Jose Cervell Hortal, Catedrática de Derecho internacional público

Dorothy Estrada Tanck, Profesora permanente laboral de Derecho Internacional público

Juan Jorge Piernas Lopez, Catedrático de Derecho internacional público

Irene Vázquez Serrano, Profesora permanente laboral de Derecho Internacional público

Università degli studi di Napoli Federico II

Fabio Ferraro, Professore Ordinario di Diritto dell'Unione europea

Patrizia De Pasquale, Professoressa Ordinaria di Diritto dell'Unione europea

Università degli studi di Napoli Parthenope

Cristina Schepisi, Professoressa Ordinaria di Diritto dell'Unione europea

Università degli studi di Padova

Tarcisio Gazzini, Professore Ordinario, Diritto internazionale

Alessandra Pietrobon, Professoressa Ordinaria, Diritto internazionale

Annalisa Volpato, Professoressa Associata, Diritto dell'Unione europea

Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

Joxerramon Bengoetxea, Full Professor of Legal Theory, Sociology and Philosophy of Law

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Paolo Palchetti, Professeur des universités (Droit Public), Droit International

Sophie Robin-Olivier, Professeure des universités (Droit Public), Droit de l'UE - Directrice

IREDIES: Institut de recherche en droit international et européen de la Sorbonne

Université Paris 2 Panthéon-Assas

Fabrice Picod, Professeur des universités (Droit Public), Droit de l'UE - Directeur, Centre de Droit Européen

Università degli studi di Pisa

Sara Poli, Professoressa Ordinaria, Diritto dell'Unione europea

Simone Marinai, Professore Associato, Diritto dell'Unione europea

Università degli studi di Roma La Sapienza

Alessandra Gianelli, Professoressa Ordinaria, Diritto Internazionale

Università degli studi del Salento

Susanna Cafaro, Professoressa Ordinaria, Diritto dell'Unione europea

Scuola Superiore Sant'Anna Siena

Edoardo Chiti, Professore Ordinario, Diritto amministrativo

Università degli studi di Teramo

Emanuela Pistoia, Professoressa Ordinaria, Diritto dell'Unione europea

Università degli studi di Torino

Michele Vellano, Professore Ordinario, Diritto dell'Unione europea

Francesco Costamagna, Professore Ordinario, Diritto dell'Unione europea

Università degli studi di Trieste

Stefano Amadeo, Professore Ordinario di Diritto dell'Unione europea

Fabio Spitaleri, Professore Associato, Diritto dell'Unione europea

University of Warsaw

Maciej Bernatt, Professor, Chair in European Economic Law

Scientific Advisory Board

Maria Lourdes Arastey Sahún

Judge and President of the Fifth Chamber, Court of Justice of the European Union

Catherine Barnard

Professor of EU Law, University of Cambridge Faculty of Law

Director, Centre for European Legal Studies; Editor, Cambridge Yearbook of European Legal Studies (CYELS)

Luigi Daniele

Professore Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università degli studi di Roma Tor Vergata

Bruno de Witte

emeritus Maastricht University, già European University Institute

Edoardo Greppi

Presidente, Società Italiana di Diritto Internazionale

Emerito, Diritto Internazionale, Università degli studi di Torino

Stephan Parmentier
Full Professor of Sociology of Crime, Law and Human Rights
Head of Department of Criminal Law and Criminology, KU Leuven Faculty of Law

Bruno Nascimbene
Emerito, Diritto dell'Unione europea, Università degli studi di Milano

Laura Picchio Forlati
Presidente emerita, Fondazione Venezia per la Ricerca sulla Pace
già Presidente, Società Italiana di Diritto Internazionale
Membre émérite, Groupe Européen de Droit International Privé

Ornella Porchia
già Giudice e Presidente di sezione, Tribunale dell'Unione europea
Professoressa Ordinaria, Diritto dell'Unione europea, Università di Torino

Silvana Sciarra
Presidente emerita della Corte costituzionale
Emerita, Diritto del lavoro, Università degli studi di Firenze

Lucia Serena Rossi
già Giudice e Presidente di Sezione, Corte di Giustizia dell'Unione europea
Professoressa Ordinaria, Diritto dell'Unione europea, Università degli studi di Bologna

Antonio Tizzano
vice Presidente emerito della Corte di Giustizia dell'Unione europea, Presidente
dell'Associazione Italiana degli Studiosi di Diritto dell'Unione europea

Il volume è pubblicato con il contributo del Dipartimento di Diritto
Pubblico, Internazionale e Comunitario dell'Università di Padova

Prima edizione 2026, Padova University Press

Titolo originale: *Il regolamento successioni e la costruzione progressiva del
diritto internazionale privato dell'Unione europea*

© 2026 Padova University Press

Università degli Studi di Padova

via 8 Febbraio 2, Padova

www.padovauniversitypress.it

Redazione Padova University Press

Progetto grafico Padova University Press

In copertina: Sfera Armillare (dettaglio), XVI secolo, Museo Giovanni Poleni,
Università degli Studi di Padova

ISBN 978-88-6938-444-8



This work is licensed under a Creative Commons Attribution International License
(CC BY-NC-ND) (<https://creativecommons.org/licenses/>)

Il regolamento successioni e la costruzione progressiva del diritto internazionale privato dell'Unione europea

**Principi classici, autonomia
ed esigenze del mercato interno**

di Irene Marchioro

**PADOVA
UP**

*A Marco,
a Ottavia
e a chi è in arrivo*

Indice

Premessa	17
1. Obiettivo e ragioni del lavoro	17
2. Piano del lavoro	22

PARTE PRIMA

Introduzione al regolamento UE 650/2012 e ad alcuni problemi classici del diritto internazionale privato delle successioni	27
---	-----------

CAPITOLO PRIMO

Il regolamento successioni	31
1. Il rilievo sempre crescente delle successioni internazionali	31
2. I diversi modi di intendere il diritto sostanziale delle successioni...	34
2.1. ...e il loro impatto sulle soluzioni di diritto internazionale privato	37
3. La genesi del regolamento successioni	42
4. Nozioni di base relative al regolamento successioni	46
4.1. L'ambito di applicazione del regolamento successioni	50
4.1.1. Lo statuto personale	52
4.1.2. Le obbligazioni alimentari	54
4.1.3. La validità formale delle disposizioni a causa di morte fatte oralmente	61
4.1.4. Le questioni societarie	61
4.1.5. I trust	68
4.1.6. I diritti e i beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione; la natura dei diritti reali; le iscrizioni nei registri mobiliari e immobiliari. Rinvio	69

4.1.7. La trasmissione dei patrimoni sottoposti a procedure concorsuali	70
4.2. Il ruolo della residenza abituale come criterio di collegamento principale	75
4.3. Altre norme fondamentali in materia di legge applicabile: <i>professio iuris</i> , rinvio, ordine pubblico	82

CAPITOLO SECONDO

Problemi di teoria generale del diritto internazionale privato delle successioni	89
1. Le qualificazioni	89
2. Le questioni preliminari	99
3. L'adattamento	104
3.1. Definizioni di adattamento	108
3.2. Le diverse forme di adattamento, classificate a seconda della loro funzione	112
3.2.1. Incompatibilità tra le norme sostanziali degli ordinamenti considerati	113
3.2.2. Il cumulo – disomogeneo – di leggi applicabili ad un rapporto complesso	115
3.2.3. La frammentazione della legge applicabile	116
3.2.4. Contrasti normativi palesi e contrasti normativi nascosti	120
3.2.5. Adattamento e ordine pubblico	121
3.3. Adattamento di collegamento e adattamento materiale	122

PARTE SECONDA

Il regolamento successioni come motore della costruzione dei caratteri propri del diritto internazionale privato dell'Unione europea	129
---	------------

CAPITOLO PRIMO

La prevalenza del regolamento sulle convenzioni internazionali in materia successoria. Tendenze espansive degli strumenti di cooperazione giudiziaria civile dell'Unione europea	133
1. La regola di coordinamento tra il regolamento successioni e le convenzioni internazionali in materia successoria	133
1.1. Le convenzioni internazionali espressamente menzionate dal regolamento successioni	138
1.2. Le convenzioni concluse esclusivamente tra due o più Stati membri	141

1.3. La conclusione di futuri accordi	143
2. L'interpretazione della regola di coordinamento da parte della Corte di giustizia	148
2.1. La sentenza <i>OP</i>	150
2.2. Gli elementi che distinguono il caso <i>OP</i> dalla precedente giurisprudenza della Corte	155
3. La lettura eurocentrica dei rapporti tra atti dell'Unione e accordi internazionali anche in situazioni non interne all'Unione	160

CAPITOLO SECONDO

La qualificazione teleologica di istituti ibridi, la gestione delle questioni preliminari e il loro ruolo nel certificato successorio europeo	165
1. La qualificazione funzionale come corollario dell'interpretazione teleologica	166
2. I problemi di qualificazione nel rapporto tra la materia successoria e quella dei regimi patrimoniali delle coppie internazionali	168
2.1. Il coordinamento tra il regolamento successioni e i regolamenti sui regimi patrimoniali delle coppie internazionali	169
2.2. La nozione autonoma di regime patrimoniale	173
2.3. Il confine tra la materia successoria e quella dei regimi patrimoniali nel caso <i>Mahnkopf</i>	177
3. La riconducibilità della donazione cd. mortis causa alla nozione regolamentare (e funzionalmente orientata) di patto successorio	184
3.1. La non riconducibilità del patto di famiglia alla nozione regolamentare di patto successorio	194
4. La cesura tra qualificazione successoria e non successoria.	
La gestione delle questioni preliminari e il loro ruolo nel certificato successorio europeo	200
4.1. La pretesa estensione degli effetti probatori del certificato successorio europeo alle informazioni relative ai regimi patrimoniali e alle questioni preliminari in genere	201
4.2. Il valore meramente informativo dell'inserimento delle questioni preliminari all'interno del certificato successorio europeo, nel rispetto della nozione europea di giudicato	210
4.2.1. I limiti dell'assimilazione del certificato successorio europeo ad una decisione: l'ampiezza del giudicato	211
4.2.2. Argomenti letterali, sistematici e teleologici che fondano la tesi dell'esistenza di una parte meramente informativa del certificato successorio europeo	219

5. Le questioni preliminari come ponte tra le materie incluse nel ed escluse dal campo di applicazione del regolamento successioni	223
--	-----

CAPITOLO TERZO

L'adattamento nel regolamento successioni e nel diritto internazionale privato dell'Unione europea	227
1. L'incidenza della <i>lex successionis</i> sullo statuto dei diritti reali e l'esclusione dei diritti reali dall'ambito di applicazione del regolamento successioni	228
2. L'adattamento dei diritti reali: analisi dell'art. 31 del regolamento successioni	240
2.1. La sentenza <i>Kubicka</i> sul significato della nozione di natura dei diritti reali e sull'operatività del meccanismo dell'adattamento	247
2.2. La qualificazione funzionale come argine ad un improprio utilizzo del meccanismo dell'adattamento	254
3. L'adattamento nel diritto internazionale privato dell'Unione europea	258
3.1. I casi in cui l'adattamento è disciplinato espressamente dal legislatore dell'Unione	259
3.1.1. Il regolamento successioni e i regolamenti sui regimi patrimoniali delle coppie internazionali	259
3.1.2. Il regolamento Bruxelles Ibis	264
3.2. I casi in cui i regolamenti europei invitano (o inviterebbero) all'uso dell'adattamento	268
3.2.1. L'applicazione eccezionale della legge del foro nel regolamento Roma III	269
3.2.2. Il frazionamento della legge applicabile al contratto nel regolamento Roma I	272
3.2.3. Il riconoscimento delle decisioni nel regolamento Bruxelles IIbis	276
3.2.4. I considerando del regolamento successioni e dei regolamenti sui regimi patrimoniali delle coppie internazionali	279
3.3. I casi in cui il legislatore dell'Unione rifiuta il ricorso all'adattamento	280
3.3.1. Le norme che prevengono espressamente possibili frammentazioni	281
3.3.2. I meccanismi con cui il diritto dell'Unione europea implicitamente previene il ricorso all'adattamento	284
4. L'adattamento negli strumenti di diritto internazionale privato dell'Unione europea alla luce delle indicazioni della Corte di giustizia	287

4.1. La trasformazione di problemi di adattamento in problemi di qualificazione	287
4.2. L'accoglimento, anche in via giurisprudenziale, di un adattamento di tipo materiale	289
5. Considerazioni conclusive sull'uso dell'adattamento nel diritto internazionale privato dell'Unione europea	292

PARTE TERZA

Il regolamento successioni alla luce delle esigenze del mercato interno. Canoni ermeneutici di un diritto internazionale privato (sempre più) dell'Unione europea	297
--	------------

CAPITOLO PRIMO

Gli obiettivi del regolamento successioni e i principi che ne perseguono la realizzazione	299
1. Il legame tra la cooperazione giudiziaria civile e il mercato interno	299
2. Gli obiettivi perseguiti dal legislatore dell'Unione europea nell'adozione del regolamento successioni	302
3. I principi informatori del regolamento successioni	310

CAPITOLO SECONDO

L'influenza degli obiettivi del regolamento successioni sull'interpretazione delle sue norme	319
1. Premessa	319
2. Il peso delle considerazioni materiali sul valore dei principi informatori del regolamento	322
2.1. Il principio del parallelismo tra forum e ius e la sua recessione di fronte ad altri, prevalenti principi e obiettivi	322
2.2. Il contrasto (e il bilanciamento) tra il principio di unità della successione e l'obiettivo di semplificazione delle procedure successorie nella definizione delle nozioni di autorità giurisdizionale e decisione	328
2.3. La negazione di un valore aprioristico dei principi; la loro rilevanza rapportata agli obiettivi che essi perseguono	336
3. Gli obiettivi del regolamento come elementi propulsivi di interpretazioni estensive del suo funzionamento intrinseco	340
3.1. (i) nel contesto delle condizioni di circolazione di un certificato successorio europeo	341
3.2. (ii) nel contesto dell'efficacia di una dichiarazione di rinuncia all'eredità e della rilevanza d'ufficio della competenza sussidiaria	344

4. Il ruolo dell'unità della successione nella modellazione di una nozione propria del diritto internazionale privato dell'Unione europea: la residenza abituale	346
5. L'attrazione di fattispecie verso la qualificazione successoria, ossia: come gli obiettivi del regolamento diventano i presupposti della sua applicazione	349
6. Considerazioni di sintesi sull'influenza degli obiettivi del mercato interno nelle interpretazioni del regolamento successioni	353
Considerazioni finali	355
Bibliografia	365
Indice analitico	413

Premessa

1. Obiettivo e ragioni del lavoro

Con l'adozione del regolamento successioni¹ e lo sviluppo, nei suoi primi anni di vigenza, della relativa prassi interpretativa, è emerso con forza come questo intervento normativo presenti dei profili di interesse peculiari. Tali profili, in particolare, consentono di ragionare sulla posizione del diritto internazionale privato nel contesto più ampio del diritto dell'Unione europea, indagando il naturale e necessario processo di osmosi tra principi e concetti propri dell'uno e dell'altro.

I lavori di approfondimento e analisi di tale regolamento già pubblicati sono numerosi, tanto nella forma di commentari analitici, quanto di lavori monografici o collettanei su specifici profili attinenti o collegati ad esso (come, ad esempio, il certificato successorio europeo, la pianificazione successoria o l'interazione tra la materia successoria e altri ambiti del diritto), quanto, infine, nella forma di contributi brevi su questioni specifiche più circoscritte. La prospettiva di questo lavoro si pone allora su un piano diverso, che prova a dare una lettura delle novità del testo normativo, così come esso è stato interpretato alla luce della giurisprudenza della

¹ Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

Corte di giustizia, nella dimensione della formazione progressiva di un *corpus* normativo che, pur basandosi sui caratteri e meccanismi propri del diritto internazionale privato, esiste e si sviluppa in funzione del contesto cui appartiene e degli obiettivi concreti che questo persegue.

L'obiettivo del lavoro è quindi quello di mostrare come il regolamento successioni e la giurisprudenza che su di esso si è formata abbiano dato un impulso decisivo alla nascita e allo sviluppo, nell'ambito della cooperazione giudiziaria civile dell'Unione europea, di nuove concezioni di nozioni tipiche di diritto internazionale privato e di nuovi meccanismi internazionalprivatistici, oltre che all'emersione di approcci ermeneutici che sembrano ridurre la portata di specifiche disposizioni dei trattati, contribuendo così a delineare i caratteri propri del diritto internazionale privato dell'Unione.

L'ordinamento giuridico dell'Unione europea, d'altronde, è dotato di principi e valori propri², che non possono che trovare espressione negli atti che essa adotta. Se questo è vero in linea generale, va detto che nel settore del diritto internazionale privato dell'Unione europea l'influenza degli obiettivi dell'ordinamento di appartenenza sulle scelte legislative e le interpretazioni giurisprudenziali emerge con particolare evidenza, perché è il motore stesso dell'azione normativa che cambia, rispetto alle premesse ontologiche per così dire 'ordinarie' del diritto internazionale privato. Questo secondo viene sviluppato, tanto a livello dei singoli ordinamenti statali quanto a livello convenzionale, per permettere l'armonioso coordinamento tra ordinamenti che siano interessati da una fattispecie con elementi di internazionalità, e in questa esigenza di coordinamento trova contestualmente la sua ragion d'essere e il suo scopo. Altro è invece ragionare di diritto internazionale privato

² Cfr. su tutti A. ZANOBETTI, *EU Cooperation in Civil Matters and Multilevel Unification of Private International Law: Some Remarks*, in P. FRANZINA (ed.), *The External Dimension of EU Private International Law after Opinion 1/13*, Cambridge, 2016, p. 137.

dell'Unione europea, in cui le regole di diritto internazionale privato vengono calate all'interno di un sistema che già esiste e persegue obiettivi suoi propri, cosicché l'adozione di norme relative ai conflitti di legge e di giurisdizione e al riconoscimento e all'esecuzione di decisioni e atti pubblici non risponde a una logica di coordinamento fine a sé stessa, ma ad obiettivi di sistema che sono ulteriori e specifici dell'Unione.

Se il ragionamento, in questo lavoro, ruota attorno al regolamento successioni, ciò non significa che gli elementi che verranno messi in evidenza abbiano un rilievo e un'operatività che si esaurisce nel contesto dell'ambito di applicazione di questo strumento. Le esigenze specifiche del diritto delle successioni, infatti, hanno fatto emergere talune questioni – e dato impulso all'individuazione delle relative soluzioni – che hanno portato a plasmare nozioni e strumenti (tanto di carattere positivo quanto giurisprudenziale), i quali, nei loro caratteri essenziali, sono idonei ad estendersi nel tempo anche all'applicazione di altri strumenti di diritto internazionale privato uniforme dell'Unione europea.

Data questa premessa, va però detto che il diritto delle successioni si presta particolarmente bene ad un'analisi come quella sopra descritta. Da un lato, infatti, si tratta di una materia importante per il diritto internazionale privato, in quanto ha fatto tradizionalmente emergere molteplici e complesse questioni di carattere generale, a causa della necessità di coordinare ordinamenti nazionali caratterizzati da una varietà particolarmente accentuata di soluzioni di tipo sostanziale. Dall'altro, il regolamento successioni è uno strumento fortemente legato alle esigenze proprie della struttura portante del diritto dell'Unione europea, ossia a quelle di libera circolazione delle persone in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nel contesto più generale del buon funzionamento del mercato interno. In questo quadro, il regolamento successioni, anche nella sua dimensione di strumento vivente che viene plasmato dalle interpretazioni della Corte di giustizia, diviene allora un fondamentale tassello nella costruzione progressiva dell'"infrastruttura

concettuale del diritto internazionale privato dell'Unione europea", la quale, "lungi dall'essere stata definita *ab origine* in tutti i suoi aspetti, è andata precisandosi in modo graduale"³.

Più nello specifico, la scelta di focalizzare questa indagine, tra gli svariati strumenti di diritto internazionale privato dell'Unione già adottati, sull'applicazione del regolamento successioni, discende da almeno tre fattori. In primo luogo, il regolamento successioni è – assieme a quello sulle obbligazioni alimentari⁴ e ai regolamenti sui regimi patrimoniali tra coniugi e tra partner uniti civilmente⁵ – uno dei regolamenti cd. a vocazione generale, in quanto regola in modo organico sia la competenza, che la legge applicabile, che il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni. Esso, inoltre, introduce un nuovo strumento genuinamente di diritto dell'Unione, ossia il certificato successorio europeo, il quale, come si vedrà, non va considerato alla stregua di un semplice modello certificatorio, bensì è diventato, con l'opera interpretativa della Corte, catalizzatore di questioni generali di diritto internazionale privato. La completezza di quel regolamento permette allora di dare risalto a un numero elevato di questioni giuridicamente rilevanti, potenzialmente riferibili a tutti i settori del diritto internazionale privato interessati – in atto o in potenza – da un intervento del legislatore dell'Unione basato sull'art. 81, par. 1, TFUE.

³ Cit. P. FRANZINA, *Ragioni, valori e collocazione sistematica della disciplina internazionaleprivatistica europea delle successioni mortis causa*, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, a cura di, Milano, 2013, p. 20.

⁴ Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.

⁵ Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Anche tra i regolamenti di nuova generazione, peraltro, è quello che meglio si presta a fungere da modello per dei ragionamenti destinati ad estendersi all'intero settore del diritto internazionale privato dell'Unione. Da un lato, infatti, questo strumento è autosufficiente, e non soffre quindi dei problemi di interdipendenza con atti esterni all'Unione, come avviene nel caso del regolamento sulle obbligazioni alimentari⁶. Dall'altro, nei circa dieci anni dall'inizio della sua applicazione⁷ la Corte di giustizia ha avuto modo di pronunciarsi in più occasioni sulla sua interpretazione, analizzando profili tra loro molto diversi, cosicché esiste una giurisprudenza rilevante in materia. Lo stesso non si può dire, invece, con riferimento ai regolamenti sui regimi patrimoniali dei coniugi e dei partner uniti civilmente, adottati più di recente.

In secondo luogo, la materia successoria è particolarmente adeguata a suscitare considerazioni idonee ad avere una portata più generale, potenzialmente estesa ad altri settori di rilievo del diritto internazionale privato, poiché tocca, per sua stessa natura, tanti e diversi ambiti del diritto privato sostanziale. Non si può, infatti, parlare di successioni internazionali senza sconfinare, per esempio, nel tema dei rapporti personali e patrimoniali di famiglia, dei meccanismi contrattuali di pianificazione successoria, delle iscrizioni nei registri mobiliari e immobiliari, e così via. Le aree di confine sono pertanto molteplici e la relativa delimitazione è sempre soggetta a difficoltà e incertezze interpretative.

Infine, la materia successoria è, più di altre tra quelle regolate con atti di diritto internazionale privato dell'Unione, strettamente legata a esigenze proprie del buon funzionamento del mercato in-

⁶ Tale regolamento stabilisce “una disciplina completa della materia, ma complementare a quella della convenzione e del protocollo dell'Aja del 2007 e coordinata con questa e con quella contenuta in altri strumenti internazionali”: cit. F. POCAR, *La disciplina comunitaria della giurisdizione in tema di alimenti: il regolamento 4/2009*, in M.C. BARUFFI, R. CAFARI PANICO (a cura di), *Le nuove competenze comunitarie. Obbligazioni alimentari e successioni*, Milano, 2009, p. 4 s.

⁷ Il regolamento si applica, con l'eccezione di alcuni articoli, a partire dal 17 agosto 2015, come disposto all'art. 84.

terno. Esiste infatti un interesse generale – dei singoli Stati membri ma anche, per quanto qui interessa, dell’ordinamento dell’Unione – a garantire che i trasferimenti intergenerazionali di ricchezza avvengano in modo efficace e ordinato anche in fattispecie che interessano più Stati, senza che i timori legati a tale passaggio diventino, invece, un deterrente all’esercizio delle libertà di circolazione. Ciò si traduce nel tentativo di evitare che le difformità tra i diritti privati sostanziali degli ordinamenti nazionali portino, in un caso con elementi di internazionalità, al rischio di risultati inattesi oppure di veri e propri conflitti al variare dell’ordinamento nazionale competente. Il regolamento persegue quindi in modo esplicito e dichiarato l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli alla circolazione delle persone derivanti dalla pianificazione di una successione internazionale e dal conseguente esercizio dei diritti successori, e tale obiettivo assume un ruolo determinante nelle interpretazioni che la Corte di giustizia dà a quello stesso strumento. La giurisprudenza formatasi sul regolamento successioni, infatti, mostra come nei processi ermeneutici relativi ad uno strumento di diritto internazionale privato dell’Unione abbiano avuto ingresso parametri esterni alla logica del diritto internazionale privato in senso stretto, i quali attengono all’interesse al buon funzionamento del mercato interno. Questa tendenza ad adeguare regole di diritto internazionale privato ad esigenze materiali di funzionamento del mercato interno contribuisce allora in modo determinante alla formazione di quella tradizione internazionalprivatistica propria dell’Unione europea, cui si accennava sopra.

2. Piano del lavoro

Il lavoro si articola su tre parti, che ambiscono, da diverse prospettive, ad analizzare il modo in cui il regolamento successioni affronta questioni tipiche del diritto internazionale privato delle successioni fornendo soluzioni che sono proprie e specifiche del diritto internazionale privato dell’Unione europea, in quanto pon-

gono in primo piano le garanzie di realizzazione degli obiettivi del mercato interno.

Questa riflessione si struttura secondo due diversi approcci – che trovano spazio, rispettivamente, nella seconda e nella terza parte del lavoro –. Il primo è legato a singole questioni del diritto internazionale privato e alla loro soluzione nel contesto del regolamento e della giurisprudenza che è stata pronunciata su di esso. Il secondo, invece, adotta una prospettiva di insieme, che cerca di rileggere i principi sottesi a questo strumento normativo valorizzando le finalità materiali che essi mirano a perseguire. Questi due ambiti di indagine sono preceduti da una parte introduttiva in cui vengono delineati i caratteri essenziali del regolamento e vengono presentate delle questioni problematiche di diritto internazionale privato che saranno oggetto di indagine nel prosieguo del lavoro.

Il primo approccio esamina, come detto, in che modo e con quali conseguenze singole questioni tipiche del diritto internazionale privato vengono affrontate dal regolamento successioni, nell'ottica di rispondere ad istanze attinenti alla dimensione più generale degli obiettivi del mercato interno.

Si prende le mosse, pertanto, da talune previsioni del regolamento per verificare l'ipotesi che esse in qualche misura si prestino, già nelle intenzioni del legislatore e poi nella giurisprudenza della Corte, ad essere manovrate in modo tale da realizzare la più ampia applicazione possibile del regolamento stesso. Questo processo avviene anche a scapito, a seconda dei casi, dell'applicazione di strumenti convenzionali, di tradizioni internazionalprivatistiche nazionali e di altri strumenti di diritto internazionale privato uniforme dell'Unione, se questo risulta maggiormente funzionale alle esigenze del mercato interno. In questo quadro, i temi trattati sono, in particolare, quello dei rapporti tra il regolamento successioni e accordi internazionali in materia successoria, quello della qualificazione funzionale di fattispecie di natura incerta e quello della gestione delle questioni preliminari, con riferimento specifico al loro ruolo all'interno del certificato successorio europeo. Sempre

nel contesto di questo primo approccio si analizza anche come, per perseguire l'obiettivo di un'unità di regolamentazione che prevenga ostacoli alla continuità delle situazioni successorie, il regolamento abbia introdotto un meccanismo – l'adattamento – che mira a sciogliere taluni nodi in cui si annidano residui coordinamenti difettosi tra ordinamenti. A tal proposito si prospetta, tenendo in considerazione anche altri atti di diritto internazionale privato uniforme dell'Unione, che il regolamento successioni abbia cristallizzato una nozione di adattamento propria del diritto dell'Unione europea, che si distingue dalle definizioni che ne sono state date in dottrina con riferimento al diritto internazionale privato generalmente inteso.

Il secondo approccio, come detto, adotta invece una prospettiva globale. L'obiettivo è, in questo caso, quello di verificare quale peso abbiano considerazioni di tipo materiale nelle interpretazioni che la Corte ha fornito in merito al regolamento successioni. Si sostiene, in particolare, che i principi informatori del regolamento non abbiano un valore assoluto e aprioristico, bensì vengano variamente interpretati e gerarchizzati in funzione della loro capacità concreta di raggiungere un determinato obiettivo. Si evidenzia, infine, come il rilievo attribuito dalla Corte a considerazioni di tipo materiale sfoci talvolta in un'inversione logica dell'ordine dei fattori rilevanti in una successione, nella misura in cui meccanismi propri del regolamento, che dovrebbero venire in rilievo a valle della sua applicazione, vengono invece usati alla stregua di calamite che attraggono nozioni alla qualificazione successoria, così da giustificare l'applicazione – estensiva – del regolamento stesso.

PARTE PRIMA

Introduzione al regolamento UE 650/2012 e ad alcuni problemi classici del diritto internazionale privato delle successioni

Un lavoro sul regolamento successioni non può, nella sua parte introduttiva, non presentare, seppur in modo sintetico, il contesto in cui esso è stato concepito, l'ambito delle materie che esso intende regolare e le sue principali regole di funzionamento. Il primo capitolo, pertanto, dopo aver descritto la genesi del regolamento, ne analizza l'ambito di applicazione, ripercorrendo l'elenco delle materie che ne sono escluse. Nel far ciò, attenzione viene posta in particolare su talune fattispecie problematiche che intersecano – senza ricadervi pienamente – la materia successoria, e che richiedono di elaborare ipotesi di qualificazione. La descrizione del regolamento prosegue quindi esaminando il ruolo del criterio della residenza abituale, quello dell'autonomia della volontà, del meccanismo del rinvio e dell'ordine pubblico.

Sempre in questa prima parte introduttiva, vengono poi trattati, in via teorica e generale, i contorni di tre problemi classici del diritto internazionale privato delle successioni, che preesistono alla (e quindi prescindono dalla) adozione del regolamento, ma da cui il regolamento è necessariamente segnato e su cui esso finisce per incidere. Il primo è il problema delle qualificazioni; il secondo, quello delle questioni preliminari; il terzo, quello dell'adattamento. In realtà si tratta, a ben vedere, di tre problemi classici del diritto internazionale privato generale, e non delle successioni in particolare. Allo stesso tempo, tuttavia, essi assumono un rilievo specifico

in materia successoria, proprio per il carattere, sopra visto, di forte interdipendenza tra il fenomeno successorio e altri fenomeni giuridici a questo strettamente correlati.

Dal punto di vista dei processi di qualificazione, infatti, questa stretta interdipendenza obbliga l'interprete a confrontarsi continuamente con la necessità di identificare cosa ricada all'interno e cosa al di fuori della nozione di successione. Questa necessità, peraltro, si pone oggi – con l'adozione del regolamento successioni – a livello del diritto internazionale privato uniforme dell'Unione, il quale richiede di ricorrere a modelli qualificatori diversi da quelli tradizionalmente utilizzati all'interno dei singoli ordinamenti degli Stati membri, al fine di fornire soluzioni che siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del mercato interno.

Va poi detto che la circostanza che talune fattispecie non abbiano una qualificazione (autonoma) successoria non elimina la loro rilevanza nel contesto di una successione, poiché spesso quelle fattispecie si pongono come questioni preliminari ad una successione. Vengono quindi ripercorse le diverse soluzioni prospettate dalla dottrina per affrontare la complessa tematica delle questioni preliminari, al contempo sottolineando l'assenza di un approccio unitario al problema da parte del diritto internazionale privato dell'Unione europea.

Infine, si rileva come l'intersezione tra la materia successoria e altre materie a questa adiacenti abbia tradizionalmente costituito terreno fertile per l'emergere di situazioni di coordinamenti fallaci tra ordinamenti, che sono state talvolta risolte tramite il meccanismo dell'adattamento. L'uniformazione, a livello di Unione europea, del diritto internazionale privato delle successioni ha riportato questo meccanismo all'attenzione degli studiosi. In questa prima parte, pertanto, si ripercorrono, dal punto di vista generale, le diverse definizioni che sono state date al meccanismo dell'adattamento e le categorizzazioni che ne sono state fatte.

Queste tre questioni generali verranno poi riprese nella successiva parte del lavoro e declinate nella dimensione dell'applicazione concreta del regolamento successioni.

CAPITOLO PRIMO

Il regolamento successioni

SOMMARIO: 1. Il rilievo sempre crescente delle successioni internazionali. – 2. I diversi modi di intendere il diritto sostanziale delle successioni... – 2.1. ...e il loro impatto sulle soluzioni di diritto internazionale privato. – 3. La genesi del regolamento successioni. – 4. Nozioni di base relative al regolamento successioni. – 4.1. L'ambito di applicazione del regolamento successioni. – 4.1.1. Lo statuto personale. – 4.1.2. Le obbligazioni alimentari. – 4.1.3. La validità formale delle disposizioni a causa di morte fatte oralmente. – 4.1.4. Le questioni societarie. – 4.1.5. I trust. – 4.1.6. I diritti e i beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione; la natura dei diritti reali; le iscrizioni nei registri mobiliari e immobiliari. Rinvio. – 4.1.7. La trasmissione dei patrimoni sottoposti a procedure concorsuali. – 4.2. Il ruolo della residenza abituale come criterio di collegamento principale. – 4.3. Altre norme fondamentali in materia di legge applicabile: *professio iuris*, rinvio, ordine pubblico.

1. Il rilievo sempre crescente delle successioni internazionali

Le circostanze in grado di conferire il carattere di internazionalità ad una successione sono varie e molteplici. In via di prima approssimazione, infatti, viene qualificata come internazionale la successione che comprende degli elementi che la mettono in contatto con più di un solo ordinamento giuridico nazionale. Così, a seconda del sistema di conflitto di leggi proprio di ciascun ordinamento nazionale, l'elemento di transnazionalità tale da rendere

internazionale una successione potrà essere legato alla cittadinanza del *de cuius*, ovvero al suo domicilio estero, oppure ancora alla situazione estera dei suoi beni.

Già nel 1974, in un importante corso dell'Accademia dell'Aja, Ferid sottolineava l'attualità dell'interesse versato nello studio delle successioni internazionali, evidenziando, con una formula presa a prestito da Boulanger, come esse ormai non riguardassero più solo i leggendari zii d'America o milionari tisiici della Costa Azzurra, bensì stessero diventando sempre più frequenti anche tra le persone per così dire comuni, e in primo luogo tra i lavoratori migranti⁸. La normalizzazione, almeno in termini statistici, delle successioni internazionali deriva in una certa misura dal fatto che, rispetto al passato, si assiste ad un generale processo che è stato definito di democratizzazione del fenomeno successorio. Al giorno d'oggi, infatti, come conseguenza della crescita economica degli ultimi decenni, esistono patrimoni familiari consistenti anche tra la classe media e non solo tra le famiglie molto ricche⁹. Questi patrimoni, inoltre, non di rado, sono diffusi in molteplici Stati, anziché essere integralmente localizzati in un unico territorio.

Questa considerazione di carattere generale diventa ancora più significativa nel contesto della libera circolazione dell'Unione europea, che opera come un fattore moltiplicatore di quelle tendenze. Qui, il sopra citato fenomeno di ingrandimento dei patrimoni e di loro successiva dispersione in più ordinamenti si affianca alla spinta allo spostamento verso Paesi esteri che deriva dall'insieme di norme contenute nei trattati relative alla cittadinanza europea e ai connessi diritti di circolazione e soggiorno¹⁰, che ne determi-

⁸ Cfr. M. FERID, *Le rattachement autonome de la transmission successorale en droit international privé*, in *Recueil des cours*, 142, 1974, p. 85.

⁹ Cfr. J. RE, *Pianificazione successoria e diritto internazionale privato*, Milano, 2020, p. 5.

¹⁰ Il riferimento è agli articoli 20 e 21 TFUE e all'art. 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sulla cittadinanza europea e sul diritto alla libera circolazione dei cittadini; all'art. 45 TFUE sulla circolazione dei lavoratori; all'art. 49 TFUE sul diritto di stabilimento; all'art. 56 TFUE sulla libera prestazione di

na un aumento esponenziale. Questo coacervo di diritti, peraltro, è oggetto di una sempre maggiore espansione per effetto della forza propulsiva delle interpretazioni (spesso) evolutive rese dalla Corte di giustizia in materia di circolazione delle persone¹¹.

Nel 2004 si è stimato che le successioni di cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si aprivano annualmente in Stati membri diversi da quello di cittadinanza del de cuius sarebbero ammontate a quaranta o cinquantamila, cui si sarebbe dovuto sommare un numero simile con riferimento a successioni comprendenti porzioni dell'asse ereditario localizzate in altri Stati membri diversi da quello di apertura¹². Già nel 2009, appena cinque anni più tardi, la stima di quei numeri era cresciuta esponenzialmente, se si considera che uno studio della Commissione arrivava a ipotizzare che il 10% delle circa 4.5 milioni di successioni aperte annualmente all'interno dell'Unione europea fossero successioni internazionali, interessando un patrimonio totale di oltre 120 miliardi di euro, a fronte di costi, legati all'insoddisfacente stato della disciplina di diritto internazionale privato, stimati in 4 miliardi¹³. Questo trend

servizi.

¹¹ Per alcune considerazioni sulla giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla libera circolazione delle persone si rinvia a R. PALLADINO, *Il diritto di soggiorno nel 'proprio' Stato membro quale (nuovo) corollario della cittadinanza europea?*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2011, p. 331 ss.; A. TRYFONIDOU, *Redefining the Outer Boundaries of EU Law: The Zambrano, McCarthy and Dereci trilogy*, in *European Public Law*, 2012, p. 493 ss.; B. CORTESE, *Autonomia, libera circolazione e diritto internazionale privato dei rapporti personali: una nuova dimensione per la cittadinanza dell'Unione?*, in A. DI STASI (a cura di), *Cittadinanza, cittadinanze e nuovi status: profili internazionalistici ed europei e sviluppi nazionali*, Napoli, 2018, p. 311 ss.; V. RÉVEILLÈRE, *Family Rights for Naturalized EU Citizens*: Lounes, in *Common Market Law Review*, 2018, p. 1855 ss.; N. LAZZERINI, *Il diritto dei cittadini dell'Unione 'circolanti' di condurre una normale vita familiare: stato dell'arte e prospettive*, in *Quaderni AISDUE*, fascicolo speciale 1/2024, p. 303 ss.

¹² V. A. DAVÌ, *Riflessioni sul futuro del diritto internazionale privato europeo delle successioni*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2005, p. 299.

¹³ V. Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni

di crescita pare del resto destinato a confermarsi. Lo stesso studio del 2009 stimava che in ragione del numero crescente di matrimoni internazionali, di famiglie allargate e di relazioni tra persone dello stesso sesso, in uno con la sempre maggiore propensione alla dispersione del patrimonio mobiliare e immobiliare in diversi Stati, non fosse improbabile immaginare una duplicazione dei costi annui derivanti da successioni internazionali nell'arco del successivo decennio¹⁴.

Di qui l'utilità e la necessità dell'intervento del legislatore dell'Unione, concretizzatosi nell'adozione del regolamento successioni, concepito proprio con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che le persone ancora incontrano nell'esercizio dei loro diritti scaturenti da una successione con implicazioni transfrontaliere¹⁵, facilitando nel contempo l'esercizio dei diritti di cittadinanza e di circolazione nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

2. I diversi modi di intendere il diritto sostanziale delle successioni...

Qualunque discorso in materia di diritto internazionale privato delle successioni presuppone a monte che si affronti la questione della corretta delimitazione dell'ambito del diritto *sostanziale* delle successioni. L'intera disciplina successoria, infatti, risente delle interazioni con altre sfere del diritto, tra cui spicca in primo piano, come è normale, quella del diritto di famiglia. Come si avrà modo di vedere nel corso dell'opera, questa prossimità tra materie diverse ma connesse è a volte incerta all'interno dei singoli ordinamenti nazionali e lo diventa ancor di più quando è necessario coordinare

e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, del 14 ottobre 2009, SEC(2009) 410 final, p. 18.

¹⁴ V. ancora documento del 14 ottobre 2009, SEC(2009) 410 final, cit., p. 20. Per ulteriori dati e statistiche si veda anche R. HAUSMANN, *Community Instrument on International Successions and Wills*, in M.C. BARUFFI, R. CAFARI PANICO (a cura di), *Le nuove competenze comunitarie*, cit., p. 149 ss.

¹⁵ Cfr. in particolare il considerando n. 7 del regolamento.

diversi ordinamenti potenzialmente competenti, o confliggenti, per la disciplina di una singola situazione sociale, caratterizzata però da elementi di transnazionalità.

A livello sostanziale, il diritto delle successioni ha una natura per certi versi ibrida, trovandosi “alla confluenza del diritto di famiglia, del diritto dei beni e del diritto delle obbligazioni”¹⁶.

Com'è stato evidenziato, infatti, le successioni sono in rapporto con le persone, poiché vengono effettuate in conformità con gli affetti, i doveri e i diritti della famiglia; con i beni, il cui regime possono influenzare direttamente o indirettamente; con gli stessi atti giuridici, sia dal punto di vista delle manifestazioni di volontà che possono provocare, come per esempio accettazioni e rinunce, sia con riguardo alle disposizioni che possono incidere sulla successione stessa¹⁷. Ecco, quindi, che le notevoli differenze sostanziali esistenti negli ordinamenti giuridici nazionali quanto alle soluzioni normative in queste aree¹⁸, nelle loro interazioni e nelle stesse ragioni d'essere sociali di quelle scelte, si riverberano sulla disciplina delle successioni internazionali, rendendola, proprio per la sua posizione al crocevia tra diversi ambiti del diritto, uno dei temi più complessi dell'intera materia.

Ancora più a monte, inoltre, la vicinanza delle successioni con la disciplina, per esempio, delle modalità di trasmissione e acquisto

¹⁶ A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, Torino, 2014, p. 3.

¹⁷ Così A. LAINE, *Introduction au droit international privé contenant une étude historique et critique de la théorie des statuts*, Parigi, 1892, p. 279 s. V. anche H. BATIFFOL, *Préface*, in H. PETITJEAN, *Fondements et mécanisme de la transmission successorale en droit français et en droit anglais*, Parigi, 1959, il quale sostiene perfino che, in un certo senso, il diritto delle successioni sarebbe la sintesi dell'intero diritto civile.

¹⁸ Per uno studio comparato si rimanda a M. DI FABIO, *Le successioni nel diritto internazionale comparato*, in P. RESCIGNO (a cura di), *Trattato breve delle successioni e delle donazioni*, vol. II, Padova, 2010, p. 797 ss.; E. CASHIN RITAINE, *National Succession Laws in Comparative Perspective*, in *ERA Forum*, 14, 2013, p. 131 ss. Sul punto si rinvia anche a S. ACETO DI CAPRIGLIA, *Timidi tentativi di armonizzazione della disciplina successoria in Europa*, in *Rassegna di diritto civile*, 2013, p. 495 ss.

dei beni, o della protezione degli stretti congiunti, incide sul modo stesso di intendere il diritto successorio, cioè sull'individuazione del centro di gravità degli interessi da questo tutelati. Questo è particolarmente evidente se si confrontano i sistemi continentali, come quello italiano e francese, con quelli di common law. Se nei primi, infatti, la successione viene percepita come la continuazione ideale del *de cuius* nella persona dell'erede, nei secondi, invece, viene enfatizzato l'effetto distributivo dei beni del defunto. Proprio per questo motivo, i Paesi di common law, diversamente dai Paesi continentali, richiedono l'interposizione di un terzo soggetto (*executor* se nominato dal *de cuius* nel suo testamento, ovvero *administrator* se nominato dall'autorità giudiziaria) tra il *de cuius* e i chiamati alla successione, il quale provveda, previo acquisto della proprietà fiduciaria dei beni facenti parte dell'asse ereditario, al soddisfacimento degli eventuali creditori e legatari e, infine, alla distribuzione del residuo tra gli eredi¹⁹.

Quanto descritto circa i modi di intendere il significato stesso delle successioni rende agevole comprendere che un'armonizzazione delle regole successorie sostanziali, a livello europeo, è meta difficilmente raggiungibile. Al più, si rileva che una uniformazione di tali regole, seppur molto marginale, è avvenuta per effetto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che è intervenuta a censurare talune disposizioni nazionali ritenute pregiudizievoli di diritti fondamentali, primo tra tutti il principio di non discriminazione. Anche in questo frangente, peraltro, è evidente il rilievo che riveste la contiguità delle successioni con altre materie: la maggior parte delle pronunce relative alla violazione del principio di non discriminazione, infatti, nasce in realtà da – illegittime – differenziazioni esistenti nelle regolamentazioni nazionali relative ai rapporti di filiazione, che producono poi effetti discriminatori nel momento dell'apertura di una successione²⁰.

¹⁹ Cfr. A. DAVI', *Riflessioni sul futuro*, cit., p. 300 s.

²⁰ V. Corte EDU, sentenza 13 giugno 1979, 683/74, *Marckx c. Belgio*, che è stata identificata da parte della dottrina alla stregua di un primo nucleo di un diritto

2.1. ...e il loro impatto sulle soluzioni di diritto internazionale privato

Come detto, sul piano internazionalprivatistico la stretta contiguità tra diversi ambiti del diritto crea, tradizionalmente, rilevanti difficoltà applicative. Tali difficoltà emergono principalmente laddove si tratti di qualificare, dal punto di vista delle norme di diritto internazionale privato, istituti di diritto sostanziale che, pur presentando tra loro notevoli somiglianze, vengono ricondotti, all'interno degli ordinamenti di appartenenza, a materie diverse. Si pensi, ma è solo uno di molti possibili esempi, all'istituto inglese della revoca del testamento per intervenuto matrimonio, astrattamente qualificabile, a seconda dell'ordinamento da cui lo si osserva, come successorio, ovvero come attinente ai rapporti tra i coniugi.

A prescindere dal problema della qualificazione, poi, sono le stesse scelte di sistema, relative ai criteri di collegamento che determinano la giurisdizione competente e la legge applicabile, ad essere influenzate dalle concezioni sostanziali del fenomeno successorio.

européo della famiglia, e che ha stimolato, in alcuni ordinamenti, l'adozione di una serie di riforme volte a migliorare la condizione successoria dei figli nati al di fuori del matrimonio: in questo senso cfr. W. PINTENS, *Das Erbrecht in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte*, in J. BRÖHMER, R. BIEBER, C. CALLIESS, C. LANGENFELD, S. WEBER, J. WOLF (Hrsg.), *Internationale Gemeinschaft und Menschenrechte*, Colonia, 2005, p. 1048 s.; Corte EDU, sentenza 1 febbraio 2000, 34406/97, *Mazurek c. Francia*; Corte EDU, sentenza 13 luglio 2004, 69498/01, *Pla e Puncernau c. Andorra*; Corte EDU, sentenza 7 febbraio 2013, 16574/08, *Fabris c. Francia*; nella sentenza della Corte EDU 19 dicembre 2018, 20452/14, *Molla Sali c. Grecia*, invece, è stata riscontrata una violazione dell'art. 14 della Convenzione e dell'art. 1 del Protocollo n. 1 per l'imposizione, quale legge applicabile al testamento redatto da un cittadino greco di fede musulmana, della *sharia*. Per dei commenti critici a quest'ultima decisione v. E. JAYME, C.F. NORDMEIER, *Testierfreiheit als europäisches Menschenrecht? – Kritische Betrachtungen zur Westthrazien-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte*, in *Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrecht*, 2019, p. 200 ss.; E. M. RIZZUTI, *The Strange Case of Ms. Molla Sali v. Greece: Individual Rights and Group Rights in a Multicultural Order*, in S. LANDINI (ed.), *EU Regulations 650/2012, 1103 and 1104/2016: Cross-Border Families, International Successions, Mediation Issues and New Financial Assets*, Napoli, 2020, p. 387 ss.

Questo si percepisce nitidamente, anche restando all'interno degli stessi sistemi di tradizione civilistica, guardando alla profonda differenza tra ordinamenti, come quello italiano o quello tedesco, che adottano un sistema successorio monista (o unitario)²¹ e ordinamenti, come quello francese, che adottano al contrario un sistema dualista²² (o scissionista)²³. Mentre nei sistemi monisti, infatti, tutta la successione è governata dalla legge di un unico ordinamento, nei sistemi dualisti le questioni successorie relative ai beni mobili vengono ascritte allo statuto personale, mentre le questioni relative ai beni immobili rientrano nello statuto reale: ne discende che la successione di questi ultimi è sottoposta alla *lex rei sitae*.

La contrapposizione tra sistema monista e sistema dualista è stata spiegata attraverso la rappresentazione di due tipi di rapporti,

²¹ E ciò in ossequio a una tradizione che risale già al diritto romano. In epoca imperiale, infatti, i primi spostamenti dei cittadini oltre i confini dell'Impero e, viceversa, l'afflusso dei *peregrini* verso Roma, posero la questione del coordinamento dei conflitti tra l'applicazione della legge romana e le leggi nazionali dei non cittadini, risolta nel senso dell'affermazione della legge personale del *de cuius* come legge regolatrice della successione e della validità dei testamenti. Cfr. M. B. DELI, *Successioni*, in R. BARATTA (a cura di), *Diritto Internazionale Privato*, Milano, 2010, p. 475. Il sistema monista viene seguito, oltre che nella maggior parte dei sistemi continentali, anche nei Paesi arabi e in Giappone.

²² Il criterio di collegamento scissionista posa le sue radici, viceversa, nei sistemi feudali medievali, ove esso veniva utilizzato al fine di risolvere i conflitti tra diversi usi applicabili alla successione di beni mobili e immobili: si veda A. BONOMI, *Successions Internationales: Conflits de Lois et de Jurisdictions*, in *Recueil des cours*, 350, 2010, p. 100.

²³ Per la dottrina sul tema si rinvia anche a H. LEWALD, *Questions de droit international des successions*, in *Recueil des cours*, 9, 1925, p. 19 ss.; A.E. VON OVERBECK, *Divers aspects de l'unification du droit international privé, spécialement en matière de successions*, in *Recueil des cours*, 104, 1961, p. 561 ss.; A. GRAHL-MADSEN, *Conflict between the Principle of Unitary Succession and the System of Scission*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 1979, p. 598 ss. I sistemi dualisti parrebbero potersi qualificare, rispetto alla scelta tra la sottoposizione della successione allo statuto personale ovvero a quello reale, su cui si tornerà a breve, come una sorta di *tertium genus*: in questo senso cfr. E. CASTELLANOS RUIZ, *Unidad vs. pluralidad legal de la sucesión internacional*, Granada, 2001, p. 2.

quelli orizzontali e quelli verticali²⁴. Nei primi, la successione non ha per oggetto la trasmissione di beni percepiti *uti singuli*, bensì la trasmissione di un intero patrimonio; il legislatore, pertanto, nel regolare tali successioni le tratta con un approccio universalistico, sottoponendole a una legge unitaria²⁵. Nei rapporti verticali, al contrario, l'accento viene posto sul processo che conduce dall'apertura della successione, passando per la ripartizione dei beni in essa contenuti, alla loro trasmissione²⁶; i singoli beni, pertanto, vengono percepiti nella loro individualità. In questi casi, l'adozione di una legge unitaria causerebbe delle difficoltà ogniquale volta un bene si trovasse in un Paese diverso da quello in cui si è aperta la successione. Da ciò discende inevitabilmente che, negli ordinamenti che guardano alla successione come a un insieme di rapporti orizzontali, il sistema adottato sarà di tipo monista, mentre, laddove la successione venga percepita come il processo di tipo verticale che si conclude con la trasmissione dei beni del defunto, la regola di conflitto non potrà essere unitaria²⁷.

²⁴ Così Y. LEQUETTE, *Ensembles législatives et droit international privé des successions*, in *Travaux du Comité français de droit international privé*, 1985, p. 165 s.

²⁵ Y. LEQUETTE, *Ensembles législatives*, cit., p. 166, spiega infatti che la percezione della successione come relativa a un intero patrimonio e, pertanto, l'accoglimento della visione di un rapporto di tipo cd. orizzontale sfocia nell'adozione di una regola di conflitto unitaria che sottomette l'insieme della successione a un'unica legge, quella dell'ultimo domicilio ovvero quella nazionale del *de cuius*.

²⁶ I sistemi dualisti possono a loro volta enfatizzare, all'interno della successione, il ruolo dei beni ovvero quello della continuazione della persona del *de cuius* in quella dell'erede, così portando a rilevanti differenze nel diritto sostanziale applicabile. Così, per citare nuovamente Y. LEQUETTE, *Ensembles législatives*, cit., p. 166, nei sistemi di 'successione dei beni' il patrimonio del defunto non si confonde con quello dell'erede, il quale ritiene solo un diritto all'ottenimento dell'attivo netto risultante al termine della liquidazione della successione; nei sistemi di 'continuazione della persona', al contrario, gli eredi acquisiscono con effetto reale i beni, i debiti e i diritti del *de cuius* al momento del decesso, attraverso la confusione dei relativi patrimoni, e la responsabilità dell'erede rispetto agli eventuali debiti del *de cuius* sarà illimitata.

²⁷ Esiste tuttavia anche un diverso tipo di scissione, definita di tipo funzionale. Mentre il tipo di scissione fin qui descritto (che potremmo chiamare di tipo ter-

Ma non solo: le diverse concezioni sostanziali del diritto successorio influiscono anche sulla scelta dello statuto di riferimento. Se si intende il diritto delle successioni quale parte integrante del diritto di famiglia, infatti, la legge applicabile sarà generalmente quella personale del defunto; se dell'evento morte, al contrario, si enfatizzano gli aspetti legati alla cessazione di un complesso di diritti di proprietà, la legge applicabile a quei rapporti sarà ragionevolmente quella concernente la situazione dei beni interessati dalla successione stessa²⁸. Per utilizzare una terminologia più appropriata, le diverse percezioni dell'evento morte danno quindi luogo ad altrettante differenze nel regime giuridico cui viene assoggettata la successione, che può essere sottoposta al cosiddetto statuto reale, legato allo stato e alla localizzazione dei beni successori, ovvero al cosiddetto statuto personale, legato alla persona del *de cuius*.

La scelta tra statuto reale e statuto personale nella determinazione della legge applicabile alla successione, peraltro, viaggia su un binario del tutto indipendente rispetto alla diversa scelta tra sistema dualista e monista. I sistemi unitari, o monisti, infatti, comprendono sia Paesi che applicano la legge nazionale del *de cuius* (così come accadeva, per esempio, in Germania e Italia prima dell'adozione del regolamento successioni), sia Paesi in cui trova applicazione la legge dell'ultimo domicilio del defunto (come in Norvegia e Danimarca)²⁹. Considerazioni analoghe valgono anche

ritoriale), infatti, deriva dall'applicazione della legge dello statuto reale a talune categorie di beni, mobili o immobili, la scissione *cd. funzionale* origina dalla differenziazione tra la legge successoria che governa la devoluzione della successione e la legge che viene applicata con riferimento alla trasmissione dei beni, ossia la legge del foro. Sul punto, si veda M. FERID, *Le rattachement autonome*, cit., p. 110 s.

²⁸ Cfr. H. BATIFFOL, *Principes de droit international privé*, in *Recueil des cours*, 97, 1959, p. 439. Sull'utilizzo del criterio della *lex rei sitae* in materia successoria si rinvia a F. MAOLI, *Il certificato successorio europeo tra regolamento (UE) n. 650/2012 e diritto interno*, Napoli, 2021, p. 37 ss.

²⁹ I due approcci seguono i diversi insegnamenti dei due grandi Studiosi del diciannovesimo secolo, Savigny e Mancini. Secondo il primo, il legame tra un determinato soggetto e l'ordinamento giuridico chiamato a regolarne i rappor-

per i sistemi scissionisti: così, per fare un esempio, nell'ordinamento francese, precedentemente all'entrata in vigore del regolamento (UE) 650/2012, e tuttora nel Regno Unito³⁰ e negli Stati Uniti d'America³¹, la successione dei beni mobili, in quanto tali suscettibili di venire eventualmente spostati nel luogo di apertura della successione, viene sottoposta alla legge dell'ultimo domicilio del *de cuius*; la successione dei beni immobili, al contrario, è assoggettata alle regole della *lex rei sitae*, che varia, pertanto, a seconda della collocazione degli stessi. Nel sistema scissionista seguito da alcuni Paesi dell'America Latina, invece, la *lex rei sitae*, qualunque essa

ti giuridici è dato dal criterio del domicilio: v. F.C. SAVIGNY, *Sistema del diritto romano attuale*, vol. VIII, Torino, 1898, p. 107. Il secondo, invece, riteneva che la successione andasse regolata – unitariamente – dando applicazione alla legge di nazionalità del *de cuius*: v. P.S. MANCINI, *Utilità di rendere obbligatorie per tutti gli Stati sotto la forma di uno o più trattati internazionali alcune regole generali del diritto internazionale privato per assicurare la decisione uniforme tra le differenti legislazioni civili e criminali*, in ISPI (a cura di), *Antologia del diritto internazionale privato*, Milano, 1964, p. 72.

³⁰ V. in particolare, con riferimento all'Inghilterra e al Galles, J. WOOD, *England and Wales*, in L. GARB, J. WOOD (eds.), *International Succession*, Oxford, 2015, p. 268; con riferimento all'Irlanda del Nord, N. BLEAKLEY, F. WALLACE, *Northern Ireland*, in L. GARB, J. WOOD (eds.), *International Succession*, cit., p. 640; con riferimento alla Scozia, A. ECCLES, R. SAUNDERS, *Scotland*, in L. GARB, J. WOOD (eds.), *International Succession*, cit., p. 734.

³¹ Si veda, per esempio, con riferimento allo Stato della California, P. McCABE, K. WOLFF, D.T. ZARAGOZA, *United States – California*, in L. GARB, J. WOOD (eds.), *International Succession*, cit., p. 881; con riferimento allo Stato della Florida, J.C. ANTÚNEZ, K.A. MARTINEZ-LEJARZA, *United States – Florida*, in L. GARB, J. WOOD (eds.), *International Succession*, cit., p. 899; con riferimento allo Stato dell'Illinois, D.A. ANDERSON, D.S. DORDEK, J. SILVERSTEIN, *United States – Illinois*, in L. GARB, J. WOOD (eds.), *International Succession*, cit., p. 918; per quanto concerne lo Stato di New York, si noti che il sistema scissionista è mitigato da una giurisprudenza che tende a riconoscere validità e esecutorietà al testamento redatto da un soggetto non domiciliato all'interno dello Stato, con cui si sottopongono alla legge di New York anche tutti i beni mobili siti all'interno del suo territorio: v. W. WHITAKER, *United States – New York*, in L. GARB, J. WOOD (eds.), *International Succession*, cit., p. 938.

sia, si applica indistintamente tanto ai beni mobili quanto ai beni immobili³².

Alle citate differenze di sistema, si sommano, naturalmente, i diversi approcci con riferimento a singoli aspetti delle variegata normative successorie, i quali, a loro volta – è quasi superfluo evidenziarlo –, si trasformano in difficoltà di tipo internazionalprivatistico quando concernono due ordinamenti che entrano tra loro in collisione. Così, solo per fare alcuni esempi, si distingue tra Stati che ammettono e riconoscono i testamenti congiunti o reciproci e quelli che invece li escludono; tra Stati che enfatizzano i diritti successori degli stretti congiunti e Stati che, al contrario, attribuiscono loro un ruolo molto marginale, riconoscendo delle quote di legittima molto modeste o addirittura, come nei Paesi di common law, escludendo del tutto la successione obbligatoria³³. Molto divergenti sono inoltre le attitudini dei diversi ordinamenti in tema di responsabilità per i debiti del *de cuius*.

3. La genesi del regolamento successioni

Nei paragrafi che precedono si è dato conto, in termini generali, del fatto che gli ordinamenti nazionali disciplinano in modi

³² Cfr. H. LI, *Some Recent Developments in the Conflict of Laws of Succession*, in *Recueil des cours*, 224, 1990, p. 21.

³³ Per i termini del dibattito sulla perdurante giustificatezza (o meno) della successione necessaria si rinvia alle considerazioni di W. PINTENS, *Die Europäisierung des Erbrechts*, in *Zeitschrift für Europäisches Privatrecht*, 2001, p. 639 (secondo cui, poiché la successione necessaria e la quota di legittima esplicano una funzione di mantenimento economico degli stretti congiunti, l'accresciuta aspettativa media di vita sta rendendo l'istituto sempre più anacronistico); A. TULLIO, *La successione necessaria*, Milano, 2012, p. XXXVIII s.; E. DE BELVIS, *La successione necessaria tra storia e riforme*, Napoli, 2013, p. 96 s. Sull'odierna tendenza ad una maggiore flessibilità anche in Paesi extraeuropei tradizionalmente legati a forme di successione necessaria a tutela degli stretti congiunti cfr. R. ZIMMERMANN, *Zwingender Angehörigenschutz im Erbrecht. Entwicklungslinien jenseits der westeuropäischen Kodifikationen*, in *Rebels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 2021, p. 1 ss.

molto diversi tra loro il diritto delle successioni, sia sul piano sostanziale sia su quello internazionaleprivatistico, adottando scelte di sistema, criteri di collegamento e processi di qualificazione spesso divergenti. Questo ha creato, fino agli anni più recenti, una grave lacuna nella prevedibilità e certezza giuridica delle successioni internazionali, tanto all'interno dell'Unione europea, quanto nelle relazioni tra Stati membri e altri Paesi, così ingenerando, come è facile immaginare, significativi ostacoli nei processi di pianificazione di successioni internazionali³⁴. In particolare, il rischio più grave riguardava la possibilità che venissero emanate decisioni non riconoscibili al di fuori del Paese di origine, e che ciò determinasse reciproche chiusure tra gli ordinamenti.

Tali difficoltà venivano avvertite già da tempo³⁵, tant'è che, sin dal 1998 – prima dell'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam e della previsione di cui all'art. 65 TCE (oggi 81 TFUE) –, in sede di Consiglio³⁶ era discussa la possibilità di elaborare uno strumento normativo comunitario in materia di successioni, relativo tanto alla competenza giurisdizionale, quanto alla legge applicabile e al riconoscimento ed esecuzione delle decisioni³⁷. In vista di questo obiettivo, il *Deutsches Notarinstitut* veniva investito dalla Commissione del compito di redigere uno studio sull'argomento. A quello studio e alle discussioni svolte in sede interistituzionale anche su quelle idee seguiva l'approvazione, in sede di Consiglio europeo del 4 e 5 novembre 2004, di un programma pluriennale di azione e

³⁴ Così riportano, ex multis, A. DAVÌ, *Riflessioni sul futuro*, cit., p. 303; A. DUTTA, *Succession and Wills in the Conflict of Laws on the Eve of Europeanisation*, in *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 2009, p. 553; A. DAVÌ, *Introduction*, in A. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.-P. MANSEL (eds.), *The EU Succession Regulation. A Commentary*, Cambridge, 2016, p. 4.

³⁵ Dalla dottrina in particolare: come riporta A. DUTTA, *Succession and Wills*, cit., p. 551, già nel 1996 Konrad Zweigert profetizzava che le divergenti norme di conflitto in tema di successione all'interno dell'allora Comunità avrebbero avuto, sul lungo termine, un effetto disintegrativo.

³⁶ Cfr. in particolare il Consiglio giustizia e affari interni del 3 dicembre 1998.

³⁷ V. A. DAVÌ, *Riflessioni sul futuro*, cit., p. 298.

dell'invito alla Commissione a presentare nel 2005 un libro verde in tema di successioni, che suscitò reazioni generalmente favorevoli³⁸.

La stessa esigenza veniva poi ribadita con forza nella Risoluzione emanata dal Parlamento europeo il 16 novembre 2006 e indirizzata alla Commissione³⁹, con cui il Parlamento chiedeva alla Commissione di presentare, nel corso del 2007, una proposta legislativa sulla base degli artt. 65, lett. b), e 67, par. 5, secondo trattino, TCE, in materia di successioni a causa di morte e testamenti. Tale richiesta veniva giustificata sulla base della considerazione che “sussistono profonde divergenze tra i sistemi di diritto internazionale privato e di diritto sostanziale degli Stati membri in materia di successioni a causa di morte e testamenti” e che tali divergenze, “nella misura in cui determinano a carico degli aventi diritto difficoltà e costi per entrare in possesso dell'eredità, si traducono in ostacoli all'esercizio della libertà di circolazione e di stabilimento di cui agli articoli 39 e 43 del trattato CE, nonché al godimento del diritto di proprietà quale principio generale del diritto comunitario”.

Benché l'Unione europea non abbia competenza in materia di armonizzazione del diritto sostanziale delle successioni a causa di morte e dei testamenti dei diversi Stati membri⁴⁰, la risoluzione ci-

³⁸ V. M. LEHMANN, *Internationale Reaktionen auf das Grünbuch zum Erb- und Testamentsrecht*, in *Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrecht*, 2006, p. 204.

³⁹ Risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione sulle successioni e testamenti (2005/2148(INI)), pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 314 E del 21 dicembre 2006, p. 342 ss.

⁴⁰ Cfr. E. CALÒ, *Le successioni nel diritto internazionale privato*, Milano, 2007, p. 159; D. WIEDEMANN, *Understanding and Interpreting the Succession Regulation through its National Origins*, in J.M. SCHERPE, E. BARGELLI (eds.), *The Interaction between Family Law, Succession Law and Private International Law*, Cambridge, 2021, p. 139. In tal senso v. anche W. PINTENS, *Die Europäisierung des Erbrechts*, cit., p. 646, il quale esclude che gli artt. 94 e 95 TCE (oggi artt. 114 e 115 TFUE), relativi al ravvicinamento delle legislazioni al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 26 TFUE, possano venire in rilievo in quest'ambito, nemmeno in virtù di un'interpretazione estensiva della norma. L'Autore, infatti, non ritiene che le norme sostanziali del diritto delle successioni possano incidere direttamente sull'instaurazione ed il funzionamento del mercato comune, benché egli

tata evidenziava come sussistesse invece la competenza con riferimento alla loro disciplina di diritto internazionale privato, in forza del già citato art. 65, lett. b) TCE, ora confluito nell'art. 81, par. 1 TFUE, a norma del quale la cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Nell'ottobre 2009 veniva infine depositata la proposta di regolamento⁴¹, che sarebbe poi stata notevolmente modificata nell'iter procedurale che è seguito. Si consideri, infatti, che originariamente

ammetta che il diritto delle successioni non sia “del tutto privo di rilevanza economica”. In questo senso, tuttavia, non si può non notare che anche l'art. 81, par. 2, TFUE, ossia la base giuridica per l'adozione di misure volte a attuare la cooperazione civile in materia civile, sottolinea l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno, in questo modo avallando espressamente l'idea che quest'ultimo possa essere inficiato (anche) da contrasti normativi tra ordinamenti, i quali abbiano l'effetto di disincentivare la circolazione delle persone all'interno dell'Unione. In quest'ottica, il tratto distintivo della norma di cui agli artt. 114 e 115 TFUE, rispetto a quella dell'81 par. 2 TFUE, risiederebbe proprio nella delimitazione dell'ambito delle misure che hanno ad *oggetto* il funzionamento del mercato interno (art. 114 TFUE) e dell'ambito delle misure che vi incidono *direttamente* (art. 115 TFUE). Ebbene, è chiaro, come notava Pintens, che nemmeno una interpretazione estensiva di tali nozioni può spingersi fino al punto di farvi ricomprendere l'armonizzazione delle legislazioni sostanziali in materia di successioni. Sulla mancanza di competenza dell'Unione per un'armonizzazione del diritto sostanziale della famiglia in genere, si vedano D. MARTINY, *Is Unification of Family Law Feasible or even Desirable?*, in A. HARTKAMP, M. HESSELINK, E. HONDIUS, J. JOUSTRA, E. DU PERRON, M. VELDMAN (eds.), *Towards a European Civil Code*, Nijmegen, 2004, p. 307 ss.; C. HONORATI, *Verso una competenza della Comunità Europea in materia di diritto di famiglia?*, in S. BARIATTI (a cura di), *La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario*, Milano, 2007, p. 23 ss.; M. ANTOKOLSKAIA, *Objectives and Values of Substantive Family Law*, in J. MEEUSEN, M. PERTEGÁS, G. STRAETMANS, F. SWENNEN (eds.), *International Family Law for the European Union*, Antwerp, Oxford, 2007, p. 49 ss.

⁴¹ Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, del 14 ottobre 2009, COM/2009/0154 def.

la proposta constava di soli 56 articoli: il testo definitivo, invece, vede oggi un totale di 84 articoli⁴².

Le premesse di macrosistema di cui ai paragrafi introduttivi del presente lavoro si rivelano quindi indispensabili per capire il significato e la portata delle scelte di fondo che hanno caratterizzato la genesi, la formazione e il completamento del regolamento successioni, che è intervenuto a uniformare e armonizzare la disciplina internazionalprivatistica delle successioni nell'ambito dei Paesi dell'Unione europea, con la sola esclusione di Danimarca, Irlanda e (prima del recesso) il Regno Unito⁴³.

4. Nozioni di base relative al regolamento successioni

Il regolamento successioni è uno strumento normativo molto articolato, composto, come detto, da 84 articoli, preceduti da un numero quasi uguale di considerando (83). Il testo è suddiviso in sette capi, i quali affrontano tutti gli aspetti tipici del diritto internazionale privato (competenza, legge applicabile, riconoscimento

⁴² Sulle modifiche apportate alla proposta che avrebbero portato a dei peggioramenti nel testo poi adottato si vedano le considerazioni di F. MAIELLO, *Le norme di conflitto europee in materia di successioni mortis causa*, Napoli, 2022, p. 20 ss.

⁴³ Irlanda e Regno Unito, in particolare, hanno scelto di non esercitare la possibilità di *opting-in* (rispettivamente con comunicazione del 15 e 16 dicembre 2009) nonostante avessero partecipato attivamente ai lavori preparatori dell'atto, dando seguito a un'intenzione espressa fin dalle prime fasi di lavoro. L'ostacolo principale all'adesione era rappresentato dalle conseguenze giuridiche derivanti dal funzionamento delle cd. *claw-back actions*, ignote al diritto successorio inglese e irlandese, le quali, come nel caso dell'azione di riduzione italiana, avrebbero potuto caducare l'efficacia di atti traslativi della proprietà anche molti anni dopo il loro perfezionamento. La proposta della delegazione del Regno Unito (in questo sostenuto da analoga richiesta della delegazione cipriota), che si ritrova versata nel documento 8223/10 JUSTCIV 60 CODEC 268, era nel senso di esonerare in via assoluta le donazioni effettuate in vita dal *de cuius* dall'ambito di applicazione delle azioni di *clawback* o, perlomeno, in via alternativa, di essere autorizzato a non darvi applicazione. Sulle ragioni della mancata partecipazione di Irlanda e Regno Unito v. J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *El Reglamento Sucesorio Europeo: Análisis crítico*, Murcia, 2019, p. 113 ss.

ed esecuzione di decisioni e atti pubblici in materia successoria) e, in più, introducono il certificato successorio europeo.

Il primo capo, come accade anche in altri regolamenti, è dedicato all'ambito di applicazione del regolamento e alla definizione di talune nozioni rilevanti per la materia. L'ambito di applicazione così come delineato al primo articolo, peraltro, va integrato con le specificazioni di cui all'art. 23, che precisa la portata della legge applicabile. Il capo II detta le regole in tema di competenza, mentre quello successivo è dedicato alla legge applicabile. Fondamentale a questo proposito è l'art. 20, sul carattere universale della legge individuata in base ai criteri di collegamento previsti dal regolamento, così come l'art. 22, che introduce una limitata facoltà di scelta della legge applicabile. Va segnalato in questa sede anche l'art. 31, su cui si tornerà diffusamente, dedicato all'adattamento dei diritti reali. Il capo IV regola le modalità per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, mentre il capo V disciplina l'accettazione e l'esecutività di atti pubblici e transazioni giudiziarie. Il capo VI introduce uno strumento giuridico innovativo, quantunque non del tutto privo di precedenti⁴⁴, ossia il certificato successorio europeo, che rappresenta, ad oggi, il più articolato e elaborato esempio di atto pubblico europeo. Questa categoria, che è stata storicamente considerata alla stregua di un parente povero del diritto internazionale privato⁴⁵, sta venendo oggi rivitalizzata dal legislatore europeo⁴⁶, che ha proposto di estendere quel modello anche ad altri

⁴⁴ La convenzione del 2 ottobre 1973 sull'amministrazione internazionale delle successioni – su cui si tornerà più avanti – prevede infatti l'istituzione di un certificato internazionale che designa la o le persone abilitate a amministrare la successione mobiliare, e che ne indica i relativi poteri.

⁴⁵ Per riprendere la suggestiva immagine suggerita da A. ZANOBETTI, *La circolazione degli atti pubblici nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, in *Freedom, Security & Justice*, 3/2019, p. 20.

⁴⁶ Si ricorda, infatti, che nel febbraio del 2019 è divenuto applicabile il regolamento (UE) 2016/1191 sulla semplificazione della presentazione di alcuni documenti pubblici negli Stati dell'Unione (per la cui analisi si rinvia a A. VETTOREL, *La circolazione dei documenti pubblici stranieri dopo il regolamento (UE) n. 2016/1191*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2016, p. 1060 ss.), men-

ambiti⁴⁷. Tale certificato ha la funzione di agevolare eredi, legatari ed esecutori testamentari che debbano dimostrare la loro qualità ovvero esercitare i loro diritti in uno Stato diverso da quello che ha rilasciato il certificato, ma non ha esso stesso il potere di creare posizioni giuridiche nuove⁴⁸. Infine, l'ultimo capo detta disposizioni generali e finali, tra cui rientra l'art. 75 dedicato alle relazioni con le convenzioni internazionali in vigore, su cui si tornerà diffusamente più avanti.

Benché il regolamento non lo dica esplicitamente, se non per l'utilizzo dell'espressione "successioni con implicazioni transfrontaliere" che compare in due considerando⁴⁹, esso non si applica alle successioni in situazioni puramente interne: l'internazionalità della successione, pertanto, è requisito indispensabile perché il regolamento possa trovare applicazione⁵⁰. Quanto detto vale tanto con

tre con la rifusione del regolamento (CE) 2201/2003 nel nuovo regolamento (UE) 2019/1111 il legislatore europeo ha disciplinato gli effetti degli atti pubblici nella materia matrimoniale e della responsabilità genitoriale. Per un'analisi completa degli atti pubblici attualmente previsti e disciplinati negli strumenti di diritto internazionale privato europeo si rimanda ancora a A. ZANOBETTI, *La circolazione degli atti pubblici*, cit., p. 20 ss. Per l'analisi di un caso recente, consumatosi tra Germania e Austria, relativo all'efficacia del certificato successorio europeo, v. M. MANKOWSKY, *Richtigkeitsvermutung des Europäischen Nachlasszeugnisses bei Zuweisung von Grundeigentum an einen Miterben*, in *Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrecht*, 2021, p. 257 ss.

⁴⁷ V. proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione, del 7 dicembre 2022, COM(2022) 695 final, artt. 46 ss.

⁴⁸ In questo senso, il certificato successorio europeo ha introdotto un regime materiale che ha un compito servente rispetto alle norme nazionali che definiscono i diritti successori dei soggetti coinvolti: cfr. P. FRANZINA, *L'inserimento di norme materiali in misure legislative dell'Unione nel campo del diritto internazionale*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2018, p. 564 s.

⁴⁹ Rispettivamente, il n. 7 e il n. 67.

⁵⁰ Nel suo parere del 14 luglio 2010, CESE/2010/962, il Comitato economico e sociale aveva lamentato il fatto che il regolamento, nel suo primo articolo, non chiarisse espressamente di applicarsi alle sole situazioni aventi carattere internazionale, e ne suggeriva quindi una modifica in questo senso. Il suggerimento,

riferimento alle disposizioni che regolano la giurisdizione, le quali non incidono sulla suddivisione della competenza interna a ciascuno Stato, bensì unicamente sulla ripartizione di competenza tra giurisdizioni statali⁵¹, quanto con riferimento alle norme sui conflitti di legge⁵². La necessaria presenza di un elemento di transnazionalità ai fini dell'applicazione delle regole contenute nel regolamento non può ritenersi esclusa dall'art. 5 del regolamento stesso, che permette alle parti interessate ad una successione di scegliere il giudice a cui devolvere la competenza a decidere di questioni legate a quella successione, atteso che tale possibilità è concessa solo laddove il *de cuius* abbia optato per una scelta di legge ai sensi dell'art. 22 del regolamento: il che implica necessariamente che il *de cuius* fosse abitualmente residente in un Paese diverso da quello di cui possedeva la cittadinanza. Ad ogni buon conto, la stessa Corte di giustizia ha avuto modo di sottolineare che “il regolamento n. 650/2012 è stato adottato sul fondamento dell'articolo 81, paragrafo 2, TFUE, il quale riguarda unicamente le materie civili con implicazioni transnazionali”⁵³.

Tanto premesso, è stato comunque rilevato che nel regolamento successioni “la soglia di internazionalità richiesta è molto bas-

tuttavia, non è stato raccolto.

⁵¹ Come specificato all'art. 2 del regolamento, lo stesso lascia impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare successioni meramente interne.

⁵² L'art. 38 del regolamento, infatti, dispone espressamente che lo Stato membro composto da più unità territoriali, in ciascuna delle quali viga una specifica disciplina successoria, non è tenuto ad applicare il regolamento ai conflitti di legge che riguardano unicamente tali unità.

⁵³ Cit. Corte giust., sentenza 16 luglio 2020, C-80/19, *E.E.*, punto 34. Sul profilo di questa decisione relativo alla necessaria transnazionalità della fattispecie ai fini dell'applicazione del regolamento v. E. CASTELLANOS RUIZ, *El Reglamento sucesorio (UE) 650/2012, diez años después de su aprobación, en la jurisprudencia del TJUE*, in *Anuario Espanol de Derecho Internacional Privado*, 22, 2022, p. 59 ss. V. anche Corte giust., sentenza 21 giugno 2018, C-20/17, *Oberle*, punto 32, in cui la Corte ha precisato che, come “risulta dai suoi considerando 7 e 67, [il] regolamento si applica alle successioni con implicazioni transfrontaliere”.

sa”⁵⁴, tanto da potersi applicare anche a successioni che, al momento della loro apertura, si presentano come puramente interne⁵⁵. Tali circostanze, per esempio, possono prodursi nei casi in cui sia intervenuto un mutamento delle condizioni personali del de cuius tra il momento in cui egli ha effettuato una scelta della legge applicabile alla sua successione e il momento in cui egli è deceduto, ovvero tra il momento in cui ha disposto dei beni ricompresi nella propria successione e il momento della morte, ovvero se egli abbia spostato la propria residenza abituale in uno Stato non membro.

4.1. L’ambito di applicazione del regolamento successioni

La difficile definizione dell’ambito sostanziale del diritto delle successioni nei diversi sistemi di diritto privato nazionale dà conto delle difficoltà esegetiche connesse con la determinazione di quali materie siano e non siano ricomprese all’interno dell’ambito di applicazione del regolamento, che si estende, secondo la formula usata dall’art. 1, “alle successioni a causa di morte”. Lo stesso regolamento, all’art. 3, par. 1, lett. a, si preoccupa di fornire una definizione di successione a causa di morte, la quale comprende “qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un trasferimento volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima”.

Riprendendo una clausola tipica di altri strumenti di diritto internazionale privato dell’Unione, l’art. 1 prosegue specificando che il regolamento “non concerne la materia fiscale, doganale e amministrativa”⁵⁶.

⁵⁴ A. BONOMI, *Introduzione*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, Milano, 2015, p. 14.

⁵⁵ V. A. DAVI, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale*, cit., p. 25.

⁵⁶ Rispetto all’esclusione della materia fiscale, va notato che esiste un significativo contenzioso di fronte alla Corte di giustizia avente ad oggetto l’imposta di successione, per possibili profili discriminatori in base alla cittadinanza e alla residenza, ovvero per casi di doppia imposizione. Non sembra, però, che il regolamento

L'art. 1 quindi prosegue enumerando, al secondo paragrafo, dodici categorie di materie che vengono espressamente escluse dall'ambito di applicazione del nuovo strumento, secondo un metodo comune ad altri regolamenti di diritto internazionale privato europeo. Tra le materie escluse dal regolamento, ve ne sono alcune che formano oggetto di altri strumenti di diritto internazionale privato uniforme dell'Unione, mentre altre sono regolate secondo le disposizioni nazionali dei singoli ordinamenti.

Il fatto che quelle materie siano escluse dalla portata applicativa del regolamento, tuttavia, non è sufficiente per negarne ogni rilevanza nel contesto dell'apertura di una successione. Anzi, come si vedrà, molte di quelle questioni divengono cruciali per definire correttamente il trasferimento dei cespiti agli eredi. Si pone quindi l'esigenza, che verrà diffusamente esaminata nel prosieguo⁵⁷, di capire quando una questione strettamente legata a una successione sia realmente qualificabile come estranea al regolamento, anziché come successoria, e di comprendere come gestire quelle questioni che, essendo effettivamente escluse dall'ambito di applicazione del regolamento, si pongono tuttavia come necessariamente preliminari alla cognizione sulla successione⁵⁸.

successioni fosse il luogo deputato ad affrontare la questione, poiché l'esclusione della materia fiscale appare coerente con la limitatezza della competenza dell'Unione in questo settore (cfr. art. 113 TFUE), così come appare del tutto naturale che le decisioni della Corte guardino a queste fattispecie dall'angolo visuale delle (possibili) restrizioni alla libera circolazione dei capitali ex art. 63 TFUE e delle relative, eventuali, giustificazioni (da ultimo cfr. in questo senso Corte giust., sentenze: 22 novembre 2018, C-679/17, *Huijbrechts*; 21 dicembre 2021, C-394/20, *Finanzamt V e déduction des parts réservataires*). *Contra*, si vedano le argomentazioni di F. MAIELLO, *Le norme di conflitto europee*, cit., p. 33.

⁵⁷ Oltre ai paragrafi del presente capitolo, cfr. in particolare parte II, capitolo 2, par. da 1 a 3.1; parte II, capitolo 3, par. 1.

⁵⁸ Cfr. parte II, capitolo 2, par. da 4 a 5.

4.1.1. Lo statuto personale

Tra le materie escluse dall'ambito di applicazione del regolamento successioni e non ricomprese in altri strumenti di diritto internazionale privato dell'Unione europea, l'art. 1, par. 2, enumera, in primo luogo, una serie di questioni attinenti alla sfera dello statuto personale. Il regolamento, in particolare, non intende disciplinare (lett. a) "lo status delle persone fisiche, i rapporti di famiglia e i rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili".

Sono quindi esclusi gli aspetti della vita familiare attinenti, per esempio, alla filiazione, all'adozione, alla validità di un matrimonio o di un'unione civile⁵⁹, che rimangono disciplinati, anche per i profili di diritto internazionale privato, dalle legislazioni nazionali.

Quanto, invece, allo scioglimento di un matrimonio o di un'unione civile, questioni strettamente legate a quelle appena considerate, l'esclusione è dovuta non alla scelta di lasciare la relativa disciplina ai sistemi di diritto internazionale privato dei singoli Stati membri, bensì all'esistenza di precedenti regimi di diritto internazionale privato adottati dal legislatore dell'Unione. Bisognerà dunque riferirsi al regolamento Bruxelles IIter per le questioni relative alla competenza giurisdizionale e al riconoscimento delle decisioni⁶⁰ (ivi incluse quelle relative alla responsabilità genitoriale), e al regolamento Roma III per quanto riguarda la legge applicabile al divorzio e alla separazione⁶¹.

⁵⁹ Cfr. G. BIAGIONI, *L'ambito di applicazione del regolamento sulle successioni*, in P. FRANZINA (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, cit., p. 44 s.

⁶⁰ Regolamento (UE) n. 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (rifusione).

⁶¹ Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

Un discorso analogo vale anche con riferimento all'art. 1, par. 2, lett. d), il quale esclude dall'ambito di applicazione del regolamento "le questioni riguardanti i regimi patrimoniali tra i coniugi e i regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio", disciplinate rispettivamente dai regolamenti n. 1103 e n. 1104 del 2016⁶². Specularmente, i regolamenti sui regimi patrimoniali tra coniugi e tra contraenti di un'unione civile registrata escludono dal proprio ambito di applicazione le successioni a causa di morte⁶³. Sul rapporto tra la materia successoria e quella dei regimi patrimoniali tra coniugi e partner uniti civilmente si tornerà diffusamente nel prosieguo del lavoro⁶⁴.

È infine esclusa dall'ambito di applicazione del regolamento (lett. b) la capacità delle persone fisiche in generale, ma non sono escluse né la capacità di succedere⁶⁵, né la capacità di testare⁶⁶. Sono parimenti escluse (lett. c) le questioni riguardanti "la scomparsa, l'assenza o la morte presunta di una persona fisica", cui, si deve ritenere, continueranno ad applicarsi le norme di conflitto poste nei diversi sistemi di diritto internazionale privato degli Stati membri e relative all'esistenza e alla capacità delle persone fisiche⁶⁷. Questa esclusione dovrebbe abbracciare anche le questioni relative alle modalità di accertamento della morte⁶⁸, ma non quelle relative alle

⁶² Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, già citato, e regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, già citato.

⁶³ Cfr. art. 1, par. 2, lett. d), dei regolamenti (UE) 1103 e 1104 del 2016.

⁶⁴ Cfr. in particolare parte II, capitolo 2, par. da 2 a 2.3.

⁶⁵ Cfr. art. 23, par. 2, lett. c), del regolamento successioni.

⁶⁶ Cfr. art. 26 del regolamento successioni.

⁶⁷ Cfr. J. RE, *Pianificazione successoria*, cit., p. 137; F. MAIELLO, *Le norme di conflitto europee*, cit., p. 37.

⁶⁸ Cfr. A. BONOMI, P. WAUTELET, *Ambito di applicazione*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 33. Con riferimento al tema dell'accertamento della morte, si vedano le diffuse riflessioni di E. CALÒ, *Dalla legge italiana al regolamento europeo*, in E. CALÒ, M.T. BATTISTA, D. MURITANO (a cura di), *Le successioni nel diritto internazionale privato dell'Unione Europea*, Napoli, 2019, p. 33 ss.

cause, al momento e al luogo di apertura delle successioni, che rientrano nell'ambito di applicazione della legge applicabile ex art. 23, par. 2, lett. a) del regolamento⁶⁹.

4.1.2. Le obbligazioni alimentari

L'art. 1, par. 2, lett. e), del regolamento esclude dal relativo ambito di applicazione "le obbligazioni alimentari diverse da quelle a causa di morte", oggetto del regolamento n. 4/2009⁷⁰. Si tratta dunque, secondo quanto disposto in positivo da quel regolamento,

⁶⁹ Sulle contraddizioni tra queste due norme e le possibili soluzioni per superarle si veda F. MAIELLO, *Le norme di conflitto europee*, p. 38 ss.

⁷⁰ Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, già citato. Anche i citati regolamenti (UE) 2016/1103 e 2016/1104, all'art. 1, par. 1, lett. c), escludono dal loro ambito applicativo le obbligazioni alimentari. Per un'analisi del regolamento sulle obbligazioni alimentari si vedano ex multis I. VIARENGO, *Le obbligazioni alimentari nel diritto internazionale privato comunitario*, in S. BARIATTI (a cura di), *La famiglia nel diritto internazionale*, cit., p. 227 ss.; S. MARINO, *Il nuovo regolamento comunitario sulla cooperazione giudiziaria civile in materia di obbligazioni alimentari*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2009, p. 599 ss.; F. POCAR, I. VIARENGO, *Il regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2009, p. 599 ss.; B. ANCEL, H. MUIR WATT, *Aliments sans frontières. Le règlement CE n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires*, in *Revue critique de droit international privé*, 2010, p. 457 ss.; S. MARINO, *Il difficile coordinamento delle fonti nella cooperazione giudiziaria in materia di obbligazioni alimentari*, in *Contratto e Impresa / Europa*, 2010, p. 363 ss.; E. FONGARO, *Le droit européen des obligations alimentaires*, in *European Competition Law Review*, 2014, p. 357 ss.; A. DAVÌ, A. ZANOBBETTI, *Le obbligazioni alimentari tra parti di un'unione civile e tra conviventi nel diritto internazionale privato*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2017, p. 197 ss.; M. ŽUPAN, M. DRVENTIĆ, *Maintenance*, in I. VIARENGO, F.C. VILATA (eds.), *Planning the Future of Cross Border Families*, Oxford, 2020, p. 71 ss. Sul rapporto tra questo regolamento e la Convenzione dell'Aja del 2007 in tema di alimenti si veda A. BORRÁS, *La convenzione e il protocollo dell'Aja del 2007 in tema di alimenti*, in M.C. BARUFFI, R. CAFARI PANICO (a cura di), *Le nuove competenze comunitarie*, cit., p. 17 ss.

delle “obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità”⁷¹.

In linea generale quindi, le obbligazioni alimentari sono regolate dall'apposito regolamento n. 4/2009, mentre il regolamento successioni viene in rilievo laddove l'obbligazione alimentare nasca in virtù di una successione⁷².

Va rilevato come la Corte di giustizia dell'Unione europea si sia già espressa ampiamente e ripetutamente sulla natura delle obbligazioni alimentari, e quindi sul significato della nozione di obbligazione alimentare. Essa, infatti, si è pronunciata in più occasioni sull'interpretazione da dare all'art. 5, par. 2, del regolamento Bruxelles I⁷³, il quale, nella sua versione originaria antecedente all'adozione del regolamento n. 4/2009 (e in analogia a quanto già previsto nella convenzione di Bruxelles del 1968⁷⁴), trattava appunto delle obbligazioni alimentari⁷⁵. In quelle occasioni la Corte ha dato una definizione di obbligazione alimentare preminentemente legata allo scopo dell'istituto, che corrisponde a quello di garantire un livello minimo di reddito al beneficiario bisognoso, in funzione delle risorse rispettive delle parti⁷⁶. Così, è stata fatta rientrare in que-

⁷¹ Art. 1, par. 1, del regolamento n. 4/2009.

⁷² Cfr. M. WELLER, *Scope*, in A. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.-P. MANSEL (eds.), *The EU Succession Regulation. A Commentary*, cit., p. 93.

⁷³ Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

⁷⁴ Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

⁷⁵ La norma prevedeva un foro speciale a favore, tra gli altri, del creditore alimentare, al fine di offrire la maggiore protezione possibile alla parte debole del rapporto obbligazionario. Tale previsione non è più presente nel regolamento Bruxelles Ibis, essendo le obbligazioni alimentari espressamente escluse dall'ambito di applicazione di questo strumento normativo proprio in virtù dell'adozione del regolamento n. 4/2009 (cfr. art. 1, par. 2, lett. e) e f) e il considerando n. 10 del regolamento Bruxelles Ibis).

⁷⁶ Cfr. S. BARIATTI, *Qualificazione e interpretazione nel diritto internazionale privato comunitario: prime riflessioni*, in S. BARIATTI (a cura di), *La famiglia nel diritto internazionale*, cit., p. 169 s. e I. VIARENGO, *Le obbligazioni alimentari*, cit., p.

sta nozione qualsiasi obbligazione alimentare, a prescindere dalla denominazione utilizzata nei diversi ordinamenti, purché abbia lo scopo di garantire il sostentamento del soggetto creditore⁷⁷. Tale definizione può ricomprendere, *inter alia*: le obbligazioni alimentari imposte ai coniugi dopo il divorzio (mentre ogni altra prestazione di tipo non alimentare ma comunque attinente alla ripartizione dei beni tra i coniugi concerne il loro regime patrimoniale)⁷⁸; le prestazioni che mirano a sostenere il coniuge in caso di necessità⁷⁹; le prestazioni costituite tanto da pagamenti periodici, quanto da versamenti *una tantum*, se l'importo del capitale è fissato in funzione dell'obiettivo di garantire un determinato reddito; la costituzione di garanzie reali e il trasferimento di elementi patrimoniali, purché perseguano la finalità di costituire un capitale utilizzabile dal coniuge bisognoso per ricavarne il proprio sostentamento⁸⁰.

Sono viceversa escluse dalla nozione di obbligazione alimentare le obbligazioni volontariamente assunte in forza di contratti e donazioni, quelle derivanti da fatto illecito⁸¹ e, per quel che qui più rileva, quelle derivanti da diritti di successione⁸², le quali, ai sensi del già citato art. 1, par. 2, lett. e), rientrano quindi nel campo di applicazione del regolamento successioni. Tale specificazione, tuttavia, non vale a escludere ogni dubbio di qualificazione, atteso che vi sono delle obbligazioni lato sensu alimentari che, pur sorgendo al momento e in occasione del decesso del debitore, hanno un fondamento discusso. Se ne mostreranno due esempi tratti dal diritto

233 ss.

⁷⁷ Cfr. A. PANCALDI, *La disciplina processualcivile delle obbligazioni alimentari alla luce del nuovo regolamento Ce n. 4 del 2009*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2010, p. 1360.

⁷⁸ V. Corte giust., sentenza 6 marzo 1980, C-120/79, *de Cavel*.

⁷⁹ V. Corte giust., sentenza 27 febbraio 1997, C-220/95, *Van den Boogaard*.

⁸⁰ Cfr. I. VIARENGO, *Le obbligazioni alimentari*, cit., p. 234 s.

⁸¹ Queste ultime rientrerebbero infatti nella nozione di risarcimento del danno, anche laddove l'ammontare del risarcimento fosse calcolato in base alle necessità della parte lesa, come sottolinea I. VIARENGO, *Le obbligazioni alimentari*, cit., p. 235.

⁸² V. A. PANCALDI, *La disciplina processualcivile*, cit., p. 1361.

italiano: l'assegno vitalizio previsto dall'art. 548, co. 2, c.c. e l'assegno di cui all'art. 9 bis, co. 2, l. 898/1970.

(i) L'art. 548, co. 2, c.c., impone, a talune condizioni, la corresponsione di un assegno vitalizio in favore del coniuge separato con addebito che al momento dell'apertura della successione godeva di alimenti a carico del coniuge deceduto⁸³. Il diritto, in particolare, sussiste soltanto se, al momento dell'apertura della successione, il beneficiario godeva già degli alimenti, trovandosi in uno stato di bisogno, mentre l'ammontare va commisurato alle sostanze ereditarie, oltre che alla qualità e al numero degli eredi. Si sono posti dubbi, in dottrina, circa la natura di tale beneficio⁸⁴, da alcuni assimilato ad un legato ex lege non alimentare, da altri invece definito come legato alimentare ex lege.

In favore della prima ipotesi, in passato prevalente in giurisprudenza⁸⁵, si è sottolineata la circostanza che il diritto all'assegno non sorge in virtù della qualità di coniuge del beneficiario, quanto piuttosto in ragione del suo obiettivo stato di bisogno, ciò che rappresenterebbe un requisito inconsueto nell'individuazione dei soggetti suscettibili, ma invece tipico delle obbligazioni alimentari⁸⁶. Altra

⁸³ Viceversa, come è noto, il coniuge separato senza addebito mantiene i medesimi diritti della successione legittima che spettano al coniuge non separato, ai sensi dell'art. 548, co. 1, c.c.

⁸⁴ La qualificazione dell'istituto non rileva solo da punto di vista internazionale-privatistico, bensì crea anche significative difficoltà nell'applicazione del diritto nazionale, in quanto incide sulla possibilità di cedere, pignorare, modificare ed estinguere l'obbligazione pecuniaria: cfr. V. E. CANTELMO, *I beneficiari della riserva*, in P. RESCIGNO (a cura di), *Trattato breve delle Successioni e Donazioni*, vol. I, Padova, 2010, p. 575 s.

⁸⁵ Questa era infatti la soluzione appoggiata da giurisprudenza della Corte di Cassazione pressoché unanime durante gli anni Cinquanta: si veda a tal proposito M. COSTANZA, *Osservazioni in tema di successione del coniuge separato*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1978, p. 753.

⁸⁶ Così M. COSTANZA, *Osservazioni in tema di successione*, cit., p. 754, la quale, tuttavia, evidenziando alla pagina seguente alcuni elementi che lasciano propendere per la natura successoriale dell'istituto, conclude cautamente per quest'ultima, pur sottolineando l'equivocità della formula legislativa utilizzata. Si è espressa invece a favore dell'applicazione delle norme in materia di alimenti, in quanto applicabi-

dottrina, ha, invece, sottolineato come “il diritto del coniuge separato con addebito si rannodi alla sua vocazione mortis causa a titolo particolare”⁸⁷, così che si tratterebbe di un diritto di natura successoria⁸⁸, che il titolare ben potrebbe perdere per indegnità a succedere.

Quale che sia la natura, dal punto di vista dell’ordinamento italiano, dell’assegno descritto, pare indubbio, ai fini della sua qualificazione internazionalprivatistica nel contesto dei regolamenti europei, che esso derivi dalla successione, in quanto trova indiscutibilmente la propria causa nella morte del *de cuius* e risponde alla necessità di trasferire nel patrimonio ereditario un diritto agli alimenti già sussistente in capo al creditore⁸⁹, imponendo che la ripartizione dei beni avvenga (anche) in funzione di tale preesistente diritto alimentare. La qualificazione europea di questo tipo di assegno dovrebbe, pertanto, sottrarlo all’applicazione del regolamento n. 4/2009, e farlo rientrare piuttosto a pieno titolo nell’ambito di applicazione del regolamento successioni.

(ii) La qualificazione dell’assegno previsto all’art. 9 bis, co. 2, l. 898/1970, appare invece più complessa. In base a tale norma, il coniuge divorziato, che sia titolare di un assegno di divorzio e versi, al momento dell’apertura della successione dell’ex coniuge, in stato di bisogno, potrebbe richiedere un assegno periodico a carico

li, R. PACIA, *Gli alimenti*, in *Famiglia, Persone e Successioni*, 2010, p. 685.

⁸⁷ Cit. G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Torino, 2013, p. 167.

⁸⁸ In questo senso si è espresso anche C.M. BIANCA, *Diritto civile*, vol. II, *La famiglia – Le successioni*, Milano, 2001, p. 207, il quale ritiene che l’assegno abbia una natura mista, assistenziale e successoria, in quanto la sua attribuzione avrebbe causa nella morte del coniuge separato e nell’esigenza di regolare i rapporti patrimoniali del defunto. Definisce quindi l’assegno come un legato assistenziale *ex lege*, rientrante nella successione necessaria del *de cuius*.

⁸⁹ E ciò, si ritiene in dottrina, anche a prescindere dal fatto che il preesistente diritto agli alimenti fosse stato già riconosciuto con una pronuncia formale, purché dopo l’apertura della successione si accerti che il coniuge superstite era nelle condizioni di pretendere gli alimenti legali: v. ancora C. M. BIANCA, *Diritto civile*, cit., p. 206.

dell'eredità, tenendo conto dell'importo dell'assegno post-coniugale, dell'entità del bisogno, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. L'assegno non spetta qualora gli obblighi patrimoniali previsti dalla legge sul divorzio siano già stati soddisfatti in un'unica soluzione.

Si è discusso in dottrina circa la natura di tale assegno, che potrebbe essere alimentare ovvero successoria.

Secondo una prima posizione, esso, costituendo un'attribuzione a causa di morte, configurerebbe un legato ex lege di natura successoria e, pertanto, sarebbe sottoponibile alla disciplina delle successioni, in analogia con quanto avviene nel caso del coniuge separato con addebito⁹⁰. In opposizione a questa ricostruzione si è però obiettato che, contrariamente all'assegno ex art. 548, co. 2, c.c., l'assegno periodico post-matrimoniale è solo eventuale, in quanto alternativo al soddisfacimento del debito in un'unica soluzione e, soprattutto, esso trova il suo titolo costitutivo in una pronuncia giudiziale e non già nell'apertura della successione in sé⁹¹.

In altre parole, mentre l'assegno gravante sulla successione in favore del coniuge separato con addebito è oggetto di una sentenza di mero accertamento, la quale dà atto della situazione di bisogno e del corrispondente diritto agli alimenti sorto antecedentemente al decesso del coniuge, il coniuge divorziato può solo chiedere al tribunale, a determinate condizioni, di gravare la successione – e, quindi, gli eredi – di una prestazione alimentare, emanando una sentenza che ha, quindi, carattere costitutivo⁹². D'altronde, anche la formulazione letterale delle norme citate pare avvalorare tale ultima ricostruzione, considerato che le due disposizioni sembrano attribuire al giudice la competenza a pronunciarsi, nel caso dell'art.

⁹⁰ Così C. M. BIANCA, *Diritto civile*, cit., p. 268; R. PACIA, *Gli alimenti*, cit., p. 685; G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario*, cit., p. 169. Tutti questi Autori, in ogni caso, non negano la natura (anche) assistenziale dell'assegno, che giustifica la sua estinzione quando venga meno lo stato di bisogno ovvero quando l'ex coniuge passi a nuove nozze.

⁹¹ Di questo avviso è V. E. CANTELMO, *I beneficiari della riserva*, cit., p. 577.

⁹² Così ancora V. E. CANTELMO, *I beneficiari della riserva*, cit., p. 577.

9 bis, co. 2, l. 898/1970, sull'*an* della richiesta, mentre, nell'ipotesi dell'art. 548, co. 2, c.c., unicamente sul *quantum*⁹³.

Ebbene, alla luce di tutto questo si può forse dubitare che il diritto alimentare del coniuge divorziato trovi realmente la propria causa nella morte del *de cuius* e possa pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento successioni. In questo caso, infatti, il decesso del *de cuius* parrebbe configurarsi come un mero accadimento fattuale, il quale, privando l'ex coniuge dell'assegno di divorzio, potrebbe astrattamente proiettarlo in una condizione di bisogno. Di conseguenza, proprio lo stato di necessità – che deve, infatti, essere accertato *ex novo* dal giudice –, e non, invece, la morte del *de cuius* in sé considerata, rappresenterebbe la causa giustificatrice del diritto all'assegno.

La distanza con l'assegno riservato al coniuge separato con addebito è evidente: tale prestazione patrimoniale, come accennato, risponde alla necessità di ripartire i beni della successione in modo tale da riservare una porzione al soddisfacimento di un diritto alimentare preesistente e già accertato prima della morte del *de cuius*. Correttamente, pertanto, il giudice della successione sarebbe sollevato dall'onere di determinare la sussistenza del diritto sostanziale agli alimenti, dovendo unicamente stabilire in che modo tale obbligazione debba gravare sul patrimonio successorio.

Questa breve digressione è utile per anticipare, con degli esempi concreti, il tema, già accennato sopra ma che verrà compiutamente svolto nel prosieguo⁹⁴, della qualificazione di istituti che appaiono *prima facie* estranei alla sfera successoria, ma potrebbero in realtà

⁹³ Mentre in base all'art. 548, co. 2, c.c., infatti, il coniuge separato con addebito "ha diritto [...] ad un assegno vitalizio" (e, non a caso, l'articolo è rubricato "Riserva a favore del coniuge separato"), la legge sul divorzio prevede solo che il tribunale "*può* [enfasi aggiunta] attribuire un assegno periodico a carico dell'eredità tenendo conto dell'importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche l'ex coniuge titolare di assegno di divorzio che versi in stato di bisogno".

⁹⁴ Di nuovo si rinvia, in particolare, a parte II, capitolo 2, par. da 1 a 3.1.

esservi attratti, per la loro capacità di incidere significativamente su una vicenda successoria.

4.1.3. La validità formale delle disposizioni a causa di morte fatte oralmente

Il regolamento successioni, all'art. 27, individua la legge applicabile alla valutazione della validità delle disposizioni di morte fatte per iscritto, attingendo a piene mani da un preesistente accordo internazionale, come si vedrà nel prosieguo. Le disposizioni a causa di morte fatte oralmente, tuttavia, vanno incontro a un destino completamente diverso, nella misura in cui esse, a norma dell'art. 1, par 2, lett. f, del regolamento sono escluse dal relativo ambito di applicazione. Per esse, quindi, troveranno applicazione le regole convenzionali, per i Paesi che sono parte del menzionato accordo internazionale, ovvero le regole di conflitto interne.

4.1.4. Le questioni societarie

La materia societaria è ancora interamente regolata dalle discipline internazionalprivatistiche dei singoli Stati membri⁹⁵. A tal proposito si rammenta che i criteri di collegamento tradizionalmente utilizzati in materia divergono tra le varie legislazioni nazionali⁹⁶, così che si distinguono ordinamenti che adottano il criterio del luogo di incorporazione, in ossequio alla cd. *Gründungstheorie*, e altri che seguono il criterio del luogo della sede della società, secondo la cd. *Sitztheorie*⁹⁷. La norma di conflitto italiana di riferi-

⁹⁵ Ivi incluse, stante le espresse esclusioni di cui all'art. 1, par. 2, lett. f), del regolamento Roma I, e all'art. 1, par. 2, lett. d) del regolamento Roma II, le obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali che derivano dal diritto delle società.

⁹⁶ Cfr. ex multis P. KINDLER, *L'amministrazione centrale come criterio di collegamento nel diritto internazionale privato delle società*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2015, p. 897 ss.

⁹⁷ Tali criteri, tuttavia, subiscono delle deroghe dettate dalla necessità di salvaguardare i principi dell'Unione europea in materia di libertà di stabilimento: cfr.

mento, ossia l'art. 25 della l. 218/1995, ha dato spazio ad entrambi i criteri, optando per il luogo di incorporazione ma facendo salva l'applicazione della legge italiana, se la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa si trovano in Italia⁹⁸.

In questo contesto, non pare di potersi affermare, come pure è stato fatto⁹⁹, che la giurisprudenza della Corte di giustizia abbia derivato dalle norme del trattato in materia di stabilimento un *favor* per soluzioni internazionalprivatistiche ispirate alla *Gründungstheorie*¹⁰⁰.

B. BAREL, S. ARMELLINI, *Diritto internazionale privato*, Milano, 2022, p. 125 ss. e G. CONETTI, S. TONOLO, F. VISMARA, *Manuale di diritto internazionale privato*, Torino, 2020, p. 139.

⁹⁸ Sul punto cfr. ancora ex multis B. BAREL, S. ARMELLINI, *Diritto internazionale privato*, cit., p. 120 ss. e G. CONETTI, S. TONOLO, F. VISMARA, *Manuale di diritto internazionale privato*, cit., p. 138 ss. Sull'opportunità di modificare l'art. 25 della legge italiana di diritto internazionale privato sulla scorta degli obblighi di diritto dell'Unione europea relativi alla libertà dei trasferimenti societari v. D. DAMASCCELLI, *Il trasferimento della sede sociale da e per l'estero con mutamento della legge applicabile*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2015, p. 867 ss.

⁹⁹ Cfr. per esempio T. LECHNER, *Die Reichweite des Erbstatuts in Abgrenzung zum Sachenrechtsstatut anhand der Europäischen Erbrechtsverordnung 650/2012*, Baden-Baden, 2017, p. 84.

¹⁰⁰ È vero, infatti, che una certa giurisprudenza della Corte di giustizia ha negato che uno Stato possa imporre, in capo ad una società che voglia spostare al suo interno la propria sede amministrativa, delle condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Stato di costituzione (cfr. Corte giust., sentenze: 9 marzo 1999, C-212/97, *Centros*; 5 novembre 2002, C-208/00, *Überseering*; 30 settembre 2003, C-167/01, *Inspire Art*), ciò che avrebbe potuto in qualche modo far propendere per la teoria dell'incorporazione; è anche vero, tuttavia, che, nei casi di trasferimenti societari in uscita (v. Corte giust., sentenze: 27 settembre 1988, C-81/87, *Daily Mail*; 16 dicembre 2008, C-210/06, *Cartesio*), la Corte ha considerato legittimi gli eventuali limiti imposti allo spostamento definitivo all'estero della sede principale di una società domestica, primo tra tutti l'obbligo di cancellazione della società dai registri dello Stato di costituzione, cosicché i trasferimenti societari da uno Stato membro potrebbero apparire viceversa ispirati alla teoria della sede reale (in questo ambito, si tenga conto anche di Corte giust., sentenza 25 ottobre 2017, C-106/16, *Polbud*). Se a ciò si aggiunge, come ha notato S. CRESPI, *La mobilità delle società nell'Unione Europea*, Torino, 2016, p. 59 ss., che la Corte di giustizia ha sempre evitato, anche quando ne avrebbe avuta l'occasione, di parlare di criteri

Coerentemente con questo panorama, le lettere h) e i) dell'art. 1, par. 2, del regolamento, escludono, rispettivamente "le questioni disciplinate dal diritto applicabile alle società, alle associazioni e alle persone giuridiche"¹⁰¹ e "lo scioglimento, l'estinzione e la fusione di società, associazioni e persone giuridiche"¹⁰². Tra le due esclusioni vi sarebbe una differenza fondamentale, in quanto la prima riguarda la determinazione dell'ambito di applicazione personale del regolamento, la seconda, invece, sancisce una delimitazione di tipo materiale rispetto a un diverso ambito del diritto civile (quello prettamente societario)¹⁰³.

La conseguenza della prima delle due esclusioni potrà essere che alcune parti del patrimonio del de cuius vadano trasferite sulla base della *lex successionis*, mentre le altre sulla base della legge applicabile alla società¹⁰⁴, o quantomeno che gli effetti del trasferimento patrimoniale possano essere limitati, quanto all'esercizio dei poteri sociali, dallo statuto societario.

Questa disposizione non stupisce, atteso che, nella maggior parte degli ordinamenti, le conseguenze della morte di un socio sulla sopravvivenza della società e sui rapporti sociali non vengono qualificate come successorie¹⁰⁵. La norma, inoltre, esprime un prin-

di collegamento, dichiarando che il trattato pone sullo stesso piano i criteri della sede sociale, dell'amministrazione centrale e del centro d'attività principale, e limitandosi a stabilire che le società esistono solo in forza delle legislazioni nazionali in base alle quali sono state costituite, si può in effetti concludere, come fa l'Autrice, che non convincono le tesi dottrinali che pretendono di interpretare gli artt. 48 TCE e 54 TFUE alla stregua di norme di conflitto.

¹⁰¹ La norma prosegue precisando che tra tali questioni, rientrano "le clausole degli atti costitutivi e degli statuti di società, associazioni e persone giuridiche che stabiliscono la destinazione delle quote di partecipazione alla morte dei loro membri".

¹⁰² Cfr. M. LEITZEN, *EuErbVO: Praxisfragen an der Schnittstelle zwischen Erb- und Gesellschaftsrecht*, in *Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge*, 2012, p. 520 e A. BONOMI, P. WAUTELET, *Ambito di applicazione*, cit., p. 53.

¹⁰³ V. ancora M. LEITZEN, *EuErbVO: Praxisfragen*, cit., p. 520.

¹⁰⁴ V. M. WELLER, *Scope*, cit., p. 98.

¹⁰⁵ Cfr. A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale*, cit., p. 28.

cipio di prevalenza dello statuto societario su quello successorio¹⁰⁶, sulla scia di quanto già previsto dai diritti sostanziali di diversi Stati membri¹⁰⁷, cosicché nei casi dubbi di conflitto tra legge successoria e *lex societatis*, dovrebbe prevalere quest'ultima¹⁰⁸.

Il doppio binario su cui corre la successione delle quote, quindi, esisteva anche prima dell'introduzione del regolamento successioni. Si prenda di nuovo ad esempio la nostra legge di diritto internazionale privato, che, all'art. 25, co. 2, lett. g), dichiara espressamente di sottoporre alla *lex societatis* "le modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o socio nonché i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità". Ebbene, l'operatività di questa norma, prima e dopo l'entrata in vigore del regolamento successioni, è rimasta invariata: in base alla disciplina della l. 218/1995¹⁰⁹, infatti, l'acquisto della qualità di socio era in ogni caso attratto alla *lex societatis*, sfuggendo quindi tanto alla *lex successionis*, quanto alla disciplina delle obbligazioni contrattuali, nell'ipotesi in cui tale acquisto fosse disciplinato direttamente dal contratto societario¹¹⁰. L'esclusione

¹⁰⁶ Come spiega H. DÖRNER, *EuErbVO: Die Verordnung zum Internationalen Erb und Erbverfahrensrecht ist in Kraft!*, in *Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge*, 2012, p. 508, "bei der Abgrenzung von Erb- und Gesellschaftsstatut scheint die VO in Art. 1 Abs. 2 lit. h dem Gesellschaftsstatut den Vorrang einzuräumen, soweit dieses spezifische Regeln über 'das Schicksal der Anteile verstorbener Gesellschafter' kennt".

¹⁰⁷ Come, per esempio, la Germania: v. C. HERTEL, *Die Abgrenzung des Erbstatuts vom Sachstatut und vom Gesellschaftsstatut*, in A. DUTTA, M. HERRLER (Hrsg.), *Die Europäische Erbrechtsverordnung*, Monaco, 2014, p. 105.

¹⁰⁸ Cfr. M. LEITZEN, *EuErbVO: Praxisfragen*, cit., p. 521.

¹⁰⁹ Rispetto al quale si rimanda, nel dettaglio, a D. DAMASCELLI, *I conflitti di legge in materia di società*, Bari, 2004, in particolare p. 85 ss.

¹¹⁰ Si ricorda ancora l'art. 1, par. 2, lett. f), del regolamento Roma I, che esclude dal campo di applicazione del regolamento le questioni che riguardano il diritto di società. Si noti che tale esclusione non viene compensata dal richiamo "in ogni caso" alla convenzione di Roma del 1980 (da riferirsi ora al regolamento) contenuto all'art. 57 della l. 218/1995, dovendosi ritenere prevalente il richiamo alla *lex societatis* contenuto all'art. 25 della stessa legge, in virtù del principio di specialità. Sul punto v. F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale*, vol. II, *Statuto personale e diritti reali*, Torino, 2023, p. 76 s.

delle questioni attinenti alle persone giuridiche dal campo di applicazione del regolamento si pone, quindi, in piena continuità con questa norma. Non solo: essa, come già accennato, costituisce una sostanziale presa d'atto della qualificazione (commerciale) delle vicende relative alla morte del socio che già era prevalente tra gli Stati membri.

Da quanto detto non si deve però assumere che le vicende relative alla morte del socio sulla società abbiano una qualificazione societaria per il solo fatto che in questo modo si replicano le scelte fatte dagli ordinamenti nazionali nella delimitazione dell'ambito di applicazione di norme di conflitto dei relativi sistemi di diritto internazionale privato. Le scelte del legislatore dell'Unione, infatti, rispondono a logiche proprie di quel sistema, ed è quindi in ragione degli obiettivi suoi propri che quelle scelte vanno lette.

In questo senso, va allora rimarcato che la prevalenza dello statuto societario è funzionale alla piena esplicazione della libertà di stabilimento, la quale verrebbe ostacolata laddove i soci non potessero scegliere dove costituire una società (e quindi, a quale regime giuridico sottoporla) in modo pienamente indipendente dalla loro residenza abituale o cittadinanza, potendo diversamente le regole del diritto chiamato a regolare la successione – per la cui individuazione i due criteri indicati giocano un ruolo chiave – prevalere su quelle, previste dalla *lex societatis*, relative alla trasmissione delle quote in caso di morte del socio¹¹¹. In questo senso, la libertà di stabilimento andrebbe intesa anche come libertà di costituire una società che opera all'interno dell'Unione europea, senza che i soci debbano mantenere una relazione di tipo personale con lo Stato in cui essa è stata registrata, o piuttosto senza che lo Stato di residenza o di cittadinanza possa ostacolarne le scelte.

Se, in linea di principio, le questioni societarie sono sottratte all'ambito di applicazione del regolamento successioni, va poi detto

¹¹¹ V. A. DUTTA, *Die Abgrenzung von Gesellschaftsstatut und Erbstatut beim Tod des Gesellschafters*, in *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 2009, p. 737 e T. LECHNER, *Die Reichweite des Erbstatuts*, cit., p. 85 s.

che ci sono diverse circostanze in cui i rispettivi ambiti di applicazione della legge successoria e di quella societaria non sono agevoli da individuare. Le quote di partecipazione societaria, infatti, appartengono pur sempre al patrimonio del *de cuius* e dovrebbero, pertanto, rientrare nel trasferimento dei cespiti a causa di morte¹¹², circostanza che può portare a situazioni di frammentazione del diritto applicabile (su cui si tornerà più diffusamente nel prosieguo¹¹³). È ben possibile, infatti, che *lex successionis* e *lex societatis* non coincidano, essendo ancorate a norme di conflitto diverse. La legge della successione, infatti, è determinata, nella stragrande maggioranza dei casi, dalla residenza abituale del *de cuius*, mentre la legge applicabile alla società segue, a seconda dell'opzione accolta dall'ordinamento di riferimento, la legge dello Stato di incorporazione o quella dello Stato in cui si trova la sede della società¹¹⁴.

In queste situazioni, diventa allora fondamentale qualificare correttamente le vicende che vengono in rilievo. Così, per fare un esempio concreto, le modalità dell'acquisto di una quota societaria dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della legge applicabile alla successione in base all'art. 23, par. 2, lett. e), ma la validità del subentro dell'erede nella quota della società rimane sicuramente di competenza della legge regolatrice della società stessa¹¹⁵.

A questo esempio, se ne possono affiancare altri più complessi¹¹⁶. I problemi che si pongono al momento della morte del socio sono stati ordinati dalla dottrina attorno a tre questioni. La prima è quella di definire se, nonostante il venire meno di uno dei soci, la società prosegua la propria attività, oppure se debba essere sciolta. La seconda, nel caso in cui la società sopravviva, impone di determinare se la posizione del socio deceduto cessi di esistere ovvero se

¹¹² V. M. WELLER, *Scope*, cit., p. 98.

¹¹³ V. parte I, capitolo 2, par. 3.2.3.

¹¹⁴ Cfr. M. WELLER, *Scope*, cit., p. 98 s.

¹¹⁵ Cfr. ancora A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale*, cit., p. 28.

¹¹⁶ Cfr. anche la disamina di D. PAULUS, *Succession and Company Law*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (eds.), *EU Cross-Border Succession Law*, Cheltenham, Northampton, 2022, p. 81 ss.

le quote che gli appartenevano possano essere ereditate da altri. In quest'ultimo caso, la terza questione è quella di identificare a chi e come possano essere trasmesse tali quote.

Le prime due questioni sono senza dubbio risolte dalla *lex societatis*, poiché si tratta di domande univocamente societarie e non contestualmente successorie, in quanto vertenti sulle conseguenze della morte per la società stessa¹¹⁷. La terza, invece, parrebbe una questione successoria, laddove proprio la legge successoria si occupa di determinare le conseguenze che, alla morte di un soggetto, si producono sul trasferimento del suo patrimonio, complessivamente inteso, ad un'altra persona. Tuttavia, le conseguenze sulla posizione societaria del *de cuius* si riverberano anche sul rapporto societario, tanto che alcuni ordinamenti disciplinano le ricadute della morte sulle quote societarie in modi che *derogano* alla normale disciplina successoria. Anche rispetto a queste questioni, pertanto, la dottrina è sostanzialmente unanime nel senso di ritenerle sottoposte alla *lex societatis*¹¹⁸.

Da ultimo, va notato come il regolamento successioni potrebbe, in ogni caso, portare ad una riduzione dei casi di frammentazione della legge applicabile, rispetto alla situazione antecedente. Si potrebbe infatti argomentare che il regolamento successioni ha incidentalmente favorito la coincidenza tra *lex successionis* e *lex societatis*, e con questo l'armonia della successione complessiva del socio, sulla base del dato empirico per cui il socio è, di norma, residente abituale nello stesso Stato in cui si trova la società di cui fa parte¹¹⁹,

¹¹⁷ Cfr. A. DUTTA, *Die Abgrenzung*, cit., p. 734.

¹¹⁸ Cfr. V. M. LEITZEN, *EuErbVO: Praxisfragen*, cit., p. 521; H. DÖRNER, *EuErbVO: Die Verordnung zum Internationalen Erb und Erbverfahrensrecht*, cit., p. 508; DÖBEREINER, *Das internationale Erbrecht nach der EU-Erbrechtsverordnung*, in *MittBayNot*, 2013, p. 360; C. HERTEL, *Die Abgrenzung*, cit., p. 105; P. KINDLER, *Der Aktionär im toskanischen Lebensabend – Zum Kollisionsrecht der Testamentsgestaltung bei Auslandsdomizil unter der neuen EU-Erbverordnung*, in M. HABERSACK, K. HUBER, G. SPINDLER (Hrsg.), *Festschrift für Eberhard Stitz zum 65. Geburtstag*, Monaco, 2014, p. 353.

¹¹⁹ Si veda P. KINDLER, *Le successioni a causa di morte*, cit., p. 360, che porta l'esempio di un cittadino italiano residente in Germania che lì ha delle attività

e sempre fatta salva, ovviamente, la possibilità di assicurare la coincidenza tra *lex societatis* e *lex successionis* tramite una scelta di legge ai sensi dell'art. 22 del regolamento¹²⁰. In questo senso, quindi, si intravede già come il regolamento successioni possa fungere da strumento di agevolazione delle libertà del mercato interno¹²¹: nel caso specifico, della libertà di stabilimento.

4.1.5. I trust

L'art. 1, par. 2, lett. j), del regolamento successioni esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione anche “la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento di trust”¹²². Tale esclusione, tuttavia, non deve considerarsi come assoluta, in quanto, come precisa il considerando n. 13, secondo capoverso, del regolamento, “in caso di costituzione di trust testamentari o legali in connessione con una successione legittima si dovrebbe applicare la legge applicabile alla successione in forza del presente regolamento per quanto riguarda la devoluzione dei beni e la determinazione dei beneficiari”. Ne discende che la lettera j) esclude unicamente i trust creati volontariamente, con un atto giuridico del disponente¹²³.

commerciali, spiegando che egli potrà, alla luce del regolamento successioni, beneficiare del parallelismo tra *lex societatis* e *lex successionis*. L'Autore illustra poi come tale parallelismo possa venire spezzato dall'utilizzo dell'*optio legis* in favore della legge di cittadinanza, come sarebbe stata quella automaticamente applicabile in base alla disciplina pre-regolamentare. Nello stesso senso anche M. LEITZEN, *EuErbVO: Praxisfragen*, cit., p. 520.

¹²⁰ Come puntualizza P. KINDLER, *Der Aktionär im toskanischen Lebensabend*, cit., p. 345.

¹²¹ Il legame tra il regolamento e le libertà del mercato interno sarà oggetto di analisi, in particolare, nella parte III del presente lavoro.

¹²² Sulla nozione di trust rilevante per il regolamento successioni cfr. D. MURITANO, *Succession and Trust*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (eds.), *EU Cross-Border Succession Law*, cit., p. 37 ss.

¹²³ Sul punto si rimanda più approfonditamente a M. WELLER, *Scope*, cit., p. 101 ss.

La conseguenza ulteriore di questa esclusione è che, all'interno degli Stati membri che ne sono parte, continuerà a trovare applicazione la convenzione dell'Aja relativa ai trust del 1° luglio 1985¹²⁴.

Anche in relazione al trust, come in relazione alla *lex societatis*, si pongono tuttavia questioni di qualificazione di non secondario rilievo. In particolare, ferma restando l'applicazione della legge applicabile al trust per la determinazione delle condizioni di una sua valida costituzione e la disciplina del relativo funzionamento, non può negarsi, per la sola ragione dell'esclusione qui commentata, una riconduzione alla *lex successionis* di profili di inopponibilità agli eredi (necessari) dell'attribuzione al trustee di cespiti rientranti nella successione necessaria.

4.1.6. I diritti e i beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione; la natura dei diritti reali; le iscrizioni nei registri mobiliari e immobiliari. Rinvio

L'art. 1, par. 2, lett. g), del regolamento successioni esclude i “diritti e i beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione, quali le donazioni [...]”, che rientrano invece nel campo di applicazione del regolamento n. 593/2008 (cd. regolamento Roma I)¹²⁵. In questa categoria si inseriscono i cd. *will substitutes*, che, come si vedrà più avanti¹²⁶, sono atti che facilitano il trasferimento di porzioni del patrimonio in occasione della morte del *de cuius*, ma lo fanno con strumenti diversi dalla successione¹²⁷. La lett. k) esclude inoltre “la natura dei diritti reali”, mentre la lett. l) esclude le iscrizioni in registri mobiliari e immobiliari. Poiché di queste

¹²⁴ Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento.

¹²⁵ Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (cd. Roma I).

¹²⁶ V. parte II, capitolo 2, par. 3.

¹²⁷ V. C. WENDLAND, *Will Substitutes in EU Private International Law: Deathbed Gifts and Contracts for the Benefit of a Third Party upon Death*, in *Journal of Private International Law*, 2024, p. 302.

materie ci si occuperà diffusamente nel prosieguo del lavoro, ci si limita, in questa sede, ad accennarvi a fini di completezza dell'elenco di cui all'art. 1, par. 2, del regolamento, rinviando ad oltre per il relativo approfondimento¹²⁸.

4.1.7. La trasmissione dei patrimoni sottoposti a procedure concorsuali

In linea di principio il passaggio dei debiti ereditari rientra a pieno titolo all'interno dell'ambito della legge applicabile individuata in base al regolamento (UE) 650/2012; tuttavia, l'art. 76 stabilisce che il "regolamento non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza", oggi regolamento (UE) 2015/848¹²⁹, il qua-

¹²⁸ Se ne parlerà, in particolare, nella parte II, capitolo 3, par. da 1 a 2.1.

¹²⁹ Cit. art. 91 del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (rifusione), ai sensi del quale "il regolamento (CE) n. 1346/2000 è abrogato. I riferimenti fatti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata nell'allegato D del presente regolamento". Sulle principali modifiche apportate con la rifusione del regolamento, v. Z. CRESPI REGHIZZI, *La rifusione del regolamento europeo sulle procedure di insolvenza*, in *Eurojus*, 15 giugno 2015; S. BARIATTI, *La riforma del regolamento europeo sulle procedure di insolvenza. Considerazioni generali*, in *Quaderni di SIDIBlog*, 2/2015, p. 6 ss.; C. GHINI, *L'insolvenza (o meglio la crisi economica) transfrontaliera: verso l'adozione di un nuovo Regolamento*, in *Contratto e Impresa / Europa*, 2015, p. 373 ss.; S. BARIATTI, G. CORNO, *Il Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza (rifusione). Una prima lettura*, in *Il Fallimentarista.it*, 9 settembre 2015; L. GALANTI, *Il problematico inquadramento delle 'azioni' strumentali ad una procedura di insolvenza transfrontaliera: ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 1346/2000 alla luce della riforma attuata con il Regolamento (UE) n. 848/2015*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2016, p. 153 ss.; A. LEANDRO, *A First Critical Appraisal of the New European Insolvency Regulation*, in *Il diritto dell'Unione Europea*, 2016, p. 220 s.; L. BOGGIO, *Confini ed implicazioni dell'ambito di applicazione delle nuove regole UE*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2018, p. 228 ss.; Z. CRESPI REGHIZZI, *La disciplina della giurisdizione in materia di insolvenza: il Reg. UE n. 2015/848*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2018, p. 256 ss.

le prevale in caso di conflitto tra i due strumenti¹³⁰. Contrariamente alla quasi totalità dei regolamenti europei di diritto internazionale privato¹³¹, infatti, il regolamento sull'insolvenza transfrontaliera non esclude espressamente le successioni dal proprio ambito di applicazione, con la conseguenza che, quando l'insolvenza del *de cuius* è regolata da una procedura che rientra tra quelle previste dal regolamento (UE) 2015/848¹³², la legge che regola la procedura concorsuale (*lex concursus*¹³³) troverà applicazione in luogo dello statuto successorio¹³⁴. Questa scelta di politica legislativa va nel senso di favorire la protezione dei creditori dell'imprenditore defunto piuttosto che degli eredi, nel senso che tali creditori potranno riferirsi, per la soddisfazione dei loro crediti, ad una liquidazione

¹³⁰ Cfr. P. WAUTELET, M. SALVADORI, *Relazioni con il Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 763 e A. ZANOBETTI, *Relationship with Council Regulation (EC) 1346/2000*, in A. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.-P. MANSEL (eds.), *The EU Succession Regulation. A Commentary*, cit., p. 836. Questa regola di prevalenza riprende, a livello internazionale, un principio già ben noto a livello nazionale: cfr. D. DAMASCELLI, *Gestione di patrimoni transfrontalieri: riflessioni sul rapporto tra regolamenti (UE) n. 650/2012 e 2015/848*, in A. LEANDRO, G. MEO, A. NUZZO (a cura di), *Crisi transfrontaliera di impresa: orizzonti internazionali ed europei*, Bari, 2018, p. 150.

¹³¹ Si vedano i regolamenti Roma I, art. 1, par. 2, lett. c; Roma II, art. 1, par. 2 lett. b); Roma III, art. 1, par. 2, lett. h) e Bruxelles Ibis, art. 1, par. 2, lett. f).

¹³² E, in particolare, tra quelle elencate all'allegato A di tale regolamento, per la cui analisi si rinvia a L. BOGGIO, *Confini ed implicazioni*, cit., p. 230 ss.

¹³³ La *lex concursus*, ossia la legge dello Stato di apertura della procedura, regola tutti gli aspetti del procedimento, sia processuali che sostanziali, sui soggetti e sulle relazioni giuridiche che vengono interessate dallo stesso: cfr. L. FUMAGALLI, *Il regolamento comunitario sulle procedure di insolvenza*, in *Rivista di diritto processuale*, 2001, p. 697. Il luogo di apertura della procedura è identificato dall'art. 3 del regolamento nello "Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore" (cd. COMI, *centre of main interest*), da intendersi come "il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi".

¹³⁴ Cfr. J.W.A. BIEMANS, M.R. SCHREURS, *Insolvent Cross-Border Estates of Deceased Persons*, in *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 2019, p. 619.

governata dalla legge che presenta, secondo un'autorevole posizione, le maggiori connessioni con i loro interessi¹³⁵. Inoltre, l'unità di valutazione degli interessi contrapposti dei creditori del de cuius (imprenditore) e dei suoi eredi garantirà contro il rischio di risultati incoerenti legati alla frammentazione del regime internazionale privatistico.

Quando trova applicazione il regolamento sull'insolvenza, quindi, "il patrimonio della successione sarà consegnato ai liquidatori che applicheranno le regole stabilite dalla procedura d'insolvenza"¹³⁶ per determinare le modalità di liquidazione e distribuzione dei beni della successione, oltre alla diversa posizione e ai diritti dei creditori. Anche nel caso in cui si applichi il regolamento sull'insolvenza, peraltro, il regolamento successioni potrebbe comunque trovare una reviviscenza residuale, per esempio nell'ipotesi in cui, esaurita la procedura concorsuale, rimangano dei cespiti che devono essere distribuiti tra i beneficiari dell'eredità¹³⁷, le cui pretese andranno valutate e quantificate secondo, appunto, la *lex successionis*.

Il regolamento successioni, in generale, dovrebbe inoltre continuare ad applicarsi a questioni che, a prescindere dalla possibile esistenza di un'insolvenza transfrontaliera, rimangono puramente successorie, tra cui rientrano la determinazione delle cause, del tempo e del luogo di apertura della successione, così come l'accettazione e il rifiuto dell'eredità e la determinazione dell'identità degli eredi e la quantificazione delle loro quote (ma non, evidentemente, del loro riempimento in concreto, cioè della loro liquidazione)¹³⁸. Anche rispetto a queste e ad altre questioni puramente successorie, tuttavia, potrebbero verificarsi delle situazioni di incertezza, laddove esse si ritenessero attratte al regolamento sull'insolvenza transfrontaliera per il tramite del suo art. 6, par. 1, il quale radica, a talune condizioni, la giurisdizione esclusiva dei giudici della pro-

¹³⁵ Cfr. A. ZANOBETTI, *Relationship with Council Regulation*, cit., p. 837.

¹³⁶ Cit. P. WAUTELET, M. SALVADORI, *Relazioni con il Regolamento (CE) n. 1346/2000*, cit., p. 766.

¹³⁷ V. ancora A. ZANOBETTI, *Relationship with Council Regulation*, cit., p. 838.

¹³⁸ Cfr. J.W.A. BIEMANS, M.R. SCHREURS, *Insolvent Cross-Border Estates*, cit., p. 637.

cedura di insolvenza a conoscere di “azioni che derivano direttamente dalla procedura e che vi si inseriscono strettamente”¹³⁹, così stabilendo una *vis attractiva concursus*¹⁴⁰ che non si riferisce solo alla competenza giurisdizionale, ma che di norma comporta anche l'applicazione della *lex fori concursus*.

Pertanto, è ragionevole immaginare che la legge applicabile in base ai due regolamenti sia spesso destinata a coincidere¹⁴¹, alla

¹³⁹ Questa norma ha colmato una lacuna del precedente regolamento (v. S. BARIATTI, *Filling in the Gaps of EC Conflicts of Laws Instruments: The Case of Jurisdiction over Actions related to Insolvency Proceedings*, in G. VENTURINI, S. BARIATTI (a cura di), *Liber Fausto Pocar*, vol. II, *Nuovi strumenti del diritto internazionale privato*, Milano, 2009, p. 26 ss. e F. MARONGIU BUONAIUTI, *Gap colmato? I rapporti tra il regolamento (UE) 2015/848 e il regolamento Bruxelles I-bis*, in A. LEANDRO, G. MEO, A. NUZZO (a cura di), *Crisi transfrontaliera di impresa*, cit., p. 103 s.). L'articolo citato fa un riferimento espresso alla principale azione che può inserirsi nel contesto di una procedura di insolvenza, ossia l'azione revocatoria. Che le azioni revocatorie rientrassero nella cognizione dei giudici della procedura concorsuale, d'altronde, era già stato accertato da Corte giust., sentenza 12 febbraio 2009, C-339/07, *Deko Marty* (commentata da A. CASTAGNOLA, *Regolamento CE 1346/2000 e vis attractiva concursus: verso un'universalità meno limitata?*, in *Rivista di diritto processuale*, 2010, p. 925 ss.) e poi ribadito in Corte giust., sentenza 16 gennaio 2014, C-328/12, *Schmid* (commentata da G. MONTELLA, *La prevedibilità della competenza internazionale sulle azioni che derivano dal fallimento nel regolamento n. 1346: un valore difficile da attuare e non conveniente da imporre*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2014, p. 638 ss.). In materia v. anche P. DE CESARI, *Azioni collegate e strettamente connesse ad una procedura di insolvenza: una nuova nozione europea autonoma*, in *Il Fallimentarista*, 23 luglio 2012; B. LAUKEMANN, *Jurisdiction – Annex Proceedings*, in B. HESS, P. OBERHAMMER, T. PFEIFFER (eds.), *European Insolvency Law. The Heidelberg-Luxembourg-Vienna Report on the Application of Regulation No. 1346/2000/EC on Insolvency Proceedings*, Monaco, 2014, p. 112 ss.

¹⁴⁰ Su questo articolo, v. anche R. BORK, R. MANGANO, *European Cross – Border Insolvency Law*, Oxford, 2016, p. 106 ss.; B. HESS, P. OBERHAMMER, S. BARIATTI, C. KOLLER, B. LAUKEMANN, M. REQUEJO ISIDRO, F. C. VILLATA, *The Implementation of the New Insolvency Regulation. Improving Cooperation and Mutual Trust*, Baden-Baden, 2017, p. 94 ss.; S. MADAUS, *Jurisdiction for Actions Deriving Directly from Insolvency Proceedings and Closely Linked with Them*, in M. BRINKMANN (ed.), *European Insolvency Regulation. Article-by-Article Commentary*, Monaco, 2020, p. 74 ss.

¹⁴¹ V. MAX PLANCK INSTITUTE FOR COMPARATIVE AND INTERNATIONAL PRIVATE

luce delle somiglianze tra i due criteri della residenza abituale del *de cuius* (di cui al regolamento successioni) e del centro degli interessi principali del debitore¹⁴² (adottato dal regolamento sull'insolvenza transfrontaliera).

Le discrepanze si porranno, quindi, solo in cinque possibili scenari, ossia nel caso in cui la residenza abituale del *de cuius* e il centro degli interessi dovessero differire¹⁴³, nel caso in cui vi sia stata un'*optio legis* del testatore in favore della legge di cittadinanza¹⁴⁴, nel caso in cui residenza abituale e centro degli interessi coincidano, ma il debitore defunto avesse dipendenze all'estero che abbiano legittimato l'apertura di procedure secondarie¹⁴⁵, nel caso in cui la

LAW, *Comments on the European Commission's Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition and Enforcement of Decisions and Authentic Instruments in Matters of Succession and the Creation of a European Certificate on Succession*, in *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 2010, p. 712.

¹⁴² Sull'individuazione del COMI, cfr. ex multis A. LEANDRO, *A First Critical Appraisal*, cit., p. 222 ss.; P. DE CESARI, *La competenza internazionale*, in P. DE CESARI, G. MONTELLA (a cura di), *Il nuovo diritto europeo della crisi di impresa: Il regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza*, Torino, 2017, p. 46 ss.; W.-G. RINGE, *Insolvency Forum Shopping, Revisited*, in V. LAZIĆ, S. STUIJ (eds.), *Recasting the Insolvency Regulation. Improvements and missed Opportunities*, The Hague, 2020, p. 2 ss.; I. KOKORIN, *Contracting Around Insolvency Jurisdiction: Private Ordering in European Insolvency Jurisdiction Rules and Practices*, in V. LAZIĆ, S. STUIJ (eds.), *Recasting the Insolvency Regulation*, cit., p. 24 ss. In tema di COMI v. anche Corte giust., sentenza 16 luglio 2020, C-253/19, *Novo Banco*. Sulla possibilità che la libertà di stabilimento delle società (così come interpretata in modo estensivo da parte della Corte di giustizia) venga utilizzata al fine di manipolare fraudolentemente gli elementi di contatto che una società presenta con un certo ordinamento, cfr. F.C. VILLATA, *Determinazione del 'COMI' e libertà di stabilimento delle società nell'Unione Europea*, in A. LEANDRO, G. MEO, A. NUZZO (a cura di), *Crisi transfrontaliera*, cit., p. 83 ss.

¹⁴³ Per un caso giurisprudenziale di questo tipo cfr. J.W.A. BIEMANS, M.R. SCHREURS, *Insolvent Cross-Border Estates*, cit., p. 628.

¹⁴⁴ In questo senso cfr. anche P. WAUTELET, M. SALVADORI, *Relazioni con il Regolamento (CE) n. 1346/2000*, cit., p. 765.

¹⁴⁵ In tema di procedure secondarie si rinvia a F. MARONGIU BUONAIUTI, *Il coordinamento tra procedure d'insolvenza basato sulla prevalenza della procedura principale nel regolamento (UE) n. 2015/848 di rifusione*, in *Quaderni di SIDIBlog*,

successione del de cuius sia regolata da uno dei criteri speciali di giurisdizione previsti nel regolamento (UE) 650/2012¹⁴⁶; e, infine, nel caso in cui residenza abituale e centro principale degli interessi coincidano ma si trovino in uno Stato non membro. In tale ultimo caso il regolamento insolvenza non trova applicazione, mentre il regolamento successioni potrebbe applicarsi solo nelle ipotesi di competenza sussidiaria o necessaria, regolata dai suoi artt. 10 e 11¹⁴⁷.

4.2. Il ruolo della residenza abituale come criterio di collegamento principale

Entrando nel vivo del regolamento, va innanzitutto detto che questo ha optato per il sistema monista¹⁴⁸, seguendo quindi il principio del collegamento unitario della successione, sia con riferimento alla competenza, sia con riferimento alla legge applicabile¹⁴⁹. Circa la competenza, infatti, l'art. 4 dispone che, in linea di principio – salve deroghe previste dallo stesso regolamento¹⁵⁰ –, “sono competenti a decidere sull’intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza

2/2015, p. 22 ss.; P. DE CESARI, *Procedura principale, procedure secondarie e procedure territoriali indipendenti*, in P. DE CESARI, G. MONTELLA (a cura di), *Il nuovo diritto europeo*, cit., p. 91 ss.; A. LEANDRO, *Procedure secondarie ‘sintetiche’ e diritto applicabile nella procedura principale*, in A. LEANDRO, G. MEO, A. NUZZO (a cura di), *Crisi transfrontaliera*, cit., p. 119 ss.

¹⁴⁶ Per queste ultime due specificazioni in particolare v. D. DAMASCELLI, *Gestione di patrimoni transfrontalieri*, cit., p. 154 s.

¹⁴⁷ Per quest’ultimo caso cfr. in particolare J.W.A. BIEMANS, M.R. SCHREURS, *Insolvent Cross-Border Estates*, cit., p. 630.

¹⁴⁸ Per la definizione di sistema monista si rinvia a più sopra, parte I, capitolo 1, par. 2.1.

¹⁴⁹ V. P. LAGARDE, *Les principes de base du nouveau règlement européen sur les successions*, in *Revue critique de droit international privé*, 2012, p. 698 ss.; J. CARRASCOA GONZÁLEZ, *El Reglamento Sucesorio Europeo*, cit., p. 248 ss.

¹⁵⁰ V. art. 5 (accordo di scelta del foro); art. 7 (competenza in caso di scelta di legge); art. 10 (competenza sussidiaria).

abituale al momento della morte”¹⁵¹. Specularmente, la regola generale dettata all’art. 21, par. 1, con riferimento alla legge applicabile alla successione dispone che l’intera successione sia sottoposta alla legge dello Stato di residenza abituale del de cuius, sostituibile in via eccezionale (art. 21, par. 2) con la legge dello Stato con cui il defunto presenti un collegamento più stretto¹⁵², e salva la possibilità di scegliere la legge dello Stato di cui il de cuius sia cittadino (art. 22, par. 1), scelta anch’essa da effettuarsi necessariamente con riferimento all’intera successione.

Il principio dell’unità della successione, tuttavia, può essere derogato in casi specifici¹⁵³. Così è, per esempio, nel caso previsto all’art. 10, par. 2, del regolamento, che fonda la competenza delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere della successione di beni localizzati nel proprio territorio, quando il de cuius sia cittadino di uno Stato terzo e non abbia la propria residenza abituale (né l’abbia avuta nei cinque anni antecedenti) nel territorio di uno Stato membro. Ancora, una parziale scissione può aversi nell’ipotesi prevista all’art. 12, che prevede, per il caso in cui l’eredità comprenda anche beni situati in Stati terzi, che il giudice adito per decidere della successione possa, su richiesta di una delle parti, “astenersi dal decidere su uno o più di tali beni qualora si possa supporre che la sua decisione sui beni in questione non sarà riconosciuta né, se del caso, dichiarata esecutiva in tale Stato terzo”.

¹⁵¹ Per una trattazione unitaria e globale del tema della competenza nel regolamento successioni cfr. A. LEANDRO, *La giurisdizione nel regolamento dell’Unione europea sulle successioni mortis causa*, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato*, cit., p. 59 ss., nonché J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *El Reglamento Sucesorio Europeo*, cit., p. 119 ss.

¹⁵² Sulle circostanze che possono rendere un individuo più strettamente collegato a un Paese diverso da quello della residenza abituale cfr. P. KINDLER, *The Law Applicable to the Succession: Objective Connecting Factors*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (eds.), *EU Cross-Border Succession Law*, cit., p. 109 ss.

¹⁵³ Nel prosieguo, si tornerà diffusamente sia sul principio di unità della successione, sia sul suo carattere non assoluto: cfr. parte I, capitolo 1, par. 4.3; parte II, capitolo 1, par. 1.1 e 2.1; parte II, capitolo 2, par. 2.3 e 3; parte II, capitolo 3, par. 1, 2.1 e 2.2; parte III, capitolo 1, par. 3; parte III, capitolo 2.

Come si vedrà, anche il meccanismo del rinvio potrebbe condurre a scissioni della successione.

Le scelte del legislatore europeo si pongono in parte in continuità con il sistema italiano previgente, in parte in sua opposizione. Così, se il regolamento opta per un sistema unitario che sottopone l'intera successione ad una stessa legge applicabile, esso al contempo adotta quale primo criterio di collegamento quello della residenza abituale – in controtendenza, peraltro, con le legislazioni di quasi tutti gli Stati dell'Unione¹⁵⁴ –, salva la possibilità di optare una *professio iuris* in favore della legge di cittadinanza. Viene quindi invertito l'approccio precedentemente accolto all'art. 46 della legge italiana di diritto internazionale privato, in base al quale la legge regolatrice della successione coincideva con la *lex patriae* del defunto, salvo il caso in cui egli avesse optato per l'applicazione della legge del Paese di residenza¹⁵⁵.

L'adozione della residenza abituale quale primo criterio di collegamento segna quindi un definitivo scostamento dalla tradizione internazionalprivatistica italiana – e non solo – di radice manciniana, che ravvisava nel collegamento con la nazionalità¹⁵⁶ un principio pressoché irrinunciabile per assicurare la stabilità dello statuto personale e scongiurare i rischi che derivano dalla

¹⁵⁴ In effetti, prima dell'adozione del regolamento, solo Belgio, Estonia e Paesi Bassi adottavano la residenza abituale come criterio di collegamento: cfr. A. BONOMI, *Successions Internationales*, cit., p. 176 ss.

¹⁵⁵ Il co. 2 del citato art. 46 prevede inoltre che nella (sola) "ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta"; non stupisce che la compatibilità di questa norma con lo *standard* di uguale trattamento sia stata messa fortemente in dubbio: v. S. TONOLO, *Principio di uguaglianza e operatività di norme di conflitto in tema di successione*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2012, p. 1063.

¹⁵⁶ La nazionalità, nella elaborazione di Mancini, consiste in "una società naturale di uomini da unità di territorio, di origine, di costumi e di lingua conformati a comunanza di vita e di coscienza sociale", come riportato in E. JAYME (a cura di), *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti di Pasquale Stanislao Mancini*, Torino, 1994, p. 44 s.

mutabilità del domicilio¹⁵⁷, ed abbraccia invece le idee di Savigny, basate sulla localizzazione delle situazioni giuridiche¹⁵⁸. La residenza abituale (che ha ormai progressivamente rimpiazzato il criterio del domicilio¹⁵⁹), d'altronde, rappresenta il criterio di collegamento generalmente accolto dagli strumenti di diritto internazionale privato uniforme¹⁶⁰, anche per la sua maggiore aderenza al principio

¹⁵⁷ Cfr. E. JAYME, *Pasquale Stanislao Mancini. Il diritto internazionale privato tra Risorgimento e attività forense*, Padova, 1988, pp. 29 ss. Con riferimento ai rapporti rientranti nello statuto personale, pertanto, l'ideologia manciniana di una Nazione che esercita la sua influenza sui rapporti sociali passa in secondo piano, a fronte dello scopo pratico e razionale di assicurare stabilità allo statuto personale. Circa il criterio della *lex patriae*, utilizzato in ambito successorio anche nel diritto tedesco prima dell'adozione del regolamento (UE) 650/2012, P. KINDLER, *La legge regolatrice delle successioni nella proposta di regolamento dell'Unione Europea: qualche riflessione in tema di carattere universale, rinvio, e professio iuris*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2011, p. 424 s., ha osservato come la maggior parte delle persone abbia le proprie radici culturali nel Paese di origine, tanto da sentirsi più vicini a tale legislazione, pur non conoscendo veramente le norme ivi contenute; tale criterio sarebbe inoltre maggiormente democratico, poiché il cittadino potrebbe teoricamente influire sulla composizione del Parlamento e così, indirettamente, sul diritto successorio del proprio Paese.

¹⁵⁸ Come notato in E. CALÒ, *Dalla legge italiana al regolamento europeo*, cit., p. 39, appare "poco più che paradossale" che le idee di Savigny "siano state adottate a distanza di secoli, quale paradigma dei vichiniani corsi e ricorsi storici".

¹⁵⁹ La nozione di residenza abituale, rispetto a quella di domicilio, è più legata al dato fattuale della collocazione principale della persona e del suo centro di interessi e meno, invece, a requisiti formali. Il domicilio, infatti, è una nozione giuridica la cui determinazione varia da un ordinamento all'altro e che, nei Paesi di tradizione civilistica, tende comunque a confondersi con la nozione di residenza abituale: cfr. P. LAGARDE, *Les principes de base*, cit., p. 699. Sulle inadeguatezze del criterio del domicilio v. anche J. RE, *Habitual Residence in the Succession Regulation*, in I. VIARENGO, F.C. VILLATA (eds.), *Planning the Future*, cit., p. 135.

¹⁶⁰ Sul progressivo declino del ruolo della nazionalità nel sistema internazionaleprivatistico dell'Unione europea cfr. B. ANCEL, H. MUIR WATT, *La désunion européenne: le Règlement dit 'Bruxelles II'*, in *Revue critique de droit international privé*, 2001, p. 417; R. HAUSMANN, *Le questioni generali nel diritto internazionale privato europeo*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2015, p. 503 ss. Questo processo era iniziato, in Italia, già con i progetti di riforma del sistema di diritto internazionale privato, in un momento storico in cui l'Italia non era già più un Paese di emigrazione, ma non era ancora divenuto "un Paese di

di non discriminazione in base alla nazionalità¹⁶¹, per quanto porti inevitabilmente con sé un certo grado di incertezza, specialmente in ipotesi di soggetti particolarmente mobili¹⁶². Posta l'assenza di una definizione generale e onnicomprensiva di tale criterio di collegamento¹⁶³, indicazioni parziali rilevanti nella sua interpretazione

immigrazione, che abbia bisogno del collegamento domiciliare, o della residenza, per integrare gli emigrati": cit. T. BALLARINO, *Sul progetto di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1990, p. 533. Sul punto v. anche A. DAVÌ, *Le questioni generali del diritto internazionale privato nel progetto di riforma*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1990, p. 582 ss. Sulla progressiva espansione del criterio della residenza abituale negli strumenti di diritto internazionale privato, a scapito, in particolare, dei criteri della cittadinanza e del domicilio v. anche A. ZANOBETTI, *La residenza abituale nel diritto internazionale privato: spunti di riflessione*, in *Liber Amicorum Angelo Davi. La vita giuridica internazionale nell'età della globalizzazione*, Napoli, 2019, p. 1361 ss., e p. P. BRUNO, *Diritto internazionale privato della famiglia*, Pisa, 2023, p. 57 ss.

¹⁶¹ Cfr. L. PICCHIO FORLATI, *Critères de rattachement et règles d'applicabilité, à l'heure de la protection des droits de l'homme en Europe*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2005, p. 907 ss.; P. KINSCH, *Sur la question de la discrimination inhérente aux règles de conflit de lois. Développements récents et interrogations permanentes*, in B. CORTESE (a cura di), *Studi in onore di Laura Picchio Forlati*, Torino, 2014, p. 195 ss.; S. MARINO, *I rapporti patrimoniali della famiglia nella cooperazione giudiziaria civile dell'Unione europea*, Milano, 2019, p. 43 s.; C. KOHLER, *Unification of Private International Law in Family Matters in the European Union: Cultural Issues*, in I. VIARENGO, F.C. VILLATA (eds.), *Planning the Future*, cit., p. 1. Sull'utilizzo dei criteri di collegamento della cittadinanza e della residenza abituale e sulla possibilità che questi conducano a una violazione del principio di non discriminazione v. M. BOGDAN, *The EC Treaty and the Use of Nationality and Habitual Residence as Connecting Factors in International Family Law*, in J. MEEUSEN, M. PERTEGÁS, G. STRAETMANS, F. SWENNEN (eds.), *International Family Law*, cit., p. 303 ss.

¹⁶² Sulla difficoltà di determinare la residenza abituale di un individuo in situazioni per così dire grigie, si veda A. BONOMI, *Prime considerazioni sulla proposta di regolamento sulle successioni*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2010, p. 886 s. Sulle difficoltà legate, in particolare, all'ipotesi in cui il de cuius abbia più di una residenza abituale, v. M. PAZDAN, M. ZACHARIASIEWICZ, *The EU Succession Regulation: Achievements, Ambiguities, and Challenges for the Future*, in *Journal of Private International Law*, 2021, p. 82 ss..

¹⁶³ A livello giurisprudenziale la Corte di giustizia si è pronunciata in via pregiudiziale sulla questione della definizione della residenza abituale in particolare in

si possono ricavare dall'art. 19 del regolamento Roma I e dall'art. 23 del regolamento Roma II¹⁶⁴ e soprattutto, per quel che qui interessa, dai considerando 23 e 24 del regolamento successioni, i quali dettano una serie di indicazioni utili alla determinazione della residenza abituale del *de cuius*¹⁶⁵.

Rispetto, quindi, all'alternativa tra l'accoglimento dello statuto reale (legato, come si è detto, alla localizzazione dei beni ereditari) e quello personale (connesso invece alla persona del *de cuius*), il regolamento dà rilievo ad un diverso parametro, che enfatizza l'im-

Corte giust., sentenze: 2 aprile 2009, C-523/07, *Perusturvalautakunta*; 22 dicembre 2010, C-497/10 PPU, *Barbara Mercredi*. Per una sentenza relativa alla nozione di residenza abituale in un caso di successione internazionale, v. Corte giust., C-80/19, *E.E.*, cit. In generale sul criterio della residenza abituale nei regolamenti europei relativi alla famiglia, latamente intesa, v. T. KRUGER, *Finding a Habitual Residence*, in I. VIARENGO, F.C. VILLATA (eds.), *Planning the Future*, cit., p. 117 ss. Sull'opportunità di elaborare una nozione autonoma di residenza abituale in un ipotetico regolamento Roma 0 si veda M.-P. WELLER, B. RENTSCH, *'Habitual Residence': A Plea for 'Settled Intention'*, in S. LEIBLE (ed.), *General Principles of European Private International Law*, Alphen aan den Rijn, 2016, p. 171 ss.

¹⁶⁴ Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali. I due articoli citati dispongono, con formule identiche, che "per residenza abituale di società, associazioni e persone giuridiche si intende il luogo in cui si trova la loro amministrazione centrale. [...] Per residenza abituale di una persona fisica che agisce nell'esercizio della sua attività professionale si intende la sua sede di attività principale".

¹⁶⁵ Secondo il considerando n. 23 la residenza abituale va valutata in base alle "circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte", tenendo conto "di tutti gli elementi fattuali pertinenti", tali da "rivelare un collegamento stretto e stabile con lo Stato interessato". Il considerando n. 24, invece, fornisce indizi per determinare la residenza abituale di soggetti particolarmente mobili. Per un'analisi approfondita della nozione di residenza abituale nel contesto specifico del regolamento successioni si rinvia anche a A. CALVO CARAVACA, *Residência habitual e lei aplicável à sucessão causa mortis internacional*, in *Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito*, 2/2016, p. 8 ss.; J. CARRASCOA GONZÁLEZ, *Reglamento sucesorio europeo y residencia habitual del causante*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 1/2016, p. 47 ss.; M. KRÄNZLE, *The Notion of Habitual Residence in Recitals 23 and 24*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (eds.), *EU Cross-Border Succession Law*, cit., p. 114 ss.

portanza della circolazione delle persone. Il criterio della residenza abituale, infatti, è stato ritenuto il più idoneo a regolare i rapporti internazionalprivatistici di Paesi a forte immigrazione, quali sono gli Stati membri dell'Unione europea, promuovendo l'integrazione sociale di coloro che ivi hanno il loro principale centro di vita e interessi, nel contempo favorendo la circolazione delle persone all'interno dell'Unione¹⁶⁶.

Tale criterio inoltre, come si è detto, si pone in linea con il tendenziale divieto, nell'ambito di applicazione dei trattati, delle disparità di regolamentazione dei rapporti sociali ed economici basate sulla cittadinanza delle persone, per quanto, come rilevato in dottrina, "una regola di conflitto comunitaria la quale sottoponesse i cittadini degli Stati membri, in condizioni paritarie, all'applicazione della rispettiva *lex patriae* non sarebbe di per sé discriminatoria"¹⁶⁷. Questa considerazione merita di essere brevemente approfondita. A condizione che le norme che regolano la determinazione della legge applicabile alla successione siano dettate in modo paritario per tutti coloro cui il regolamento si applica, è inevitabile che si possano creare delle disparità nella regolamentazione sostanziale delle successioni apertesi nei singoli Stati membri, e ciò sia che il criterio di collegamento prescelto sia quello di cittadinanza, sia che sia quello di residenza abituale. In quest'ottica, quindi, non si vedrebbe perché l'ordinamento dell'Unione europea dovrebbe mal tollerare che la medesima disparità sostanziale, su cui non può influire, discenda dall'utilizzo di un criterio (la cittadinanza) piuttosto che un altro (la residenza abituale), se non per una scelta ideologica di principio avversa a qualsivoglia nazionalizzazione dei rapporti sociali ed economici. Si può allora ipotizzare che il legislatore europeo sia portato a preferire una soluzione, come quella della residenza abituale, che permetta ai singoli, anche in assenza di una

¹⁶⁶ Cfr. A. DAVÌ, *Riflessioni sul futuro*, cit., p. 313 e D. DAMASCELLI, *I criteri di collegamento*, cit., p. 91. Sui vantaggi del criterio della residenza abituale cfr. anche ex multis P. KINDLER, *La legge regolatrice delle successioni*, cit., p. 426.

¹⁶⁷ Cfr. ancora A. DAVÌ, *Riflessioni sul futuro*, cit., p. 313

formale *professio iuris*, di affrancarsi dalla legge di nazionalità (tendenzialmente immutabile, salvo l'acquisto di una nuova cittadinanza) in favore della legge del Paese in cui essi hanno deciso, con un atto di volontà cosciente, di spostare il centro dei propri interessi. In questo senso, la medesima disparità sostanziale sarebbe più tollerata dall'ordinamento dell'Unione in ragione della possibilità riconosciuta ai singoli di incidere autonomamente e in via automatica (a prescindere, quindi, da un'eventuale *optio legis*) sulla determinazione delle norme sostanziali che si applicheranno alla propria successione¹⁶⁸.

Ad ogni buon conto, l'argomento principale a sostegno del criterio della residenza abituale è rappresentato dalla maggior coerenza con il principio di prossimità: nell'assetto economico-sociale attuale, infatti, la parte più consistente del patrimonio e delle relazioni familiari del defunto è tipicamente collocata nello Stato della sua ultima residenza abituale e non, viceversa, in quello di cittadinanza¹⁶⁹.

4.3. Altre norme fondamentali in materia di legge applicabile: *professio iuris*, rinvio, ordine pubblico

A conclusione e completamento di questa sintetica analisi delle principali caratteristiche del regolamento successioni, vanno descritti tre elementi fondamentali del regime della legge applicabile, cioè la scelta di legge, il rinvio e l'ordine pubblico.

¹⁶⁸ Sul ruolo del criterio della residenza abituale quale espressione di un'autonomia indiretta dell'individuo, che esercitando la libertà di circolazione determina il mutamento del regime giuridico applicabile ai rapporti di cui è protagonista, cfr. B. CORTESE, *L'ordinamento dell'Unione europea, tra autocostruzione, collaborazione e autonomia*, Torino, 2018, p. 273 s. e ancora B. CORTESE, *Autonomia*, cit., p. 325 ss.

¹⁶⁹ Cfr. ancora D. DAMASCELLI, *I criteri di collegamento*, cit., p. 91. Sulla *ratio* dell'utilizzo del criterio della residenza abituale v. anche J. RE, *Habitual Residence*, cit., p. 145 ss.

(i) Il regolamento, all'art. 22, ammette una limitata scelta di legge¹⁷⁰ in favore della legge di cittadinanza del testatore al momento della scelta o al momento della morte¹⁷¹, la quale sarà chiamata a regolare l'intera successione¹⁷². Questa previsione serve a garantire che il testatore possa ancorare la propria successione alla legge del Paese con cui sente di avere una maggiore connessione. La scelta è però del testatore e non deve essere giustificata da un'oggettiva maggiore connessione con quel Paese. In concreto, questa facoltà potrà essere preziosa per chi, per ragioni private, in primis professionali, cambia frequentemente residenza abituale, senza sviluppare un legame forte con gli Stati in cui si trova a risiedere, né tantomeno abbia un'attenta conoscenza del contesto del diritto successorio di quegli Stati. Ancora, quella scelta potrà essere utile a chi, benché sia abitualmente residente in uno Stato diverso da quello di cittadinanza, abbia mantenuto con quest'ultimo un legame di tipo personale o patrimoniale di cui voglia garantire la disciplina in base al proprio diritto nazionale¹⁷³. Ai sensi del par. 2 dello stesso articolo, la scelta può essere espressa oppure tacita¹⁷⁴.

¹⁷⁰ Per uno studio monografico sull'autonomia della volontà in materia successoria, che consideri, oltre alla scelta di legge di cui al regolamento successioni, anche la prospettiva comparatistica e un confronto con l'autonomia della volontà disciplinata dagli altri strumenti di diritto internazionale privato, si rinvia a C. GRIECO, *Il ruolo dell'autonomia della volontà nel diritto internazionale privato delle successioni transfrontaliere*, Milano, 2019. Sulle condizioni di validità di una scelta di legge ai sensi dell'art. 22 del regolamento cfr. A. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *El Reglamento Sucesorio Europeo*, cit., p. 282 ss.

¹⁷¹ Nel caso di una persona con più cittadinanze, la legge può ricadere su ciascuna di esse.

¹⁷² Non è prevista, pertanto, la possibilità di scegliere più leggi per regolare diversi segmenti di una successione: v. E. CASTELLANOS RUIZ, *Choice of Law*, in A. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.-P. MANSEL (eds.), *The EU Succession Regulation. A Commentary*, cit., p. 325.

¹⁷³ V. A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale*, cit., p. 55 s.

¹⁷⁴ Sulle difficoltà di accertare quando una scelta di legge tacita sia o meno consapevole, e sulle relative conseguenze giuridiche, v. E. CASTELLANOS RUIZ, *Choice of Law*, cit., p. 345 ss. In generale sulla scelta di legge implicita v. ancora E. CASTELLANOS RUIZ, *La elección implícita de ley en el Reglamento europeo de sucesiones*, in

(ii) Nella proposta di regolamento sulle successioni, il rinvio veniva escluso¹⁷⁵, in linea con quanto avveniva negli altri – cronologicamente antecedenti – regolamenti di diritto internazionale privato in materia di legge applicabile¹⁷⁶. Nella versione finale, invece, il rinvio ha trovato spazio, seppur con dei limiti, nell’ottica di assicurare coerenza internazionale¹⁷⁷.

Nello specifico, l’art. 34 del regolamento prevede che il rinvio rilevi solo nell’ipotesi in cui sia applicabile la legge di uno Stato terzo e solo nella misura in cui esso conduca ad applicare la legge di uno Stato membro, ivi incluso quello del foro, ovvero la legge di un altro Stato terzo che applicherebbe la propria legge. In ogni caso il rinvio è escluso se la legge applicabile è individuata ai sensi dell’art. 21, par. 2, cioè della clausola di eccezione, dell’art. 22, ossia in forza di una scelta di legge, dell’art. 27, in tema di validità formale delle disposizioni a causa di morte fatte per iscritto, dell’art. 28, lett. b), in tema di validità formale delle dichiarazioni di rinuncia e accettazione e dell’art. 30, relativo a norme speciali che impongono restrizioni alla successione di determinati beni¹⁷⁸.

Va detto, tuttavia, che il meccanismo del rinvio non sembra destinato a trovare applicazione con grande frequenza¹⁷⁹. Si è rilevato, inoltre, che il rinvio potrebbe ingenerare casi di scissione della successione, il che si scontra con lo spirito unitario del regolamento¹⁸⁰,

Revista Aranzadi de derecho patrimonial, 50/2019.

¹⁷⁵ V. art. 26 della proposta.

¹⁷⁶ Cfr. art. 20 del regolamento Roma I; art. 24 del regolamento Roma II; art. 11 del regolamento Roma III. Sull’utilizzo del meccanismo del rinvio negli atti di diritto internazionale privato dell’Unione europea cfr. L. FUMAGALLI, Renvoi, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (eds.), *EU Cross-Border Succession Law*, cit., p. 152 ss.

¹⁷⁷ Cfr. considerando 57 del regolamento.

¹⁷⁸ Sulla disciplina del rinvio nel regolamento successioni cfr. l’analisi di J. RODRÍGUEZ RODRIGO, *Problemas de aplicación en el Reglamento sucesorio europeo*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 1/2019, p. 518 ss.

¹⁷⁹ Cfr. A. BONOMI, *Rinvio*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 445 ss.

¹⁸⁰ V. ancora A. BONOMI, *Rinvio*, cit., p. 455 ss. Come hanno sottolineato diversi

il quale, come si vedrà diffusamente, non corrisponde solo a una scelta di sistema fatta dal legislatore europeo (nell'alternativa tra sistema monista e dualista), bensì risponde a specifiche esigenze di funzionamento del mercato interno e rappresenta, quindi, uno dei capisaldi del regolamento non solo nella sua articolazione ma anche nelle interpretazioni che ne ha dato la Corte di giustizia¹⁸¹. In questo senso, va allora accolta con favore la circostanza che i casi di rinvio siano così limitati.

(iii) L'art. 35 del regolamento permette di escludere l'applicazione di una legge straniera qualora questa risulti "manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro dell'autorità giurisdizionale o di altra autorità competente che si occupa della successione". La nozione di ordine pubblico cui si riferisce questo articolo è quella generalmente accolta negli strumenti di diritto internazionale privato dell'Unione, ed ha pertanto un carattere misto, nel senso che si riferisce tanto ai principi fondamentali di diritto dell'Unione derivanti dalla CdfUE e dalla CEDU, quanto a quelli dei diritti sostanziali nazionali¹⁸². L'ordine pubblico di matrice europea, inoltre, ha una portata molto limitata, in quanto richiede sempre – come espressamente prevede l'art. 35 del regolamento successioni – che sia raggiunta la soglia di una violazione *manifesta* dell'ordine pub-

Autori, la frammentazione si sarebbe potuta evitare disponendo che un rinvio ex art. 34 del regolamento potesse essere accettato soltanto se riferito all'intera successione, negando quindi l'ammissibilità di un rinvio oltre solo parziale: cfr. R. HAUSMANN, *Le questioni generali*, cit., p. 518; J. VON JAN, *Renvoi in European Private International Law*, in S. LEIBLE (ed.), *General Principles*, cit., p. 256 s., che asserisce senza mezzi termini che la soluzione favorevole al rinvio parziale è "rather inconsistent"; A. DAVÌ, *Renvoi*, in A. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.-P. MANSSEL (eds.), *The EU Succession Regulation. A Commentary*, cit., p. 499. Sui vantaggi del rinvio, nonostante possa provocare una scissione della successione, v. anche A. DAVÌ, *Le renvoi en droit international privé contemporain*, in *Recueil des cours*, 352, 2012, p. 347 ss.

¹⁸¹ Rispetto a questo profilo v., in particolare, parte III, capitolo 1, par. 3 e parte III, capitolo 2.

¹⁸² V. A. BONOMI, *Ordine pubblico*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 458.

blico¹⁸³, pena una troppo agevole disattuazione delle scelte dei regolamenti europei ed una conseguente compromissione del loro effetto utile¹⁸⁴.

Nella proposta di regolamento la norma sull'ordine pubblico era più dettagliata rispetto a quella poi riversata nella versione finale, in quanto specificava che l'applicazione di una legge sulla base del regolamento non si sarebbe potuta ritenere contraria all'ordine pubblico per il solo fatto che le regole relative alle quote di successione legittima differissero da quelle in vigore nel foro¹⁸⁵. Tale articolo, tuttavia, aveva dato luogo a una serie di fraintendimenti e dubbi interpretativi, e non ha pertanto trovato posto nella versione poi adottata¹⁸⁶.

In un contesto di condivisione di valori e di reciproca fiducia tra le legislazioni dei Paesi dell'Unione, è difficile immaginare che l'applicazione della legge di uno Stato membro possa dare luogo all'attivazione dell'eccezione dell'ordine pubblico¹⁸⁷, a maggior ragione se la diversa disciplina delle quote di legittima non può, in linea di principio, considerarsi una violazione manifesta dei princi-

¹⁸³ Cfr. B. HESS, T. PFEIFFER, *Interpretation of the Public Policy Exception as Referred to in EU Instruments of Private International and Procedural Law*, studio per il Parlamento europeo, Strasburgo, 2011, p. 27 s. Per uno studio monografico del tema si rimanda a O. FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione Europea*, Milano, 2012. Sul carattere eccezionale dell'ordine pubblico europeo (anche) nel contesto del regolamento successioni cfr. J. RODRÍGUEZ RODRIGO, *Problemas de aplicación en el Reglamento*, cit., p. 500 ss.

¹⁸⁴ V. sul tema estesamente G. DEBERNARDI, *L'europeánisation des successions transfrontalières*, Torino, 2020, p. 40 ss.

¹⁸⁵ V. art. 27, par. 2, della proposta di regolamento sulle successioni.

¹⁸⁶ Cfr. W. PINTENS, *Did Substantive National Succession Laws Have an Impact on the EU Succession Regulation?*, in J.M. SCHERPE, E. BARGELLI (eds.), *The Interaction*, cit., p. 132 s.

¹⁸⁷ In situazioni intra-europee, peraltro, il ricorso eccessivo all'eccezione di ordine pubblico pregiudicherebbe tanto le legittime aspettative delle parti, quanto il principio di leale collaborazione. Cfr. sul punto le riflessioni di J. MEEUSEN, M. PERTEGÁS, G. STRAETMANS, F. SWENNEN, *General Report*, in J. MEEUSEN, M. PERTEGÁS, G. STRAETMANS, F. SWENNEN (eds.), *International Family Law*, cit., p. 19 s.

pi e valori dell'ordinamento del foro¹⁸⁸. Va però detto che, alla luce dello stralcio della norma che escludeva le discrepanze in materia di legittima dall'alveo dell'eccezione di ordine pubblico, la questione non è pacifica. Autorevole dottrina¹⁸⁹ ritiene allora che l'ordine pubblico potrebbe entrare in scena in situazioni estreme, in cui la legge applicabile ignora in modo assoluto le quote di legittima senza prevedere alcuna altra forma di tutela per le due categorie di familiari che la maggior parte degli ordinamenti ritiene particolarmente meritevoli, ossia i figli minori di età e il coniuge superstite¹⁹⁰.

Al contempo, va tenuto in considerazione il carattere universale della legge applicabile¹⁹¹, il quale potrebbe determinare l'applicazione della legge di uno Stato terzo che presenti dei caratteri effettivamente incompatibili con il foro. Un esempio di utilizzo della clausola di ordine pubblico potrebbe allora derivare, per esempio, dal fatto che la legge straniera che deve essere applicata discrimina tra eredi sulla base della loro religione, del loro genere o delle circostanze della loro nascita¹⁹².

Laddove una situazione di concreto e manifesto contrasto con l'ordine pubblico del foro si verifichi, il giudice competente dovrà rifiutare l'applicazione del diritto straniero che porti a risultati, per l'appunto, inaccettabili, ma il regolamento non chiarisce quali nor-

¹⁸⁸ Cfr. J. RODRÍGUEZ RODRIGO, *Problemas de aplicación en el Reglamento*, cit., p. 507 s.

¹⁸⁹ V. A. DAVÌ, *Riflessioni sul futuro*, cit., p. 322; G. CONTALDI, C. GRIECO, *Public Policy (Ordre Public)*, in A. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.-P. MANSEL (eds.), *The EU Succession Regulation. A Commentary*, cit., p. 507 ss.

¹⁹⁰ Cfr. in questo senso anche P. LAGARDE, *Les principes de base*, cit., p. 710.

¹⁹¹ L'universalità della legge applicabile implica che il regolamento si applica a prescindere da connessioni personali o territoriali della situazione da regolare, purché si diano le condizioni materiali e temporali previste, e che la legge applicabile individuata dal regolamento si applica anche se non è quella di uno Stato membro. Cfr. A. CALVO CARAVACA, *Universal Application*, in A. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.-P. MANSEL (eds.), *The EU Succession Regulation. A Commentary*, cit., p. 291 s.

¹⁹² V. W. PINTENS, *Public Policy in Succession Matters*, in *Liber Amicorum Kohler*, Bielefeld, 2018, p. 396 ss.

me dovranno trovare applicazione in sostituzione di quelle scartate. Nel silenzio del regolamento, le soluzioni prospettabili sono tre: applicazione della *lex fori*; applicazione di una legge alternativa alla prima richiamata, individuata sulla base di altri criteri di collegamento previsti nel regolamento; applicazione della legge originariamente richiamata, ma depurata delle previsioni incompatibili¹⁹³. Spetterà all'autorità competente a conoscere della successione individuare quella più idonea a regolare il caso.

¹⁹³ Cfr. F. VILLATA, *Predictability First! Fraus Legis, Overriding Mandatory Rules and Ordre Public under EU Regulation 650/2012 on Succession Matters*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2019, p. 733 ss., che propende per quest'ultima soluzione.

CAPITOLO SECONDO

Problemi di teoria generale del diritto internazionale privato delle successioni

SOMMARIO: 1. Le qualificazioni. – 2. Le questioni preliminari. – 3. L'adattamento. – 3.1. Definizioni di adattamento. – 3.2. Le diverse forme di adattamento, classificate a seconda della loro funzione. – 3.2.1. Incompatibilità tra le norme sostanziali degli ordinamenti considerati. – 3.2.2. Il cumulo – disomogeneo – di leggi applicabili ad un rapporto complesso. – 3.2.3. La frammentazione della legge applicabile. – 3.2.4. Contrasti normativi palesi e contrasti normativi nascosti. – 3.2.5. Adattamento e ordine pubblico. – 3.3. Adattamento di collegamento e adattamento materiale.

1. Le qualificazioni

Nella prima parte del lavoro, trattando in particolare della questione della definizione dell'ambito di applicazione del regolamento successioni, si sono già anticipati taluni casi problematici di qualificazione¹⁹⁴, la quale, nel contesto di uno strumento normativo di diritto dell'Unione, assume una connotazione particolare, legata al funzionamento e agli obiettivi che quello strumento persegue. Il tema classico della qualificazione, ossia della sussunzione di una fattispecie nella pertinente categoria giuridica, al fine di individua-

¹⁹⁴ Il riferimento è a parte I, capitolo 1, par. 4.1.2 e 4.1.4.

re la norma di conflitto chiamata a regolarla¹⁹⁵, si è infatti arricchito di nuovi spunti con la nascita e lo sviluppo del diritto internazionale privato dell'Unione europea.

In generale, si parla di *problema* delle qualificazioni poiché l'inquadramento della fattispecie nella corretta categoria giuridica a fini internazionalprivatistici presuppone una necessaria scelta in ordine all'ordinamento da cui trarre i principi per determinare il significato delle espressioni tecnico-giuridiche utilizzate dal diritto internazionale privato. Il problema non si porrebbe se vi fosse identità tra gli istituti giuridici sostanziali che compongono i diversi ordinamenti e tra le categorie internazionalprivatistiche che quelli utilizzano per coordinarsi, ma così non è, con la conseguenza che "una data categoria di fatti assume una certa comprensività se è considerata in relazione a un dato ordinamento, mentre può assumere una portata e una comprensività diverse se è considerata in relazione ad un altro ordinamento"¹⁹⁶.

Tradizionalmente, guardando al diritto internazionale privato dalla prospettiva dei singoli ordinamenti nazionali, la dottrina ha individuato due possibilità in ordine alla legge in base alla quale vanno qualificate e interpretate le fattispecie: se tale procedimento logico-giuridico avviene secondo la *lex fori*, il giudice dello Stato

¹⁹⁵ La dottrina in materia di qualificazione internazionalprivatistica è sterminata e non può qui essere integralmente richiamata. Si rinvia a titolo di bibliografia essenziale a R. AGO, *Teoria del diritto internazionale privato*, Padova, 1934, p. 137 ss.; T. PERASSI, *Lezioni di diritto internazionale, Parte seconda*, Roma, 1938, p. 65 ss.; G. CANSACCHI, *Qualificazione dei fatti e qualificazione di norme*, in *Rivista di diritto civile*, 2, 1956, p. 58 ss.; F. RIGAUX, *La théorie des qualifications en droit international privé*, Bruxelles, 1956; G. MORELLI, *Elementi di diritto internazionale privato italiano*, Napoli, 1976, p. 29 ss.; G. BARILE, *Lezioni di diritto internazionale privato*, Padova, 1980, p. 84 ss.; G. BARILE, *Qualificazione (diritto internazionale privato)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXVIII, Milano, 1987, p. 1 ss.; L. PICCHIO FORLATI, *Contratto nel diritto internazionale privato*, in *Digesto delle discipline civilistiche, sezione civile*, vol. IV, Torino, 1989; N. BOSCHIERO, *Il problema delle qualificazioni*, in F. PREITE (a cura di), *Trattato notarile. Atti notarili. Diritto comunitario e internazionale*, vol. I, *Diritto internazionale privato*, Torino, 2011, p. 61 ss.

¹⁹⁶ Cit. G. MORELLI, *Elementi di diritto internazionale privato italiano*, cit., p. 30.

competente deve interpretare l'istituto secondo i canoni ermeneutici del proprio ordinamento; viceversa, una qualificazione in base alla *lex causae* postula che la sussunzione della fattispecie entro la categoria astratta di riferimento avvenga in base ai criteri propri dell'ordinamento cui appartiene la legge applicabile alla fattispecie concreta. Tra le due, la tesi prevalente, supportata in Italia anche da autorevoli arresti giurisprudenziali¹⁹⁷, è quella della qualificazione *ex lege fori*¹⁹⁸, in considerazione del fatto che, nel momento in cui adotta una norma di diritto internazionale privato, il legislatore non può che riferirsi alle categorie giuridiche presenti nel proprio ordinamento¹⁹⁹. La qualificazione *ex lege causae* potrà invece ragionevolmente avvenire qualora l'ordinamento del foro non conosca l'istituto da qualificare, e sfrutti quindi le costruzioni sviluppatesi nell'ordinamento di creazione dell'istituto, il quale coinciderà normalmente con la *lex causae*. In caso contrario, la qualificazione secondo la *lex causae* si configurerà in realtà come una seconda qualificazione, presupponendo a monte che la qualificazione sia stata fatta in base all'ordinamento del foro, così da individuare la norma

¹⁹⁷ Di recente, da Cass., sez. unite, 5 febbraio 2021, n. 2867.

¹⁹⁸ Sugli insegnamenti tradizionali di diritto internazionale privato che propugnano una qualificazione in base alla legge del foro, basti qui citare le celebri posizioni di D. ANZILOTTI, *Corso di lezioni di diritto internazionale*, Roma, 1918, in part. p. 170; R. AGO, *Teoria del diritto internazionale privato*, cit., in part. p. 140; G. MORELLI, *Elementi di diritto internazionale privato italiano*, cit., p. 32, che, trattando del problema della qualificazione, spiega che esso “va risolto in base al principio per cui le espressioni ed i concetti giuridici adoperati in una norma, in mancanza di un'apposita determinazione, debbono intendersi nel significato che risulta dalle altre norme dello stesso ordinamento a cui appartiene la norma che li adopera [...]. Lo stesso principio vale per le norme di diritto internazionale privato, le quali [...] non sono che una categoria di norme interne”; è pur vero, naturalmente, che tale impostazione classica era stata, in Italia, messa in dubbio già con l'introduzione della l. 218/95: v. per esempio P. MENGOSI, *Il diritto internazionale privato italiano*, Napoli, 2004, p. 71 s. Sull'impostazione classica basata su una qualificazione *ex lege fori*, ma che sempre più spesso viene oggi affiancata ad una qualificazione in base alle *lex causae* v. anche E. PAGANI, *Lezioni di diritto internazionale privato*, Napoli, 2003, p. 96 ss.

¹⁹⁹ Cfr. B. BAREL, S. ARMELLINI, *Diritto internazionale privato*, cit., p. 84.

di conflitto rilevante, la quale rimanderà al diverso ordinamento candidato a risolvere la questione, alla luce del quale riqualificare la fattispecie.

Esiste anche una terza teoria, meno accreditata dalla dottrina perché ritenuta da molti troppo incerta²⁰⁰, ma in realtà più attenta a contemperare i valori giuridici delle fonti interne con valori esterni all'ordinamento del foro, da questo fatti propri tramite il richiamo internazionalprivatistico. Si tratta della qualificazione in base al metodo comparativo proposto agli inizi del secolo scorso da Ernst Rabel. Secondo tale metodo, la qualificazione richiederebbe di individuare il significato comune dei concetti usati dalle norme di conflitto dei diversi ordinamenti giuridici²⁰¹. In questo modo, si potrebbero superare le difficoltà di qualificazione connesse alla rigidità delle soluzioni tradizionali, le quali scontano il limite di non tenere in debito conto le finalità specifiche del sistema cui afferiscono le norme considerate²⁰².

Se tradizionalmente la qualificazione in base alla legge del foro è l'opzione più accreditata, rimane che quanto descritto finora va ricondotto, come detto, alla dimensione delle discipline internazionalprivatistiche poste a livello degli ordinamenti nazionali. Il processo di qualificazione nel contesto dell'applicazione di uno strumento di diritto internazionale privato dell'Unione europea, infatti, non può semplicemente basarsi sulla *lex fori* dei singoli Stati membri, perché ciò minerebbe alla base le esigenze di uniformità di applicazione e interpretazione dello strumento stesso. Allo stesso tempo, non esiste – né può esistere – una *lex fori* europea, considerato che in moltissimi settori della vita giuridica l'Unione europea non dispone di alcuna competenza normativa, così che esi-

²⁰⁰ Per le critiche avanzate da studiosi come Ago, Morelli, nonché altri Autori successivi si rinvia a quanto riportato da N. BOSCHIERO, *Il problema delle qualificazioni*, cit., p. 78 s.

²⁰¹ V. E. RABEL, *Il problema della qualificazione*, in *Rivista di diritti internazionale privato e processuale*, 1932, p. 97 ss.

²⁰² Cfr. B. CORTESE, *Il trasferimento di tecnologia nel diritto internazionale privato*, Padova, 2002, p. 91 (nt. 140).

stono norme di conflitto di origine europea, ma non le corrispondenti norme materiali²⁰³. Una qualificazione in base alla *lex causae* risulterebbe, secondo alcuni, a sua volta inadeguata poiché, data la vocazione universalistica dei regolamenti europei, condurrebbe all'utilizzo di nozioni provenienti (anche) da Stati terzi nell'interpretazione di categorie le quali, essendo disciplinate in strumenti di diritto dell'Unione, sono pur sempre tratte delle tradizioni comuni interne agli Stati membri²⁰⁴. A questa posizione si potrebbe peraltro contrapporre che l'esclusione, a priori, delle qualificazioni provenienti da Stati terzi si pone in contrasto proprio con quella vocazione universalistica che caratterizza i regolamenti dell'Unione in materia di diritto internazionale privato.

In questo panorama va rilevato che i regolamenti europei non contengono alcuna disposizione generale sulla qualificazione²⁰⁵, benché alcuni di essi contengano definizioni per così dire autentiche di alcuni istituti, come per esempio la nozione di consumatore nel regolamento Roma I²⁰⁶ o la nozione di responsabilità genitoriale contenuta nel regolamento Bruxelles IIter²⁰⁷; per restare

²⁰³ Sul punto cfr. S. BARIATTI, *Qualificazione e interpretazione*, cit., p. 156 s.

²⁰⁴ Cfr. L. TOMASI, C. RICCI, S. BARIATTI, *Characterisation in Family Matters for Purposes of European Private International Law*, in J. MEEUSEN, M. PERTEGÁS, G. STRAETMANS, F. SWENNEN (eds.), *International Family Law*, cit., p. 376.

²⁰⁵ Cfr. F.M. WILKE, *A Conceptual Analysis of European Private International Law*, Cambridge, Antwerp, Chicago, 2019, p. 119 s.

²⁰⁶ V. art. 6 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), che precisa che il consumatore è la persona fisica che conclude un contratto "per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale".

²⁰⁷ Secondo l'art. 2, n. 7, del regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (rifusione), per responsabilità genitoriale si intende l'insieme dei "diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita".

al tema del regolamento successioni, l'art. 3 propone una lista di definizioni volte a chiarire il più possibile i confini di una serie di istituti successori. Anche dove esistono definizioni autentiche negli atti normativi dell'Unione generalmente considerati, peraltro, non è detto che queste si attaglino correttamente a uno strumento di diritto internazionale privato dell'Unione, poiché uno stesso termine potrebbe essere usato con significati differenti in diversi ambiti del diritto; in questo caso sarebbe auspicabile, a salvaguardia della certezza del diritto, che il legislatore adottasse definizioni specificamente riferite all'utilizzo di quel termine all'interno degli strumenti di diritto internazionale privato dell'Unione²⁰⁸. Rimanendo in tema di codificazione, va detto che la qualificazione autonoma dovrebbe, secondo parte della dottrina, sorreggere la struttura di un possibile futuro regolamento Roma 0, perché solo in questo modo si potrebbe realizzare l'obiettivo dell'uniformità di applicazione degli strumenti di diritto internazionale privato dell'Unione²⁰⁹.

Alla luce di tutto ciò, il problema della qualificazione di fattispecie ibride, non chiaramente incasellabili in una categoria giuridica in virtù del loro differente trattamento in differenti ordinamenti, rimane attuale anche di fronte all'espandersi del diritto internazionale privato dell'Unione. D'altronde, in questo contesto, l'elaborazione di diversi regolamenti di diritto internazionale privato che tendenzialmente utilizzano, per la determinazione della competenza giurisdizionale e della legge applicabile, lo stesso criterio di collegamento (quello della residenza abituale), mira proprio a far sì che la stessa autorità possa conoscere di questioni tra loro interconnesse ed applicare a quelle lo stesso diritto, così da preve-

²⁰⁸ Cfr. ancora L. TOMASI, C. RICCI, S. BARIATTI, *Characterisation in Family Matters*, cit., p. 374 s.

²⁰⁹ Cfr. A. MARMISSE-D'ABBADIE D'ARRAST, *Qualifications et concepts autonomes dans l'élaboration d'un code européen de droit international privé*, in M. FALLON, P. LAGARDE, S. POILLOT-PERUZZETTO (dirs.), *Quelle architecture pour un code européen de droit international privé?*, Bruxelles, 2011, p. 317 ss. Proprio la codificazione di una nozione comune di qualificazione, tuttavia, pare contestualmente essere l'obiettivo più arduo da raggiungere.

nire difficoltà applicative rispetto a istituti che si pongono a metà strada tra diverse possibili qualificazioni e che rischiano pertanto di compromettere l'applicazione uniforme delle regole comuni di diritto dell'Unione europea²¹⁰.

A tal proposito, è necessario tenere in considerazione il fatto che tutti i regolamenti di diritto internazionale privato uniforme sono strumenti relativamente giovani, rispetto ai quali non si è ancora potuta cristallizzare una giurisprudenza della Corte di giustizia in grado di supportare l'interprete che debba darvi applicazione. Come è stato notato, peraltro, l'approccio metodologico seguito dalla Corte nell'elaborazione di qualificazioni autonome si basa su una comparazione funzionale che tiene conto simultaneamente di diversi ordinamenti giuridici al fine di raggiungere una nozione europea comune²¹¹. Si tratta, in sostanza, di una qualificazione basata su una tecnica di interpretazione che "combina – a seconda delle circostanze – diritto materiale interno dell'UE, principi generali di diritto condivisi dagli Stati membri e tradizione internazionalistica degli stessi"²¹². Sembra, insomma, che proprio le idee di Rabel su una qualificazione basata sul metodo comparativo stiano trovando

²¹⁰ Cfr. A. BONOMI, *The Interaction Among the Future EU Instruments on Matrimonial Property, Registered Partnerships and Successions*, in *Yearbook of International Private Law*, 13, 2011, p. 219.

²¹¹ Cfr. R. HAUSMANN, *Le questioni generali*, cit., p. 515 s. Per un'impostazione invece più leghista si veda S. FULLI-LEMAIRE, *Il futuro regolamento 'Roma 0' e la qualificazione*, in *Quaderni di SIDIBlog*, 1/2014, p. 153, secondo il quale "si può scommettere che, in assenza di una presa di posizione chiara della Corte o di uno strumento di diritto derivato, il metodo della qualificazione 'autonoma' raramente sarebbe diverso da quello sotteso alla qualificazione *lege fori*". Sul fatto che, anche laddove si riuscisse a codificare una qualificazione europea in senso stretto in un futuro strumento di diritto internazionale privato, si dovrebbe comunque prevedere un metodo sussidiario che corrisponderebbe, probabilmente, a quello della qualificazione *ex lege fori*, v. S. LEIBLE, M. MÜLLER, *A General Part for Private International Law – The Idea of a 'Rome 0 Regulation'*, in *Yearbook of Private International Law*, 14, 2012-2013, p. 137 ss.

²¹² Cit. F. SALERNO, *Possibili e opportune regole generali uniformi dell'UE in tema di legge applicabile*, in *Quaderni di SIDIBlog*, 1/2014, p. 132.

nuova vita²¹³. D'altronde, se il diritto internazionale privato dell'Unione europea mira a perseguire l'armonia internazionale delle decisioni, costruendo un sistema che affronta l'ostacolo ulteriore (rispetto alla prospettiva del singolo ordinamento nazionale) di tenere in contestuale considerazione tutti gli ordinamenti degli Stati membri e offrire soluzioni che siano tendenzialmente coerenti con ognuno e ciascuno di essi, l'interprete non può certamente arroccarsi su posizioni dogmatiche che adottano l'uno o l'altro metodo di qualificazione in modo rigido. Viceversa, è necessario elaborare soluzioni che rispondano, in qualche misura, alla logica di tutti gli ordinamenti coinvolti, con un approccio fluido in cui un ruolo privilegiato è rivestito dagli obiettivi che quello stesso sistema intende perseguire²¹⁴.

Uno dei primi esempi di qualificazione autonoma nell'ambito della cooperazione giudiziaria civile si è avuto nel caso *Tacconi*²¹⁵, che si utilizzerà come esempio di quanto appena esposto. Il caso verteva sull'interpretazione dell'art. 5, n. 1 e n. 3, della convenzione di Bruxelles del 1968 sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale²¹⁶ e, specificamente, sulla qualificazione dell'azione relativa alla responsabilità precontrattuale come attinente alla materia contrattuale, a quella

²¹³ Si ricordano qui le parole di N. BOSCHIERO, *Il problema delle qualificazioni*, cit., p. 93, secondo la quale "l'idea sviluppata dal Rabel, di superare i conflitti di qualificazione mediante il ricorso a categorie concettuali distinte da quelle del foro, di portata 'comune' e carattere generale, è stata ampiamente recuperata con riguardo all'applicazione ed interpretazione delle norme contenute in trattati internazionali di unificazione del diritto e delle norme di diritto internazionale privato di origine comunitaria".

²¹⁴ Per riflessioni analoghe, per quanto riferite più in generale ai sistemi di diritto internazionale privato di fonte convenzionale, cfr. B. CORTESE, *Il trasferimento di tecnologia*, cit., p. 89 ss. (in part. nt. 140).

²¹⁵ Corte giust., sentenza 17 settembre 2002, C-334/00, *Tacconi*.

²¹⁶ Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. L'articolo 5 della convenzione detta le regole di competenza applicabili rispettivamente alla materia contrattuale (punto 1) e alla materia dei delitti o quasi-delitti (punto 2).

dei delitti e quasi-delitti, ovvero a una terza categoria, estranea alle prime due e quindi assoggettata al criterio generale secondo il quale si è convenuti davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato del domicilio. In questo frangente la Corte ha preso atto – coerentemente con la ricostruzione delle parti – del fatto che, nel caso di specie, non esisteva alcun impegno liberamente assunto da una parte nei confronti dell'altra, così che non era possibile invocare una responsabilità di tipo contrattuale. Ha chiarito infatti che benché la materia contrattuale “non esiga la conclusione di un contratto, nondimeno si rende indispensabile identificare un'obbligazione, posto che la competenza del giudice nazionale è determinata [...] in relazione al luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita”; pertanto essa “non può ricomprendere le fattispecie in cui non esista alcun obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti di un'altra”²¹⁷. Da questa premessa la Corte trae che la responsabilità precontrattuale va qualificata come relativa alla sfera dei delitti o quasi-delitti, così escludendo che vi possa essere un titolo di responsabilità diverso da quelli previsti all'art. 5 della convenzione, atteso che “l'obbligo di risarcire il preteso pregiudizio risultante da una rottura ingiustificata delle trattative [può] derivare solo dalla violazione di norme giuridiche, in particolare di quella che impone alle parti di comportarsi secondo buona fede in sede di trattative dirette alla formazione di un contratto”²¹⁸.

La Corte, quindi, tiene conto del fatto che la qualificazione non contrattuale risponde alla logica degli ordinamenti coinvolti, in cui la responsabilità contrattuale richiede sempre che vi sia stata l'assunzione di un obbligo. Allo stesso tempo, la necessità che, ai fini di una qualificazione contrattuale, vi sia stata una libera assunzione dell'obbligazione da una parte nei confronti dell'altra viene ricollegata all'obiettivo delle norme di identificare un luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita, al fine di determinare

²¹⁷ Cit. Corte giust., C-334/00, *Tacconi*, cit., punti 22 e 23.

²¹⁸ *Ibidem*, punto 25.

la competenza del giudice chiamato a dirimere la questione²¹⁹, che è poi il fine ultimo dello strumento normativo nel cui contesto si è posto il tema di qualificare la materia contrattuale. L'opera di qualificazione, pertanto, si ancora ad una sorta di *lex fori* europea, nel senso che tiene in considerazione le opzioni ermeneutiche proprie degli ordinamenti coinvolti, ma, nell'identificare una soluzione che non sia frontalmente in contrasto con questi, guarda poi alla salvaguardia del sistema in cui la controversia si inserisce, ossia alla possibilità che lo strumento normativo possa efficacemente raggiungere i suoi obiettivi.

Come si avrà modo di approfondire nei paragrafi che seguono, in termini di teoria generale il problema della qualificazione si pone come una questione di interpretazione della norma, di cui devono essere investigate la ratio e l'oggetto, ma richiede altresì un'analisi della situazione fattuale del caso concreto. Si rende indispensabile, in particolare, indagare la *funzione* della regola di conflitto di cui si considera l'applicazione²²⁰. Specularmente, un ruolo determinante è rivestito dallo *scopo* dell'istituto giuridico che necessita di qualificazione, cosicché si possa far corrispondere allo scopo degli atti concretamente posti in essere la funzione prevista dalla (astratta) regola di conflitto. Nel caso delle qualificazioni autonome di diritto dell'Unione, a questa operazione ermeneutica se ne aggiunge un'altra, ben evidente nell'esempio che si è riportato, che mira ad indagare e valorizzare lo scopo non della singola norma di conflitto, bensì dell'intero strumento normativo in cui questa è calata. La Corte di giustizia ha infatti a più riprese ribadito che la qualificazione autonoma, che nasce dalla necessità di garantire l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione e il principio di uguaglianza, deve effettuarsi tenendo conto "del contesto della disposizione e della finalità perseguita dalla normativa in questione"²²¹. Nella sua giu-

²¹⁹ *Ibidem*, punto 22.

²²⁰ Cfr. R. BARATTA, *The Process of Characterization in the EC's Conflicts of Laws: Suggesting a Flexible Approach*, in *Yearbook of Private International Law*, 6, 2004, p. 158.

²²¹ Si tratta di un obiter dictum ripreso in molte decisioni della Corte di giustizia,

risprudenza più recente, la Corte ha chiarito ancora più dettagliatamente questa nozione, precisando che tale interpretazione deve tenere conto “non soltanto della formulazione [della norma], ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte”²²².

Nella parte II²²³ e nella parte III²²⁴ di questo lavoro si avrà allora modo di dare conto di esempi concreti di qualificazione autonoma e teleologica, ad opera della Corte di giustizia, di istituti aventi una natura ibrida, in quanto non chiaramente incasellabili nella materia successoria, ma a questa comunque strettamente legati.

2. Le questioni preliminari

Se la questione della corretta delimitazione di ciò che entra – o non entra – nello statuto successorio è oltremodo complessa, e strettamente legata al problema delle qualificazioni, anche una volta sciolto questo nodo non tutti i dubbi relativi all’applicazione della *lex successionis* possono dirsi risolti. Sono innumerevoli, infatti, le questioni che, pur rimanendo estranee alla successione strettamente intesa, sono comunque in grado di incidervi in modo significativo, in quanto questioni preliminari rispetto alla determinazione delle vicende successorie. Anche rispetto ad esse, pertanto, è necessario interrogarsi su quale sia il loro ruolo e quale sia la legge destinata a regolarle.

Dal punto di vista concettuale, le questioni preliminari in senso stretto vanno tenute distinte dalle cd. *Teilfragen*. Queste ultime, a

tra cui si ricordano, a titolo esemplificativo, Corte giust., sentenze: 14 febbraio 2012, C-204/09, *Flachglas Torgau*, punto 37; 19 dicembre 2013, C-279/12, *Fish Legal e Shirley*, punto 42; 30 aprile 2014, C-26/13, *Kásler e Káslerné Rábai*, punto 37; 16 giugno 2016, C-511/14, *Pebros Servizi Srl*, punto 36.

²²² Cfr. ex multis Corte giust., sentenze: 8 dicembre 2020, C-584/19, *Staatsanwaltschaft Wien (Ordres de virement falsifiés)*, punto 49; 30 aprile 2024, C-670/22, *M.N. (EncroChat)*, punto 109.

²²³ In particolare nei capitoli 2 e 3.

²²⁴ Nel capitolo 2.

differenza delle questioni preliminari, non hanno ad oggetto una situazione giuridica a sé stante, bensì coprono elementi non suscettibili di esistenza autonoma, che servono però a determinare le caratteristiche essenziali del rapporto giuridico principale cui afferiscono. Per questo motivo, la *Teilfrage* non richiede di essere regolata da una norma di conflitto a sé stante, ma è sottoposta alla stessa legge che regola la questione principale, di cui fa parte²²⁵.

Per fare alcuni esempi di questioni genuinamente preliminari, si può menzionare la valutazione circa la titolarità, in capo al *de cuius*, di un diritto di proprietà ovvero di un altro diritto reale su di un bene ricompreso nella sua successione, il quale sfugge alla *lex successionis*, trattandosi di un diritto che preesisteva alla morte del – presunto – titolare del diritto: tali diritti, tuttavia, dovranno essere tenuti in considerazione al momento di determinare l'entità della massa ereditaria. Similmente, se la validità di una donazione *inter vivos* sfugge all'ambito di applicazione della legge successoria, è però evidente che si dovrà decidere se tenerne conto o meno, sempre al fine di quantificare la massa da suddividere. Lo stesso dicasi per lo scioglimento di un determinato regime patrimoniale tra coniugi o tra partner uniti civilmente, il cui effetto incide in concreto nella formazione della massa ereditaria. Un altro esempio classico, infine, è quello della determinazione della validità di un matrimonio, al fine di determinare l'esistenza e l'entità dei diritti successori del coniuge del *de cuius*.

Si noti che, benché la maggior parte dei regolamenti di diritto internazionale privato di nuova generazione menzioni, in qualche forma, le questioni preliminari²²⁶, manca una comprensione comu-

²²⁵ In tema cfr. R. SERICK, *Die Sonderanknüpfung von Teilfragen im internationalen Privatrecht*, in *Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 1953, p. 642 ss. e P. PICONE, *Saggio sulla struttura formale del problema delle questioni preliminari*, Napoli, 1971 p. 22.

²²⁶ Si vedano per esempio il considerando n. 21 del regolamento n. 4/2009 sulle obbligazioni alimentari, il quale chiarisce che le norme sui conflitti di legge ivi contenute “non determinano la legge applicabile all'accertamento del rapporto di famiglia sul quale si basano le obbligazioni alimentari. L'accertamento del

ne e condivisa, a livello europeo, di cosa debba considerarsi con tale nozione²²⁷, che non viene definita dai regolamenti stessi²²⁸. Il regolamento successioni, in particolare, non regola in alcun modo il problema delle questioni preliminari – che pure era stato fortemente avvertito già prima della sua adozione²²⁹ –, così rimanendo aperto a una varietà di soluzioni²³⁰. L'unico strumento internazionale che disciplina espressamente la questione è la convenzione di Monaco del 1980 sulla legge applicabile ai nomi e ai prenomi²³¹. Essa infatti stabilisce esplicitamente, all'art. 1, che la legge di cittadinanza è chiamata a regolare tanto i nomi e cognomi di una persona, quanto le situazioni da cui dipendono quei nomi e cognomi. La legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato disciplina la materia all'art. 6, con una norma relativa alla sola giurisdizione, in base alla quale “il giudice italiano conosce, incidentalmente, le questioni che non rientrano nella giurisdizione italiana e la cui soluzione è necessaria per decidere sulla domanda proposta”. Nulla dice, invece, sulla legge applicabile alla questione preliminare.

In linea generale, la questione preliminare viene tradizionalmente definita come una questione giuridica che deve essere preliminarmente risolta affinché il giudice possa affrontare e risolvere la

rapporto di famiglia continua a essere disciplinato dal diritto interno degli Stati membri, comprese le loro norme di diritto internazionale privato”, e l'art. 1, par. 2, del regolamento Roma III, che esclude talune materie del proprio ambito di applicazione anche laddove esse si presentino “semplicemente come questioni preliminari nell'ambito di un procedimento di divorzio o separazione personale”.

²²⁷ Cfr. S. ÁLVAREZ GONZÁLEZ, *¿Qué norma de conflicto de leyes hay que adoptar para determinar la ley aplicable a las cuestiones previas a efectos de la sucesión?*, in *Revista Española de Derecho Internacional*, 1/2017, p. 23 s.

²²⁸ Cfr. a tal proposito F.M. WILKE, *Dimension of Coherence in EU Conflict-of-Law Rules*, in *Journal of Private International Law*, 2020, p. 181 ss.

²²⁹ V. Libro verde della Commissione, del 1° marzo 2005, su *Successioni e testamenti*, COM(2005) 65 definitivo, p. 7 (in part. la domanda n. 13).

²³⁰ Cfr. A. BONOMI, *Introduzione*, cit., p. 14. Sul punto cfr. anche J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *El Reglamento Sucesorio Europeo*, cit., p. 58 ss.

²³¹ Convenzione di Monaco di Baviera del 5 settembre 1980 sulla legge applicabile ai nomi e prenomi.

questione principale²³². In dottrina, sono state identificate quattro diverse soluzioni in ordine all'individuazione della corretta legge in base alla quale dirimere la questione preliminare²³³.

La prima è la soluzione disgiunta, che applica alla questione preliminare il diritto internazionale privato del foro, e quindi la legge materiale da questo individuata (soluzione della *lex formalis fori*). Specularmente, la soluzione congiunta applica alla questione preliminare il diritto internazionale privato dell'ordinamento che regola la questione principale (soluzione della *lex formalis causae*)²³⁴. Queste due soluzioni, in particolare, costituiscono l'alternativa tradizionale del problema²³⁵ e rispondono, rispettivamente, a esigenze di armonia interna, nel primo caso, e di armonia internazionale, nel secondo²³⁶. Vi sono poi altre due soluzioni, che trovano però un impiego solo in casi eccezionali²³⁷: quella dell'assorbimento, che prevede di regolare la questione pregiudiziale secondo la

²³² V. E. VITTA, *Diritto internazionale privato*, vol. I, Torino, 1972, p. 457. Per le condizioni in presenza delle quali si dà, in concreto, il problema della questione preliminare, cfr. J. RE, *Pianificazione successoria*, cit., p. 154 s.

²³³ Cfr. B. BAREL, S. ARMELLINI, *Diritto internazionale privato*, cit., p. 92 ss. V. anche T. SCHMIDT, *The Preliminary Question and the Question of Substitution in Conflict of Laws*, in *Scandinavia Studies in Law*, 1968, p. 92 ss., in part. p. 94.

²³⁴ La ratio di questa opzione potrebbe essere, a seconda delle diverse impostazioni dottrinali, quella di permettere alle tecniche internazionalprivatistiche della *lex causae* di precisare il punto di vista dello stesso ordinamento del foro "sull'esistenza e validità della situazione giuridica presupposta dalla norma materiale straniera, e di permettere a tale situazione di assumere [...] un certo grado di rilevanza nell'ambito dello stesso ordinamento del foro"; ovvero quella opposta di permettere "di ricostruire quale sia il punto di vista dell'ordinamento straniero sulla esistenza e validità della situazione giuridica presupposta dalla norma materiale straniera": cit. P. PICONE, *Saggio sulla struttura formale*, cit., p. 69 ss.

²³⁵ Cfr. ancora P. PICONE, *Saggio sulla struttura formale*, cit., p. 18. V. anche T. PFEIFFER, J. WITTMANN, *Preliminary Questions*, in I. VIARENGO, F.C. VILLATA (eds.), *Planning the Future*, cit., p. 48 ss. e S. ÁLVAREZ GONZÁLEZ, *¿Qué norma de conflicto*, cit., p. 25 ss.

²³⁶ V. S. GÖSSL, *Preliminary Questions in EU Private International Law*, in *Journal of Private International Law*, 2012, p. 64 s.

²³⁷ Cfr. A.E. GOTLIEB, *The Incidental Question Revisited – Theory and Practice in the Conflict of Laws*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 1977, p. 755.

stessa legge sostanziale chiamata a disciplinare la questione principale; e quella ex *lege fori*, o legeforista, che regola la questione preliminare secondo la legge sostanziale del foro.

La soluzione considerata più convincente è la prima, in quanto è l'unica che evita di sottoporre una stessa questione a leggi regolatrici differenti sulla base della sola circostanza – casuale – che tale questione si presenti, rispetto alla fattispecie a cui afferisce, come una questione preliminare ovvero principale²³⁸. Le esigenze di certezza del diritto che vengono in tal modo perseguite, peraltro, rispondono anche all'interesse dell'Unione a creare un sistema giuridico fatto di regole chiare e prevedibili²³⁹.

Il tema delle questioni preliminari è strettamente legato a quello delle qualificazioni, nel senso che una medesima fattispecie può apparire, a seconda di come la si qualifichi, come una questione preliminare oppure come inerente, a tutti gli effetti, alla questione principale. Per tornare alla materia successoria, un elemento che si pone come presupposto della successione, ma incide sulla devoluzione del patrimonio del *de cuius*, potrebbe essere qualificato come avente natura successoria, venendo quindi regolato dalla stessa legge applicabile alla successione, oppure venire qualificato diversamente, venendo quindi regolato dalla (eventualmente) diversa legge applicabile alla questione preliminare. Come si vedrà²⁴⁰, un esempio di questo tipo emerge in materia di regimi patrimoniali, i quali sono espressamente esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento e in effetti si pongono, rispetto a una successione, come questioni preliminari. Tuttavia, la qualificazione di un determinato regime patrimoniale può ritenersi successoria – e quindi la questione venire attratta al regolamento – se il suo scioglimento incide direttamente sulla formazione delle quote successorie.

²³⁸ Cfr. B. BAREL, S. ARMELLINI, *Diritto internazionale privato*, cit., p. 93 s.; F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale*, vol. I, *Parte generale e obbligazioni*, Torino, 2020, p. 255 ss.; P. FRANZINA, *Introduzione al diritto internazionale privato*, Torino, 2023, p. 183.

²³⁹ Cfr. S. GÖSSL, *Preliminary Questions*, cit., p. 69 s.

²⁴⁰ V. parte II, capitolo 2, par 4 ss.

A seguito dell'adozione del regolamento successioni questi temi si intrecciano oggi con la disciplina del certificato successorio europeo, in cui l'autorità competente a regolare una successione deve inserire una serie di informazioni relative a rapporti non necessariamente rientranti allo statuto successorio. Per determinati istituti le cui caratteristiche e la cui natura differiscono in modo sostanziale all'interno dei diversi ordinamenti europei si pone quindi, in primo luogo, il problema di definire se essi vadano qualificati come successori oppure se afferiscano all'ambito delle questioni preliminari. In questo secondo caso, va poi indagata quale efficacia possano avere le informazioni relative ad essi all'interno di un certificato successorio europeo, in modo tale che questo possa risultare contestualmente completo – e quindi idoneo a circolare – e rispettoso delle sfere di applicazione reciproche del regolamento successioni, di altri strumenti di diritto internazionale privato uniforme ovvero delle discipline internazionalprivatistiche nazionali. Questi profili verranno analizzati nel corso della seconda parte del lavoro²⁴¹.

3. L'adattamento

Si è dato conto finora di problemi che riguardano l'identificazione della legge applicabile ad una determinata fattispecie, in relazione al profilo delle qualificazioni nonché a quello del rilievo delle questioni preliminari. A quei due profili se ne aggiunge un terzo, sempre di carattere generale, ossia quello dell'adattamento. A differenza dei due istituti internazionalprivatistici analizzati sinora, questo non rileva al momento dell'individuazione della legge applicabile, bensì in un momento logicamente successivo, in cui l'ingresso di un determinato istituto materiale straniero provoca difficoltà di ordine pratico all'interno dell'ordinamento ricevente.

Ciò può avvenire a causa dell'incapacità dell'ordinamento ricevente di dare espressione concreta agli effetti di un istituto stra-

²⁴¹ In particolare nella parte II, capitolo 2.

niero richiamato dalle norme di conflitto a causa della mancanza di idonei e corrispondenti istituti di diritto interno con i quali la disciplina richiamata possa adeguatamente interagire; ma può avvenire altresì perché l'applicazione pedissequa dell'istituto straniero porterebbe a un risultato finale esorbitante a causa di una situazione di frammentazione della legge applicabile. In simili ipotesi può essere necessario ricorrere alla tecnica che la dottrina tedesca definisce come *Anpassung* (o *Angleichung*), adattamento appunto.

Vi sono diverse ragioni che suggeriscono di riprendere e approfondire, nel contesto di questo lavoro, il tema dell'adattamento. La prima è una ragione di sistema, che impone di trovare una soluzione unitaria e autonoma, a livello di Unione europea, alle ipotesi di coordinamento difettoso tra ordinamenti degli Stati membri, riducendo al contempo il margine di discrezionalità degli interpreti nazionali nella definizione dei meccanismi necessari per superare tali ostacoli. La seconda è una ragione di diritto positivo, che guarda alle novità introdotte proprio dal regolamento successioni per provare a enucleare una teoria di cosa debba intendersi per adattamento nel contesto del diritto internazionale privato dell'Unione.

Con riferimento al primo dei due profili enunciati, va ricordato che uno dei fini del diritto internazionale privato (anche, e in special modo) dell'Unione europea è la costruzione di un sistema che permetta l'applicazione fedele del diritto straniero richiamato da norme di collegamento condivise e uniformi tra i vari Stati membri, così che la norma straniera possa tendenzialmente spiegare, nel foro, gli stessi effetti di cui essa sarebbe portatrice nel Paese di origine²⁴². Se quell'obiettivo di continuità normativa è proprio di qualsiasi sistema di diritto internazionale privato, diviene tanto più essenziale in relazione ad un contesto come quello dell'Unione, dove l'obiettivo della libertà di circolazione si vuole protetto,

²⁴² Cfr. P. FRANZINA, *L'applicazione genuina del diritto straniero richiamato dalle norme di conflitto dell'Unione Europea*, in R. VIRZO, E. NALIN, I. INGRAVALLO, F. CHERUBINI, E. TRIGGIANI (a cura di), *Dialoghi con Ugo Villani*, vol. II, Bari, 2017, p. 1113.

anzitutto, dagli ostacoli derivanti dalla frammentazione normativa dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Questo obiettivo presuppone, per la sua realizzazione, un'applicazione fedele – e in quanto tale prevedibile – del diritto straniero richiamato, così da garantire quella certezza del diritto che si pone come elemento irrinunciabile per la facilitazione dell'integrazione degli individui in ordinamenti diversi da quello di provenienza²⁴³, agevolando il “dialogo efficace tra ordinamenti”²⁴⁴. In un simile contesto, la concettualizzazione di un metodo flessibile e condiviso tra tutti gli Stati membri di adattamento nel foro di istituti per così dire importati diviene di primaria importanza. È vero invece, nei fatti, che sul punto i sistemi internazionalprivatistici degli Stati membri non condividono un atteggiamento coerente. A dirla tutta, anche nelle tradizioni giuridiche in cui l'istituto trova origine, non regna affatto un'omogeneità di vedute sui suoi tratti essenziali. A ciò si aggiunga che, quand'anche la giurisprudenza e la dottrina di un certo Stato membro fossero concordi nell'individuare, sul piano puramente interno, i fondamenti essenziali del ricorso all'adattamento, ciò non significa che le stesse soluzioni potrebbero essere utilizzate anche sul piano della gestione di contrasti normativi che si producono a livello di mercato interno²⁴⁵, dove invece se ne imporrebbe, per quanto possibile, un utilizzo coerente, basato su una comprensione autonoma dei fini, delle condizioni di applicazione e degli approcci concreti di un tale istituto internazionalprivatistico.

La seconda, come detto, è invece una ragione di diritto positivo, data dalla circostanza che proprio con il regolamento successioni

²⁴³ Come afferma P. FRANZINA, *Note minime in tema di adattamento, sostituzione ed equivalenza nel diritto internazionale privato dell'Unione Europea*, in B. CORTESE (a cura di), *Studi in onore*, cit., p. 193, infatti, “i fini dell'integrazione condizionano la fisionomia del diritto internazionale privato dell'Unione Europea e ne guidano lo sviluppo”.

²⁴⁴ Per ricorrere ancora all'espressione utilizzata da P. FRANZINA, *Note minime*, cit., p. 193.

²⁴⁵ V. P. PAFFHAUSEN, *EuErbVO und GüterrechtsVO in Konflikt*, in *Bucerius Law Journal*, 2014, p. 14.

la tecnica dell'adattamento ha fatto per la prima volta capolino nel diritto internazionale privato (positivo) dell'Unione, tanto che secondo alcuni Autori essa dovrebbe "già ritenersi acquisita al diritto internazionale privato dell'Unione Europea, sia pure in termini sin qui scarsamente definiti"²⁴⁶.

Prima di quel momento, a dire il vero, l'adattamento non aveva riscosso grande attenzione nella discussione dottrinale in tema di diritto internazionale privato dell'Unione europea. Anche lì dove quella discussione si era accentrata sulla eventuale creazione di un regolamento europeo sulla parte generale del diritto internazionale privato, l'adattamento non aveva trovato grande spazio²⁴⁷ e veniva generalmente in rilievo solo in relazione a casi concreti che richiedessero di farvi ricorso. In Italia, in particolare, il tema non aveva mai riscosso molto successo²⁴⁸, tanto che si era perfino discusso

²⁴⁶ Cit. P. FRANZINA, *Note minime*, cit., p. 190, il quale ritiene che tale tecnica e quella della sostituzione siano oggi "implicitamente autorizzate, se non incoraggiate o addirittura prescritte" dal legislatore europeo.

²⁴⁷ In effetti, E. JAYME, *Kodifikation und Allgemeiner Teil im IPR*, in S. LEIBLE, H. UNBERATH (Hrsg.), *Brauchen wir eine Rom 0-Verordnung?*, Jena, 2013, p. 44, cita l'adattamento solo per concludere che sembra prematuro poterne immaginare l'introduzione in una proposta di regolamento Roma 0 (e, d'altronde, nessun legislatore ha mai provato a codificare l'istituto nemmeno sul piano nazionale); non ne fanno affatto cenno G. BIAGIONI, E. DI NAPOLI, *Verso una codificazione europea del diritto internazionale privato? Una breve premessa*, in *Quaderni di SIDIBlog*, 1/2014, p. 125 ss.; né A. ESPINIELLA, *Some Thoughts on a EU Code of Private International Law*, in *Quaderni di SIDIBlog*, 1/2014, p. 135 ss.; né J. VON HEIN, G. RÜHL, *Towards a European Code on Private International Law?*, in *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 2015, p. 701 ss.; né S. BARIATTI, E. PATAUT, *Codification et théorie générale du droit international privé*, in M. FALLON, P. LAGARDE, S. POILLOT-PERUZZETTO (dirs.), *Quelle architecture*, cit., p. 337 ss.

²⁴⁸ V. P. ZICCARDI, *Il valore del diritto straniero nell'ordinamento nazionale*, Milano, 1946, p. 44 s., il quale riteneva che i problemi che richiedono l'intervento del meccanismo dell'adattamento rappresentassero semplicemente l'"inevitabile inconveniente marginale di un meccanismo, come quello delle norme di collegamento, estremamente sintetico nella struttura e insieme complesso nel funzionamento" e non andassero pertanto eccessivamente drammatizzati; proseguiva quindi l'Autore spiegando che "un processo di aggiustamento reciproco è naturale fra le norme richiamate come lo è per tutte le norme dell'ordinamento, e non esprime

dell'opportunità di considerare il problema dell'adattamento come appartenente a pieno titolo all'ambito del diritto internazionale privato²⁴⁹. Questa disattenzione, che è stata giustamente sottolineata criticamente²⁵⁰, è stata ricondotta dalla dottrina tedesca (di gran lunga quella che più si è interessata al tema) proprio al fatto che la necessità di procedere all'adattamento sorge tipicamente in settori come il diritto successorio e il diritto dei rapporti patrimoniali dei coniugi, che fino a poco tempo fa erano sempre stati regolati solo a livello nazionale²⁵¹. Ecco, quindi, che non dovrebbe stupire se, all'indomani dell'adozione del regolamento successioni e del regolamento sui regimi patrimoniali tra coniugi, il tema dell'adattamento solleva nuovo interesse da parte della dottrina.

3.1. Definizioni di adattamento

Non è facile offrire una definizione univoca e condivisa della nozione di adattamento, poiché anche nei Paesi in cui la dottrina più si è occupata del tema manca una nozione comune e condivisa dell'istituto²⁵². In effetti, l'adattamento è in sostanza una creazione dottrinale, a cui non corrisponde, negli ordinamenti che pure ne fanno uso, una definizione legislativa dei presupposti di operatività

nient'altro se non la ben nota esigenza di un'interpretazione sistematica". Di opinione simile, qualche decennio più tardi, è anche G. BALLADORE PALLIERI, *Diritto internazionale privato*, Milano, 1974, p. 124.

²⁴⁹ In merito a questa querelle si rimanda al riassunto delle posizioni dottrinali tratteggiato in E. VITTA, *Diritto internazionale privato*, vol. I, Torino, 1972, p. 484 s.

²⁵⁰ Cfr. S. GÖSSL, *Anpassung im EU-Kollisionsrecht*, in *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 2018, p. 619 s.

²⁵¹ V. P. PAFFHAUSEN, *EuErbVO und GüterrechtsVO*, cit., p. 14, il quale sostiene appunto che il meccanismo dell'adattamento sia ben noto a livello nazionale, ma per nulla sul piano europeo, poiché "die Gebiete, in denen typischerweise Anpassungsbedarf besteht (wie das Erbrecht und das Ehegüterrecht) bisher national geregelt waren".

²⁵² Cfr. G. DANNEMANN, *Adaptation*, in S. LEIBLE (ed.), *General Principles*, cit., p. 331 s.

né delle sue conseguenze giuridiche²⁵³. Anzi, benché vi sia uniformità di visioni circa lo scopo dell'istituto – ossia quello di prevedere delle forme di aggiustamento giudiziale per i casi particolari in cui le regole applicabili straniere non riescono a inserirsi soddisfacentemente nell'ordinamento ricevente –, vige un disaccordo sostanziale²⁵⁴ per quanto concerne le premesse, i requisiti, le soluzioni e le giustificazioni concrete dello strumento. L'unico dato inconfutabile è che in alcuni casi l'applicazione del diritto straniero richiamato, se eseguito in modo acritico e automatico, può condurre a risultati inaccettabili, e in questi casi “common sense, that great guardian, teacher, and corrector, must give the answer”²⁵⁵.

A scanso di ogni equivoco, si premette che si è parlato di adattamento, in dottrina, anche con riferimento al modello che rifiuta in principio il sistema tradizionale delle norme di conflitto per affrontare le situazioni che presentano profili transnazionali, ma non è questo il concetto di adattamento che viene accolto e indagato in questa sede. Nell'ottica di chi ritiene che non sia sufficiente, nelle controversie transnazionali, selezionare la legge nazionale che sembra più appropriata a regolare il caso, infatti, appare più desiderabile dare simultanea applicazione a tutte le legislazioni sostanzialmente connesse con la fattispecie, per procedere poi a un loro adattamento in funzione del loro rispettivo grado di incidenza sulla fattispecie²⁵⁶: in questa visione – che, si ribadisce, non è quella accolta in questo lavoro –, quindi, l'adattamento viene configurato come un vero e proprio metodo a sé stante per risolvere i conflitti di legge.

²⁵³ V. E.-M. DERSTADT, *Die Notwendigkeit der Anpassung bei Nachlaßspaltung im internationalen Erbrecht*, Baden-Baden, 1998, p. 119.

²⁵⁴ Come lo definisce ancora G. DANNEMANN, *Adaptation*, cit., p. 332.

²⁵⁵ Cit. M. WOLFF, *Private International Law*, Oxford, 1950, p. 161.

²⁵⁶ Cfr. G.G. HOFF, *Adjustment of Conflicting Rights. A Suggested Substitute for the Method of Choice-of-Laws*, in *Virginia Law Review*, 1952, p. 747 ss., secondo il quale solo la tecnica del weighing and balancing può “yield satisfactory solutions in approximately evenly balanced conflict cases in which the prevailing technique inescapably results in gross injustice to one or the other party” (cit. p. 760).

La dottrina prevalente²⁵⁷ fa risalire la prima definizione di adattamento al 1897 ad opera di Zitelmann²⁵⁸, ma già nel XVIII secolo il problema era noto in Francia, come dimostra una decisione del Parlamento di Parigi del 1745, duramente criticata, all'epoca, da Boullenois²⁵⁹, relativa a un caso di *pennyless widow*²⁶⁰. Lo studio dell'adattamento è iniziato, successivamente, ad opera della dottrina tedesca²⁶¹, e da lì si è esteso progressivamente ad altri Paesi europei²⁶², seppur con rilievo molto diverso e sacche di irrilevan-

²⁵⁷ Così H. LEWALD, *Règles générales des conflits de lois. Contribution à la technique du droit international privé*, in *Recueil des cours*, 69, 1939, p. 136; E. VITTA, *Diritto internazionale*, cit., p. 479; E. BETTI, *Problematica del diritto internazionale*, Milano, 1956, p. 321; A.A. EHRENZWEIG, *Private International Law*, Leyden, 1967, p. 174; D. LOOSCHELDERS, *Die Anpassung im Internationalen Privatrecht*, Heidelberg, 1995, p. 20. Di opinione contraria è invece R. BARSOTTI, *Confronto e collegamento in foro di norme materiali straniere*, Padova, 1974, p. 66, che riconduce la prima rappresentazione organica dell'adattamento a Wolff.

²⁵⁸ Che descrisse così il fenomeno: "zwei Rechtswirkungen stehen in Frage, beide sind nach verschiedenen Statuten zu beurteilen. Jede der beiden beteiligten Rechtsordnungen will nur eine von der beiden als möglich in Frage stehenden Rechtswirkungen eintreten lassen, aber jede eine verschiedene. Durch die Konkurrenz der beiden Statuten kann sich ergeben, dass beide mögliche Rechtswirkungen zugleich eintreten, oder dass keine von ihnen eintritt". Cit. E. ZITELMANN, *Internationales Privatrecht*, Lipsia, 1897, p. 144 s.

²⁵⁹ La decisione e la relativa critica sono riportate, tra gli altri, da D. LOOSCHELDERS, *Die Anpassung*, cit., p. 18 s.

²⁶⁰ V. infra, parte I, capitolo 2, par. 3.2.3.

²⁶¹ Oltre ai già citati Zitelmann, Wolff e Lewald, si ricordano anche Kegel e Neubecker, oltre a L. RAAPE, *Les rapports juridiques entre parents et enfants comme point de départ d'une explication pratique d'anciens et de nouveaux problèmes fondamentaux du droit international privé*, in *Recueil des cours*, 50, 1934, p. 496 ss.

²⁶² Così P. PAFFHAUSEN, *EuErbVO und GüterrechtsVO*, cit., p. 14.

za (come nei sistemi di common law²⁶³) o di vero e proprio rifiuto (come nei sistemi socialisti²⁶⁴).

Venendo all'analisi delle definizioni che sono state date a questo meccanismo, emerge un panorama piuttosto variegato, in cui alcune voci lo elevano ad elemento di metodo²⁶⁵, altre invece lo degradano a fenomeno eminentemente pratico²⁶⁶, altre infine ne fanno una mera variabile di altri istituti, come quello della qualificazione²⁶⁷.

²⁶³ V. G. DANNEMANN, *Accidental Discrimination in the Conflict of Laws: Applying, Considering, and Adjusting Rules from Different Jurisdictions*, in *Yearbook of Private International Law*, 10, 2008, p. 124. Questo strumento è rimasto infatti pressoché sconosciuto nei Paesi di common law: in questo senso, quindi, l'intervenuto recesso del Regno Unito dall'Unione europea potrebbe in qualche modo agevolare l'evoluzione a livello di Unione europea.

²⁶⁴ Cfr. D. LOOSCHELDERS, *Die Anpassung*, cit., p. 23. Nelle zone dell'est Europa, infatti, si temeva che giudici e interpreti avrebbero utilizzato questo strumento per enfatizzare un principio di coesistenza tra i diversi sistemi statali, a scapito della conservazione dello spirito socialista.

²⁶⁵ Cfr. D. LOOSCHELDERS, *Die Anpassung*, cit., p. 6. Non dissimile si presenta la posizione di R. HAUSMANN, F. ODESKY, *Internationales Privatrecht in der Notar- und Gestaltungspraxis*, Monaco, 2017, par. 59. Sulla definizione di adattamento v. anche A. DAVI, *Le questioni generali*, cit., p. 625; E. DERSTADT, *Die Notwendigkeit*, cit., p. 118; G. KEGEL, K. SCHURIG, *Internationales Privatrecht*, Monaco 2004, p. 260, che definisce l'adattamento come lo strumento che dovrebbe rispondere alla domanda "wie man sich bei Normenwidersprüchen zwischen den zur Anwendung berufenen materiellen Privatrechten verhalten muß"; H.-C. HEYN, *Die 'Doppel' und 'Mehrfachqualifikation'. Arbeiten zur Rechtsvergleichung*, Frankfurt am Main, 1986, p. 34, definisce lo scopo dell'adattamento, ossia quello di ovviare a contraddizioni normative, "die durch ein Zusammentreffen mehrerer Rechtsordnungen entstanden sind". Anche E. BETTI, *Problematica del diritto internazionale*, cit., p. 318, ritiene che il problema dell'adattamento abbia carattere interpretativo; dello stesso avviso è anche R. MONACO, *L'efficacia della legge nello spazio*, Torino, 1954, p. 77.

²⁶⁶ Così per esempio P.H. NEUHAUS, *Die Grundbegriffe des Internationalen Privatrechts*, Tübingen, 1962, p. 248 e J. KROPHOLLER, *Internationales Privatrecht*, Tübingen, 2004, p. 232. Secondo F. RIGAUX, *Droit international privé*, Bruxelles, 1987, p. 323, l'adattamento consiste nella correzione di risultati non armonizzati conseguenti ad una dispersione degli elementi materiali di collegamento.

²⁶⁷ V. H.-C. HEYN, *Die 'Doppel' und 'Mehrfachqualifikation'*, cit., p. 34.

In questa breve panoramica, infine, non si può tralasciare l'opinione di chi ha duramente criticato il meccanismo dell'adattamento, ritenendolo eccessivamente arbitrario²⁶⁸. Secondo questa parte della dottrina, in particolare, l'adattamento sarebbe un procedimento eccessivamente influenzato dall'apprezzamento dell'interprete, il quale, pretendendo di conciliare l'inconciliabile, creerebbe dal nulla istituti giuridici che non esistono né nell'ordinamento del foro, né in quello di provenienza della legge applicabile. Questa posizione dottrinale, che è certamente meritevole di attenzione perché riflette, in una certa misura, un problema che esiste ed è sentito, pare però a sua volta criticabile perché finge di non vedere che talvolta il ricorso all'adattamento appare davvero come l'unica via di salvezza, l'unica ancora di salvataggio che permette di risolvere il caso concreto che si pone all'attenzione del giudice, che si trova, riprendendo l'efficace immagine utilizzata da Wengler²⁶⁹, a dover costruire un'auto o una bicicletta assemblando pezzi di diverse marche, che non combaciano tra di loro²⁷⁰.

3.2. Le diverse forme di adattamento, classificate a seconda della loro funzione

Poiché è stata la dottrina tedesca, tradizionalmente, a studiare ed approfondire il tema della *Anpassung*, è stata proprio questa ad estrapolarne ed identificarne le funzioni fondamentali. Si propone quindi di seguito una classificazione delle diverse forme di adatta-

²⁶⁸ Cfr. per esempio F.K. JÜNGER, *General Course on Private International Law*, in *Recueil des cours*, 193, 1985, p. 259.

²⁶⁹ V. W. WENGLER, *Réflexions sur la technique des qualifications en droit international privé*, in *Revue critique de droit international privé*, 1954, p. 682 s.

²⁷⁰ Questa immagine, che è rimasta paradigmatica dei problemi di adattamento, è stata ripresa, tra gli altri, da D. LOOSCHELDERS, *Die Anpassung*, cit., p. 6 s.; P.H. NEUHAUS, *Die Grundbegriffe*, cit., p. 250; J. KROPHOLLER, *Internationales Privatrecht*, cit., p. 233; J. VON HEIN, *Einleitung zum Internationalen Privatrecht*, in J. VON HEIN (Hrsg.), *Münchener Kommentar zum BGB*, vol. XII, Monaco, 2020, par. 242.

mento suddivise a seconda della loro funzione, specificando tuttavia che tale classificazione ha un fondamento necessariamente empirico e non pretende di essere né esclusiva né esaustiva. D'altronde, se la migliore dottrina tedesca ha *francamente* ammesso di non essere riuscita a sistematizzare le diverse situazioni che possono generare problemi di adattamento²⁷¹, non si ha certo l'ambizione di poterlo fare in questa sede.

3.2.1. Incompatibilità tra le norme sostanziali degli ordinamenti considerati

L'adattamento viene in rilievo, in primo luogo, laddove ci si trovi di fronte ad una mancata corrispondenza tra norme sostanziali. All'istituto materiale straniero richiamato dall'ordinamento del foro, in tale ipotesi, non corrisponde alcun analogo istituto materiale di diritto interno. L'ordinamento ricevente, quindi, semplicemente non è in grado di rispettare il richiamo imposto dalla norma di conflitto perché non dispone degli strumenti giuridici a tal fine necessari²⁷². Esso dovrà, pertanto, cercare di porre rimedio alla lacuna verificatasi ricorrendo ad un istituto interno che sia, seppur non identico, in qualche modo assimilabile a quello straniero inesistente. Parte della dottrina – come si vedrà²⁷³ – qualifica questo processo come sostituzione o trasposizione, piuttosto che come adattamento propriamente detto²⁷⁴; altra dottrina, tutt'al con-

²⁷¹ Cfr. H. LEWALD, *Règles générales*, cit., p. 137.

²⁷² Come spiega F. SALERNO, *Lezioni di diritto internazionale privato*, Milano, 2020, p. 72, “in simili circostanze l'ordinamento del foro presenta una ‘lacuna di valutazione’ e pertanto l'esigenza di coerenza del sistema giuridico del foro deve cedere il passo a quella di uniformità di regolamentazione nello spazio. Ne discende che il diritto del foro deve assumere una elasticità tanto necessaria quanto adeguata per favorire l'ingresso dell'istituto di origine estranea, a meno che non vi ostino limiti di ordine pubblico del foro”.

²⁷³ V. parte II, capitolo 3, par. 3.1.1. e 3.3.1.

²⁷⁴ Cfr. S. GÖSSL, *Anpassung im EU-Kollisionsrecht*, cit., p. 621, che parla, per questa ipotesi, della necessità di integrare il concetto sconosciuto nell'ordinamento interno. In questo senso v. anche H. LEWALD, *Règles générales*, cit., p. 129 s. e J.

trario, ha ritenuto che proprio (e solo) questi fossero i casi di adattamento in senso stretto²⁷⁵. Questa contraddizione dà plasticamente la misura delle incertezze che hanno sempre caratterizzato la stessa costruzione teorica dello strumento in esame.

In ogni caso, con riferimento a questa prima ipotesi, si è parlato, in dottrina, anche di discrepanza qualitativa (*qualitative Normendiskrepanz*)²⁷⁶. Gli esempi tipici sono quello dell'attuazione, nell'ordinamento tedesco, di un legato ad effetto reale, laddove in Germania i legati producono effetti unicamente obbligatori²⁷⁷; un altro caso tipico è quello dell'efficacia, a seguito di un acquisto mortis causa, di diritti reali ignoti nell'ordinamento del foro, con l'ulteriore rischio, in questo caso, di violare il principio, vigente in molti ordinamenti, della tassatività dei diritti reali stessi; un'ulteriore ipotesi è quella del riconoscimento degli effetti di un trust negli ordinamenti continentali²⁷⁸.

VON HEIN, *Einleitung zum Internationalen Privatrecht*, cit., par. 244. Quanto alla differenza tra trasposizione e sostituzione, E. VITTA, *Diritto internazionale*, cit., p. 480, definisce la prima come "l'accettazione di una situazione giuridica [...] sorta in un dato ordinamento sulla base delle norme di questo, da parte di un altro ordinamento", mentre la seconda come uno strumento per valutare una condizione pregiudiziale ad un rapporto giuridico, avvalendosi "non già dei canoni valutativi propri della legislazione che contempla il rapporto stesso, ma di quelli vigenti in materia in altra legislazione". Sul punto si veda anche R. MONACO, *L'efficacia della legge*, cit., p. 78.

²⁷⁵ Di questo avviso è P.H. NEUHAUS, *Die Grundbegriffe*, cit., p. 251, il quale risolve i casi di frammentazione normativa (che si affronteranno nei paragrafi successivi) attraverso il disinnescamento di una delle leggi applicabili, così che non ci si troverebbe, in quelle ipotesi, di fronte a dei casi di adattamento in senso stretto.

²⁷⁶ Cfr. D. LOOSCHELDERS, *Die Anpassung*, cit., p. 13 ss.; R. HAUSMANN, F. ODERSKY, *Internationales Privatrecht*, cit., par. 70 s.; J. VON HEIN, *Einleitung zum Internationalen Privatrecht*, cit., par. 269.

²⁷⁷ J. VON HEIN, *Conflicts between International Property, Family and Succession Law – Interfaces and Regulatory Techniques*, in *European Property Law Journal*, 2017, p. 151. Di legato si parlerà diffusamente nella parte II, capitolo 3, par. 2 e 2.1.

²⁷⁸ V. R. HAUSMANN, F. ODERSKY, *Internationales Privatrecht*, cit., par. 70. Perplexità suscita, invece, l'idea, suggerita in dottrina, sia pure con delle riserve (v. F. SALERNO, *Lezioni*, cit., p. 74 s.) che l'adattamento, nel significato di cui qui si sta discorrendo, venga il rilievo laddove si tratti del tema del riconoscimento

3.2.2. Il cumulo – disomogeneo – di leggi applicabili ad un rapporto complesso

In secondo luogo, l'adattamento viene in rilievo allorquando vi sia la necessità, in relazione ad uno stesso rapporto, di dare applicazione a diverse normative che regolano vari elementi di un'unitaria fattispecie, ma lo fanno in modo divergente, secondo diverse valutazioni di valore che non raggiungono una soglia di rilevanza tale da scomodare l'attivazione della clausola di ordine pubblico²⁷⁹. In altri termini, ciò accade quando norme di ordinamenti diversi tendono a un medesimo obiettivo secondo soluzioni normative in principio simili, ma caratterizzate da una discrepanza a livello materiale che le rende non conciliabili, senza però che l'una si lasci preferire sull'altra dal punto di vista valoriale (e, quindi, senza

della *kafala* islamica (per cui si rinvia, su tutti, a M. ORLANDI, *La kafāla di diritto islamico, tra diritto internazionale privato e diritto europeo*, Torino, 2021), istituito a metà strada tra un'adozione e un affidamento di minori, il quale pone soverchie difficoltà di riconoscimento all'interno degli ordinamenti occidentali, difficoltà che sono state poste all'attenzione tanto della Corte EDU, quanto della Corte di giustizia. V. Corte EDU, sentenze: 4 ottobre 2012, 43631/09, *Harroudj c. Francia*, commentata, tra gli altri, da P. KINSCH, '*Harroudj v. France*': *Indications from the European Court of Human Rights on the Nature of Choice Law Rules and on their Potentially Discriminatory Effect*, in *Yearbook of Private International Law*, 14, 2013/2014, p. 39 ss.; 16 dicembre 2014, 52265/10, *Chbihi Loudoudi e altri c. Belgio*, commentata da S. LANGLAUDE, *Chbihi Loudoudi and Others v Belgium*, in *Oxford Journal of Law and Religion*, 2015, p. 543 ss.; Corte giust., sentenza 26 marzo 2019, C-129/18, *SM*, commentata da C. PERARO, *L'istituto della kafala quale presupposto per il ricongiungimento familiare con il cittadino europeo: la sentenza della Corte di Giustizia nel caso S.M. c. Entry Clearance Officer*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2019, p. 319 ss. A parere di chi scrive, è escluso che la tendenza degli ordinamenti di matrice occidentale a convertire la *kafala* in un'adozione possa configurare un'ipotesi di adattamento, potendosi, al più, parlare in questo caso di trasposizione (o di sostituzione), che peraltro, come nota lo stesso F. SALERNO, *Lezioni*, cit., p. 75, pare irrispettosa della genuinità della legge di origine dell'istituto, atteso che ad esso verrebbero attribuiti degli effetti assolutamente esorbitanti rispetto a quelli che una *kafala* tipicamente esplica all'interno dell'ordinamento in cui viene perfezionata.

²⁷⁹ Cfr. S. GÖSSL, *Anpassung im EU-Kollisionsrecht*, cit., p. 623.

che se ne possa escludere l'applicazione per contrasto con l'ordine pubblico).

L'esempio tipico è quello della commorienza²⁸⁰, laddove siano coinvolti più soggetti cui siano applicabili, al fine di determinarne la pre- o post-morienza rispetto a un determinato *de cuius*, diverse leggi. In questo caso, la norma di conflitto, che pur è unitaria, richiama discipline sostanziali che intendono tutte regolare la medesima fattispecie astratta (ossia l'ordine cronologico degli intervenuti decessi). Ciascuna di esse, tuttavia, regola integralmente la sola situazione del soggetto cui si riferisce, cosicché il risultato complessivo, a meno che tutte le leggi non contengano la stessa disciplina sostanziale, risulta irrimediabilmente contrastante²⁸¹.

3.2.3. La frammentazione della legge applicabile

La terza ipotesi in cui viene in rilievo l'adattamento, e forse quella più importante, almeno dal punto di vista statistico, attiene alle conseguenze di una frammentazione del diritto applicabile (cd. *dépeçage*)²⁸². Come chiarito dalla dottrina, in questa ipotesi vengono in rilievo due ordinamenti che perseguono gli stessi obiettivi, ma li attuano non solo (e non tanto) adottando norme materiali

²⁸⁰ Di commorienza si parlerà ancora nella parte II, capitolo 3, par. 3.3.1.

²⁸¹ Si prenda come esempio l'art. 21 della legge italiana di diritto internazionale privato, che sottopone la commorienza alla legge del rapporto rispetto al quale rileva l'accertamento. È evidente che potrebbe accadere, in special modo nell'ipotesi di un evento drammatico che provochi il decesso contestuale di una pluralità di soggetti, che la successione di ognuna delle persone coinvolte sia regolata da una diversa *lex successionis*, e che ciascuno di quei soggetti rilevi nella successione degli altri, così creando un intreccio di rapporti sostanzialmente impossibile da sbrogliare.

²⁸² Per uno studio approfondito sul *dépeçage*, v. A. AUBART, *Die Behandlung der dépeçage im europäischen internationalen Privatrecht*, Tübingen, 2013. Sull'origine storica dell'uso di frazionare in più parti uno stesso rapporto giuridico per sottoporlo a diversi statuti, risalente già ai glossatori medievali, si rimanda a G. BARILE, *Lezioni*, cit., p. 54 ss.

difformi, quanto piuttosto seguendo percorsi logico – giuridici di qualificazione differenti²⁸³.

Come esempio si prenda il caso immaginato da Raape²⁸⁴, che spiega come, al tempo in cui egli scriveva, sia il codice austriaco sia quello tedesco prevedessero l'addebito al marito dei costi dell'azione di divorzio. Secondo il codice austriaco, tuttavia, tale questione afferiva alla regolazione del regime personale tra i coniugi, mentre, secondo quello tedesco, a quella del regime patrimoniale tra gli stessi: cosicché, nell'ipotesi in cui la relazione tra gli (ex) coniugi fosse stata regolata dal diritto austriaco per quel che concerne il regime patrimoniale, ma da quello tedesco con riferimento al regime personale, l'effetto di addossare i costi del divorzio in capo al marito, perseguito da entrambi gli ordinamenti, non si sarebbe prodotto affatto.

Si noti la differenza con il caso della commorienza sopra esposto. In quello, una singola norma di conflitto richiama, in ipotesi, differenti leggi del rapporto successorio di ciascuno dei soggetti deceduti, così che, all'atto pratico, l'autorità del foro si sarebbe trovata nella situazione di dover coordinare norme sostanziali tra loro contrastanti. Nel caso della frammentazione, invece, è il complessivo rapporto giuridico di partenza che viene (qualificato e) frazionato in diverse fattispecie, ciascuna delle quali, sulla base di separate norme di conflitto, è sottoposta a una legge diversa, con esiti paradossali²⁸⁵. Solo in questo caso, in sostanza, si verifica il fenomeno

²⁸³ Cfr. S. GÖSSL, *Anpassung im EU-Kollisionsrecht*, cit., p. 623.

²⁸⁴ Cfr. L. RAAPE, *Les rapports juridiques*, cit., p. 497. Altri vari esempi vengono proposti dall'Autore nelle pagine successive, sia in tema di rapporti di famiglia che di successioni.

²⁸⁵ La classificazione di queste due problematiche non pare, in ogni caso, essere così netta, né, per la verità, essenziale all'analisi dello strumento dell'adattamento. Prova ne sia che la distinzione qui proposta, che accoglie la sistematica proposta da Gössl nel testo più volte citato, non è, per esempio, quella accolta da D. LOOSCHELDERS, *Die Anpassung*, cit., p. 11, il quale considera anche quello della commorienza un caso di cumulo normativo. La differenza tra l'ipotesi di una stessa norma di conflitto che richiama contemporaneamente più leggi e quella dello smembramento della fattispecie in più elementi, ciascuno regolato da una propria norma di conflitto, è bene illustrata in E. VITTA, *Diritto internazionale*, cit., p. 478 s.

del *dépeçage*, che discende dalla scelta del legislatore di operare un frazionamento della fattispecie, “individuandone taluni aspetti cui cerca di dare una disciplina più appropriata mediante norme di conflitto distinte”²⁸⁶. Per rimanere nell’esempio di Raape, gli effetti della fattispecie di partenza, ossia della separazione dei coniugi, vengono qualificati in due diversi modi, una parte afferendo ai rapporti personali, una ai rapporti patrimoniali, ciò che frammenta quella fattispecie che si presentava inizialmente come unitaria (e in questo, appunto, si sostanzia il *dépeçage*). Laddove, quindi, la legge del rapporto patrimoniale e quella del rapporto personale coincidessero, nulla quaestio; viceversa, se queste fossero disomogenee, ecco che si presenterebbe la necessità di trovare soluzioni creative.

In ogni caso, la frammentazione può portare a due diversi risultati, speculari ma opposti²⁸⁷, conosciuti dalla dottrina tedesca con le espressioni *Normenmangel* e *Normenhäufung*.

Nella prima ipotesi, l’applicazione di normative appartenenti a due diversi ordinamenti in ragione della natura sfaccettata del rapporto da regolare può condurre a ipotesi di vuoti normativi (casi cd. di *Normenmangel*). Quel problema è stato messo in luce nel 1914 da Neubecker²⁸⁸, analizzando i casi di scuola (che tuttora sollevano gravi difficoltà nella prassi applicativa, come si vedrà nel prosieguo) soprannominati casi svedesi (*Schwedenfälle*) o della

²⁸⁶ Cit. F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale*, vol. I, cit., p. 254 ss.; per un’altra definizione di *depeçage* cfr. T. BALLARINO, E. BALLARINO, I. PRETELLI, *Diritto internazionale privato italiano*, Milano, 2016, p. 85 s. Secondo E. BETTI, *Problematica*, cit., p. 318 s., la frantumazione di una fattispecie unitaria sotto svariati profili risponde all’esigenza di “particolarizzare il trattamento, assegnando la competenza normativa alla legge che potremmo chiamare *viciniore*, secondo il criterio della viciniorità, della *nearness*, o *Näherberechtigung*”.

²⁸⁷ Cfr. ex multis E. DERSTADT, *Die Norwendigkeit*, cit., p. 123; G. DANNEMANN, *Accidental Discrimination*, cit., p. 131; R. HAUSMANN, F. ODERSKY, *Internationales Privatrecht*, cit., par. 67 ss. Sulla differenza tra *Normenmangel* e *Normenhäufung* v. anche J. KROPHOLLER, *Internationales Privatrecht*, cit., p. 235. M. WOLFF, *Private International Law*, cit., p. 163 ss., distingue i due casi secondo la dicitura inglese di *cases of cumulation* e *cases of a vacuum*.

²⁸⁸ Cfr. F.K. NEUBECKER, *Der Ehe- und Erbvertrag im internationalen Verkehr*, Lipsia, 1914, p. 281 ss.

*pennyless widow*²⁸⁹. Si tratta, in sostanza, di quelle ipotesi in cui il congiunto operare di due diverse normative, l'una applicabile alla successione ereditaria nel patrimonio del coniuge defunto e l'altra allo scioglimento del regime patrimoniale tra coniugi, ha come effetto il sostanziale mancato acquisto di diritti mortis causa in capo al coniuge superstite, e ciò nonostante il fatto che nessuna delle due normative intendesse negare tale acquisto.

Il secondo problema (di cd. *Normenhäufung*) si produce allorché le norme materiali di molteplici ordinamenti giuridici vengono contestualmente chiamate a regolare uno stesso rapporto, in modo tale che il loro concorso conduce però a risultati inusitati²⁹⁰. Il cumulo normativo si verifica pur sempre quale conseguenza della frammentazione del diritto applicabile, ma con l'effetto che il medesimo risultato (ad esempio, l'acquisto di un'adeguata porzione del patrimonio del coniuge defunto in capo a quello superstite) si produce due volte e quindi si moltiplica (nell'esempio proposto, l'arricchimento si produce sia per effetto dello scioglimento del regime patrimoniale, regolato da una legge, sia per effetto dell'apertura della successione, regolata da un'altra legge).

Si ritiene utile aggiungere – perché verrà nuovamente in rilievo nella seconda parte del lavoro²⁹¹ –, a quelle sopra proposte, un'ulteriore precisazione. È evidente, infatti, che un'ipotesi di frammentazione della legge applicabile discende anche dal funzionamento dell'art. 3, par. 1, del regolamento Roma I, che permette di scegliere la legge applicabile “a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso”. Quest'ipotesi, che potremmo ricondurre per maggiore

²⁸⁹ Secondo G. DANNEMANN, *Accidental Discrimination*, cit., p. 121, il textbook case della vedova senza soldi sarebbe stato per così dire inventato da P. HECK, *Review of C.L. von Bar, Theorie und Praxis des Internationalen Privatrechts*, in *Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht*, 1891, p. 311. Tale esempio viene utilizzato da P. GRAULICH, *Principes de droit international privé*, Parigi, 1961, p. 150, quale rappresentazione privilegiata delle situazioni in cui può insorgere la necessità di ricorrere all'adattamento.

²⁹⁰ Cfr. D. LOOSCHELDERS, *Die Anpassung*, cit., p. 8.

²⁹¹ Cfr. parte II, capitolo 3, par. 3.2.2.

vicinanza alla terza categoria qui descritta, è in realtà un ibrido che merita una considerazione a parte. La fattispecie contrattuale, infatti, viene effettivamente frazionata in diversi elementi che seguono leggi applicabili appartenenti a (almeno) due ordinamenti; e, tuttavia, questo effetto consegue all'applicazione dello stesso criterio di collegamento, ossia la volontà delle parti. In altri termini, è la volontà dei privati contraenti – e non, invece, quella del legislatore – che determina in via *diretta* (e non mediata dal concorso di diverse norme di conflitto) l'applicabilità di normative sostanziali differenti²⁹².

3.2.4. Contrasti normativi palesi e contrasti normativi nascosti

Alla classificazione di cui si è dato conto se ne aggiunge una ulteriore²⁹³, che distingue tra contrasti normativi palesi (*offene Normenwidersprüche*, o *Seinswidersprüche* secondo una diversa teorizzazione²⁹⁴) e contrasti normativi nascosti (o *Sollenswidersprüche*). Tra i primi rientrerebbero i casi, come quello della commorienza, in cui l'applicazione parallela di diversi ordinamenti porta a un risultato che è giuridicamente impossibile da realizzare, nel senso che è fattualmente impossibile riuscire a dare contestuale applicazione a tutte le leggi chiamate, così che l'unica strada percorribile reste-

²⁹² Sulla particolarità di questa ipotesi cfr. anche F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale*, vol. I, cit., p. 254 s.

²⁹³ Cfr. R. HAUSMANN, F. ODERSKY, *Internationales Privatrecht*, cit., par. 60.

²⁹⁴ Usano queste diverse espressioni per esempio G. KEGEL, *Internationales Privatrecht*, München, 1995, p. 261 s. e G. DANNEMANN, *Die ungewollte Diskriminierung in der internationalen Rechtsanwendung*, Tübingen, 2004, p. 237 ss. Le contraddizioni che potremmo definire esistenziali (*Seinswidersprüche*) sarebbero proprio quelle che producono per loro natura un risultato che non *può* essere, mentre le altre, meno radicali, producono un risultato che non *dovrebbe* (*soll*) essere. Si noti, tuttavia, che lo stesso Kegel, nel successivo G. KEGEL, K. SCHURIG, *Internationales Privatrecht*, cit., p. 359 ss., preferisce utilizzare le diverse espressioni di contraddizione logica (cioè quella palese) e contraddizione teleologica (ossia quella non palese, nascosta).

rebbe quella di escludere una di esse. Nei casi di discrepanza nasco-
sta, invece – e sono quelli che si sono qui ricondotti alle ipotesi di
frammentazione del diritto applicabile –, in via puramente logica il
risultato complessivo dell'applicazione delle due leggi non sarebbe
insostenibile per l'ordinamento, e tuttavia, dal punto di vista teleo-
logico e assiologico, tale risultato risulta eccessivamente (o troppo
poco) vantaggioso rispetto a quanto entrambi gli ordinamenti –
ognuno a modo suo – avrebbero desiderato²⁹⁵.

3.2.5. Adattamento e ordine pubblico

Proprio questo riferimento al valore assiologico del risultato
dell'applicazione della norma di conflitto richiamata porta a un'ul-
teriore precisazione, che sarà utile anche più oltre per distinguere
i casi di adattamento da meccanismi di diverso tipo²⁹⁶. È eviden-
te, infatti, che l'adattamento ha alcuni aspetti in comune con la

²⁹⁵ Come spiega G. DANNEMANN, *Accidental Discrimination*, cit., p. 114 e 120 ss.,
in queste ipotesi il giudice dovrà modificare o ignorare determinate leggi applica-
bili al fine di evitare quelle che definisce come discriminazioni accidentali, ossia,
appunto, le ipotesi in cui due o più ordinamenti, le cui regole non sono coordi-
nate tra loro, si combinano in modo tale da produrre risultati che non nessuno
dei due ordinamenti desiderava perseguire. Gli esempi proposti dall'Autore sono
quelli del riconoscimento di insufficienti diritti al mantenimento o agli alimenti;
degli eredi che ricevono meno di quanto sarebbe equo; dei criminali puniti troppo
severamente ovvero lievemente; dei matrimoni che risultano non scioglibili; dei
casi di diniego di giustizia. Lo stesso Autore, in G. DANNEMANN, *Die ungewollte
Diskriminierung*, cit., p. 223, spiega infatti che le nozioni di *Normenmangel* e *Normen-
häufung* non si lasciano definire dal punto di vista logico o concettuale, ma
piuttosto sulla base di una valutazione di valore, assiologica, necessariamente
influenzata dalla portata dell'effetto indesiderato prodotto dall'applicazione con-
testuale delle due leggi. Giova, in questo frangente, ricordare anche le parole di
G. BARILE, *Lezioni*, cit., p. 74, che spiega che nei casi di mancato coordinamento
delle norme di conflitto (in particolare, nel caso di cumulo normativo), pretendere
di raggiungere "l'uniformità di regolamento attraverso l'applicazione di ambedue
le leggi sarebbe un non senso, in quanto nessuno dei due ordinamenti interessati
ammetterebbe, per ragioni di giustizia sostanziale, una tale contemporanea ap-
plicazione".

²⁹⁶ V. infra, parte II, capitolo 3, par. 3.2.1.

clausola di ordine pubblico, mirando entrambi a correggere, in un caso concreto, delle conseguenze non tollerabili che deriverebbero dall'applicazione del diritto straniero. I due concetti, tuttavia, vanno tenuti ben distinti.

L'adattamento, infatti, non tiene conto solo di principi e valori fondamentali dell'ordinamento del foro, bensì ambisce a regolare in modo equivalente il concorso delle diverse discipline materiali, che vengono parificate quanto a scopi e interessi tutelati²⁹⁷. Il fine ultimo dell'adattamento, insomma, è quello di garantire la coerenza del sistema complessivo delle norme di conflitto e delle norme sostanziali che, tramite le prime, divengono applicabili a situazioni transfrontaliere, senza che una delle due leggi applicabili sia considerata preferibile all'altra dal punto di vista valoriale.

Da ciò discende, inoltre – contrariamente a quanto avviene con l'ordine pubblico –, che l'adattamento può servire anche per rimuovere contrasti normativi che si producono (solo) tra ordinamenti stranieri²⁹⁸. Non si concorda, invece, con quanto affermato da quella parte della dottrina²⁹⁹, secondo cui la differenza strutturale più rilevante tra l'adattamento e la clausola di ordine pubblico risiederebbe nella circostanza che la seconda impone di scartare la norma sostanziale richiamata dalla norma di conflitto, mentre il primo consisterebbe (solo) in una correzione della stessa norma di richiamo. Come si vedrà nel prossimo paragrafo, infatti, si ritiene che questa sia solo *una* delle possibili modalità concrete di funzionamento dell'adattamento, ma di certo non l'unica.

3.3. Adattamento di collegamento e adattamento materiale

Quest'analisi dedicata alle questioni generali del meccanismo dell'adattamento si può concludere con la fondamentale distin-

²⁹⁷ Cfr. S. GÖSSL, *Anpassung im EU-Kollisionsrecht*, cit., p. 623.

²⁹⁸ Cfr. E. DERSTADT, *Die Notwendigkeit*, cit., p. 118.

²⁹⁹ V. C. VON BAR, *Internationales Privatrecht*, Monaco, 1987, p. 537.

zione tra quelli che vengono definiti, nella dottrina tedesca, *kollisionsrechtliche* e *sachrechtliche Anpassung*, e che si cercherà qui di rendere con le espressioni italiane di adattamento di collegamento e adattamento materiale. La distinzione attiene, in sostanza, alla circostanza che, nel caso concreto, l'adattamento richieda una modifica delle norme di conflitto ovvero delle norme sostanziali³⁰⁰.

Nell'adattamento di collegamento, l'intervento correttivo del giudice avviene nel momento del richiamo della legge straniera, e agisce direttamente sulla disciplina di conflitto, con l'obiettivo di recuperare la coerenza del sistema internazionalprivatistico. Nello specifico, l'adattamento in queste ipotesi avviene mediante il dissenso di una delle due leggi richiamate (ad esempio, nel caso di *Normenhäufung*), oppure, viceversa, mediante l'estensione del campo di applicazione di una delle due normative alla questione che rimane irrisolta (ciò che sarà utile in un'ipotesi di *Normenmantel*)³⁰¹. In questa ipotesi, quindi, l'armonia sostanziale interna del diritto straniero prescelto (quello, cioè, cui si sceglie di dare applicazione) rimane inalterata, mentre l'interprete agisce sulla norma di conflitto, manipolandola a monte.

Nell'adattamento materiale, invece, il giudice plasma la norma sostanziale applicabile al caso concreto – la quale sia, in ipotesi, sconosciuta nel foro ovvero incompatibile con altra ugualmente applicabile – fino a crearne, in una certa misura, una nuova. Questo tipo di adattamento emerge quindi a valle della regola di conflitto, ossia dopo che questa ha assolto il proprio compito³⁰², essendo stata pienamente rispettata. Ciò può avvenire, per esempio, mediante l'esclusione o la limitazione di una pretesa, mediante la concessione di un diritto di scelta, ovvero tramite l'integrazione di una norma

³⁰⁰ Cfr. E. DERSTADT, *Die Notwendigkeit*, cit., p. 118.

³⁰¹ Cfr. sul punto P.H. NEUHAUS, *Die Grundbegriffe*, cit., p. 252. Per esempio, G. BARILE, *Lezioni*, cit., p. 74, suggerisce di risolvere il caso della *pennyless widow* scegliendo, tra le due leggi potenzialmente competenti, quella che presenti più collegamenti con il caso concreto.

³⁰² V. P. FRANZINA, *Note minime*, cit., p. 188.

per via giudiziale³⁰³ o, ancora, combinando, nel foro, delle norme materiali esistenti nell'ordinamento richiamato³⁰⁴. Ecco, quindi, il motivo della critica alla posizione dottrinale da ultimo tratteggiata nel paragrafo precedente, la quale traccia la distinzione tra adattamento e ordine pubblico avendo in mente, apparentemente, il solo adattamento di collegamento, e non, invece, quello materiale, nel quale, a ben vedere, le differenze con l'ordine pubblico risaltano con ancora maggiore evidenza.

Come emerge anche dagli esempi di adattamento di collegamento sopra esposti (ossia quelli alternativi di lacuna normativa e di cumulo normativo), la dottrina ha mostrato di preferire tendenzialmente il ricorso a tale tipologia di adattamento, laddove si affrontino problemi derivanti dalla frammentazione della legge applicabile e, quindi, di moltiplicazione dei criteri di collegamento. Ciò in ragione del fatto che, venendo i problemi di *Normenmangel* e *Normenhäufung* originati proprio a livello della norma di conflitto, è su questo stesso piano che essi andrebbero risolti³⁰⁵. In dottrina si è sostenuto³⁰⁶, inoltre, che le correzioni di collegamento andrebbero generalmente preferite a quelle materiali perché sarebbero di più agevole applicazione; tale preferenza dovrebbe poi essere accordata perché il ricorso a una delle due leggi richiamate, con un intervento quindi sulla norma di conflitto, sarebbe metodologicamente più adeguato rispetto alla costruzione di nuove soluzioni sostanziali. Si è ritenuto "ardito"³⁰⁷, infatti, pensare di risolvere i casi svedesi (o di *pennyless widow*) tramite il ricorso ad un adattamento di tipo materiale.

Viceversa, l'adattamento materiale o *sachrechtlich* sarebbe più idoneo a regolare i casi di istituti sconosciuti alla *lex fori* (cioè quelli

³⁰³ P.H. NEUHAUS, *Die Grundbegriffe*, cit., p. 252.

³⁰⁴ Cfr. ancora P. FRANZINA, *Note minime*, cit., p. 188.

³⁰⁵ V. G. DANNEMANN, *Die ungewollte Diskriminierung*, cit., p. 232.

³⁰⁶ V. di nuovo J. KROPHOLLER, *Internationales Privatrecht*, cit., p. 238.

³⁰⁷ Così G. KEGEL, *Begriffs- und Interessenjurisprudenz im internationalen Privatrecht*, in *Festschrift Hans Lewald*, Basilea, 1953, p. 282 s.

di *qualitative Normendiscrepanz*), in cui la frizione avviene a livello della norma materiale, e non della norma di conflitto³⁰⁸.

Venendo ai profili di maggior rilievo per questo lavoro, con riferimento specifico al diritto internazionale privato dell'Unione europea, si è detto che l'adattamento di collegamento andrebbe tendenzialmente prediletto, in quanto più semplice da attuare³⁰⁹ e, specularmente, che l'adattamento materiale andrebbe tendenzialmente evitato, poiché porterebbe ad una armonizzazione del diritto sostanziale degli Stati membri non prevista nel quadro delle competenze dell'Unione europea³¹⁰. Si è altresì sostenuto che tale forma di adattamento potrebbe porsi in conflitto con il principio di sussidiarietà, svilendo le caratteristiche peculiari e specifiche di ciascun ordinamento giuridico³¹¹.

Non solo: l'adattamento materiale avrebbe anche il difetto di incidere in modo particolarmente intenso sulla certezza del diritto, in quanto il contenuto di una norma sostanziale di creazione giurisprudenziale sarebbe ancora più difficile da prevedere rispetto alla

³⁰⁸ Vi è però anche chi, pur accogliendo quella soluzione, ammette che non esistono regole certe sul punto: così J. KROPHOLLER, *Internationales Privatrecht*, cit., p. 238.

³⁰⁹ V. P. PAFFHAUSEN, *EuErbVO und GüterrechtsVO*, cit., p. 14.

³¹⁰ V. S. GÖSSL, *Anpassung im EU-Kollisionsrecht*, cit., p. 634 s. Secondo l'Autrice, l'adattamento di collegamento sarebbe lo strumento più mite, più temperato ("das mildere Mittel").

³¹¹ Così ancora S. GÖSSL, *Anpassung im EU-Kollisionsrecht*, cit., p. 634. Sul punto, cfr. H. MUIR WATT, *European Integration, Legal Diversity and the Conflict of Laws*, in *Edinburgh Law Review*, 2005, p. 15, la quale ritiene che il metodo del conflitto di leggi stia oggi venendo investito – e in parte spodestato – dalle diverse soluzioni dell'unificazione sostanziale e del mutuo riconoscimento, ciò che l'autrice considera "not necessarily desirable"; così che spetterebbe proprio al sistema del conflitto di leggi il compito di fungere da strumento di multi-level governance in grado di tutelare la diversità giuridica dei diversi ordinamenti statali. Anche A. ZANOBETTI, *EU Cooperation in Civil Matters*, cit., p. 137 s., sottolinea il ruolo che il legislatore europeo può ricoprire quando, tramite la creazione di norme di diritto internazionale privato, sopperisce agli ostacoli che si frappongono ad un'armonizzazione sostanziale, i quali discendono dalle differenze tra i vari ordinamenti giuridici presenti all'interno dell'Unione europea.

produzione, sempre per via giurisprudenziale, di un'inedita norma di collegamento³¹² (se non altro per il fatto che le norme di conflitto sono un numero limitato, e tutte note e utilizzate, in qualche misura, all'interno degli Stati membri). Si è sostenuto, infine, che l'adattamento di collegamento sarebbe affatto idoneo a regolare – in particolare – i fenomeni di *dépeçage*, in virtù del principio dell'affidamento reciproco tra Stati membri e della conseguente tendenza al mutuo riconoscimento tra ordinamenti, i quali agevolano, in una certa misura, l'interscambio nell'applicazione di legislazioni diverse ma pur sempre tendenti a tutelare analoghi valori fondamentali³¹³.

Tali considerazioni, tuttavia, non sembrano pienamente condivisibili. Come si vedrà³¹⁴, infatti, la tendenza di cui il legislatore dell'Unione e la Corte di giustizia stanno dando mostra va nel senso di cercare di ridurre, a monte, il novero delle situazioni di frammentazione del diritto applicabile e la conseguente necessità di ricorrere a soluzioni di adattamento che operino a livello delle norme di conflitto. Allo stesso tempo, sta emergendo invece una tendenza a codificare e incentivare ipotesi di adattamento materiale, le quali garantiscano di applicare nel modo più fedele possibile la legge straniera, anche quando questa non appaia, in linea di principio, del tutto idonea ad inserirsi nell'ordinamento ricevente.

Terminata questa disamina dei principali problemi di ordine teorico che si pongono nel diritto internazionale privato in generale, e nel campo delle successioni internazionali con particolare forza, si può ora passare ad esaminare come questi problemi vengano affrontati nel contesto del regolamento successioni.

³¹² Cfr. S. GöSSL, *Anpassung im EU-Kollisionsrecht*, cit., p. 635.

³¹³ Così ancora S. GöSSL, *Anpassung im EU-Kollisionsrecht*, cit., p. 635.

³¹⁴ V. parte II, capitolo 3, par 3 ss.

PARTE SECONDA

Il regolamento successioni come motore della costruzione dei caratteri propri del diritto internazionale privato dell'Unione europea

Nell'introduzione a questo lavoro si è parlato del diritto internazionale privato dell'Unione europea come di un corpus normativo a sé stante, guidato da regole e principi suoi propri, che trovano la propria ragion d'essere nel contesto peculiare dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e, ancora più in generale, del buon funzionamento del mercato interno. È vero infatti che gli obiettivi che innervano questo contesto specifico si riversano anche nel settore della cooperazione giudiziaria civile e orientano soluzioni che, oltre a guardare alla salvaguardia del funzionamento intrinseco del singolo strumento normativo, tengono in considerazione anche fattori esterni in quanto attinenti, appunto, al perseguimento di interessi ulteriori.

Questi profili vengono ora declinati in concreto rispetto a tre questioni specifiche, in parte già esaminate dal punto di vista generale, ossia il rapporto tra atti di diritto internazionale privato dell'Unione e accordi internazionali vigenti nelle stesse materie; la gestione dei processi di qualificazione e il ruolo delle questioni preliminari; il meccanismo dell'adattamento.

Sotto il primo dei profili enunciati, si delinea in primo luogo la disciplina positiva del rapporto tra il regolamento successioni e accordi internazionali conclusi nella stessa materia. Quindi, si cerca di dimostrare come, in occasione dell'insorgere di dubbi applicativi riguardanti quella disciplina, la Corte abbia dato una

lettura estensiva della propria antecedente giurisprudenza relativa alla possibilità di derogare alle clausole di subordinazione degli atti dell'Unione rispetto ad accordi internazionali conclusi (anche) da Stati membri nelle stesse materie. Questa tendenza si giustifica in virtù di considerazioni di tipo materiale, che suggeriscono di derogare alle regole di coordinamento contenute negli atti di diritto internazionale privato e, tramite queste, (indirettamente) allo stesso art. 351 TFUE, quando questo risponda all'esigenza di raggiungere gli obiettivi propri degli atti di diritto internazionale privato dell'Unione europea.

Nel secondo capitolo si approfondisce il tema, già incontrato parlando delle questioni generali di diritto internazionale privato, della qualificazione autonoma di istituti rilevanti nell'ambito di una vicenda successoria. In particolare, si cerca di tradurre in pratica quella necessità, sopra delineata, di individuare soluzioni che, pur rispondendo, in qualche misura, alle logiche degli ordinamenti coinvolti, guardino in modo prioritario alla realizzazione degli obiettivi dello strumento normativo nel cui contesto emerge l'esigenza qualificatoria. In questo quadro, si guarda a talune pronunce della Corte di giustizia che hanno ricompreso fattispecie di natura incerta, attinenti, rispettivamente, ai regimi patrimoniali tra i coniugi e ai patti successori, all'interno della qualificazione successoria e, per il tramite di questa, dell'ambito di applicazione del regolamento successioni. Si prova quindi ad utilizzare le indicazioni derivanti da quelle sentenze per tentare di immaginare quale sia la qualificazione – autonoma e rilevante per il regolamento successioni – dell'istituto italiano del patto di famiglia.

In un secondo momento, si evidenzia come esista un rilevante numero di questioni che non sono qualificabili come successorie e che tuttavia incidono in modo determinante su una successione, poiché sono preliminari a questa. A questo proposito, si mostra come il certificato successorio europeo possa funzionare come collante tra questioni preliminari e questioni successorie in senso stretto, assicurando il loro coordinamento nell'ottica di rendere

possibile e utile il funzionamento del certificato stesso, e ciò senza che la *lex successionis* travalichi i confini della sua sfera di applicazione.

Nel terzo capitolo, infine, si affronta il tema dell'adattamento dei diritti reali nel contesto del regolamento successioni e, più in generale, quello dell'adattamento nel diritto internazionale privato dell'Unione europea. Si inizia, quindi, trattando dell'esclusione della natura dei diritti reali dall'ambito di applicazione del regolamento, per poi esaminare il contenuto dell'art. 31 del regolamento, relativo al loro adattamento, così come interpretato dalla Corte di giustizia. Si prosegue, quindi, inquadrando questa norma nel più ampio panorama dell'utilizzo del meccanismo dell'adattamento da parte del legislatore europeo, per verificare se, a quali condizioni e con quali caratteristiche il diritto dell'Unione europea abbia plasmato una nuova nozione di adattamento nel contesto proprio e specifico del diritto internazionale privato dell'Unione.

Nel quadro di questi ragionamenti si ha modo di mettere in luce, ancora una volta, come la nozione di adattamento di diritto internazionale privato dell'Unione europea sia fortemente influenzata dagli obiettivi generali che questo intende perseguire. Da un lato, infatti, il margine di operatività dell'adattamento è in realtà molto ridotto, poiché tanto il legislatore, quanto la Corte di giustizia nella sua opera interpretativa, tendono a restringere il novero delle ipotesi in cui può insorgere l'esigenza di ricorrere all'adattamento. Questo avviene, in particolare, evitando, ogniqualvolta sia possibile, ipotesi di frammentazione della disciplina applicabile, le quali contrastano con le esigenze di buona amministrazione della giustizia. Dall'altro lato, il meccanismo dell'adattamento viene inteso come uno strumento che impone un approccio flessibile in capo agli ordinamenti degli Stati membri, così da permettere un'applicazione genuina – sul piano sostanziale – dei diritti stranieri richiamati, senza, però, che venga disatteso il funzionamento delle norme di conflitto uniformi sancite dal legislatore dell'Unione.

CAPITOLO PRIMO

La prevalenza del regolamento sulle convenzioni internazionali in materia successoria. Tendenze espansive degli strumenti di cooperazione giudiziaria civile dell'Unione europea

SOMMARIO: 1. La regola di coordinamento tra il regolamento successioni e le convenzioni internazionali in materia successoria. – 1.1. Le convenzioni internazionali espressamente menzionate dal regolamento successioni. – 1.2. Le convenzioni concluse esclusivamente tra due o più Stati membri. – 1.3. La conclusione di futuri accordi. – 2. L'interpretazione della regola di coordinamento da parte della Corte di giustizia. – 2.1. La sentenza *OP*. – 2.2. Gli elementi che distinguono il caso *OP* dalla precedente giurisprudenza della Corte. – 3. La lettura eurocentrica dei rapporti tra atti dell'Unione e accordi internazionali anche in situazioni non interne all'Unione.

1. La regola di coordinamento tra il regolamento successioni e le convenzioni internazionali in materia successoria

Come preannunciato, uno degli ambiti in cui il diritto internazionale privato dell'Unione europea lascia emergere la sua permeabilità alle esigenze proprie del contesto a cui appartiene – quello dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del mercato interno – è nel rapporto con strumenti convenzionali di diritto internazionale privato. Qui, infatti, si assiste ad un progressivo processo di *manipolazione* delle clausole di coordinamento in virtù della preminente

necessità di non ostacolare il raggiungimento degli obiettivi di quel contesto specifico. Per articolare questo ragionamento, si partirà dal dato positivo, ossia dalle norme del regolamento successioni che disciplinano le relazioni con le convenzioni internazionali in vigore in materia successoria, per poi analizzare la giurisprudenza formatasi in questo ambito.

Il rapporto tra il regolamento successioni e altre convenzioni internazionali in materia di successioni è regolato all'art. 75 del regolamento, il quale, in ossequio a quanto previsto all'art. 351 TFUE, dispone al primo paragrafo che il regolamento non pregiudica l'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri siano parte al momento dell'adozione del regolamento stesso e che riguardano materie ivi disciplinate³¹⁵. Il par. 2 specifica tuttavia, che, in deroga al par. 1, il regolamento prevale, tra Stati membri, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi. Questa norma ricalca, nella sostanza, analoghe previsioni contenute nei regolamenti Roma I³¹⁶, Roma II³¹⁷, Roma III³¹⁸, nel regola-

³¹⁵ L'ampiezza dell'espressione "che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento" discende necessariamente dalla portata onnicomprensiva del regolamento stesso (che, come si è detto, regola questioni di giurisdizione, legge applicabile, riconoscimento e esecuzione di decisioni, accettazione di atti pubblici, oltre a istituire il certificato successorio europeo). Ciò fa sì che la norma di cui all'art. 75 appaia necessariamente più generica, per esempio, dell'omologo art. 25 del regolamento Roma I, il quale si riferisce unicamente alle convenzioni internazionali "che disciplinano i conflitti di leggi inerenti ad obbligazioni contrattuali".

³¹⁶ V. art. 25, a norma del quale tale regolamento "non osta all'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti contraenti al momento dell'adozione del presente regolamento e che disciplinano i conflitti di leggi inerenti ad obbligazioni contrattuali. Tuttavia, il presente regolamento prevale, tra Stati membri, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal presente regolamento".

³¹⁷ V. art. 28, il quale dispone una norma identica a quella dell'art. 25 del regolamento Roma I, con l'ovvia differenza di riferirsi alla materia dei "conflitti di leggi inerenti ad obbligazioni extracontrattuali".

³¹⁸ V. art. 19, il quale dispone al par. 1 che "fatti salvi gli obblighi degli Stati membri partecipanti ai sensi dell'articolo 351 del trattato sul funzionamento dell'Unio-

mento sulle obbligazioni alimentari³¹⁹ e nei regolamenti sui regimi patrimoniali tra coniugi e tra partner uniti civilmente³²⁰. Più articolata è invece la disciplina contenuta nel regolamento Bruxelles IIter³²¹ e Bruxelles Ibis³²²: su quest'ultimo, in particolare, si tornerà nei paragrafi che seguono³²³.

L'articolo in esame menziona espressamente solo due strumenti convenzionali attualmente in vigore in materia di successione, ribadendone la prevalenza sul regolamento successioni: si tratta, in particolare, della convenzione dell'Aja del 1961 sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie³²⁴ e della convenzione nordica in materia di successioni, testamenti e amministrazione di eredità³²⁵. Non viene fatto, invece, alcun riferimento esplicito ad altri strumenti internazionali, che pure sono stati

ne europea, il presente regolamento non osta all'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti al momento dell'adozione del presente regolamento o al momento dell'adozione della decisione ai sensi dell'articolo 331, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che disciplinano i conflitti di leggi in materia di divorzio o separazione". Il par. 2 ha invece formulazione identica a quella degli omologhi articoli nei regolamenti Roma I e II.

³¹⁹ V. art. 69, il quale, rispetto a quelli precedentemente citati, specifica al par. 3 la prevalenza, a talune condizioni, "della convenzione del 23 marzo 1962 tra la Svezia, la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda e la Norvegia sul recupero dei crediti alimentari da parte degli Stati membri che ne sono parti" sul regolamento.

³²⁰ V. art. 62 dei due regolamenti, i quali recano identici paragrafi 1 e 2. Il (solo) regolamento 1103/2016 relativo ai regimi patrimoniali tra coniugi prevede un ulteriore par. 3 il quale elenca tre diverse convenzioni internazionali alla cui applicazione il regolamento non osta.

³²¹ Cfr. il capo VIII del regolamento.

³²² Cfr. il capo VII del regolamento.

³²³ In particolare al par. 2.2. di questo capitolo.

³²⁴ Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie, menzionato all'art. 75, par. 1, del regolamento.

³²⁵ Cfr. art. 75, par. 3. La convenzione nordica, firmata il 19 novembre 1934 tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia e comprendente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di successioni, testamenti e amministrazione di eredità, è poi stata riveduta dall'accordo intergovernativo tra gli Stati firmatari del 1° giugno 2012.

adottati in materia. Le ragioni di questa scelta sono agevolmente comprensibili.

In primo luogo, il regolamento non prevede una regola ad hoc per strumenti privi di una concreta rilevanza in quanto ratificati da un numero estremamente esiguo di Stati, come nel caso della convenzione dell'Aja del 1973 sull'amministrazione internazionale delle successioni³²⁶, né tantomeno per strumenti ratificati da alcuni Stati membri ma neppure entrati in vigore, per l'insufficiente numero di ratifiche, come la convenzione dell'Aja del 1989 sulla legge applicabile alle successioni a causa di morte³²⁷.

In secondo luogo, taluni strumenti non vengono menzionati in quanto sono portatori di regole uniformi di diritto materiale, inidonee, pertanto, a incidere sul campo di applicazione del regolamento: è questo il caso della convenzione di Basilea del 1972 relativa all'introduzione di un sistema di registrazione dei testamenti e della convenzione di Washington del 1973 sulla legge uniforme per la

³²⁶ Tale convenzione è, invece, entrata in vigore unicamente in tre Stati membri dell'Unione europea: Regno Unito (che, peraltro, oggi non è neppure più uno Stato membro), Repubblica Ceca e Slovacchia. La convenzione è decisamente poco ambiziosa, in quanto si limita ad istituire un certificato successorio che riporta unicamente i nomi e i poteri delle persone abilitate ad amministrare la successione. Su entrambe le convenzioni citate cfr. A. BONOMI, M. SALVADORI, *Relazioni con le convenzioni internazionali in vigore*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 756.

³²⁷ Tale convenzione è stata ratificata unicamente dai Paesi Bassi e, quindi, non è mai entrata in vigore a livello internazionale, bensì unicamente a livello interno, grazie alla sua incorporazione nel diritto nazionale olandese; tale disciplina, peraltro, risulta oggi anche ivi integralmente sostituita dall'entrata in vigore del regolamento. Per i motivi dell'insuccesso di questo strumento si rinvia a J. RE, *Pianificazione successoria*, cit., p. 62 ss., nonché a E. CALÒ, *Dalla legge italiana al regolamento europeo*, cit., p. 26 ss.

forma dei testamenti internazionali³²⁸, elaborata dall'Unidroit e in vigore anche in Italia³²⁹.

Si è detto, inoltre, che l'art. 75 del regolamento difficilmente potrebbe trovare applicazione con riferimento a trattati bilaterali conclusi tra uno Stato membro e uno Stato terzo. Tali trattati, che sono nella maggioranza dei casi piuttosto datati³³⁰, si occupano generalmente, nel contesto di regimi di più ampio respiro, di questioni relative al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia (anche) successoria, oltre all'instaurazione di forme di cooperazione e di assistenza giudiziale³³¹. Questi accordi, per il loro oggetto, non possono incidere sulla portata applicativa del regolamento, il quale, nel disciplinare riconoscimento ed esecuzione di decisioni e atti pubblici, si applica unicamente nei rapporti tra Stati membri.

Tuttavia, come si vedrà³³², la prassi applicativa del regolamento ha mostrato come, in realtà, proprio gli accordi bilaterali rivestano un ruolo più rilevante di quanto si era pronosticato, perché, per quanto in numero limitato, esistono, riguardano numeri in alcu-

³²⁸ Questa convenzione introduce una forma sui generis di testamento, che si affianca a quelle nazionali senza sostituirle. L'internazionalità del testamento, in questo caso, è data dal fatto che esso è redatto in conformità con le regole previste dalla convenzione stessa, senza che sia necessario che la fattispecie materiale presenti elementi di internazionalità.

³²⁹ Quest'ultima, peraltro, pone norme materiali uniformi di carattere facoltativo, quindi è vieppiù escluso che essa possa interferire con l'ambito di applicazione del regolamento. Sul punto cfr. G. BIAGIONI, *L'ambito di applicazione del regolamento sulle successioni*, cit., p. 35 s. e A. ZANOBETTI, *Relationship with Existing International Conventions*, in A. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H. – P. MANSEL (eds.), *The EU Succession Regulation. A Commentary*, cit., p. 835.

³³⁰ Tanto che, in alcuni casi, questi trattati pongono problemi relativi alla successione tra Stati, come nei casi dell'accordo sull'assistenza legale del 1954 tra Austria e Jugoslavia e del trattato sulle relazioni consolari del 1959 concluso tra Austria e l'Unione sovietica (sul quale v. C. RUDOLF, *Austria*, in A. DUTTA, W. WURMNEST (eds.), *European Private International Law and Member State Treaties with Third States. The Case of the European Succession Regulation*, Cambridge, 2019, p. 11 ss.).

³³¹ Cfr. ancora A. ZANOBETTI, *Relationship with Existing*, cit., p. 833.

³³² V. in particolare il par. 2.1. del presente capitolo.

ni casi considerevoli di individui e generano problemi concreti di coordinamento con il regolamento successioni, acuiti dal fatto che sovente tali accordi prevedono sistemi che conducono a una scissione della successione. Non a caso, quindi, proprio la portata della prevalenza di tali accordi bilaterali è stata sensibilmente ridimensionata dalla Corte di giustizia.

1.1. Le convenzioni internazionali espressamente menzionate dal regolamento successioni

Come anticipato, il regolamento disciplina esplicitamente il rapporto con (solo) due accordi internazionali in materia di successioni.

Quanto, in particolare, alla convenzione dell'Aja del 1961 sulla legge applicabile alla forma delle disposizioni testamentarie, l'art. 75 del regolamento stabilisce che essa continui ad applicarsi agli Stati membri che ne sono parti contraenti, ciò che vale quindi ad escludere l'applicazione dell'art. 27 del regolamento, relativo alla validità formale dei testamenti e dei testamenti congiuntivi. La portata di questa norma è in realtà relativa, atteso che l'art. 27 contiene delle regole in materia di legge applicabile alla forma delle disposizioni che sono del tutto coincidenti con quanto previsto dalla convenzione, tanto che si è parlato di un coordinamento "virtualmente perfetto" tra i due strumenti³³³.

³³³ Così ancora A. ZANOBETTI, *Relationship with Existing*, cit., p. 832 s. Entrambi gli strumenti, nell'ottica di salvaguardare la volontà del testatore, dettano una disciplina particolarmente generosa, prevedendo, quanto alla forma delle disposizioni testamentarie, una molteplicità di criteri di collegamento cumulativi. Così, ai fini del riconoscimento della validità della disposizione testamentaria, è sufficiente che essa sia conclusa in conformità alla legge del Paese ove la disposizione è stata assunta; ovvero della legge del Paese della cittadinanza, del domicilio o della residenza abituale del *de cuius* al momento della formulazione della disposizione ovvero della sua morte; quanto alla successione immobiliare, è sufficiente anche la compatibilità con la (sola) legge del Paese di situazione degli immobili. I due strumenti divergono, invece, nel caso di disposizioni testamentarie fatte in forma orale, che rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione dell'Aja

Allo stesso modo, il regolamento, al par. 3 dell'art. 75, non preclude l'applicazione della convenzione del 1934 in materia di successioni conclusa tra Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia (cd. convenzione nordica), nella misura in cui essa preveda norme sugli aspetti procedurali dell'amministrazione dell'eredità e sulla relativa assistenza da parte delle autorità degli Stati contraenti ovvero procedure semplificate e accelerate per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di successioni. Nei limiti delle materie indicate, pertanto, Finlandia e Svezia, gli unici due Stati membri vincolati tanto al regolamento, quanto alla convenzione, continueranno, laddove si apra una successione che coinvolga uno o più degli altri Stati contraenti, ad applicare la convenzione nordica.

Anche in questo caso, il coordinamento tra i due strumenti è particolarmente agevole, in quanto il loro contenuto sostanziale è molto simile. Mentre nel caso della convenzione dell'Aja del 1961, tuttavia, la ragione di questa somiglianza risiede nella circostanza che il regolamento ha adottato criteri di collegamento guidati da una stessa ratio ispiratrice, tesa a salvaguardare la validità del testamento, la vicinanza tra il regolamento e la convenzione nordica è il risultato di un'apposita rivisitazione di quest'ultima. La convenzione nordica, infatti, è stata profondamente modificata da un accordo entrato in vigore il 1° settembre 2015, volto, in vista dell'imminente adozione del regolamento successioni, a permettere che Svezia e Finlandia potessero darvi attuazione senza che ciò

(cfr. art. 10), mentre sono espressamente escluse dall'art. 27 del regolamento, testualmente riferito unicamente alle disposizioni a causa di morte "fatte per iscritto". Come avvertito da A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale*, cit., p. 128, tale discrepanza non pone particolari problemi, perché, da un lato, i casi di testamenti conclusi in forma orale sono estremamente rari e, dall'altro, gli Stati membri che non sono parti contraenti della convenzione dell'Aja (e non dispongono, pertanto, di un regime uniforme di conflitto di leggi per il caso specifico del testamento orale) accolgono soluzioni comunque molto vicine a quelle della convenzione, pur sempre improntate a un generale favore per il mantenimento della volontà del testatore.

comportasse il venire meno dell'unità dell'accertamento delle successioni all'interno dei Paesi nordici³³⁴.

Quell'accordo, infatti, è intervenuto a ridisegnare il sistema convenzionale relativo alla legge applicabile, modellandolo sul regolamento successioni³³⁵, con la sola eccezione delle norme relative all'amministrazione del patrimonio della successione, la quale rimane regolata, come nella versione originaria della convenzione, dalla *lex fori*³³⁶. Poiché, come accennato sopra, il regolamento fa

³³⁴ Cfr. M. JÄNTERÄ-JAREBORG, *The Nordic Input on the EU's Cooperation in Family and Succession Law: Exporting Union Law Through 'Nordic Exceptions'*, in B. HESS, M. BERGSTRÖM, E. STORSKRUBB (eds.), *EU Civil Justice: Current Issues and Future Outlook*, Oxford, Portland, 2016, p. 156.

³³⁵ Oggi, pertanto, l'art. 2 della convenzione nordica riporta una disciplina analoga a quella del regolamento, secondo cui la successione del *de cuius* è regolata dalla legge del Paese contraente del domicilio, salva l'applicazione, in via eccezionale, della legge con cui il *de cuius* avesse un collegamento più stretto, ovvero della legge di cittadinanza, laddove vi sia stata esplicita scelta in tal senso (v. art. 3). Si noti che la scelta legislativa originariamente riversata nella convenzione del 1934 era molto diversa da quella attualmente in vigore. Vi si prevedeva, infatti, la cd. regola dei cinque anni, secondo cui la successione sarebbe stata regolata dalla legge del Paese di ultimo domicilio, a condizione che tale domicilio fosse stato stabilito almeno cinque anni prima del decesso; in caso contrario, coloro che avrebbero potuto vantare diritti sull'eredità in base al diritto nazionale del *de cuius* avrebbero potuto, entro un determinato lasso di tempo, pretendere l'applicazione dello stesso diritto nazionale, dimostrando di avervi interesse. Su questa e sulle altre norme fondamentali della convenzione nella sua formulazione originaria si rimanda a F. KORKISCH, *Der Anteil der nordischen Länder an den Fragen des internationalen Privatrechts*, in *Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 1958, p. 621 s. Si noti, infine, che la regola dei cinque anni è stata elaborata quale soluzione di compromesso per agevolare l'accettazione del criterio di collegamento del domicilio da parte degli Stati aderenti alla convenzione che erano ancora legati al criterio di cittadinanza. Proprio grazie alla forza mediatrice di questa soluzione, A. PHILIP, *The Scandinavian Conventions on Private International Law*, in *Recueil des cours*, 96, 1959, p. 308, riteneva che essa, nell'ottica di un favor sempre crescente nei confronti del principio del domicilio, fosse meritevole di imitazione in tutti i casi in cui vi fosse un conflitto tra quest'ultimo criterio e quello della nazionalità.

³³⁶ V. ancora M. JÄNTERÄ-JAREBORG, *The Nordic Input*, cit., p. 155 s. Si noti che nell'accordo intergovernativo del 2012 Svezia e Finlandia si impegnano esplicitamente a riconoscere preminenza al regolamento in tutti gli aspetti in cui esso non

salva l'applicazione della convenzione nordica proprio nella misura in cui essa preveda "norme sugli aspetti procedurali dell'amministrazione dell'eredità", ne discende che Svezia e Finlandia, nei loro rapporti reciproci e in quelli che coinvolgono Danimarca, Islanda e Norvegia, potranno distinguere tra la legge applicabile alle questioni sostanziali dell'amministrazione del patrimonio, disciplinata dal regolamento, e quella applicabile agli aspetti procedurali, indicata dalla convenzione, derogando così al principio chiave del regolamento volto a mantenere l'unità della successione.

1.2. Le convenzioni concluse esclusivamente tra due o più Stati membri

In parziale e necessaria deroga alla regola della precedenza delle convenzioni internazionali sul regolamento, il par. 2 dell'art. 75 prevede che quest'ultimo prevalga in ogni caso sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più Stati membri. Ad oggi, esiste un unico trattato in materia di successioni concluso esclusivamente da Stati membri cui si applica il regolamento, ossia la convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 sull'amministrazione internazionale delle successioni, cui partecipano, tuttavia, solo tre Stati³³⁷: si tratta di Repubblica Ceca, Portogallo e Slovacchia.

fa salva l'applicazione della convenzione, e ciò tanto nei loro reciproci rapporti quanto, naturalmente, in quelli con gli altri Stati contraenti. Secondo l'Autore citato questo approccio "highly pragmatic" dimostra la lealtà di Svezia e Finlandia nei confronti della visione europea, lealtà che viene peraltro avvertita come necessaria dagli altri Stati nordici.

³³⁷ Lo scarso successo della convenzione discende principalmente dal suo ambito eccessivamente ristretto: non prevedendo un'unificazione delle regole di conflitto, infatti, l'utilità del certificato che essa predispone viene notevolmente menomata. Le complesse soluzioni applicative adottate dalla convenzione e la limitazione del suo ambito di applicazione alla sola amministrazione di beni mobili hanno inoltre concorso a decretarne l'insuccesso. Sul punto v. P. WAUTELET, F. PADOVINI, *Istituzione di un certificato successorio europeo*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 637.

La prevalenza del regolamento è naturalmente limitata alle materie in esso disciplinate, ciò che pone la questione se la convenzione citata possa ancora trovare un margine di applicazione. Essa, infatti, disciplina la creazione di un certificato internazionale che designa colui o coloro che vengono incaricati dell'amministrazione del patrimonio mobiliare del *de cuius*, indicando altresì i suoi poteri. Il documento descritto, pertanto, svolge una funzione analoga (sebbene molto più limitata) a quella del certificato successorio europeo, istituito al capo VI del regolamento successioni. Come è noto, tuttavia, il regolamento non impone il ricorso al certificato, residuando in capo ai singoli la facoltà di preferire l'utilizzo di "documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri"³³⁸. In altri termini, un soggetto interessato potrà dimostrare la propria qualità di erede, di legatario, ovvero di amministratore di eredità, non solo tramite la prova documentale costituita dal certificato successorio europeo, bensì anche tramite prove documentali differenti³³⁹.

Ebbene, si potrebbe quindi ipotizzare che, nei Paesi aderenti alla convenzione dell'Aja del 1973, le norme sul certificato internazionale costituiscano, in effetti, disposizioni del diritto successorio applicabile, ponendosi quindi, limitatamente ai fatti accertabili tramite questo strumento convenzionale, come un'alternativa plausibile al certificato successorio. Tale impostazione, tuttavia, è contraddetta da quanto disposto al considerando n. 69 del regolamento, ai sensi del quale le persone aventi il diritto a richiedere il certificato successorio non sono libere di avvalersi di qualsiasi altro strumento riconosciuto nei rispettivi ordinamenti, bensì unicamente di quelli messi a disposizione dal regolamento, ossia decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie, cioè strumenti propri e tipici degli ordinamenti nazionali. Questa soluzione risponde an-

³³⁸ Cfr. art. 62, par. 2 s., del regolamento.

³³⁹ V. P. WAUTELET, F. PADOVINI, *Istituzione di un certificato*, cit., p. 645. Il considerando n. 67 del regolamento, d'altronde, prevede che "in osservanza al principio di sussidiarietà, il certificato non dovrebbe prendere il posto di eventuali documenti interni utilizzati a scopi analoghi negli Stati membri".

che alla logica di evitare che il certificato successorio europeo, la cui efficacia, come si vedrà³⁴⁰, ha un rilievo primario nel quadro del regolamento e delle sue interpretazioni, soffra la concorrenza con la circolazione di altri certificati di fonte sovranazionale.

Da quanto esposto, discende che ad oggi la convenzione dell'Aja del 1973, anche nei Paesi che vi hanno dato esecuzione, non è materialmente applicabile, pur rimanendo virtualmente in vigore. Essa, tuttavia, potrebbe guadagnare nuova rilevanza laddove vi aderissero altri Stati, che non siano già vincolati al regolamento. In questa ipotesi, infatti, il meccanismo convenzionale potrebbe venire utilizzato e riconosciuto nei rapporti con tali nuovi Stati aderenti, mentre rimarrebbe escluso nei rapporti reciproci tra Repubblica Ceca, Portogallo e Slovacchia³⁴¹.

1.3. La conclusione di futuri accordi

Da questa panoramica e, in misura ancora maggiore, da quanto si dirà nei paragrafi che seguono, emerge come la sfera di rilevanza di accordi internazionali in materia successoria che concorrano con l'applicazione del regolamento sia molto ridotta. Questo è vero anche in relazione al tema della conclusione, da parte degli Stati membri, di futuri accordi in materia successoria.

Secondo il meccanismo di pre-emption³⁴², infatti, l'Unione europea ha acquistato competenza esclusiva nelle materie coperte dal

³⁴⁰ Sul punto cfr. in particolare le considerazioni di sintesi contenute nella parte III, capitolo 2, par. 5.

³⁴¹ In questo senso cfr. A. ZANOBETTI, *Relationship with Existing*, cit., p. 833.

³⁴² In materia di competenze esterne dell'Unione europea cfr., ex multis, L. DANIELE (a cura di), *Le relazioni esterne dell'Unione europea nel nuovo millennio*, Milano, 2001; E. CANNIZZARO, *Le relazioni esterne della Comunità: verso un nuovo paradigma unitario?*, in *Il diritto dell'Unione Europea*, 2007, p. 223 ss.; B. CORTESE, *Sui rapporti tra regolamento Bruxelles I, sistemi nazionali e convenzione di Lugano nell'ottica delle relazioni esterne della Comunità. Considerazioni critiche a margine del parere 1/03 e della recente giurisprudenza comunitaria*, in *Il diritto dell'Unione Europea*, 2008, p. 533 ss.; S. SALUZZO, *Accordi internazionali degli stati membri dell'Unione europea e stati terzi*, Milano, 2018; M.E. BARTOLONI, S. POLI (a cura

regolamento, ciò che implica la necessità che un futuro strumento di unificazione del diritto internazionale privato delle successioni venga negoziato direttamente dalle istituzioni europee, salvo che gli Stati membri vengano autorizzati dall'Unione ad assumere obblighi internazionali nelle stesse materie già disciplinate dal regolamento³⁴³.

In particolare, la necessità che un eventuale futuro accordo internazionale in materia di successioni venga concluso esclusivamente dall'Unione europea non è questione disputata per quanto concerne un eventuale strumento relativo alla legge applicabile. Le regole di conflitto contenute nel regolamento successioni, infatti, sono certamente applicabili erga omnes, secondo l'espressa previsione dell'art. 20. Ciò implica che il giudice dello Stato membro competente dovrà sempre applicare la legge individuata dal regolamento, anche se riferita a un ordinamento extraeuropeo, con totale disapplicazione delle norme diritto nazionale relative ai conflitti di legge³⁴⁴. Non esiste quindi alcuna competenza residua in capo agli

di), *L'azione esterna dell'Unione europea*, Napoli, 2021; C. Novi, *Corte di giustizia e competenze esterne dell'Unione europea*, Bari, 2023.

³⁴³ Come esplicitato al punto 17 di Corte giust., sentenza 31 marzo 1971, 22/70, *Commissione c. Consiglio (AETS)*, infatti, "tutte le volte che (per la realizzazione di una politica comune prevista dal trattato) la Comunità ha adottato delle disposizioni contenenti, sotto qualsivoglia forma, norme comuni, gli Stati membri non hanno più il potere — né individualmente, né collettivamente — di contrarre con gli Stati terzi obbligazioni che incidano su dette norme". La Corte ritiene, infatti, che l'esercizio di una competenza da parte dell'Unione europea escluda qualsiasi competenza concorrente degli Stati membri, "dato che qualsiasi iniziativa presa fuori dall'ambito delle istituzioni comuni si deve ritenere incompatibile con l'unicità del mercato comune e con l'applicazione uniforme del diritto comunitario" (cit. punto 31 della sentenza).

³⁴⁴ Si noti, peraltro, che tale scelta, già riversata nella proposta di regolamento, era stata criticata da P. KINDLER, *La legge regolatrice delle successioni*, cit., p. 431 s. L'Autore ha infatti rilevato che la competenza normativa dell'Unione europea non si estenderebbe ai casi in cui l'ultima residenza abituale del defunto sia in uno Stato terzo, sicché, in siffatte ipotesi, non riferibili ad alcuna esigenza collegata al funzionamento del mercato interno, il principio di sussidiarietà imporrebbe che gli Stati membri siano liberi di decidere "se applicare il regolamento anche nei

Stati membri in questo settore, né sul piano interno né su quello esterno.

Parimenti ma in senso inverso, dovrebbe residuare la competenza degli Stati membri a concludere accordi internazionali relativi alle regole sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie, poiché le relative norme contenute nel regolamento hanno efficacia solo intraeuropea³⁴⁵. Analoghe considerazioni valgono, inoltre, con riferimento alle norme relative alla litispendenza e alla connessione, parimenti applicabili solo inter partes, sebbene si sia notato che, in tale settore, l'applicazione residuale delle norme nazionali che regolano la stessa materia può generare delle difficoltà³⁴⁶.

Viceversa, l'esclusione della competenza residua degli Stati membri a concludere, in via concorrente con l'Unione, accordi con Stati terzi relativi alle (sole) regole di competenza giurisdizionale è più articolata rispetto agli altri profili sopra descritti. Nel caso della giurisdizione, infatti, il regolamento non presenta una norma analoga a quella relativa alla legge applicabile, che disponga la disapplicazione completa delle norme nazionali in materia. Ciononostante, la quasi totalità della dottrina³⁴⁷ aderisce all'idea che le regole sulla giurisdizione contenute nel regolamento successioni abbiano un carattere di completezza, sostituendosi interamente alle norme nazionali in materia³⁴⁸, traendo tale indicazione, in particola-

rapporti con paesi terzi oppure se preferiscono una diversa soluzione nell'ambito del loro diritto internazionale privato". Ecco, quindi, che l'Autore si augurava, alla vigilia dell'adozione del regolamento, che le norme di conflitto contenute nelle legislazioni nazionali mantenessero un ambito residuale di operatività finanche con riguardo alla legge applicabile.

³⁴⁵ Cfr. A. BONOMI, *Introduzione*, cit., p. 9.

³⁴⁶ Come spiegano A. BONOMI, R. DI IORIO, *Litispendenza*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 201.

³⁴⁷ In senso opposto v. C. F. MAJER, *Die Geltung der EU-Erbrechtsverordnung für reine Drittstaatsverhältnisse*, in *Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge*, 2011, p. 445 ss.

³⁴⁸ Cfr. ex multis A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato*, cit., p. 196, che esclude qualunque ruolo residuale delle norme nazionali, così

re, dal parere n. 1/03 della Corte di giustizia³⁴⁹. In tale parere, infatti, la Corte ha specificato che la competenza esclusiva dell'Unione a concludere un accordo internazionale sussiste anche quando "in ragione della natura stessa delle disposizioni comunitarie esistenti, quali atti legislativi che contengono clausole relative al trattamento da riservare ai cittadini di Stati terzi o all'armonizzazione completa di una determinata questione, ogni accordo relativo a tale materia incida necessariamente sulle disposizioni comunitarie"³⁵⁰. Se, quin-

come O. FERACI, *La nuova disciplina europea della competenza giurisdizionale in materia di successioni mortis causa*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 5/2015, p. 296. V. anche L. FUMAGALLI, *Il sistema italiano di diritto internazionale privato e processuale e il regolamento (UE) n. 650/2012 sulle successioni. Spazi residui per la legge interna?*, in *Rivista di diritto internazionale e processuale*, 2015, p. 785, il quale, una volta affermato che "la definizione della portata 'soggettiva' della disciplina europea della giurisdizione finisce per sottolineare come nessuno spazio sia ormai lasciato a criteri autonomi, stabiliti dal diritto interno", sottolinea la corretta distinzione tra l'effetto distributivo che il regolamento produrrebbe nei rapporti intra-europei (così indicando il giudice dello Stato membro che avrà la competenza a giudicare di una data questione successoria) e l'effetto binario viceversa prodotto nei rapporti con Stati terzi, laddove il regolamento si limiterebbe ad attribuire ovvero a negare la giurisdizione di uno Stato membro. Nel senso dell'esclusione di uno spazio residuo di applicazione delle norme nazionali v. anche G. BIAGIONI, *L'ambito di applicazione del regolamento sulle successioni*, cit., p. 53 s., il quale, tuttavia, pur concordando pienamente con quanto appena descritto, ammette che la determinazione del campo di applicazione spaziale e personale delle norme sulla competenza giurisdizionale è quantomeno problematica e che il complesso delle norme sulla competenza giurisdizionale rende molto opaca la definizione del campo di applicazione personale del regolamento.

³⁴⁹ Corte giust., parere 7 febbraio 2006, n. 1/03, *relativo alla competenza della Comunità a concludere la nuova convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*.

³⁵⁰ *Ibidem*, punto 122, che peraltro riprende quanto già affermato da Corte giust., parere 15 novembre 1994, n. 1/94, punti 95 e 96, e da Corte giust., sentenza 5 novembre 2002, C-467/98, *Commissione c. Danimarca*, punti 83 e 84. Secondo C. KOHLER, *Rapporteurs' and Discussants Presentations*, in F. POCAR (ed.), *The External Competence of the European Union and Private International Law*, Padova, 2007, p. 10, in questa opinione la Corte non formula alcun nuovo approccio, bensì si limita a prendere sul serio i principi espressi nella sentenza AETS, aggiungendo al test dell'effetto sul diritto comune alcuni elementi che non erano stati espressi

di, un atto dell'Unione introduce un sistema coerente e globale, che non lascia alcuna lacuna in merito alla ripartizione di giurisdizione, allora nessuno spazio può essere lasciato agli Stati circa la conclusione di accordi in tale settore³⁵¹.

Ad ogni buon conto, l'argomento letterale e sistematico più convincente in favore della tesi della totale esclusione delle norme nazionali relative alla giurisdizione risiede certamente nella previsione di un *forum necessitatis* di cui all'art. 11 del regolamento successioni, il quale fonda, in casi eccezionali e in presenza di talune condizioni specifiche, la competenza dei giudici di uno Stato membro quando un procedimento non può svolgersi in uno Stato terzo con il quale la causa ha uno stretto collegamento³⁵². Come si è sottolineato, infatti, "se l'applicazione residuale delle norme di competenza in vigore negli Stati membri fosse effettivamente possibile, la norma di competenza dell'art. 11 [...] perderebbe gran parte del suo significato"³⁵³.

chiaramente in precedenza.

³⁵¹ V. Corte giust., parere n. 1/03, punto 144. Secondo B. CORTESE, *Sui rapporti*, cit., p. 539, questo è un passaggio centrale del parere, "poiché è proprio dalla constatazione della globalità del sistema regolamentare che la Corte pone anzitutto le premesse per escludere qualsiasi residua competenza degli Stati membri a concludere accordi internazionali in materia". Sul significato e sulla portata di questo atto v. anche S. BARIATTI, *Rapporteurs' and Discussants' Presentation*, in F. POCAR (ed.), *The External Competence*, cit., p. 38 ss.; A. MALATESTA, *Rapporteurs' and Discussants' Presentations*, in F. POCAR (ed.), *The External Competence*, cit., p. 46 ss.; E. CANNIZZARO, *Le relazioni esterne della Comunità: verso un nuovo paradigma unitario?*, in *Il diritto dell'Unione Europea*, 2007, p. 223 ss. Sull'opportunità che successivi strumenti comunitari avessero incluso anche la regolamentazione della giurisdizione con riferimento alle relazioni con Stati terzi, così da evitare la coesistenza di due diversi sistemi normativi e, allo stesso tempo, possibili incoerenze del sistema rappresentate, per esempio, da fori esorbitanti, competenti in base ai diritti nazionali, v. A. BONOMI, *The Opportunity and the Modalities of the Introduction of erga omnes EC Rules on Jurisdiction*, in A. MALATESTA, S. BARIATTI, F. POCAR (eds.), *The External Dimension of EC Private International Law in Family and Succession Matters*, Padova, 2008, p. 153 ss.

³⁵² Su questa norma cfr. A. BONOMI, R. DI IORIO, *Forum necessitatis*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 171 ss.

³⁵³ Cit. A. BONOMI, *Introduzione*, cit., p. 11.

2. L'interpretazione della regola di coordinamento da parte della Corte di giustizia

La regola dell'art. 75 del regolamento successioni, nel disporre la prevalenza degli accordi internazionali di cui uno o più Stati membri siano già parte, è coerente con quanto previsto all'art. 351 TFUE³⁵⁴, il quale, derogando al principio del primato del diritto dell'Unione³⁵⁵, autorizza invece il primato internazionale degli accordi internazionali³⁵⁶, così da salvaguardare i diritti acquisiti dagli Stati terzi in forza di accordi conclusi in precedenza e da consentire agli Stati membri di rispettare gli obblighi internazionali assunti³⁵⁷. La citata norma del trattato prevede infatti che "le disposizioni dei trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra". A questo principio, tuttavia, la Corte di giustizia storicamente ha dato una

³⁵⁴ L'articolo in questione ha portata generale (nel senso che si applica a qualsiasi convenzione internazionale), e consente agli Stati membri di disapplicare una norma di diritto dell'Unione, primario o derivato. Cfr. L. SANDRINI, *Art. 351 TFUE*, in F. POCAR, M.C. BARUFFI (a cura di), *Commentario breve ai trattati dell'Unione europea*, Milano, 2014, p. 1555.

³⁵⁵ Il quale, infatti, non è assoluto: v. A. ARENA, *Sul carattere 'assoluto' del primato del diritto dell'Unione europea*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2018, p. 317 ss.; C. MASSA, *Gli accordi internazionali preesistenti tra Stati membri e Stati terzi nell'ordinamento dell'Unione europea*, Napoli, 2024, p. 97 ss.; L.S. ROSSI, *Il principio del primato come 'regola di coesione' dell'ordinamento dell'Unione europea*, in *Quaderni AISDUE*, fascicolo speciale 1/2024, p. 66 ss.

³⁵⁶ Cfr. C. MASSA, *L'art. 351 TFUE e gli accordi internazionali degli Stati membri a fronte dell'espansione delle competenze dell'Unione europea*, in *Quaderni AISDUE*, fascicolo speciale 1/2024, p. 5. Come spiega R. MASTROIANNI, *Art. 351*, in A. TIZZANO (a cura di), *Trattati dell'Unione europea*, Milano, 2014, p. 2542 s., l'art. 351 TFUE accoglie, all'interno dell'ordinamento dell'Unione, il principio generale del diritto dei trattati di cui all'art. 30, par. 4b), della convenzione di Vienna, "per cui gli obblighi assunti da due o più Stati non possono essere modificati a seguito della conclusione di un successivo accordo da parte di uno o alcuni degli Stati parti del primo accordo, da una parte, ed altri Stati, dall'altra".

³⁵⁷ Cfr. R. MASTROIANNI, *Art. 351*, cit., p. 2541 s.

lettura restrittiva³⁵⁸, non solo per motivi di tipo sistematico (per cui le eccezioni vanno interpretate restrittivamente, per non svuotare di significato le regole generali³⁵⁹) o per la necessità di garantire il rispetto di taluni principi fondamentali per l'ordinamento dell'Unione³⁶⁰, ma anche per dare un rilievo sempre maggiore al progetto di integrazione europea³⁶¹.

Specularmente, anche nel settore della cooperazione giudiziaria civile si sta assistendo a un processo analogo. Le norme contenute nei singoli strumenti di diritto internazionale privato relative ai rapporti con le convenzioni internazionali previgenti, che ne dispongono la relativa prevalenza, mirano ad assicurare il rispetto di quelle convenzioni, consentendo agli Stati membri che ne sono vincolati di non contravvenire agli obblighi ivi sanciti così da non incorrere nella responsabilità internazionale che, altrimenti, ne conseguirebbe³⁶². Ciononostante, queste clausole di coordinamento stanno diventando oggetto di interpretazioni sempre più restrittive, tanto da mettere in crisi la stessa effettività di tale prevalenza. Una recente sentenza relativa al regolamento successioni ha contribuito in modo determinante all'acuirsi di questo processo.

³⁵⁸ Cfr. F. CASOLARI, *L'incorporazione del diritto internazionale nell'ordinamento dell'Unione europea*, Milano, 2008, p. 129.

³⁵⁹ L'art. 351 deve essere interpretato restrittivamente, "affinché le norme generali stabilite dai Trattati dell'Unione non siano svuotate del loro contenuto": cit. Corte giust., sentenza 28 ottobre 2022, C-435/22 PPU, *Generalstaatsanwaltschaft München*, punto 120, nonché Corte giust., sentenza 14 marzo 2024, C-516/22, *Commissione c. Regno Unito e Irlanda del Nord*, punto 81.

³⁶⁰ Come il principio di libertà, di democrazia e il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: v. Corte giust., sentenza 3 settembre 2008, C-402/05 P e C-415/05 P, *Kadi c. Consiglio e Commissione*, punti 303 e 304.

³⁶¹ Cfr. C. MASSA, *L'art. 351 TFUE e gli accordi internazionali*, cit., p. 2.

³⁶² Cit. S.M. CARBONE, *L'evoluzione della disciplina dello spazio giudiziario europeo e il suo ambito di applicazione*, in S.M. CARBONE, C. TUO (a cura di), *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale*, Torino, 2016, p. 13. V. a tal proposito, con riferimento precipuo all'art. 57 della convenzione di Bruxelles del 1968, Corte giust., sentenza 6 dicembre 1994, C-406/92, *Tatry*, punto 24.

2.1. La sentenza OP

L'esigenza di garantire che le regole contenute nel regolamento successioni possano spiegare i loro effetti anche a fronte di accordi internazionali incompatibili, che rischino di pregiudicare il raggiungimento dei suoi obiettivi, ha trovato una nuova dimensione con la sentenza *OP*³⁶³, relativa, per un verso, all'ambito di applicazione soggettivo del potere di scelta della legge applicabile alla successione in base al regolamento successioni e, per un altro verso, al rapporto tra il regolamento stesso e convenzioni bilaterali in materia di successioni. Il caso riguarda una cittadina ucraina, residente in Polonia, che desiderava stabilire per testamento che la propria intera successione venisse regolata dalla legge di cittadinanza. Tale scelta avrebbe interessato anche la successione di un bene immobile, di cui l'attrice era comproprietaria, sito in territorio polacco. Il notaio polacco incaricato di redigere il testamento, tuttavia, si opponeva alla richiesta. OP impugnava pertanto il rifiuto del notaio davanti a un Tribunale nazionale in Polonia, il quale sospendeva il procedimento per sottoporre due questioni pregiudiziali davanti

³⁶³ Corte giust., sentenza 12 ottobre 2023, C-21/22, *OP c. Notariusz Justyna Gawlica*. Per dei primi commenti v. D. LEHMANN, *Ausschluss der Rechtswahl durch einen in einem EU-Mitgliedstaat wohnhaften Drittstaatsangehörigen bei nach Art. 75 EuErbVO vorrangigen Abkommen*, in *Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge*, 2023, p. 840 ss.; A. WYSOCKA-BAR, *The Court of Justice on Succession Regulation and Third State Nationals*, in *EAPILblog*, 26 ottobre 2023; D. BRAUN, *Zum Spannungsverhältnis zwischen der EU-ErbVO und bestehenden internationalen Übereinkommen der Mitgliedstaaten*, in *Zeitschrift für das Privatrecht der Europäischen Union*, 2024, p. 20 ss.; C. RUDOLF, *EuErbVO: Rechtswahl auch bei vorrangigen Abkommen mit Drittstaaten? Überlegungen aus Anlass der Entscheidung EuGH C-21/22, OP*, in *Zeitschrift für Europarecht, internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung*, 2024, p. 26 ss.; C. BRIÈRE, *La prévalence d'un accord bilatéral sur le règlement Successions*, in *Journal du droit international*, 2024, p. 602 ss.; I. MARCHIORO, *Il ruolo (debordante) del diritto dell'Unione europea nel rapporto tra il regolamento UE 650/2012 e convenzioni bilaterali in materia di successione*, in *Quaderni Aisdue*, 1/2024, p. 401 ss.; G. DEMONTIS, *Professio iuris e unità della successione nel regolamento UE n. 650/2012: la Corte di giustizia fa un passo indietro*, in *Quaderni Aisdue*, 1/2024, p. 203 ss.

alla Corte di giustizia relative alla facoltà di scelta di legge e al rapporto tra il regolamento successioni e un accordo bilaterale concluso tra Polonia e Ucraina³⁶⁴.

Il rifiuto opposto dal notaio coadiutore si fondava, in particolare, su due distinti ordini di motivi. Egli opinava, in primo luogo, che la facoltà di scelta di legge sancita all'art. 22 del regolamento successioni fosse prevista a solo beneficio dei cittadini europei, cosicché OP, cittadina di uno Stato terzo, non avrebbe potuto usufruirne. Nel negare questa ricostruzione, la Corte ricorda, in particolare³⁶⁵, che il regolamento ammette una limitata facoltà di scelta della legge applicabile in favore di quella di cittadinanza, e che tale legge, in ossequio al carattere universale della legge applicabile sancito all'art. 20 del regolamento, può essere anche la legge di uno Stato terzo. Ne discende che non c'è motivo di pensare che il regolamento intendesse riservare la facoltà di scelta di legge ai soli cittadini europei. Si aggiunga, peraltro, che una tale opzione normativa apparirebbe discutibile anche sotto il profilo della violazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità³⁶⁶.

³⁶⁴ Si noti che, in un primo momento, era stato lo stesso notaio coadiutore a sollevare la questione di fronte alla Corte di giustizia, in sede di riesame della sua stessa decisione. Di fronte la Corte, il notaio aveva difeso la propria qualità di giurisdizione ai sensi dell'art. 267 TFUE. Tuttavia, la Corte si era pronunciata con un'ordinanza di inammissibilità, sulla base della considerazione che il notaio polacco "non è chiamato a decidere una controversia né ad emettere una decisione di carattere giurisdizionale, ragion per cui egli non esercita funzioni giurisdizionali": cit. Corte giust., ordinanza 1 settembre 2021, C- 387/20, OKR, punto 25.

³⁶⁵ Il motivo riportato nel testo è assorbente rispetto ad altri, che pure, per completezza, la Corte enuncia. Nello specifico, la Corte ricorda che talune disposizioni del regolamento (in particolare l'art. 5 sugli accordi di scelta del foro e l'art. 6 sulla dichiarazione di incompetenza in caso di scelta di legge) hanno senso solo se esiste la possibilità di scegliere la legge di uno Stato terzo, e che dove il regolamento usa il termine cittadini (v. considerando n. 38) lo fa in modo generico, senza intendere riferirsi ai cittadini dell'Unione.

³⁶⁶ Sarebbe, quindi, un'opzione in piena contraddizione con l'idea, sempre più condivisa in dottrina, che vi sia un legame necessario tra le norme di diritto internazionale privato e i diritti dell'uomo: cfr. L. PICCHIO FORLATI, *Critères de rattachement et règles d'applicabilité*, cit., p. 907 ss.; S. TONOLO, *Il principio di*

In secondo luogo, e per quanto qui più rileva, il notaio polacco riteneva che al testamento della richiedente fosse applicabile, con prevalenza sul regolamento successioni, la convenzione bilaterale sull'assistenza legale e le relazioni giuridiche in materia civile e penale conclusa tra Polonia e Ucraina il 24 maggio 1993, la quale non prevede la facoltà di scelta di legge e applica in ogni caso alla successione dei beni immobili la *lex rei sitae*. La legge di cittadinanza è invece chiamata a regolare la successione dei beni mobili, così completando un modello tipico di sistema scissionista.

Lo stesso giudice del rinvio evidenzia che la questione relativa alla gerarchia tra il regolamento successioni e convenzioni bilaterali concluse nella stessa materia è di particolare rilevanza³⁶⁷. Diversi Stati membri, infatti, sono vincolati da convenzioni di questo tipo con Stati terzi, che in alcuni casi interessano peraltro un numero molto consistente di individui³⁶⁸. Come sottolinea il giudice, la sola Polonia è vincolata da accordi bilaterali in materia successoria con ben quattro paesi terzi i cui cittadini risiedono in Polonia in numero relativamente elevato, ossia Ucraina, Bielorussia, Russia e Vietnam. Oltre a questi, la Polonia ha stipulato accordi anche con gli Stati successori dell'ex Jugoslavia che non sono Stati membri e

uguaglianza nei conflitti di leggi e di giurisdizioni, Milano, 2011; P. KINSCH, *Sur la question de la discrimination*, cit., p. 195 ss.; S. MARINO, *Brevi considerazioni sulle interazioni fra diritto internazionale privato e diritti umani*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 1/2015, p. 112 ss.; P. PIRRONE, *La risoluzione dell'Institut de Droit International su Human Rights and Private International Law: considerazioni generali*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2022, p. 243 ss.

³⁶⁷ Cfr. la Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, par. 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, C-21/22, pubblicata sulla banca dati "infoCuria" della Corte di giustizia ed ivi reperibile tra i documenti di causa, in particolare par. 19.

³⁶⁸ Per esempio, la Turchia ha concluso tre accordi consolari con Stati membri dell'Unione europea relativi (anche) a regole di diritto internazionale privato in materia successoria (nello specifico, gli accordi sono stato conclusi con Germania, Italia e Ungheria), e proprio quella turca rappresenta la seconda più grande comunità di cittadini extracomunitari residenti in Stati dell'Unione europea, con un totale di circa 2 milioni di individui: cfr. B.S. GÜNEŞ, *Turkey*, in A. DUTTA, W. WURMNEST (eds.), *European Private International Law*, cit., p. 283 ss.

con Cuba, Libia, Corea del Nord e Mongolia. Questi accordi sono particolarmente rilevanti anche per la Germania, che ne ha concluso uno – che, peraltro, prevede anch'esso un sistema scissionista³⁶⁹ – con la Turchia, la cui comunità in territorio tedesco è numerosissima, oltre ad essere vincolata da accordi con l'Iran e con gli stati successori dell'URSS³⁷⁰. Anche l'Austria³⁷¹ ha stipulato accordi bilaterali con gli Stati successori dell'ex Jugoslavia che non sono Stati membri, oltre ad averne stipulati con l'Iran e la Russia. Per tali motivi, una soluzione unitaria del problema si configura come essenziale per garantire l'uniformità del sistema comune di diritto internazionale privato dell'Unione europea, oltre che l'omogeneità di interpretazione del regolamento successioni.

Esiste un modo molto lineare di affrontare la questione postasi davanti al giudice polacco, che è, in sostanza, quello che emerge dai punti 14 e 15 del documento di sintesi della domanda pregiudiziale. Lì il giudice nazionale chiede se il fatto che la convenzione polacco-ucraina nulla dica in merito alla scelta della legge applicabile esprima una volontà del legislatore nel senso di escludere tale possibilità, ovvero se tale ipotesi semplicemente non sia disciplinata, lasciando una lacuna in quel settore. Nel primo caso, la materia della scelta di legge risulterebbe (negativamente) regolata dalla convenzione, ciò che escluderebbe in radice, ai sensi dell'art. 75 del regolamento, l'applicazione di quest'ultimo. Nel secondo caso, invece, non essendovi una diversa regolamentazione della stessa materia, potrebbe darsi applicazione alla scelta di legge prevista dal regolamento europeo. Il giudice del rinvio, tuttavia, amplia lo spettro della sua domanda pregiudiziale, chiedendo altresì se, alla luce della giurisprudenza della Corte, la libertà di scelta della legge applicabile non si debba considerare un pilastro necessario della cooperazione giudiziaria in materia civile, in quanto tale non dero-

³⁶⁹ Cfr. D. BRAUN, *Zum Spannungsverhältnis*, cit., p. 22.

³⁷⁰ Sul punto cfr. D. LEHMANN, *Ausschluss der Rechtswahl*, cit., p. 840.

³⁷¹ Per cui si rinvia a C. RUDOLF, *Austria*, cit., p. 11 ss., oltre a C. RUDOLF, *EuErbVO*, cit., p. 28 ss.

gabile. Ed è proprio su questo secondo aspetto che si sono concentrati sia l'avvocato generale Campos Sánchez-Bordona nelle sue conclusioni, sia la Corte nella sua decisione.

La Corte, in particolare, ha richiamato la propria giurisprudenza secondo la quale l'art. 71 del regolamento Bruxelles I, che disciplina i rapporti tra l'atto di diritto dell'Unione e le convenzioni internazionali, "non può avere una portata in conflitto con i principi sottesi al contesto normativo cui pertiene"³⁷². Partendo da questo assunto, il ragionamento della Corte ha poi indagato se la mancata facoltà di scegliere la legge applicabile si possa ritenere in contrasto con uno o più principi sottesi al regolamento successioni. I principi rilevanti sarebbero, da un lato, la facoltà di scelta di legge in sé considerata e, dall'altro, l'unità della successione, inevitabilmente elusa dall'applicazione di un atto che prevede un sistema scissionista. La Corte, dopo un'attenta disamina del tema, ha concluso che la facoltà di scelta della legge applicabile non assurge allo status di principio sotteso al contesto normativo rilevante³⁷³, e che neppure l'unità della successione si può considerare un principio assoluto del regolamento, in quanto è derogata espressamente, per esempio, nell'ipotesi dell'art. 12. Ne discende che l'art. 75 del regolamento non osta all'applicazione di una convenzione bilaterale conclusa prima dell'entrata in vigore del regolamento, la quale non ammetta la possibilità di scegliere la legge applicabile.

Con questa decisione, quindi, la Corte sancisce, in primo luogo, che la clausola di compatibilità del regolamento con le convenzioni internazionali in vigore, contenuta all'art. 75, par. 1, non ha affatto carattere assoluto, bensì è essa stessa subordinata al rispetto, da parte di quelle convenzioni, dei principi fondanti dell'atto dell'Unione. In un momento logicamente successivo, poi, conclude che

³⁷² Cit. Corte giust., C-21/22, *OP*, cit., punto 29.

³⁷³ Si è detto, a tal proposito, che il fatto che il legislatore abbia previsto la possibilità di una *professio iuris*, anche tacita, indicherebbe "sicuramente che la scelta della legge applicabile costituisce uno dei principi informatori del regolamento" (cit. G. DEMONTIS, *Professio iuris*, cit., p. 210). L'affermazione, tuttavia, non sembra del tutto condivisibile, come si vedrà più oltre.

nel caso concreto posto alla sua attenzione i potenziali principi che la convenzione violerebbe non rivestono, in realtà, quella qualità, e pertanto non si pongono come escludenti dell'applicazione dell'accordo. Tutto il ragionamento della Corte, come detto, si fonda sulla propria precedente giurisprudenza, che la Corte richiama come se questa si potesse applicare *de plano* al caso portato alla sua attenzione. Tale estensione, tuttavia, non è affatto scontata³⁷⁴.

2.2. Gli elementi che distinguono il caso *OP* dalla precedente giurisprudenza della Corte

Nell'affermare la preminenza dei principi fondanti dell'atto dell'Unione su previsioni con essi eventualmente contrastanti, contenute in convenzioni internazionali previgenti, la Corte richiama in particolare la decisione *TNT*³⁷⁵, pronunciata con riferimento al contrasto tra una convenzione in materia di trasporto di merci su strada e il regolamento Bruxelles I. A quella decisione aveva fatto riferimento per primo l'avvocato generale, ma per arrivare a concludere, per i motivi che si vedranno, che egli *dubitava* di poterne estendere l'applicazione al caso di specie³⁷⁶. In effetti, ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere che quella giurisprudenza si fondasse su peculiarità specifiche del sistema della convenzione di Bruxelles del 1968 (prima, e dei regolamenti poi), e che la sua estensione anche al regolamento successioni non ne rappresenti una naturale prosecuzione ma, piuttosto, segni un nuovo approdo nel processo evolutivo del settore della cooperazione giudiziaria civile.

Ci sono, innanzitutto, delle differenze sostanziali nella formulazione della clausola di compatibilità contenuta nella convenzio-

³⁷⁴ Sul punto si rinvia anche a I. MARCHIORO, *Il ruolo (debordante) del diritto dell'Unione europea*, cit., p. 404 ss.

³⁷⁵ Corte giust., sentenza 4 maggio 2010, C-533/08, *TNT Express Nederland*.

³⁷⁶ V. conclusioni AG Campos Sánchez-Bordona, 23 marzo 2023, C- 21/22, *OP*, punto 34.

ne di Bruxelles del 1968 e nei successivi regolamenti Bruxelles I e Ibis, rispetto a quella dell'art. 75 del regolamento successioni. La prima, infatti, dispone la prevalenza delle convenzioni di cui gli Stati membri sono parte e che disciplinino "la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni *in materie particolari*"³⁷⁷. Proprio quel riferimento alle materie particolari ha permesso di affermare che tale clausola ha principalmente lo scopo di favorire, nelle materie speciali di volta in volta considerate, la compatibilità e il coordinamento del regolamento con convenzioni internazionali, piuttosto che quello di negare ogni applicazione all'atto dell'Unione, qualora concorra con una disciplina pattizia³⁷⁸. Un simile riferimento alle materie particolari, tuttavia, non trova spazio nell'omologo articolo del regolamento successioni, che dunque non sembra avere la stessa vocazione di apertura verso un utilizzo coordinato del regolamento successioni e di altri accordi in materia successoria. Nelle sue conclusioni, l'avvocato generale minimizza la portata di questa differenza³⁷⁹, sottolineando come un accordo in materia successoria che non regoli la materia in tutti i suoi aspetti lasci comunque spazio per l'applicazione, in quei settori, del regolamento successioni. E, tuttavia, proprio quel riferimento alle materie particolari nel sistema Bruxelles permea la ratio stessa della clausola di compatibilità, nella misura in cui, nelle parole della Corte, lo scopo della clausola è quello di garantire il rispetto delle norme convenzionali in quanto emanate "tenendo conto delle peculiarità delle materie che esse disciplinano"³⁸⁰. C'è, insomma,

³⁷⁷ Cit. art. 71, par. 1, del regolamento Bruxelles Ibis; a questa norma fa eco quella del successivo art. 71, par. 2, in base al quale "se una convenzione relativa a una materia particolare di cui sono parti lo Stato membro d'origine e lo Stato membro richiesto determina le condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni, si applicano tali condizioni".

³⁷⁸ Così che la disciplina di diritto dell'Unione avrebbe "un'essenziale funzione complementare, suppletiva e sussidiaria" di quella pattizia: cit. S.M. CARBONE, *L'evoluzione della disciplina*, cit., p. 13.

³⁷⁹ V. conclusioni AG Campos Sánchez-Bordona, C- 21/22, *OP*, cit., punto 37.

³⁸⁰ Cit. Corte giust., C-406/92, *Tatry*, cit., punto 24.

un rapporto di genere a specie tra la materia civile e commerciale complessivamente intesa e la specificità della singola materia particolare trattata dall'accordo internazionale che giustifica, proprio in ragione di un criterio di specialità, la prevalenza dell'uno sull'altra.

In secondo luogo, la portata della decisione *TNT*, così come delle successive decisioni *Nipponka*³⁸¹ e *Nickel & Goeldner Spedition*³⁸², che ne riprendono il contenuto, non è chiara³⁸³. In *TNT*, infatti, la Corte si interroga sulla possibile prevalenza sul regolamento Bruxelles I di un accordo internazionale (la convenzione sul trasporto internazionale di merci su strada, nota con l'acronimo CMR³⁸⁴) concluso tra Stati membri e Stati terzi nella sua applicazione tra Stati membri (i Paesi Bassi e la Germania), e conclude che tale accordo non può, *nelle relazioni tra gli Stati membri*, pregiudicare gli obiettivi del diritto dell'Unione³⁸⁵. Similmente, il caso *Nipponka* trattava di una richiesta di risarcimento di un danno subito in occasione di un trasporto internazionale tra Paesi Bassi e Germania, nel contesto della quale era sorto un conflitto tra due azioni separatamente proposte nei due Paesi, per la cui composizione era necessario determinare i rapporti di prevalenza tra la CMR e il regolamento Bruxelles I. Nel caso *Nickel & Goeldner Spedition*, invece, si poneva – tra gli altri – il tema di decidere se dare o meno applicazione alla CMR per determinare la competenza giurisdizionale in un caso che coinvolgeva le giurisdizioni lituana e tedesca. Rispetto a questi due casi, la Corte ha stabilito genericamente che la prevalenza delle con-

³⁸¹ Corte giust., 19 dicembre 2013, C-452/12, *Nipponka*.

³⁸² Corte giust., 4 settembre 2014, C-157/13, *Nickel & Goeldner Spedition*.

³⁸³ Lo ammette anche l'avvocato generale nelle sue conclusioni nella causa *OP*, al punto 41.

³⁸⁴ Nello specifico, si trattava di stabilire la prevalenza applicativa tra il regolamento Bruxelles I e la convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 sul trasporto internazionale di merci su strada (la "CMR") sui temi specifici della litispendenza e della possibilità di opporre, alla dichiarazione di esecutività di una decisione, eccezioni basate sull'incompetenza del giudice estero che ha emanato tale decisione (cosa che sarebbe possibile in base alla CMR, ma non in base al regolamento Bruxelles I).

³⁸⁵ Cit. Corte giust., C-533/08, *TNT Express Nederland*, cit., punto 52.

venzioni internazionali non può pregiudicare i principi sottesi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale *all'interno dell'Unione europea*. Quell'inciso, però, va comunque interpretato alla stessa stregua dell'inciso *nelle relazioni tra gli Stati membri*, in ragione del fatto che in *TNT* (e nelle altre sentenze menzionate) la disapplicazione dell'accordo internazionale è funzionale al raggiungimento degli obiettivi della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, su cui il regolamento Bruxelles I si fonda³⁸⁶, nelle sue declinazioni di prevedibilità del foro competente, certezza del diritto per i suoi destinatari, buona amministrazione della giustizia, riduzione massima del rischio di procedimenti paralleli e reciproca fiducia nei procedimenti giudiziari tra gli Stati³⁸⁷; tutti principi che, ad ogni evidenza, vigono proprio e solo nei rapporti tra Stati membri. Da ciò si ricava, come evidenziato anche dall'avvocato generale, che, con quelle sentenze, la Corte non si era ancora pronunciata sulla possibile prevalenza dello strumento dell'Unione sull'accordo internazionale, nel settore della cooperazione in materia civile e commerciale, anche nei confronti di *Stati terzi*³⁸⁸.

La Corte non richiama, nella sentenza *OP*, un diverso filone giurisprudenziale, che è invece preso in considerazione nelle conclusioni dell'avvocato generale, e merita pertanto di essere valutato anche in questa sede. Si tratta, in particolare, delle sentenze adottate nelle cause C-546/07, *Commissione europea c. Germania*³⁸⁹

³⁸⁶ V. C. TUO, L. CARPANETO, *Connections and Disconnections between Brussels Ia Regulation and International Conventions on Transport Matters*, in *Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu*, 2016, p. 151.

³⁸⁷ Cfr. Corte giust., sentenze: C-533/08, *TNT Express Nederland*, cit., punto 49; C-452/12, *Nipponka*, cit., punto 36; C-157/13, *Nickel & Goeldner Spedition*, cit., punto 38.

³⁸⁸ V. conclusioni AG Campos Sánchez-Bordona, C- 21/22, *OP*, cit., punto 43.

³⁸⁹ Corte giust., sentenza 21 gennaio 2010, C-546/07, *Commissione europea c. Germania*, commentata tra gli altri da P. MATTERA, *L'Allemagne a enfreint le droit communautaire en limitant, à ses seules entreprises, la possibilité de conclure avec des entreprises polonaises des contrats portant sur des travaux à effectuer sur son territoire*, in *Revue du droit de l'Union européenne*, 2010, p.126 ss.

e C-55/00, *Gottardo*³⁹⁰. In quelle decisioni la Corte ha stabilito che, nell'applicazione di una convenzione internazionale conclusa tra soli Stati membri ovvero tra Stati membri e Stati terzi, gli Stati membri devono comunque rispettare gli obblighi su di loro incombenenti in base al diritto dell'Unione, salvo che questo, in caso di una convenzione conclusa tra uno Stato membro e uno Stato terzo, non comprometta l'equilibrio e la reciprocità sottostante all'accordo.

A ben vedere, tuttavia, anche questo secondo filone giurisprudenziale non si attaglia al caso di specie, in quanto, in entrambe le decisioni, l'accordo internazionale sottoposto al vaglio della Corte era potenzialmente idoneo a violare specifiche regole di diritto primario dell'Unione. Nel ricorso di infrazione contro la Germania, si trattava della prassi interpretativa di un accordo polacco-tedesco tale per cui le agevolazioni previste in siffatto accordo venivano accordate solo a imprese tedesche, con esclusione delle imprese di altri Stati membri che avessero voluto realizzare un appalto in Germania. Ciò determinava una restrizione discriminatoria della libera prestazione di servizi sancita all'art. 49 TCE, non giustificata dai motivi previsti dal trattato. Nel caso *Gottardo*, invece, si trattava della violazione del principio di non discriminazione per nazionalità di cui all'art. 12 TCE, risultante in una violazione al diritto di libera circolazione dei lavoratori di cui all'art. 39 TCE. Nello specifico, alla sig.ra Gottardo veniva negata la pensione italiana a causa del mancato raggiungimento del minimo dei periodi contributivi richiesti dalla normativa italiana, e ciò in ragione del fatto che alla ricorrente non veniva computato il periodo lavorato in Svizzera, in quanto cittadina francese e quindi esclusa (poiché non italiana) dall'ambito di applicazione di una convenzione conclusa tra Italia e Svizzera che avrebbe permesso di sommare i periodi. Anche in questo caso la Corte non riscontra possibili giustificazioni a tale tratta-

³⁹⁰ Corte giust., sentenza 15 gennaio 2002, C-55/00, *Gottardo*, commentata tra gli altri da D. MARTIN, *Comments on Gottardo (Case C-55/00 of 15 January 2002)*, *Finalarte (Case C-49/98 of 25 October 2001) and Portugaia Construções (Case C-164/99 of 24 January 2002)*, in *European Journal of Migration and Law*, 2002, p. 369 ss.

mento differenziale in base alla cittadinanza, e pertanto lo giudica in violazione dei trattati.

In tutti questi casi, quindi, il tema non è quello del possibile contrasto tra un accordo internazionale e possibili *principi* sottesi ad un atto di diritto derivato, bensì, piuttosto, si tratta di due tipici casi di accertamento e censura di condotte restrittive dell'esercizio di libertà del mercato interno. Il parametro di riferimento, quindi, è dato da norme di diritto primario che sanciscono un divieto – dotato di efficacia diretta – di adottare misure che pongano ostacoli alla circolazione dei servizi, nel primo caso, e dei lavoratori, nel secondo. Ne discende come portato naturale che il risultato pratico di entrambe le decisioni è quello di estendere l'ambito soggettivo di applicazione delle convenzioni in esame anche al di là della loro portata originaria, in modo da eliminare la differenza di trattamento che avevano originato, e non, invece, di derogare al loro contenuto nei rapporti tra gli Stati contraenti.

3. La lettura eurocentrica dei rapporti tra atti dell'Unione e accordi internazionali anche in situazioni non interne all'Unione

Già all'indomani della sentenza *TNT*, si erano sollevate diverse voci critiche di quella decisione. Si era detto, infatti, che quella sentenza fornisce un'interpretazione delle norme esaminate ai limiti di una lettura *contra legem*³⁹¹ e addirittura che l'interpretazione teleologica in essa utilizzata fa violenza alla formulazione letterale dell'art. 71 del regolamento Bruxelles I³⁹². Si è altresì notato che la

³⁹¹ Cfr. M. CREMONA, *The Internal Market and Private International Law Regimes: a Comment on Case C-533/08 TNT Express Nederland BV v AXA Versicherung AG, Judgment of the Court (Grand Chamber) of 4 May 2010*, in *EUI Working Paper*, luglio 2014, p. 5.

³⁹² Cfr. P.J. KUIJPER, *The Changing Status of Private International Law Treaties of the Member States in Relation to Regulation 44/2001: Case C-533/08 TNT Express Nederland BV v AXA Versicherung AG*, in *Legal Issues of European Integration*, 2011, p. 99.

Corte, nel dare rilievo preminente a taluni principi del regolamento, ne ha volutamente trascurati degli altri, come quello di preservare le convenzioni internazionali preesistenti; con la conseguenza, peraltro, di minare quella stessa certezza del diritto che la Corte, nella sua decisione, sostiene di voler preservare³⁹³.

Osservazioni analoghe possono farsi anche con riferimento alla sentenza *OP*. Benché in quella sentenza la Corte affermi che il risultato complessivo della decisione “è conforme al principio sancito all’articolo 351, primo comma, TFUE, vertente sull’effetto degli accordi internazionali conclusi dagli Stati membri prima della loro adesione all’Unione”³⁹⁴, non si può negare che tale conformità è del tutto accidentale. Il primo effetto della sentenza della Corte è, infatti, quello di dare apertura a un ventaglio di ipotesi in cui l’art. 75 del regolamento (e, con esso, indirettamente, anche l’art. 351 TFUE) viene sostanzialmente disapplicato, facendo prevalere il regolamento sulla convenzione; l’unico motivo per cui, nel caso di specie, ciò non avviene è perché né la scelta di legge in sé considerata, né l’unità della successione costituiscono, in quella circostanza specifica, un principio sotteso al regolamento.

Adottando una soluzione più aderente al dettato normativo, la Corte avrebbe potuto limitarsi a ribadire la prevalenza dell’accordo bilaterale, laddove questo regoli fattispecie disciplinate anche dal regolamento. Avrebbe quindi potuto rimettere al giudice del rinvio la questione circa la corretta interpretazione – anche alla luce degli artt. 31 e ss. della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati³⁹⁵ – del silenzio dell’accordo rispetto alla facoltà di scegliere la legge applicabile, valutando se tale facoltà sia stata intenzionalmente esclusa dagli Stati contraenti, ovvero semplicemente non disciplinata. Né, d’altronde, spetta alla Corte pronunciarsi sull’interpretazione di un atto internazionale che non vincola l’Unione europea

³⁹³ V. C. TUO, L. CARPANETO, *Connections and Disconnections*, cit., p. 154 e 156.

³⁹⁴ Cit. Corte giust., C-21/22, *OP*, cit., punto 37.

³⁹⁵ In relazione a questi articoli v. S. BARIATTI, *L’interpretazione delle convenzioni internazionali di diritto uniforme*, Padova, 1986.

ed è perciò estraneo al suo diritto, a maggior ragione se la questione dubbia è totalmente indipendente da una norma dell'Unione, come è in questo caso la scelta tra l'opzione interpretativa secondo la quale il silenzio della convenzione corrisponde a un divieto di scelta di legge e quella opposta, per cui dove la convenzione non ha detto, non ha voluto. Come ha più volte ricordato la Corte di giustizia, infatti, essa non è, "in linea di principio, competente ad interpretare, nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, accordi internazionali stipulati tra Stati membri e Stati terzi"³⁹⁶, se non nella misura in cui l'Unione stessa si sia vincolata alle norme contenute in tali accordi.

Con questa decisione, invece, la Corte ha aperto la strada all'idea che un accordo concluso tra uno Stato membro e uno Stato terzo nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile sia subordinato al rispetto dei principi sottesi all'atto dell'Unione anche se la questione non è interamente localizzata all'interno dell'Unione, con buona pace della ratio dell'art. 75 del regolamento successioni (e, per estensione, dell'art. 351 TFUE) di evitare che gli Stati membri incorrano in ipotesi di responsabilità internazionale per violazione di un accordo previgente all'adozione dell'atto dell'Unione. E questo la Corte fa richiamando una giurisprudenza che, come visto, aveva una portata più limitata, in quanto riferita a situazioni puramente intraeuropee. In sostanza la Corte, con questa decisione, introduce in via giurisprudenziale una deroga all'art. 75, par. 1, del regolamento successioni, la cui rilevanza andrà di volta in volta vagliata, dovendosi valutare se l'accordo internazionale considerato sia conforme a uno o più principi sottesi al regolamento. La sentenza, inoltre, prefigura un approccio basato sulla prevalenza del diritto dell'Unione, idoneo ad applicarsi ad ogni altro atto emanato nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, in particolare ai regolamenti cd. di nuova generazione che hanno, per loro natura, una vocazione universalistica.

³⁹⁶ Cit. Corte giust., C-533/08, *TNT Express Nederland*, cit., punto 61.

In questo scenario, è innegabile che la certezza del diritto, nelle sue due espressioni della prevedibilità e dell'uniformità internazionale delle soluzioni³⁹⁷, ne esca pregiudicata. Come già accaduto in *TNT*, infatti, una regola chiara viene rimpiazzata con una regola condizionata e meramente ipotetica³⁹⁸. Per un verso, infatti, la stessa convenzione internazionale conclusa tra più Stati terzi e uno o più Stati membri verrà diversamente applicata a seconda che si dia una fattispecie che coinvolge i soli Stati terzi ovvero anche uno Stato membro, dovendosi, in questa seconda ipotesi, subordinare l'operatività dell'accordo al rispetto dei principi sottesi ad un eventuale atto di diritto derivato dell'Unione che regoli la stessa materia. Per un altro verso, il vaglio del rispetto dei principi sarà rimesso, in prima battuta, a interpreti nazionali non necessariamente inclini a sollevare questioni pregiudiziali davanti alla Corte di giustizia, cosicché, anche in fattispecie tra loro analoghe che coinvolgono Stati membri, verranno, con ogni probabilità, adottate soluzioni tra loro differenti, a seconda della sensibilità di chi è di volta in volta chiamato a dare applicazione all'accordo internazionale, e della sua più o meno accentuata propensione a consultare la Corte di giustizia in via pregiudiziale.

Allo stesso tempo, tuttavia, da questa sentenza arriva un'indicazione chiara: le esigenze che fondano qualsiasi atto facente parte del sistema di cooperazione giudiziaria civile e commerciale dell'Unione (e non solo il regolamento Bruxelles I – ora Ibis) sono suscettibili di prevalere sull'applicazione di accordi internazionali che prevedano norme con esse confliggenti. Inoltre, la prevalenza dell'atto dell'Unione si può riscontrare anche al di fuori del coacervo delle relazioni tra gli Stati membri. Di conseguenza, non sono solo le esigenze relative alla cooperazione giudiziaria nella sua accezione più intrinseca (quella che guarda, in sostanza, alla fiducia reciproca tra gli Stati, alla circolazione delle decisioni, alla buona

³⁹⁷ MOSCONI F., CAMPIGLIO C., *Diritto internazionale privato e processuale*, vol. I, cit., p. 201.

³⁹⁸ Cfr. ancora M. CREMONA, *The Internal Market*, cit., p. 6.

amministrazione delle giustizie) a poter giustificare una deroga alla regola dell'applicazione dell'accordo internazionale previgente vertente sulla stessa materia, bensì anche esigenze di diverso tipo, che il legislatore europeo, secondo sue proprie valutazioni di politica legislativa, abbia voluto riversare in un atto in materia di diritto internazionale privato, e che rivestano un ruolo tale da poterle qualificare come 'principi fondanti' di quell'atto. E non è un caso, allora, che l'estensione della giurisprudenza *TNT* sia arrivata proprio con una questione pregiudiziale relativa all'applicazione del regolamento successioni, che affianca agli obiettivi di buona amministrazione della giustizia e circolazione delle situazioni successorie altri, più ambiziosi obiettivi legati al buon funzionamento del mercato interno³⁹⁹.

Rimane infine da indagare quali possano essere, in concreto, i principi fondanti del regolamento successioni, in quanto tali inderogabili anche di fronte a un accordo previgente al (e confliggente con il) regolamento. Va detto, a tal proposito, che non si può trarre dalla sentenza *OP* che la scelta di legge e – ancor di più – l'unità della successione non siano, in senso assoluto, principi fondanti del regolamento ai fini della sua prevalenza su accordi internazionali contrastanti. Piuttosto, emerge come nessuno di quei due elementi abbia un valore autonomo e a sé stante, bensì essi rilevano in funzione della loro capacità concreta, in un determinato caso, di realizzare gli obiettivi che perseguono. Su questo punto si avrà modo di tornare nella parte conclusiva del lavoro⁴⁰⁰.

³⁹⁹ Come si avrà modo di approfondire, in particolare, nella parte III del lavoro, in cui si tornerà a trattare anche di questa decisione.

⁴⁰⁰ V. infra, parte III, capitolo 2, par. 2.3.

CAPITOLO SECONDO

La qualificazione teleologica di istituti ibridi, la gestione delle questioni preliminari e il loro ruolo nel certificato successorio europeo

SOMMARIO: 1. La qualificazione funzionale come corollario dell'interpretazione teleologica. – 2. I problemi di qualificazione nel rapporto tra la materia successoria e quella dei regimi patrimoniali delle coppie internazionali. – 2.1. Il coordinamento tra il regolamento successioni e i regolamenti sui regimi patrimoniali delle coppie internazionali. – 2.2 La nozione autonoma di regime patrimoniale. – 2.3. Il confine tra la materia successoria e quella dei regimi patrimoniali nel caso *Mahnkopf*. – 3. La riconducibilità della donazione cd. mortis causa alla nozione regolamentare (e funzionalmente orientata) di patto successorio. – 3.1. La non riconducibilità del patto di famiglia alla nozione regolamentare di patto successorio. – 4. La cesura tra qualificazione successoria e non successoria. La gestione delle questioni preliminari e il loro ruolo nel certificato successorio europeo. – 4.1. La pretesa estensione degli effetti probatori del certificato successorio europeo alle informazioni relative ai regimi patrimoniali e alle questioni preliminari in genere. – 4.2. Il valore meramente informativo dell'inserimento delle questioni preliminari all'interno del certificato successorio europeo, nel rispetto della nozione europea di giudicato. – 4.2.1. I limiti dell'assimilazione del certificato successorio europeo ad una decisione: l'ampiezza del giudicato. – 4.2.2. Argomenti letterali, sistematici e teleologici che fondano la tesi dell'esistenza di una parte meramente informativa del certificato successorio europeo. – 5. Le questioni preliminari come ponte tra le materie incluse nel ed escluse dal campo di applicazione del regolamento successioni.

1. La qualificazione funzionale come corollario dell'interpretazione teleologica

Nella prima parte del lavoro⁴⁰¹ si è già accennato al fatto che la Corte di giustizia, nella sua opera di creazione di qualificazioni autonome di diritto dell'Unione, dà ampio spazio ad una prospettiva funzionale. La qualificazione funzionale rientra, in effetti, nel più ampio contesto dell'approccio teleologico⁴⁰² con cui la Corte affronta i dubbi di interpretazione degli atti normativi dell'Unione⁴⁰³. Il metodo dell'interpretazione teleologica si affianca ai più tradizionali metodi dell'interpretazione letterale e sistematica. La prima, in particolare, è quella che più di tutte garantisce la prevedibilità e certezza del diritto⁴⁰⁴, mentre la seconda si basa sulla premessa che il legislatore sia un attore razionale, e che abbia quindi dato vita ad un ordinamento giuridico caratterizzato da coerenze e completezza⁴⁰⁵.

L'interpretazione teleologica, che nei primi anni del processo di integrazione europea era stata contestata per il rischio intrinseco

⁴⁰¹ In particolare nella parte I, capitolo 1, par. 1.

⁴⁰² Sul metodo teleologico cfr. N. FENNELLY, *Legal Interpretation at the European Court of Justice*, in *Fordham International Law Journal*, 1996, p. 664 ss.

⁴⁰³ Secondo J. BENOÏT-XEA, *The Legal Reasoning of the European Court of Justice*, Oxford, 1993, l'interpretazione teleologica si può suddividere in tre sottocategorie: l'interpretazione funzionale, che mira a assicurare l'effetto utile della disposizione oggetto della valutazione; l'interpretazione teleologica in senso stretto, che colma le ambiguità o le lacune di una norma guardando all'obiettivo che questa persegue; l'interpretazione cd. consequenzialista, che guarda alle conseguenze che derivano dall'accoglimento di una determinata opzione interpretativa.

⁴⁰⁴ Cfr. H. RASMUSSEN, *Towards a Normative Theory of Interpretation of Community Law*, in *The University of Chicago Legal Forum*, 1992, p. 144 ss. Gli esempi più noti di utilizzo dell'interpretazione letterale da parte della Corte di giustizia sono le decisioni con cui essa ha sancito l'assenza di effetti diretti delle direttive, come in Corte giust., sentenze: 26 febbraio 1986, 152/84, *Marshall I*; 14 luglio 1994, C-91/92, *Faccini Dori*. Sul punto cfr. anche K. LENAERTS, J.A. GUTIÉRREZ-FONS, *To Say What the Law of the EU Is: Methods of Interpretation and the European Court of Justice*, in *EUI Working Papers*, AEL 2013/9, p. 6.

⁴⁰⁵ Cfr. K. LENAERTS, J.A. GUTIÉRREZ-FONS, *To Say What the Law of the EU Is*, cit., p. 13.

che portasse la Corte ad agire al di fuori delle proprie competenze⁴⁰⁶, nei decenni successivi si è assestata come prioritaria nell'interpretazione dei trattati e degli atti di diritto derivato. Essa si basa sull'idea che gli atti dell'Unione, contrariamente a quanto avviene ordinariamente negli strumenti di diritto internazionale, non mirano a regolare una materia specifica e ben delimitata, bensì sono collocati in un sistema unitario di competenze, che si giustificano in relazione a degli obiettivi di insieme e che, ulteriormente, si esprimono attraverso scelte normative orientate al raggiungimento di specifici obiettivi, collegati però a quelli di sistema, tra cui spiccano la creazione e il funzionamento del mercato interno⁴⁰⁷. Tanto che si è detto che il metodo teleologico non sarebbe semplicemente uno dei possibili metodi interpretativi di cui la Corte dispone, al pari degli altri, bensì il metodo in assoluto più appropriato a dare conto delle caratteristiche proprie dei trattati istitutivi dell'Unione⁴⁰⁸. Il principale corollario del metodo teleologico è la dottrina dell'effetto utile⁴⁰⁹, la quale postula che, una volta identificato l'obiettivo di una disposizione, i suoi termini vadano interpretati in modo tale da garantire effettività al raggiungimento di quell'obiettivo.

Quanto appena detto in termini generali vale anche nel contesto del diritto internazionale privato dell'Unione, il quale è, a sua volta, costruito e modellato sugli obiettivi dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del mercato interno. In questo settore il metodo dell'interpretazione teleologica emerge in particolare – ma non esclusivamente – nei processi di qualificazione delle fattispecie rilevanti, i quali, come si è già anticipato, sono caratterizzati da

⁴⁰⁶ Cfr. P. PESCATORE, *Les objectifs de la Communauté européenne comme principes d'interprétation dans la jurisprudence de la Cour de Justice*, in *Miscellanea W.J. Ganshof van der Meersch*, vol. II, Bruxelles, 1972, p. 325 s.

⁴⁰⁷ V. P. PESCATORE, *Les objectifs de la Communauté européenne*, cit., p. 327. Come affermano K. LENAERTS, J.A. GUTIÉRREZ-FONS, *To Say What the Law of the EU Is*, cit., p. 47, “the teleological method of interpretation plays an important role in the ECJ's legal reasoning. This is so because the Treaties are imbued with teleology”.

⁴⁰⁸ Cfr. P. PESCATORE, *Les objectifs de la Communauté européenne*, cit., p. 328.

⁴⁰⁹ Cfr. N. FENNELLY, *Legal Interpretation*, cit., p. 674.

una forte, se non prioritaria, componente funzionale, che impone il superamento degli schemi classici di qualificazione in base all'alternativa tra *lex fori* e *lex causae*.

Nei paragrafi che seguono, si analizzerà allora la qualificazione autonoma e teleologica di alcuni istituti ibridi che si pongono al confine tra la materia successoria e altre materie. Nel far ciò, si evidenzierà quali questioni, avendo natura propriamente successoria, ricadono a pieno titolo nell'ambito di applicazione del regolamento e quali, invece, si pongono, rispetto ad una vicenda successoria, come questioni preliminari ad essa. Infine, si cercherà di definire le modalità con cui (anche) una questione preliminare può entrare, ai fini della regolare circolazione del certificato successorio europeo, nell'ambito di cognizione dell'autorità chiamata a conoscere della successione.

2. I problemi di qualificazione nel rapporto tra la materia successoria e quella dei regimi patrimoniali delle coppie internazionali

Il primo ambito in relazione al quale è opportuno esaminare il tema della qualificazione di un istituto ibrido è quello dei regimi patrimoniali, la cui qualificazione, nel momento in cui avviene la morte di uno dei soggetti che ne sono coinvolti, è questione eccezionalmente complessa⁴¹⁰. Lo scioglimento di un regime patrimoniale tra coniugi o tra partner uniti civilmente, infatti, attribuisce diritti di proprietà, i quali tuttavia operano, dal punto di vista della loro funzione, alla stregua di diritti successori. Di ciò è prova l'impossibilità di ricostruire pienamente le conseguenze del decesso di una persona sposata o che ha contratto un'unione civile sulla base delle sole norme applicabili che regolano la successione, dovendosi necessariamente conoscere anche il regime personale e patrimoniale antecedentemente in vigore tra i coniugi o tra i partner.

⁴¹⁰ V. G. GRETTON, *Quaedam Meditationes Caledoniae: The Property / Succession Borderland*, in *European Property Law Journal*, 2014, p. 112 s.

2.1. Il coordinamento tra il regolamento successioni e i regolamenti sui regimi patrimoniali delle coppie internazionali

Come si è avuto modo di accennare in precedenza⁴¹¹, l'art. 1, par. 2, lett. d), del regolamento successioni esclude dal proprio ambito di applicazione le questioni riguardanti i regimi patrimoniali tra i coniugi e tra partner uniti civilmente, che sono oggi disciplinate dai regolamenti n. 1103 e n. 1104 del 2016⁴¹², i quali, a loro volta, escludono dal proprio ambito di applicazione le successioni a causa di morte⁴¹³. Tuttavia, i citati regolamenti sui regimi patrimoniali delle cd. coppie internazionali contengono una norma di identico tenore in materia di competenza, secondo cui, nel caso di morte,

⁴¹¹ V. parte I, capitolo 1, par. 4.1.1.

⁴¹² Per la bibliografia essenziale sul tema si rinvia a S. GODECHOT-PATRIS, *Commentaire du règlement du 24 juin 2016 relatif aux régimes matrimoniaux: le changement dans la continuité*, in *Recueil Dalloz*, 2016, p. 2292 ss.; P. LAGARDE, *Règlements 2016/1103 et 1104 du 24 juin 2016 sur les régimes matrimoniaux et sur le régime patrimonial des partenariats enregistrés*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2016, p. 676 ss.; D. DAMASCELLI, *La legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi, uniti civilmente e conviventi di fatto nel diritto internazionale privato italiano ed europeo*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2017, p. 1103 ss.; N. JOUBERT, *La dernière pierre (provisoire ?) à l'édifice du droit international privé européen en matière familiale. Les règlements du 24 juin 2016 sur les régimes matrimoniaux et les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés*, in *Revue critique de droit international privé*, 2017, p. 1 ss.; I. VIARENGO, *Effetti patrimoniali delle unioni civili transfrontaliere: la nuova disciplina europea*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2018, p. 33 ss.; S. MARINO, *I rapporti patrimoniali della famiglia*, cit.; F. PESCE, *I rapporti patrimoniali nella famiglia*, in L. CARPANETO, F. PESCE, I. QUEIROLO (a cura di), *La 'famiglia in movimento' nello spazio europeo di libertà e giustizia*, Torino, 2019, p. 304 ss.; G.V. COLONNA, *I regolamenti europei sui regimi patrimoniali dei coniugi e delle unioni registrate*, in *Famiglia e diritto*, 2019, p. 839 ss.; G. ZARRA, *EU Regulations 1103 and 1104 of 2016: a Balance between Uniformity and the Safeguard of National Identity*, in *Diritto delle successioni e della famiglia*, 2021, p. 565 ss.

⁴¹³ Cfr. art. 1, par. 2, lett. d, di entrambi i regolamenti. A commento di questo articolo v. A. R. RODRÍGUEZ BENOT, *Article 1. Scope*, in I. VIARENGO, P. FRANZINA (eds.), *The EU Regulations on the Property Regimes of International Couples. A Commentary*, Cheltenham-Northampton, 2020, p. 23 ss.

rispettivamente, del coniuge o del partner, l'autorità giudiziaria dello Stato membro adita in merito alla successione è competente a decidere anche sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi che siano correlate alla causa di successione in questione⁴¹⁴. In modo più velato, inoltre, il regolamento successioni, al considerando n. 12, invita a “tenere conto, in funzione della situazione, dello scioglimento del regime patrimoniale tra coniugi o del regime patrimoniale assimilabile”.

Anche a prescindere dal fatto che l'abbozzo di coordinamento in tal modo contenuto nei regolamenti in questione è molto limitato e, come si dirà fra un attimo, non esclude affatto conflitti di qualificazione, va preliminarmente segnalato che l'escamotage di affidare ad una sola autorità giudiziaria il compito di sciogliere tali intricate questioni sconta un limite importante⁴¹⁵. I due regolamenti sui regimi patrimoniali, infatti, sono strumenti di cooperazione rafforzata⁴¹⁶, ai quali non partecipano, oltre a Danimarca e Irlanda, altri sette Stati membri⁴¹⁷. Essi escludono, inoltre, dal loro ambito

⁴¹⁴ Cfr. art. 4 di entrambi i regolamenti.

⁴¹⁵ Cfr. D. DAMASCELLI, *Brevi note sull'efficacia probatoria del certificato successorio europeo riguardante la successione di un soggetto coniugato o legato da unione non matrimoniale*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2017, p. 71 s.

⁴¹⁶ In tema di cooperazione rafforzata si rinvia a A. CANNONE, *Le cooperazioni rafforzate. Contributo allo studio dell'integrazione differenziata*, Bari, 2005; O. FERACI, *L'attuazione della cooperazione rafforzata nell'Unione europea: un primo bilancio critico*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2013, p. 955 ss.; M. FRANCHI FIOCCHI, *Art. 20 TUE*, in F. POCAR, M.C. BARUFFI (a cura di), *Commentario breve ai trattati*, cit., p. 98 ss.; M. FRANCHI FIOCCHI, *Artt. 326-334 TFUE*, in F. POCAR, M.C. BARUFFI (a cura di), *Commentario breve ai trattati*, cit., p. 1492 ss.; L.S. ROSSI, *Art. 20 TUE*, in A. TIZZANO (a cura di), *Trattati dell'Unione europea*, cit., p. 216 ss.; L.S. ROSSI, *Artt. 326-334 TFUE*, in A. TIZZANO (a cura di), *Trattati dell'Unione europea*, cit., p. 2426 ss.; E. PISTOIA, *Limiti all'integrazione rafforzata dell'Unione europea*, Bari, 2018.

⁴¹⁷ V. art. 70, par. 2, di entrambi i regolamenti. Gli Stati membri aderenti alla cooperazione rafforzata sono diciotto. Dei nove Stati non aderenti, due (Irlanda e Danimarca), come visto, godono di uno status particolare rispetto alla loro partecipazione agli strumenti dell'Unione in materia di cooperazione giudiziaria civile e commerciale. Gli altri sette, invece (ossia Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Ungheria e Romania) sono tutti accumulati da un approccio tenden-

di applicazione temporale, le questioni relative a regimi patrimoniali di coppie il cui vincolo è precedente al 30 gennaio 2019⁴¹⁸. La norma di coordinamento contenuta nei regolamenti sui regimi patrimoniali, insomma, è destinata a valere solo per la successione di coppie che, oggi, sono ancora tendenzialmente giovani.

Anche laddove la norma di coordinamento fosse applicabile e la stessa autorità avesse competenza a decidere in ordine a entrambe le possibili qualificazioni di un istituto per così dire ibrido (in quanto potenzialmente afferente sia al regime patrimoniale sia alla successione), peraltro, l'interazione tra diversi regolamenti coordinati non implica necessariamente che la legge applicabile alle due fattispecie sarebbe la stessa, cosicché si renderebbe comunque preliminarmente necessario risolvere il conflitto di qualificazioni. Questo potrebbe accadere, ad esempio, nel caso in cui due strumenti, pur adottando uno stesso criterio di collegamento, lo riferiscano a momenti differenti, come avviene proprio nel rapporto tra il regolamento successioni e il regolamento sui regimi patrimoniali tra coniugi. Infatti, sebbene i regolamenti (UE) 1103/2016 e 650/2012 utilizzino in via principale, in mancanza di una scelta di legge, il criterio di collegamento della residenza abituale⁴¹⁹, questa si riferisce, nei due strumenti, a momenti differenti. Nel regolamento successioni, rileva l'ultima residenza abituale del *de cuius*; nel regolamento sui regimi patrimoniali tra coniugi, al contrario, rileva la legge "della prima residenza abituale comune dei coniugi dopo la conclusione del matrimonio"⁴²⁰; quanto al regolamento

zionalmente conservativo verso i matrimoni tra persone dello stesso sesso e/o le unioni civili, approccio che probabilmente spiega la loro avversità a partecipare ai regolamenti. Cfr. a tal proposito, A. WYSOCKA-BAR, *Enhanced Cooperation in Property Matters in the EU and Non-Participating Member States*, in *ERA Forum*, 21 maggio 2019, p. 189 ss.

⁴¹⁸ V. art. 69, par. 3, di entrambi i regolamenti.

⁴¹⁹ Cfr. rispettivamente art. 26 e art. 21 dei due regolamenti.

⁴²⁰ Cit. art. 26, par. 1, regolamento (UE) 1103/2016, che così prosegue: "o, in mancanza, b) della cittadinanza comune dei coniugi al momento della conclusione del matrimonio o, in mancanza, c) con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto al momento della conclusione del matrimonio, tenuto conto di

(UE) 1104/2016, poi, il riferimento è alla legge “dello Stato ai sensi della cui legge l’unione registrata è stata costituita”⁴²¹.

La discrepanza tra la legge applicabile al regime patrimoniale e quella applicabile alla successione potrebbe infine discendere da una scelta di legge che renda le due questioni non omogenee.

Ciò è tanto più vero se si considera che quei tre regolamenti dispongono in maniera molto differente anche in ordine alla scelta di legge relativa agli accordi che le parti possono concludere: gli accordi relativi a una successione possono essere regolati, per volontà delle parti coinvolte, solo dalla legge di nazionalità di una di loro⁴²², mentre la possibilità di scelta della legge applicabile ad un accordo tra coniugi o tra partner uniti civilmente è più ampia, in quanto ricomprende tanto la legge dello Stato in cui uno dei due è residente, quanto quella di nazionalità di uno dei due contraenti, quanto – con riferimento ai soli partner uniti civilmente – la legge dello Stato in cui l’unione civile è stata registrata⁴²³. Con il risultato che la corretta qualificazione di un accordo tra coniugi o tra partner uniti civilmente, i cui effetti si ripercuotano sulla successione di uno dei due, determina l’applicabilità dell’uno o dell’altro regolamento, con risvolti materiali molto rilevanti sulla possibilità di individuare con maggiore o minore libertà la legge regolatrice dell’accordo⁴²⁴.

Certo, la scelta di legge potrebbe essere esercitata proprio per sottoporre ad uno stesso regime i profili successori e quelli relativi al regime patrimoniale. Tuttavia, non è sempre possibile, per dei coniugi o partner, esercitare una scelta di legge volta a garantire una tale unità di regime sostanziale. L’unica scelta di legge ammessa dal regolamento successioni (nonché l’unico modo per pre-determinare in modo certo e tendenzialmente immutabile la legge che disciplinerà la successione), infatti, è in favore della legge di

tutte le circostanze”.

⁴²¹ Cit. art. 26, par. 1, regolamento (UE) 1104/2016.

⁴²² Cfr. art. 25, par. 3, del regolamento successioni.

⁴²³ Cfr. artt. 22 dei regolamenti sui regimi patrimoniali.

⁴²⁴ Cfr. E. BERGAMINI, *EU Private International Law and Agreements as to Succession in Married and Unmarried Couples*, in *Eurojus*, 2/2020, p. 249.

cittadinanza del testatore: tale scelta, tuttavia, non è evidentemente risolutiva laddove la coppia sia formata da individui di cittadinanza diversa⁴²⁵.

2.2. La nozione autonoma di regime patrimoniale

Si è già visto che la qualificazione di nozioni contenute in strumenti di diritto dell'Unione europea non può basarsi su un approccio legeforista che si limiti a ricalcare le tradizioni proprie degli ordinamenti degli Stati membri, bensì trae da questi unicamente spunto, per elaborare concetti autonomi, idonei a valere e ad applicarsi in modo uniforme nell'intero campo di applicazione personale e territoriale del regolamento⁴²⁶. Questo è vero anche con riferimento alla nozione autonoma di regime patrimoniale, la quale, pur aderendo, in linea di principio, ai modelli noti negli ordinamenti nazionali⁴²⁷, è stata elaborata per opera della giurisprudenza della Corte di giustizia, privilegiando le esigenze di unità derivanti dall'intersezione – allora negativa – di quei regimi con la disciplina posta dalla convenzione di Bruxelles del 1968, ed è oramai positivizzata nei regolamenti sui regimi patrimoniali delle coppie internazionali⁴²⁸.

In base all'art. 3, par. 1, lett. a), del regolamento (UE) 1103/2016 relativo ai regimi patrimoniali tra coniugi, questi sono costituiti dall'insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei

⁴²⁵ Cfr. A. BONOMI, *The Interaction*, cit., p. 230. Nello stesso senso cfr. anche le riflessioni di I. VIARENGO, *Il coordinamento tra gli accordi di scelta della legge applicabile nei regolamenti comunitari in materia di famiglia e di successioni*, in R. VIRZO, E. NALIN, I. INGRAVALLO, F. CHERUBINI, E. TRIGGIANI (a cura di), *Dialoghi con Ugo Villani*, vol. II, cit., p. 1183 s., nonché I. VIARENGO, *Planning Cross-Border Successions: The professio juris in the Succession Regulation*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2020, p. 563 ss.

⁴²⁶ Cfr. parte I, capitolo 2, par. 1.

⁴²⁷ Per una prospettiva comparata si rinvia a W. PINTENS, *Matrimonial Property Law in Europe*, in K. BOELE-WOELKI, J. MILES, J.M. SCHERPE (eds.), *The Future of Family Property in Europe*, Cambridge, Antwerp, Portland, 2011, p. 20 ss.

⁴²⁸ V. considerando n. 18 del regolamento UE 2016/1103.

coniugi tra loro e rispetto ai terzi in conseguenza del matrimonio o del suo scioglimento”; in base all’art. 3, par. 1, lett. b), del regolamento (UE) 1104/2016 relativo agli effetti patrimoniali di unione registrata, invece, tali effetti sono “l’insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei partner tra loro e verso terzi, in conseguenza del rapporto giuridico creato dalla registrazione dell’unione o del suo scioglimento”. Nelle intenzioni del legislatore dell’Unione, quindi, i regolamenti sono destinati a disciplinare un ventaglio di questioni legate ai regimi patrimoniali delle coppie internazionali dal momento della loro creazione fino a quello del loro scioglimento, che sia il più ampio possibile⁴²⁹ e che comprenda anche questioni non necessariamente rientranti nelle nozioni interne di regime patrimoniale⁴³⁰. A tal fine, le definizioni di cui agli artt. 3 usano, come parametri per l’identificazione di un regime patrimoniale: la sussistenza di un elemento regolatore che abbia ad oggetto questioni proprietarie derivanti da una relazione tra coniugi o tra partner; il fatto che tali questioni producano effetti giuridici internamente alla coppia e esternamente ad essa, nei confronti dei terzi; la delimitazione del contesto temporale rilevante, che va dalla conclusione del matrimonio o dell’unione civile fino alla dissoluzione dei legami che questi hanno creato⁴³¹.

La definizione ampia contenuta nei regolamenti trova le sue radici, come detto, nella giurisprudenza della Corte di giustizia⁴³². Già negli anni Settanta, infatti, alla Corte era stato chiesto se dei provvedimenti cautelari emessi dall’autorità giudiziale di uno Stato membro nel contesto di una causa di divorzio tra due coniugi rientrassero o meno nell’ambito di applicazione dell’(allora)

⁴²⁹ A. RODRÍGUEZ BENOT, *Article 3. Definitions*, in I. VIARENGO, P. FRANZINA (eds.), *The EU Regulations*, cit., 2020, p. 32 ss.

⁴³⁰ Cfr. A. LAS CASAS, *La nozione autonoma di ‘regime patrimoniale tra coniugi’ del regolamento UE 2016/1103 e i modelli nazionali*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2019, p. 1539.

⁴³¹ Cfr. ancora A. RODRÍGUEZ BENOT, *Article 3. Definitions*, cit., p. 32 ss.

⁴³² Cfr. L. TOMASI, C. RICCI, S. BARIATTI, *Characterisation in Family Matters*, cit., p. 368 s.

convenzione di Bruxelles, e godessero quindi della possibilità di venire dichiarati esecutivi in un diverso Stato membro secondo le modalità previste in quella convenzione⁴³³. Si rendeva necessario capire, in particolare, se tali provvedimenti ricadessero nell'esclusione di cui all'art. 1, n. 1, della convenzione, a norma del quale la stessa non si applica, inter alia, allo stato e alla capacità delle persone fisiche e al regime patrimoniale tra i coniugi. A tale riguardo, la Corte ha precisato che la nozione di regime patrimoniale tra coniugi "comprende non solo il regime dei beni specificamente ed esclusivamente contemplato da determinate legislazioni nazionali in vista del matrimonio, ma pure tutti i rapporti patrimoniali che derivano direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di questo"⁴³⁴. In particolare, la Corte distingue tre diverse tipologie di liti vertenti sui beni dei coniugi in occasione di un divorzio: quelle strettamente connesse allo stato delle persone; quelle vertenti su rapporti giuridici patrimoniali derivanti direttamente dal matrimonio o dal suo scioglimento; quelle vertenti su rapporti giuridici patrimoniali in essere tra i coniugi, ma indipendenti rispetto al loro matrimonio. Questa terza categoria è l'unica, nella ricostruzione della Corte, a meritare considerazione separata, e a rientrare pertanto nell'ambito di applicazione della convenzione. Applicando questo test la Corte ha stabilito, per esempio, che rientra nella nozione di regimi patrimoniali la liquidazione di un bene mobile acquistato in costanza di matrimonio⁴³⁵. Viceversa, non rientra nella nozione di regime patrimoniale un debito derivante da un accordo concluso a seguito della dissoluzione di

⁴³³ Corte giust., sentenza 27 marzo 1979, 143/78, *de Cavel*, commentata in T. HARTLEY, *Enforcement of Ancillary Orders in Divorce Proceedings*, in *European Law Review*, 1979, p. 222 ss.

⁴³⁴ Cit. Corte giust., 143/78, *de Cavel*, cit., punto 7 della parte in diritto.

⁴³⁵ V. Corte giust., ordinanza 14 giugno 2017, C-67/17, *Iliev*, commentata in D. LOOSCHELDERS, *Internationale Zuständigkeit für die Auseinandersetzung von Mitigentum bei ehgüterrechtlichem Bezug*, in *Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts*, 2018, p. 591 ss.

un'unione non registrata, poiché – nonostante lo stretto legame tra l'insorgenza del debito e lo scioglimento del legame affettivo – un'unione non registrata non è assimilabile ad un rapporto di coniugio ovvero ad un'unione registrata⁴³⁶.

La Corte è stata inoltre investita a più riprese di casi riguardanti la demarcazione tra le nozioni di regimi patrimoniali e di obbligazioni alimentari. In queste occasioni, ha avuto modo di precisare che l'attribuzione di somme destinate a garantire il sostentamento di un coniuge o determinate in considerazione delle necessità e delle risorse di ciascuno dei coniugi rientra nella nozione di obbligazione alimentare, mentre ricade nella disciplina dei regimi patrimoniali una decisione che ha l'unico scopo di suddividere beni tra coniugi⁴³⁷, a prescindere dal metodo di pagamento imposto⁴³⁸.

Emerge quindi come la Corte, più che definire in modo autonomo la nozione di regimi patrimoniali, ne abbia tratteggiato i confini per comparazione, delineandone le caratteristiche peculiari nel confronto con altri concetti ad essi attigui, come quelli di stato delle persone e di obbligazioni alimentari⁴³⁹. Più di recente, alla Corte è stato sottoposto un caso relativo alla demarcazione tra regime patrimoniale e successione, che offre nuovi spunti per ragionare di qualificazione funzionale, di questioni preliminari e del ruolo del certificato successorio europeo.

⁴³⁶ Cfr. Corte giust., sentenza 6 giugno 2019, C-361/18, *Ágnes Weil v Géza Gulácsi*, commentata in L. IDOT, *Matière civile et commerciale et exclusion des régimes matrimoniaux*, in *Europe. Actualité du droit de l'Union européenne*, 8-9/2019, p. 47 ss.

⁴³⁷ Corte giust., C-220/95, *van den Boogaard*, cit., punto 22, commentata in M. WELLER, *Zur Abgrenzung von ehelichem Güterrecht und Unterhaltsrecht im Eu-GVÜ*, in *Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts*, 1999, p.14 ss. In materia v. anche Corte giust., C-120/79, *de Cavel*, cit.

⁴³⁸ Corte giust., C-220/95, *van den Boogaard*, cit.

⁴³⁹ Cfr. I VIARENGO, *The EU Proposal on Matrimonial Property Regimes. Some General Remarks*, in *Yearbook of Private International Law*, 12, 2011, p. 202.

2.3. Il confine tra la materia successoria e quella dei regimi patrimoniali nel caso *Mahnkopf*

Una delle primissime decisioni rese dalla Corte di giustizia in materia di interpretazione del regolamento successioni è quella relativa al caso *Mahnkopf*⁴⁴⁰, vertente sulla qualificazione di un istituto tedesco che si pone, per l'appunto, al confine tra successione e regime patrimoniale tra coniugi. Nello specifico, la sentenza in esame ha affrontato il tema, che ha a lungo diviso la dottrina e la giurisprudenza tedesca, della qualificazione internazionalprivatistica della cd. *Zugewinnngemeinschaft*. Si tratta di un tipo di regime patrimoniale – valevole in mancanza di diversa determinazione delle parti – che determina, alla morte di uno dei coniugi, l'aumento di un quarto della quota ereditaria spettante al coniuge superstite, a titolo di conguaglio forfetario degli incrementi patrimoniali realizzati in costanza di matrimonio⁴⁴¹. Quest'istituto si pone quindi in linea di continuità con la tendenza condivisa in tutti gli Stati mem-

⁴⁴⁰ Corte giust., sentenza 1 marzo 2018, C-558/16, *Mahnkopf*.

⁴⁴¹ Nello specifico, l'art. 1371, par. 1, del codice civile tedesco prevede che “qualora il regime patrimoniale tra i coniugi termini a seguito del decesso di uno di essi, il conguaglio degli incrementi patrimoniali realizzati in costanza di matrimonio avviene mediante l'aumento, nella misura di un quarto dell'eredità, della quota successoria legale del coniuge superstite; a tal fine è irrilevante se i coniugi abbiano o meno conseguito un incremento patrimoniale nel singolo caso”. Tale regime costituisce, nell'ordinamento tedesco, quello ordinariamente applicabile in assenza di diversa scelta dei coniugi. Esso prevede, in particolare, la separazione dei beni dei coniugi acquistati antecedentemente al matrimonio e l'intestazione al solo acquirente dei beni comprati in costanza di matrimonio. Al momento dello scioglimento della comunione, tuttavia, il valore differenziale tra l'entità del patrimonio di ciascuno coniuge al momento della celebrazione del matrimonio e il suo ammontare al momento dello scioglimento del vincolo di coniugio viene diviso equamente tra gli ex coniugi. Tale aumento, nel caso di scioglimento della comunione per decesso di uno dei coniugi, si realizza, come detto, mediante un incremento della quota ereditaria del coniuge superstite. Sul punto cfr. F. MAOLI, *Successioni, regimi patrimoniali tra coniugi e problemi di qualificazione in una recente pronuncia della Corte di Giustizia*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2018, p. 679 s.

bri a tutelare in modo particolare la posizione del coniuge superstite incrementando, in diversi modi, la sua porzione ereditaria⁴⁴².

Nel caso che ha portato la questione davanti alla Corte, si trattava di valutare la possibilità di inserire, all'interno di un certificato successorio europeo, l'intera quota ereditaria acquistata dalla sig.ra Mahnkopf in occasione della morte del marito, il cui decesso aveva determinato l'apertura di una successione con elementi di internazionalità⁴⁴³ disciplinata dalla legge tedesca in applicazione dell'art. 21 del regolamento. Nello specifico, la quota spettante alla vedova era costituita in parte da quanto ereditato in base alla vocazione successoria e, in parte, dall'incremento realizzatosi per effetto dello scioglimento della *Zugewinnngemeinschaft*. Per questo motivo, il giudice di primo grado riteneva che l'acquisto di quest'ultima porzione, in quanto frutto di un istituto non qualificabile come successorio, fuoriuscisse dall'ambito di applicazione del regolamento (e non potesse, quindi, trovare posto nel certificato successorio). Non si ponevano, invece, questioni relative alla legge applicabile, che era in ogni caso quella tedesca, sia che si fosse qualificata la *Zugewinnngemeinschaft* come successoria, sia che la si fosse qualificata come afferente ai regimi patrimoniali tra i coniugi⁴⁴⁴. Il diniego del giudice di primo grado di inserire le informazioni relative all'aumento del quarto nel certificato successorio europeo veniva impugnato davanti al Kammergericht di Berlino, dal quale la questione era riferita alla Corte di giustizia tramite un rinvio pregiudiziale interpretativo.

⁴⁴² Cfr. W. PINTENS, *Did Substantive National Succession Laws have an Impact*, cit., p. 124.

⁴⁴³ La richiesta di ottenere il rilascio di un certificato successorio europeo era giustificata, infatti, dalla necessità della sig.ra Mahnkopf di pubblicizzare agli eredi del defunto il trasferimento della metà del diritto di proprietà di un immobile situato in Svezia.

⁴⁴⁴ Secondo il diritto tedesco, infatti, la legge applicabile al regime patrimoniale tra i coniugi è comunque quella tedesca, in applicazione degli artt. 14 e 15 EGBGB.

Il tema, come accennato, era stato a lungo dibattuto nella dottrina e nella giurisprudenza tedesche⁴⁴⁵, le quali, tuttavia, si erano entrambe orientate, in anni recenti, nel senso della qualificazione dell'istituto quale *güterrechtlich*, afferente cioè al regime patrimoniale⁴⁴⁶. In questo senso, in particolare, si era espressa con convin-

⁴⁴⁵ Si noti, peraltro, che le opzioni interpretative proposte dalla dottrina erano tre: oltre alle contrastanti alternative tra qualificazione *güterrechtlich* e *erbrechtlich*, infatti, ne era stata proposta anche una terza, cd. della doppia qualificazione (*Doppelqualifikation*), in base alla quale l'istituto sarebbe stato contestualmente considerato come afferente alla successione e al regime patrimoniale. Tale ricostruzione, tuttavia, sarebbe stata ammissibile nei soli casi in cui la stessa legge avesse regolato tanto la prima quanto il secondo, ciò che ne rivela immediatamente la grande debolezza. Sul punto cfr. ex multis M. ÁLVAREZ TORNÉ, *The Dissolution of the Matrimonial Property Regime and the Succession Rights of the Surviving Spouse*, in *Cornell Law Faculty Working Papers*, 2007, p. 9; M. FERNASIER, *Artikel 63 Zweck des Zeugnisses*, in A. DUTTA, J. WEBER (Hrsg.), *Internationales Erbrecht*, Monaco, 2016, p. 389; S. SAKKA, *Der pauschalierte Zugewinnausgleich und das Europäische Nachlasszeugnis*, in *MittBayNot*, 2018, p. 8 s.; A. REIS, *Succession and Family Law*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (eds.), *EU Cross-Border Succession Law*, cit., p. 24.

⁴⁴⁶ Cfr. ex multis B. WALTHER, *Die Qualifikation des § 1371 Abs. 1 BGB im Rahmen der europäischen Erb- und Güterrechtsverordnungen*, in *Zeitschrift für das Privatrecht der Europäischen Union*, 2014, p. 326; H. DÖRNER, *Die Abgrenzung des Erbstatuts vom Güterstatut*, in A. DUTTA, S. HERRLER (Hrsg.), *Die Europäische Erbrechtsverordnung*, cit., p. 76 ss.; B. HEIDERHOFF, *Die EU-Güterrechtsverordnungen*, in *Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrecht*, 2018, p. 1 ss.; R. SÜSS, *Die Entscheidung des EuGH in der Rechtssache Mahnkopf: Folgen für das gesetzliche Erbrecht des überlebenden Ehegatten in internationalen Ehen und neue Gestaltungsmöglichkeiten*, in *Deutsche Notar-Zeitschrift*, 2018, p. 744; M. ANDRAE, *Der sachliche Anwendungsbereich der Europäischen Güterrechtsverordnung*, in *Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrecht*, 2018, p. 225. Parte della dottrina tedesca, peraltro, si era augurata che tale tipo di qualificazione venisse mantenuta anche successivamente all'entrata in vigore del regolamento successioni: si veda per esempio H. DÖRNER, *Aufnahme des sog. güterrechtlichen Viertels des überlebenden Ehegatten in das ENZ? (Anmerkung 1)*, in *Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge*, 2017, p. 211, il quale, commentando l'ordinanza di rimessione alla Corte di giustizia nel caso *Mahnkopf*, rilevava che la Corte federale tedesca avrebbe, con il suo precedente del 13 maggio 2015 (su cui v. infra, nota successiva), argomentato in modo esaustivo la riconducibilità dell'istituto nell'alveo dei regimi patrimoniali, e che a tale arresto "ist nichts hinzuzufügen". Egli si augurava, pertanto, che

zione la Corte Suprema Federale tedesca appena pochi mesi prima dell'entrata in vigore del regolamento successioni⁴⁴⁷, con una pronuncia che identificava lo scopo dell'istituto nell'esigenza di regolare lo scioglimento del regime patrimoniale vigente tra i coniugi dopo la morte di uno di essi e non, invece, in quella di suddividere le quote di successione⁴⁴⁸.

La Corte di giustizia, tuttavia, non ha seguito un approccio legerista alla qualificazione, che valorizzasse la ricostruzione suggeri-

la Corte di giustizia si sarebbe pronunciata in modo conforme all'orientamento giurisprudenziale nazionale sviluppatosi sul tema. Altra dottrina, invece, già prima della pubblicazione della sentenza *Mahnkopf*, aveva avvertito la necessità che la qualificazione europea dell'istituto fosse di tipo successorio, in discontinuità con l'insegnamento della dottrina tedesca. M. MARGONSKI, *Aufnahme des sog. güterrechtlichen Viertels des überlebenden Ehegatten in das ENZ? (Anmerkung 2)*, in *Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge*, 2017, p. 212, per esempio, ha sostenuto con decisione che ben può essere che lo scopo della regola della *Zugewinnngemeinschaft* sia quello di equilibrare il regime patrimoniale dei coniugi alla morte di uno dei due, e che essa quindi non possa prescindere, nell'ordinamento tedesco, dalla sua riconducibilità all'ambito dei regimi patrimoniali tra coniugi; tutto ciò, tuttavia, non varrebbe a negare che l'aumento della quota di eredità del coniuge superstite rientri certamente nell'ambito di applicazione del regolamento successioni. D'altronde, come sottolinea l'autore, "es gibt kaum eine Materie, die erbrechtlicher ist als ein Erbteil".

⁴⁴⁷ V. Bundesgerichtshof, 13 maggio 2015, IV ZB 30/14, commentata ex multis da P. MANKOWSKI, *Anmerkung zu GGH, Beschluss v. 13.5.2015 – IV ZB 30/14*, in *Zeitschrift für das gesamte Familienrecht*, 2015, p. 1183 s. e H. DÖRNER, *Besser zu spät als nie – Zur güterrechtlichen Qualifikation des § 1371 Abs. 1 BGB im deutschen und europäischen IPR*, in *Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrecht*, 2017, p. 81 ss. L'autore, come già accennato, loda tale decisione, la quale rigetta la qualificazione successoria del §1371 BGB "ohne Wenn und Aber"; egli si rammarica, tuttavia, che la sentenza sia arrivata troppo tardi, ovvero a ridosso dell'entrata in vigore del regolamento successioni e dell'emanazione dei regolamenti sui regimi patrimoniali, così che "jetzt werden also in puncto Qualifikation die Karten neu gemischt", considerato che "der Streit um die sachgerechte Behandlung dieser Hybridnorm setzt sich unter anderen Vorzeichen fort und gewinnt eine europäische Dimension" (v. p. 81).

⁴⁴⁸ Al punto 25 della sentenza si legge infatti che lo "Zweck der Vorschrift ist es, den Güterstand als Sonderordnung des Vermögens der Eheleute während und aufgrund ihrer Ehe abzuwickeln, nicht aber den Längstlebenden kraft seiner nahen Verbundenheit mit dem Verstorbenen an dessen Vermögen zu beteiligen".

ta dal Paese di origine dell'istituto⁴⁴⁹, e ha invece accolto l'opzione interpretativa diametralmente opposta. I giudici del Lussemburgo hanno infatti enfatizzato lo scopo dell'istituto in funzione del momento in cui esso viene in rilievo, che non è quello dello scioglimento della comunione, mera conseguenza automatica del decesso di uno dei coniugi, bensì proprio quello logicamente successivo, in cui avviene la determinazione delle quote di ripartizione di beni che sono già entrati a far parte dell'asse ereditario. La Corte ne deduce che "una tale disposizione concerne, pertanto, principalmente la successione del coniuge deceduto e non il regime patrimoniale tra coniugi", per cui "una norma di diritto nazionale come quella di cui al procedimento principale si ricollega alla materia successoria ai fini del regolamento n. 650/2012"⁴⁵⁰.

⁴⁴⁹ Così agendo in modo diametralmente opposto rispetto a quanto auspicato da H. DÖRNER, *Aufnahme des sog. güterrechtlichen Viertels*, cit., p. 211, il quale ha infatti sostenuto che, nel contesto dell'operazione di qualificazione di istituti nazionali secondo i canoni europei, un ruolo di chiara preminenza dovrebbe essere riconosciuto alla qualificazione secondo l'ordinamento giuridico di provenienza dell'istituto, così da tenere in debito conto (anche) la collocazione sistematica di quell'istituto all'interno dell'ordinamento complessivo. Anche in un altro scritto lo stesso Autore sottolinea il certo grado di predominanza che dovrebbe essere de facto accordato all'interpretazione secondo l'ordinamento giuridico di origine dell'istituto: cfr. H. DÖRNER, *Besser zu spät*, cit., p. 84. La critica dell'Autore, d'altronde, ha radici solide, e affonda – pur con le necessarie differenziazioni – negli insegnamenti di diritto internazionale privato, non solo tedeschi, ma anche, per esempio, italiani, che suggeriscono una qualificazione in base alla *lex causae*: si ricordino, per esempio, le parole di M. WOLFF, *Private International Law*, Oxford, 1950, p. 155, a parere del quale "to examine the applicability of foreign law without reference to its classification is to fail to look at foreign law as it is". Peraltro, per restare entro l'esempio dell'ordinamento italiano (rispetto al quale, si vedano ex multis le riflessioni di A. MIGLIAZZA, *Problemi generali di una nuova qualificazione del dip*, in CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO (a cura di), *Problemi di riforma del diritto internazionale privato italiano*, Milano, 1986, p. 387 ss.), si rammenta che la lettera dell'art. 15 della l. 218/1995 impone espressamente che l'ordinamento straniero venga considerato nella sua totalità di sistema giuridico, comprensivo anche delle decisioni giurisprudenziali lì elaborate.

⁴⁵⁰ Cit. Corte giust., C-558/16, *Mahnkopf*, punto 40. Sulla funzione compensativa dell'istituto della *Zugewinnngemeinschaft* nella dogmatica tradizione tedesca si

Così delineato lo scopo dell'istituto, le conclusioni cui addiventano i giudici risultano altresì confermate dalla funzione della norma di conflitto e, in particolare, dal funzionamento del certificato successorio che esso istituisce. La Corte, infatti, non manca di notare che, se la quota spettante al coniuge superstite venisse considerata in modo separato e indipendente rispetto alla successione, in quanto relativa unicamente all'ambito del regime patrimoniale tra i coniugi, l'informazione relativa alla porzione di eredità oggetto della *Zugewinnngemeinschaft* non potrebbe trovare posto all'interno del certificato, così ostacolando gli obiettivi che esso persegue⁴⁵¹.

L'iter logico-argomentativo seguito dalla Corte di giustizia, pertanto, tiene in considerazione tanto lo scopo intrinseco dell'istituto, quanto la funzione della regola di conflitto e dello strumento normativo in cui essa è contenuta, nella forma specifica del certificato successorio europeo. È del tutto evidente, quindi, che in questa decisione la Corte ha confermato "la centralità dell'interpretazione teleologica nell'individuazione di una definizione autonoma delle nozioni del diritto dell'Unione Europea"⁴⁵². Allo stesso tempo, tuttavia, non si concorda con chi ha sostenuto che la Corte si sarebbe orientata in ragione della (sola) necessità di rispettare la funzione delle norme di conflitto rilevanti, a scapito della volontà applicativa (*Anwendungswille*) della norma sostanziale⁴⁵³. Il fatto che la Corte di giustizia non abbia concordato con quanto recentemente statuito (peraltro dopo molti scontri dottrinali e giurisprudenziali) dalla

rinvia anche a A. BRUDERMÜLLER, *Zugewinnngemeinschaft: Struktur und Reform*, in V. LIPP, E. SCHUMANN, B. VEIT (Hrsg.), *Die Zugewinnngemeinschaft – ein europäisches Modell?*, Göttingen, 2009, p. 7.

⁴⁵¹ Cfr. Corte giust., C-558/16, *Mahnkopf*, punti 42 e 43.

⁴⁵² Cit. S. MARINO, *Il regolamento (UE) 650/2012 sulle successioni internazionali nella prima giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2022, p. 122.

⁴⁵³ In questo senso si è espresso R. SÜSS, *Die Entscheidung des EuGH*, cit., p. 745, secondo cui la Corte avrebbe tenuto conto unicamente della funzione delle norme di conflitto perché il regolamento successioni, dettando norme di conflitto di carattere sopranazionale, non avrebbe alcun legame con gli ordinamenti nazionali.

Suprema Corte tedesca⁴⁵⁴, infatti, certo non significa che essa non abbia tenuto in considerazione lo scopo della norma: ne ha semplicemente fornito un'interpretazione teleologica differente rispetto a quella in quel momento predominante in Germania.

Questa sentenza, pertanto, mette in evidenza tutti i profili rilevanti di un'interpretazione autonoma, che si sono in precedenza enumerati sotto il profilo teorico⁴⁵⁵. L'interpretazione della Corte, infatti, non si appoggia aprioristicamente sulle qualificazioni interne all'ordinamento di provenienza dell'istituto, e segue un criterio teleologico che considera cumulativamente lo scopo della fattispecie giuridica, la funzione della regola di conflitto e il funzionamento complessivo dello strumento regolamentare nel contesto del sistema di integrazione europea. Sotto quest'ultimo profilo spiccano, in particolare, la necessità di assicurare il funzionamento del certificato successorio europeo e quella, indiretta, di garantire la regolamentazione unitaria della successione, come si avrà modo di evidenziare anche più oltre⁴⁵⁶.

Nel caso concreto, infatti, la Corte non richiama il principio dell'unità della successione poiché le circostanze specifiche non lo richiedevano, essendo la legge tedesca applicabile alla *Zugewinnngemeinschaft* sia nell'ipotesi di una sua qualificazione successoria, sia in quella di una sua qualificazione *güterrechtlich*. La qualificazione successoria imposta dalla Corte, tuttavia, ha comunque l'effetto, in un diverso caso in cui non si verifichi questa coincidenza tra leggi applicabili, di fungere da baluardo contro ipotesi di frammentazione della legge applicabile alla ripartizione delle quote successorie.

⁴⁵⁴ L'Avvocato generale Szpunar, nelle sue conclusioni del 13 dicembre 2017, C-558/16, *Mahnkopf*, punto 32, già aveva avvertito che "le nozioni che il legislatore dell'Unione ha utilizzato per determinare l'ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012 hanno [...] un carattere autonomo. Ciò significa che la qualificazione operata in base alle norme di conflitto nazionali nei confronti di una norma come quella dell'articolo 1371, paragrafo 1, del BGB non può essere decisiva ai fini della soluzione della prima questione pregiudiziale".

⁴⁵⁵ V. parte I, capitolo 2, par. 1.

⁴⁵⁶ Cfr. il par. 4.2.2. di questo capitolo e parte III, capitolo 2, par. 5.

3. La riconducibilità della donazione cd. mortis causa alla nozione regolamentare (e funzionalmente orientata) di patto successorio

Come si è visto, il processo ermeneutico di qualificazione autonoma della Corte di giustizia, nel dare risalto alle necessità di funzionamento dello strumento di diritto dell'Unione nel cui contesto applicativo si colloca l'esigenza interpretativa, non prescinde dall'analisi dell'istituto di diritto sostanziale rilevante nella fattispecie, di cui indaga in particolare lo scopo. Tale aspetto, tuttavia, potrebbe non essere dirimente laddove si affronti un istituto che persegue scopi diversi, dei quali nessuno appaia preponderante rispetto agli altri. Con riferimento a queste situazioni, in dottrina si è suggerita l'opportunità di affiancare al criterio funzionale un diverso criterio, sussidiario e di tipo eziologico, che sarebbe dato da una "stretta consequenzialità al fatto da cui sorge un determinato diritto od obbligo"⁴⁵⁷. Si tratterebbe di un parametro formale e oggettivo, in grado di supportare le autorità giudicanti chiamate a valutare istituti stranieri a loro ignoti.

Si è tentato di utilizzare questo criterio, per esempio, per riuscire a qualificare l'istituto della donazione cd. mortis causa, atto che formalmente si presenta come una donazione inter vivos – non sottoposto, quindi, alla disciplina del regolamento successioni ex art. 1, par. 2, lett. l)⁴⁵⁸ –, ma i cui effetti si verificano solo in occasione della morte del donante. Si tratta, con un'espressione statunitense,

⁴⁵⁷ Cit. S. MARINO, *I rapporti patrimoniali*, cit., p. 51.

⁴⁵⁸ L'articolo in oggetto esclude esplicitamente, infatti, i diritti e i beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione, portando espressamente l'esempio delle donazioni e di taluni altri atti, secondo un elenco da considerarsi, tuttavia, non esaustivo, visto il riferimento a altri accordi analoghi. Come specifica il considerando n. 14 del regolamento, tuttavia, "dovrebbe spettare alla legge designata dal presente regolamento, quale legge applicabile alla successione, determinare se le donazioni o altre forme di disposizioni inter vivos che comportano l'acquisizione precedente alla morte di un diritto reale debbano essere oggetto di collazione e riduzione ai fini del calcolo delle quote dei beneficiari secondo la legge applicabile alla successione".

dei cd. *functional succession substitutes*, ossia atti giuridici posti in essere nel corso della vita ma diretti a provocare il trasferimento di beni dopo la morte, al di fuori del testamento. Essi spiegano i loro effetti solo se il donatario sopravvive al donante; sono inoltre revocabili per tutta la durata della vita del donante. Funzionalmente, pertanto, le donazioni mortis causa si atteggiavano come un legato, ma la cessione dei diritti si vuole sottoposta alle regole di un trasferimento inter vivos⁴⁵⁹.

Poiché questo tipo di donazione è conclusa con un negozio tra vivi (per quanto sottoposto alla condizione sospensiva della morte del donante), essa è generalmente esentata, negli ordinamenti che la prevedono, dalle procedure tipiche della devoluzione ereditaria. La circostanza che si tratti di un negozio inter vivos, poi, renderebbe la donazione cd. mortis causa astrattamente inquadrabile alla stregua di un contratto tra vivi⁴⁶⁰, appunto, suscettibile di rientrare nel campo di applicazione del regolamento Roma I sulle obbligazioni contrattuali⁴⁶¹. La sua funzione prettamente successoria, tuttavia, ne rende la qualificazione molto incerta, così che nei diversi ordinamenti europei si sono adottate soluzioni differenti⁴⁶².

⁴⁵⁹ Cfr. G. GRETTON, *Quaedam Meditationes Caledoniae*, cit., p. 127. Tali istituti sono ritenuti validi dalla legge statunitense, che ne esclude altresì la natura successoria, benché essi possano, se spuri da altro contenuto, presentarsi come sostanzialmente indistinguibili da un testamento. Cfr. anche J. A. TALPIS, *Succession Substitutes*, in *Recueil des cours*, 356, 2011, p. 42 ss. Parte della dottrina di common law, peraltro, qualifica come *will substitutes* anche i cd. *avantages matrimoniaux* di diritto francese e belga, disposizioni economiche in favore del coniuge superstite contenuti in una convenzione matrimoniale (cd. *contrat de mariage*); anche in questo caso, si tratta di un istituto che si trova a metà strada tra il diritto dei contratti e il diritto delle successioni. Sul punto, cfr. anche A. BONOMI, *The Interaction*, cit., p. 219 s.

⁴⁶⁰ Cfr. M. REVILLARD, *Portée de la loi applicable*, in G. KHAIRALLAH, G. REVILLARD (dirs.), *Droit européen des successions internationales. Le règlement du 4 juillet 2012*, Parigi, 2013, p. 67.

⁴⁶¹ Sebbene non vi sia ancora certezza sul punto: cfr. A. BONOMI, P. WAULETEL, *Ambito di applicazione*, cit., p. 47.

⁴⁶² In Germania, il § 2301 BGB distingue tra diverse forme di questi negozi e ne qualifica alcune come successorie, altre come donazioni. In Austria, il § 603 ABGB

In questa prospettiva, quindi, si è detto che il *quid* distintivo della donazione *cd. mortis causa* rispetto ad altri atti *parimenti mortis causa* risiederebbe nella circostanza che essa non è sottoponibile ad alcuna procedura (amministrativa ovvero giudiziale) o ad altre formalità tipiche della trasmissione ereditaria, ciò che affievolirebbe il legame di consequenzialità con la successione stessa. Se ne dedurrebbe altresì che, nel caso in cui il medesimo atto di liberalità fosse contenuto non in un normale contratto *tra vivi*, bensì in un patto successorio, così da poter essere eseguito solo secondo modalità successorie, esso tornerebbe a fare parte, a tutti gli effetti, della successione, dal punto di vista sostanziale e – inevitabilmente – internazionalprivatistico⁴⁶³.

Tale ricostruzione, tuttavia, non appare del tutto convincente, per diversi ordini di motivi. In primo luogo, le indicazioni che derivano dalla sentenza *Mahnkopf* sembrano imporre una riflessione di diverso tipo. È indubbio, infatti, per rimanere nell'esempio proposto, che lo scopo primario di una donazione *cd. mortis causa* sia quello di designare un beneficiario destinato a ricevere, alla morte del testatore, specifici diritti di proprietà ovvero altri benefici o interessi⁴⁶⁴: in un caso come quello in esame, pertanto, il criterio della stretta consequenzialità porterebbe a un risultato contraddittorio.

prevede una qualificazione di tipo contrattuale se la donazione è stata promessa in modo irrevocabile durante la vita del donante e risponde a determinati requisiti. In Francia, questo tipo di atti è considerato una donazione di beni futuri e pertanto vietata in base all'art. 943 Code Civil, a meno che non avvenga tra coniugi. In Italia, le donazioni *mortis causa* rientrano nella categoria dei patti successori istitutivi e sono pertanto vietate: a tal proposito si veda la recente Cass., 13 dicembre 2023, n. 34858.

⁴⁶³ Cfr. ancora S. MARINO, *I rapporti patrimoniali*, cit., p. 53, che sostiene che “se l'atto di liberalità è contenuto in un patto successorio, ne diviene parte [...]; formalmente, è espresso in una forma testamentaria e sarà eseguito secondo modalità successorie, confermandone la qualificazione suggerita. La stessa convenzione matrimoniale contenente disposizioni patrimoniali nel caso di decesso di un coniuge deve essere considerata per questa parte un patto successorio, la cui validità deve essere verificata sul fondamento dell'art. 25 del regolamento n. 650/2012”.

⁴⁶⁴ V. J. A. TALPIS, *Succession Substitutes*, cit, p. 46.

torio rispetto a quanto suggerito dal criterio funzionale, il quale non può che condurre alla qualificazione della fattispecie alla stregua di un istituto successorio. Ebbene, se il criterio della stretta consequenzialità ha natura sussidiaria, esso non dovrebbe venire in rilievo laddove, come nel caso di specie, non vi siano dubbi circa l'individuazione dello scopo preponderante della fattispecie. A voler ragionare diversamente, infatti, tale criterio, lungi da fungere da strumento di supporto all'interprete nell'integrazione dell'analisi dello scopo e della natura dell'istituto, lo condurrebbe in un vicolo cieco di soluzioni contrastanti.

La qualificazione della donazione *cd. mortis causa* quale contratto *inter vivos* estraneo alla materia successoria, inoltre, ostacolerebbe il raggiungimento degli obiettivi del regolamento, da un lato impedendo il mantenimento dell'unità della successione, dall'altro escludendo, come già visto nel caso *Mahnkopf*, che il certificato successorio possa spiegare compiutamente i propri effetti, in quanto destinato a contenere informazioni solo parziali o contraddittorie. Ciò non toglie, naturalmente, che l'istituto possa essere diversamente qualificato durante la vita del donante: le questioni attinenti, per esempio, alla revoca o alla modifica della donazione *cd. mortis causa*, le quali dovessero insorgere prima del decesso del donante, rimarrebbero evidentemente sottoposte alla disciplina delle obbligazioni contrattuali, non essendosi ancora aperta alcuna successione.

Ad ogni buon conto, la Corte di giustizia ha avuto modo di esprimersi, relativamente di recente, proprio sulla qualificazione di un contratto con cui era stato disposto il trasferimento, alla morte del donante e in favore del figlio e – a determinate condizioni – della nuora, della proprietà di un terreno situato in Austria⁴⁶⁵. Con tale contratto il donante aveva altresì autorizzato la trascrizione del trasferimento di proprietà nel registro fondiario austriaco die-

⁴⁶⁵ Corte giust., sentenza 9 settembre 2021, C-277/20, *UM*. Per un commento esauritivo, si rimanda a F. MAOLI, *La disciplina dei patti successori nel regolamento UE n. 650/2012 e i contratti traslativi di proprietà mortis causa*, in *Famiglia*, 2022, p. 425 ss.

tro la semplice presentazione di un certificato ufficiale di morte e della prova che ricorressero le condizioni richieste per l'esecuzione del trasferimento, al di fuori, quindi, delle formalità richieste per la successione. Si poneva quindi di fronte alla Corte la questione se tale contratto andasse qualificato come una donazione⁴⁶⁶ – esclusa dal campo di applicazione del regolamento – ovvero come un patto successorio, disciplinato invece agli artt. 3, par. 1, lett. b), e 25 del regolamento⁴⁶⁷. Le conseguenze della qualificazione successoria,

⁴⁶⁶ Il governo spagnolo propendeva, in particolare, per la qualificazione di quel contratto alla stregua di una donazione: cfr. E. CASTELLANOS RUIZ, *El Reglamento sucesorio (UE) 650/2012, diez años después de su aprobación*, cit., p. 73.

⁴⁶⁷ L'art. 3, par. 1, lett. b), del regolamento, in particolare, definisce il patto successorio come "l'accordo, anche derivante da testamenti reciproci, che conferisce, modifica o revoca, con o senza corrispettivo, diritti nella successione futura di una o più persone parti dell'accordo". L'art. 25, invece, individua la legge chiamata a disciplinare "l'ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti" di un patto successorio, mirando a prevenire possibili incompatibilità tra la legge applicabile al patto successorio e quella applicabile alla successione. L'articolo stabilisce quindi, al par. 1, che l'ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti del patto siano regolati dalla legge che sarebbe stata applicabile alla successione se lo stipulante fosse mancato al momento della conclusione del patto. L'articolo, inoltre, al par. 3, consente alle parti di scegliere, nei limiti di cui all'art. 22, la legge regolatrice del patto successorio tra loro stipulato. Per mezzo di queste norme, si tende ad evitare che il trasferimento della residenza abituale del de cuius possa avere un effetto demolitorio della validità del patto precedentemente stipulato. Questa norma supera quindi delle obiezioni alla qualificazione successoria che in passato la dottrina italiana aveva avanzato con riferimento alla legge n. 218/1995. V. per esempio P. PICONE, *La riforma italiana del diritto internazionale privato*, Padova, 1998, p. 96, che rilevava come solo la legge del contratto – e non quella successoria, imprevedibile fino al momento della morte – avrebbe consentito alle parti di prevedere con ragionevole certezza la portata e l'obbligatorietà di futuri comportamenti. Anche P. DE CESARI, *Autonomia della volontà e legge regolatrice delle successioni*, Padova, 2001, p. 111, che pur ritiene che ai patti successorii non si possa che applicare la *lex successionis* individuata al momento del decesso, ammetteva che tale soluzione appariva inadeguata, essendo tale legge incerta fino alla morte. Rimane ancora incerto, tuttavia, il tema del rapporto tra un patto successorio validamente concluso secondo la sua legge regolatrice e la possibile violazione delle quote di legittima previste dalla (sopraggiunta) legge effettiva della successione. Secondo autorevole dottrina, infatti, tra gli aspetti che restano esclusi dall'ambito dell'art. 25, par. 1, vi sarebbero proprio

peraltro, avrebbero determinato l'invalidità della scelta della legge austriaca effettuata dal *de cuius*, il quale, in quanto cittadino tedesco, avrebbe potuto scegliere unicamente la legge tedesca in base al regolamento successioni, e l'applicazione, in sua vece, della legge tedesca in quanto legge dello Stato di residenza abituale.

Nel rispondere, la Corte ricorda preliminarmente che un'interpretazione autonoma, che risponde ad esigenze inerenti sia all'applicazione uniforme del diritto dell'Unione sia al principio di uguaglianza, tiene conto dei termini, del contesto e degli obiettivi della normativa esaminata⁴⁶⁸. Nel fare ciò, i giudici non danno alcun rilievo alla circostanza che il passaggio di proprietà del terreno

“i limiti al potere di disporre a causa di morte imposti dalle leggi imperative stabilite dalle pertinenti leggi successorie effettive a tutela [dei legittimari]” (cit. A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale*, cit., p. 107 s.; nello stesso senso anche S. ÁLVAREZ GONZÁLEZ, *Las legítimas en el reglamento sobre sucesiones y testamentos*, in *Anuario español de derecho internacional privado*, 11, 2011, p. 400 e I. RODRÍGUEZ-URÍA SUÁREZ, *La ley aplicable a las sucesiones mortis causa en el Reglamento (UE) 650/2012*, in *InDret*, 2/2013, p. 37 s.), come d'altronde sembrano avvalorare sia il considerando n. 50 al regolamento, sia l'intervenuto stralcio, nella versione definitiva dell'atto, della norma che salvava i diritti di legittima di coloro che non abbiano preso parte al patto, così escludendo implicitamente che i diritti di legittima dei partecipanti al patto potessero fraporsi al dispiegamento dei suoi effetti (cfr. art. 18, par. 4, della proposta). Altra tesi evidenzia, viceversa, come la possibilità, per il legittimario che abbia partecipato al patto, di sottrarsi ad esso in forza di una *lex successionis* effettiva sopravvenuta – e quindi non prevedibile al momento della conclusione dell'accordo –, sarebbe in contrasto con l'obiettivo di pianificazione della successione futura, cristallizzato al considerando n. 7 del regolamento (cfr. B. BAREL, *La disciplina dei patti successori*, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato*, cit., p. 132 s.). Parte della dottrina ritiene inoltre che il regolamento, riconoscendo il ruolo del patto successorio quale strumento di pianificazione successoria, impedisca che il divieto al loro ricorso possa essere considerato come parte dell'ordine pubblico nazionale degli ordinamenti degli Stati membri (cfr. J. HEINIG, *Rechtswahlen in Verfügungen von Todes wegen nach der EU-Erbrechts-Verordnung*, in *Rheinische Notar-Zeitschrift*, 2014, p. 213). Per i motivi che si vedranno nel prosieguo, questi ultimi due argomenti paiono particolarmente condivisibili.

⁴⁶⁸ V. Corte giust., C-277/20, *UM*, cit., punto 29.

sarebbe stato indipendente, dal punto di vista procedurale, dalle formalità di una successione.

Del resto, si noti incidentalmente, un tale rilievo procedurale esiste in alcuni sistemi soltanto⁴⁶⁹. Da un punto di vista della sistematica internazionalprivatistica, allora, la Corte rigetta le conseguenze di una qualificazione operata secondo il metodo prettamente legefiorista, e si riferisce invece agli obiettivi del regolamento, enfatizzando, in particolare, quello di evitare la frammentazione della successione⁴⁷⁰, da un lato, e quello di costruire un regime uniforme applicabile a tutti gli aspetti di una successione internazionale, ivi inclusa ogni modalità di trasferimento di beni a causa di morte, dall'altro⁴⁷¹. Su questi profili funzionali della decisione si tornerà anche più oltre⁴⁷².

Ne discende, pertanto, che la clausola di esclusione dei beni trasferiti con strumenti diversi dalla successione, come le donazioni, va interpretata restrittivamente, e che ogni atto di liberalità destinato ad avere effetti solo alla morte del *de cuius* rientra nell'ambito di applicazione del regolamento successioni⁴⁷³. A livello operativo, quindi, la Corte utilizza un criterio temporale⁴⁷⁴, poiché – non diversamente da quanto avvenuto in *Mahnkopf* – la donazione viene considerata successoria laddove spieghi i suoi effetti in occasione della morte del *de cuius*, e non precedentemente a questa⁴⁷⁵. Que-

⁴⁶⁹ Cfr. parte II, cap. 2, par. 4.1.

⁴⁷⁰ Se la qualificazione di questo tipo di donazioni non fosse successoria, infatti, “un numero significativo di atti importanti per l'organizzazione della successione dovrebbero quindi essere soggetti, a seconda del caso, o al regolamento [Roma I], o alle norme nazionali o contrattuali dello Stato interessato, il che rischierebbe di indebolire seriamente il principio dell'unità della legge applicabile alla successione”: cit. conclusioni AG de la Tour, 1 luglio 2021, C-277/20, *UM*, punto 49.

⁴⁷¹ Cfr. Corte giust., C-277/20, *UM*, cit., punto 33.

⁴⁷² V. in particolare parte III, capitolo 2, par. 5.

⁴⁷³ *Ibidem*, punti 34 e 35.

⁴⁷⁴ Cfr. E. CASTELLANOS RUIZ, *El Reglamento sucesorio (UE) 650/2012, diez años después de su aprobación*, cit., p. 75.

⁴⁷⁵ Cfr. L. PERREAU-SAUSSINE, *Qualification de 'pacte successoral' et champ d'application du règlement européen n° 650/2012 sur les successions internationales*, in

sto approccio risponde alla stessa logica del considerando n. 14 del regolamento successioni, a norma del quale le donazioni o le altre forme di disposizioni inter vivos rimangono escluse dal regolamento allorquando comportino l'acquisizione di un diritto reale *precedente* alla morte (e solo nella misura in cui non divengano poi oggetto di collazione e riduzione ai fini del calcolo delle quote dei beneficiari). Con questa decisione, le cui motivazioni sono piuttosto sintetiche e si esauriscono in quanto riportato in questa sede⁴⁷⁶, la Corte cristallizza una nozione estensiva di patto successorio, idonea ad applicarsi a qualunque tipo di accordo concluso tra vivi ma produttivo di effetti al momento della morte di una delle parti, e viceversa una nozione restrittiva di liberalità⁴⁷⁷.

Da questa sentenza si possono trarre informazioni utili per dirimere talune questioni che da tempo interessano la dottrina in ordine alla qualificazione delle diverse forme di patti successori, i quali peraltro, come è noto, sono vietati nella maggior parte degli ordinamenti continentali che discendono dal diritto romano e dal diritto della Rivoluzione francese⁴⁷⁸. Alla luce della nozione ampia

Revue critique de droit international privé, 2022, p. 406.

⁴⁷⁶ Secondo alcuni Autori, in effetti, la decisione è fin troppo sintetica: cfr. in questo senso R. DE BARROS FRITZ, *Die Qualifikation von Schenkungen auf den Todesfall nach Erlass der EuErbVO*, in *Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts*, 2022, p. 360 s. e C. WENDLAND, *Will Substitutes*, cit., p. 319.

⁴⁷⁷ Cfr. ancora L. PERREAU-SAUSSINE, *Qualification de 'pacte successoral'*, cit., p. 406.

⁴⁷⁸ I patti successori sono vietati in Italia, in Francia (seppur con molte deroghe), in Belgio, in Lussemburgo, nei Paesi Bassi, in Portogallo, in Grecia e in Spagna (dove sono però ammessi nella maggior parte delle Comunità autonome del nord del Paese). Sul punto cfr. A. BONOMI, *Patto successorio*, in A. BONOMI, P. WAUTLET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 332, in particolare nt. 2. In Italia, in particolare, tali patti, tanto positivi (o di attribuzione) quanto negativi (o di rinuncia), sono vietati all'art. 458 c.c., fatta salva una parziale deroga conseguente alla previsione del patto di famiglia, di cui si dirà poco oltre nel testo. Viceversa, i patti successori sono normalmente ammessi negli ordinamenti di ispirazione germanica, come Austria, Svizzera e Germania, ove sono vietati unicamente i patti dispositivi (cfr. § 2274 BGB). Sulla disciplina dei patti successori v. P. KINDLER, *La legge applicabile ai patti successori nel regolamento (UE) n.*

di patto successorio fornita dalla Corte, infatti, può ritenersi ormai confermata la validità della tesi dottrinale prevalente secondo cui il regolamento successioni abbraccerebbe, a condizione che il de cuius abbia preso parte all'accordo, tanto i patti istitutivi (quelli, cioè, con cui taluno dispone della propria successione)⁴⁷⁹, quanto quelli rinunciativi di diritti su una successione altrui⁴⁸⁰, benché solo i primi siano atti mortis causa, mentre i secondi vengono generalmente qualificati come atti inter vivos⁴⁸¹. Specularmente, può dirsi

650/2012, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2017, p. 13 ss.; S. ACETO DI CAPRIGLIA, *I 'divieti' di patti successori nel sistema di civil law*, Napoli, 2019. Nei Paesi di common law, poi, non sono previsti limiti alla libertà testamentaria ed è quindi possibile stipulare qualsiasi tipo di accordo ereditario: cfr. P. DE CESARI, *Autonomia della volontà*, cit., p. 104.

⁴⁷⁹ Parte della dottrina (cfr. per esempio P. BOERO, *Società di capitali e successione mortis causa*, in *Nuovi quaderni di vita notarile*, 2, 1983, p. 148 ss.) inserisce nella categoria dei patti successori istitutivi anche le clausole societarie di consolidazione (per la cui definizione si rinvia a F. TASSINARI, *Clausole contrattuali in tema di morte del socio*, in *Notariato*, 1995, p. 66; M. D'AURIA, *Clausole di consolidazione societaria e patti successori*, in *Rivista del Notariato*, 2003, p. 657; F. SCAGLIONE, *Clausole societarie di successione familiare*, in *Contratto e Impresa*, 2009, p. 945). Altra dottrina, invece, esclude radicalmente tale qualificazione, negando che in queste fattispecie l'evento morte abbia una funzione causale: cfr. G. BARALIS, *Le clausole di consolidazione in caso di morte di un socio nelle società personali: Le clausole di consolidazione pure e semplici e quelle con liquidazione del mero capitale. Problemi di validità*, in *Nuovi Quaderni di Vita Notarile*, vol. II, 1983, p. 214.

⁴⁸⁰ In questo senso cfr. B. BAREL, *La disciplina dei patti successori*, cit., p. 113 s.; A. DAVÌ, A. ZANOBBETTI, *Il nuovo diritto internazionale*, cit., p. 106; A. BONOMI, P. WAUTELET, *Definizioni*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 93; A. DUTTA, *Art. 3 EuErbVo Begriffsbestimmungen*, in J. VON HEIN (Hrsg.), *Münchener Kommentar zum BGB*, vol. XII, cit., par. 10. Contra D. DAMASCELLI, *Diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte*, Milano, 2013, p. 106.

⁴⁸¹ V. G. VIDIRI, *I difficili rapporti tra patti di famiglia e patti successori*, in *Giustizia Civile*, 2010, p. 1905. Questo dimostra altresì che i fattori della definizione di cui all'art. 3, par. 1, lett. d), del regolamento non possono considerarsi commutativi: se, infatti, ai fini del regolamento, vanno ricompresi nell'espressione disposizione a causa di morte anche i patti successori, ciò non significa, specularmente, che i patti successori siano (solo) disposizioni a causa di morte. In questo senso anche F. VISMARA, *Patti successori nel regolamento (UE) n. 650/2012 e patti di famiglia: un'interferenza possibile?*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*,

confermato che non rappresenta un patto successorio l'accordo di divisione stipulato tra gli eredi nell'ambito di una successione già apertasi⁴⁸². Più complessa rimane, invece, la riconduzione al regolamento dei patti cd. dispositivi⁴⁸³, con cui taluno dispone dei diritti che potrebbero spettargli su una successione non ancora aperta⁴⁸⁴, e che vengono, anch'essi, normalmente considerati come atti inter vivos⁴⁸⁵; questi patti, infatti, non incidono direttamente sulla successione, ma producono solo degli effetti obbligatori tra le parti⁴⁸⁶.

Rientrano nella definizione di patto successorio fornita dal regolamento anche atti sui generis come l'istituzione contrattuale prevista in Spagna e Francia⁴⁸⁷, mentre rimane più incerta la qualifi-

2014, p. 813.

⁴⁸² Tale questione, peraltro, è stata oggetto di una breve analisi, preliminare alla decisione, in Corte giust., sentenza 6 ottobre 2015, C-404/14, *Marie Matoušková*, con commento di L. IDOT, *Champ d'application matériel et homologation d'un partage successoral*, in *Europe*, 12/2015, p. 48 s.

⁴⁸³ Sulla distinzione tra patti istitutivi, rinunciativi e dispositivi v. S. ACETO DI CAPRIGLIA, *L'auspicata unitarietà delle successioni nel sistema eurounitario e il superamento del divieto di patti successori*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2020, p. 410 ss.

⁴⁸⁴ Dal punto di vista dell'ordinamento italiano, non vi sono dubbi che anche tali contratti rientrino nella categoria dei patti successori, come la Cassazione ha avuto modo di affermare in plurime occasioni. Da ultimo cfr. Cass., 21 novembre 2017, n. 27624.

⁴⁸⁵ V. ancora G. VIDIRI, *I difficili rapporti*, cit., p. 1905.

⁴⁸⁶ Per tali patti – con i quali un potenziale erede dispone dei suoi diritti relativi ad una successione futura, a favore di un terzo –, cfr. A. BONOMI, P. WAUTELET, *Definizioni*, cit., p. 93 s., ritengono comunque adeguata una qualificazione successoria. Secondo A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale*, cit., p. 106, la qualificazione successoria di un patto dispositivo rimane in ogni caso condizionata alla circostanza che il terzo, della cui futura successione si tratta, partecipi all'accordo, dovendosi altrimenti tali patti ascrivere alla categoria dei semplici contratti, disciplinati quanto alla legge applicabile dal regolamento Roma I. Dello stesso avviso è anche B. BAREL, *La disciplina dei patti successori*, cit., p. 113 s. Esclude il patto dispositivo, così come quello rinunciativo, dall'ambito del regolamento D. DAMASCELLI, *Diritto internazionale privato*, cit., p. 106.

⁴⁸⁷ Definita da M. GRIMALDI, *Droit civil – Successions*, Parigi, 2001, n. 269, come l'atto tramite il quale l'istituente dispone, per il tempo successivo alla sua morte, di tutto o di parte dei propri beni in favore dell'istituito, che accetta. *L'institution*

cazione della *donation-partage* utilizzata in Francia, Belgio e Portogallo, la quale combina una donazione con una divisione anticipata della successione, ma ha ad oggetto solo beni presenti e produce un immediato effetto di trasferimento di tali beni⁴⁸⁸.

3.1. La non riconducibilità del patto di famiglia alla nozione regolamentare di patto successorio

Con riferimento all'Italia, è inoltre discussa la corretta qualificazione del patto di famiglia⁴⁸⁹, introdotto nel 2006 e disciplinato all'art. 768 bis c.c.⁴⁹⁰. La dottrina ne ha individuato tre possibili declinazioni: una prima tesi lo riconduce ad una donazione modale⁴⁹¹, altri lo considerano un negozio di divisione⁴⁹², ed altri ancora, infi-

contractuelle, in Francia, è ammessa solo in occasione del matrimonio, ad opera dei coniugi stessi o di terzi; cfr. P. DE CESARI, *Autonomia della volontà*, cit., p. 102. Sulla riconduzione dell'istituzione contrattuale a un patto successorio cfr. B. BAREL, *La disciplina dei patti successori*, cit., p. 118 s.

⁴⁸⁸ Per un'opinione contraria alla qualificazione successoria della *donation partage* cfr. B. BAREL, *La disciplina dei patti successori*, cit., p. 119.

⁴⁸⁹ Il patto di famiglia è stato concepito al fine di agevolare il passaggio generazionale delle piccole e medie imprese: cfr. ex multis A. ZOPPINI, *Il patto di famiglia (linee per la riforma dei patti sulle successioni future)*, in *Rivista di diritto privato*, 1998, p. 258 e G. PETRELLI, *La nuova disciplina del 'patto di famiglia'*, in *Rivista del notariato*, 2006, p. 402 s. (in particolare p. 403, nt. 5).

⁴⁹⁰ Che definisce il patto di famiglia come "il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti".

⁴⁹¹ Cfr. per esempio L. DONEGANA, *Il punto sul patto di famiglia nella prospettiva notarile*, in *Rivista del notariato*, 2008, p. 965 ss., in particolare p. 1772, nt. 21, e A. CHECCHINI, G. AMADIO, *Lezioni di diritto privato*, Torino, 2017, p. 353. Secondo A. PALAZZO, *Il patto di famiglia tra tradizione e rinnovamento del diritto privato*, in *Rivista di diritto civile*, 2007, p. 267, l'unico "contratto gratuito che prevede la possibilità di gravare la disposizione principale di onere e di assoggettarne l'efficacia al motivo oggettivo che, voluto dalle parti, ne segna le vicende, dalla sua costituzione alla sua efficacia o inefficacia" è proprio la donazione modale.

⁴⁹² Per gli argomenti a favore (e a confutazione) della tesi della funzione prima-

ne, un contratto tipico sui generis⁴⁹³. Da queste diverse ricostruzioni discende, seguendo un approccio legeforista, anche un diverso incasellamento all'interno di una norma di conflitto⁴⁹⁴, che potrebbe essere, alternativamente, quella relativa alle obbligazioni contrattuali, alle donazioni, ovvero alle successioni. Accogliendo la tesi della donazione modale ovvero quella che vede nel patto di famiglia un mero contratto, evidentemente, il patto di famiglia sfuggirebbe all'ambito di applicazione del regolamento successioni in base all'esclusione di cui all'art. 1, par. 2, lett. g), del regolamento⁴⁹⁵; se, invece, si abbracciasse l'ipotesi della funzione divisionale del patto, si rientrerebbe allora nel campo di applicazione del regolamento. A parere di chi scrive, tuttavia, la tesi più convincente è la terza, cioè quella che riconduce il patto di famiglia ad un contratto tipico sui generis, in cui l'anima contrattuale (che evidentemente esiste) serve primariamente alla funzione economico – sociale di “assicurare la continuità dell'attività di impresa ed evitare che quanto definito attraverso [il patto di famiglia] possa essere contestato”⁴⁹⁶.

Questo primo passaggio, tuttavia, non è di per sé decisivo nel processo di qualificazione internazionalprivatistica del patto di famiglia. Trattandosi di un ambito che potrebbe intersecare il campo di applicazione del regolamento successioni, infatti, rimane da de-

riamente divisionale del patto di famiglia si rinvia a G. AMADIO, *Patto di famiglia e funzione divisionale*, in *Rivista del notariato*, 2006, p. 871 ss.

⁴⁹³ V. G. PETRELLI, *La nuova disciplina*, cit., p. 407, che rinuncia quindi a incasellare il patto di famiglia in una delle figure legali preesistenti, e lo qualifica appunto come un contratto sui generis con una funzione sì tipica, ma nuova e complessa. Il patto di famiglia si distinguerebbe, in particolare, dalla donazione modale, poiché l'obbligazione di attribuzione che sorge in capo all'assegnatario nei confronti dei legittimari rappresenterebbe un elemento necessario della fattispecie ai fini della sua qualificazione e non, invece, un semplice *modus*.

⁴⁹⁴ V. F. VISMARA, *Patti successori nel regolamento (UE) n. 650/2012*, cit., p. 805.

⁴⁹⁵ Il riferimento è, nell'ipotesi in cui si consideri il patto di famiglia una donazione modale, all'esclusione dei trasferimenti di beni e diritti in forza di donazione e, nell'ipotesi in cui lo si consideri un mero contratto, in generale all'esclusione di trasferimenti disposti con strumenti diversi dalla successione. Sul punto cfr. F. VISMARA, *Patti successori nel regolamento (UE) 650/2012*, cit., p. 806 ss.

⁴⁹⁶ Cit. F. VISMARA, *Patti successori nel regolamento*, cit., p. 810.

finire se il patto di famiglia rientri o meno nella nozione di patto successorio contenuta nel regolamento, e nel fare ciò è necessario ricorrere alle categorie ermeneutiche proprie del diritto internazionale privato dell'Unione europea.

È vero allora che il legislatore italiano sembra, in effetti, assimilare il patto di famiglia ad un patto successorio⁴⁹⁷, ma è vero anche – come si è visto – che le qualificazioni nazionali non hanno una particolare influenza sulle ricostruzioni autonome della Corte di giustizia. Si è detto, in particolare, che il patto di famiglia non può essere considerato un atto mortis causa⁴⁹⁸, essendo idoneo a generare attribuzioni immediate, definitive e irrevocabili in favore degli assegnatari e degli eredi legittimari, di modo che i rapporti e le situazioni che vengono a formarsi in forza del patto non discendono in via originaria dalla morte del soggetto, né traggono da questa una autonoma qualificazione⁴⁹⁹. Inoltre, la tacitazione dei diritti dei legittimari non assegnatari, che deriva dal mancato assoggettamento delle attribuzioni che rientrano nel patto di famiglia alla collazione e alla riduzione, è un effetto rinunciativo che discende ex lege dal contratto e non ha, quindi, fonte pattizia⁵⁰⁰. Si tratta allora di un negozio strutturalmente inter vivos (ancorché con funzione spiccatamente successoria), con cui “da un lato, il destinatario dei beni [...] provvede a soddisfare le ragioni dei legittimari non assegnatari e, dall'altro, i legittimari accettando la liquidazione della

⁴⁹⁷ L'art. 458 c.c. in materia di patti successori dispone, infatti, che questi sono vietati “fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti”, relativi, appunto, al patto di famiglia.

⁴⁹⁸ V. D. DAMASCELLI, *Il 'patto di famiglia' nel diritto internazionale privato*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2007, p. 626.

⁴⁹⁹ Il patto di famiglia, quindi, non soddisfa i criteri per la qualificazione di un atto mortis causa individuati da G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento. Contributo allo studio dell'atto di ultima volontà*, Milano, 1954, p. 40 ss.

⁵⁰⁰ Così ancora D. DAMASCELLI, *Il 'patto di famiglia'*, cit., p. 627. Per un'opinione opposta a quella qui accolta cfr. P. KINDLER, *La legge applicabile ai patti successori*, cit., p. 17 s., secondo il quale l'effetto rinunciativo, pur producendosi ex lege, deriva pur sempre dall'accettazione negoziale da parte del legittimario contraente, così da connotare in ogni caso in modo sostanziale l'accordo.

quota di loro spettanza, nella sostanza provvedono a disporre dei diritti che possono loro spettare [sulla successione futura]⁵⁰¹. Alla luce di queste caratteristiche, pare possibile incasellare il patto di famiglia nella categoria (interna all'ordinamento italiano) dei patti successori dispositivi.

L'identificazione del patto di famiglia con un patto successorio dispositivo non è tuttavia sufficiente per assoggettarlo alla nozione di patto successorio del regolamento, atteso che, come accennato, l'estensione di tale nozione proprio ai patti cd. dispositivi è controversa in dottrina. Il patto di famiglia, infatti, produce degli effetti reali immediati di trasferimento della proprietà dell'azienda o delle partecipazioni societarie, e degli effetti obbligatori naturali di tacitazione dei legittimari non assegnatari di quei cespiti. In senso stretto, quindi, il patto non pare avere l'effetto di conferire, modificare o revocare diritti della successione futura di una o più persone parti dell'accordo, come richiesto all'art. 3, par. 1, lett. b), del regolamento. E, in effetti, se si ha attenzione al momento in cui si cristallizzano gli effetti del patto di famiglia (attribuzione di azienda o quote societarie; cristallizzazione del valore dell'azienda al momento della conclusione del patto; insorgenza di un diritto di credito a tacitazione dei diritti dei legittimari), si nota come essi siano tutti anticipati rispetto alla successione. Il venire meno del diritto a far valere, in futuro, la collazione e l'azione di riduzione, in questo senso, sono delle conseguenze naturali del patto, ma non costituiscono il suo contenuto tipico e caratterizzante. Il criterio temporale usato dalla Corte in *UM* non viene, quindi, in supporto di un'interpretazione idonea a ricomprendere il patto di famiglia nella nozione regolamentare di patto successorio.

Rimane quindi da chiedersi se l'esclusione del patto di famiglia dalla nozione di patto successorio ai fini dell'applicazione del regolamento pregiudichi gli obiettivi che questo persegue. A tal proposito, non pare che, in questo caso, l'obiettivo di evitare la frammentazione della successione venga in rilievo. Contrariamente al caso

⁵⁰¹ Cit. F. VISMARA, *Patti successori nel regolamento*, cit., p. 814.

UM, infatti, nell'ipotesi di un patto di famiglia gli effetti dell'atto si sono già integralmente prodotti prima dell'apertura della successione, la quale rimane quindi regolata da un'unica legge, con l'unico caveat che l'autorità competente dovrà dare atto del fatto che non si potrà procedere, con riferimento ai beni ricompresi nel patto, a collazione o riduzione, rispetto alla cui disciplina si produrrà, dunque, un *dépeçage*.

Vanno in tal senso valorizzate le considerazioni di quella parte della dottrina che ha sostenuto che, anche a voler escludere la qualificazione successoria del patto di famiglia, non se ne potrebbe comunque negare la rilevanza ai fini del regolamento successioni⁵⁰². In particolare, la circostanza che non si possano attivare la riduzione e la collazione, per quanto la si sia qui definita come una conseguenza *naturale* del patto di famiglia, discende pur sempre da questo e dalla legge, ad esso applicabile, che ne sancisce la validità. Ciò con il risultato che se "la *lex successionis* non ammettesse la rinuncia o la perdita di diritti in capo al legittimario nei termini in cui tale rinuncia o perdita viene a prodursi per effetto del patto di famiglia, si porrebbe un problema di coordinamento tra le diverse leggi applicabili"⁵⁰³, con possibili ripercussioni sull'attivazione della clausola di ordine pubblico nell'ordinamento del foro.

In queste osservazioni c'è certamente un nucleo di verità: è innegabile, infatti, che l'autorità chiamata a regolare la successione, al momento dell'apertura di questa, debba prendere atto del patto concluso tra il *de cuius* e i suoi discendenti, al fine di escludere i cespiti che rientrano nel patto dalla possibilità di sottoporli alle azioni a tutela dei legittimari. Tale operazione, tuttavia, non richiede necessariamente una qualificazione successoria del patto ed uno spezzettamento della relativa disciplina internazionalprivatistica. Come si vedrà meglio a partire dal prossimo paragrafo, infatti, talune questioni che si pongono come logicamente preliminari alla ripartizione e all'attribuzione delle quote agli eredi ben possono

⁵⁰² V. F. VISMARA, *Patti successori nel regolamento*, cit., p. 815 s.

⁵⁰³ Cit. ancora F. VISMARA, *Patti successori nel regolamento*, cit., p. 816.

(e devono) trovare posto all'interno del certificato successorio nazionale o europeo stilato dal notaio o da altra autorità equivalente, ovvero possono (e devono) essere conosciute dal giudice della successione, alla stregua, appunto, di mere questioni preliminari⁵⁰⁴, senza, tuttavia, che esse vengano necessariamente ricomprese entro la sfera di competenza della *lex successionis*.

Se si considerasse il patto di famiglia come una questione preliminare, quindi, i suoi effetti, che certamente incidono sulla successione, entrerebbero nella cognizione dell'autorità chiamata a regolare la successione come mere circostanze presupposte, in quanto tali non modificabili. In altri termini, l'autorità dovrebbe prendere atto di effetti già pienamente prodottisi sulla base di un contratto (quand'anche qualificato, come si è fatto qui, come un patto successorio dispositivo) concluso durante la vita del defunto; tale contratto, pur avendo modificato il patrimonio residuo del *de cuius* su cui dovrà cadere la cognizione del giudice della successione (ciò di cui egli dovrà naturalmente tenere conto in via preliminare), non produce alcuna modifica dei diritti successori che devono ancora essere attribuiti *mortis causa*, avendo come unico effetto quello di impedire al giudice della successione di rimettere in discussione quanto disposto con il patto di famiglia.

A questo punto della riflessione sembra dunque possibile concludere che il patto di famiglia è un atto *inter vivos* che produce tutti i suoi effetti tipici al momento della sua stipula, e non necessita, nemmeno dal punto di vista funzionale, di una qualificazione successoria, potendo i suoi effetti venire in rilievo ai fini della successione anche senza essere qualificati come successori. Non pare, quindi, che la qualificazione successoria del patto di famiglia sia né necessaria né utile; la qualificazione contrattuale sembra invece concettualmente più corretta in quanto dà risalto al momento in cui vengono realmente in rilievo gli effetti del patto e, allo stesso tempo, sottraendo in toto la sua disciplina all'ambito di applicazio-

⁵⁰⁴ Peraltro, lo stesso F. VISMARA, *Patti successori nel regolamento*, cit., p. 816, nt. 60, suggerisce, anche se timidamente, questa soluzione.

ne del regolamento successioni, lo salva da ipotetici divieti imperativi sanciti dalla *lex successionis* effettiva⁵⁰⁵.

Per poter giungere a tale soluzione, che comprime la possibilità della *lex successionis* di disciplinare – anche solo tramite la clausola di ordine pubblico⁵⁰⁶ – quei profili, sembra necessario valorizzare un qualche principio interpretativo unificante e superiore. Se ne tornerà dunque a parlare discutendo, nella Parte successiva⁵⁰⁷, del ruolo dei principi del mercato interno quali possibili criteri ermeneutici rilevanti nel processo di qualificazione internazionale privata.

4. La cesura tra qualificazione successoria e non successoria. La gestione delle questioni preliminari e il loro ruolo nel certificato successorio europeo

Nei paragrafi che precedono, trattando della sentenza *Mahnkopf*, si è visto che la Corte di giustizia ha orientato la qualificazione dell'istituto in esame in ragione della necessità che le informazioni relative alla *Zugewinnngemeinschaft* trovassero spazio all'interno del certificato successorio europeo. Una lettura coerente dei problemi interpretativi che si pongono rispetto al regolamento successioni impone, quindi, di analizzare le nozioni di volta in volta rilevanti tenendo sempre in debita considerazione l'effetto utile di quel regolamento, che si compendia anche, appunto, nell'esigenza di trovare soluzioni che permettano, anche solo in potenza, al certificato successorio europeo di spiegare i suoi effetti.

Proprio la sentenza *Mahnkopf* ha, in effetti, ravvivato il dibattito relativo alla possibilità di inserire nel certificato successorio europeo informazioni relative a eventi i quali, pur incidendo sulla quota ereditaria dei beneficiari, non siano tuttavia formalmente ri-

⁵⁰⁵ Sul significato di legge successoria effettiva si rinvia a parte I, capitolo 2, par. 3, in nota.

⁵⁰⁶ Sulla portata limitata di tale clausola nel contesto del regolamento successioni, si rinvia alla parte I, capitolo 1, par. 4.3.

⁵⁰⁷ Cfr. in particolare, parte III, capitolo 1, par. 2.

conducibili alla materia successoria. Un esempio è quello appena proposto in materia di patto di famiglia, che, come detto, spiega i suoi effetti prima dell'apertura della successione, ma produce talune conseguenze giuridiche anche dopo la sua apertura, così che dell'esistenza di quel patto è necessario dare atto, al fine di fornire un quadro informativo completo di una determinata successione. Si partirà, quindi, da questa questione per provare ad articolare un ragionamento di più ampio respiro, relativo alle questioni preliminari e al rilievo delle stesse nel contesto degli effetti probatori propri di un certificato successorio europeo.

4.1. La pretesa estensione degli effetti probatori del certificato successorio europeo alle informazioni relative ai regimi patrimoniali e alle questioni preliminari in genere

I moduli introdotti dal regolamento di esecuzione n. 1329/2014⁵⁰⁸ per una corretta redazione del certificato successorio europeo dimostrano (e, d'altronde, non potrebbe che essere così) che colui che, vantando dei diritti sulla successione, chieda il rilascio del certificato deve precisare l'entità della sua quota ereditaria, oltre ai singoli beni che gli spettano⁵⁰⁹. Ebbene, per rimanere nell'esempio di *Mahnkopf*, è giocoforza ritenere che tale precisazione debba dare conto dell'aumento della quota ereditaria avvenuto come conse-

⁵⁰⁸ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione, del 9 dicembre 2014, che istituisce i moduli di cui al regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

⁵⁰⁹ Cfr. in particolare punti 8 e 9 dell'allegato 4 (relativo a "qualità e diritti dell'erede o degli eredi") al Modulo V (dedicato al certificato successorio europeo) del regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione. Per un esempio di certificato successorio rilasciato da una autorità italiana, si rimanda al modello curato da R. BARONE, *Modello di certificato successorio europeo ex art. 62, Regolamento 4 luglio 2012, n. 650*, in *Notariato*, 2013, p. 407 ss.

guenza automatica dello scioglimento di un peculiare regime patrimoniale vigente, regime che pertanto deve a sua volta risultare, nei suoi tratti essenziali, dal certificato stesso⁵¹⁰. Se così non fosse, infatti, il certificato successorio risulterebbe o incompleto, in quanto relativo solo ad una porzione della quota realmente ereditata, ma manchevole di quanto acquistato per effetto della *Zugewinnsgemeinschaft*, oppure irragionevole, in quanto riferito ad una quota di eredità la cui ampiezza è parzialmente ingiustificata, non essendosi dato conto della provenienza di taluni beni ereditari. In dottrina si è sostenuto, in effetti, che sarebbe preferibile un'interpretazione della sentenza *Mahnkopf* "che consenta di inserire nel certificato le informazioni concernenti il regime patrimoniale tra coniugi, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 68 lett. h) del regolamento [...], posto che la liquidazione a causa di morte di un regime matrimoniale è preliminare rispetto alla liquidazione della successione ed è essenziale per la determinazione delle quote ereditarie"⁵¹¹.

Questo ragionamento, che appare condivisibile e si è infatti condiviso nei suoi tratti essenziali, necessita tuttavia di alcune specificazioni. L'art. 68 del regolamento, che alla lett. h) dispone, in effetti, che il certificato successorio possa contenere i dati relativi al regime patrimoniale tra coniugi o a un regime patrimoniale equivalente, prescrive altresì, al primo capoverso, che tali informazioni

⁵¹⁰ Le informazioni relative al regime patrimoniale tra i coniugi o tra partner uniti civilmente vanno inserite secondo quanto previsto all'allegato 3 del Modulo V del regolamento di esecuzione, che richiede in particolare la specificazione della data di conclusione del matrimonio o dell'unione civile che ha dato origine al regime patrimoniale; della legge applicabile al regime stesso (e se essa sia o meno frutto di una apposita scelta delle parti); del tipo di regime esistente; delle disposizioni nazionali che regolano tale regime; della circostanza che il regime si sia o meno sciolto e che i relativi beni siano stati ripartiti.

⁵¹¹ Cit. F. MAOLI, *Successioni, regimi patrimoniali*, cit., p. 684. L'art. 68, lett. h), del regolamento dispone, appunto, che il certificato contenga "i dati relativi a eventuali convenzioni matrimoniali stipulate dal defunto o, se del caso, eventuali convenzioni stipulate dal defunto nel contesto di un rapporto che secondo la legge applicabile a quest'ultimo ha effetti comparabili al matrimonio e i dati relativi al regime patrimoniale tra coniugi o a un regime patrimoniale equivalente".

vengano riportate “nella misura in cui siano necessarie ai fini per cui esso è rilasciato”⁵¹². Specularmente, l’art. 65, par. 3, lett. j), nel disporre quali informazioni debbano essere contenute nella domanda volta al rilascio del certificato successorio, cita anche l’indicazione dell’eventuale conclusione da parte del defunto di una convenzione matrimoniale o di un contratto relativo a un rapporto suscettibile di avere effetti comparabili al matrimonio⁵¹³, di nuovo “nella misura in cui [...] siano necessarie per consentire all’autorità di rilascio di attestare gli elementi di cui il richiedente chiede la certificazione”.

Ora, è certamente difficile immaginare che la soggezione all’uno o all’altro regime patrimoniale possa non riverberarsi sulla successione⁵¹⁴: in questo senso, dunque, qualunque questione relativa

⁵¹² Su questa precisazione cfr. anche R. BARONE, *Il certificato successorio europeo*, in *Notariato*, 2013, p. 431.

⁵¹³ Si noti che la versione italiana del testo soffre in questo punto di un grave errore di traduzione, tale da rendere la disposizione sostanzialmente priva di senso.

⁵¹⁴ In questo senso, è illuminante l’esempio proposto da D. DAMASCELLI, *Brevi note*, cit., p. 70 s. di due coniugi austriaci con residenza abituale in Francia, dove hanno anche contratto il loro matrimonio, che non hanno concluso alcuna convenzione matrimoniale. In costanza di matrimonio, i due acquistano ciascuno un diverso immobile in Italia, rispettivamente in Sicilia e a Roma. Alla morte del marito, questi lascia un testamento in cui nomina l’unico figlio suo erede universale. Benché la legge applicabile alla successione sia indisputabilmente quella francese, non è altrettanto facile stabilire quale sia il relictum che deve essere trasferito all’erede. L’ampiezza del relictum, infatti, dipende dal regime patrimoniale applicabile ai coniugi, che è diverso dal punto di vista del diritto francese, austriaco e italiano (il primo comporta l’applicazione della stessa legge francese e, con questa, che i due immobili cadano in comunione; il secondo e il terzo invece portano all’applicazione della legge austriaca, che dispone in via automatica che i beni acquistati singolarmente dai due coniugi cadano in regime di separazione dei beni). Come si è visto sopra, queste difficoltà sono ora solo in parte risolte dai nuovi regolamenti sui regimi patrimoniali. D’altra parte, già nella fase di progettazione dei regolamenti (UE) 650/2012, 1103/2016 e 1104/2016, A. BONOMI, *The Interaction*, cit., p. 218, sottolineava l’importanza che dei futuri strumenti europei di armonizzazione in materia di successioni e regimi patrimoniali fossero tra loro coordinati, sia quanto alle questioni di giurisdizione, sia in tema di legge applicabile, rilevando che sarebbe stato “extremely inconvenient for parties claiming rights in the succession (heirs, legatees) to be obliged to seize separate authorities in two different Member States”, per poter previamente stabilire l’entità del reli-

al regime vigente tra i coniugi (o tra individui legati da un'unione civile registrata) può trovare spazio all'interno del certificato successorio europeo, poiché guida l'esecutore nella comprensione della formazione del patrimonio ereditario, che verrà poi suddiviso in base alla *lex successionis* applicabile. Il fatto che gli estremi del regime patrimoniale che si scioglie con il decesso di una delle parti debbano essere inseriti nel certificato, tuttavia, non significa che anche a quelle informazioni si debbano necessariamente ricollegare gli effetti probatori tipici del certificato successorio europeo di cui all'art. 69 del regolamento, in linea con quanto sembra suggerire anche il considerando n. 71 del regolamento, in base al quale il certificato dovrebbe avere "forza probatoria e si dovrebbe presumere che dimostri con esattezza gli elementi accertati in forza della legge applicabile alla successione o di altra legge applicabile a elementi specifici, come la validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte", senza tuttavia che tale forza probatoria possa estendersi "a elementi non disciplinati dal [...] regolamento, ad esempio la questione dell'affiliazione o la questione se un determinato bene appartenesse o meno al defunto". Tali informazioni, pertanto, verrebbero riportate a fini che potremmo definire come meramente informativi⁵¹⁵.

In altri termini, nel caso in cui gli effetti dello scioglimento di un dato regime patrimoniale, pur risultante dal certificato successorio, divenissero oggetto di rivendicazione, quegli effetti, in quanto questioni preliminari prive di natura successoria e sottratte all'applicazione della *lex successionis*, non potrebbero beneficiare

ctum interessato dalla successione.

⁵¹⁵ Di questo avviso è anche C.A. MARCOZ, *The European Certificate of Succession. Its Creation, Purpose, Contents, and Effects*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F. VILLATA (eds.), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation: Building Future Uniformity upon Past Divergences. Final Study*, 2016, p. 501 s., secondo cui "in accordance with Recital No 71, it seems right to infer that the Certificate's evidentiary effect cannot be extended to elements that do not concern specific aspects of the succession covered by the EU Regulation under consideration". In senso analogo v. anche S. MARINO, *I rapporti patrimoniali*, cit. p. 264.

della forza probatoria del certificato stesso, il quale non sarebbe, in questo frangente, completo e quindi capace di svolgere appieno la sua funzione⁵¹⁶. In particolare, alle indicazioni relative al regime patrimoniale non potrebbe estendersi la presunzione di veridicità del certificato di cui all'art. 69, par. 2⁵¹⁷, né i terzi che dovessero relazionarsi con gli eredi o con gli amministratori dell'eredità potrebbero giovare della tutela dell'affidamento di cui all'art. 69, par. 3 e 4⁵¹⁸ del regolamento⁵¹⁹, cosicché il certificato “ne sera pleinement utili-

⁵¹⁶ In questo senso cfr. P. WAUTELET, E. GOOSSENS, *Le certificat successoral européen – perspective belge*, in *Contratto e impresa / Europa*, 2015, p. 444 s. Di questo avviso sembra essere anche C. BUDZIKIEWICZ, *Effects of the Certificate*, in A. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.-P. MANSEL (eds.), *The EU Succession Regulation. A Commentary*, cit., p. 770 s., secondo cui la legge applicabile rimane la base per il conferimento del cd. legal status indicato nel certificato. Nello stesso senso cfr. anche T. BALLARINO, *Il nuovo regolamento europeo sulle successioni*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2013, p. 1145.

⁵¹⁷ In forza del quale “si presume che il certificato dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici. Si presume che la persona indicata nel certificato come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell'eredità possiede la qualità indicata nel certificato e/o sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato, senza nessun'altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso”. A livello pratico, ciò significa che colui che dispone di detto certificato è esonerato dall'onere della prova della titolarità dello status rivestito e dei relativi diritti e poteri e, specularmente, colui a cui viene presentato il certificato non potrà pretendere ulteriori prove a supporto del certificato. Sugli effetti probatori del certificato successorio europeo si veda l'analisi dettagliata di F. MAOLI, *Il certificato successorio europeo*, cit., p. 193 ss.

⁵¹⁸ L'art. 69, par. 3, tutela l'affidamento riposto da chi esegua pagamenti o consegna beni nei confronti della persona indicata nel certificato successorio europeo come legittimata a ricevere quei pagamenti o quei beni. Specularmente, il par. 4 tutela l'affidamento di colui che riceve beni ereditari da una persona menzionata nel certificato come legittimata a disporne.

⁵¹⁹ Come specificano P. LAGARDE, *Le certificat successoral européen dans l'ordre juridique français*, in *Contratto e impresa / Europa*, 2015, p. 421, nonché P. WAUTELET e F. PADOVINI, *Contenuto del certificato*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 703. Circa il valore del certificato successorio europeo anche nei confronti dei terzi che non ne abbiano richiesto il rilascio, si rinvia alla recente Corte giust., sentenza 1 luglio 2021, C-301/20, *UE e HC*. Nel contesto di questa decisione, la Corte ha avuto modo di chiarire che

sable que si le défunt n'était ni marié ni engagé dans un partenariat enregistré"⁵²⁰. È evidente che, alla luce di tali considerazioni, gli effetti del certificato successorio verrebbero necessariamente limitati, così che esso, continuando a ragionare di regimi patrimoniali, non produrrebbe "gli effetti suoi propri in relazione agli aspetti di cui alla lett. b dell'art. 63 par. 2 del regolamento (UE) n. 650/2012"⁵²¹ in tutti i casi in cui il defunto, al momento della morte, fosse coniugato o legato da un'unione diversa dal matrimonio e nella successione sia caduto un bene acquistato in costanza di tali rapporti"⁵²².

Lo stesso ragionamento che si è sviluppato con riferimento ai regimi patrimoniali dovrebbe, ad ogni evidenza, valere anche rispetto alla generalità delle questioni preliminari⁵²³. Infatti, poiché il certificato successorio europeo deve dimostrare con esattezza gli elementi accertati in forza della legge applicabile alla successione, non gli si potrà attribuire forza probatoria nei confronti di qualsiasi questione preliminare che non rientri, di per sé, tra gli elementi necessariamente sottoposti a quella legge, tra cui il rapporto di filiazione o la titolarità dei beni in capo al defunto, menzionati espressamente al considerando 71 del regolamento⁵²⁴.

Parte della dottrina, ritenendo tale ricostruzione troppo limitativa degli effetti del certificato, ha viceversa sostenuto che la peculiare forza del certificato successorio di cui all'art. 69 del regolamento si estenderebbe a tutti gli elementi che trovano spazio nel certificato, ivi inclusi quelli relativi alle questioni preliminari,

"l'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, in combinato disposto con l'articolo 69, paragrafo 3, di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che il certificato successorio europeo produce effetti nei confronti di tutte le persone in esso indicate nominativamente, anche di quelle che non abbiano richiesto loro stesse il suo rilascio" (cit. punto 45 della decisione).

⁵²⁰ Così ancora P. LAGARDE, *Le certificat successoral*, cit., p. 421.

⁵²¹ Il riferimento è all'articolo che indica gli elementi che il certificato successorio europeo dovrebbe essere idoneo a dimostrare.

⁵²² Cit. D. DAMASCELLI, *Brevi note*, cit., p. 74.

⁵²³ Per l'inquadramento teorico del problema delle questioni preliminari si rimanda a quanto esposto nella parte I, capitolo 2, par. 2.

⁵²⁴ Cfr. T. BALLARINO, *Il nuovo regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 1145.

quand'anche esse fossero regolate da una legge diversa dalla *lex successionis*, ad esclusione, quindi, di qualunque ruolo meramente informativo del certificato. Diversi argomenti farebbero propendere per questa soluzione.

In primo luogo, si è notato che, benché la sentenza *Mahnkopf* non prenda espressamente posizione sulla questione, la Corte di giustizia, affermando che il certificato successorio dovrebbe contenere tutte le informazioni relative ai diritti del coniuge superstite sulla massa ereditaria, avrebbe sostenuto, con questa decisione, l'esigenza di garantire la massima operatività del certificato successorio. In questo senso, la decisione rafforzerebbe la tesi della necessaria onnicomprensività della forza probatoria del certificato, in ossequio al rispetto del principio dell'effetto utile del diritto dell'Unione europea⁵²⁵.

Parte della dottrina ritiene, inoltre, che la presenza di indicazioni unicamente informative nel certificato sarebbe inaccettabile per ragioni di ordine pratico, in quanto in tal modo il certificato stesso perderebbe la propria utilità in un gran numero di fattispecie; si è notato, in particolare, che esso non sarebbe più idoneo a dimostrare, oltre all'esistenza di un determinato regime patrimoniale o convenzione tra coniugi o tra partner, nemmeno il legame di parentela (ovvero di coniugio o assimilato) esistente a monte tra l'erede e il *de cuius*⁵²⁶, così che si potrebbe seriamente "dubitare che al certificato medesimo residui una sfera di operatività di qualche spessore"⁵²⁷.

In favore della ricostruzione estensiva degli effetti del certificato sono stati inoltre spesi argomenti di carattere letterale: l'art. 69, par. 2, del regolamento dispone infatti (con una formulazione per vero in parte ambigua) che "si presume che il certificato dimostri

⁵²⁵ Cfr. F. MAOLI, *Successioni, regimi patrimoniali*, cit., p. 687 s., che pur rinuncia, in attesa di un'ulteriore pronuncia interpretativa della Corte di giustizia, a prendere una posizione netta sul punto.

⁵²⁶ Come si è visto nella prima parte, i rapporti di famiglia, infatti, sono espressamente esclusi dal campo di applicazione del regolamento: cfr. art. 1, par. 2, lett. a).

⁵²⁷ Cit. ancora D. DAMASCELLI, *Brevi note*, cit., p. 75.

con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici⁵²⁸. Si è sostenuto, in particolare, che l'espressione "ogni altra legge applicabile a elementi specifici" sarebbe riferita proprio alle questioni preliminari sollevate dall'applicazione della *lex successio-nis*⁵²⁹, le quali godrebbero, pertanto, della medesima forza probatoria degli altri elementi contenuti nel certificato.

Un ulteriore argomento, infine, addiviene alla soluzione della *onnicomprendività* della forza probatoria del certificato (come la si

⁵²⁸ Tale disposizione è ripresa, con formula quasi identica, al già citato considerando n. 71.

⁵²⁹ Cfr. B. KRESSE, *Issue of the Certificate*, in A. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.-P. MANSEL (eds.), *The EU Succession Regulation: A Commentary*, cit., p. 736. L'Autore, in realtà, sostiene questa interpretazione commentando un diverso articolo del regolamento, cioè l'art. 67, relativo al rilascio del certificato, a norma del quale "l'autorità di rilascio emette senza indugio il certificato secondo la procedura di cui al presente capo quando gli elementi da certificare sono stati accertati a norma della legge applicabile alla successione o di un'altra legge applicabile a elementi specifici". L'Autore si limita, a proposito di questa disposizione, a rilevare che, a determinati elementi che devono essere specificati nel certificato successorio, potrebbe doversi applicare una legge diversa dalla *lex successio-nis* (come, per esempio, nel caso delle informazioni relative al regime patrimoniale in essere tra il de cuius e il coniuge superstite), senza avventurarsi nella discussione circa il valore legale dell'inserimento di tali informazioni all'interno del certificato. Anzi, a ben vedere, Kreße, nel suo scritto cita P. LAGARDE, *Les principes de base*, cit., p. 729, il quale afferma, con riferimento alle informazioni preliminari relative al regime patrimoniale, che esse "ne pourront [...] pas avoir la même fiabilité que ceux relatifs à la succession proprement dite, et ce manque de fiabilité fragilisera longtemps encore le certificat dans son ensemble". Nonostante il richiamo a Lagarde, tuttavia, è giocoforza ritenere che se l'Autore traduce, ai fini dell'art. 67, l'espressione *elementi specifici* con il concetto di questioni preliminari, lo stesso significato dovrebbe essere attribuito anche all'identica espressione utilizzata all'art. 69, par. 2, con riferimento alla forza probatoria del certificato. In ogni caso, la posizione dell'Autore risulta, a parere di chi scrive, parzialmente contraddittoria. Anche secondo F. MAOLI, *Successioni, regimi patrimoniali*, cit., p. 687 gli artt. 67 e 69, par. 2, possono essere interpretati "nel senso che l'accertamento degli elementi da certificare può investire anche profili che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento n. 650/2012, che si presentano come questioni preliminari o accessorie".

è definita sopra) seguendo un ragionamento di tipo sillogistico. Si è notato, infatti, analizzando la natura giuridica del procedimento che conduce al rilascio del certificato successorio, che tale procedimento sarebbe in effetti assimilabile a quelli di volontaria giurisdizione esistenti nei principali sistemi processualcivilistici di diritto continentale. I procedimenti di volontaria giurisdizione sarebbero, in particolare, caratterizzati dal fatto di terminare con un provvedimento, sempre revocabile e modificabile, all'esito di un'attività contraddistinta da una bassa formalità, in cui operano in modo attenuato il principio del contraddittorio e il principio dispositivo e vigono regole peculiari sull'ammissibilità e sull'assunzione delle prove. La dottrina esclude, in particolare, che il certificato successorio possa essere assimilato a un provvedimento giurisdizionale ovvero a un atto pubblico, per concludere che esso rappresenta invece un atto sui generis, disciplinato direttamente dal diritto dell'Unione europea⁵³⁰.

Il ragionamento prosegue quindi rilevando l'esistenza, in numerosi Stati membri, di provvedimenti di volontaria giurisdizione emessi da un organo giurisdizionale, funzionalmente analoghi al certificato successorio europeo, ma qualificabili, proprio in virtù dell'autorità emittente, come decisioni ai sensi dell'art. 3, par. 1, lett. g), del regolamento⁵³¹. Ebbene, poiché tali ultime certificazioni

⁵³⁰ Si veda D. DAMASCELLI, *Introduzione*, in FONDAZIONE ITALIANA DEL NOTARIATO E DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO (a cura di), *Il certificato successorio europeo (CSE). Prime proposte operative*, 2015, p. 3. Anche B. KRESSE, *Creation of a European Certificate of Succession*, in A. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.-P. MANSEL (eds.), *The EU Succession Regulation. A Commentary*, cit., p. 677, ritiene che "the ECS [...] should be qualified as a type of EU instrument of its own kind".

⁵³¹ Ne sono esempi l'*Erbschein* tedesco di cui ai § 2353 ss. BGB, il certificato di successione di cui agli artt. 1956 ss. cod. civ. greco, l'*Einantwortung* austriaco previsto dal § 797 ss. ABGB, il *certificat d'héritier* emesso in alcuni dipartimenti francesi, e il certificato di eredità di cui al r.d. 28 marzo 1929 n. 499, rilasciato in alcuni comuni e province del nord Italia. Cfr. D. DAMASCELLI, *Brevi note*, cit., p. 76 s. Sulle condizioni alle quali un certificato successorio nazionale può essere qualificato come decisione ai sensi dell'art. 3, par. 1, lett. g), del regolamento (condizioni legate, come detto, al fatto che l'autorità emittente rivesta, nell'ordinamento na-

nazionali sarebbero coperte dalla peculiare forza che l'art. 41 del regolamento riserva alle decisioni (le quali in nessun caso possono formare oggetto di un riesame nel merito⁵³²), si arriva alla conclusione che "la stessa soluzione deve valere per il certificato successorio europeo", il quale, "pur non potendo essere qualificato come una decisione", è pur sempre frutto di un procedimento di volontaria giurisdizione⁵³³. A voler ragionare diversamente, inoltre, al certificato successorio europeo "sarebbe riservato un trattamento deteriore rispetto agli omologhi certificati emessi sulla base del diritto materiale degli Stati membri"⁵³⁴. Il divieto di riesame del merito si estenderebbe, quindi – come avviene con una decisione – alla legge materiale utilizzata per regolare tanto le questioni principali, quanto quelle preliminari.

4.2. Il valore meramente informativo dell'inserimento delle questioni preliminari all'interno del certificato successorio europeo, nel rispetto della nozione europea di giudicato

Nonostante gli argomenti relativi al parallelismo tra certificato successorio europeo e decisioni di volontaria giurisdizione, non sembra però possibile aderire alla tesi secondo cui gli effetti propri del certificato successorio europeo si produrrebbero con riferi-

zionale, il ruolo di organo giurisdizionale), cfr. Corte giust., sentenze: 23 maggio 2019, C-658/17, *WB*; 16 luglio 2020, C-80/19, *E.E.*, cit. Su entrambe le decisioni si avrà modo di tornare nella parte III del lavoro, al capitolo 2, par. 2.2.

⁵³² Al netto, naturalmente, dei casi eccezionali di diniego di riconoscimento di cui all'art. 40 del regolamento.

⁵³³ Cit. D. DAMASCELLI, *Brevi note*, cit., p. 77.

⁵³⁴ Cit. ancora D. DAMASCELLI, *Brevi note*, cit., p. 77. Tale assunto non sarebbe escluso dalla qualifica soggettiva di colui che redige il certificato successorio, atteso che l'art. 3, par. 2, del regolamento ricomprenderebbe nella definizione di organo giurisdizionale anche "i professionisti legali competenti in materia di successioni che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su delega di un'autorità giudiziaria o sotto il controllo di un'autorità giudiziaria". Anche sulla nozione di organo giurisdizionale si tornerà infra, parte III, capitolo 2, par. 2.2.

mento a tutti gli elementi in esso contenuti, ivi incluse le questioni preliminari, restando esclusa, ai terzi a cui esso venga presentato, ogni forma di contestazione⁵³⁵. Essa finisce, infatti, per estendere la competenza dell'autorità che si pronuncia sulla successione (e che redige il certificato successorio) a materie che sono espressamente escluse dal campo di applicazione del regolamento⁵³⁶, così rendendo l'autorità incaricata di conoscere della successione un'entità cangiante e dalle facoltà potenzialmente illimitate, in grado, all'occorrenza, di pronunciarsi in modo pressoché incontrovertibile su questioni relative allo status delle persone, ai rapporti di famiglia, ai regimi patrimoniali, alla scomparsa, assenza o morte presunta di una persona fisica, e così via. Si ritiene, quindi, che gli argomenti appena esposti vadano confutati, ciò che si cercherà di fare procedendo in ordine inverso rispetto a quello in cui sono stati presentati.

4.2.1. I limiti dell'assimilazione del certificato successorio europeo ad una decisione: l'ampiezza del giudicato

L'argomento da ultimo proposto, come detto, riposa sul seguente sillogismo: se il certificato successorio europeo è assimilabile ai provvedimenti ottenuti a seguito di un procedimento di volontaria giurisdizione emanato da un'autorità che è un organo giurisdizionale, e tali ultimi provvedimenti sono considerati decisioni, in quanto tali non soggetti a riesame nel merito ex art. 41 del regolamento, nemmeno con riferimento alle questioni preliminari, ne discende che anche il certificato successorio deve godere della medesima forza delle decisioni, potendo quindi essere sottoposto solo a rettifica, modifica o revoca ex art. 71 (oltre che alle procedure

⁵³⁵ Cfr. in particolare D. DAMASCELLI, *Brevi note*, cit., p. 78 s. Gli unici titolari del potere di controllo della correttezza del certificato sarebbero, pertanto, coloro che hanno diritto a partecipare al procedimento volto alla sua emissione ovvero di provocarne la modifica o la revoca.

⁵³⁶ In tal senso cfr. anche F. MAOLI, *Il certificato successorio europeo*, cit., p. 206 s.

di ricorso ex art. 72 del regolamento, il quale permette l'impugnazione delle decisioni relative al rilascio, alla rettifica, alla modifica ovvero alla revoca del certificato, ma sempre nei limiti in cui le informazioni ivi riportate siano inaccurate⁵³⁷). L'art. 71, in particolare, dispone, al primo paragrafo, la rettifica del certificato nel caso di errore materiale, per tale dovendosi intendere semplici lapsus calami ovvero errori nella trascrizione dei dati all'interno del certificato (come risulta chiaramente dalla versione tedesca del regolamento, che parla espressamente di uno *Schreibfehler*). Il paragrafo 2 dispone, invece, che il certificato venga modificato o revocato "ove sia stato accertato che il certificato o singoli elementi di esso non corrispondano al vero" (che essi siano "inhaltlich unrichtig" nella traduzione tedesca; "not accurate" nella versione inglese). La norma si riferisce ai casi in cui il certificato si riveli inaccurato, in quanto i reali elementi di fatto o di diritto ivi riportati non corrispondono alla realtà⁵³⁸.

⁵³⁷ Sul punto cfr. P. WAUTELET, F. PADOVINI, *Procedure di ricorso*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 741 ss.; C. BUDZIKIEWICZ, *Redress Procedures*, in A. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.-P. MANSSEL (eds.), *The EU Succession Regulation. A Commentary*, cit., p. 812 ss.; M. FORNASIER, *Artikel 72 Rechtsbehelfe*, in A. DUTTA, J. WEBER (Hrsg.), *Internationales Erbrecht*, cit., p. 464 ss. (il quale, tuttavia, ritiene che il ricorso avverso la decisione di rilasciare il certificato non sia in realtà attuabile nella pratica); A. DUTTA, *Art. 72 EuErbVO Rechtsbehelfe*, in J. VON HEIN (Hrsg.), *Münchener Kommentar*, vol. XII, cit., par. 1 e 2. Si noti che B. REINHARTZ, *European Certificate of Succession*, in U. BERGQUIST, D. DAMASCELLI, R. FRIMSTON, P. LAGARDE, F. ODERSKY, B. REINHARTZ (eds.), *EU Regulation on Succession and Wills. Commentary*, Köln, 2015, p. 295, sembra escludere che il ricorso ex art. 72, par. 1 e 2, sia percorribile nei casi di rilascio del certificato, ritenendolo invece limitato ai casi di diniego.

⁵³⁸ Cfr. C. BUDZIKIEWICZ, *Rectification, Modification or Withdrawal of the Certificate*, in A. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.-P. MANSSEL (eds.), *The EU Succession Regulation. A Commentary*, cit., p. 807 e A. DUTTA, *Art. 71 EuErbVO Berichtigung, Änderung oder Widerruf des Zeugnisses*, in J. VON HEIN (Hrsg.), *Münchener Kommentar*, vol. XII, cit., par. 4. M. FORNASIER, *Artikel 71 Berichtigung, Änderung oder Widerruf des Zeugnisses*, in A. DUTTA, J. WEBER (Hrsg.), *Internationales Erbrecht*, cit., p. 462, pone il discrimine tra i due paragrafi dell'art. 71 nella circostanza che il primo si riferirebbe a errori formali presenti nel certificato (tra i quali egli inserisce, peraltro, anche l'incompetenza dell'autorità che ha emesso il certificato), il

Ebbene, il parallelismo sin qui descritto sconta, a parere di chi scrive, la mancata considerazione di un fattore a monte, ossia che anche le decisioni, per quanto non suscettibili di riesame nel merito, sono pur sempre idonee a cristallizzare il proprio contenuto e a fare stato tra le parti solo entro certi confini, rappresentati dai limiti – oggettivi e soggettivi – del giudicato. Questa considerazione, come appare evidente, si ricollega proprio alla questione, a lungo dibattuta in dottrina, del valore delle decisioni straniere su questioni preliminari rispetto alla soluzione del caso sottoposto al giudice. La questione è di difficilissima soluzione soprattutto in virtù delle grandi differenze che sussistono, all'interno dei diversi Paesi europei, quanto alla delimitazione dell'ambito del giudicato materiale delle decisioni interne. Nei sistemi degli Stati membri si possono individuare, in particolare, due grandi famiglie: quella di origine francese, per la quale il giudicato si formerebbe su tutte le questioni che devono essere necessariamente risolte per addivenire alla decisione, e quella di origine tedesca (su cui è modellato il sistema italiano), ove divengono oggetto di accertamento unicamente

secondo invece a errori materiali, relativi, per esempio, alla scorretta identificazione di un erede, di un legatario, di un amministratore di eredità o dei loro diritti e facoltà. B. REINHARTZ, *European Certificate*, cit., p. 294, propone un esempio ancora più specifico di errore materiale ai sensi dell'art. 71, par. 2, ossia quello di un erede che non appare dal certificato, nel quale viceversa compare un altro soggetto, padre dell'erede pretermesso, che è, in realtà, a sua volta già deceduto. Ragionando dal punto di vista del diritto processuale civile italiano, sembra di potersi accostare gli errori di cui all'art. 71, par. 2, del regolamento all'errore cd. revocatorio di cui all'art. 395, co. 1, n. 4, c.p.c., che consiste, come l'ha definito la Suprema Corte (cfr. Cass., 16 novembre 2016, n. 23306) “in una falsa percezione della realtà, in un errore, cioè, obbiettivamente ed immediatamente rilevabile, che attiene all'accertamento o alla ricostruzione della verità o non verità di specifici dati empirici”, ad esclusione quindi di tutto quanto attiene all'applicazione di norme (come l'individuazione o scelta della norma applicabile al caso concreto; la sua interpretazione; la sussunzione dei fatti, come ricostruiti, entro la fattispecie astratta; l'individuazione o deduzione delle conseguenze da quella norma previste).

le questioni pregiudiziali che siano state oggetto di una specifica domanda⁵³⁹.

Secondo la dottrina maggioritaria, l'ampiezza della forza di giudicato materiale delle decisioni deve essere valutata in base alla *lex fori* dello Stato dell'autorità giudicante, in virtù della teoria della cd. *Wirkungserstreckung*⁵⁴⁰, sancita per la prima volta dalla Corte di giustizia nella sentenza *Hoffmann*⁵⁴¹ e poi ribadita in *Apostolides*⁵⁴²; ciò significa, in altri termini, che gli effetti della sentenza straniera vengono estesi allo Stato del riconoscimento entro i limiti oggettivi, soggettivi e temporali che la caratterizzano nell'ordinamento di origine. Così, per esempio, il riconoscimento di una sentenza italiana non dovrebbe impedire al giudice straniero di pronunciarsi nuovamente sulle questioni preliminari implicitamente risolte dal giudice italiano in assenza di un'apposita domanda sul punto, in quanto queste non sarebbero coperte, nel Paese di origine, dalla forza di giudicato materiale⁵⁴³.

⁵³⁹ Come spiega S.A. VILLATA, *I limiti oggettivi dell'autorità di una sentenza straniera nel sistema 'Bruxelles'*, in *Rivista di diritto processuale*, 2015, p. 829 s. Con riferimento, in particolare, al trattamento delle questioni nei sistemi italiano, tedesco e di common law, cfr. A. HENKE, *Verso una nozione europea di res judicata: l'efficacia extraprocessuale della declinatoria di giurisdizione e il giudicato sui motivi*, in *Diritto del commercio internazionale*, 2013, p. 1114 ss.

⁵⁴⁰ V. P.F. SCHLOSSER, *EU-Zivilprozessrecht*, München, 2009, p. 170. Ciò implica, naturalmente, possibili disparità di trattamento ogniquale volta la sfera di efficacia attribuita alla sentenza nel Paese di origine sia diversa da quella che assumerebbe un'analoga decisione pronunciata nel Paese richiesto; tale differenza, tuttavia, dovrebbe essere assorbita dal principio di equivalenza tra le giurisdizioni di Stati membri, a condizione che siano rispettate le garanzie processuali fondamentali per il diritto dell'Unione europea: cfr. F. SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel Regolamento (UE) n. 1215/2012 (rifusione)*, Padova, 2015, p. 322.

⁵⁴¹ Corte giust., sentenza 4 febbraio 1988, 145/86, *Hoffmann*: si veda in particolare il punto 10, dove la Corte afferma che il riconoscimento deve avere come effetto di attribuire alle decisioni l'autorità e l'efficacia che esse rivestono nello Stato in cui sono state pronunciate.

⁵⁴² Corte giust., sentenza 28 aprile 2009, C-420/07, *Apostolides*, punto 66.

⁵⁴³ V. art. 34 c.p.c. Come spiega A. HENKE, *Verso una nozione europea*, cit., p. 1114, secondo l'ordinamento italiano "è la volontà delle parti che trasforma la questio-

Alla *Wirkungserstreckungstheorie*, si contrappone, in primo luogo, la teoria della cd. nazionalizzazione della sentenza straniera (o *Gleichstellungstheorie*), in base alla quale questa produrrebbe, all'interno del foro, gli stessi effetti che sarebbero attribuiti a un'analoga decisione interna. Alcuni Autori, infine, propongono una terza teoria, detta della doppia confinazione (o *Kumulationstheorie*), secondo cui la decisione spiegherebbe, nel foro estero, gli effetti che le sono attribuiti nello Stato di origine, ma solo se quegli stessi effetti sarebbero attribuiti anche ad un'analoga sentenza pronunciata nello Stato del riconoscimento⁵⁴⁴.

A tal proposito, si tenga presente che, benché la Corte di giustizia abbia lasciato emergere in più occasioni un embrione di nozione autonoma comune di giudicato⁵⁴⁵, spiegando che l'autorità di cosa giudicata ricade esclusivamente sui "punti di fatto e di diritto che sono stati effettivamente o necessariamente decisi dalla pronuncia giudiziale di cui trattasi"⁵⁴⁶, ad oggi non esiste, a livello europeo, una nozione condivisa di giudicato, né sembra che l'adesione alla *Wirkungserstreckungstheorie* sia venuta meno per effetto della nota sentenza *Gothaer*⁵⁴⁷. Con tale decisione, da più parti criticata perché

ne pregiudiziale in causa pregiudiziale, sicché la stessa deve essere decisa in via principale, rappresentando parte integrante dell'oggetto del processo e dell'area destinata ad acquistare l'autorità del giudicato".

⁵⁴⁴ Sul punto cfr. I. BACH, *Deine Rechtskraft? Meine Rechtskraft!*, in *Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht*, 2013, p. 56 e S.A. VILLATA, *I limiti oggettivi*, cit., p. 829 s.

⁵⁴⁵ Cfr. G.P. ROMANO, *Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni nel Regolamento 'Bruxelles I'*, in A. BONOMI (a cura di), *Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile*, Torino, 2009, p. 158.

⁵⁴⁶ Cit. Corte giust., sentenza 19 febbraio 1991, C-281/89, *Repubblica Italiana c. Commissione*, punto 14, ripresa dalle successive Corte giust., sentenze: 28 novembre 1996, C-277/95, *P. Lenz c. Commissione*, punto 50; 15 ottobre 2002, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P, C-252/99 P e C-254/99 P, *Limburgse e al. c. Commissione*, punto 44.

⁵⁴⁷ Corte giust., sentenza 15 novembre 2012, C-456/11, *Gothaer*. Sulla possibilità che dalla sentenza *Gothaer* si possano trarre indicazioni per un'applicazione più ampia di un concetto autonomo, a livello europeo, della nozione di giudicato, v. K.D. VOULGARAKIS, *Reflections on the Scope of 'EU res judicata' in the Context of*

ritenuta a tratti ambigua e contraddittoria⁵⁴⁸, la Corte di giustizia ha stabilito che la sentenza di mero rito contenente un diniego di giurisdizione circola tra gli Stati membri alla stregua di una decisione ai sensi dell'art. 32 del regolamento Bruxelles I, e ha contestualmente vincolato i Paesi membri al riconoscimento incontrovertibile non solo della dichiarazione di carenza di giurisdizione, ma anche dell'accertamento della validità dell'accordo di proroga della competenza su cui si fondava tale pronuncia. A parere di chi scrive se la Corte, con questa decisione, ha effettivamente creato una nuova nozione di giudicato europeo, questa deve ritenersi però limitata alle sole pronunce che vertono sulla declaratoria di competenza (o incompetenza) giurisdizionale nel quadro del regime comune creato dal regolamento Bruxelles I, il quale ricomprende anche gli accertamenti che cadono sui presupposti di merito che fondano tale competenza (ovvero la escludono). Diversi argomenti fondano tale convinzione.

In primo luogo, l'obiettivo che ha guidato la Corte in quella decisione sembra essere quello specifico di scongiurare possibili dinieghi di giustizia, cosicché si rendeva necessario garantire uniformità con riferimento specifico alle (sole) pronunce declaratorie di competenza⁵⁴⁹. In secondo luogo, è fondamentale rammentare che

Regulation 1215/2012, in *Journal of Private International Law*, 2020, p. 451 ss.

⁵⁴⁸ Cfr. per esempio A. BACH, *Deine Rechtskraft*, cit., p. 59 e E. D'ALESSANDRO, *Pronunce declinatorie di giurisdizione: la Corte di Giustizia impone limiti di efficacia europei*, in *Foro Italiano*, 2013, p. 43.

⁵⁴⁹ In questo senso v. E. D'ALESSANDRO, *La legge regolatrice dei limiti oggettivi di efficacia del giudicato riconosciuto in Italia secondo la Corte di Cassazione*, in *Int'l Lis*, 2014, p. 102 (posizione poi ribadita in E. D'ALESSANDRO, *L'influenza esercitata dal diritto nazionale nell'elaborazione di concetti 'europei' ad opera della Corte di giustizia. Il caso Gothaer*, in D. DALFINO (a cura di), *Scritti dedicati a Maurizio Converso*, Roma, 2016, p. 143). D'altronde, lo stesso Avvocato generale Bot nelle sue conclusioni, dopo aver affermato che "il riconoscimento delle decisioni che constata l'incompetenza consente di prevenire il rischio di un conflitto negativo di competenza, rischio che il regolamento n. 44/2001 ha [...] inteso evitare" (cit. conclusioni AG Bot, 6 settembre 2012, C-465/11, *Gothaer*, punto 58), ha spiegato che l'attribuzione dell'autorità di cosa giudicata alle pronunce relative alla giurisdizione, a prescindere da quanto prevederebbero le diverse discipline nazionali,

“le norme comuni sulla competenza applicate dai giudici degli Stati membri trovano la loro fonte nel diritto dell’Unione”, così che “il riconoscimento delle decisioni dei giudici degli Stati membri che declinino la propria competenza ai sensi del regolamento n. 44/2001, adottate [...] in applicazione di norme comuni sulla competenza stabilite dal diritto dell’Unione, obbedisce a un regime proprio”⁵⁵⁰. Il regime autonomo delineato con riferimento alle decisioni relative alla giurisdizione e agli accordi di proroga della stessa, quindi, si giustifica in relazione all’esistenza di norme comuni sulla competenza giurisdizionale stabilite dal diritto dell’Unione europea⁵⁵¹.

Viceversa, per le questioni preliminari di altro tipo (di rito e, a maggior ragione, di merito)⁵⁵², deve tenersi fermo il principio della

si giustifica proprio con la necessità di evitare che si ingeneri “un’incertezza, per le parti, quanto alla ripartizione delle competenze fra i giudici nazionali suscettibili di essere aditi” (cit. conclusioni AG Bot, C-465/11, *Gothaer*, punto 79, cit.).

⁵⁵⁰ Cit. Corte giust., C-465/11, *Gothaer*, cit., rispettivamente punti 39 e 41.

⁵⁵¹ In questo senso cfr. E. D’ALESSANDRO, *Pronunce declinatorie*, cit., p. 45; A. BACH, *Deine Rechtskraft*, cit., p. 57; D. DALFINO, *Un giudicato ‘europeo’ sulla competenza giurisdizionale?*, in *Int’l Lis*, 2014, p. 21; E. D’ALESSANDRO, *La legge regolatrice*, cit., p. 102; S.A. VILLATA, *I limiti oggettivi*, cit., p. 833. Come nota Dalfino, peraltro (cfr. p. 23), il dettato della sentenza non può nemmeno venire esteso alle decisioni relative ai requisiti sostanziali di validità di un accordo di proroga concluso nel vigore del regolamento n. 44/2001, poiché questi ultimi non sono sottoposti, ai sensi dell’art. 23 di detto regolamento, a criteri uniformi. Pare di poter giungere alla conclusione opposta per quanto riguarda gli accordi di proroga conclusi ai sensi dell’art. 25 del regolamento n. 1215/2012, atteso che tale disposizione disciplina, con una norma europea, il compito dell’autorità astrattamente competente di valutare che l’accordo non sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro.

⁵⁵² Come spiega E. D’ALESSANDRO, *La legge regolatrice*, cit., p. 102, “le enunciazioni della pronuncia *Gothaer* [...] non si prestano ad essere estese oltre la tipologia di decisioni di rito prese in considerazione nel singolo caso concreto e [...] meno che mai appaiono estensibili all’ipotesi in cui a circolare sia un giudicato di merito”. Di diverso avviso è M.F. MEROTTO, *Esecuzione delle decisioni straniere – Verso una nozione di ‘cosa giudicata’ sovranazionale*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2015, p. 362 ss., secondo cui la sentenza *Gothaer*, seppur sarebbe stata censurata “per non aver adeguatamente evidenziato lo ‘spiccato sostrato sostanzialistico’ della questione”, ritenuta solo formalmente di mero rito, non lascerebbe comunque margini di dubbio “in ordine all’auspicabilità di una nozione autonoma di ‘autorità di giudicato nel diritto dell’Unione’, idonea in quanto tale finanche a sovrapporsi al

Wirkungserstreckung, il quale viene peraltro ribadito anche nella stessa sentenza *Gothaer*⁵⁵³. In questo senso si è espressa anche la nostra Suprema Corte, la quale, richiesta di decidere se a una questione di merito conosciuta incidenter tantum da un giudice tedesco dovesse essere riconosciuta autorità di giudicato, ha concluso per l'adesione alla teoria della *Wirkungserstreckung*, ritenendo espressamente che la Corte di giustizia non abbia fissato alcuna nozione generale di giudicato europeo sostitutiva delle concezioni nazionali⁵⁵⁴.

Tutto ciò significa, quindi, che le decisioni non devono ritenersi in ogni caso idonee a circolare con forza vincolante con riferimento alle questioni preliminari, specialmente quelle di merito, laddove queste non siano state oggetto di una richiesta di accertamento ad hoc. È giocoforza allora ritenere, se quanto detto è vero con riferimento alla pronuncia giurisdizionale che decide sulla successione risolvendo solo incidenter tantum talune questioni preliminari (relative, per esempio, all'individuazione dei successibili o alla determinazione delle rispettive quote), che lo stesso debba valere, a

principio dell'estensione degli effetti. Infatti, benché con essa sia stata decisa una questione di rito, l'estensione dell'efficacia di giudicato ai motivi della decisione da riconoscere è derivata da un giudizio sostanziale sull'iter che aveva condotto alla decisione", il quale sottendeva un vaglio di validità su una clausola negoziale. Ebbene, tale interpretazione, per quanto affascinante, appare in realtà non condivisibile, poiché non tiene conto del contesto in cui si calava l'accertamento della validità dell'accordo di proroga della giurisdizione (incidentale rispetto a un tipo di sentenza ben specifico, ossia quella declinatoria di giurisdizione, l'unica, come si è visto, che potrebbe condurre ad un indesiderato diniego di giustizia), né tantomeno del fatto che anche il sindacato sui requisiti di validità dell'accordo è assoggettato ad un regime speciale di norme comuni, di fonte europea, ciò che lo rende sui generis rispetto ad altre, generiche, questioni preliminari di merito.

⁵⁵³ Cit. Corte giust., C-465/11, *Gothaer*, cit., punto 34. Come ha osservato A. BACH, *Deine Rechtskraft*, cit., p. 58, "der EuGH selbst scheint seiner Entscheidung keine allgemeine Gültigkeit beizumessen. Vielmehr stellt er entscheidend darauf ab, dass das präjudizielle Rechtsverhältnis im konkreten Fall nach den Zuständigkeitsregeln der EuGVVO [...] zu beurteilen war".

⁵⁵⁴ Cfr. Cass., 16 maggio 2014, n. 10853, punto 6.4.1.1.

fortiori, con riferimento al mero inserimento di tali informazioni all'interno del certificato successorio europeo.

4.2.2. Argomenti letterali, sistematici e teleologici che fondano la tesi dell'esistenza di una parte meramente informativa del certificato successorio europeo

Quanto all'argomento letterale esposto più sopra, il quale si fonda principalmente sulla formulazione dell'art. 69, par. 2, del regolamento, esso appare in verità piuttosto capzioso. Certo, la norma appena citata dispone una presunzione di veridicità del certificato relativamente a tutto quanto accertato "in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici", così legittimando, all'apparenza, la portata estensiva degli effetti del certificato stesso. A negarle il significato che le si vorrebbe attribuire, tuttavia, si erge un opposto argomento letterale, peraltro ben più pregnante, che si fonda sulla previsione di cui all'art. 1⁵⁵⁵, contenente l'elenco delle materie espressamente escluse dall'ambito di applicazione del regolamento⁵⁵⁶, supportato anche dalle indicazioni di cui al considerando n. 11, in base al quale, "a fini di chiarezza, diverse questioni che si potrebbero ritenere legate alla materia successoria dovrebbero essere esplicitamente escluse dall'ambito d'applicazione del presente regolamento"⁵⁵⁷. Non si vede, d'altronde, come si potrebbe attribuire alla formulazione dell'art. 69, par. 2, la forza di estendere la forza tipica sui ge-

⁵⁵⁵ Il cui contenuto è stato analizzato nella parte I, capitolo 1, par. da 4.1.1. a 4.1.6.

⁵⁵⁶ In senso analogo v. S. SAKKA, *Der pauschalierte Zugewinnausgleich*, cit., p. 6, il quale ricorda che contro la possibilità di estendere l'ambito del regolamento successioni ad una qualificazione *guterrechtlich* della *Zugewinnsgemeinschaft* milita "der klare Wortlaut der Bereichsausnahme der EU ErbVO".

⁵⁵⁷ Si riveda, inoltre, quanto stabilito al considerando n. 71 del regolamento, il quale, secondo P. WAUTELET, *Effetti del certificato*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 713, contiene una precisazione che mette fine alle speculazioni che avrebbero potuto esistere sulla portata della presunzione introdotta dall'articolo 69, nel rispetto del campo di applicazione indicato dal regolamento.

neris del certificato successorio europeo a tutte le questioni logicamente preliminari alla successione le quali, nel primissimo articolo del regolamento, vengono escluse dall'ambito di applicazione dello strumento normativo che ha creato e introdotto lo stesso certificato successorio europeo⁵⁵⁸.

Pare semmai opportuno tentare di interpretare le due disposizioni in senso non antinomico, riconducendo così a sistema il riferimento dell'art. 69, par. 2, a "ogni altra legge applicabile". In questo senso, è bene ricordare che vi sono delle questioni strettamente legate alla successione, le quali, tuttavia, sono sottratte (o possono essere sottratte) all'applicazione della *lex successionis* per previsione esplicita del regolamento stesso. Questo è, per esempio, il caso della validità delle disposizioni a causa di morte, sottoposta alla disciplina ad hoc degli articoli da 24 a 27 del regolamento, ovvero delle norme speciali che impongono restrizioni alla successione, di cui all'art. 30. Ebbene, pare ragionevole ritenere che siano proprio questi gli 'elementi specifici' sottoposti a una legge diversa da quella della successione, cui fa riferimento l'art. 69, par. 2, del regolamento⁵⁵⁹.

Quanto, poi, all'argomento secondo cui la limitazione degli effetti del certificato lo priverebbe di qualsiasi sfera di operatività, giova ricordare come la situazione sia, in realtà, "moins catastrophique qu'il pourrait sembler"⁵⁶⁰. Come è stato notato, infatti, il valore probatorio del certificato verrebbe intaccato solo allorquando insorgessero delle contestazioni circa una delle indicazioni pre-

⁵⁵⁸ Si noti che lo stesso tipo di ragionamento è stato seguito con riferimento al regolamento n. 4/2009, il quale non si ingerisce nell'accertamento dei rapporti di famiglia (che rimangono per così dire immuni al regolamento: cfr. considerando n. 21 e 25 e art. 22), cosicché la valutazione dei rapporti in parola verrà condotta in base ad altri sistemi normativi, sfuggendo la loro verifica all'applicazione del regolamento stesso. Sul punto v. M. CASTELLANETA, A. LEANDRO, *Il regolamento CE n. 4/2009 relativo alle obbligazioni alimentari*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2009, p. 1061.

⁵⁵⁹ Questa la convinzione anche di P. WAUTELET, *Effetti del certificato*, cit., p. 714.

⁵⁶⁰ Cit. P. LAGARDE, *Le certificat successoral*, cit., p. 422.

liminari alla determinazione della successione indicate nel certificato, come, per esempio, il tipo di regime patrimoniale applicabile in costanza di matrimonio con il *de cuius*; viceversa, in tutti gli altri casi, il certificato dovrebbe poter spiegare i propri effetti tipici. In questo frangente, pertanto, si rivelano di fondamentale importanza i meccanismi preventivi predisposti dal regolamento al fine di anticipare l'emersione di eventuali controversie ad un momento precedente rispetto a quello in cui il certificato viene perfezionato, come per esempio l'art. 66, par. 4 del regolamento, secondo il quale l'autorità preposta al rilascio del certificato procede, se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare (ivi inclusi, si suppone, anche quelli preliminari alle questioni successorie vere e proprie), "all'audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e procede ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti". A mente del successivo art. 67, par. 1, inoltre, il certificato non viene rilasciato laddove i soggetti sentiti a norma dell'art. 66, par. 4, dovessero sollevare una contestazione sugli elementi da certificare, quali ricavabili dalla domanda di rilascio, ovvero laddove gli stessi avessero esibito e depositato una decisione giudiziale contrastante con tali elementi⁵⁶¹.

Quanto, infine, alle indicazioni che deriverebbero dalla sentenza *Mahnkopf*, letta da alcuni come una sollecitazione ad attribuire al certificato il massimo ambito di operatività, è bene ricordare che la decisione si fonda in realtà su due argomenti logicamente distinti. La prima questione risolta dalla Corte attiene, infatti, alla qualificazione dell'istituto della *Zugewinnngemeinschaft*, il quale verterebbe non sulla ripartizione dei beni patrimoniali tra i coniugi, bensì "sulla questione dei diritti del coniuge superstite in relazione

⁵⁶¹ Come nota D. DAMASCELLI, *Brevi note*, cit., p. 80, peraltro, ove "tali soggetti, pur essendo stati convocati, non siano comparsi nel procedimento, essi mantengono la possibilità di provocare la modifica o la revoca del certificato, ma solo a condizione che riescano a dimostrare – deve ritenersi a mezzo di una decisione di cui non disponevano al momento dell'emissione del certificato – 'che il certificato o singoli elementi di esso non corrispondono al vero'".

ai beni già inclusi nell'asse ereditario", cosicché la disposizione di cui al § 1341, Abs. 1, BGB, "concerne, pertanto, principalmente la successione del coniuge deceduto e non il regime patrimoniale tra coniugi"⁵⁶². Ed è proprio la "riconduzione al diritto successorio della quota spettante al coniuge superstite in virtù di una disposizione quale l'articolo 1371, paragrafo 1, del BGB" a consentire – ed ecco il secondo argomento – "di includere le informazioni relative a detta quota nel certificato successorio europeo, con tutti gli effetti descritti all'articolo 69 del regolamento n. 650/2012"⁵⁶³.

In altri termini, la decisione è rilevante non tanto perché dichiara che le informazioni relative alla *Zugewinnngemeinschaft* debbano trovare spazio all'interno del certificato (ciò che non si era mai realmente posto in dubbio⁵⁶⁴), ma piuttosto perché chiarisce che tali informazioni saranno coperte dalla forza probatoria del certificato ex art. 69, in quanto relative a un istituto qualificato a tutti gli effetti come successorio. In questo senso, pertanto, non pare condivisibile l'opinione di chi afferma⁵⁶⁵ che la Corte di giustizia si sarebbe potuta limitare ad accertare la necessità di inserire la quota forfetaria acquistata a seguito dello scioglimento della comunione all'interno del certificato successorio, senza soffermarsi ad indagarne la qualificazione internazionalprivatistica, ciò che non avrebbe per nulla chiarito il valore – meramente informativo ovvero pienamente probatorio – di un tale inserimento.

D'altronde, il tratto caratteristico della *Zugewinnngemeinschaft* rivela anche i motivi per cui essa dovrebbe essere trattata diversamente rispetto allo scioglimento di un normale regime patrimoniale: essa, infatti, non costituisce il mero presupposto logico di un determinato processo di formazione del relictum, ma incide diretta-

⁵⁶² Cit. Corte giust., C-558/16, *Mahnkopf*, cit., punto 40

⁵⁶³ *Ibidem*, punto 42.

⁵⁶⁴ Cfr. H. DÖRNER, *Besser zu spät*, cit., p. 85.

⁵⁶⁵ Come per esempio R. Süss, *Die Entscheidung des EuGH*, cit., p. 745, il quale ritiene che in questo modo la Corte avrebbe garantito la funzionalità del certificato, allo stesso tempo evitando di prendere posizione in una questione di qualificazione molto complessa.

mente sulla formazione della quota, aumentandola forfetariamente. Ebbene, è evidente che se tale informazione non venisse fatta rientrare nella parte operativa del certificato, ossia quella relativa all'entità della quota ereditaria e all'indicazione dei singoli beni che la compongono, il certificato non avrebbe davvero alcuna utilità, e ciò a prescindere che una controversia sul punto insorga o meno⁵⁶⁶. Il certificato, infatti, riporterebbe delle informazioni solo parziali e non corrispondenti alla reale ripartizione del patrimonio del *de cuius*.

5. Le questioni preliminari come ponte tra le materie incluse nel ed escluse dal campo di applicazione del regolamento successioni

Si è cercato di dimostrare, nei paragrafi che precedono, come la sentenza *Mahnkopf* non abbia enunciato l'ingresso nel certificato successorio, ai fini probatori suoi propri, delle indicazioni relative allo scioglimento di un qualsiasi regime patrimoniale, ma solo di quelli che abbiano un effetto tale da incidere direttamente sulla formazione delle quote ereditarie dei soggetti coinvolti nella successione, nel momento della sua apertura. Proprio il fatto che un peculiare tipo di regime patrimoniale contribuisca a determinare l'ampiezza delle quote ereditarie, infatti, ne determina la necessaria qualificazione – autonoma a livello di diritto dell'Unione – successoria, con conseguente ingresso delle relative informazioni nel certificato successorio europeo a tutti i fini suoi propri. Se così non fosse, d'altronde, verrebbe pregiudicato il funzionamento del certificato stesso, ciò che si tradurrebbe in un pregiudizio all'effetto utile del regolamento successioni.

⁵⁶⁶ Si veda S. SAKKA, *Der pauschalierte Zugewinnausgleich*, cit., p. 4, il quale spiega che “die informatorische Aufnahme des güterrechtlichen Viertels ohne Beweiskwirkung ist [...] grundsätzlich möglich, schafft für den Verwender des Europäischen Nachlasszeugnisses aber kaum Vorteile”.

Al fianco delle questioni qualificate come successorie e sottoposte, quindi, all'applicazione della *lex successionis*, vi sono poi quelle questioni che il regolamento stesso sottopone ad una legge diversa dalla legge successoria effettiva, ma che rientrano comunque a pieno titolo nell'ambito di applicazione del regolamento, e trovano pertanto posto all'interno del certificato successorio europeo a tutti gli effetti, alla stregua di quegli elementi accertati in base alla "legge applicabile a elementi specifici", di cui parla l'art. 69, par. 2, del regolamento. Queste ultime questioni, che attengono, come detto, alla valutazione circa la validità di determinati atti, rientrano probabilmente nella nozione di *Teilfragen* che si è delineata in precedenza⁵⁶⁷, nella misura in cui non sono questioni concettualmente autonome bensì intrinsecamente legate alle questioni principali cui accedono⁵⁶⁸.

Per quanto attiene, invece, alle questioni genuinamente preliminari rispetto alla successione, rimane fermo il principio per cui esse vanno annotate all'interno del certificato successorio a semplici fini informativi, in modo tale da garantire la razionalità del certificato. In questo modo, le informazioni ivi riportate possono presentarsi come coerenti con uno schema successorio complessivo, il quale tiene conto, appunto, anche di circostanze concettualmente autonome rispetto alla successione, ma la cui previa determinazione è indispensabile per conoscere della successione stessa. Né, d'altronde, tali informazioni potrebbero avere un valore maggiore di quello meramente informativo, poiché, a voler ragionare diversamente, si violerebbero le norme del regolamento che ne delineano l'ambito di applicazione (in particolare, quindi, i suoi artt. 1 e 23).

Per l'accertamento delle questioni preliminari, pertanto, non resta che continuare ad affidarsi alle soluzioni nazionali, che, come visto in precedenza⁵⁶⁹, sono variegate e non univocamente defini-

⁵⁶⁷ Cfr. parte I, capitolo 2, par. 2.

⁵⁶⁸ Le questioni relative alla capacità e alla forma degli atti, infatti, vengono generalmente ricondotte nell'alveo delle questioni collaterali, o *Teilfragen*: cfr. F.M. WILKE, *A Conceptual Analysis*, cit., p. 124.

⁵⁶⁹ V. ancora parte I, capitolo 2, par. 2.

te nemmeno a livello dei singoli ordinamenti nazionali, che non hanno codificato o altrimenti consolidato regole relative a quelle questioni, se non in rarissimi casi⁵⁷⁰. Né il regolamento successioni fornisce chiarimenti ulteriori su questo tema. Anzi, se indicazioni se ne possono trarre, esse vanno nel senso ora proposto. Al considerando n. 41, infatti, seppur con riferimento ad una sola delle molte questioni preliminari, quella relativa alla cittadinanza del *de cuius*, si segnala che essa “esula dall’ambito di applicazione del [...] regolamento” ed è pertanto “disciplinata dalla legislazione nazionale, comprese, se del caso, le convenzioni internazionali, nel pieno rispetto dei principi generali dell’Unione europea”.

Questo rinvio alle soluzioni nazionali non è naturalmente desiderabile per la coerenza del sistema, poiché può portare autorità di diversi Stati membri ad applicare leggi differenti a questioni che sono preliminari rispetto alla soluzione di una questione principale che è, invece, sottoposta ad una legge definita unitariamente dal diritto internazionale privato dell’Unione.

Allo stesso tempo, a ben vedere, la soluzione qui proposta – che non intacca, sia chiaro, la possibilità di una qualificazione funzionale di istituti ibridi e la conseguente eventualità di una qualificazione successoria, a tutti gli effetti, di questioni come quelle rilevanti in *Mahnkopf* – consente, pur con i suoi limiti, di facilitare il funzionamento del regolamento. La conoscibilità di materie formalmente estranee al regolamento alla stregua, appunto, di questioni preliminari, e – soprattutto – la loro idoneità a venire inserite in una parte meramente informativa del certificato successorio, permette, infatti, di contemperare le esigenze del rispetto dei confini di applicazione del regolamento, da un lato, con quelle della producibilità di un atto pubblico completo e quindi idoneo a circolare, dall’altro.

In qualche modo, allora, l’approccio che qui si propone alla qualificazione delle questioni preliminari ne fa una sorta di collante tra le materie comprese nell’ambito di applicazione del regolamento e quelle che ne sono escluse, consentendo appunto al regolamento

⁵⁷⁰ Cfr. ancora F.M. WILKE, *A Conceptual Analysis*, cit., p. 125 s.

di funzionare pur in assenza di una uniformazione completa del diritto internazionale privato dell'Unione europea.

In questo, in fondo, si trova una qualche consonanza con soluzioni che si sono a volte adottate anche in relazione all'esercizio di competenze del mercato interno, preferendo il semplice coordinamento ad un'azione di armonizzazione. Né, come si è annunciato in apertura di questo lavoro, la materia di cui ci si occupa può dirsi in realtà disconnessa da quel settore per così dire *storico* di integrazione. Ma di queste intersezioni si parlerà più diffusamente nella parte conclusiva del lavoro.

CAPITOLO TERZO

L'adattamento nel regolamento successioni e nel diritto internazionale privato dell'Unione europea

SOMMARIO: 1. L'incidenza della *lex successionis* sullo statuto dei diritti reali e l'esclusione dei diritti reali dall'ambito di applicazione del regolamento successioni. – 2. L'adattamento dei diritti reali: analisi dell'art. 31 del regolamento successioni. – 2.1. La sentenza *Kubicka* sul significato della nozione di natura dei diritti reali e sull'operatività del meccanismo dell'adattamento. – 2.2. La qualificazione funzionale come argine ad un improprio utilizzo del meccanismo dell'adattamento. – 3. L'adattamento nel diritto internazionale privato dell'Unione europea. – 3.1. I casi in cui l'adattamento è disciplinato espressamente dal legislatore dell'Unione. – 3.1.1. Il regolamento successioni e i regolamenti sui regimi patrimoniali delle coppie internazionali. – 3.1.2. Il regolamento Bruxelles Ibis. – 3.2. I casi in cui i regolamenti europei invitano (o inviterebbero) all'uso dell'adattamento. – 3.2.1. L'applicazione eccezionale della legge del foro nel regolamento Roma III. – 3.2.2. Il frazionamento della legge applicabile al contratto nel regolamento Roma I. – 3.2.3. Il riconoscimento delle decisioni nel regolamento Bruxelles IIbis. – 3.2.4. I considerando del regolamento successioni e dei regolamenti sui regimi patrimoniali delle coppie internazionali. – 3.3. I casi in cui il legislatore dell'Unione rifiuta il ricorso all'adattamento. – 3.3.1. Le norme che prevengono espressamente possibili frammentazioni. – 3.3.2. I meccanismi con cui il diritto dell'Unione europea implicitamente previene il ricorso all'adattamento. – 4. L'adattamento negli strumenti di diritto internazionale privato dell'Unione europea alla luce delle indicazioni della Corte di giustizia. – 4.1. La trasformazione di problemi di adattamento in problemi di qualificazione. – 4.2. L'accoglimento, anche in via giurisprudenziale, di un adattamento di tipo materiale. – 5. Considerazioni conclusive sull'uso dell'adattamento nel diritto internazionale privato dell'Unione europea.

1. L'incidenza della *lex successionis* sullo statuto dei diritti reali e l'esclusione dei diritti reali dall'ambito di applicazione del regolamento successioni

Trattando delle questioni generali di diritto internazionale privato, si sono tratteggiati i contorni del meccanismo dell'adattamento⁵⁷¹, il quale, come detto, insorge tipicamente proprio nella disciplina di fattispecie successorie. Non è un caso, quindi, se l'adattamento è stato positivizzato per la prima volta in un atto di diritto internazionale privato dell'Unione europea proprio con il regolamento successioni, il quale, nel suo art. 31, disciplina il meccanismo dell'adattamento dei diritti reali. Ad un primo sguardo, questa norma può apparire incoerente con quella contenuta all'art. 1, lett. k), del regolamento successioni, il quale esclude dall'ambito di applicazione del regolamento la "natura dei diritti reali". Prima di procedere all'analisi dell'art. 31 del regolamento ci si concentrerà, pertanto, su questa seconda disposizione.

Ci si è interrogati, in dottrina e, in seguito, in giurisprudenza, sul significato teorico e sulle conseguenze pratiche dell'esclusione della natura dei diritti reali dall'ambito di applicazione del regolamento. Per intenderne il significato è evidentemente necessario, in prima battuta, tracciare i rispettivi ambiti del diritto delle successioni e dello statuto dei diritti reali, per poter dare una definizione del concetto di *natura* di quei diritti, ai fini del regolamento successioni, tenendo in considerazione il fatto che l'apertura di una successione incide in modo inevitabile e travolgente sulla titolarità dei diritti di proprietà e altri diritti reali, nonché sulla loro trasmissione e su altre eventuali modifiche degli stessi⁵⁷².

Tradizionalmente, in situazioni che presentano elementi di estraneità, i sistemi di diritto internazionale privato sottopongo-

⁵⁷¹ Cfr. parte I, capitolo 2, par. 3 ss.

⁵⁷² Sulle diverse teorie esistenti in dottrina in merito alla legge applicabile agli acquisti di proprietà derivanti da una successione cfr. J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *El Reglamento Sucesorio Europeo*, cit., p. 450 ss.

no i diritti reali alla *lex rei sitae*⁵⁷³, in virtù della stretta connessione che sussiste tra l'assetto economico e sociale degli Stati in cui i beni si trovano e la disciplina di quei diritti⁵⁷⁴. La *lex rei sitae*, pertanto, regola, nella generalità degli ordinamenti, il novero dei diritti reali contemplati in un dato ordinamento (nel rispetto del principio del *numerus clausus*), i diritti e i poteri riconosciuti al loro titolare e, inoltre, i rimedi giudiziali disponibili a loro tutela.

Le disposizioni dei sistemi di diritto internazionale privato nazionali relative ai diritti reali, tuttavia, devono in qualche misura cedere il passo a quanto previsto nel regolamento successioni, con conseguente applicazione della legge della residenza abituale del de cuius ovvero, eventualmente, della legge di sua cittadinanza, con riferimento alla determinazione dei diritti reali che rientrano nella trasmissione del patrimonio del de cuius, considerato nella sua unitarietà. Ai sensi dell'art. 23, lett. e), del regolamento, infatti, la portata della legge applicabile alla successione copre anche il trasferimento dei beni, dei diritti e delle obbligazioni che fanno parte del patrimonio ereditario. Né, d'altronde, è prospettabile una soluzione diversa, che sottragga alla legge successoria la regolamentazione della trasmissione ereditaria dei diritti reali, perché ciò si tradurrebbe in un inaccettabile pregiudizio al funzionamento del regolamento, provocando una esasperata frammentazione della legge applicabile alla successione, in aperto contrasto con gli obiettivi dell'atto normativo.

⁵⁷³ Ossia la legge del luogo di situazione del bene che ne è oggetto, come la definiscono F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale*, vol. II, cit., p. 355 ss. In Italia, la materia dei diritti reali è disciplinata dagli artt. da 51 a 55 della l. 218/95. Il primo comma dell'art. 51, in particolare, stabilisce che possesso, proprietà e altri diritti reali, indipendentemente dalla natura mobile o immobile del bene che ne è oggetto, sono regolati, appunto, dalla *lex rei sitae*.

⁵⁷⁴ In particolare, il criterio del luogo di situazione della cosa sarebbe quello più idoneo a garantire l'esigenza di sicurezza dei rapporti giuridici sui beni mobili, mentre, con riferimento ai beni immobili, verrebbe così garantito l'interesse dello Stato a regolare la proprietà fondiaria. In questo senso v. ex multis B. BAREL, S. ARMELLINI, *Diritto internazionale privato*, cit., p. 285, e G. CONETTI, S. TONOLO, F. VISMARA, *Manuale di diritto internazionale privato*, cit., p. 278.

Se il rispetto della regola generale posta dal regolamento impone che la trasmissione del patrimonio del *de cuius* venga regolata dalla *lex successionis*, si deve ritenere che, al contempo, la valutazione circa la titolarità, in capo al *de cuius*, di un diritto di proprietà ovvero di altro diritto reale su di un bene ricompreso nella sua successione vada regolata secondo la *lex rei sitae*, trattandosi di un diritto che preesisteva alla morte del – presunto – titolare del diritto⁵⁷⁵. Oltre alla titolarità, la *lex rei sitae* regolerà altresì il contenuto di questi diritti, nonché le conseguenze della morte del titolare sull'esistenza e sul contenuto di uno specifico diritto reale. Un esempio di quest'ultimo profilo si può trarre dall'art. 979 del codice civile italiano, il quale prevede che, alla morte dell'usufruttuario, il diritto di usufrutto si estingue, ricreando una situazione di diritto di proprietà piena: tale norma troverà applicazione per tutti i beni che si trovino in Italia, a pre-

⁵⁷⁵ Cfr. ex multis P. FRANZINA, A. LEANDRO, *Il nuovo diritto internazionale privato delle successioni per causa di morte in Europa*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2013, p. 287 s. Un esempio di questo genere è il caso deciso della Corte di Cassazione francese con sentenza del 25 maggio 2016, n. 15-16935, relativo a una successione apertasi prima dell'entrata in vigore del regolamento (ma, come si vedrà, la soluzione sarebbe stata analoga anche successivamente all'agosto 2015). Nello specifico, l'erede ricorrente tentava di escludere dalla massa patrimoniale dei genitori defunti un immobile sito in Spagna, sostenendo di averlo usucapito con il decorso di quindici anni, secondo quanto previsto dalla legge spagnola. La Corte, tuttavia, escludeva che si potesse applicare, con riferimento a quel bene, la legge spagnola, che pur sarebbe stata applicabile in base al diritto successorio – scissionista – francese (rilevante in quanto il *de cuius* era cittadino francese). Al contrario, la Corte rilevava come la questione circa l'appartenenza o meno di un bene al patrimonio del *de cuius* fosse preliminare a quella della sua devoluzione successoria e, pertanto, estranea allo stesso diritto successorio. Veniva piuttosto in rilievo la *lex rei sitae*, ossia la legge spagnola, la quale, tuttavia, rinviava al diritto sostanziale francese, secondo cui l'usucapione su bene immobile non si perfeziona prima del decorso di un trentennio. Sul punto, cfr. anche L. PERREAUX-SAUSSINE, *Première application du règlement 'successions internationales': la Cour de justice de l'Union européenne confrontée à la délicate distinction entre statut réel et successions*, in *Revue critique de droit international privé*, 2018, p. 345.

scindere dalla legge applicabile alla successione dell'usufruttuario secondo il regolamento⁵⁷⁶.

A ben vedere, in tutti questi casi si tratta, ancora una volta, di questioni preliminari rispetto alla successione, per le quali valgono tutti gli argomenti spesi sopra circa la loro estraneità all'ambito di applicazione del regolamento⁵⁷⁷.

La regola generale in base alla quale la trasmissione dei diritti reali è regolata dalla *lex successionis* conosce un'unica deroga espressa, contenuta all'art. 30 del regolamento⁵⁷⁸, il quale ammette l'applicazione in via eccezionale della *lex situs* laddove quest'ultima, in ragione di motivi di carattere economico, familiare o sociale, imponga restrizioni alla successione del particolare tipo di bene interessato⁵⁷⁹. La deroga dell'art. 30 si ripercuote

⁵⁷⁶ Cfr. Z. CRESPI REGHIZZI, *Succession and Property Rights in EU Regulation No 650/2012*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2017, p. 636.

⁵⁷⁷ V. parte II, capitolo 2, par. 4 ss.

⁵⁷⁸ Il quale si ispira all'art. 15 della convenzione dell'Aja del 1989.

⁵⁷⁹ E ciò, in ogni caso, solo laddove tali norme speciali "si applichino indipendentemente dalla legge applicabile alla successione". Secondo P. LAGARDE, *Les principes de base*, cit., p. 715, tale articolo si riferirebbe ai casi in cui la *lex successionis* si scontri con delle norme di applicazione necessaria previste dall'ordinamento della *lex rei sitae*. Circa la portata di tale articolo, la dottrina si è interrogata sulla sua sovrapponibilità con l'omologo art. 9 del regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, relativo, appunto, alle norme di applicazione necessaria. Traendo spunto dalla sentenza della Corte di giustizia nel caso *Arblade* (Corte giust., sentenza 23 novembre 1999, C-369/96, C-376/96, *Arblade*), infatti, l'art. 9 del regolamento Roma I ha, per la prima volta, positivizzato in un testo normativo una definizione di norme di applicazione necessaria autonoma e uniforme, e perciò indipendente dal contenuto loro attribuito all'interno dei singoli Stati membri e destinata ad avere una funzione armonizzatrice: cfr. A. BONOMI, *Overriding Mandatory Provisions in the Rome I Regulation on the Law Applicable to Contracts*, in *Yearbook of Private International Law*, 10, 2008, p. 288. Il citato art. 9 del regolamento Roma I, al secondo paragrafo, dispone, con una norma di portata generale, che "le disposizioni del presente regolamento non ostano all'applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro". Ebbene, parte della dottrina, nella fase di perfezionamento del regolamento successioni, aveva suggerito che lo stesso accogliesse una deroga di simile portata, genericamente riferita alle norme nazionali di applicazione necessaria che potessero interessare

negativamente sull'uniformità dell'approccio monista accolto nel regolamento e necessita, pertanto, di essere interpretata restrittivamente, come dichiarato espressamente al considerando n. 54 del regolamento⁵⁸⁰, il quale, peraltro, specifica altresì che le norme cui fa riferimento l'art. 30 sono solo le norme materiali dello Stato in cui sono situati i beni, e non anche le norme di conflitto di quel diverso ordinamento⁵⁸¹.

Rimane in ogni caso da chiarire a quali condizioni un regime successorio speciale previsto per taluni beni ereditari possieda il carattere di imperatività necessario per giustificare una deroga ai sensi dell'art. 30 del regolamento. Da un lato, infatti, è opportuno prevenire il rischio che l'autorità giudiziaria competente a cono-

la successione e non, viceversa, le sole norme dello Stato di situazione del bene le quali impongano restrizioni alla successione del bene "in ragione di motivi di carattere economico, familiare o sociale". In questo senso v. A. DUTTA, *Succession and Wills*, cit., p. 557 s., che suggeriva l'adozione, all'interno del regolamento successioni, di una norma analoga a quella di cui all'art. 9 del regolamento Roma I, così da mantenere coerenza e omogeneità tra i diversi strumenti di diritto internazionale privato dell'Unione europea, permettendo contestualmente che vengano rispettate anche norme di applicazione necessaria diverse da quelle dettate nel Paese della *lex rei sitae* e purtuttavia in grado di avere un impatto sulla successione: si trattava, in sostanza, di consentire in modo generalizzato all'ordinamento del foro di dare applicazione alle proprie norme di applicazione necessaria. Nella versione definitiva del regolamento, al contrario, si è preferito ricomprendere nella possibilità di deroga di cui all'art. 30 unicamente le disposizioni nazionali che producano un impatto diretto su di un bene ovvero su una categoria di beni caduti in successione, ad esclusione, per esempio, delle disposizioni relative alla capacità di succedere ovvero di norme che vietano discriminazioni tra eredi: cfr. P. WAUTELET, C. MARIOTTINI, *Norme speciali in tema di restrizioni alla successione di determinati beni*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 403 s.

⁵⁸⁰ In base a quel considerando, l'eccezione di cui all'art. 30 deve essere "interpretata in modo restrittivo per essere compatibile con l'obiettivo generale del presente regolamento". Pertanto, essa non giustifica "né le norme sul conflitto di leggi che assoggettano i beni immobili a una legge diversa da quella applicabile ai beni mobili, né le disposizioni che prevedono una quota di legittima maggiore di quella prevista dalla legge applicabile alla successione" ai sensi del regolamento.

⁵⁸¹ Come ricorda anche R. HAUSMANN, *Le questioni generali*, cit., p. 518.

scere della successione rifiuti di dare applicazione al regime speciale ed emani pertanto una decisione destinata a non essere riconosciuta nello Stato della *lex rei sitae*⁵⁸². Allo stesso tempo, però, una lettura restrittiva dell'art. 30, necessaria per non pregiudicare gli obiettivi del regolamento – in primis, come detto, quello della regolamentazione unitaria delle vicende successorie –, impone di vagliare la validità delle norme nazionali di natura imperativa che impongono restrizioni alla successione di determinati beni con i parametri del diritto dell'Unione europea (e quindi del mercato interno). In questo senso, quelle norme dovrebbero allora rispettare quantomeno i requisiti della necessità, della proporzionalità e della non discriminatorietà.

Più complessa, invece, è la questione dei *modi* di trasmissione dei diritti reali di titolarità del *de cuius*, a seguito dell'apertura della successione. Come già accennato⁵⁸³, infatti, sussiste una cesura netta tra gli ordinamenti di tradizione anglo-americana e quelli di tradizione romanistica e continentale: solo nei secondi, infatti, la successione viene percepita come la continuazione ideale della persona del *de cuius*, i cui beni vengono pertanto automaticamente acquisiti al patrimonio degli eredi, mentre nei primi la trasmissione dei beni avviene attraverso l'interposizione di un fiduciario, un *personal representative* del *de cuius*⁵⁸⁴. Nei Paesi anglosassoni questo istituto rappresenta uno strumento utile per evitare che gli eredi siano gravati della responsabilità personale nei confronti dei debiti del *de cuius*, sottraendo loro contestualmente l'amministrazione del patrimonio.

Il sistema di trasmissione dei beni a seguito del decesso del *de cuius*, peraltro, incontra profonde differenze anche all'interno degli stessi Paesi di tradizione romanistica⁵⁸⁵. Mentre in molti di questi Paesi, infatti, l'acquisto del patrimonio agli eredi avviene

⁵⁸² Cfr. A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale*, cit., p. 180.

⁵⁸³ V. parte I, capitolo 1, par. 2.

⁵⁸⁴ Cfr. M. FERID, *Le rattachement autonome*, cit., p. 106 s., il quale assimila la funzione del *personal representative* a quella di un liquidatore fallimentare.

⁵⁸⁵ Cfr. Z. CRESPI REGHIZZI, *Succession and Property Rights*, cit., p. 638.

in modo automatico e senza soluzione di continuità (così è, per esempio, in Belgio, Francia, Lussemburgo, Olanda, Germania e Grecia), altri Paesi (tra cui Italia e Spagna) adottano piuttosto il principio della *hereditas iacens*, in base al quale gli eredi acquistano la proprietà sui beni della successione solo con l'accettazione della stessa ovvero, nel caso dell'Austria, tramite una decisione giudiziale di carattere costitutivo⁵⁸⁶. Il caso dell'Austria è peraltro peculiare, e viene da alcuni ascrivito alla categoria dei sistemi romanistici, da alcuni a quella dei sistemi di common law, da altri ancora ad un *tertium genus*, diverso tanto dai sistemi di common law, quanto da quelli di tradizione romanistica⁵⁸⁷.

⁵⁸⁶ Tale decisione (*Einantwortung*) può essere emanata solo a seguito del pagamento dei debiti a carico del patrimonio e costituisce altresì l'atto formale di trasferimento dei beni del *de cuius* agli eredi: cfr. D. SOLOMON, *The Boundaries of the Law Applicable to Succession*, in *Anali Pravnog Fakulteta Univerziteta u Zenici*, 18, 2016, p. 210.

⁵⁸⁷ La circostanza del necessario previo pagamento dei debiti ereditari, cui segue la pronuncia di un giudice che produce la trasmissione dei beni del *de cuius* agli eredi, infatti, rende quello austriaco un caso per così dire ibrido: se Crespi Reghizzi, per esempio, non esita a ricomprendere il sistema austriaco nella più ampia categoria dei sistemi romanistici, Solomon delinea tre diverse classificazioni, e considera quello austriaco un caso autonomo, diverso tanto dagli ordinamenti di common law, quanto da quelli romanistici che prevedono l'acquisto immediato dei beni ereditari (con le specificazioni di cui al testo) in capo agli eredi. A. DUTTA, *Succession and Wills*, cit., p. 600, pare invece assimilare il sistema austriaco a quello inglese, in ragione del fatto che la procedura di amministrazione è condizione preliminare e necessaria alla produzione dell'effetto acquisitivo dei beni della successione in capo agli eredi, a seguito della cd. *Einantwortung*; similmente, in A. BONOMI, P. WAUTELET, C. MARIOTTINI, *Ambito di applicazione della legge applicabile*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 276, viene tracciata una distinzione tra sistemi cd. organizzati (in cui la successione viene svolta sotto il controllo di un'autorità giudiziaria o amministrativa, come nei Paesi di common law e nell'esempio austriaco) e sistemi cd. non organizzati, in cui l'amministrazione e la liquidazione del patrimonio sono, in linea di principio, affidate agli eredi. A tal proposito, tuttavia, si noti che il § 801 ABGB, ai sensi del quale gli eredi rispondono personalmente dei debiti del *de cuius* (illimitatamente ovvero, nel caso previsto al § 802, nei limiti del beneficio di inventario) a partire dal momento della *Erbantrittserklärung* (ossia della domanda giudiziale volta all'acquisto dei beni ricompresi nella successione)

Come sovente accade, anche in questo caso le differenze sul piano sostanziale si riflettono su quello internazionalprivatistico. I sistemi di common law, infatti, legano la competenza dei propri giudici alla circostanza che i beni della successione si trovino sul loro territorio, e ne regolano la trasmissione secondo la *lex fori*; i Paesi di tradizione romanistica, al contrario, applicano all'amministrazione (si pensi per esempio alla nomina di un amministratore testamentario ai sensi dell'art. 700 cod. civ.) e alla trasmissione dei beni ereditari una legge unitaria, ossia la *lex successionis*⁵⁸⁸. Il caso dell'Italia è peraltro peculiare. Qui, infatti, giurisprudenza e dottrina hanno plasmato la distinzione tra *titulus acquirendi* dei diritti reali, cui si applica la legge che regola la successione, e *modus acquirendi* dei diritti reali, disciplinato invece dalla *lex rei sitae*⁵⁸⁹. Questa soluzione esegetica, radicata nel tempo, è rimasta immutata anche successivamente all'introduzione dell'art. 51 della l. 218/95⁵⁹⁰, la cui portata non è mai stata davvero chiarita⁵⁹¹. In

e, quindi, ben prima dell'effettivo acquisto dei beni ereditari, segna una fondamentale distinzione rispetto al sistema di common law, il quale, come accennato, esclude la responsabilità degli eredi, schermandoli attraverso la figura del *personal representative*. Questa considerazione conduce a preferire l'opzione accolta da Crespi Reghizzi: seppur con la rilevante differenza della necessaria previa liquidazione dei debiti ereditari, infatti, il sistema austriaco risponde pur sempre al principio della continuità della personalità giuridica del *de cuius*, comune alla macrocategoria dei sistemi romanistici; proprio tale principio permette di ascrivere la responsabilità per i debiti ereditari direttamente in capo agli eredi stessi, nonostante l'effettivo acquisto del patrimonio sia invece posticipato alla pronuncia della *Einantwortung* da parte del giudice competente.

⁵⁸⁸ Si veda Z. CRESPI REGHIZZI, *Succession and Property Rights*, cit., p. 638 ss.

⁵⁸⁹ Cfr. ancora Z. CRESPI REGHIZZI, *Succession and Property Rights*, cit., p. 638 ss.

⁵⁹⁰ Il quale dispone espressamente che "il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano" e che "la stessa legge ne regola l'acquisto e la perdita, salvo che in materia successoria e nei casi in cui l'attribuzione di un diritto reale dipenda da un rapporto di famiglia o da un contratto".

⁵⁹¹ Né è stata chiarita dalla relazione ministeriale che ne ha accompagnato l'entrata in vigore. Cfr. sul punto R. LUZZATTO, *Articolo 51 – 55*, in F. POCAR, T. TREVES, S.M. CARBONE, A. GIARDINA, R. LUZZATO, F. MOSCONI, R. CLERICI (a cura di), *Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, Padova, 1996, p. 252 s. Non

ogni caso, i dubbi sono stati superati con l'entrata in vigore del regolamento successioni, il quale, come si è visto, ai sensi del suo art. 20 ha applicazione erga omnes, cosicché le norme di conflitto nazionali in tema di successioni hanno perso ogni rilievo. Di conseguenza, anche le soluzioni relative alla qualificazione che si erano svolte, in un modo o nell'altro, nel vigore di quelle norme, devono essere ora riconsiderate, come si è già visto in più occasioni.

La dicotomia tra ordinamenti che prevedono e non prevedono la nomina di un *personal representative* è solo parzialmente risolta dall'art. 29 del regolamento, che ammette la nomina di un amministratore solo nel caso in cui forum e ius non coincidano (e quindi il giudice debba dare applicazione ad una legge straniera) e la legge del foro competente, ma non la legge applicabile alla successione, richiedano la suddetta nomina⁵⁹². L'art. 29, tuttavia, nulla dispone per il caso di identità tra ius e forum, laddove parte del patrimonio si trovi in un diverso Stato, il cui diritto preveda la nomina di un *personal representative*⁵⁹³. Del pari, la previsione

si è precisato, infatti, quali siano esattamente i confini dello spazio riservato alla *lex successionis*, così che le soluzioni interpretative hanno continuato a ruotare attorno all'approssimativa distinzione tra titolo e modo di acquisto del diritto.

⁵⁹² Ai sensi di tale articolo "qualora la nomina di un amministratore sia obbligatoria ovvero obbligatoria su richiesta ai sensi della legislazione dello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti a decidere sulla successione in conformità al presente regolamento e qualora la legge applicabile alla successione sia una legge straniera, gli organi giurisdizionali di tale Stato membro possono, quando aditi, nominare uno o più amministratori della successione conformemente alla propria legge nazionale, fatte salve le condizioni stabilite nel presente articolo [...]". Nella proposta di regolamento licenziata dalla Commissione, questa previsione era contenuta all'art. 21, par. 2, e aveva un contenuto contestualmente più snello ma più omnicomprensivo rispetto alla formulazione finale, in quanto permetteva l'applicazione della *lex rei sitae* ogniquale volta quest'ultima avesse subordinato l'amministrazione e la liquidazione della successione all'investitura di un amministratore o esecutore testamentario da parte di un'autorità di quello Stato, ovvero laddove la *lex rei sitae* avesse subordinato la trasmissione definitiva dell'eredità al preventivo pagamento degli oneri fiscali legati alla successione.

⁵⁹³ La formulazione dell'art. 29, come appare prima facie, ha quindi un ambito

regolamentare nulla dispone per il caso in cui il solo ordinamento della legge applicabile, ma non quello del foro, richiedano la nomina di un amministratore.

Nel quadro del sistema del regolamento, in considerazione della necessità di una qualificazione autonoma delle nozioni in esso contenute, la questione deve essere risolta mediante una lettura rigorosa dell'art. 1, par. 2, lett. k), del regolamento, il quale è formulato in termini molto restrittivi, riferendosi solo alla "natura" dei diritti reali. In essa, dunque, saranno ricomprese solo le questioni che attengono al contenuto dei diritti reali e alla loro tipizzazione⁵⁹⁴ (cd. *numerus clausus*⁵⁹⁵), non, invece, alla loro modalità di trasmissione.

D'altronde, al di là della norma ora citata, sono diverse le disposizioni che portano a sostenere in modo più o meno esplicito questa soluzione, che vede nella *lex successionis* la legge chiamata a regolare la trasmissione dei beni a seguito dell'apertura di una successione. Il considerando n. 15, ad esempio, spiega che il regolamento "dovrebbe consentire la creazione o il trasferimento per successione di un diritto su un bene immobile o mobile secondo la legge applicabile alle successioni" e ciò, tuttavia, senza incidere sul *numerus clausus* dei diritti reali conosciuti negli Stati nazionali.

di applicazione meno ampio di quello dell'art. 21, par. 2, contenuta nella bozza di regolamento redatta dalla Commissione. La norma di coordinamento tra *lex successionis* e *lex rei sitae* contenuta nella bozza dell'art. 21, par. 2, d'altronde, era stata redatta al tempo in cui era ancora discussa l'adesione del Regno Unito al regolamento. Essa era stata generalmente ben accolta, in quanto ritenuta di agevole applicazione e contestualmente idonea a tenere conto delle particolarità degli ordinamenti di common law in questo frangente, mentre la versione licenziata con l'attuale art. 29 crea un compromesso tra sistemi di common law e sistemi di diritto civile nettamente sbilanciato in favore di questi ultimi. In questo senso cfr. P. LAGARDE, *Les principes de base*, cit., p. 714 s.

⁵⁹⁴ Così G. BIAGIONI, *L'ambito di applicazione del regolamento sulle successioni*, cit., p. 41; Z. CRESPI REGHIZZI, *Succession and Property Rights*, cit., p. 640.

⁵⁹⁵ Sul principio del *numerus clausus* in Europa si veda B. AKKERMANS, *The Principle of Numerus Clausus in European Property Law*, Cambridge, 2008.

Diverse indicazioni derivano poi dal già citato art. 23, lett. e), del regolamento, il quale sottopone alla legge della successione anche “il trasferimento agli eredi e, se del caso, ai legatari, dei beni, dei diritti e delle obbligazioni che fanno parte del patrimonio ereditario”. Tale previsione si riferisce pertanto a vicende quali l’acquisto automatico del bene in capo agli eredi (*saisine*), l’acquisto conseguente all’accettazione dell’eredità, la necessità o meno di un’immissione nel possesso, la richiesta di consegna dei beni e così via. Lo statuto successorio interviene, quindi, a regolare tanto la vocazione degli eredi quale modalità di trasferimento dei beni, quanto, in altri ordinamenti, l’acquisizione in capo agli stessi dei singoli beni facenti parte del patrimonio del *de cuius*, successivamente all’acquisto, da parte loro, della qualità di eredi.

In base alla lett. f) di quella stessa disposizione soggiace poi all’ambito di applicazione del regolamento la disciplina dei “poteri degli eredi, degli esecutori testamentari e degli altri amministratori dell’eredità, in particolare per quanto riguarda la vendita dei beni e il pagamento dei creditori”. Spetterà, pertanto, alla *lex successionis* determinare, per esempio, quali sono i poteri dispositivi di cui gode l’erede all’indomani dell’apertura della successione, nonché l’amministrazione della comunione ereditaria. Quanto ai poteri degli esecutori testamentari e degli amministratori di eredità, l’articolo si limita a fornire due esempi, ma l’ambito di applicazione dello stesso è ben più ampio, in quanto ricomprende certamente anche i requisiti di accesso alle diverse tecniche di rappresentazione, la natura della responsabilità dell’esecutore e così via⁵⁹⁶. Sono invece escluse dall’art. 23, lett. f), le questioni attinenti ai requisiti soggettivi che l’esecutore deve possedere per poter rivestire la carica. Anche con riferimento agli eredi, infatti, il regolamento distingue tra la capacità di succedere (art. 23, lett. c) e i poteri dell’erede, pur prevedendo, con riferimento a entrambi, la sottoposizione alla *lex successionis*; similmente, si può

⁵⁹⁶ Sul punto si veda A. BONOMI, P. WAUTELET, C. MARIOTTINI, *Ambito di applicazione*, cit., p. 296 ss.

ritenere che, se il regolamento avesse voluto applicare la *lex successionis* anche alle norme relative alla capacità di essere nominati amministratori di eredità, l'avrebbe previsto espressamente⁵⁹⁷.

Rientrano poi nello statuto successorio le questioni attinenti alla "responsabilità per i debiti ereditari" (lett. g), che è intrinsecamente connessa con il tema delle modalità di trasmissione del patrimonio e dei beni del *de cuius*. Come già accennato, infatti, le diverse tempistiche circa l'acquisto di tali beni (automatico, a seguito di accettazione, ovvero successivamente a un procedimento di liquidazione) hanno spesso altresì la funzione di cristallizzare il momento a partire dal quale gli eredi divengono responsabili per i relativi debiti⁵⁹⁸.

Ulteriori indicazioni, infine, si ricavano dalla lettura del considerando n. 42 del regolamento, che ribadisce l'applicabilità della *lex successionis* dal momento della sua apertura fino a quello del trasferimento della proprietà dei beni che ne fanno parte, includendovi anche le questioni riguardanti l'amministrazione della proprietà e la responsabilità per i debiti ereditari.

Questo insieme di norme permette, quindi, di sciogliere i dubbi applicativi che si pongono relativamente ai modi di trasmissione dei beni. Nel caso in cui, per esempio, la legge applicabile alla successione contemplasse, contrariamente alla legge del foro, la nomina di un *personal representative*, le autorità preposte alla liquidazione della successione sarebbero tenute a procedere alla nomina di tale amministratore, senza che gli eredi possano, come dovrebbe accadere in base alla legge del foro, subentrare immediatamente nel possesso (e divenire titolari nella proprietà) dei beni ereditari⁵⁹⁹. Se in passato, pertanto, i giudici si sono spesso dimo-

⁵⁹⁷ Cfr. ancora A. BONOMI, P. WAUTELET, C. MARIOTTINI, *Ambito di applicazione*, cit., p. 296 ss.

⁵⁹⁸ Cfr. D. SOLOMON, *The Boundaries of the Law*, cit., p. 210.

⁵⁹⁹ Cfr. A. BONOMI, P. WAUTELET e C. MARIOTTINI, *Ambito di applicazione*, cit., p. 291 s. L'esempio riportato dagli Autori è quello di un cittadino britannico, abitualmente residente in Francia al momento del decesso, che abbia esercitato una *professio iuris* in favore del diritto inglese, così obbligando le autorità francesi ad

strati restii a dare attuazione alle regole dettate dagli ordinamenti esteri in tema di nomina degli amministratori ereditari, contestando l'assenza, nei rispettivi ordinamenti, delle regole procedurali all'uopo necessarie⁶⁰⁰, oggi quegli stessi giudici dovrebbero adottare un approccio più flessibile nei confronti di norme ignote al loro sistema giuridico o non perfettamente coincidenti con le omologhe nazionali, atteso che il loro rispetto è ora imposto da un regolamento europeo le cui regole hanno, evidentemente, una forza preminente rispetto alle leggi ordinarie interne.

2. L'adattamento dei diritti reali: analisi dell'art. 31 del regolamento successioni

Sebbene, come si è visto, il regolamento successioni escluda dal proprio ambito di applicazione le questioni attinenti alla natura dei diritti reali, è tuttavia inevitabile che lo statuto reale dei beni ricompresi nella successione possa venire influenzato e modificato dall'apertura della successione e dalla trasmissione dei beni che vi sono ricompresi. Circostanze di questo tipo possono creare difficoltà, posto che manca, nell'Unione europea, una disciplina uniforme in materia di diritti reali⁶⁰¹, né è verosimile prevedere, nemmeno in futuro, un intervento di ampio respiro sul punto, nonostante la previsione dell'art. 345 TFUE non vi osti, in linea di principio⁶⁰². È ben possibile, pertanto, che l'applicazione della *lex*

attuare il sistema di *probate* (salvo che, si precisa, non venga attivato il meccanismo di devoluzione della competenza di cui all'art. 6 del regolamento).

⁶⁰⁰ Cfr. D. SOLOMON, *The Boundaries of the Law*, cit., p. 211.

⁶⁰¹ Al più, sono stati fatti dei timidi tentativi di armonizzazione settoriale in materia di multiproprietà (con la direttiva cd. "Time Sharing", poi aggiornata e rifiuta nella direttiva n. 2008/122/CE).

⁶⁰² L'art. 345 TFUE dispone che "i trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri". Detto articolo, per quanto possa apparire ambiguo, ha in realtà il solo scopo di restringere – senza peraltro escludere in assoluto – l'applicazione del diritto dell'Unione europea alle norme degli Stati membri che trattano della proprietà delle imprese, con riferimento in par-

successionis porti alla creazione di un diritto reale che non è conosciuto nello Stato in cui il bene è situato. C'è stato addirittura chi, a proposito di questo effetto, ha ritenuto che il legislatore europeo stesse travalicando le proprie competenze e sviando l'obiettivo del regolamento, avendo inserito surrettiziamente, all'interno di uno strumento normativo relativo alle successioni transnazionali, un meccanismo volto a regolare il diritto di proprietà e gli altri diritti reali degli Stati membri⁶⁰³.

Nonostante tali critiche non colgano nel segno, rimane la necessità di assicurare un contemperamento tra l'esigenza di rendere efficace il funzionamento del sistema di diritto dell'Unione e la perdurante competenza nazionale circa la natura dei diritti reali, evitando che le norme sull'acquisto *iure successionis* dei beni ereditari che implicino trasformazioni dei diritti sugli stessi

ticolare alla loro privatizzazione ovvero nazionalizzazione. Circa il significato di questo articolo cfr. B. AKKERMANS, E. RAMAEKERS, *Article 345 Tfeu (ex Article 295 EC), Its Meaning and Interpretations*, in *European Law Journal*, 2010, p. 302, 304 s.; C. FRATEA, *Art. 345 TFUE*, in F. POCAR, M.C. BARUFFI (a cura di), *Commentario breve ai trattati*, cit., p. 1539 ss. Sulla circostanza che, nonostante la neutralità predicata dall'art. 345 TFUE, le istituzioni dell'Unione hanno in realtà in diversi modi mostrato un favor per le privatizzazioni, tramite le politiche in materia di prestiti e l'applicazione rigorosa delle regole sugli aiuti di Stato, cfr. in particolare A. GARDELLA, *Art. 345*, in A. TIZZANO (a cura di), *Trattati dell'Unione europea*, cit., p. 2510 s. Sul fatto che la portata dell'esclusione di cui all'art. 345 TFUE, anche nel significato restrittivo che si è illustrato, non ha in ogni caso carattere assoluto, si veda per esempio Corte giust., sentenza 6 novembre 1984, 182/83, *Fearon c. Irish Land Commission*, con cui la Corte ha negato che un atto irlandese che disponeva la vendita forzata allo Stato per pubblica utilità di porzioni di terreno fosse completamente estraneo all'ambito di applicazione del diritto dell'Unione in virtù dell'art. 345 TFUE, ritenendo piuttosto che un simile atto dovesse, in ogni caso, rispettare le libertà fondamentali previste dai trattati e in particolare, nel caso specifico, la libertà di stabilimento. Già in *Costa Enel* (Corte giust., sentenza 15 luglio 1964, 6/64, *Costa c. Enel*), peraltro, la Corte aveva negato che le norme italiane in tema di nazionalizzazione potessero pregiudicare le regole del trattato in materia di concorrenza e libera circolazione.

⁶⁰³ Cfr. J. HARRIS, *The Proposed EU Regulation on Succession and Wills*, in *Trust Law International*, 2008, p. 202 s.

vengano disattese. Quel contemperamento è stato realizzato tramite l'art. 31 del regolamento, in forza del quale "se una persona invoca un diritto reale che le spetta secondo la legge applicabile alla successione e la legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosce il diritto reale in questione, tale diritto è adattato, se necessario e nella misura del possibile, al diritto reale equivalente più vicino previsto dalla legge di tale Stato, tenendo conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti". In tal modo, il legislatore dell'Unione entra con prepotenza nella discussione relativa al meccanismo dell'adattamento⁶⁰⁴, dando indicazioni estremamente rilevanti su cosa debba intendersi con questa nozione nel contesto del sistema di diritto internazionale privato dell'Unione europea.

Il ricorso al meccanismo di adattamento previsto da questo articolo è giustificato se il diritto attribuito al beneficiario è sconosciuto nel Paese in cui il bene si trova o, comunque, nello Stato in cui esso è invocato, fermo restando che questa condizione non va intesa in senso letterale. La deroga di cui all'art. 31, infatti, non troverà applicazione quando vi siano diversità minime tra i diritti reali conosciuti dall'ordinamento del foro e da quello della legge applicabile, bensì solo quando vi sia tra loro una difformità radicale sul piano delle prerogative attribuite al titolare del diritto⁶⁰⁵. L'esempio più eclatante sarà quello dell'usufrutto, istituto generalmente noto agli ordinamenti di tradizione civilistica, ma sconosciuto nel diritto inglese. Il meccanismo verrà poi in rilievo qualora lo stesso diritto reale esista sia nel Paese della *lex successionis* sia in quello in cui se ne richiede il riconoscimento, ma differisca in uno o più elementi essenziali.

Non si conviene, invece, con quella parte della dottrina che ha ritenuto di utilizzare il meccanismo dell'adattamento con riferimento a incompatibilità tra diversi titoli di acquisto di uno stesso

⁶⁰⁴ Cfr. parte I, capitolo 2, par. 3 ss.

⁶⁰⁵ Cfr. P. WAUTELET, M. SALVADORI, *Adattamento dei diritti reali*, cit., p. 417.

diritto, individuando un esempio di adeguamento ai sensi dell'art. 31 nel riconoscimento, da parte delle autorità tedesche, di un legato a effetti reali alla stregua di un legato a effetti obbligatori, gli unici contemplati dal diritto tedesco⁶⁰⁶. Poiché il legato a effetti reali, infatti, trasferisce direttamente la proprietà sul bene ai beneficiari individuati in testamento, ciò cui l'ordinamento tedesco deve dare riconoscimento è la situazione giuridica finale che si crea in capo ai legatari, ossia, per l'appunto, il diritto di proprietà di cui questi vengono investiti, che certo non è ignoto al diritto tedesco. Come si è rilevato anche nella dottrina tedesca, del resto, il meccanismo di cui all'art. 31 concerne solo la situazione sostanziale che risulta dall'assegnazione dei beni (il *Zuordnungsergebnis*) e non anche il procedimento di assegnazione degli stessi (il *Zuordnungsvorgang*)⁶⁰⁷. In un caso del genere il problema si pone semmai relativamente alle modalità di acquisto di quel diritto, ma non, invece, con riferimento alla natura sostanziale del diritto che viene acquisito dal legatario. Proprio su questo punto, peraltro, si è pronunciata la Corte di giustizia nel caso *Kubicka*, che verrà analizzato nel prossimo paragrafo.

⁶⁰⁶ Sull'utilizzo del meccanismo di cui all'art. 31 quale strumento per convertire un legato a effetti reali in un legato a effetti obbligatori si vedano P. LAGARDE, *Les principes de base*, cit., p. 716 ("lorsque la loi successorale attribue à un legs un effet acquisitif immédiat de la propriété au moment du décès (Vindikationslegat), ce legs ne peut conférer qu'un droit de créance sur un immeuble situé en Allemagne. L'article 31 du règlement a le mérite de fluidifier l'articulation des statuts successoral et réel"); U. SIMON, M. BUSCHBAUM, *Die neue EU-Erbrechtsverordnung*, in *Neue Juristische Wochenschrift*, 2012, p. 2394 (il meccanismo dell'adattamento "steht in Einklang mit dem bisherigen Erfordernis im deutschen Kollisionsrecht, unbekannte Rechtsinstitute anzupassen, etwa ein Vindikationslegat in ein Damationslegat umzuformen").

⁶⁰⁷ Cfr. A. DUTTA, *Das neue internationale Erbrecht der Europäischen Union – Eine erste Lektüre der Erbrechtsverordnung*, in *Zeitschrift für das gesamte Familienrecht*, 2013, p. 12, il quale correttamente sottolinea come la formulazione dell'art. 23, par. 2, lett. e), del regolamento lasci propendere per questa soluzione, pur non prendendo una posizione netta sul punto.

Come si è detto, il meccanismo dell'adattamento di cui all'art. 31 impone che il diritto reale ignoto di cui viene chiesto il riconoscimento venga assimilato al diritto reale equivalente più vicino, da individuarsi tenendo conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione, nonché dei suoi effetti⁶⁰⁸. Questo meccanismo richiama in qualche misura quello previsto all'art. 15 della convenzione dell'Aja del 1985 relativa ai trust, là dove si chiede al giudice di "realizzare gli obiettivi del trust con altri mezzi giuridici" in caso di ostacoli al riconoscimento del trust derivanti da norme imperative del foro⁶⁰⁹, anche se non si possono certo accostare in toto le due norme⁶¹⁰.

In primo luogo, infatti, l'ambito di applicazione delle due norme è diverso. Nel caso della convenzione dell'Aja, infatti, il contesto è quello previsto all'art. 11, che dispone in prima battuta che il trust venga "riconosciuto come trust" in base alla legge allo stesso applicabile (senza, quindi, che la sua natura venga modificata)⁶¹¹, imponendo, inoltre, che all'interno dell'ordinamento del

⁶⁰⁸ Cfr. il considerando n. 16 del regolamento, il quale indica altresì alcuni strumenti utili all'interprete al fine di individuare quale sia il diritto reale equivalente più vicino, invitandolo, se necessario, a contattare le autorità e le persone competenti dello Stato della *lex successionis* per ricevere informazioni sulla natura e sugli effetti del diritto, nonché a utilizzare le "reti esistenti nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale nonché qualsiasi altro mezzo disponibile che agevoli la comprensione di una legge straniera".

⁶⁰⁹ Sulla somiglianza tra i due meccanismi cfr. P. LAGARDE, *Les principes de base*, cit., p. 715. In base al citato art. 15 della convenzione sui trust, essa "non ostacolerà l'applicazione delle disposizioni di legge previste dalle regole di conflitto del foro, allorché non si possa derogare a dette disposizioni mediante una manifestazione della volontà, in particolare [in talune materie elencate]. Qualora le disposizioni del precedente paragrafo siano di ostacolo al riconoscimento del trust, il giudice cercherà di realizzare gli obiettivi del trust con altri mezzi giuridici".

⁶¹⁰ Come sostengono P. WAUTELET, M. SALVADORI, *Adattamento dei diritti reali*, cit., p. 422 s.

⁶¹¹ Tanto che si è detto, in dottrina, che il termine riconoscimento, in questo contesto, ha ben poco significato. In base all'art. 11, infatti, di fronte a un trust regolato dalla legge francese il giudice, in ipotesi, inglese non dovrà chiedersi se e come riconoscerlo, bensì limitarsi a determinarne la validità e gli effetti in base

riconoscimento si producano una serie di effetti minimi che derivano necessariamente da detto riconoscimento⁶¹². Nel caso in cui il trust, a causa dell'applicazione di norme inderogabili della legge del foro negli specifici settori previsti dall'art. 15, non sia da questo ricevibile e non possa quindi spiegare gli effetti suoi propri, il giudice viene invitato a cercare di realizzare in altro modo gli obiettivi dell'istituto, utilizzando altri mezzi giuridici. Al contrario, il regolamento successioni non contiene una norma analoga all'art. 11 di quella convenzione, con cui si imponga il riconoscimento nel foro di qualsiasi diritto reale straniero, anche se sconosciuto dall'ordinamento ricevente. In tale contesto, l'art. 31 del regolamento successioni consente sì un (limitato) ingresso nel diritto del foro di diritti reali ivi sconosciuti, ma lo fa solo in relazione al contesto successorio, escluso qualsiasi rilievo di atti inter vivos come è, invece, il trust.

In secondo luogo, l'art. 31 del regolamento successioni ha una portata precettiva ben diversa rispetto alla norma relativa al trust. L'art. 15 della convenzione sui trusts, infatti, laddove prevede che il giudice *cercherà* di dare effetto agli obiettivi del trust, pone evidentemente una norma dalla forza precettiva molto bassa, esaurendosi in un appello alla buona volontà dei giudici⁶¹³. Si tratta, dunque, di una mera raccomandazione, la cui formulazione vaga e generica ne rende difficile qualsiasi applicazione nei Paesi di civil law. Ciò è tanto più vero se si considera che il riconoscimento del trust è, in ipotesi, impedito dalla violazione di norme inde-

alla legge francese: in questo senso cfr. inter alia J. HARRIS, *The Hague Trusts Convention. Scope, Application and Preliminary Issues*, Oxford, Portland, 2012, p. 311 s.

⁶¹² Nello specifico, la norma impone che il riconoscimento del trust comporti "quanto meno" la separazione dei beni del trust dal patrimonio personale del trustee e la capacità del trustee di agire in giudizio e di comparire davanti a un notaio o altra persona che rappresenti un'autorità pubblica, oltre a una altra serie di effetti di cui si chiede il riconoscimento solo laddove la legge applicabile al trust del caso specifico li preveda e richieda.

⁶¹³ Cfr. J. HARRIS, *The Hague Trusts Convention*, cit., p. 378 s.

rogabili dell'ordinamento del foro⁶¹⁴, con riferimento a interessi sostanziali tutelati in via prioritaria all'interno dello Stato⁶¹⁵, la cui garanzia non può essere aggirata ricorrendo a strumenti tecnico-giuridici diversi.

Vero è che, per quanto sia strutturato in termini più stringenti rispetto alla norma sul trust, anche il meccanismo di cui all'art. 31 concede agli Stati membri un certo margine di discrezionalità rispetto alle sue declinazioni in concreto.

Così, l'adattamento potrebbe, in primo luogo, venire concepito nel senso di accogliere il diritto reale straniero, apportandovi tuttavia talune modifiche che lo rendano accettabile nello Stato del foro. È ben possibile, in secondo luogo, che lo Stato del foro permetta all'erede di invocare un diritto reale interno diverso da quello dello Stato in cui il bene si trova, ma in grado di produrre effetti analoghi a quelli di partenza e, pertanto, di attribuirgli una posizione giuridica il più possibile equivalente a quella vantata nello Stato di situazione del bene, eventualmente manipolando talune caratteristiche del proprio diritto reale interno in modo da assimilarlo a quello straniero, nei limiti in cui questo non violi il principio di tassatività dei diritti reali.

Le due soluzioni citate, che paiono essere entrambe percorribili senza che l'una si lasci preferire all'altra⁶¹⁶, pongono delle

⁶¹⁴ Cfr. ancora J. HARRIS, *The Hague Trusts Convention*, cit., p. 379.

⁶¹⁵ Si pensi all'art. 116 c.c. in materia matrimoniale, alle norme inderogabile inserite in leggi che fissano vincoli in peculiari settori dell'economia per motivi sociali in materia di lavoro e previdenza sociale, e così via.

⁶¹⁶ Queste due opzioni vengono prefigurate in P. WAUTELET, M. SALVADORI, *Adattamento dei diritti reali*, cit., p. 424, i quali ritengono tuttavia che il regolamento mostrerebbe una predilezione per la seconda ipotesi, la quale si lascerebbe preferire alla luce del considerando n. 17. La disposizione di cui al citato considerando, in effetti, laddove dà conto del fatto che l'art. 31 non vuole escludere altre forme di adattamento nel contesto del regolamento, lascia strada all'ipotesi che sia il diritto interno a subire modifiche in favore del diritto reale estero sconosciuto, e non viceversa. A parere di chi scrive non sembra, tuttavia, che questa apertura alla discrezionalità degli Stati faccia propendere per una soluzione piuttosto che per l'altra; la disposizione di cui al considerando n. 17 sembra piuttosto

difficoltà di ordine pratico laddove si tratti di definire fino a che punto gli Stati membri possano spingersi nel modificare il diritto reale con cui si trovano a trattare, sia esso quello straniero (che va adattato al diritto interno), ovvero quello interno (che va adattato al diritto straniero). Il rischio, infatti, è quello di creare un diritto reale ibrido, composto da elementi tratti da ciascuno degli istituti di partenza ma non più riferibile né all'uno né all'altro, attribuendo così ai pratici un ruolo creativo del diritto, in luogo di quello interpretativo e applicativo che spetterebbe loro⁶¹⁷. Proprio questo, d'altronde, costituisce il limite intrinseco del meccanismo dell'adattamento materiale in questa materia, poiché esso richiede un bilanciamento tra gli effetti del diritto straniero che si vogliono garantiti e il rispetto della tipicità dei diritti reali.

Si aggiunga che, come ha sottolineato la dottrina, la regola dell'art. 31 vale anche con riferimento al certificato successorio europeo. Anche le autorità pubbliche di uno Stato membro cui viene presentato un certificato che attesta l'esistenza di un diritto reale sconosciuto su un determinato bene dovranno procedere, nei limiti del possibile, ad un adattamento di quel diritto che permetta di ricondurlo all'istituto più vicino esistente nell'ordinamento nazionale⁶¹⁸.

2.1. La sentenza *Kubicka* sul significato della nozione di natura dei diritti reali e sull'operatività del meccanismo dell'adattamento

Il tema dell'ambito di applicazione del regolamento successioni rispetto alla costituzione e al riconoscimento dei diritti reali è stato oggetto, nel 2017, della prima sentenza emanata dalla Corte di

voler ribadire che ogni sforzo degli Stati membri nel senso di permettere il pieno spiegarsi degli effetti dell'applicazione della *lex successionis* è ben accetto e, anzi, incentivato.

⁶¹⁷ Per questa stessa ragione pare da escludere la soluzione di sintesi proposta da B. AUDIT, L. D'AVOUT, *Droit international privé*, Parigi, 2010, p. 290.

⁶¹⁸ Cfr. F. MAOLI, *Il certificato successorio europeo*, cit., p. 213.

giustizia con riferimento al regolamento successioni, nel caso *Kubicka*⁶¹⁹. La vicenda riguardava una cittadina polacca residente in Germania e sposata con un cittadino tedesco, la quale si rivolgeva a un notaio polacco per redigere un testamento nel quale esercitava una *professio iuris* in favore della legge polacca, ai sensi dell'art. 22 del regolamento. A livello sostanziale, inoltre, tale testamento istituiva un legato immobiliare con effetti reali⁶²⁰ immediati su di un immobile sito in Germania, del quale la testatrice era proprietaria assieme al marito. La signora Kubicka escludeva inoltre espressamente di voler utilizzare il legato a effetti obbligatori.

Il legato a effetti reali, tuttavia, come si è già avuto modo di accennare, non trova spazio nella legge successoria tedesca⁶²¹; di

⁶¹⁹ Corte giust., sentenza 12 ottobre 2017, C-218/16, *Kubicka*. Per un commento alla sentenza, v. E. CASTELLANOS RUIZ, *Ámbito de aplicación de la lex successionis y su coordinación con la lex rei sitae-lex registrationis. A propósito de los legados vindicatorios*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 1/2018, p. 70 ss.; C. AZCÁRRAGA MONZONÍS, *Succession*, in I. VIARENGO, F.C. VILLATA (eds.), *Planning the Future*, cit., p. 94 ss; M. PAZDAN, M. ZACHARIASIEWICZ, *The EU Succession Regulation*, cit., p. 92 ss.

⁶²⁰ E ciò in conformità con quanto previsto dalla legge polacca, che ammette due diverse forme di legato immobiliare: quello *per vindicationem* o con efficacia reale, che può essere disposto solo in forma notarile, e quello *per damnationem* o a effetto obbligatorio, che ha forma libera e può pertanto essere contenuto anche in un testamento olografo. Cfr. E. BERGAMINI, *La prima pronuncia della Corte di Giustizia sul regolamento successioni: la circolazione dei diritti reali immobiliari in contrasto con la lex rei sitae*, in *Eurojus*, 4/2017, p. 1 ss.

⁶²¹ I § 2147 e 2174 BGB, infatti, prevedono unicamente il legato a effetti obbligatori. In diritto tedesco, pertanto, il legato fa nascere unicamente un diritto di credito che il legatario potrà vantare nei confronti dell'erede. Sono corollari di questo principio l'impossibilità, da parte del beneficiario, di esperire contro gli eredi o contro i terzi che si siano impossessati del bene un'azione a effetti reali equiparabile all'azione di rivendicazione italiana, nonché quella di iscrivere nel libro fondiario l'acquisto del bene immobile che sia stato legato. Sul punto cfr. M. MARGONSKI, *Ausländische Vindikationslegate nach der EU-Erbrechtsverordnung*, in *Zeitschrift für das Privatrecht der Europäischen Union*, 2013, p. 106 s.; P. KINDLER, *Le successioni a causa di morte nel diritto tedesco: profili generali e successione nei beni produttivi*, in *Rivista di diritto civile*, 2015, p. 359 ss. La dottrina tedesca prevalente, in particolare, ha a lungo ritenuto che il riconoscimento degli effetti reali di legati *per vindicationem* stranieri porterebbe a violazioni sistematiche dell'or-

conseguenza, la giurisprudenza antecedente all'entrata in vigore del regolamento era costante nel senso di non darvi riconoscimento. Anche successivamente all'agosto 2015, inoltre, la prevalente dottrina tedesca, cui si è già dato conto più sopra, ha continuato ad affermare la necessità che il legato per rivendicazione, per poter spiegare i suoi effetti, venisse tradotto in un legato a efficacia obbligatoria, utilizzando a tal fine proprio il meccanismo dell'adattamento di cui all'art. 31 del regolamento⁶²². Addirittura, la legge tedesca sui procedimenti in materia di diritto internazionale delle successioni, del 29 giugno 2015, aveva positivizzato l'insussistenza dell'obbligo, per le autorità tedesche, di dare riconoscimento in Germania ai legati a effetti reali⁶²³.

Vista la posizione della dottrina, del legislatore e dei giudici tedeschi, il notaio interpellato dalla sig.ra Kubicka nutrivà dubbi sulla riconoscibilità ed eseguibilità, nell'ordinamento tedesco, della disposizione testamentaria propositagli⁶²⁴ e, di conseguenza, rifiuta-

dinamento e, nello specifico, della tassatività del catalogo degli istituti idonei a trasmettere diritti reali, sulla scia di una nota decisione del BGH del 28 settembre 1994, pubblicata in *Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrecht*, 1996, p. 39 ss.

⁶²² Per questa ricostruzione cfr. conclusioni AG Bot, 17 maggio 2017, C-218/16, *Kubicka*, punto 27.

⁶²³ Dalla motivazione di questa legge emerge che il "diritto tedesco [...] non conosce il legato 'per rivendicazione', cosicché non è obbligatorio riconoscerlo nel contesto [di questo] regolamento [...]. Il diritto tedesco procedeva già, fino ad oggi, all'adattamento di un siffatto legato al fine di trasformarlo in diritto rientrante nell'ambito di applicazione del diritto delle obbligazioni (legato 'obbligatorio')", per poi concludere, come una formula evidentemente ambigua, che "l'articolo 31 [di detto] regolamento non muta in alcun modo la situazione esistente". La traduzione in italiano è tratta dalle conclusioni dell'AG Bot, C-218/16, *Kubicka*, cit., punto 28.

⁶²⁴ Né, d'altronde, stupisce il fatto che l'ordinamento tedesco tenda a chiudersi di fronte a forme di legato a esso ignote, atteso che l'intero diritto internazionale delle successioni tedesco si caratterizzava, prima dell'entrata in vigore del regolamento, per un atteggiamento particolarmente protettivo delle proprie regole interne e, quindi, poco propenso ad aperture nei confronti di ordinamenti stranieri. Se il § 25, Abs. 1, EGBGB, infatti, sottoponeva la successione alla legge nazionale del de cuius al momento del decesso, il successivo Abs. 2 dello stesso articolo concedeva una limitatissima libertà di scelta di legge, ammettendo che il testatore straniero potesse optare per la (sola) legge tedesca, con riferimento alla

va di ricevere il testamento stesso, considerandolo illecito⁶²⁵. Il rifiuto opposto dal notaio polacco convinceva quindi la ricorrente ad adire le vie giurisdizionali. Il giudice polacco investito della causa, a sua volta, riteneva di dover riferire una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia, chiedendo se potesse considerarsi legittimo il rifiuto di riconoscere gli effetti reali di un legato per rivendicazione, se riferito a un bene immobile situato in uno Stato membro la cui legislazione non conosca tale istituto.

Le conclusioni dell'Avvocato generale Bot in quella causa offrono una serie di spunti interessanti, tutti basati sulla sistematica interna al regolamento successioni. Anzitutto, secondo l'Avvocato generale l'esclusione prevista all'art. 1, par. 2, lett. k), del regolamento successioni non riguarda le modalità di trasferimento di un diritto di proprietà o di un altro diritto reale, bensì si riferisce unicamente alla determinazione della natura e del numero dei diritti reali, che deve restare di competenza della legge del luogo in cui è situato l'immobile, come si desume dal già citato considerando 15. Coerentemente, l'Avvocato generale esclude che l'art. 31 possa venire in rilievo nel caso di specie. Infatti, non possono essere le modalità del trasferimento, ma solo la natura dei diritti reali previsti dalla *lex successionis* a determinare l'adattamento previsto dall'art. 31. L'Avvocato generale ritiene che il diniego di riconoscimento del legato non possa fondarsi neppure sull'esclusione disposta all'art. 1, par. 2, lett. l), del regolamento (relativo alle iscrizioni nei registri immobiliari), poiché il requisito dell'iscrizione nei registri immobiliari non può essere utilizzato alla stregua di una condizione per l'acquisizione del diritto reale. Diversamente, sarebbe violato il principio di unità della successione e, nello specifico, la previsione

successione di immobili situati in Germania. Questa limitata opzione, peraltro, non era stata accolta con favore dalla dottrina, se J. KROPHOLLER, *Internationales Privatrecht*, Tübingen, 2004, p. 431, ne auspicava una modifica, nel senso di correggerne l'ingiustificata unilateralità e di ammettere invece una scelta di legge in favore della legge dell'ordinamento di residenza abituale del *de cuius*, similmente a quanto prevedeva, al tempo, l'art. 46, co. 2, l. 218/1995. Sul punto v. anche G. KEGEL, *Internationales Privatrecht*, cit., p. 20 ss.

⁶²⁵ L'art. 81 del codice notarile polacco, infatti, dispone che il notaio abbia l'obbligo di rifiutare il compimento di un atto notarile illecito.

di cui all'art. 23, par. 2, lett. e), del regolamento⁶²⁶, più sopra analizzata⁶²⁷.

La Corte segue, in parte, argomentazioni coerenti con quelle avanzate nelle conclusioni dal suo Avvocato generale. Dall'altro lato, essa si spinge oltre, valorizzando la più ampia sistematica del trattato, in cui il regolamento successioni si iscrive.

Dal primo punto di vista, anche in quest'occasione il percorso interpretativo seguito dalla Corte fa largo uso dell'interpretazione teleologica degli istituti considerati, a fianco e a rinforzo di un'interpretazione letterale e sistematica. La Corte, infatti, analizza e illustra il contenuto delle norme sottoposte alla sua attenzione secondo il significato dei termini utilizzati, con il metodo proprio dell'interpretazione letterale⁶²⁸. Inoltre, essa ricorre a un'interpretazione tipicamente sistematica⁶²⁹, analizzando il significato delle disposizioni quale risulta da un'analisi complessiva di tutti gli articoli e i considerando rilevanti, nonché dei relativi lavori preparatori⁶³⁰, per giungere ad una lettura coerente di quelle previ-

⁶²⁶ Nelle conclusioni viene inoltre indicato, come esempio di superamento virtuoso delle difficoltà applicative che si pongono qualora un ordinamento non conosca il legato a effetti reali, il caso del Regno dei Paesi Bassi, il cui diritto delle successioni ha subito degli adattamenti, in previsione dell'entrata in vigore del regolamento. Nello specifico, una legge del 2014 è intervenuta a modificare la legge sul catasto del 2004, disponendo che il legatario per rivendicazione possa iscrivere il proprio diritto di proprietà sulla base di un certificato successorio europeo il quale dichiara che il beneficiario ha acquisito il bene immobile tramite legato. Sul punto v. conclusioni AG Bot, C-218/16, *Kubicka*, cit., punto 69.

⁶²⁷ Al par. 1 del presente capitolo.

⁶²⁸ Cfr. per esempio Corte giust., C-218/16, *Kubicka*, cit., punto 41: "occorre ricordare che ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 650/2012, quest'ultimo si applica alle successioni a causa di morte. L'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento precisa che..." e così via.

⁶²⁹ Per esempio, la Corte interpreta il dettato dell'art. 1, par. 2, lett. k), del regolamento, utilizzando quali criteri interpretativi quanto affermato nella motivazione della disposizione contenuta nella proposta COM (2009) 154 e nel considerando n. 15: v. Corte giust., C-218/16, *Kubicka*, cit., punti 46-48.

⁶³⁰ Sul ruolo dei lavori preparatori nei processi interpretativi degli atti dell'Unione cfr. ancora K. LENAERTS, J.A. GUTIÉRREZ-FONS, *To Say What the Law of the EU*

sioni. Nella specie, conformemente a quanto già proposto dall'Avvocato generale, la Corte afferma che il tema dei legati concerne la questione delle modalità di trasferimento di diritti reali e non, viceversa, quella della loro natura. Continua confermando che la previsione di cui all'art. 1, par. 2, lett. l), non esclude dall'ambito di applicazione del regolamento l'acquisto di un legato su bene immobile per rivendicazione: diversamente, si avrebbe un'inammissibile frammentazione della successione⁶³¹. Né, del resto, il disconoscimento di effetti potrebbe giustificarsi alla luce dell'art. 31 del regolamento.

Così facendo, la sentenza della Corte si fonda per l'essenziale sull'obiettivo complessivo del regolamento di garantire il principio dell'unità della successione, valorizzando così uno scopo interno alla sistematica dell'atto. La Corte, peraltro – e con ciò si viene alla seconda e più ampia prospettiva che si è annunciata sopra –, lega espressamente quello scopo interno al regolamento al suo scopo esterno, inserito nella più ampia sistematica dei trattati: il regolamento, segnala infatti la Corte, contribuisce al corretto funzionamento del mercato interno, mediante la rimozione degli ostacoli alla libera circolazione delle persone che vogliano esercitare i loro diritti derivanti da una successione internazionale. La semplificazione della circolazione delle persone non è, dunque, un mero elemento accessorio del regolamento, ma un suo obiettivo essenziale e, quindi, canone esegetico dello stesso⁶³².

Per inciso, si può segnalare che la duplice dimensione teleologica (interna e esterna) della soluzione cui giunge la Corte priva di pregio le critiche che a quella soluzione sono state mosse, affermando in sostanza che essa legittimerebbe l'abuso del diritto⁶³³. È

Is, cit., p. 19 ss.

⁶³¹ Cfr. Corte giust., C-218/16, *Kubicka*, cit., punto 57.

⁶³² Su questi profili si tornerà ancora nella parte III, in particolare nel capitolo 2, par. 5.

⁶³³ Cfr. in particolare R. SABATO, *La Corte del Lussemburgo riconosce idonei i legati di tutti gli ordinamenti a trasferire beni mortis causa e apre la strada a un diritto europeo delle successioni*, in *Diritto civile contemporaneo*, 16 dicembre 2017, secon-

da escludersi, infatti, che una programmazione successoria coerente con le finalità del regolamento possa configurare un'ipotesi di abuso del diritto, anche ove miri all'ottenimento di effetti reali eterogenei rispetto a quelli propri della *lex situs*. Non solo non potrà parlarsi, in tali casi, di costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica e finalizzate a eludere la normativa dello Stato interessato⁶³⁴, ma, soprattutto, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha da tempo e in più occasioni chiarito che l'esercizio di un diritto previsto dalle norme dell'Unione europea e conforme ai fini di quelle non può mai dirsi abusivo, nemmeno se esso comporta la scelta di combinare diritti previsti a livello interno con diritti e libertà garantiti dall'Unione, al fine di ottenere il risultato più vantaggioso⁶³⁵.

do il quale la decisione avallerebbe un meccanismo in cui “la fantasia negoziale, opportunamente guidata dal ministero defensionale o notarile, mediante opportuni accorgimenti circa il radicamento presso certi Stati membri e/o la scelta della legge applicabile, potrà influire sulle modalità traslative dei diritti per causa di morte” proprie di ciascun ordinamento. Circa la possibilità che la scelta della legge applicabile alla successione possa essere sfruttata in modo da eludere le norme di diritto interno, cfr. anche D. MILLER, *Evasion of the Law Resulting from a Choice of Law under the Succession Regulation*, in *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 2020, p. 615 ss.

⁶³⁴ Secondo la definizione di abuso mutuata da Corte giust., sentenza 12 settembre 2006, C-196/04, *Cadbury Schweppes*, punto 55.

⁶³⁵ Sul punto cfr. F. MUNARI, *Il divieto di abuso del diritto nell'ordinamento dell'Unione europea*, in *Diritto e Pratica Tributaria*, 2015, p. 528 s. Per esempio, non configurano ipotesi di abuso del diritto il caso in cui lo stabilimento di una società venga scelto in base alle norme più favorevoli per la governance o per la disciplina tributaria, come stabilito da Corte giust., sentenze: C-212/97, *Centros*, cit., e C-167/01, *Inspire Art*, cit.; né il caso in cui il Paese di nascita di una bambina venga scelto in sola considerazione delle relative norme di acquisto della cittadinanza *iure soli*, cosicché i genitori possano beneficiare della circolazione dei familiari di cittadini dell'Unione europea, come è stato confermato dalla celeberrima Corte giust., sentenza 4 dicembre 2004, *Chen e Zhu*, C-200/02.

2.2. La qualificazione funzionale come argine ad un improprio utilizzo del meccanismo dell'adattamento

Il tema dell'adattamento si lega strettamente a quello, affrontato nel capitolo precedente⁶³⁶, relativo alla qualificazione del regime patrimoniale tedesco della *Zugewinnngemeinschaft*.

In letteratura e in giurisprudenza, come si è detto, si era posto il problema che, laddove l'aumento della quota derivante dallo scioglimento della *Zugewinnngemeinschaft* fosse sottoposto a una legge diversa dalla *lex successionis*, ciò porterebbe a un risultato complessivo intrinsecamente contraddittorio. Questo, in particolare, laddove si cumulino gli effetti dell'applicazione di una *lex successionis* che tutela fortemente la posizione successoria del coniuge superstite (come avviene per esempio in Italia) con quelli di una diversa legge, applicabile allo scioglimento del regime patrimoniale, che aumenta la quota spettante al coniuge superstite⁶³⁷. Tale commistione potrebbe dare vita ad un acquisto *iure successionis* esorbitante, perché, nel suo cumulo, sconosciuto ad entrambi gli ordinamenti interessati. Ebbene, in questo contesto si sarebbero rese necessarie soluzioni creative (*rechtsschöpferisch*⁶³⁸) tramite il meccanismo dell'adattamento, così da ricondurre a equità la ripartizione del patrimonio del *de cuius*⁶³⁹.

A tal proposito, è esemplare un caso deciso nel 2015 dall'*Oberlandesgericht* di Düsseldorf⁶⁴⁰, in relazione ad una fattispecie cui ancora non si applicava il regolamento successioni. Si trattava della successione di un cittadino italiano, regolata dalla legge

⁶³⁶ V. parte II, capitolo 2, par. 2.3.

⁶³⁷ Come spiega B. WALTHER, *Die Qualifikation des §1371 Abs. 1 BGB*, cit., p. 326.

⁶³⁸ Cfr. in questo senso P. MANKOWSKI, *Anmerkung zu GGH*, cit., p. 1184 e B. HEIDERHOFF, *Die EU-Güterrechtsverordnungen*, cit., p. 3.

⁶³⁹ Cfr. per esempio M. ÁLVAREZ TORNÉ, *The Dissolution of the Matrimonial Property Regime*, cit., p. 9.

⁶⁴⁰ Cfr. *Oberlandesgericht* di Düsseldorf, III sez., 10 marzo 2015, n. 733, commentata in A. DUTTA, *Anmerkung zum Beschluss Nr. 733 OLG Düsseldorf – BGB § 1371; EGBGB Art. 14 I Nr. 2, 15 I, 25 I; ital. Cc. Art. 581*, in *Zeitschrift für das gesamte Familienrecht*, 2015, p. 1237 ss.

del Paese di cittadinanza (in quanto la morte era intervenuta prima dell'entrata in vigore del regolamento), ma influenzata dallo scioglimento del regime patrimoniale vigente tra il de cuius e la moglie, il quale risultava regolato dalla legge tedesca, essendo i coniugi di diversa nazionalità ma con residenza abituale in Germania. All'apertura della successione, la moglie del de cuius chiedeva di vedersi riconosciuta la quota di $\frac{1}{3}$ del patrimonio ereditario, in applicazione della disciplina italiana sulla vocazione legittima (v. art. 581 c.c.), cui pretendeva si aggiungesse la quota forfetaria di $\frac{1}{4}$ del patrimonio, discendente dallo scioglimento della *Zugewinnngemeinschaft*, cui riteneva di avere diritto in quanto disciplinata dalle norme tedesche, per un totale dei $\frac{7}{12}$ del patrimonio complessivo.

I figli del de cuius si opponevano a tale richiesta rilevando come l'applicazione dell'art. 1371 BGB non potesse condurre al risultato paradossale di conferire al coniuge una quota ereditaria maggiore rispetto a quanto previsto tanto dall'ordinamento italiano, quanto da quello tedesco. Il Tribunale di Düsseldorf qualificava l'aumento forfetario della quota come *güterrechtlich*, così che esso avrebbe operato, in effetti, anche laddove lo statuto successorio fosse stato regolato da una legge diversa da quella applicabile al regime patrimoniale, come era nel caso in esame. Ciò posto, il giudice considerava tuttavia non accettabile il risultato della combinazione delle due discipline, che avrebbe portato all'acquisto, da parte del coniuge superstite, dei $\frac{7}{12}$ del patrimonio ereditario, e riteneva pertanto necessario procedere ad una cd. correzione normativa (*Gesetzkorrektur*), da attuarsi mediante il meccanismo dell'adattamento, così da limitare l'acquisto ereditario della moglie a quanto ella avrebbe potuto ottenere in base alla più conveniente tra le due discipline considerate (ritenuta essere, nel caso di specie, quella tedesca).

Anzitutto, in questa sede giova senz'altro sottolineare come, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento successioni e alla luce della sentenza *Mahnkopf*, un caso analogo a quello deciso

dall'*Oberlandesgericht* di Düsseldorf dovrebbe oggi trovare una soluzione molto differente rispetto a quella qui descritta. Ferma la qualificazione successoria dell'istituto della *Zugewinnsgemeinschaft*, e stante la sottoposizione della successione al diritto (in ipotesi) italiano, infatti, il giudice competente dovrebbe escludere l'operatività dell'aumento forfettario di cui al § 1371, Abs. 1, BGB, limitandosi ad applicare sic et simpliciter la disciplina italiana sulla vocazione legittima.

Più in generale, però, la considerazione di questo precedente mostra – a parere di chi scrive – i limiti del ricorso all'adattamento. Tale meccanismo, che pur attribuisce all'interprete la flessibilità necessaria per correggere soluzioni internazionalprivatistiche esorbitanti, trova in quella stessa flessibilità la sua più grande debolezza⁶⁴¹. L'assenza di regole scritte e certe che ne disciplinino l'utilizzo, infatti, dà spazio al pericolo che ogni tribunale adotti, nella determinazione delle quote ereditarie, il suo proprio punto di vista, potenzialmente differente da quanto altri tribunali avrebbero fatto nella medesima situazione⁶⁴².

Nonostante tali rischi, in dottrina si era suggerito⁶⁴³ che, a seguito dell'entrata in vigore dei regolamenti sui regimi patrimo-

⁶⁴¹ Come nota R. Süss, *Die Entscheidung des EuGH*, cit., p. 753.

⁶⁴² Di nuovo, è esemplare il caso deciso dal Tribunale di Düsseldorf analizzato più sopra. Ferma la necessità di correggere l'inaccettabile risultato dell'applicazione combinata della *lex successionis* italiana e degli effetti dello scioglimento della *Zugewinnsgemeinschaft* tedesca, infatti, nessun dato normativo vincolava i giudici nell'individuazione del *quomodo* dell'adattamento, così che la determinazione finale del *quantum* della quota attribuita al coniuge superstite (tale per cui "der überlebenden Ehegatte nicht mehr erhalten darf, als er bei Anwendung des für ihn günstigeren Rechts erhielte") pare sostanzialmente rimessa a una scelta arbitraria – per quanto di buon senso – del tribunale competente. A. DUTTA, *Anmerkung zum Beschluss Nr. 733 OLG Düsseldorf*, cit., p. 1239, per esempio, critica la soluzione concreta data dal Tribunale, ritenendo che la scelta dell'ordinamento più conveniente sia erroneamente ricaduta su quello tedesco, mentre avrebbe dovuto premiare quello italiano.

⁶⁴³ Cfr. H. DÖRNER, *Besser zu spät*, cit., p. 85. Lo stesso Autore, peraltro, suggeriva di seguire la strada dell'adattamento perlomeno fino a quando la Corte di giustizia non si fosse espressa in senso contrario, ciò che è evidentemente avvenuto

niali, il ricorso all'adattamento avrebbe dovuto risolvere simili profili di incoerenza tra regime successorio e regimi patrimoniali.

Non sembra, però, che l'entrata in vigore dei tre regolamenti europei giustifichi un'estensione dell'utilizzo dell'adattamento al di fuori dell'unico ambito per cui esso viene esplicitamente previsto, quello dei diritti reali⁶⁴⁴. Sebbene il considerando n. 17 del regolamento successioni disponga, infatti, che l'adattamento dei diritti reali previsto dal regolamento non dovrebbe precludere altre forme di adattamento, tale previsione deve essere interpretata in un modo che risulti coerente con il sistema generale costruito dal regolamento. Infatti, l'intento del regolamento di uniformare le regole di conflitto in materia successoria verrebbe menomato se i giudici nazionali fossero liberi di risolvere eventuali anomalie create dall'applicazione di una legge straniera, adattando le regole di conflitto in funzione di soluzioni che appaiano più appropriate. La violazione dell'unità della successione come criterio teleologico fondamentale suggerisce piuttosto di intendere l'adattamento di cui all'art. 31 non alla stregua di uno strumento utile a consentire, in generale, di limitare l'integrale applicazione della legge straniera chiamata a regolare la successione in base al regolamento, bensì, all'opposto, quale meccanismo con cui permettere all'ordinamento del foro di garantire che la legge straniera richiamata possa spiegare pienamente i propri effetti *sostanziali*. In quest'ottica, a parere di chi scrive, il regolamento permette (e, anzi, invita) gli Stati membri a adattare il proprio ordinamento, ma chiede che ciò avvenga ricorrendo, ove necessario, ad una

con la sentenza *Mahnkopf*.

⁶⁴⁴ Ciò vale sia per l'art. 31 del regolamento successioni, come si è visto ai paragrafi precedenti, sia con riferimento all'art. 29 dei regolamenti (UE) 1103 e 1104/2016. Anche lì il meccanismo dell'adattamento è previsto unicamente per il caso in cui si invochi un diritto reale previsto dalla legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata ovvero al regime patrimoniale tra coniugi, ma la legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosca il diritto reale in questione.

sachrechtliche Anpassung, non invece ad una *kollisionsrechtliche Anpassung*⁶⁴⁵. Solo in tal modo si potrà salvaguardare l'unità della successione e, insieme, la realizzazione degli obiettivi concreti della disciplina. Questo tema verrà approfondito nei paragrafi che seguono.

3. L'adattamento nel diritto internazionale privato dell'Unione europea

Se l'art. 31 del regolamento successioni ha introdotto una norma espressa in materia di adattamento dei diritti reali, seguita, poco dopo, da una norma analoga contenuta nei regolamenti sui regimi patrimoniali delle coppie internazionali, va detto che esistono anche altre ipotesi di richiamo espresso all'adattamento, seppur utilizzato con finalità diverse da quelle viste finora. Oltre ai riferimenti espliciti, poi, la dottrina ha ritenuto di identificare variamente altre soluzioni contenute nei regolamenti di diritto internazionale privato dell'Unione europea alla stregua di inviti, più o meno espliciti, all'utilizzo dell'adattamento.

Parallelamente, ma in senso inverso, in alcuni frangenti il legislatore europeo mostra di rifiutare il ricorso all'adattamento. Ciò avviene, in alcune ipotesi, mediante l'introduzione di norme che mirano espressamente a prevenire situazioni di possibile frammentazione della legge applicabile; in altre, mediante la previsione di una serie di meccanismi che hanno lo scopo di rendere la norma di conflitto flessibile, così da poter identificare quella più adatta a regolare il caso, ma pur sempre entro i limiti fissati e codificati dallo stesso legislatore.

Nei paragrafi che seguono si darà conto di questo variegato panorama, con lo scopo di identificare quali sono – se vi sono – le caratteristiche e le condizioni di operatività di una (nuova) nozione di adattamento, specificamente riferita agli strumenti proprio

⁶⁴⁵ Per la differenza tra i due tipi di adattamento si rinvia a quanto illustrato nella parte I, capitolo 2, par. 3.3.

di diritto internazionale privato dell'Unione europea. Si cercherà, in particolare, di dare conferma alla tesi secondo cui il regolamento successioni ha positivizzato un meccanismo di adattamento materiale e ha contestualmente escluso casi di adattamento di collegamento, mostrando come questa soluzione sia in linea con il generale approccio del legislatore dell'Unione, che traspare anche in altri contesti.

3.1. I casi in cui l'adattamento è disciplinato espressamente dal legislatore dell'Unione

Il legislatore dell'Unione europea ha disciplinato espressamente il meccanismo dell'adattamento in quattro casi specifici (alcuni dei quali sono stati già descritti), che verranno qui riordinati e brevemente analizzati.

3.1.1. Il regolamento successioni e i regolamenti sui regimi patrimoniali delle coppie internazionali

In primo luogo, come si è già ampiamente discusso⁶⁴⁶, l'istituto dell'adattamento è esplicitamente valorizzato all'art. 31 del regolamento successioni e, con tenore sostanzialmente corrispondente, agli articoli 29 dei regolamenti sui regimi patrimoniali tra coniugi e nelle unioni registrate. Come si è avuto modo di vedere, questo meccanismo di riconoscimento dei diritti reali presenta delle somiglianze con quello previsto all'art. 15 della convenzione dell'Aja 1985 relativa ai trust.

In tutte quelle ipotesi, come si è argomentato, il ricorso all'adattamento è giustificato se il diritto reale attribuito al beneficiario è sconosciuto nel Paese in cui il bene si trova o, comunque, nello Stato in cui esso è invocato, come avviene, per esempio, nel caso dell'usufrutto. Il meccanismo viene poi in rilievo, come detto, qualora lo stesso diritto reale esista sia nel Paese della *lex*

⁶⁴⁶ V. il par. 2 di questo capitolo.

causae sia in quello della *lex fori*, ma presenti caratteristiche diverse in uno o più elementi essenziali.

Quelle norme regolamentari predispongono, in sostanza, una soluzione di compromesso⁶⁴⁷ tra due opposte esigenze, in quanto consentono di sottoporre il trasferimento dei diritti considerati alla legge individuata come applicabile in forza di quei regolamenti, a seguito dell'apertura della successione ovvero dello scioglimento del regime patrimoniale o dell'unione registrata⁶⁴⁸, senza però incidere sulla natura dei diritti reali⁶⁴⁹ e sul loro *numerus clausus*⁶⁵⁰, che rimangono, in linea di principio, sottoposti all'imperio della *lex situs*.

Quel compromesso è possibile, in alcuni casi, solo per il tramite di un adattamento di tipo materiale. Il legislatore europeo, infatti, utilizza il termine *adattare* (*adapt*, nella versione inglese; *anpassen*, in quella tedesca; *adapter*, in quella francese, per citare solo le principali lingue europee) per indicare uno strumento che non incide sulla norma di conflitto e certamente non permette di derogarvi, ma che suggerisce piuttosto di intervenire sulla norma sostanziale, per darvi attuazione, nell'ordinamento interno, nel modo più simile possibile alla sua versione originaria. Prova ne sia che nella sentenza *Kubicka* la Corte ha negato che l'art. 31 del regolamento successioni possa essere utilizzato per modificare le *modalità* di acquisto di un diritto, se il diritto sostanziale che si

⁶⁴⁷ Queste le parole di D. LOOSCHELDERS, *Artikel 31 Anpassung dinglicher Rechte*, in R. HÜSSTEGE, H.-P. MANSEL (Hrsg.), *BGB*, vol. VI, *Rom Verordnungen – Eu-GüVO – EuPartVO – HUP – EuErbVO*, Baden-Baden, 2016, p. 1289.

⁶⁴⁸ V. art. 27, lett. e), del regolamento (UE) n. 1103/2016, in base al quale la legge applicabile al regime patrimoniale regola, tra l'altro, "lo scioglimento del regime patrimoniale tra coniugi e la divisione, distribuzione o liquidazione dei beni" e l'art. 27, lett. e), del regolamento (UE) n. 1104/2016, che analoga regola prevede con riferimento alla "divisione, distribuzione o liquidazione dei beni all'atto dello scioglimento dell'unione registrata".

⁶⁴⁹ Cfr., oltre al più volte menzionato art. 1, par. 2, lett. k), del regolamento successioni, l'art. 1, par. 2, lett. g), dei regolamenti (UE) n. 1103 e n. 1104 del 2016.

⁶⁵⁰ V. il considerando n. 15 del regolamento successioni e il n. 24 dei due regolamenti (UE) n. 1103 e n. 1104 del 2016.

vuole vedere riconosciuto (nel caso di specie, un semplice diritto di proprietà⁶⁵¹) esiste ed è regolato nell'ordinamento del foro⁶⁵².

In questa prospettiva, la critica circa la possibile violazione dei principi di proporzionalità e sussidiarietà⁶⁵³ pare potersi rigettare: infatti, si obbligano gli Stati a raggiungere un certo obiettivo (quello del riconoscimento del diritto reale straniero) lasciando, però, che essi plasmino a tal fine gli strumenti domestici che hanno a disposizione. Se di armonizzazione si vuole parlare (ma ciò sembra, a dire il vero, una forzatura terminologica), si tratta di un'armonizzazione (meglio: di un adattamento, appunto) limitata a quanto strettamente necessario al raggiungimento dello scopo, e quindi rispettosa del principio di proporzionalità.

Vi sono in dottrina posizioni che in qualche misura ammorbidiscono ulteriormente il significato dell'art. 31. Va ricordata in particolare la posizione di Jayme, secondo cui quella norma potrebbe leggersi come un'ipotesi di sostituzione, o di trasposizione⁶⁵⁴. Il riferimento è alla Risoluzione dell'Institut de droit inter-

⁶⁵¹ Peraltro, proprio il fatto che il diritto di cui si chiedeva il riconoscimento nel caso *Kubicka* fosse un semplice diritto di proprietà, certamente noto nell'ordinamento tedesco, esclude alla radice che si potesse opporre a tale riconoscimento l'eccezione di ordine pubblico, come nota E. CASTELLANOS RUIZ, *Ámbito de aplicación de la lex successionis*, cit., p. 86.

⁶⁵² Dello stesso avviso, con riferimento alle differenze tra il diritto di usufrutto previsto nell'ordinamento norvegese e in quello italiano, anche E. CALZOLAIO, L. VAGNI, *Adaptation*, cit., p. 444 s.

⁶⁵³ Cfr. parte I, capitolo 2, par. 3.3.

⁶⁵⁴ E. JAYME, *Kodifikation und Allgemeiner Teil*, cit., p. 44. Nel senso della trasposizione cfr. anche D. LOOSCHELDERS, *Artikel 31 Anpassung*, cit., p. 1289 ss.; A. DUTTA, *Art. 31 EuErbVO Anpassung dinglicher Rechte*, in J. VON HEIN (Hrsg.), *Münchener Kommentar*, vol. XII, cit., par. 12 ss., con riferimento all'art. 31 del regolamento successioni; D. LOOSCHELDERS, *Art. 29 EuGüVO Anpassung dinglicher Rechte*, in J. VON HEIN (Hrsg.), *Münchener Kommentar*, vol. XII, cit., par. 3, con riferimento al regolamento (UE) n. 1103/2016, le cui considerazioni valgono anche con riferimento all'art. 29 del regolamento (UE) n. 1104/2016, come specificato in D. LOOSCHELDERS, *Art. 29 EuPartVO Anpassung dinglicher Rechte*, in J. VON HEIN (Hrsg.), *Münchener Kommentar*, XII., cit., par. 1; sugli stessi articoli cfr. anche R. SIEGHÖRTNER, *Artikel 29 Anpassung dinglicher Rechte*, in R. HÜSSTEGE, H.-P.

national a Santiago del Cile, secondo cui “la substitution permet à un rapport de droit ou un acte établis sous l’empire d’une loi donnée de produire tout ou partie des effets attachés à un rapport de droit ou un acte similaires connus de la loi d’un autre Etat”⁶⁵⁵.

A opinione di chi scrive, tuttavia, l’adattamento al diritto equivalente più vicino previsto dalla norma regolamentare non comporta una sostituzione dell’istituto straniero con quello di diritto interno maggiormente somigliante, quanto, piuttosto, una modifica dell’istituto straniero tale da renderlo accettabile nell’ordinamento del foro, ovvero, in senso speculare, un adattamento dell’istituto interno di tal guisa da farlo assomigliare a quello straniero, con l’unico scopo di garantire il pieno dispiegarsi degli *effetti* propri dell’istituto richiamato⁶⁵⁶. Sia come sia, la difformità tende ad essere più teorica che pratica.

Altra tesi, diffusa nella dottrina tedesca e particolarmente suggestiva, è la cd. *Hinnahmetheorie* (traducibile come teoria dell’accettazione), secondo la quale l’istituto di diritto straniero richiamato manterrebbe la propria connotazione sostanziale, ma il relativo diritto verrebbe concretamente esercitato, nell’ordinamento del foro, secondo i principi che valgono per il diritto interno equivalente⁶⁵⁷. Anche in questa prospettiva, all’interprete (che sia un giudice, un notaio o altra autorità nazionale incaricata) si richiede uno sforzo creativo, che non deve però spingersi – e qui, naturalmente, si annidano le difficoltà applicative più evidenti –

MANSEL (Hrsg.), *BGB*, vol. VI, cit., p. 969. Nel senso della qualificazione dei casi di adattamento previsti dai regolamenti europei alla stregua di casi di mera trasposizione v. anche F.M. WILKE, *Dimension of Coherence*, cit., p. 183 s.

⁶⁵⁵ Cit. INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL, relatori E. JAYME, A. BUCHER, *La substitution et le principe d’équivalence en droit international privé*, LXXII, sessione di Santiago del Cile, 2007, p. 1 s.

⁶⁵⁶ V. P. WAUTELET, M. SALVADORI, *Adattamento dei diritti reali*, cit., p. 424.

⁶⁵⁷ Cfr. D. LOOSCHELDERS, *Art. 29 EuGüVo*, cit., par. 11 s. e SIEGHÖRTNER, *Artikel 29 Anpassung*, cit., p. 970, secondo il quale, in ogni caso, i confini tra la teoria dell’accettazione e quella della trasposizione sarebbero fluidi.

fino alla creazione di un istituto completamente ibrido, sconosciuto ad entrambi gli ordinamenti.

In termini pratici, il ricorso all'adattamento prefigurato dalle norme regolamentari qui considerate deve ritenersi giustificato alla presenza di due condizioni⁶⁵⁸.

In primo luogo, è necessario che il diritto di cui trattasi sia un diritto in rem, ciò che pone già alcuni problemi, non esistendo una nozione condivisa a livello europeo della nozione di diritto reale. Per questo motivo, si è suggerito di valutare la sussistenza di tale prima condizione secondo un approccio casistico, che guarda alla natura sostanziale del diritto, a prescindere dalla classificazione formale nel suo ordinamento di origine⁶⁵⁹.

La seconda condizione è l'inesistenza, nel Paese in cui si chiede il riconoscimento del diritto reale, di un suo omologo, da non intendersi però in senso letterale, in quanto la deroga di cui all'art. 31, come si è già accennato, "non sembra trovare applicazione quando vi siano diversità minime tra i diritti in questione", bensì rileva se "le prerogative attribuite al titolare di un diritto in base alla legge applicabile alla successione sono tali da portare ad una sua configurazione radicalmente diversa rispetto a quella prevista dalla legge dello Stato membro in cui il diritto stesso è invocato"⁶⁶⁰.

In buona sostanza, e per concludere, l'adattamento previsto dal regolamento successioni e dalle norme ad esso ispirate nei due regolamenti a cooperazione rafforzata si produrrà nei limiti di quanto necessario e possibile: il primo requisito infatti postula che il diritto da riconoscere contrasti con regole sostanziali

⁶⁵⁸ Sulle condizioni di operatività del meccanismo dell'adattamento cfr. J. CARRASCOA GONZÁLEZ, *El Reglamento Sucesorio Europeo*, cit., p. 465 s.

⁶⁵⁹ Cfr. E. CALZOLAIO, L. VAGNI, *Adaptation of Rights in rem*, in A. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.-P. MANSEL (eds.), *The EU Succession Regulation. A Commentary*, cit., p. 444. Anche la nozione di diritto reale ai sensi degli articoli citati è, quindi, autonoma e propria del diritto dell'Unione europea (*unionsautonom*): v. R. SIEGHÖRTNER, *Artikel 29 Anpassung*, cit., p. 969.

⁶⁶⁰ Così P. WAUTELET, M. SALVADORI, *Adattamento dei diritti reali*, cit., p. 417.

dell'ordinamento del foro, così da non potergli dare esecuzione nella sua versione originaria. Il secondo richiede che l'ordinamento ricevente conosca un istituto equiparabile, che sia idoneo a realizzare almeno in parte gli obiettivi e gli interessi sottesi al diritto sconosciuto⁶⁶¹. Infine, anche al verificarsi di quelle condizioni, pare assodato che l'adattamento positivizzato da parte del legislatore dell'Unione non è un adattamento di collegamento, bensì un adattamento di tipo materiale.

3.1.2. Il regolamento Bruxelles Ibis

Il quarto esempio di utilizzo esplicito dell'adattamento all'interno di uno strumento di diritto internazionale privato uniforme è rappresentato dal regolamento Bruxelles Ibis, il cui art. 54, par. 1, dispone che “se la decisione [di cui si chiede il riconoscimento] contiene un provvedimento ignoto alla legge dello Stato membro richiesto, tale provvedimento è adattato, nella misura del possibile, a un provvedimento previsto dalla legge di tale Stato membro che abbia efficacia equivalente e che persegua obiettivi e interessi analoghi. Da tale adattamento non derivano effetti che vanno oltre quelli previsti dalla legge dello Stato membro d'origine”⁶⁶². Il considerando n. 28 precisa, poi, che ogni singolo Stato membro dovrebbe determinare le modalità e i soggetti competenti per l'adattamento⁶⁶³. Ciò significa, quindi, che la disciplina uniforme di diritto dell'Unione pone in capo agli Stati un obbligo di risultato, lasciandoli tuttavia liberi di “reperire i mezzi (nazionali) più adatti

⁶⁶¹ V. D. LOOSCHELDERS, *Art. 29 EuGüVo*, cit., par. 8 s. e R. SIEGHÖRTNER, *Artikel 29 Anpassung*, cit., p. 970.

⁶⁶² I successivi paragrafi 2 e 3 dispongono che “qualsiasi parte può impugnare l'adattamento del provvedimento davanti a un'autorità giurisdizionale. Se necessario, si può esigere dalla parte che invoca una decisione, o che ne chiede l'esecuzione, che fornisca una traduzione o una traslitterazione della decisione”.

⁶⁶³ Tali informazioni, tuttavia, non sono ricomprese nel pacchetto informativo che gli Stati devono fornire alla Commissione in ossequio all'art. 75 del regolamento. In ogni caso, non pare possibile prescindere da un procedimento giudiziario.

ad assicurare l'efficacia esecutiva del titolo, imponendo la soluzione più favorevole al suo risultato utile⁶⁶⁴.

La disposizione di cui all'art. 54 del regolamento Bruxelles Ibis non era prevista nella antecedente versione del regolamento (Bruxelles I), ed è stata definita come "the most noteworthy novelty in the enforcement regime of the Bruxelles Ibis Regulation"⁶⁶⁵. Il suo scopo è, evidentemente, quello di garantire che sia data la più ampia esecuzione possibile alle sentenze emanate all'interno di uno Stato membro⁶⁶⁶. La norma positivizza, in sostanza, gli approdi cui era arrivata la Corte di giustizia con la sentenza *DHL Express France SAS*⁶⁶⁷, con cui si era valutata la possibilità di estendere a tutto il territorio dell'Unione europea l'effetto di un provvedimento di *astreintes*, ivi inclusi i Paesi che non prevedono alcuna misura coercitiva analoga. Nel rispondere positivamente alla questione, la Corte ha spiegato che il tribunale dello Stato membro che è chiamato a riconoscere il provvedimento straniero deve "realizzare l'obiettivo perseguito dalla citata misura coercitiva facendo ricorso alle pertinenti disposizioni del proprio diritto nazionale idonee a garantire in modo equivalente il rispetto del divieto inizialmente emanato"⁶⁶⁸.

⁶⁶⁴ Cit. F. SALERNO, *Lezioni di diritto internazionale privato*, cit., p. 225.

⁶⁶⁵ Cit. X. KRAMER, *Article 54*, in U. MAGNUS, P. MANKOWSKI (Hrsg.), *Brussels Ibis Regulation – Commentary*, Köln, 2016, p. 970.

⁶⁶⁶ Senza, però, che tale procedimento porti ad attribuire al provvedimento straniero effetti ulteriori rispetto a quelli che esso è in grado di produrre nello Stato membro d'origine oppure effetti comunque incompatibili con quelli che discendono da misure equivalenti o analoghe, esistenti nello Stato del foro: cfr. E. GUALCO, G. RISSO, *Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nel regolamento Bruxelles I bis*, in *Diritto del commercio internazionale*, 2014, p. 656.

⁶⁶⁷ Corte giust., sentenza 12 aprile 2011, C-235/09, *DHL Express France SAS*.

⁶⁶⁸ Cit. *ibidem*, punto 56. In senso del tutto analogo si era espresso anche l'AG Cruz Villalón nelle sue conclusioni del 7 ottobre 2010, C-235/09, *DHL Express France SAS*, laddove aveva affermato, al punto 67, che "nel caso in cui l'ordinamento nazionale non preveda una misura di tale natura, il detto giudice dovrà conseguire l'obiettivo repressivo conformemente alle disposizioni del diritto interno che garantiscano l'efficacia del divieto in parola".

La circostanza che la disposizione in esame non concerna mere formalità del provvedimento da riconoscere, ma la sua vis applicativa concreta, emerge in primo luogo dal fatto che l'art. 54, par. 1, non si riferisce alla sentenza straniera nel suo complesso, bensì a un "provvedimento", reso nella versione inglese come *a measure or an order*. È stato suggerito che questa formulazione lascerebbe intendere che l'adattamento si riferisca a singole parti operative della sentenza ignote nell'ordinamento del riconoscimento (o dell'esecuzione), e non al nomen del provvedimento stesso⁶⁶⁹.

È forse utile, per esprimersi sulla natura di tale istituto – e, prima ancora, sull'opportunità di considerarlo come un istituto unitario, e non invece come espressione sintetica di un obbligo di risultato – considerare alcune ipotesi concrete in cui tale articolo potrebbe venire in rilievo. Si sono dunque fatti gli esempi di ordini restrittivi, ordini di pagamento, ordini di ispezione, penalità di mora (come l'*astreinte*), ma anche di provvedimenti relativi a diritti reali sconosciuti nel foro, come l'usufrutto⁶⁷⁰. Ebbene, se quei primi esempi sembrano riferirsi a provvedimenti sconosciuti in relazione al concreto potere che si chiede al giudice di esercitare, l'ultimo esempio manifesta piuttosto un'ipotesi di provvedimento relativo a un istituto di diritto sostanziale ignoto all'ordinamento del foro. Ecco allora che in tali ipotesi l'art. 54 finisce per richiedere un adattamento materiale, proprio come quello richiesto dall'art. 31 del regolamento successioni e dagli artt. 29 dei regolamenti sui regimi patrimoniali⁶⁷¹. Senza voler pregiudicare la valutazione di altri effetti collegati all'art. 54 del regolamento Bruxelles Ibis, in tal caso l'adozione di un provvedimento che, ai sensi di quell'articolo, "persegua obiettivi e interessi analoghi" a quello da riconoscere, richiede anche di tenere "conto degli obiettivi e degli

⁶⁶⁹ V. J. FITCHEN, *Art. 54*, in A. DICKINSON, E. LEIN (eds.), *The Brussels I Regulation Recast*, Oxford, 2015, par. 13.492 e X. KRAMER, *Article 54*, cit., p. 971.

⁶⁷⁰ Questi i suggerimenti di X. KRAMER, *Article 54*, cit., p. 971.

⁶⁷¹ Per questo parallelismo cfr. anche P. FRANZINA, *Note minime*, cit., p. 189.

interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti”, in linea con quanto previsto all’art. 31 del regolamento successioni e agli artt. 29 dei regolamenti sui regimi patrimoniali.

Sembra, insomma, che anche in questo caso l’adattamento previsto dal legislatore dell’Unione richieda di seguire quella teoria dell’accettazione sopra menzionata. Il provvedimento straniero che entra nell’ordinamento deve, nei limiti del possibile, mantenere le proprie caratteristiche intrinseche, ma, nel momento in cui ne viene richiesto il riconoscimento o l’esecuzione (e il primo sarà normalmente funzionale alla seconda) esso deve essere tradotto in modalità e linguaggi (giuridici) che siano accettabili per il Paese ricevente.

Da queste norme si possono ricavare due diverse suggestioni.

Da un lato, con riferimento ai poteri di cui il provvedimento è espressione, emerge che lo scopo del legislatore europeo sembra essere non tanto quello di soccorrere l’autorità nazionale in una situazione di difficoltà applicativa, quanto, piuttosto, di *imporre* il riconoscimento della decisione straniera (quasi)⁶⁷² ad ogni costo, indicandogli come procedere laddove egli non disponga degli strumenti necessari per farlo. La varietà dei provvedimenti giudiziali esistenti all’interno dei Paesi membri non pare infatti così spiccata da poter realisticamente ipotizzare che una misura (probabilmente di natura esecutiva, conservativa, cautelare o condannatoria) possa non avere alcun corrispondente all’interno dello Stato di riconoscimento. Le differenze, dunque, verteranno con ogni probabilità su aspetti, come la natura personale o reale del provvedimento, la sua estensione territoriale, e così via, che

⁶⁷² Sebbene, infatti, l’art. 54, par. 1, richieda il ricorso all’adattamento “nella misura del possibile”, è stato correttamente notato che, considerato il divieto di revisione nel merito delle sentenze straniere e il ristrettissimo novero di motivi che giustificano il rifiuto di riconoscerle, la negazione del riconoscimento o dell’esecuzione di (parte di) una decisione in virtù dell’accertata inesistenza, nel proprio ordinamento, di un provvedimento equivalente, potrà essere adottata solo come un *ultimum remedium*: così X. KRAMER, *Article 54*, cit., p. 972.

paiono superabili a fronte del chiaro dettato di cui all'art. 54, par. 1, del regolamento Bruxelles Ibis, adattando il provvedimento e quindi, in una certa misura, modificandolo.

Dall'altro lato, in relazione a ipotesi di provvedimenti aventi ad oggetto un istituto di diritto sostanziale sconosciuto, si conferma che il legislatore europeo ha positivizzato solo ipotesi di adattamento materiale e mai di adattamento di collegamento. L'art. 54 del regolamento Bruxelles Ibis, infatti, non invita il giudice ad intervenire sulla legge in base alla quale è stato emanato il provvedimento avente ad oggetto un istituto materiale sconosciuto (e questo è ovvio, trattandosi di una norma sul riconoscimento di una decisione già presa), ma gli impone di attivarsi perché gli effetti di quel provvedimento possano prodursi nell'ordinamento di approdo in modo analogo a quanto farebbero nell'ordinamento di appartenenza, adattando, dunque, sul piano sostanziale, il contenuto dell'ordine giudiziale all'ordinamento ricevente, e viceversa.

3.2. I casi in cui i regolamenti europei invitano (o inviterebbero) all'uso dell'adattamento

Il rinnovato interesse della dottrina nei confronti dell'adattamento ha portato ad individuare, nel sistema dei regolamenti internazionalprivatistici dell'Unione europea, delle ipotesi in cui il ricorso al meccanismo dell'adattamento, pur non venendo esplicitamente richiamato, dovrebbe considerarsi implicito nella formulazione della norma. Si è ritenuto, quindi, che, al di là delle ipotesi codificate espressamente, il legislatore avrebbe previsto delle situazioni che suggeriscono, come soluzione naturale di fattispecie complesse, di ricorrere all'adattamento.

3.2.1. L'applicazione eccezionale della legge del foro nel regolamento Roma III

Una prima ipotesi di questo tipo sarebbe da rintracciarsi all'art. 10 del regolamento Roma III su divorzio e separazione⁶⁷³, secondo cui, ove la legge applicabile nel caso concreto non preveda il divorzio o non conceda a uno dei coniugi, in ragione del suo sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale, si applica la legge del foro⁶⁷⁴. Circa questa disposizione si è detto ch'essa può essere interpretata come un'ipotesi espressa di intervento adeguatore a livello della norma di conflitto, in quanto essa permette al giudice, derogando in via eccezionale alla *lex causae*, di ovviare all'impossibilità processuale di pronunciare una sentenza di divorzio, in un caso in cui la legge richiamata non conosca né il concetto di divorzio, né un tipo di pronuncia utilizzabile allo scopo di sciogliere il vincolo matrimoniale⁶⁷⁵. La norma viene letta, quindi, dal punto di vista del diritto processuale, come una sorta di escamotage volto a concedere al giudice lo strumento tecnico necessario per poter pronunciare la sentenza di divorzio, ossia il provvedimento di scioglimento del matrimonio previsto nel proprio ordinamento.

Tale ricostruzione, tuttavia, non convince.

Anzitutto, si osserva che, come rilevato in precedenza⁶⁷⁶, le funzioni tipiche dell'adattamento riguardano, in vari modi, la

⁶⁷³ Regolamento (UE) 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, già citato.

⁶⁷⁴ Nonostante tutti gli Stati membri già prevedessero, alla data di entrata in vigore del regolamento, forme di scioglimento del matrimonio, la norma non è meramente ipotetica, stante il carattere universale del regolamento, che può portare, quindi, anche all'applicazione della legge di uno Stato terzo (cfr. art. 4). Si noti, inoltre, che la legge italiana di diritto internazionale privato prevede, all'art. 31, co. 2, una norma identica, in base alla quale "la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana".

⁶⁷⁵ Così S. GöSSL, *Anpassung im EU-Kollisionsrecht*, cit., p. 641.

⁶⁷⁶ Cfr. in particolare parte I, capitolo 2, par. 3.2. ss.

risoluzione di antinomie e disarmonie tecniche che derivano dall'applicazione contestuale di diverse leggi ovvero che si pongono nel momento della realizzazione degli effetti di una legge in un ordinamento diverso da quello di origine. Nel caso dell'art. 10, invece, dal punto di vista puramente tecnico-processuale, il richiamo ad una legge che non conosce il divorzio non pone alcuna difficoltà applicativa, anche se costringe ad individuare una norma di eccezione perché la legge straniera ordinariamente competente comporterebbe una inaccettabile violazione di valori considerati come primari da parte del legislatore europeo. Ecco, quindi, che riemerge la distinzione che si è tratteggiata più sopra⁶⁷⁷, parlando della clausola di ordine pubblico: qui la difficoltà del legislatore è meramente assiologica, sono i valori dell'ordinamento europeo che si frappongono all'applicazione di una legge e ne scartano l'applicazione. La norma straniera non viene adattata a livello materiale, né viene adattato il criterio di collegamento, perché non c'è nessun tentativo di armonizzare due leggi ritenute parimenti valide.

Escluso, quindi, che la norma in esame afferisca alla tematica dell'adattamento, la citata disposizione pare più simile ad una peculiare versione – tipizzata – della clausola di ordine pubblico⁶⁷⁸. La norma, infatti, agisce, più che a livello processuale – o, meglio, a monte di questo – sul piano sostanziale, fungendo da rimedio alle ipotesi in cui, nel caso concreto, non si possano raggiungere gli obiettivi che guidano il regolamento, ossia l'ottenimento, in condizioni di parità, dello scioglimento del vincolo⁶⁷⁹. A ben guardare, d'altronde, la norma in esame non impone al giudice di modulare la norma di conflitto – come avverrebbe con una *kolli-*

⁶⁷⁷ V. parte I, capitolo 2, par. 3.2.5.

⁶⁷⁸ La stessa S. GÖSSL, *Anpassung im EU-Kollisionsrecht*, cit., p. 641, ammette che la disposizione contiene *elementi* della clausola di ordine pubblico.

⁶⁷⁹ Cfr. P. FRANZINA, *The Law Applicable to Divorce and Legal Separation under Regulation (EU) No. 1259/2010 of 20 December 2010*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 3/2011, p. 121.

sionsrechtliche Anpassung –, ma piuttosto gli chiede di escludere in radice il richiamo, laddove, nelle circostanze concrete, sia del tutto impossibile giungere allo scioglimento del matrimonio⁶⁸⁰.

Non si può negare, naturalmente, che vi siano delle differenze evidenti con l'ordinaria eccezione di ordine pubblico, in primis con quella prevista all'art. 12 dello stesso regolamento Roma III. Tali differenze sono almeno tre. In primo luogo, l'art. 10 cristallizza a livello sovranazionale il principio sostanziale fondamentale che si intende tutelare, senza lasciare spazio ad altre fonti di livello nazionale, così che l'art. 10 può essere considerato alla stregua di una norma di conflitto a carattere sostanziale, che mira al raggiungimento di un risultato materiale grazie all'intermediazione della norma di conflitto⁶⁸¹. In secondo luogo, la norma in oggetto pone un imperativo in capo agli Stati (stabilendo che “si applica” la legge del foro), mentre l'art. 12 è formulato in termini di facoltà. Infine, l'art. 10 indica in modo imperativo anche quale sia la legge (quella del foro) che deve intervenire in sostituzione della legge ordinariamente richiamata, contrariamente a quanto disposto dall'art. 12⁶⁸².

È altrettanto evidente, tuttavia, che nell'art. 10 sono riscontrabili i principali tratti tipici dell'eccezione di ordine pubblico: l'effetto della norma, infatti, è quello, una volta individuata la legge applicabile, di paralizzarne gli effetti, in quanto la si ritiene, secondo un approccio casistico, incompatibile con un principio fondamentale degli ordinamenti europei. Non a caso, al considerando n. 24 del regolamento Roma III, che illustra la portata dell'art. 10, si chiarisce che esso “dovrebbe tuttavia far salva la clausola relativa all'ordine pubblico” [di cui all'art. 12]. Evidentemente, se

⁶⁸⁰ Sulla necessità che lo scioglimento del vincolo sia impossibile nelle circostanze concrete v. anche P. FRANZINA, *The Law Applicable to Divorce*, cit., p. 121.

⁶⁸¹ Si segue qui la definizione di H. GAUDEMET – TALLON, *Le pluralisme en droit international privé: richesses et faiblesses*, in *Recueil des cours*, 312, 2005, p. 228.

⁶⁸² Come illustra P. FRANZINA, *The Law Applicable to Divorce*, cit., p. 122.

il legislatore dell'Unione ha sentito la necessità di puntualizzare questo aspetto, è perché ha anch'egli avvertito la somiglianza tra i due meccanismi, tanto da voler specificare che la circostanza che la legge applicabile preveda il divorzio (e non rilevi quindi l'art. 10) non esclude che vi possano essere *altre* ragioni che giustificano l'attivazione della clausola di ordine pubblico. Questa disposizione è stata, in ogni caso, recentemente oggetto di un rinvio pregiudiziale di fronte alla Corte di giustizia, su cui si tornerà più avanti⁶⁸³.

3.2.2. Il frazionamento della legge applicabile al contratto nel regolamento Roma I

Un'ulteriore ipotesi di invito implicito all'adattamento sarebbe ravvisabile nell'art. 3, par. 1, del regolamento Roma I⁶⁸⁴, il quale prevede la possibilità, per le parti, di designare la legge applicabile ad una parte soltanto del contratto⁶⁸⁵, determinando, quindi, una situazione di *dépeçage* soggettivo⁶⁸⁶ e volontario, che può dar luogo a problemi di ordine pratico⁶⁸⁷ e una conseguente incertez-

⁶⁸³ Cfr. il par. 4.2. di questo capitolo.

⁶⁸⁴ Come si è già accennato nella parte I, capitolo 2, par. 3.2.3.

⁶⁸⁵ La norma così recita: "le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso". Secondo D. MARTINY, *Rom-I-VO Art. 3 Freie Rechtswahl*, in J. VON HEIN (Hrsg.), *Münchener Kommentar*, vol. XIII, cit., par. 66 s., il regolamento ammette sia una *kollisionsrechtliche Teilverweisung* (richiamo internazionalistico parziale), con cui singole parti del contratto vengono sottoposte alla legge della scelta, sia una *materiellrechtliche Teilverweisung* (richiamo parziale di norma sostanziale), con cui concrete soluzioni normative ricavate da diverso ordinamento sono utilizzate per disciplinare specifiche questioni del rapporto contrattuale.

⁶⁸⁶ V. F. RAGNO, *Article 3: Freedom of Choice*, in F. FERRARI (ed.), *Rome I Regulation. Pocket Commentary*, Monaco, 2011, p. 104.

⁶⁸⁷ Per una posizione molto critica si veda F. MARRELLA, *Prime note circa la scelta del diritto applicabile alle obbligazioni contrattuali nella proposta di regolamento 'Roma I'*, in P. FRANZINA (a cura di), *La legge applicabile ai contratti nella proposta di regolamento 'Roma I'*, Padova, 2006, p. 32, secondo cui la norma in oggetto fa

za del diritto⁶⁸⁸, quando le due leggi contestualmente applicabili al contratto siano tra di loro disarmoniche⁶⁸⁹. Benché la norma non lo dica espressamente, si ritiene che il frazionamento della disciplina applicabile al contratto sia possibile solo allorquando le diverse parti di questo siano divisibili e tra loro autonome⁶⁹⁰. Questa interpretazione è in armonia con una giurisprudenza della Corte di giustizia⁶⁹¹ relativa alla previgente convenzione di Roma⁶⁹²; in quel contesto la Corte ha accertato che “la possibilità di separare un contratto in più parti per assoggettarle ad una pluralità di leggi [...] dev’essere ammessa unicamente qualora il contratto riunisca una pluralità di parti che possono essere ritenute autonome le une dalle altre”⁶⁹³.

si che una fattispecie unica dal punto di vista economico venga “frammentata in una moltitudine di discipline di diritto materiale statale portando ad una sorta di ‘caleidoscopio giuridico’”, così che egli ritiene che, nella pratica, questa disposizione non sia affatto applicabile.

⁶⁸⁸ V. D. MARTINY, *Rom-I-VO Art. 3*, cit., par. 65.

⁶⁸⁹ Si pensi all’ipotesi in cui, per esempio, diverse leggi vengano chiamate a regolare i momenti rilevanti per la conclusione di un contratto (offerta e accettazione); sul punto cfr. F. RAGNO, *Article 3*, cit., p. 106.

⁶⁹⁰ Cfr. ancora F. RAGNO, *Article 3*, cit., p. 104; M. MCPARLAND, *The Rome I Regulation on the Law Applicable to Contractual Obligations*, Oxford, 2015, p. 318; D. MARTINY, *Rom-I-VO Art. 3*, cit., par. 68. *Contra*, M. WINDMÖLLER, *Die Vertragsspaltung im Internationalen Privatrecht des EGBGB und des EGVVG*, Baden-Baden, 2000, p. 80 s., 117 s.

⁶⁹¹ Cfr. Corte giust., sentenza 6 ottobre 2009, C-133/08, *Interfrigo*.

⁶⁹² Si trattava, infatti, di una questione interpretativa relativa all’art. 4, par. 1, seconda frase, della convenzione di Roma (Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980), in base al quale una parte del contratto può essere assoggettata, in via eccezionale, ad una legge diversa da quella applicata al resto del contratto, qualora presenti un collegamento più stretto con un Paese diverso da quello a cui si ricollegano le altre parti del contratto.

⁶⁹³ Cit. Corte giust., C-133/08, *Interfrigo*, cit., punto 45. Prosegue il punto 46 specificando che “pertanto, al fine di accertare se una parte del contratto possa essere assoggettata ad una legge diversa, si deve determinare se il suo oggetto sia autonomo rispetto a quello del resto del contratto”.

Secondo la relazione di Giuliano e Lagarde accompagnatoria alla convenzione di Roma del 1980⁶⁹⁴, poi, l'ammissibilità della frammentazione non sarebbe sottoposta alla sola circostanza che le diverse parti del contratto siano tra loro autonome, bensì la scelta dovrebbe essere de plano intrinsecamente coerente, dovrebbe cioè riguardare quegli elementi del contratto che possono essere disciplinati da leggi diverse senza dar luogo a risultati contraddittori. Se ciò non fosse possibile, il giudice dovrebbe disattendere la volontà delle parti e tornare a riferirsi ai criteri di collegamento oggettivi previsti dal regolamento. Si tratterebbe, quindi, di una sorta di adattamento di collegamento, che dovrebbe spingere il giudice, laddove si crei un conflitto tra le leggi applicabili, ad agire direttamente sulla norma di conflitto, scartando quella scelta tra le parti e agendo, quindi, secondo quanto stabilisce il regolamento per l'ipotesi in cui non sia stata effettuata alcuna scelta.

Viceversa, altra dottrina⁶⁹⁵ ha sostenuto che il ricorso ai criteri obiettivi di collegamento dovrebbe considerarsi un'estrema ratio⁶⁹⁶, ritenendo invece più opportuno, in considerazione del ruolo fondamentale rivestito dalla volontà delle parti nel regolamento⁶⁹⁷, adattare, se necessario, le norme ricavabili dagli ordinamenti scelti⁶⁹⁸. Si è rilevato, in particolare, che "escludere in radice una

⁶⁹⁴ M. GIULIANO, P. LAGARDE, *Relazione sulla convenzione relativa alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali*, in Gazzetta Ufficiale CE n. C 282 del 31 ottobre 1980, p. 1 ss.

⁶⁹⁵ Cfr. P. FRANZINA, *Note minime*, cit., p. 190 s.

⁶⁹⁶ Per esempio, nell'ipotesi in cui la facoltà dei contraenti di chiedere la risoluzione del contratto fosse sottoposta a due leggi differenti.

⁶⁹⁷ Come enuncia il considerando n. 11, "la libertà delle parti di scegliere la legge applicabile dovrebbe costituire una delle pietre angolari del sistema delle regole di conflitto di leggi in materia di obbligazioni contrattuali".

⁶⁹⁸ Anche se non in modo esplicito, pare accogliere questa soluzione anche D. MARTINY, *Rom-I-VO Art. 3*, cit., par. 68, che apparentemente segue la prospettiva di Giuliano e Lagarde, scrivendo che le diverse parti del contratto possono essere sottoposte a leggi differenti solo quando si lascino combinare tra loro in modo tale da non essere contrastanti, salvo però aggiungere l'inciso "notfalls durch Anpassung" (all'occorrenza attraverso l'adattamento), così dando prova che l'incastro tra le norme possa non essere spontaneo, bensì in una certa misura

simile eventualità [di adattamento] significherebbe subordinare la volontà dei contraenti, che il regolamento 'Roma I' [...] intende valorizzare nella più ampia misura possibile, all'esigenza [...] di un'applicazione 'esatta' della legge richiamata, in quanto fedele al significato 'originale' delle relative disposizioni"⁶⁹⁹. L'adattamento qui prospettato è, quindi, chiamato ad operare sul piano sostanziale e non su quello di conflitto. Non si tratta, infatti, di disattendere il criterio normale di collegamento – in questo caso, la scelta dei contraenti –, ma piuttosto di esercitare delle manipolazioni nel momento applicativo delle diverse norme richiamate, così da rendere possibile la loro convivenza nella regolamentazione di una medesima fattispecie. In questo senso, la volontà delle parti potrebbe essere superata solo nell'ipotesi di incompatibilità assolute e, quindi, di difficoltà applicative del tutto insuperabili⁷⁰⁰.

La situazione è senza dubbio complessa, in quanto l'interprete deve dare attuazione a due leggi che sono entrambe, in diversi modi, richiamate dal diritto dell'Unione europea ed entrambe, pertanto, pretenderebbero di applicarsi in modo genuino. Il sacrificio che verrebbe imposto ad esse, tuttavia, pare comunque meno incisivo rispetto a quello che verrebbe imposto, scartandola, alla scelta delle parti e, con essa, al criterio di collegamento principale (e principe) dell'intero sistema dei regolamenti sulla legge applicabile.

Laddove il *dépeçage* volontario non si inserisca a delimitare l'ambito di applicazione di un altro diritto scelto dalle parti a titolo principale, ma incida sull'operare del diritto applicabile in base ai criteri di collegamento obiettivi valorizzati dal regolamento in mancanza di scelta, l'impasse potrebbe forse essere risolta intendendo come richiamo più genuino quello determinato dalla

indotto.

⁶⁹⁹ Cit. ancora P. FRANZINA, *Note minime*, cit., p. 191.

⁷⁰⁰ Cfr. D. MARTINY, *Rom-I-VO Art. 3*, cit., par. 69.

scelta di legge, e considerando invece la legge applicabile in base a criteri di collegamento oggettivi come meramente residuale. In questo senso, si potrebbe immaginare che sia la legge residuale a subire degli adattamenti che la rendano compatibile con quella della scelta.

A prescindere dalle soluzioni concrete, in ogni caso, ciò che qui più rileva è che l'adattamento materiale sembra (anche) in questo caso la soluzione più adeguata, perché esso permette, a fronte di un *dépeçage* volontario ma, per così dire, difettoso, di salvaguardare la volontà delle parti, incidendo sulle norme sostanziali quel minimo che serve per renderle compatibili. Laddove, invece, ciò sia del tutto impraticabile, e il conflitto sia quindi insanabile, la ragione di ciò starà probabilmente nel fatto che le diverse parti del contratto sottoposte a leggi differenti sono tra loro non autonome. In questo caso, però, la necessità di scartare la legge della scelta non deriverebbe da un adattamento di collegamento, bensì semplicemente dal fatto che l'*optio legis*, non avendo i requisiti per potersi considerare validamente effettuata, non può e non deve essere tenuta in considerazione.

3.2.3. Il riconoscimento delle decisioni nel regolamento Bruxelles IIbis

Una terza ipotesi di incentivo implicito all'utilizzo dell'adattamento potrebbe discendere dalla necessità di riconoscere e portare ad esecuzione, all'interno degli Stati membri, le decisioni emanate sulla scorta del regolamento Bruxelles IIbis⁷⁰¹ e ora del regolamento Bruxelles IIter⁷⁰², che trova applicazione a partire dal

⁷⁰¹ Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.

⁷⁰² Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, sopra citato.

1° agosto 2022. Tali regolamenti, infatti, pur non contenendo una disposizione analoga all'art. 54, par. 1, del regolamento Bruxelles Ibis, pongono, in realtà, gli stessi problemi di applicazione pratica, poiché anche – e forse, considerati gli interessi in gioco, soprattutto – in materia di diritto di famiglia l'agevole circolazione delle decisioni perseguita dal legislatore dell'Unione non può venire pregiudicata dalla difformità tra i tipi di provvedimenti previsti dagli ordinamenti degli Stati membri⁷⁰³. In tali ipotesi di difformità, pertanto, si rende opportuno, per evitare un diniego di esecuzione, adattare la decisione straniera a un provvedimento interno noto.

A riprova di ciò, gli articoli relativi all'esecuzione dei provvedimenti stranieri nelle materie ricomprese nel campo di applicazione del regolamento si caratterizzano per utilizzare espressioni generiche, a volte vaghe, nel collegare a decisioni straniere effetti esecutivi nello Stato richiesto, così da ricomprendere strumenti di esecuzione tra loro potenzialmente molto differenti⁷⁰⁴.

⁷⁰³ Cfr. P. FRANZINA, *Note minime*, cit., p. 192.

⁷⁰⁴ Così, l'art. 28 si riferisce alle “decisioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale su un minore”; l'art. 41, al diritto di visita “conferito in forza di una decisione esecutiva emessa in uno Stato membro”; l'art. 42, al ritorno del minore “ordinato con una decisione esecutiva emessa in uno Stato membro”. Su questi articoli, cfr. B. HEIDERHOFF, *Brüssel IIa-VO Art. 28 Vollstreckbare Entscheidungen*, in J. VON HEIN (Hrsg.), *Münchener Kommentar*, vol. XII, cit., par. 1 ss.; B. HEIDERHOFF, *Brüssel IIa-VO Art. 41 Umgangsrecht*, in J. VON HEIN (Hrsg.), *Münchener Kommentar*, XII., cit., par. 1 ss e ancora B. HEIDERHOFF, *Brüssel IIa-VO Art. 42 Rückgabe des Kindes*, in J. VON HEIN (Hrsg.), *Münchener Kommentar*, XII., cit., par. 1 ss. Con riferimento al regolamento Bruxelles IIter, si vedano T. KRUGER, *28. Enforcement of Decisions Ordering the Return of the Child*, in C.G. BEILFUSS, L. CARPANETO, T. KRUGER, I. PRETELLI, M. ŽUPAN (eds.), *Jurisdiction, Recognition and Enforcement in Matrimonial and Parental Responsibility Matters. A Commentary on Regulation 2019/1111 (Brussels IIb)*, Cheltenham, 2023, p. 289 ss. e I. PRETELLI, *34. Enforceable Decisions*, in C.G. BEILFUSS, L. CARPANETO, T. KRUGER, I. PRETELLI, M. ŽUPAN (eds.), *Jurisdiction, Recognition and Enforcement*, cit., p. 344 ss.

Oltre a ciò, anche concrete soluzioni date dalla Corte a questioni di esecuzione di istituti ignoti allo Stato richiesto sembrano in effetti richiamare meccanismi di adattamento. Il riferimento è, in particolare, alla sentenza *Bohez* del 2015, in cui la Corte ha imposto il riconoscimento di un provvedimento di *astreintes* assunto nel contesto di una controversia sul diritto di visita⁷⁰⁵. Simili provvedimenti rimangono, secondo la Corte, sottoposti al regolamento Bruxelles IIbis (e non, invece, di Bruxelles Ibis), e ciò in ragione del loro carattere accessorio rispetto al diritto di visita⁷⁰⁶, di cui garantiscono la salvaguardia. Ebbene, se le penalità di mora accessorie devono riconoscersi ed eseguirsi in forza di questo regolamento, è giocoforza ricondurre anche ad esso la giurisprudenza in tema di necessità di adattamento degli strumenti interni ai provvedimenti condannatori sconosciuti, seppur formatasi in relazione ad un altro regolamento⁷⁰⁷; e lo stesso ragionamento non potrà che estendersi, a fortiori, a eventuali altri provvedimenti ignoti di tipo cautelare, d'urgenza e così via.

Un ulteriore elemento a conforto di quanto sin qui detto potrebbe derivare dalla norma di cui all'art. 48, par. 1, del regolamento Bruxelles IIbis, il quale, a sua volta, sembra richiamare il meccanismo dell'adattamento, laddove attribuisce all'autorità giurisdizionale dello Stato membro dell'esecuzione il potere di stabilire le modalità pratiche del diritto di visita, nel caso in cui esse non siano previste o siano insufficientemente previste nella decisione emanata dal giudice competente per il merito, sebbene solo in via temporanea⁷⁰⁸. La condizione per la determinazione

⁷⁰⁵ Cfr. Corte giust., sentenza 9 settembre 2015, C-4/14, *Christophe Bohez*.

⁷⁰⁶ *Ibidem*, punti 48 e 49.

⁷⁰⁷ V. il par. 3.1.2. di questo capitolo.

⁷⁰⁸ Il par. 2 dell'art. 48 dispone infatti che "le modalità pratiche stabilite a norma del paragrafo 1 cessano di essere applicabili in virtù di una decisione posteriore emessa dalle autorità giurisdizionali dello Stato membro competenti a conoscere del merito".

delle modalità di visita è che siano comunque rispettati gli elementi essenziali della decisione portata ad esecuzione.

Si tratta, dunque, anche in questo caso, di un adattamento di tipo materiale, come quello più sopra discusso, richiesto dall'54, par. 1, del regolamento Bruxelles Ibis.

3.2.4. I considerando del regolamento successioni e dei regolamenti sui regimi patrimoniali delle coppie internazionali

Tornando al regolamento successioni, ci si può interrogare sul significato del già citato considerando n. 17⁷⁰⁹, secondo cui non sono precluse altre forme di adattamento nel contesto dell'applicazione del regolamento, diverse da quello dell'art. 31⁷¹⁰. Nonostante alcune voci in dottrina abbiano proposto letture ambiziose di quel considerando⁷¹¹, si ritiene, come già accennato, che ad esso debba darsi una valenza che sia in linea con il sistema complessivo in cui esso è inserito.

Come si è cercato a più riprese di sottolineare, infatti, anche là dove gli atti di diritto internazionale privato dell'Unione ne prevedono l'uso, l'adattamento opera unicamente a livello di diritto sostanziale, come strumento di modifica materiale di istituti interni o stranieri necessario per consentire che l'istituto straniero richiamato – o di cui fa applicazione il provvedimento straniero cui si dà esecuzione – possa operare concretamente, nonostante sia sconosciuto all'ordinamento del foro. Ecco allora che quel considerando non andrà letto come apertura ad altre ipotesi di adattamento – specie di *kollisionsrechtliche Anpassung* –, capaci di pregiudicare l'effetto utile del regolamento. Esso andrà piuttosto

⁷⁰⁹ V. il par. 2.2. di questo capitolo.

⁷¹⁰ Di identico tenore sono anche i considerando n. 26 dei due regolamenti sui regimi patrimoniali.

⁷¹¹ Così G. DANNEMANN, *Adaptation*, cit., p. 335, secondo cui se ne dovrebbe desumere l'esistenza di una vera e propria dottrina dell'adattamento nel diritto internazionale privato dell'Unione europea.

sto letto restrittivamente, cioè come una linea guida, che specifica che il giudice dispone di un ampio margine di apprezzamento nell'identificazione del diritto equivalente⁷¹², così che, per esempio, potrebbe non essere il diritto reale sconosciuto a venire adattato al sistema del foro, ma potrebbe invece essere il diritto del foro a subire modifiche in via interpretativa, per adattarsi al diritto straniero sconosciuto⁷¹³. Si rimarrebbe dunque nell'ambito del riconoscimento di diritti reali stranieri, precisandosi soltanto che l'adattamento può operare in relazione ad entrambi gli elementi normativi rilevanti: l'istituto straniero richiamato, o gli istituti del foro che troveranno applicazione a fianco di quello.

Non ci sono indizi, quindi, che fanno presumere che il considerando n. 17 del regolamento successioni, o i corrispondenti considerando dei regolamenti sui regimi patrimoniali, legittimino un adattamento a livello delle norme di conflitto. Del resto, quando il legislatore europeo ha voluto ammettere la possibilità di derogare alle norme di conflitto sancite nei regolamenti, l'ha fatto espressamente e con norme che vengono intese restrittivamente: la clausola di ordine pubblico valga per tutte.

3.3. I casi in cui il legislatore dell'Unione rifiuta il ricorso all'adattamento

Rispetto ai casi in cui il legislatore autorizza espressamente il ricorso all'adattamento, molto più numerose sono invece le ipotesi in cui questo viene escluso. Non si tratta, si badi, di un divieto di utilizzare l'adattamento in sé, bensì di un insieme di soluzioni che mirano a monte, implicitamente o esplicitamente, a prevenire le possibili difficoltà applicative che derivano da situazioni di frammentazione, e così, in qualche misura, prevengono la ne-

⁷¹² V. E. CALZOLAIO, L. VAGNI, *Adaptation*, cit., p. 442 ss.

⁷¹³ Cfr. P. WAUTELET, M. SALVADORI, *Adattamento dei diritti reali*, cit., p. 424.

cessità stessa di ricorrere all'adattamento. Ciò avviene in diversi modi, che si cercherà di elencare di seguito.

3.3.1. Le norme che prevengono espressamente possibili frammentazioni

Tra gli esempi di meccanismi che prevengono la necessità di ricorrere all'adattamento, la prima ipotesi è quella di un'esclusione espressa, per via normativa, di possibili situazioni di *dépeçage*. A questo proposito, viene in rilievo in primo luogo l'art. 12, par. 1, del regolamento Roma II, ai sensi del quale "la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti dalle trattative precontrattuali, a prescindere dal fatto che il contratto sia stato effettivamente concluso o meno, è la legge che si applica al contratto o che sarebbe stata applicabile al contratto se lo stesso fosse stato concluso". Tramite questa disposizione, infatti, il legislatore europeo impedisce che le trattative precontrattuali, la cui qualificazione, a livello europeo, è di tipo extracontrattuale⁷¹⁴, possano essere regolate da una legge diversa rispetto a quella destinata a

⁷¹⁴ Cfr. art. 10, par. 1, regolamento Roma I ("l'esistenza e la validità del contratto o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù del presente regolamento se il contratto o la disposizione fossero validi") e il considerando n. 10 del medesimo regolamento ("le obbligazioni derivanti dalle trattative precontrattuali sono coperte dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 864/2007 [...]"). Queste norme hanno positivizzato le conclusioni cui era giunta in precedenza Corte giust., C-334/00, *Tacconi*, cit. In ogni caso, le norme citate non risolvono compiutamente la questione interpretativa, in quanto ulteriori dubbi si pongono sul significato preciso di responsabilità precontrattuale (cd. *culpa in contrahendo*), diversamente intesa a livello sostanziale dagli Stati membri. Sul punto cfr. I. BACH, *Article 12. Culpa in contrahendo*, in P. HUBER (ed.), *Rome II Regulation*, cit., p. 312.

regolare eventuali controversie relative al contratto concluso⁷¹⁵, ciò che determinerebbe un'inevitabile sovrapporsi di discipline⁷¹⁶.

Il secondo esempio è quello della commorienza, istituto di cui si sono già brevemente tracciate le difficoltà applicative⁷¹⁷. In questo caso, come si è visto, la contestuale applicazione di due norme antitetiche⁷¹⁸, ma richiamate dalla stessa norma di conflitto, renderebbe il contrasto normativo sostanzialmente irrisolvibile⁷¹⁹. L'unica soluzione elaborata dalla dottrina consisteva, pertanto, nella scelta di scartare aprioristicamente le norme richiamate dalla norma di conflitto sulla commorienza, per ripiegare su un'altra legge, comune ai soggetti rilevanti per la successione; per esempio, la legge che regolava i rapporti personali tra i coniugi⁷²⁰.

Consapevole delle difficoltà relative al tema della commorienza⁷²¹, il legislatore europeo ha regolato la fattispecie all'art. 32 del

⁷¹⁵ A livello tecnico, quindi, il regolamento crea una connessione accessoria con la legge che regola il contratto, come la definisce I. BACH, *Article 12*, cit., p. 319 s. V. anche H. HEISS, *Party Autonomy: The Fundamental Principle in European PIL of Contracts*, in F. FERRARI, S. LEIBLE (eds.), *Rome I Regulation. The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe*, Monaco, 2009, p. 9.

⁷¹⁶ Cfr. S. GÖSSL, *Anpassung im EU-Kollisionsrecht*, cit., p. 625 e J. VON HEIN, *Einleitung zum Internationalen Privatrecht*, cit., par. 251.

⁷¹⁷ Cfr. parte I, capitolo 2, par. 3.2.2 e 3.2.4.

⁷¹⁸ Molti Stati membri, infatti, accolgono la stessa soluzione dell'Italia, presumendo che i decessi siano avvenuti simultaneamente; in altri, tuttavia (come nel Regno Unito), si assume che una persona, per esempio la più giovane, sia deceduta dopo l'altra o gli altri: cfr. sul punto A. DUTTA, *Succession and Wills*, cit., p. 598 s.

⁷¹⁹ Si pensi ancora all'art. 21 della legge n. 218/1995, applicabile alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore del regolamento europeo, in base al quale "quando occorre stabilire la sopravvivenza di una persona ad un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, il momento della morte si accerta in base alla legge regolatrice del rapporto rispetto al quale l'accertamento rileva", cosicché, nel caso di due coniugi le cui successioni siano regolate da leggi diverse, che regolano in modo diverso la commorienza, non vi sarebbe modo di determinare le rispettive successioni.

⁷²⁰ Questa la soluzione proposta da C. VON BAR, *Internationales Privatrecht*, cit., p. 539.

⁷²¹ V. A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale*, cit., p. 184.

regolamento successioni⁷²², il quale dispone, con una norma di diritto materiale⁷²³ (l'unica contenuta nell'intero regolamento), che laddove più persone, le cui successioni siano regolate da leggi diverse, decedano senza che sia possibile determinare l'ordine dei decessi, queste non possono succedere le une alle altre. L'intento di coordinamento del legislatore, nel formulare questa disposizione, è tanto evidente che molta parte della dottrina ritiene che l'art. 32 vada disapplicato ogniqualvolta le diverse successioni siano regolate dalla stessa legge ovvero da leggi tra loro compatibili⁷²⁴. Anche in questo caso, dunque, di fronte alla prospettiva di una frammentazione della *lex successionis* per fare spazio a diverse leggi regolatrici della commorienza potenzialmente in conflitto tra loro, il legislatore dell'Unione preferisce risolvere il problema applicativo alla radice⁷²⁵. Si noti che parte della dottrina, che con-

⁷²² L'articolo sostanzialmente riproduce l'art. 13 della convenzione dell'Aja del 1989 sulla legge applicabile alle successioni ed è rinforzato dall'indicazione di cui al considerando n. 55 del regolamento, in base al quale "al fine di assicurare una disciplina uniforme della fattispecie in cui è incerto in quale ordine sono decedute due o più persone le cui successioni sono regolate da leggi diverse, il presente regolamento dovrebbe prevedere una norma che stabilisca che nessuna di tali persone ha diritto di succedere all'altra o alle altre".

⁷²³ In questo articolo, quindi, il legislatore europeo applica il metodo cd. sostanzialista del diritto internazionale privato: cfr. R.M. MOURA RAMOS, *Le nouveau droit international privé des successions de l'Union Européenne. Premières Réflexions*, in B. CORTESE (a cura di), *Studi in onore di Laura Picchio Forlati*, cit., p. 222 s. Sull'uso di questa norma materiale in funzione correttiva delle norme di diritto internazionale privato cfr. P. FRANZINA, *L'inserimento di norme materiali*, cit., p. 564.

⁷²⁴ Così A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale*, cit., p. 184. Secondo A. DUTTA, *Succession and Wills*, cit., p. 599, la soluzione accolta all'art. 32 andrebbe "a little bit too far", tanto che lui proponeva, prima dell'ultimazione del regolamento, di restringere l'applicazione della norma ai rari casi in cui, a causa di presunzioni divergenti contenute nelle diverse leggi applicabili a due successioni tra loro collegate, due persone avrebbero dovuto contestualmente sopravvivere ed ereditare l'una dall'altra.

⁷²⁵ V. G. DANNEMANN, *Adaptation*, cit., p. 331 ss. e S. GÖSSL, *Anpassung im EU-Kollisionsrecht*, cit., p. 625 e p. 634.

sidera la previsione di cui all'art. 31 del regolamento successioni alla stregua di un'ipotesi di trasposizione⁷²⁶, e non di adattamento, ritiene invece che proprio l'art. 32 rappresenti l'unico genuino caso di adattamento dell'intero regolamento, e sottolinea ironicamente la sua collocazione appena sotto un articolo rubricato (erroneamente, secondo questa tesi) "adattamento"⁷²⁷.

Un ulteriore esempio è poi racchiuso all'art. 9, par. 1, del regolamento Roma III, ai sensi del quale "in caso di conversione della separazione personale in divorzio, la legge applicata alla separazione personale si applica anche al divorzio [...]": anche qui la situazione di frammentazione è esclusa in via preventiva⁷²⁸ ed è, in particolare, esclusa la possibilità che la legge applicabile al divorzio non conosca il provvedimento straniero di separazione giudiziale⁷²⁹. Anche in questa ipotesi, quindi, viene introdotta una deroga al normale regime di conflitto, sulla base della considerazione che l'unità tra la legge applicabile alla separazione e al divorzio dovrebbe essere di primaria importanza, tanto da subordinare la legge applicabile al divorzio ad una norma di collegamento accessoria alla separazione⁷³⁰.

3.3.2. I meccanismi con cui il diritto dell'Unione europea implicitamente previene il ricorso all'adattamento

Oltre alle ipotesi di prevenzione espressa di situazioni di *dépeçage*, vi sono anche altri meccanismi che possono essere interpretati come indirettamente volti a escludere la necessità di ricorrere a strumenti interpretativi e creativi del diritto, quale è l'adattamento. Ci si riferisce, in particolare, alle ipotesi in cui i

⁷²⁶ V. il par. 3.1.1. di questo capitolo.

⁷²⁷ Cfr. F.M. WILKE, *Dimension of coherence*, cit., p. 184.

⁷²⁸ Cfr. S. GÖSSL, *Anpassung im EU-Kollisionsrecht*, cit., p. 625.

⁷²⁹ Cfr. P. WINKLER VON MOHRENFELS, *Rom III-VO Art. 9 Umwandlung einer Trennung ohne Auflösung des Ehebandes in eine Ehescheidung*, in J. VON HEIN (Hrsg.), *Münchener Kommentar*, vol. XII, cit., par. 1 ss.

⁷³⁰ V. P. FRANZINA, *The Law Applicable to Divorce*, cit., p. 118.

regolamenti dell'Unione europea permettono di derogare ai normali criteri di collegamento tramite l'utilizzo di clausole di eccezione, che legittimano il giudice ad applicare una diversa legge con cui il rapporto sostanziale presenti collegamenti più stretti⁷³¹.

I regolamenti che escludono la possibilità di derogare alla norma di conflitto sono quelli che più chiaramente e rigorosamente mirano alla prevedibilità e certezza del diritto: tra questi si collocano, per esempio, il regolamento Roma III e il regolamento sui regimi patrimoniali delle unioni civili registrate. Tra i regolamenti che prevedono clausole di eccezione derogatorie rispetto agli ordinari criteri di collegamento, invece, la prevedibilità del diritto è un valore diversamente graduato a seconda che vi siano o meno limitazioni imposte alla possibilità di deroga. Per esempio, l'art. 4, par. 3, del regolamento Roma II deroga all'ordinario criterio di collegamento dettato in materia di legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali nel caso in cui il fatto illecito presenti collegamenti manifestamente più stretti con un altro Paese, ma cerca di restringere la possibilità di deroga sancendo che "un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese potrebbe fondarsi segnatamente su una relazione preesistente tra le parti, quale un contratto, che presenti uno stretto collegamento con il fatto illecito in questione"⁷³². Anche il regolamento Roma I presenta una norma di deroga al criterio ordinario, ma formulata in termini restrittivi⁷³³. In questo panorama si inserisce anche il

⁷³¹ Una simile clausola è prevista nel regolamento Roma I (art. 4, par. 3 e 4); nel regolamento Roma II (art. 4, par. 3); nel regolamento successioni (art. 21, par. 2); nel regolamento sui regimi patrimoniali tra coniugi (art. 26, par. 1, lett. c).

⁷³² Sul punto v. I. BACH, *Article 4. General Rule*, in P. HUBER (ed.), *Rome II Regulation*, cit., p. 99.

⁷³³ Cfr. B. UBERTAZZI, *Il regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali*, Milano, 2008, p. 68 s.; F. FERRARI, J.A. BISCHOFF, *Article 4: Applicable Law in the Absence of Choice*, in F. FERRARI (ed.), *Rome I Regulation. Pocket Commentary*, cit., p. 171 ss.; D. MARTINY, *Rom-I-VO Art. 4 Mangels Rechtswahl anzuwendendes Recht*, in J. VON HEIN (Hrsg.), *Münchener Kommentar*, vol. XIII, cit., par. 287.

regolamento successioni, che, come visto⁷³⁴, prevede all'art. 21, par. 2, una clausola di deroga al criterio normale della residenza abituale, la quale trova applicazione solo in via eccezionale⁷³⁵.

Questa varietà di soluzioni è stata intesa nel senso che, laddove un certo regolamento dell'Unione sia più incline a permettere di derogare alla norma di conflitto e così a rinunciare in una certa misura alla certezza del diritto, si dovrebbe ritenere che vi sia altresì una maggiore propensione a permettere che il diritto sostanziale prevalga sull'interesse al rispetto dello statuto formale di quel diritto⁷³⁶, in qualche modo – così pare di potersi intendere – legittimando il ricorso a strumenti manipolativi come l'adattamento.

Si può, tuttavia, dare una lettura di questi meccanismi diametralmente opposta, intendendoli, cioè, come strumenti che mirano anch'essi a prevenire il ricorso all'adattamento. I margini di deroga lasciati all'interprete da queste clausole di salvezza suggeriscono, infatti, due considerazioni.

La prima è che un giudice potrebbe, a parità di prossimità di una fattispecie con due diversi ordinamenti, considerarla più strettamente collegata a quello, non richiamato dai criteri di collegamento ordinari, la cui legge sia più idonea a garantire il dispiegarsi degli effetti sostanziali della fattispecie. Quello, in sostanza, che permette di ottenere il risultato sostanziale auspicato senza necessità di intervenire in via manipolativa.

La seconda – e più importante – considerazione attiene alla circostanza che i casi, i modi e i limiti in cui e con cui la norma

⁷³⁴ Cfr. parte I, capitolo 1, par. 4.2.

⁷³⁵ La clausola di eccezione deve essere interpretata restrittivamente non solo per esigenze di certezza giuridica, ma anche per evitare il più possibile gli inconvenienti causati dalla perdita del parallelismo tra forum e ius: cfr. A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale*, cit., 2014, p. 52 s. Sulle condizioni di applicazione della clausola di eccezione v. anche A. BONOMI, *Criterio generale*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 233 ss.

⁷³⁶ Questa la tesi di S. GÖSSL, *Anpassung im EU-Kollisionsrecht*, cit., p. 633.

dell'Unione permette di discostarsi dalle norme di conflitto indicate nei regolamenti sono espressamente previsti, e non permettono quindi all'interprete di ricorrere a delle soluzioni creative diverse e ulteriori rispetto a quelle che gli vengono già fornite. Tutto ciò spinge, quindi, ad escludere che i regolamenti che prevedono clausole di eccezione siano più propensi ad ammettere il ricorso a adattamenti in generale, e a adattamenti di collegamento in particolare, perché tali regolamenti, già prevedendo la possibile esigenza di derogare alla norma di conflitto, hanno positivizzato le soluzioni percorribili.

4. L'adattamento negli strumenti di diritto internazionale privato dell'Unione europea alla luce delle indicazioni della Corte di giustizia

A completamento delle considerazioni svolte nei precedenti paragrafi di questo capitolo, è opportuno qui valorizzare alcune acquisizioni della giurisprudenza della Corte di giustizia relative alla gestione di istituti stranieri sconosciuti al sistema del foro e originate tanto nel quadro del regolamento successioni, quanto in quello dei regolamenti Bruxelles IIbis e Roma III.

4.1. La trasformazione di problemi di adattamento in problemi di qualificazione

Come si è già visto, in due occasioni la Corte si è pronunciata con riferimento a problemi tipici che si possono porre in occasione dell'apertura di una successione, e che venivano tradizionalmente risolti dalla dottrina e giurisprudenza tedesche tramite il ricorso all'adattamento: si tratta proprio delle sentenze *Kubicka*⁷³⁷ e *Mahnkopf*⁷³⁸, di cui si è trattato in precedenza.

⁷³⁷ Corte giust., C-218/16, *Kubicka*, cit.

⁷³⁸ Corte giust., C-558/16, *Mahnkopf*, cit.

Nella prima, come si è visto⁷³⁹, la Corte riduce in maniera significativa la possibilità di ricorrere all'adattamento nel caso in cui le modalità di acquisto di un diritto reale siano sconosciute all'ordinamento ricevente. Nella seconda sentenza, la Corte è intervenuta tramite una qualificazione autonoma di un concetto all'intersezione tra il diritto internazionale privato delle successioni e quello dei regimi patrimoniali, con un risultato che, ancora una volta, riduce il rilievo dell'adattamento⁷⁴⁰.

In questo modo, la Corte ha estirpato una prassi giudiziale relativamente radicata tramite due operazioni, l'una di interpretazione (dell'ambito di applicazione dell'art. 31 del regolamento successioni), e l'altra di qualificazione (dell'istituto tedesco della *Zugewinnngemeinschaft*). Questa giurisprudenza rafforza, quindi, la tesi secondo la quale molti problemi di adattamento sono in realtà risolvibili alla radice, per mezzo di un'attenta operazione di qualificazione, come peraltro la dottrina aveva già da tempo avvertito⁷⁴¹.

La tendenza della Corte di giustizia sembra, quindi, andare nel senso di risolvere problemi tipici di frammentazione del diritto applicabile tramite la qualificazione autonoma di istituti che rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti di diritto internazionale privato uniforme, così imponendo il rispetto di tale qualificazione, perlomeno quando la legge applicabile deve essere individuata sulla base di siffatti regolamenti. Ecco, quindi, che la creazione e la definizione di qualificazioni europee comuni ad opera della Corte di giustizia non avrebbe solo la funzione di armonizzare l'applicazione del diritto internazionale privato all'interno degli Stati membri, ma anche quella, per così dire accessoria, di limare i margini di possibili interventi creativi del diritto, così prevenendo le situazioni di incertezza che ne conseguono. A

⁷³⁹ Cfr. il par. 2.1. di questo capitolo.

⁷⁴⁰ V. parte II, capitolo 2, par. 2.3.

⁷⁴¹ V. H. LEWALD, *Règles générales*, cit., p. 140 e A.A. EHRENZWEIG, *Private International*, cit., p. 175.

chiusura di questo paragrafo, sembra quindi opportuno ricordare le parole di Emilio Betti: “la intelligenza di questo mondo civile va ricercata con le categorie della teoria dell’interpretazione. Meditati con tali categorie, anche i problemi generali del diritto internazionale privato appaiono in una nuova luce”⁷⁴².

4.2. L'accoglimento, anche in via giurisprudenziale, di un adattamento di tipo materiale

Là dove l'adattamento non è escluso, o confinato entro limiti stringenti, la giurisprudenza mostra inoltre una preferenza per un adattamento unicamente materiale, e non invece di conflitto. Questo emerge anche in una sentenza relativamente recente⁷⁴³, pronunciata nel contesto del già citato art. 10 del regolamento Roma III, che, come si è detto, non pare rappresentare un'ipotesi di adattamento, quanto piuttosto un caso di ordine pubblico tipizzato⁷⁴⁴.

Il caso riguardava una domanda di divorzio presentata in Romania, che andava regolata, in base al regolamento Roma III, dalla legge italiana. Il ricorso veniva tuttavia rigettato perché i coniugi non avevano mai ottenuto il previo provvedimento di separazione richiesto dalla legge italiana in vigore al tempo⁷⁴⁵, né l'ordinamento rumeno disponeva di un omologo procedimento di separazione potenzialmente accessibile ai ricorrenti. I coniugi, in sede di impugnazione, invocavano gli artt. 10 e 12 del regolamento Roma III, chiedendo la disapplicazione della legge italiana in favore di quella rumena. In questo contesto, il giudice rumeno chiedeva

⁷⁴² Cit. E. BETTI, *Problematica*, cit., p. 335.

⁷⁴³ Corte giust., sentenza 16 luglio 2020, C-249/19, *JE*. Per un commento alla decisione, cfr. F. RIELÄNDER, *Die Verdrängung der scheidungsfeindlichen lex causae durch die lex fori kraft Art. 10 Var. 1 Rom III-VO*, in *Praxis des Internationalen Privat – und Verfahrensrecht*, 2021, p. 159 ss.

⁷⁴⁴ V. parte II, capitolo 3, par. 3.2.1.

⁷⁴⁵ Non era naturalmente applicabile al caso, *ratione temporis*, la nuova disciplina italiana del cd. divorzio breve.

alla Corte di giustizia se l'art. 10 del regolamento Roma III potesse applicarsi non solo con riferimento ad una legge straniera che non preveda affatto il divorzio, ma altresì a una legge che lo ammette, ma in condizioni eccezionalmente restrittive.

Nella sua decisione, la Corte nega che l'art. 10 del regolamento Roma III possa venire in rilievo laddove la legge straniera applicabile preveda il divorzio, ma lo subordini a condizioni più restrittive di quelle previste dalla legge del foro⁷⁴⁶. La Corte afferma invece che il Tribunale rumeno, pur non potendo pronunciarsi sulla separazione, deve accertare, nell'ambito del procedimento di divorzio, che le condizioni sostanziali previste dalla legge italiana siano soddisfatte⁷⁴⁷. La Corte non appone un'etichetta al procedimento che suggerisce di utilizzare e non usa mai il termine adattamento: tuttavia, invita in qualche misura il giudice a costruire una soluzione che combini, sul piano sostanziale, l'esigenza di pronunciare la sentenza di divorzio e il rispetto delle condizioni previste dalla legge (italiana) applicabile.

La sentenza della Corte ricalca in larga misura quanto sostenuto dall'Avvocato generale nelle sue conclusioni⁷⁴⁸, nelle quali egli aveva a sua volta escluso l'applicabilità dell'art. 10. Di fronte alla necessità di evitare un diniego di giustizia⁷⁴⁹, egli aveva allora suggerito che i giudici rumeni applicassero per analogia regole procedurali nazionali in materia di divorzio oppure addirittura che adattassero regole procedurali italiane in materia di separazione personale, poiché, in caso contrario, le disposizioni del regolamento Bruxelles IIbis – che fondano la competenza internazionale dei giudici rumeni – sarebbero risultate parzialmente inefficaci⁷⁵⁰. In concreto, la soluzione prospettata dall'Avvocato generale è quella accolta dalla Corte, e riprende un'ipotesi già

⁷⁴⁶ Cfr. Corte giust., C-249/19, *JE*, cit., punto 26.

⁷⁴⁷ *Ibidem*, punto 43.

⁷⁴⁸ Conclusioni AG Tanchev, 26 marzo 2020, C-249/19, *JE*.

⁷⁴⁹ *Ibidem*, punto 62.

⁷⁵⁰ *Ibidem*, punto 63.

avanzata dalla Commissione. Il giudice rumeno, in sostanza, dovrà verificare la sussistenza delle condizioni sostanziali dettate dalla legge italiana – cioè che i due coniugi vivano separati da almeno tre anni –, così da valutare che si siano realizzati tutti gli *effetti* cui la separazione mirava.

L'Avvocato generale aggiunge però degli altri dettagli significativi, non richiamati poi dalla Corte, ricordando che “in una serie di atti recenti, il legislatore dell'Unione si è trovato ad affrontare la questione di come garantire al meglio il rispetto della sostanza della legge applicabile nello Stato del foro, anche se quest'ultimo non ha un concetto giuridico (sostanziale) equivalente. Tali strumenti prevedono meccanismi per l'adattamento del diritto sostanziale e processuale nazionale al fine di garantire il corretto risultato in base alla legge applicabile⁷⁵¹”, e quindi conclude che “sebbene il regolamento n. 1259/2010 non preveda specificamente un siffatto adattamento, esso neppure lo vieta espressamente”⁷⁵².

Da queste poche frasi sembra di poter trarre degli spunti molto significativi. Innanzitutto, l'Avvocato generale sottolinea come il ricorso all'adattamento derivi dalla necessità di rendere pienamente efficaci le previsioni del regolamento Bruxelles IIbis, impedendo che la competenza giurisdizionale possa essere orientata da criteri diversi da quelli in esso previsti. In secondo luogo, va evidenziato come Tanchev ripeta in modo quasi esasperato, nelle sue conclusioni, il termine *sostanziale*⁷⁵³: nelle sue parole, va garantito il rispetto della *sostanza* della legge applicabile laddove uno Stato non abbia un concetto giuridico *sostanziale* equivalente, ciò che rende necessario un adattamento del diritto *sostanziale* e processuale. Ecco, quindi, che quanto si è detto finora sembra trovare conforto: il legislatore europeo ha, in effetti, positivizzato

⁷⁵¹ E l'Avvocato generale fa riferimento, in questo passaggio, proprio agli articoli del regolamento successioni e dei regolamenti sui regimi patrimoniali sopra descritti.

⁷⁵² Cfr. Corte giust., C-249/19, *JE*, cit., punti 68 e 69.

⁷⁵³ *Ibidem*, in particolare punti 65-68. Nella versione inglese il termine usato è “substantial”, in quella tedesca “materiell-rechtlich”.

l'adattamento e, come dimostra questo caso, non è escluso che vi si possa ricorrere anche in casi diversi da quelli espressamente codificati. Ma è un adattamento che non incide mai sulla norma di conflitto, bensì solo su norme materiali interne, siano esse di tipo sostanziale o di tipo processuale.

5. Considerazioni conclusive sull'uso dell'adattamento nel diritto internazionale privato dell'Unione europea

L'analisi di cui si è dato conto, riferita in primis al regolamento successioni ma estesa anche a altri atti di diritto internazionale privato dell'Unione, restituisce un quadro coerente dell'utilizzo dell'adattamento nel contesto degli atti di diritto dell'Unione.

Sembra confermato, in primo luogo, che i casi di adattamento attualmente positivizzati dal legislatore europeo, e che si sono singolarmente analizzati, sono tutti di adattamento *cd. materiale* e mai, invece, di adattamento *cd. di collegamento*. In secondo luogo, pare di poter dire che in altre ipotesi, in cui si è parlato in dottrina di un invito implicito all'adattamento, quell'adattamento, se c'è, è solo materiale, mentre in altre ipotesi si tratta invece di altri istituti internazionalprivatistici, come le clausole di ordine pubblico codificate.

Allo stesso tempo, emerge che i regolamenti di diritto internazionale privato dell'Unione prevedono diversi meccanismi che risolvono preventivamente le possibili situazioni di frammentazione della legge applicabile, così che non sia necessario ricorrere al meccanismo dell'adattamento, con norme espresse o con meccanismi impliciti. Infine, la giurisprudenza della Corte di giustizia risolve generalmente con operazioni di rigorosa interpretazione e qualificazione situazioni in cui tradizionalmente i giudici di merito degli Stati membri avevano variamente fatto ricorso all'adattamento, e suggerisce invece di utilizzare quest'ultimo soltanto ove siano presenti finalità sostanziali, ossia al fine di dare pieno

riconoscimento a situazioni e istituti sconosciuti nell'ordinamento del foro.

Queste considerazioni portano, a loro volta, a concludere che il legislatore dell'Unione disciplina tassativamente, con meccanismi diversi dall'adattamento, i casi in cui è possibile derogare agli ordinari criteri di collegamento previsti negli strumenti internazionaliprivatistici e non sembra tollerare, invece, situazioni in cui sia l'interprete nazionale a intervenire in modo creativo sulla norma di conflitto, scartando, con finalità di adeguamento, richiami che porterebbero a situazioni non attuabili sul piano pratico.

In altri termini, benché i casi di frammentazione della legge applicabile si generino a livello delle norme di conflitto e si possano pertanto meglio risolvere con un adattamento di tipo *kollisionsrechtlich*, questo, per i motivi visti, non viene mai suggerito esplicitamente dal legislatore europeo. In effetti, tanto il legislatore quanto la Corte tendono a risolvere a monte i problemi di frammentazione, mirando ad evitare che essi si creino, e ciò in primo luogo attraverso l'elaborazione progressiva di qualificazioni autonome e comuni.

I casi di che si sono definiti di discrepanza normativa qualitativa (*qualitative Normendiskrepanz*)⁷⁵⁴, si producono, invece, non a livello delle norme di conflitto, bensì nel momento della loro applicazione, e vengono risolti, come si è visto, con un adattamento di tipo materiale.

Infatti, è proprio questo secondo tipo di adattamento che il diritto internazionale privato dell'Unione europea conosce e suggerisce, senza, quindi, mai derogare alle norme di conflitto, ma piuttosto permettendo, anche in considerazione del principio di effettività⁷⁵⁵, che quelle disposizioni trovino piena applicazione. Emerge, quindi, nel complesso, una situazione in cui, tanto là dove il legislatore del diritto internazionale privato dell'Unione

⁷⁵⁴ Cfr., per questa definizione, parte I, capitolo 2, par. 3.2.1.

⁷⁵⁵ Sulla correlazione tra il meccanismo dell'adattamento e il principio di effettività, v. S. Gössl, *Anpassung im EU-Kollisionsrecht*, cit., p. 643 s.

europea prevede espressamente il ricorso all'adattamento, tanto là dove esso nulla prevede, le sole ipotesi – marginali – in cui sarà possibile (e necessario) ricorrere all'adattamento saranno ipotesi di adattamento materiale, mai invece di adattamento di conflitto. Traspare, infine, che l'adattamento materiale non è una mera trasposizione della norma interna in sostituzione di quella straniera, bensì consiste piuttosto in un intervento creativo, che avvicina l'istituto o il provvedimento nazionale equivalente a quello che deve essere riconosciuto.

PARTE TERZA

Il regolamento successioni alla luce delle esigenze del mercato interno. Canoni ermeneutici di un diritto internazionale privato (sempre più) dell'Unione europea

Nella parte conclusiva del lavoro, si mira a dare una lettura globale dei diversi modi in cui l'applicazione concreta del regolamento successioni è influenzata dagli obiettivi del mercato interno, in linea con la particolare e accentuata propensione di questo specifico strumento normativo a cercare di dare risposte alle esigenze del mercato interno.

A questo fine, si ripercorrono gli obiettivi perseguiti dal legislatore dell'Unione europea in occasione dell'adozione del regolamento successioni e i principi – già variamente incontrati nel corso della trattazione – che ne stanno alla base, con una considerazione particolare per il legame funzionale tra il regolamento e gli obiettivi più generali del mercato interno. Attenzione specifica è dedicata, in stretto collegamento con questa analisi, ad elaborare una sintesi del contributo del formante giurisprudenziale nell'individuazione dei parametri normativi essenziali del regolamento.

La trattazione ambisce, in particolare, a evidenziare tre aspetti.

In primo luogo, si vuole far emergere che gli obiettivi del regolamento successioni, i quali, come si è visto, influiscono sull'elaborazione di nozioni autonome da parte della Corte di giustizia, orientano, più in generale, tutte le decisioni relative al funzionamento di quello strumento normativo, nei diversi ambiti della legge

applicabile, della competenza giurisdizionale, del riconoscimento di decisioni e della circolazione del certificato successorio europeo.

In secondo luogo, si evidenzia il ruolo preponderante del buon funzionamento del mercato interno quale parametro ermeneutico di fondo, che si esprime in concreto in scelte di semplificazione delle vicende di devoluzione successoria e della predisposizione di atti di pianificazione successoria.

Da ultimo, si sottolinea come la Corte utilizzi taluni principi (in particolar modo, quello di unità della successione) e taluni strumenti (come il certificato successorio europeo) alla stregua di calamite che attraggono istituti e vicende alla sfera della successione, al fine di garantire la massima espansione possibile all'operatività del regolamento e la migliore realizzazione dei suoi obiettivi. In tutti questi processi ermeneutici sembra che la Corte, lungi dall'operare scelte astratte e di principio sulla base di classici principi della sistematica internazionalprivatistica, scelga di valorizzare quegli approcci ermeneutici che, di volta in volta, manifestano una capacità concreta, in un caso specifico, di soddisfare l'obiettivo di fondo.

CAPITOLO PRIMO

Gli obiettivi del regolamento successioni e i principi che ne perseguono la realizzazione

SOMMARIO: 1. Il legame tra la cooperazione giudiziaria civile e il mercato interno. – 2. Gli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione europea nell’adozione del regolamento successioni. – 3. I principi informatori del regolamento successioni.

1. Il legame tra la cooperazione giudiziaria civile e il mercato interno

Secondo quanto previsto dall’art. 81 TFUE, la cooperazione giudiziaria civile, fondata sulla fiducia reciproca tra gli ordinamenti degli Stati membri dell’Unione⁷⁵⁶, mira a facilitare l’accesso alla giustizia, in primo luogo attraverso il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziali ed extragiudiziali. La competenza dell’Unione in questo settore, precisa quell’articolo, si esercita “in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno”. Il rilievo di questo riferimento, legato, come è stato osservato, alla “iniziale matrice ‘mercantilistica’ del processo di integrazione europea”⁷⁵⁷, è diminuito progressivamente, come testimonia l’azione normativa

⁷⁵⁶ Cfr. A. TIZZANO, *Manuale di diritto dell’Unione europea*, Torino, 2017, p. 553 s.

⁷⁵⁷ Cit. F. SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia delle sentenze straniere*, cit., p. 10.

dell'Unione in settori di per sé estranei alle logiche del mercato interno⁷⁵⁸, quale il diritto di famiglia.

In questo panorama, come si è d'altronde già dato conto⁷⁵⁹, il regolamento successioni ha una doppia anima, nel senso che la materia successoria ha certo una forte dimensione patrimoniale, collegata però in modo evidente con l'ambito dei legami familiari⁷⁶⁰. In questo senso, quindi, nel regolamento successioni la logica economica della pianificazione successoria – almeno potenzialmente connessa, nell'UE, con la pianificazione di decisioni relative all'esercizio della libertà di stabilimento – si intreccia con considerazioni e interessi tipici del diritto di famiglia, come per esempio la tutela dei parenti stretti del de cuius.

Del resto, se un ventennio fa ci si chiedeva se il mercato interno potesse influenzare il diritto civile⁷⁶¹, oggi sappiamo che la risposta è sicuramente affermativa. Lo sappiamo in particolare per l'influenza che può esercitare, seppure indirettamente, la libera circolazione delle persone su importanti ambiti del diritto delle persone⁷⁶². Il regolamento successioni, per parte sua, ci dà la medesima

⁷⁵⁸ Cfr. ancora F. SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia delle sentenze straniere*, cit., p. 12.

⁷⁵⁹ Si vedano le considerazioni generali di cui alla parte I, capitolo 1, par. 2 e 2.1.

⁷⁶⁰ Cfr. relazione della Commissione alla già citata proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, COM/2009/0154 def., punto 3.1. Nella relazione, la Commissione dedica un paragrafo proprio alle differenze tra il diritto successorio e il diritto di famiglia, al fine di giustificare la scelta di non ricorrere alla base giuridica prevista dal trattato per l'adozione di misure connesse con il diritto di famiglia (che avrebbe richiesto, ex art. 81, par. 3, TFUE, una procedura legislativa speciale in cui il Consiglio delibera all'unanimità), anche alla luce della peculiare tradizione giuridica di quel gruppo di Stati membri 'nordici' in cui la materia successoria e quella del diritto di famiglia non sono considerate come autonome una dall'altra.

⁷⁶¹ V. M. FALLON, *Constraints of Internal Market on Family Law*, in J. MEEUSEN, M. PERTEGÁS, G. STRAETMANS, F. SWENNEN (eds.), *International Family Law*, cit., p. 151.

⁷⁶² Cfr. in particolare Corte giust., sentenze: 5 giugno 2018, C-673/16, *Coman*, e 14 dicembre 2021, C-490/20, *Pancharevo*.

conferma con riferimento all'influenza del mercato interno sulla cooperazione giudiziaria civile dell'Unione.

Va detto, infatti, che il regolamento successioni offre una prospettiva assolutamente privilegiata, e non solo a causa della sua naturale tendenza a lambire ambiti del diritto tra loro eterogenei. Un'analisi della giurisprudenza che si è pronunciata su quel regolamento, infatti, mostra un'importante propensione della Corte di giustizia a usare i principi e gli obiettivi del mercato interno come parametri esegetici rilevanti nella soluzione di questioni che si pongono nell'applicazione di questo strumento.

Questa forte propensione, che è determinata dal fatto che le scelte tecniche riversate nel regolamento rispondono agli obiettivi generali del processo di integrazione europea – e, quindi, testimoniano il riemergere di quella originaria dimensione mercantile del diritto internazionale privato dell'Unione –, appare con evidenza anche dal confronto con le sentenze della Corte relative agli altri regolamenti adottati nel settore della cooperazione giudiziaria civile. In queste, infatti, i richiami al mercato interno sono molto meno frequenti e meno capaci di incidere in modo sostanziale sull'applicazione degli strumenti normativi oggetto di analisi da parte della Corte.

L'assenza quasi totale di riferimenti al mercato interno non stupisce, per i motivi sopra visti, con riferimento ai regolamenti in materia puramente di famiglia, come il regolamento Roma III, i regolamenti sui regimi patrimoniali delle coppie internazionali⁷⁶³ e il regolamento Bruxelles II, nelle sue varie versioni⁷⁶⁴. Va tuttavia notato – e questo è più sorprendente – che, nella giurisprudenza relativa a tali regolamenti, la Corte ha fatto riferimento molto ra-

⁷⁶³ I quali che peraltro, essendo molto recenti, non hanno ancora generato un contenzioso portato all'attenzione della Corte di giustizia.

⁷⁶⁴ Al netto di Corte giust., sentenza 17 ottobre 2018, C-393/18PPU, *UD*, in cui peraltro la Corte prende in considerazione il ruolo del mercato interno solo al fine di escludere che l'obiettivo di perseguire il suo buon funzionamento giustifichi la pretesa applicazione del regolamento solo a fattispecie che concernono due Stati membri.

ramente anche alla sola circolazione delle persone, che è, per sua natura, la libertà del mercato interno più strettamente legata ai profili di diritto di famiglia⁷⁶⁵. Sorprendente è altresì il fatto che il mercato interno non sia mai menzionato (al netto del richiamo ai considerando che lo citano) nelle decisioni relative ai regolamenti Roma I, Roma II e al regolamento sull'insolvenza transfrontaliera. La situazione cambia se si guarda alla giurisprudenza che si è stratificata sul regolamento Bruxelles I, nelle sue varie versioni, ma le decisioni che prendono in considerazione il ruolo del mercato interno in modo sostanziale sono comunque solo una manciata, rispetto all'imponente numero di sentenze che sono state pronunciate in questo settore.

2. Gli obiettivi perseguiti dal legislatore dell'Unione europea nell'adozione del regolamento successioni

Che l'interpretazione del regolamento successioni sia terreno privilegiato per la considerazione di principi ermeneutici di portata generale, del resto, non stupisce. Come è stato evidenziato in dottrina, infatti, le scelte tecniche riversate nel regolamento successioni aderiscono ai valori che guidano il processo di integrazione europea, e ciò in relazione almeno a tre obiettivi principali⁷⁶⁶. Si tratta, in primo luogo, di favorire l'integrazione di chi esercita la propria libertà di circolazione e partecipa, in questo modo, ai fenomeni di mobilità che l'Unione intende governare, evitando in tal modo le discriminazioni, o comunque gli ostacoli legati all'operare di diverse discipline di diritto internazionale privato. Si tratta, in secondo luogo, di favorire l'autonomia di quei soggetti circolanti – in primis cittadini europei –, in piena coerenza con quella che è la linea di fondo di tutte le libertà di circolazione previste dal tratta-

⁷⁶⁵ Cfr. A. LANG, *Impact of the Regulations on the Free Movement of Persons in the EU*, in I. VIARENGO, F.C. VILLATA (eds.), *Planning the Future*, cit., p. 358 ss.

⁷⁶⁶ P. FRANZINA, *Ragioni, valori e collocazione sistematica*, cit., p. 13.

to⁷⁶⁷. Si tratta, infine, di garantire la tutela dei diritti fondamentali, come dimostra il fatto che il regolamento in qualche misura risente delle decisioni adottate dalla Corte EDU in materia successoria⁷⁶⁸.

Del resto, già nella sua valutazione di impatto allegata alla proposta di regolamento⁷⁶⁹, la Commissione aveva enucleato i principali problemi che possono rendere complessa una successione internazionale, individuandoli nella non prevedibilità della competenza e della legge applicabile ad una successione internazionale; nel poco spazio lasciato all'autonomia privata nella determinazione della legge applicabile alla propria successione; nella difficoltà di ottenere il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e atti pubblici.

Coerentemente con l'identificazione di questi problemi, gli obiettivi del regolamento vengono riassunti al considerando n. 80 del regolamento, che vi fa rientrare "la libera circolazione delle persone, l'organizzazione anticipata da parte dei cittadini europei della loro successione in un contesto europeo, e la protezione dei diritti degli eredi e dei legatari, e delle persone vicine al defunto nonché dei creditori della successione". Tali obiettivi possono essere sintetizzati in due macrocategorie, una – più strettamente legata alla dimensione della cooperazione giudiziaria civile – che mira a garantire l'accesso effettivo alla giustizia e una – che guarda maggiormente agli interessi concreti degli attori del mercato interno – di favorire la libera circolazione delle persone e facilitare la loro pianificazione successoria. Queste due macrocategorie corrispondono anche ai due 'gruppi' di interessi che il regolamento vuole

⁷⁶⁷ Cfr. B. CORTESE, *Riflessioni sull'autonomia come limite: l'equilibrio tra libertà e condizionamento nel diritto dell'Unione europea, tra Unione, Stati membri ed individui*, in Liber Amicorum Antonio Tizzano, Torino, 2018, p. 235 ss. e B. CORTESE, *L'ordinamento dell'Unione europea*, cit., p. 246 ss.

⁷⁶⁸ Per le quali si rinvia a parte I, capitolo 1, par. 2.1.

⁷⁶⁹ Cfr. Commission Staff working document accompanying the Proposal for a regulation of the European parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of successions and on the introduction of a European Certificate of Inheritance Impact Assessment {COM(2009) 154 final} {SEC(2009) 411}, p. 10 ss.

tutelare. Da un lato, vi sono gli interessi degli eredi, che traggono dalla successione obblighi o diritti, che però può essere difficile far valere in una situazione transfrontaliera. Dall'altro lato, va tutelato l'interesse del disponente a predisporre un ordinato e pianificato trasferimento del proprio patrimonio, post mortem.

Considerando le scelte assunte dal legislatore, peraltro, tanto il legame con il mercato interno, quanto quello con la libera circolazione delle persone si manifestano in una dimensione aperta, più universale di quella normalmente rilevante in quei settori. Qui, si può dire, è l'approccio universalistico del diritto internazionale privato contemporaneo a influenzare i principi dell'integrazione europea.

Da un lato, infatti – come si è visto⁷⁷⁰ –, il regolamento si applica a tutte le successioni internazionali che vengono portate all'attenzione delle autorità di uno Stato membro, a prescindere dalla collocazione territoriale dei beni (purché, naturalmente, sussista un valido titolo di competenza), offrendo una disciplina di diritto internazionale privato integrale e completa. Il legislatore dell'Unione, quindi, dà per acquisito che *tutte* le successioni portate di fronte ai giudici di uno Stato membro impattino sul buon funzionamento del mercato interno⁷⁷¹. La politica legislativa, in quest'ambito, non è restrittiva (nel senso di richiedere che il caso sia *genuinamente* europeo, cioè che abbia un collegamento effettivo con almeno due Stati membri), bensì espansiva (così che perché il regolamento venga in rilievo è sufficiente che vi sia una connessione con un solo Stato membro)⁷⁷².

Dall'altro lato, benché il preambolo del regolamento stesso utilizzi, in una manciata di occasioni, il termine “cittadini” e, in un'ipotesi, addirittura il termine “cittadini europei”⁷⁷³, le preroga-

⁷⁷⁰ V. parte I, capitolo, 1, par. 4.

⁷⁷¹ Cfr. A. CALVO CARAVACA, *Universal Application*, cit., p. 296.

⁷⁷² Cfr. H. DÖRNER, *Der Entwurf einer europäischen Verordnung zum Internationalen Erb- und Erbverfahrensrecht – Überblick und ausgewählte Probleme*, in *Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge*, 2010, p. 222.

⁷⁷³ V. considerando n. 80 del regolamento.

tive previste nel regolamento vanno a beneficio di chiunque sia residente abituale in uno Stato membro o la cui successione possa, tramite altri criteri di collegamento sussidiari, essere conosciuta dall'autorità di uno Stato membro, a prescindere dal possesso della cittadinanza europea⁷⁷⁴. Di nuovo, quindi, il regolamento non guarda alla libera circolazione delle persone in senso restrittivo, in quanto può applicarsi tanto ai cittadini di Stati terzi, residenti nel territorio dell'Unione, quanto ai cittadini europei statici, i quali, pur non avendo mai esercitato la loro libertà di circolazione, hanno per esempio acquistato beni in uno Stato estero, o la cui successione è comunque, a qualche altro titolo, legata a due diversi Stati⁷⁷⁵.

L'obiettivo di favorire la libera circolazione dei cittadini, rimuovendo le difficoltà che derivano dall'esercizio dei diritti che ineriscono a una successione internazionale e permettendo che il testatore e l'erede beneficino dei vantaggi del mercato interno, vengono perseguiti, in particolare, tramite tre fattori⁷⁷⁶: l'identificazione dell'ultima residenza abituale del *de cuius* come criterio principale di collegamento⁷⁷⁷; la previsione della *professio iuris*, seppur limitata nei modi sopra visti⁷⁷⁸; l'individuazione della legge successoria ipotetica⁷⁷⁹ come criterio di garanzia della continuità delle disposizioni mortis causa, siano esse diverse da un patto successorio (art. 24) ovvero coincidenti con un patto successorio (art. 25). Questi tre elementi, che sono stati concepiti per far fronte, in particolare, all'esigenza di agevolare la pianificazione successoria, si basano sull'idea di fondo che la capacità di autoregolazione del singolo garantisca

⁷⁷⁴ Come ha confermato Corte giust., C-21/22, *OP*, analizzata nella parte II, capitolo 1, par. 2.1.

⁷⁷⁵ Le ipotesi in cui sussiste un elemento di estraneità, che rende applicabili i regolamenti di diritto internazionale privato dell'Unione, senza però che la fattispecie sia strettamente associabile alla libera circolazione delle persone, sono enucleate da A. LANG, *Impact of the Regulations*, cit., p. 352.

⁷⁷⁶ V. J. RE, *Pianificazione successoria*, cit., p. 106 s.

⁷⁷⁷ Per cui si rimanda alla parte I, capitolo 1, par. 4.2.

⁷⁷⁸ V. parte I, capitolo 1, par. 4.3.

⁷⁷⁹ Sulla legge successoria ipotetica v. F. MAIELLO, *Le norme di conflitto europee*, cit., p. 114 ss.

l'efficienza del mercato. Il sempre maggior rilievo attribuito dal legislatore dell'Unione all'autonomia privata dei singoli, d'altronde, sta portando ad una generale e progressiva liberalizzazione del diritto internazionale privato, che oggi assegna all'individuo un ruolo centrale nella disciplina dei conflitti di leggi⁷⁸⁰.

Va poi detto che il sempre maggior rilievo riconosciuto all'autonomia privata nella determinazione della legge applicabile alla propria successione, così come l'adozione di norme concepite per garantire la perdurante validità degli atti di pianificazione successoria, non risponde solo alla logica di favorire la circolazione delle persone nel senso di non disincentivare la loro mobilità o la loro propensione ad investire o spostare cespiti patrimoniali in altri Paesi membri a causa del timore di non poter prevedere e controllare come avverrà la trasmissione ereditaria del patrimonio accumulato. Viceversa, questa scelta di politica legislativa risponde anche a una logica di mercato in senso stretto, poiché favorire un ordinato passaggio dei patrimoni, in generale, significa anche favorire un ordinato passaggio generazionale delle imprese familiari⁷⁸¹, il che corrisponde a uno specifico interesse perseguito dal legislatore dell'Unione⁷⁸². L'idea di fondo, in sostanza, è che l'autonomia privata funga da cerniera tra la sfera dei contratti e quella delle successioni e, nelle imprese a carattere familiare, renda pertanto possibile un ordinato passaggio generazionale dei patrimoni.

In effetti, l'atteggiamento di chiusura degli Stati membri⁷⁸³ di fronte agli atti di predisposizione successoria ha avuto la conse-

⁷⁸⁰ Cfr. C. CAMPIGLIO, *La facoltà di scelta della legge applicabile in materia successoria*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2016, p. 928.

⁷⁸¹ V. J. RE, *Pianificazione successoria*, cit., p. 202.

⁷⁸² Su queste note, si rinvia a quanto scritto in tema di patto di famiglia nella parte II, capitolo 2, par. 3.1.

⁷⁸³ Le discipline successorie degli Stati membri, in particolar modo quelle continentali, dimostrano, infatti, come la funzione di tutela degli stretti congiunti del *de cuius* e la conseguente predisposizione di schemi tipici e rigidi di successione abbia un ruolo decisamente preponderante rispetto alla funzione sociale del diritto successorio. A tal proposito, si è detto, per esempio, che la legittima avrebbe una funzione "tutt'altro che sociale" laddove impone che il patrimonio aziendale

guenza di sfavorire i passaggi generazionali delle aziende, in particolare di piccole e medie imprese, cosicché, troppo spesso, si è assistito alla loro chiusura a causa dell'incapacità degli eredi di trovare un accordo sulla ripartizione dei cespiti del *de cuius*, ovvero a causa dell'eccessiva frammentazione del potere direzionale in capo a più soggetti⁷⁸⁴. A partire dalla fine degli anni Ottanta, le istituzioni europee hanno quindi provveduto a emanare una serie di decisioni, risoluzioni e comunicazioni finalizzate proprio a tutelare la sopravvivenza, in particolar modo, delle piccole e medie imprese⁷⁸⁵.

sia automaticamente trasmesso, in forza del legame familiare, a determinati soggetti, i quali ben potrebbero rivelarsi totalmente impreparati a svolgere il ruolo loro richiesto, così mettendo a rischio anche diversi posti di lavoro: v. E. CALÒ, *L'etica dell'ordine pubblico internazionale e lo spirito della successione necessaria*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 1997, p. 171. A. BUCELLI, *Diritto ereditario e destinazione produttiva dei beni (con un cenno comparativo al sistema francese)*, in *Contratto e Impresa*, 2015, p. 759, ha scritto con riferimento specifico all'ordinamento italiano che "se c'è un'area del diritto civile che a lungo è rimasta avulsa e pressoché del tutto impermeabile alle esigenze dell'impresa, questo è il diritto ereditario". Quasi nessuno spazio è poi riconosciuto all'autonomia privata, e ciò nonostante l'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisca che "ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità". Sul punto cfr. D. ACHILLE, *Il divieto dei patti successori. Contributi allo studio dell'autonomia privata nella successione futura*, Napoli, 2012, p. 13.

⁷⁸⁴ Come spiega A.L. BONAFINI, *Il patto di famiglia tra diritto commerciale e diritto successorio*, in *Contratto e Impresa*, 2006, p. 1198, "solo il disponente è in grado di assicurare il trasferimento a coloro che, nell'ambito intrafamiliare, in virtù delle proprie acclamate capacità sappiano garantire il miglior utilizzo delle risorse, evitandone la frammentazione" (ragion per cui, secondo l'Autrice, il divieto dei patti successori andrebbe rivisto).

⁷⁸⁵ Si rammentano, nello specifico: decisione del Consiglio 89/490/CEE, del 28 luglio 1989, concernente il miglioramento del contesto dell'attività e la promozione dello sviluppo delle imprese nella Comunità, in particolare delle piccole e medie imprese; decisione del Consiglio 91/319/CEE, del 18 giugno 1991, relativa alla revisione del programma di miglioramento del contesto dell'attività e di promozione dello sviluppo delle imprese nella Comunità, in particolare delle piccole e medie imprese; risoluzione del Consiglio 92/C 178/04, del 17 giugno 1992; decisione del Consiglio 93/379/CEE, del 14 giugno 1993, relativa a un programma pluriennale di azioni comunitarie destinate a rafforzare gli indirizzi prioritari e

Tra queste, per quel che in questa sede più interessa, spiccano la raccomandazione della Commissione del 7 dicembre 1994 sulla successione nelle piccole e medie imprese⁷⁸⁶ e la coeva comunicazione, sempre della Commissione⁷⁸⁷, relativa alla cennata raccomandazione. Proprio quest'ultima comunicazione, infatti, aveva rilevato come il 10% delle dichiarazioni di fallimento che si verificano all'interno dell'Unione europea fossero dovute a una cattiva gestione nella successione dell'impresa.

Sulla scorta di tale considerazione, la raccomandazione della Commissione del 7 dicembre 1994 fissava, tra gli obiettivi enunciati all'art. 1, quello di "consentire all'imprenditore di preparare efficacemente la sua successione mettendo a sua disposizione gli strumenti adeguati" e quello di "assicurare la continuità delle società di persone e delle imprese individuali in caso di decesso di uno dei soci o dell'imprenditore". Tale secondo obiettivo veniva poi declinato in termini operativi al successivo art. 5 della raccomandazione, con cui la Commissione invitava gli Stati membri ad introdurre, nei propri ordinamenti, il principio della continuità delle società di persone. In particolare, quella previsione specificava, alla lettera b), che laddove non si riuscisse a risolvere l'eventuale contraddizione tra il contratto di società e le disposizioni testamentarie o le donazioni, gli Stati avrebbero dovuto introdurre nella loro legislazione nazionale "una norma in base alla quale il contratto di società prevalga sugli atti unilaterali di uno dei soci". La comunicazione della

ad assicurare la continuità ed il consolidamento della politica per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese; comunicazione della Commissione 94/C 187/04 sul miglioramento del contesto fiscale per le piccole e medie imprese; risoluzione del Consiglio, del 10 ottobre 1994, sul libero sviluppo del dinamismo e della capacità innovativa delle piccole e medie imprese. Sul punto, si veda estesamente G. VILELLA, *Le azioni comunitarie verso le piccole e medie imprese: Un quadro generale*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 1992, p. 689 ss.

⁷⁸⁶ Raccomandazione della Commissione, del 7 dicembre 1994, sulla successione nelle piccole e medie imprese, 94/1069/CE (Testo rilevante ai fini del SEE).

⁷⁸⁷ Comunicazione del 31 dicembre 1994 relativa alla raccomandazione della Commissione del 7 dicembre 1994 sulla successione nelle piccole e medie imprese, 94/C 400/01.

Commissione, per parte sua, sollecitava gli Stati a rimuovere gli ostacoli alla sopravvivenza delle società che derivano dal diritto di famiglia o dal diritto delle successioni, come per esempio il divieto dei patti successori, mirando così a un'armonizzazione sostanziale del diritto successorio⁷⁸⁸.

Non sorprende quindi che considerazioni affini a quelle logiche, seppur più avanzate, per il tipo di atto ormai contemplato, abbiano ispirato la proposta di regolamento e siano, infine, transitate in quello. È evidente, a questo punto, che l'approccio del legislatore europeo al fenomeno successorio è orientato più alla salvaguardia dei fattori economici che vengono coinvolti in una successione e meno, invece, ai profili familiaristici di tutela degli stretti congiunti⁷⁸⁹, come d'altronde si è accennato anche trattando della (im)possibilità⁷⁹⁰ di opporre l'eccezione di ordine pubblico nel caso in cui l'applicazione della legge straniera conduca alla violazione delle quote di legittima previste nell'ordinamento del foro. Il legislatore pone dunque in primo piano le esigenze del mercato interno, guardando sia agli interessi di coloro che sono coinvolti nell'apertura della successione, e beneficino ora di un adeguato sistema di accesso alla giustizia e di riconoscimento delle decisioni e degli atti pubblici, sia agli interessi di coloro che vogliono pianificare la loro successione. In questa seconda prospettiva, come si è detto, l'obiettivo perseguito non è solo quello di incentivare le persone a sfruttare le libertà di mercato interno, ma anche quello di politica del mercato di favorire la sopravvivenza delle piccole e medie imprese a conduzione familiare.

⁷⁸⁸ Secondo E. CALÒ, *Le piccole e medie imprese: Cavallo di Troia di un diritto comunitario delle successioni?*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 1997, p. 217 ss., il tentativo della Commissione sarebbe quello di raggiungere "un grado di armonizzazione superiore a quello esistente in taluni Stati federali".

⁷⁸⁹ Cfr. J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *El Reglamento Sucesorio Europeo*, cit., p. 724 s.

⁷⁹⁰ Sui possibili, e in ogni caso molto ristretti, margini di operatività residua dell'eccezione di ordine pubblico rispetto alla violazione delle quote di legittima si rinvia a quanto detto nella parte I, capitolo 1, par. 4.3.

3. I principi informatori del regolamento successioni

Il regolamento successioni si radica intorno a tre principi informatori, in funzione dei quali vanno lette e interpretate le disposizioni di dettaglio previste al suo interno e i quali contribuiscono a rispondere agli obiettivi che si sono sopra delineati. Questi principi sono l'approccio unitario (o monista), il parallelismo tra forum e ius e la continuità della regolamentazione successoria.

L'approccio unitario⁷⁹¹ emerge, in particolare, dal considerando n. 37⁷⁹² e dagli articoli 4 e 21 del regolamento⁷⁹³. La predisposizione di un sistema monista è possibile solo quando c'è un elevato grado di fiducia tra Stati, poiché l'approccio unitario è effettivo “solo nella misura in cui il punto di vista dell'ordinamento giuridico a cui la successione è unitariamente ancorata è in grado di imporsi [...] in tutti gli ordinamenti in cui la vicenda successoria può venire in rilievo”⁷⁹⁴. In termini concreti, in relazione alle scelte normative del regolamento, questo significa che l'esclusione di principio della *lex rei sitae* dalla regolamentazione della trasmissione degli immobili inclusi nell'asse ereditario non deve comportare il rischio che le previsioni della legge successoria relative agli immobili siti in uno Stato membro diverso da quello competente a conoscere della successione si rivelino prive di effettività.

Il principio di unità contiene, al suo interno, un certo grado di ambiguità e contraddittorietà. Esso è, al contempo, uno dei principi informatori del regolamento, tale da determinare, in qualche misura, la natura stessa del nuovo diritto europeo delle successioni

⁷⁹¹ Per cui si rimanda a parte I, capitolo 1, par. 4.2.

⁷⁹² Il quale dispone che la regola principale del regolamento “dovrebbe garantire che la successione sia regolata da una legge prevedibile con la quale presenta collegamenti stretti. Ai fini della certezza del diritto e onde evitare la frammentazione della successione, tale legge dovrebbe regolare l'intera successione [...]”.

⁷⁹³ Ossia i due articoli relativi, rispettivamente, al criterio generale di competenza e al criterio generale di individuazione della legge applicabile.

⁷⁹⁴ Cit. P. FRANZINA, *Ragioni, valori e collocazione sistematica*, cit., p. 9.

internazionali⁷⁹⁵ e fondamentale anche nell'indirizzare, in plurime occasioni, l'orientamento della Corte di giustizia nella soluzione dei casi concreti portati alla sua attenzione. Allo stesso tempo, tuttavia, quel principio conosce dei temperamenti, dal momento che, in effetti, è lo stesso regolamento successioni che, in talune ipotesi, vi deroga espressamente⁷⁹⁶. Ciò avviene, in primo luogo, nell'ipotesi dell'art. 30⁷⁹⁷, relativo all'applicazione eccezionale di norme speciali della *lex rei sitae* che impongano restrizioni alla successione di determinati beni. Ancora, ciò avviene nel caso in cui, trovando applicazione la regola di competenza sussidiaria di cui all'art. 10, par. 2, il giudice dello Stato membro competente a conoscere della successione dei (soli) beni presenti nel suo territorio applichi a questi una legge diversa dalla *lex successionis* generale⁷⁹⁸. Ulteriormente, il principio di unità è temperato nel caso della limitazione del procedimento di cui all'art. 12 del regolamento⁷⁹⁹. Tale principio, infine, viene superato laddove si verifichi un'ipotesi di rinvio ex art. 34 del regolamento⁸⁰⁰, e l'accettazione di quel rinvio conduca all'applicazione di una legge che adotta il sistema dualista⁸⁰¹. In tal caso, infatti, si verificherà una scissione territoriale della successione.

⁷⁹⁵ Sull'impatto di questo approccio all'interno degli ordinamenti che prevedevano un sistema scissionista si rinvia a quanto detto nella parte I, capitolo 1, par. 2.1.

⁷⁹⁶ Anche se in dottrina si è detto che tali ipotesi di deroga non sarebbero eccezioni, quanto piuttosto l'"esito naturale della crescente specializzazione delle norme di diritto internazionale privato": cit. J. RE, *La pianificazione successoria*, cit., p. 111.

⁷⁹⁷ Di cui si è parlato nella parte II, capitolo 3, par. 1.

⁷⁹⁸ Il quale così dispone: "se nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi del paragrafo 1 [relativo alla competenza sussidiaria degli Stati membri], gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere su tali beni".

⁷⁹⁹ Il quale, lo si rammenta, prevede che l'autorità che conosce della successione possa astenersi dal decidere su uno o più beni ricompresi nell'eredità, laddove reputi che la sua decisione su quei beni non verrebbe riconosciuta o resa esecutiva nello Stato terzo.

⁸⁰⁰ Su cui cfr. parte I, capitolo 1, par. 4.3.

⁸⁰¹ Proprio su questo punto si sono di recente pronunciate anche le sezioni unite della Cassazione, le quali hanno ritenuto ammissibile che, per effetto del meccani-

La stessa Corte di giustizia, nel constatare che il principio dell'unità della successione si ricollega all'obiettivo generale del regolamento di permettere il riconoscimento reciproco delle decisioni emesse negli Stati membri in materia successoria⁸⁰², ha ammesso che non si tratta di un principio assoluto⁸⁰³, come del resto già escluso nel diritto internazionale privato di diversi Stati membri che ricorrono al sistema monista, tra cui anche l'Italia⁸⁰⁴, la Germania e l'Austria⁸⁰⁵.

Venendo al secondo principio informatore del regolamento, quello del parallelismo tra forum e ius, va detto che la scelta di garantire, tendenzialmente, la corrispondenza tra competenza giurisdizionale e legge applicabile mira a favorire la semplificazione delle procedure e a ridurre i costi processuali⁸⁰⁶, evitando all'operatore giuridico nazionale di dover sovente accertare il contenuto di leggi straniere⁸⁰⁷. Tale principio viene garantito dalla circostanza

simo del rinvio, si verifichi "l'apertura di due successioni e la formazione di due distinte masse, ognuna assoggettata a differenti regole di vocazione e di delazione, ovvero a diverse leggi che verificano la validità e l'efficacia del titolo successorio [...], individuano gli eredi, determinano l'entità delle quote e le modalità di accettazione e di pubblicità ed apprestano l'eventuale tutela dei legittimari": cit. Cass., sez. unite, 5 febbraio 2021, n. 2867.

⁸⁰² Cfr. Corte giust., C-20/17, *Oberle*, cit., punti 53 e 54.

⁸⁰³ Cfr. Corte giust., sentenze: C-80/19, *E.E.*, cit., punto 69; C-21/22, *OP*, cit., punto 34.

⁸⁰⁴ Sul punto, cfr. L. FUMAGALLI, *Rinvio e unità della successione nel nuovo diritto internazionale privato italiano*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1997, p. 843.

⁸⁰⁵ V. A. BONOMI, *Rinvio*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 455.

⁸⁰⁶ Cfr. O. FERACI, *La nuova disciplina europea*, cit., p. 305.

⁸⁰⁷ Cfr. D. DAMASCELLI, *I criteri di collegamento impiegati dal Regolamento 650/2012 per la designazione della legge regolatrice della successione a causa di morte*, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato*, cit., p. 90. Relativamente a questo aspetto, vale la pena di ricordare le parole di E. JAYME, *Pasquale Stanislaw Mancini*, cit., p. 30 s., il quale rammenta che sebbene ai giorni nostri "sia considerato giustificabile l'interesse dei giudici a non applicare il diritto straniero, dato che i giudici lo applicano malvolentieri", Mancini giustamente non prendeva in considerazione un simile interesse, poiché riteneva che "il senso

che la residenza abituale è, nella generalità dei casi, il criterio di collegamento sia per la legge applicabile che per la competenza giurisdizionale⁸⁰⁸.

Il regolamento predispone quindi degli strumenti che mirano a ricostruire il parallelismo tra forum e ius anche nell'ipotesi in cui vi sia stata una *professio iuris* che ha fatto venire meno la coincidenza tra il criterio di collegamento della legge applicabile e quello della competenza⁸⁰⁹.

Si tratta, in primo luogo, della possibilità che le parti interessate decidano, con un accordo scritto, di conferire la competenza a pronunciarsi su una successione all'autorità giurisdizionale dello Stato di cittadinanza del de cuius, nel caso in cui egli abbia optato per la legge di quello Stato, e purché si tratti di uno Stato membro dell'Unione⁸¹⁰. A questo si affiancano altri strumenti, valevoli sempre nel caso in cui il de cuius abbia effettuato una *professio iuris* in favore della legge di cittadinanza. Si pensi alla dichiarazione di incompetenza che il giudice della residenza abituale può pronunciare qualora, su richiesta di una delle parti, ritenga che le autorità dello Stato di cittadinanza siano più idonee a decidere sulla successione⁸¹¹. Ancora, opera in tal senso la dichiarazione pronunciata dal giudice dell'ultima residenza abituale del de cuius, nell'ipotesi in cui le parti abbiano concluso un accordo di scelta del foro in favore delle autorità del suo Stato di cittadinanza⁸¹². Del pari, favoriscono

profondo del diritto internazionale privato sta nello stimolare il giudice al rispetto del diritto straniero: un rispetto che si fonda su un'esigenza di giustizia".

⁸⁰⁸ Cfr. ancora parte I, capitolo 1, par. 4.2.

⁸⁰⁹ Cfr. il considerando n. 27 del regolamento, che così recita: "le disposizioni del presente regolamento sono concepite in modo da far sì che l'autorità che si occupa della successione applichi, nella maggior parte delle situazioni, la propria legge. Il presente regolamento prevede pertanto una serie di meccanismi che entrano in gioco ove il defunto abbia scelto come legge applicabile quella di uno Stato membro di cui era cittadino".

⁸¹⁰ V. art. 5 del regolamento successioni.

⁸¹¹ Cfr. art. 6, par. 1, lett. a), del regolamento successioni.

⁸¹² Cfr. art. 6, par. 1, lett. b), del regolamento successioni. A commento dell'art. 6 v. O. FERACI, *La nuova disciplina europea*, cit., p. 303 ss.

il parallelismo l'accettazione espressa della competenza del giudice dello Stato di cittadinanza del de cuius da parte delle parti del procedimento⁸¹³, così come l'accettazione determinata dalla comparizione delle parti nel procedimento, senza contestazione della competenza⁸¹⁴.

In tutti questi casi, la combinazione di due diverse forme di volontà (quella del de cuius rispetto alla legge applicabile alla sua successione e quella delle parti – o di una parte delle parti – rispetto al foro competente) permette di salvaguardare il principio del parallelismo tra forum e ius, che sarebbe altrimenti indebolito ogniqualvolta vi fosse una scelta di legge ai sensi dell'art. 22 del regolamento. Allo stesso tempo, le ipotesi descritte dimostrano che il regolamento concede spazio all'autonomia privata nell'individuazione del foro competente solo se questa sia preordinata o funzionale al ripristino della coincidenza tra forum e ius⁸¹⁵.

Il terzo principio informatore del regolamento, cui si è fatto riferimento in apertura di questo paragrafo, è quello della continuità della regolamentazione successoria e del godimento dei diritti ereditari. Esso viene perseguito tramite il sistema di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, la circolazione di atti pubblici e la creazione del certificato successorio europeo.

Il riconoscimento delle decisioni o l'accettazione degli atti pubblici, in particolare, possono essere rifiutati solo in un numero tassativo di circostanze, per ragioni estremamente gravi⁸¹⁶.

⁸¹³ V. art. 7, par. 1, lett. c), del regolamento successioni.

⁸¹⁴ V. art. 9, par. 1, del regolamento successioni. Queste ultime due norme, pertanto, "frazionano in due diverse disposizioni quello che è il valore del comportamento delle parti": cit. I. QUEIROLO, *Drafting normativo e competenza giurisdizionale nel regolamento (UE) n. 650/2012 in materia di successioni mortis causa*, in *Rivista di diritto internazionale, privato e processuale*, 2018, p. 891.

⁸¹⁵ Cfr. I. QUEIROLO, *Drafting normativo e competenza giurisdizionale*, cit., p. 883.

⁸¹⁶ Cfr. art. 40 sui motivi di diniego di riconoscimento delle decisioni e art. 59 relativo all'accettazione degli atti pubblici.

Quanto al certificato successorio europeo, esso si raccorda senz'altro al primo dei principi qui enunciati, ossia al principio di unità della successione. La successione, infatti, che viene regolata in modo unitario, beneficia "di una 'rappresentazione' parimenti unitaria", che garantisce in modo "omogeneo e capillare" l'esercizio delle prerogative legate alla successione stessa⁸¹⁷. Tuttavia, quel legame del certificato con l'unità non è affatto esclusivo. Infatti, nelle ipotesi di frammentazione della successione che si sono sopra accennate, la frammentazione non si traduce nell'impossibilità di redigere il certificato successorio europeo, il quale mantiene intatta la sua operatività.

Quanto al meccanismo dell'art. 30, esso determina un'interruzione della *lex successionis*, la quale dovrà essere integrata dalle pertinenti disposizioni materiali della *lex rei sitae*, senza che ciò impedisca di regolare la successione integralmente, riportando poi nel certificato successorio europeo un insieme di informazioni tra loro armoniche. Quanto, poi, all'art. 10, par. 2, del regolamento, che prevede la competenza sussidiaria di uno Stato membro sui beni siti al suo interno laddove nessun altro Stato membro sia dotato di competenza, e considerato che il certificato successorio europeo è destinato, per sua stessa natura, a spiegare i suoi effetti solo all'interno degli Stati membri dell'Unione⁸¹⁸, nulla osterebbe al rilascio di un certificato relativo ai soli beni presenti nello Stato membro competente, senza che questo possa, all'interno del territorio dell'Unione europea, scontrarsi con certificazioni pubbliche di diverso tenore. Considerazioni del tutto analoghe valgono anche con riferimento al meccanismo di cui all'art. 12 del regolamento. Un discorso simile può essere fatto, infine, anche con riferimento al rinvio parziale derivante dall'applicazione di una legge che prevede un sistema scissionista: il giudice compe-

⁸¹⁷ Cfr. P. FRANZINA, *Ragioni, valori e collocazione sistematica*, cit., p. 12.

⁸¹⁸ Come ricorda l'art. 62, par. 1, del regolamento, ai sensi del quale il certificato "è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro e produce gli effetti di cui all'articolo 69".

tente per la successione e, con lui, l'autorità adibita alla redazione del certificato successorio europeo, potranno infatti idealmente suddividere la massa fallimentare in due parti, l'una regolata dalla legge della successione e l'altra dalla *lex rei sitae*, come di recente affermato dalle sezioni unite della Cassazione⁸¹⁹, senza che questo – al netto dei fenomeni di contraddizione normativa che si sono già visti – abbia particolari ricadute sulla producibilità del certificato successorio europeo e sulla sua efficacia all'interno dell'Unione, tanto più che il sistema scissionista richiamato sarà, evidentemente, quello di uno Stato terzo, in cui il certificato non è destinato a spiegare gli effetti suoi propri.

In conclusione, vale la pena di ritornare, sinteticamente, sul legame tra i tre principi informatori del regolamento successioni, discussi in questo paragrafo, e gli obiettivi di fondo di quel regolamento, illustrati al paragrafo precedente. Così, il principio di unità della successione si ripercuote positivamente sugli atti di pianificazione successoria, permettendo al disponente di sottoporli unitariamente ad un'unica legge applicabile e, quindi, di poter governare più facilmente e con maggiore certezza le vicende della propria successione. Esso si ripercuote altresì sulla possibilità di esercitare efficacemente i diritti discendenti da una successione, perché centralizza la cognizione a decidere su tutta la successione in capo ad un'unica autorità.

Similmente, il principio del parallelismo tra forum e ius e il principio di continuità delle situazioni successorie si ricollegano primariamente alle esigenze di tutela e semplificazione della vita di coloro che hanno interesse all'apertura della successione, in quanto vi sono coinvolti. Questi principi, infatti, mirano alla semplificazione delle procedure successorie e dei relativi costi, da un lato, e a garantire

⁸¹⁹ Di nuovo si rinvia a Cass., sez. unite, 5 febbraio 2021, n. 2867, cit.

di poter efficacemente far valere i propri diritti e le proprie ragioni discendenti da una successione in tutti gli Stati membri, dall'altro.

I tre principi, complessivamente considerati, sono dunque intesi per combinarsi tra loro e contribuire, su diversi piani, a raggiungere l'obiettivo di fondo del regolamento di agevolare la circolazione dei cittadini, rimuovendo gli ostacoli connessi ad una successione internazionale.

CAPITOLO SECONDO

L'influenza degli obiettivi del regolamento successioni sull'interpretazione delle sue norme

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il peso delle considerazioni materiali sul valore dei principi informatori del regolamento. – 2.1. Il principio del parallelismo tra forum e ius e la sua recessione di fronte ad altri, prevalenti principi e obiettivi. – 2.2. Il contrasto (e il bilanciamento) tra il principio di unità della successione e l'obiettivo di semplificazione delle procedure successorie nella definizione delle nozioni di autorità giurisdizionale e decisione. – 2.3. La negazione di un valore aprioristico dei principi; la loro rilevanza rapportata agli obiettivi che essi perseguono. – 3. Gli obiettivi del regolamento come elementi propulsivi di interpretazioni estensive del suo funzionamento intrinseco. – 3.1. (i) nel contesto delle condizioni di circolazione di un certificato successorio europeo. – 3.2. (ii) nel contesto dell'efficacia di una dichiarazione di rinuncia all'eredità e della rilevanza d'ufficio della competenza sussidiaria. – 4. Il ruolo dell'unità della successione nella modellazione di una nozione propria del diritto internazionale privato dell'Unione europea: la residenza abituale. – 5. L'attrazione di fattispecie verso la qualificazione successoria, ossia: come gli obiettivi del regolamento diventano i presupposti della sua applicazione. – 6. Considerazioni di sintesi sull'influenza degli obiettivi del mercato interno nelle interpretazioni del regolamento successioni.

1. Premessa

Come si è accennato, ad oggi la Corte di giustizia si è pronunciata già in diverse occasioni sull'applicazione del regolamento successioni. Pressoché tutte⁸²⁰ queste decisioni sono state orientate

⁸²⁰ Nella trattazione, verranno tralasciate alcune decisioni, che non offrono par-

da un'interpretazione teleologica, cosicché gli obiettivi e i principi elencati nel paragrafo precedente hanno rivestito un ruolo centrale in una serie di pronunce con oggetti apparentemente eterogenei, che spaziano dalla nozione di organo giurisdizionale, al funzionamento e rilascio di un certificato successorio europeo, alla dichiarazione di incompetenza del giudice adito, alla rilevabilità d'ufficio della competenza sussidiaria, alla validità di una dichiarazione di

ticolari spunti di riflessione per il loro contenuto di carattere meramente amministrativo ovvero perché sono state risolte dalla Corte mediante una semplice lettura rigorosa delle norme del regolamento. Per mera completezza espositiva, se ne dà conto in questa nota. Si tratta, in primo luogo, di Corte giust., sentenza 17 gennaio 2019, C-102/18, *Brisch*. Il caso verteva sulla questione se l'utilizzo del modulo IV allegato al regolamento per la proposizione di una domanda di certificato successorio europeo dovesse intendersi come obbligatorio oppure facoltativo. La Corte risponde analizzando la formulazione letterale delle norme contenute nel regolamento, le quali suggeriscono che tale utilizzo sia solamente facoltativo, purché vengano comunque fornite tutte le informazioni previste da quel modulo. Tale affermazione non è contraddetta dall'obiettivo generale del regolamento di garantire il mutuo riconoscimento delle decisioni, poiché, per quanto l'utilizzo del modulo predisposto dal regolamento possa agevolare la raccolta delle informazioni necessarie per il rilascio del certificato, nulla esclude che tali informazioni vengano fornite in altro modo, permettendo comunque di giungere alla formazione del certificato. La seconda pronuncia è Corte giust., ordinanza 17 luglio 2023, C-55/23, *Jurtukala*. Il caso verteva sull'applicazione dell'art. 10 del regolamento. Il giudice del rinvio chiedeva se tale norma trovasse applicazione solo quando il defunto risiedeva, al momento della morte, in uno Stato membro non vincolato dal regolamento ovvero in uno Stato terzo. Nel rispondere affermativamente, la Corte si affidava ad una semplice lettura dell'articolo in questione, la cui formulazione letterale già da sé rispondeva alla domanda posta dal giudice del rinvio. Il terzo caso è Corte giust., sentenza 27 marzo 2025, C-57/24, *Ławida*, che negava la competenza dell'organo giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale di un individuo a statuire sul rifiuto, da parte di quell'individuo, di vedersi applicare le conseguenze giuridiche dell'omessa dichiarazione di rinuncia all'eredità. La Corte sanciva infatti che un'autorità competente, ai sensi dell'art. 13 del regolamento, a ricevere una dichiarazione di rinuncia, ha competenza limitata a quella sola attività. Infine, non si analizzerà Corte giust., sentenza 23 gennaio 2025, C-187/23, *Albausy*, la quale ha confermato che l'autorità emittente un certificato successorio europeo non è legittimata a dirimere eventuali contestazioni che dovessero insorgere in merito al suo rilascio e, pertanto, non può essere considerata una giurisdizione ai sensi dell'art. 267 TFUE.

rinuncia all'eredità, al rapporto tra il regolamento e convenzioni bilaterali in materia successoria, nonché alla definizione dell'ambito di applicazione del regolamento.

Questa giurisprudenza verrà ora esaminata con uno sguardo di insieme, al fine di evidenziare le linee di ragionamento seguite dalla Corte nella sua opera interpretativa. Di talune di queste pronunce si è già dato conto, ma esse verranno ora nuovamente menzionate ponendo l'accento, appunto, sui canoni ermeneutici adottati dai giudici.

Le decisioni verranno analizzate guardandole, di volta in volta, nella prospettiva di una specifica linea di indagine.

In prima battuta, infatti, si proverà a verificare se, dall'opera interpretativa della Corte, emerge una tendenza a gerarchizzare principi e obiettivi del regolamento, nel senso di ritenere taluni di questi prevalenti rispetto ad altri. Si ragionerà, inoltre, del fatto che i principi informatori del regolamento hanno tanto più valore quanto più sono funzionali al raggiungimento dell'obiettivo per cui sono stati pensati.

In un secondo momento, ci si concentrerà sul ruolo del mercato interno, calato nella prospettiva della semplificazione degli oneri di chi partecipa a una devoluzione successoria, come elemento propulsore di letture estensive delle norme del regolamento.

Successivamente, si guarderà più nel dettaglio all'utilizzo che la Corte di giustizia fa del principio di unità della successione. Nel fare questo, si metteranno al vaglio alcune ipotesi. La prima riguarda la possibilità che quel principio influenzi l'elaborazione di nozioni di diritto internazionale privato autonome proprie del regolamento successioni, introducendo una comprensione nuova e diversa rispetto all'uso che di quelle nozioni fanno gli altri strumenti di cooperazione giudiziaria civile dell'Unione europea. La seconda ipotesi è che quello stesso principio travalichi, per così dire, la sua normale sfera di operatività per diventare una 'calamita' che attrae istituti eterogenei alla qualificazione successoria.

Infine, si proverà a dimostrare come anche il certificato successorio europeo si sia trasformato, da strumento ancillare rispetto al funzionamento del regolamento, in motore propulsore di interpretazioni estensive del suo ambito di applicazione.

2. Il peso delle considerazioni materiali sul valore dei principi informatori del regolamento

In alcune situazioni la Corte si è trovata, in modo più o meno evidente, a dover operare un bilanciamento tra principi e obiettivi del regolamento entrati in conflitto tra loro. In questo contesto, è emerso che i principi del regolamento sono tanto più influenti nel guidare l'opera ermeneutica dell'interprete, quanto più sono strettamente connessi all'obiettivo che per il loro tramite il regolamento persegue. In altri termini, considerazioni materiali relative al tipo di obiettivo perseguito dal regolamento e alla capacità dei suoi principi informatori di garantirne il raggiungimento sono determinanti nell'opera ermeneutica della Corte.

2.1. Il principio del parallelismo tra forum e ius e la sua recessione di fronte ad altri, prevalenti principi e obiettivi

Il principio del parallelismo tra forum e ius è quasi sempre richiamato, nelle decisioni della Corte, con funzione ancillare rispetto ad altri più influenti principi. Nel caso C-422/20, *RK c. CR*⁸²¹, tuttavia, esso gioca un ruolo di primo piano, secondo alcuni addirittura preminente rispetto a talune considerazioni pratiche attinenti all'obiettivo di semplificare la vita alle persone coinvolte in una vicenda successoria. In realtà, per quanto il richiamato principio sia

⁸²¹ Corte giust., sentenza 9 settembre 2021, C-422/20, *RK c. CR*. Per un commento si segnala I. ANTÓN JUÁREZ, *La declinatoria de competencia en las sucesiones mortis causa transfronterizas y su impacto en la certeza legal. Comentario a la STJUE de 9 de septiembre de 2021, RK c. CR, C-422/20*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 1/2022, p. 591 ss., oltre che E. CASTELLANOS RUIZ, *El Reglamento sucesorio (UE) 650/2012, diez años después de su aprobación*, cit., p. 95 ss.

senz'altro rilevante nel contesto della decisione, non pare affatto che la Corte sottintenda una prevalenza di questo su altri principi, con esso potenzialmente confliggenti.

Il caso riguardava la successione di un cittadino tedesco, residente abituale in Spagna al momento del decesso, in una situazione in cui tanto le autorità tedesche, quanto quelle spagnole, negavano di essere competenti. Infatti, benché il tribunale di Colonia, adito dalla moglie del *de cuius* per il rilascio di un certificato di eredità nazionale e di un certificato successorio europeo, si ritenesse incompetente, il giudice spagnolo, adito dal di lui fratello, rinunciava a sua volta a statuire, ritenendo che, in virtù di circostanze pratiche, le autorità tedesche fossero più adatte a trattare il caso. La moglie del *de cuius* si rivolgeva pertanto nuovamente a un giudice tedesco; in questo contesto, l'Oberlandesgericht Köln decideva di sospendere il procedimento per rivolgere alla Corte di giustizia tre domande relative, in primo luogo, al valore di una dichiarazione di incompetenza implicita; in secondo luogo, al potere del giudice, la cui competenza risulterebbe dalla dichiarazione di incompetenza dell'organo giurisdizionale preventivamente adito, di verificare la validità e le circostanze inerenti tale dichiarazione; in terzo luogo, all'operatività della dichiarazione di incompetenza ai sensi dell'art. 6, lett. a), del regolamento, e della conseguente dichiarazione di competenza ai sensi dell'art. 7, lett. a), nell'ipotesi in cui non vi sia stata una scelta di legge, bensì la legge applicabile alla successione risulti dall'applicazione dell'art. 83, par. 4, del regolamento⁸²².

Quanto al primo profilo, la Corte ricorda che una dichiarazione di incompetenza ai sensi dell'art. 6, lett. a), e il conseguente radicamento di competenza ai sensi dell'art. 7, lett. a), mirano a garantire che l'autorità che si occupa della successione applichi il proprio diritto nazionale, e che la competenza venga attribuita agli organi

⁸²² Ai sensi del quale “se una disposizione a causa di morte è stata fatta anteriormente a[1] 17 agosto 2015 in conformità alla legge che il defunto avrebbe potuto scegliere a norma del presente regolamento, si ritiene che tale legge sia stata scelta come legge applicabile alla successione”.

giurisdizionali più vicini alle parti o ai beni ereditari. Rileva, quindi, che la formulazione letterale di tali norme non richiede che la dichiarazione di incompetenza sia espressa, purché l'intenzione di non pronunciarsi in favore di altri giudici ritenuti più adeguati a esaminare il caso emerga inequivocabilmente dalla decisione con cui il giudice si rifiuta di statuire. Tale interpretazione, d'altronde, "è conforme all'obiettivo consistente nell'agevolare l'accesso alla giustizia, garantito in particolare dal principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie"⁸²³.

Rispetto al secondo profilo, invece, la Corte ricorda che una dichiarazione di incompetenza costituisce una decisione ai fini del regolamento⁸²⁴. Pertanto, non può essere fatta oggetto di un riesame nel merito ed è vincolante nei confronti degli organi giurisdizionali degli altri Stati membri. Se così non fosse, "i principi del riconoscimento reciproco e della fiducia reciproca, sottesi al sistema istituito dal regolamento Successioni"⁸²⁵, verrebbero pregiudicati, e si rischierebbe di provocare un conflitto negativo di competenze che sfocerebbe in un diniego di giustizia.

In merito alla terza questione, infine, la Corte ribadisce che gli articoli considerati mirano a garantire il principio del parallelismo tra forum e ius, permettendo che la legge di cittadinanza scelta dal testatore sia applicata dal giudice dello Stato di cui il de cuius era cittadino. Anche dove il diritto dello Stato di cui il de cuius era cittadino non sia stato scelto dello stesso de cuius, ma la sua applicazione derivi dall'art. 83, par. 4, del regolamento, dunque, il principio del parallelismo impone di ammettere una dichiarazione di incompetenza a favore dei giudici di quello Stato⁸²⁶.

In *RK* quindi la Corte valorizza in primis i principi della mutua fiducia tra i giudici degli Stati membri e della circolazione delle de-

⁸²³ Cit. Corte giust., C-422/20, *RK c. CR.*, cit., punto 35.

⁸²⁴ Nell'affermare ciò, la Corte richiama Corte giust., C-456/11, *Gothaer*, di cui si è dato conto in precedenza.

⁸²⁵ Cit. Corte giust., C-422/20, *RK c. CR.*, cit., punto 45.

⁸²⁶ *Ibidem*, punti 54-57.

cisioni nel territorio dell'Unione⁸²⁷, sancendo che la dichiarazione di incompetenza del primo giudice deve essere automaticamente riconosciuta nel procedimento pendente davanti al secondo giudice, e non può formare oggetto di un riesame⁸²⁸. In questo modo si assicura che non si verifichino casi di conflitti negativi di competenza, un'esigenza preminente rispetto al rischio – prospettato da una parte della dottrina⁸²⁹ – che l'efficacia automatica della dichiarazione di incompetenza diventi un lasciapassare per ogni giudice che non voglia occuparsi di un caso. Secondariamente, però, la Corte enfatizza e adotta come criterio guida il principio del parallelismo tra forum e ius, sotteso agli articoli 6, lett. a), e 7, lett. a), del regolamento, il cui perseguimento invita ad aprire le maglie dell'operatività di tali articoli nel senso di garantire l'efficacia di una decisione (la dichiarazione di incompetenza), anche se implicita e anche in assenza di un'espressa scelta di legge ai sensi dell'art. 22.

In questa decisione si potrebbe leggere, tra le righe, uno scontro tra la salvaguardia del parallelismo tra forum e ius e considerazioni di diverso tipo, come quella di semplificare le procedure per coloro che vengono coinvolti nell'apertura di una successione. Secondo alcuni, in particolare, la sentenza non tutela la posizione di chi, venendo pregiudicato da una inopportuna dichiarazione di incompetenza, fosse costretto a rivolgersi ad un diverso (e meno conveniente) giudice, senza possibilità che la validità di tale dichiarazione venga vagliata⁸³⁰.

A questa critica possono però opporsi diversi argomenti. In primo luogo, va detto che la decisione salvaguarda un principio (quel-

⁸²⁷ Cfr. S. MARINO, *Il regolamento (UE) 650/2012 sulle successioni internazionali*, cit., p. 132.

⁸²⁸ Cfr. ancora S. MARINO, *Il regolamento (UE) 650/2012 sulle successioni internazionali*, cit., p. 133.

⁸²⁹ Così C. BALDUS, L. KUNZ, *Internationale Unzuständigkeit und Methode. Anmerkung zu EuGH – C-422/20, RK/CR*, in *Zeitschrift für das Privatrecht der Europäischen Union*, 2021, p. 247.

⁸³⁰ Questa, in sostanza, la critica di C. BALDUS, L. KUNZ, *Internationale Unzuständigkeit*, cit., p. 249.

lo del parallelismo) che verrebbe con certezza ostacolato laddove la dichiarazione di incompetenza venisse circondata da distinguo e restrizioni, rendendola sindacabile da parte del giudice successivamente adito ovvero inefficace a fronte di un'applicazione della legge di cittadinanza che non discende formalmente da una scelta di legge ai sensi dell'art. 22. E questo, a fronte dell'ipotesi meramente congetturale che vi siano soggetti interessati alla conservazione della competenza da parte dell'autorità del luogo di ultima residenza abituale del *de cuius*, e che i loro interessi debbano prevalere su quelli della parte che, ai sensi dell'art. 6, ha richiesto una pronuncia di incompetenza. È difficile, dunque, ritenere che il principio del parallelismo, posto dalla Corte alla base della sua decisione in *RK*, abbia prevalso su un confliggente principio. Piuttosto, nel caso di specie la Corte ha semplicemente chiarito l'estensione di quel principio, sancendo che ciò che conta è che il *de cuius* abbia optato, esplicitamente o meno (tramite l'art. 83, par. 4), per la legge di cittadinanza. Con ciò egli ha mostrato un particolare attaccamento alla legge dello Stato di cittadinanza e, quindi, anche un suo preminente legame con quell'ordinamento. In questo quadro, è difficile immaginare che una dichiarazione di incompetenza possa essere del tutto inopportuna, tanto più alla luce del principio di fiducia reciproca che, come detto, sta alla base dell'intero sistema della cooperazione giudiziaria civile.

Se nella sentenza *RK* non si può dunque ritenere che la Corte abbia inteso far prevalere le ragioni del parallelismo su quelle di altri principi, nella specie su quello della semplificazione delle procedure successorie, c'è sicuramente almeno un'occasione in cui il parallelismo tra forum e *ius* esce esplicitamente soccombente rispetto alla considerazione di altri, prevalenti interessi. Il riferimento è, in particolare, al caso C-645/20, *V.A.*⁸³¹. In questa vicenda, il giudice adito sulla base dell'art. 4 del regolamento riteneva non sussistessero i requisiti per l'applicazione di quella norma, poiché il defunto, al momento della morte, era residente abituale in un diverso Stato. Si chiedeva, tuttavia, se potesse e dovesse considerarsi competente d'ufficio sulla

⁸³¹ Corte giust., sentenza 7 aprile 2022, C-645/20, *V.A.*

base del diverso titolo di competenza di cui all'art. 10 del regolamento, benché nessuna delle parti avesse invocato quella norma.

Nel rispondere affermativamente, la Corte evidenzia come la regola dell'art. 10 del regolamento contribuisca all'obiettivo di rimuovere gli ostacoli all'esercizio dei diritti che derivano da una successione, attraendo la cognizione al giudice dello Stato membro con cui la situazione presenta legami stretti. Il perseguimento di tale obiettivo, così come il rispetto dell'autonomia del giudice nell'esercizio delle sue funzioni giudiziarie, contrastano con l'idea che l'applicazione di quella disposizione sia subordinata al fatto che essa sia stata invocata dall'una o dall'altra parte⁸³². La Corte, nell'affermare ciò, è ben consapevole che il regolamento persegue anche l'obiettivo di far coincidere la competenza giurisdizionale e il diritto applicabile, e che, con la sua decisione, tale principio viene in sostanza negato. Tuttavia, evidenzia che il "regolamento non impone né garantisce la coincidenza tra la competenza giurisdizionale e il diritto applicabile", supportando pertanto la "tesi del carattere non assoluto" del principio⁸³³.

Non sembra pertanto esserci dubbio sul fatto che, nel caso di conflitto tra obiettivi e principi, la Corte sia disposta a far soccombere quello del parallelismo. Questa recessione sembra potersi spiegare in virtù delle considerazioni materiali che sono sottese a quel principio. Il parallelismo tra forum e ius, infatti, è solo indirettamente funzionale a facilitare l'accesso alla giustizia, in quanto semplifica il lavoro di tutti gli operatori coinvolti in una successione riducendo, teoricamente, i relativi costi, ma non è, di per sé, determinante nell'eliminazione degli ostacoli che si possono frapporre all'esercizio di diritti successori. Ecco perché, laddove il parallelismo entri in conflitto con altri principi che riescono tendenzialmente a realizzare con maggiore efficacia gli obiettivi del regolamento, esso può risultare soccombente.

⁸³² *Ibidem*, punto 41.

⁸³³ *Ibidem*, punto 45. A commento del fatto che il principio del parallelismo tra forum e ius non sia un corollario irrinunciabile del regolamento cfr. F. BILGEN, *Die Urteile des Europäischen Gerichtshofes zur europäischen Erbrechtsverordnung*, in *Zeitschrift für das Privatrecht der Europäischen Union*, 2022, p. 246 s.

2.2. Il contrasto (e il bilanciamento) tra il principio di unità della successione e l'obiettivo di semplificazione delle procedure successorie nella definizione delle nozioni di autorità giurisdizionale e decisione

Fermo quanto detto sul carattere potenzialmente recessivo del principio del parallelismo, dettato dalla sua limitata attitudine, in concreto, a realizzare l'obiettivo di semplificazione delle procedure successorie, vanno ora indagati i rapporti di forza tra altri principi e gli obiettivi che essi perseguono. In un trittico di decisioni relativo alle nozioni di autorità giurisdizionale e di decisione, fortemente guidate da una prospettiva teleologica, in particolare, la Corte ha affrontato uno scontro tra obiettivi perseguiti dal regolamento, tutti parimenti rilevanti e difficilmente sacrificabili.

Si tratta, in particolare, dell'obiettivo di semplificazione delle procedure successorie e del suo potenziale conflitto con i principi di unità della successione e di parallelismo tra forum e ius, declinati in funzione del diverso obiettivo di garantire la circolazione di certificati successori tra loro coerenti. Si è rappresentata, quindi, la necessità di individuare un parametro di bilanciamento tra di essi. Come si vedrà, tale parametro appare anch'esso impregnato da considerazioni di carattere materiale.

Viene in rilievo, in primo luogo, la decisione della Corte nel caso *WB*⁸³⁴, relativo alla nozione di autorità giurisdizionale. Nello specifico, il caso concerneva la questione del valore di un certificato successorio nazionale, emanato da un notaio polacco, al fine di verificare la sussistenza di porzioni del patrimonio del *de cuius* all'interno del territorio di un diverso Stato membro.

In questo quadro, la Corte rilevava in primo luogo che una decisione ai fini dell'art. 3, par. 1, lett. g), del regolamento è tale quando è emanata da un organo giurisdizionale. A tal proposito, la Corte verificava se i notai polacchi soddisfacessero le condizioni previste all'art. 3, par. 2, per potersi qualificare come tali. Tale

⁸³⁴ Corte giust., C-658/17, *WB*, già citata.

articolo definisce gli organi giurisdizionali secondo un approccio funzionale⁸³⁵, indicando cioè dei criteri sostanziali che devono essere soddisfatti perché un'autorità rivesta tale ruolo. Tali criteri⁸³⁶, a loro volta, presuppongono a monte che l'autorità in questione eserciti funzioni giurisdizionali, presupposto che la Corte traduce nella condizione ulteriore che l'organo abbia il potere di dirimere questioni controverse. La Corte rilevava, tuttavia, che i notai polacchi possono attestare i diritti successori delle parti solo nell'ambito di successioni non controverse. Pertanto, concludeva la Corte, tali notai non partecipano all'esercizio di funzioni giudiziarie⁸³⁷ e non possono qualificarsi come organi giurisdizionali, cosicché gli atti da loro emanati non costituiscono decisioni ai fini del regolamento. Tali atti soddisfano però le condizioni per essere qualificati come atti pubblici.

Questa sentenza ha suscitato reazioni miste. Da un lato, si è criticato il fatto che la decisione porta a discriminazioni tra autorità nazionali, nel senso che talune risultano vincolate alle regole sulla competenza internazionale e sulla *lis pendens*, mentre altre non lo sono⁸³⁸. Altri⁸³⁹, invece, hanno ritenuto che un'analisi approfondita della formulazione letterale, della sistematica e anche degli obiettivi del regolamento nel definire la nozione di autorità giurisdizionale non può che comprovare la bontà della soluzione adottata dalla

⁸³⁵ V. D. WIEDEMANN, *Understanding and Interpreting the Succession Regulation*, cit., p. 143 s.

⁸³⁶ Che, con l'adozione del regolamento, sono stati identificati nell'imparzialità, nella garanzia del diritto di audizione delle parti, nella necessità che le decisioni assunte possano formare oggetto di riesame o di ricorso e che abbiano forza e effetti equivalenti a quelli di una decisione giudiziaria.

⁸³⁷ Cfr. Corte giust., C-658/17, *WB*, cit., punti 57-71.

⁸³⁸ Questa è la posizione di D. WIEDEMANN, *Understanding and Interpreting the Succession Regulation*, cit., p. 151, che ha sostenuto che la Corte avrebbe potuto sforzarsi di giungere a una diversa soluzione tenendo in maggiore considerazione le discussioni avvenute in seno al Consiglio, le quali giustificano l'approccio funzionale adottato con l'art. 3, par. 2, proprio alla luce della necessità di evitare discriminazioni tra autorità e atti nazionali.

⁸³⁹ Cfr. F. BILTGEN, *Die Urteile des Europäischen Gerichtshofes*, cit., p. 239.

Corte. Altri ancora, pur tendenzialmente critici verso la sentenza, hanno rilevato come questa faccia comunque salvo l'obiettivo di garantire la libera circolazione delle certificazioni successorie, grazie alla qualificazione dei certificati emanati da autorità non esercitanti funzioni giurisdizionali alla stregua di atti pubblici⁸⁴⁰.

Se la critica relativa alla disparità tra autorità nazionali data dal solo fatto che esse siano o meno idonee a pronunciarsi in situazioni contenziose è di per sé condivisibile, va detto che la sentenza ha dei risvolti pratici che possono invece risultare piuttosto vantaggiosi. Con questa decisione infatti la Corte, negando la qualifica di autorità giurisdizionale ai notai polacchi, ha fatto salve le regole nazionali relative alla loro competenza ad emanare (non decisioni, naturalmente, bensì) atti pubblici⁸⁴¹. Il ricorrente ha così la certezza di potersi rivolgere all'autorità del proprio Stato membro per il rilascio di un certificato successorio nazionale, anziché doversi riferire all'autorità di uno Stato estero.

In questo modo, la sentenza *WB* ha l'effetto di facilitare le procedure di rilascio di certificati successori nazionali, il che la pone in apparente conflitto con la decisione pronunciata nel caso *Oberle*⁸⁴². In quel caso ci si chiedeva se il regolamento abbia disciplinato anche la competenza internazionale delle autorità giurisdizionali ad emettere certificati nazionali di successione, in situazioni non contenziose. Si poneva, in particolare, la questione se il giudice del

⁸⁴⁰ Cfr. E. BEYER, *Der Begriff des 'Gerichts', der 'Entscheidung' und der 'öffentlichen Urkunde' im Sinne der EuErbVO – Anerkennung mitgliedstaatlicher Erbnachweise*, in *Zeitschrift für das Privatrecht der Europäischen Union*, 2019, p. 247.

⁸⁴¹ Laddove non si applicano le regole sulla competenza previste dal regolamento, infatti, viene in rilievo il suo art. 2, in base al quale il regolamento "lascia impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni di successione".

⁸⁴² Corte giust., C-20/17, *Oberle*, cit. Per un commento v. F. BILTGEN, *Die Urteile des Europäischen Gerichtshofes*, cit., p. 241 s. Per una decisione nazionale (italiana) relativa al regolamento successioni che cerca di dare applicazione (forse in parte travisandola) alla sentenza *Oberle* cfr. Trib. Trieste, 8 maggio 2019, commentata da I. RIVA, *Certificato successorio europeo, certificati nazionali e pubblicità degli acquisti mortis causa*, in *Diritto delle successioni e della famiglia*, 2020, p. 742 ss.

luogo in cui si trovano alcuni beni della successione possa emanare un certificato nazionale, in deroga alle ordinarie regole sulla competenza internazionale sancite dal regolamento.

A tal proposito, la Corte rilevava che l'art. 4 del regolamento, nel determinare il criterio generale di competenza internazionale, non si riferisce unicamente alla circostanza in cui le autorità giurisdizionali emanano una decisione di natura giurisdizionale, nel contesto di un procedimento contenzioso. Al contrario, tale articolo trova applicazione anche rispetto a procedimenti non contenziosi, aventi ad oggetto il rilascio di un certificato successorio nazionale. Pertanto, il regolamento osta a una legislazione che preveda regole di competenza interna differenti da quelle disciplinate nello strumento di diritto dell'Unione. Ciò significa che le regole sulla competenza giurisdizionale si dovranno applicare sempre alle autorità che hanno natura giurisdizionale, anche quando la funzione concretamente esercitata non ha natura decisoria.

La Corte giunge a questa conclusione tramite una lettura sistematica delle norme del regolamento⁸⁴³. A questa, la Corte affianca una lettura teleologica⁸⁴⁴, evidenziando come la soluzione prospettata permetta di perseguire l'obiettivo del parallelismo tra forum e ius⁸⁴⁵, da un lato, e quello dell'unità della successione, dall'altro. Quest'obiettivo è sotteso alla norma dell'art. 4, nella misura in cui essa detta una regola relativa alla competenza a decidere sull'intera successione. La salvaguardia di quella norma e degli obiettivi a cui essa tende implica, pertanto, "l'armonizzazione delle norme sulla competenza internazionale degli organi giurisdizionali degli

⁸⁴³ Cfr. in particolare Corte giust., C-20/17, *Oberle*, cit., punti 42 e 43, nonché 46-48. Per un'analisi degli argomenti fondati sull'interpretazione sistematica cfr. J. KLEINSCHMIDT, *Die Zuständigkeitsordnung der EuErbVO gilt auch für das nationale Erbscheinsverfahren*, in *Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrecht*, 2020, p. 312.

⁸⁴⁴ Lettura teleologica che, anche secondo M. FORNASIER, *Internationale Zuständigkeit für deutsche Erbscheinsverfahren*, in *Zeitschrift für das gesamte Familienrecht*, 2018, p. 1265, riveste un peso decisivo nel contesto della sentenza.

⁸⁴⁵ Cfr. Corte giust., C-20/17, *Oberle*, cit., punto 52.

Stati membri nell'ambito di procedimenti tanto contenziosi quanto non contenziosi", così "limitando il rischio di procedimenti paralleli dinanzi agli organi giurisdizionali di Stati membri diversi e di contraddizioni che da ciò potrebbero derivare"⁸⁴⁶.

È evidente che le due decisioni, *Oberle* e *WB*, forniscono due interpretazioni tra loro stridenti⁸⁴⁷, che hanno l'effetto di provocare una scissione nella competenza internazionale al rilascio di certificati successori nazionali, a seconda di chi sia l'autorità emanante⁸⁴⁸. In *Oberle*, infatti, i tribunali tedeschi risultano vincolati alle regole su competenza internazionale e *lis pendens*, mentre in *WB* i notai polacchi rimangono liberi di applicare le norme di competenza interne, perpetuando il rischio di procedimenti paralleli e di certificati di successione divergenti, eventi che la Corte stessa vorrebbe e dovrebbe evitare⁸⁴⁹. Tale disparità è stata aspramente criticata, al punto da affermare che le ragioni della differenza di trattamento nella competenza a rilasciare certificati nazionali sarebbero in sostanza casuali⁸⁵⁰, dipendendo dal dato arbitrariamente variabile tra gli Stati membri di quali siano le competenze affidate alle autorità nazionali.

La sentenza *Oberle* è stata criticata anche sotto un secondo profilo, già accennato, in quanto obbliga, in taluni casi, a doversi rivolgere a uno Stato diverso da quello di residenza per ottenere (anche solo) un certificato successorio nazionale, il che contrasterebbe con l'obiettivo di semplificazione delle procedure successorie. A tal proposito, c'è stato chi ha suggerito che il fine ultimo di questa deci-

⁸⁴⁶ *Ibidem*, punti 56 e 57.

⁸⁴⁷ Sulle incoerenze tra le due decisioni v. anche E. CASTELLANOS RUIZ, *El Reglamento sucesorio (UE) 650/2012, diez años después de su aprobación*, cit., p. 69.

⁸⁴⁸ Cfr. E. GOOSSENS, *The Impact of the European Certificate of Succession on National Law*, in J.M. SCHERPE, E. BARGELLI (eds.), *The Interaction between Family Law*, cit., p. 179.

⁸⁴⁹ In senso parimenti critico v. anche M. FORNASIER, *Art. 3 I, 3 II EuErbVO: Poln. notarieller Erbnachweis als Urkunde i. S. der EuErbVO*, in *Zeitschrift für das gesamte Familienrecht*, 2019, p. 1190 s.

⁸⁵⁰ Cfr. J. KLEINSCHMIDT, *Die Zuständigkeitsordnung der EuErbVO*, cit., p. 315.

sione sarebbe quello di favorire il ricorso al certificato successorio europeo, sulla base del ragionamento che la persona costretta, suo malgrado, a doversi rivolgere ad un'autorità straniera per il rilascio di una attestazione sarà più propensa, a quel punto, a richiedere il rilascio di un certificato di natura sovranazionale⁸⁵¹.

In ogni caso, per ricondurre a sistema queste due decisioni e dare loro una lettura coerente, è necessario ragionare ancora una volta degli obiettivi che il regolamento mira a perseguire, e che la Corte, a sua volta, in qualche misura cerca di realizzare. Appare infatti chiaro che le due sentenze sono tra loro in conflitto perché perseguono obiettivi diversi, per quanto entrambi voluti dal legislatore europeo. Se *Oberle* è stata criticata perché appesantisce le procedure successorie, ha però allo stesso tempo il merito di assicurare la concentrazione di competenza presso un'unica autorità giurisdizionale, nell'ottica di preservare l'unità della successione e evitare la circolazione di certificati tra loro incoerenti; viceversa, se *WB* va applaudita perché ha l'effetto di facilitare l'accesso dei singoli alle autorità certificatorie dello Stato membro in cui si trovano, allo stesso tempo essa cristallizza la validità di un sistema in cui è possibile la circolazione di più certificati, emanati da autorità diverse, tra loro potenzialmente contrastanti.

Se si guarda al quadro complessivo delle due sentenze da questa prospettiva, emerge come il compito della Corte sia stato, in ultima analisi, quello di trovare il giusto bilanciamento tra due obiettivi che, in questa circostanza specifica, risultano in conflitto tra loro, individuando un adeguato parametro di questo bilanciamento. Tale parametro pare essere quello della natura e degli effetti del certificato rilasciato, rispettivamente, da un'autorità che

⁸⁵¹ V. E. GOOSSENS, *The Impact of the European Certificate*, cit., p. 179. Tuttavia, pare più convincente la tesi secondo cui il favor verso il certificato successorio europeo, in questa circostanza, non sia un effetto cercato e voluto dalla Corte, bensì la mera conseguenza pratica della concentrazione di competenza necessaria per garantire che non si crei una situazione di conflitto tra diversi procedimenti pendenti negli Stati membri: così J. KLEINSCHMIDT, *Die Zuständigkeitsordnung der EuErbVO*, cit., p. 312 s.

esercita e da un'autorità che non esercita funzioni giurisdizionali. Sappiamo infatti che una decisione è tale quando è "emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata"⁸⁵², e sappiamo anche, da *WB*, che un organo giurisdizionale è tale quando esercita funzioni giurisdizionali e può pertanto pronunciarsi in situazioni controverse. Le due decisioni non forniscono, invece, indicazioni chiare sulla natura di un certificato successorio rilasciato da un'autorità giurisdizionale, in una situazione non controversa. Come è stato notato, infatti, in *Oberle* la Corte non si pronuncia sulla natura o meno di decisione del certificato rilasciato dall'autorità giurisdizionale nazionale⁸⁵³. L'unico dato certo è che la regola di competenza, in questo caso, è quella dell'art. 4 del regolamento. Tuttavia, non vi sono motivi di ordine letterale o sistematico per ritenere che quel certificato non costituisca una decisione ai fini del regolamento. Se così è, allora quel certificato nazionale gode della forza propria di cui agli artt. 39 – 41 del regolamento, contrariamente a un atto pubblico, che ha effetti più limitati. Ecco, allora, il bilanciamento tra semplificazione della vita delle persone e rischio di circolazione di certificati contrastanti: la prima prevale, se il rischio è (solo) quello che circolino certificati successori qualificabili come atti pubblici e che pertanto possono essere riesaminati nel merito da un'autorità competente secondo le norme del regolamento⁸⁵⁴. Al contrario, l'obiettivo di semplificare la vita delle persone è destinato a recedere di fronte al rischio che circolino certificati successori emanati da autorità che sono organi giurisdizionali ai fini del regolamento, e che quindi emanano attestazioni che hanno la forza propria di decisioni non riesaminabili nel merito.

Questa ricostruzione è confortata dalla sentenza *E.E.*⁸⁵⁵, di poco successiva. In quella decisione, la Corte ha ripercorso gran parte

⁸⁵² Cit. art. 3, par. 1, lett. g), del regolamento successioni.

⁸⁵³ Cfr. M. FORNASIER, *Internationale Zuständigkeit*, cit., p. 1266.

⁸⁵⁴ V. art. 59, par. 3, del regolamento successioni.

⁸⁵⁵ Corte giust., C-80/19, *E.E.*, cit. Per un'analisi complessiva di tutti i punti rilevanti della sentenza v. E. BEYER, *Anmerkung zu EuGH v. 16.7.2020 – C-80/19 – E.E.*, in *Zeitschrift für das Privatrecht der Europäischen Union*, 2021, p. 86 ss.

degli argomenti già esposti in *Oberle* e in *WB*, confermando che un'autorità nazionale può essere considerata come giurisdizionale solo se può pronunciarsi anche in situazioni contenziose. In questo contesto, la Corte ha però anche espressamente chiarito che “per ‘decisione’ si intende qualsiasi decisione in materia di successioni emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata per essa” e che quindi nel caso in cui i notai (lituani, in quella vicenda) si possano qualificare “come ‘organi giurisdizionali’ ai sensi [del] regolamento, il certificato successorio da essi rilasciato può essere qualificato come una ‘decisione’”⁸⁵⁶. Quanto sopra detto sembra, quindi, trovare conferma: la Corte ammette la prevalenza dell'obiettivo di semplificazione delle procedure successorie su quello di mantenere la cognizione della successione in capo all'unica autorità individuata dal regolamento solo quando il rischio derivante da questo bilanciamento è quello di ammettere la circolazione di certificati successori nazionali che hanno la forza propria di un atto pubblico, e non invece quella di una decisione.

Tenendo questo a mente si può allora pensare di ridimensionare le parole della Corte quando afferma, in *E.E.*, che il principio dell'unità della successione non è assoluto⁸⁵⁷. È ovvio e normale che non lo sia, come si è dato conto nel corso del lavoro. Allo stesso tempo, però, la giurisprudenza della Corte – come si è già mostrato e ancora si mostrerà – ha conferito a tale principio un ruolo determinante nella soluzione di moltissime questioni tra loro eterogenee. Se in questa occasione non lo ha fatto, è stato solo per la necessità di bilanciarlo con un altro obiettivo, di pari o forse maggiore rilevanza alla luce delle circostanze di diritto e di fatto del caso di specie, cioè quello di salvaguardare la facilitazione dell'accesso alle autorità nazionali e quindi la rimozione degli ostacoli all'esercizio dei diritti successori, obiettivi invece sacrificabili in una fattispecie come quella di *Oberle*.

Da queste sentenze non pare trarsi, quindi, un ordine gerarchico tra l'obiettivo di coerenza perseguito dal principio di unità della

⁸⁵⁶ Cit. Corte giust., C-80/19, *E.E.*, cit., punti 58 e 63.

⁸⁵⁷ *Ibidem*, punto 69.

successione e l'obiettivo di favorire la facilitazione dell'accesso alle procedure successorie. Piuttosto, emerge come entrambi abbiano una rilevanza primaria e vadano perseguiti, bilanciandoli di volta in volta secondo valutazioni concrete circa i rischi che comporta il sacrificio dell'uno o dell'altro, in considerazione delle circostanze di diritto nazionale, e degli elementi di fatti, di volta in volta rilevanti.

2.3. La negazione di un valore aprioristico dei principi; la loro rilevanza rapportata agli obiettivi che essi perseguono

Da quanto detto, emerge chiaramente che l'utilizzo dei principi del regolamento alla stregua di parametri ermeneutici per risolvere questioni rimaste aperte nel dato normativo dipende fortemente dalla capacità che il singolo principio ha, in concreto, di realizzare efficacemente l'obiettivo che persegue. Così, il parallelismo tra *forum* e *ius*, che pure ha guidato la Corte in *RK*, può cedere di fronte alla necessità di attrarre la competenza a decidere verso lo Stato membro che presenta collegamenti più stretti con la successione, poiché l'obiettivo di semplificazione che persegue non ha un impatto tale da risultare predominante rispetto ad altre esigenze. Viceversa, l'obiettivo di buona amministrazione della giustizia consistente nell'impedire che circolino certificati discordanti, integrato nel principio di unità della successione, va attentamente bilanciato con quello di facilitare l'accesso alle procedure successorie, in quanto entrambi gli obiettivi giocano un ruolo da protagonista nel quadro del regolamento. In tutte le decisioni esaminate finora (e anche in quelle che verranno esaminate di seguito), in ogni caso, sono i principi del regolamento che orientano la soluzione della Corte, in un approccio marcatamente teleologico.

In una sola occasione, la Corte ha preso una posizione che, anziché accentuare il ruolo degli obiettivi e dei principi informatori del regolamento, ne ha ridimensionato la rilevanza. Si tratta della

già analizzata sentenza *OP*⁸⁵⁸, in cui la Corte – pur in un quadro di generale e prepotente espansione della prevalenza degli atti di cooperazione giudiziaria civile dell'Unione su accordi internazionali conclusi nelle stesse materie – ha però negato che l'autonomia della volontà e l'unità della successione abbiano il carattere di principi sottesi al regolamento successioni, e siano quindi in grado di determinarne, in concreto, la prevalenza su una convenzione bilaterale preesistente. La decisione lascia allora aperta una questione di rilievo primario: se il regolamento, in deroga a quanto previsto dalla clausola di coordinamento con accordi internazionali, deve comunque prevalere quando verrebbero, altrimenti, pregiudicati principi sottesi all'atto stesso, ma l'unità della successione e l'autonomia privata non possono essere considerati come tali, quali lo sono?

In *TNT*⁸⁵⁹, che costituisce il precedente su cui la Corte basa la propria pronuncia in *OP*⁸⁶⁰, la prevalenza dei principi fondanti dell'atto dell'Unione considerato (e, per il tramite di questi, dell'atto stesso) è raccordata alla necessità di salvaguardare il buon funzionamento del mercato interno⁸⁶¹, che richiede il rispetto dei seguenti principi, individualmente considerati: libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, prevedibilità del foro competente, buona amministrazione della giustizia, riduzione massima del rischio di procedimenti paralleli, reciproca fiducia nella giustizia nell'ambito dell'Unione⁸⁶². Ciascuno di essi, quindi, può giustificare la prevalenza dello strumento dell'Unione su quelli convenzionali.

Sorprendentemente, invece, in *OP* la Corte, dopo aver accolto in modo quasi acritico la giurisprudenza *TNT*, conclude con la negazione dello status di principi alla scelta di legge e all'unità della

⁸⁵⁸ Corte giust., C-21/22, *OP*, già citata e dettagliatamente analizzata nella parte II, capitolo 1, par. 2.1 e 2.2.

⁸⁵⁹ Cfr. Corte giust., C-533/08, *TNT Express Nederland*, cit.

⁸⁶⁰ Cfr. parte II, capitolo 1, par. 2.2.

⁸⁶¹ Cfr. sul punto anche S.M. CARBONE, *L'evoluzione della disciplina dello spazio giudiziario europeo*, cit., p. 16 s.

⁸⁶² Cfr. Corte giust., C-533/08, *TNT Express Nederland*, cit., punti 49 e 50.

successione, sulla scorta del fatto che l'uno (la scelta della legge applicabile) è solo un'alternativa rispetto al criterio di collegamento ordinario della residenza abituale, e l'altro (l'unità della successione) viene espressamente derogato in ipotesi specifiche previste dal regolamento. Ebbene, in un simile contesto va detto che la violazione dei principi dell'autonomia della volontà e dell'unità della successione non era stata raccordata ad un concreto ostacolo al buon funzionamento del mercato interno che, nel caso specifico, sarebbe derivato dalla mancata applicazione del regolamento successioni. In altri termini, la ricorrente lamentava di non aver potuto scegliere di applicare la sua legge di cittadinanza alla propria successione, ma senza addurre particolari ostacoli, per esempio sul piano della pianificazione successoria, che ne sarebbero discesi. Parimenti, alla constatazione del mancato rispetto del principio dell'unità della successione non veniva affiancata una specifica e concreta difficoltà che questa avrebbe causato sul successivo riconoscimento dei diritti successori in capo a eredi e legatari. Mancava, quindi, un raccordo sostanziale tra i principi del regolamento asseritamente violati dall'applicazione dell'accordo bilaterale e il pregiudizio concreto agli obiettivi del regolamento che ne sarebbe conseguito. La violazione di quei principi veniva censurata in modo aprioristico, come se essi avessero un valore autonomo e a sé stante, sganciato dagli obiettivi che perseguono.

La situazione sarebbe forse cambiata – anzi: ad opinione di chi scrive sarebbe sicuramente cambiata – se il giudice del rinvio, su sollecitazione della parte, avesse fatto valere dei concreti ostacoli alla pianificazione successoria ovvero all'esercizio dei diritti successori derivanti dalla mancata applicazione del regolamento, in un contesto di mercato interno in senso ampio, che considera rilevante ogni successione che abbia un legame con il territorio dell'Unione⁸⁶³. A quel punto, infatti, i principi informativi del regolamento avrebbero assunto una connotazione diversa, correlata all'obiettivo perseguito dal regolamento, e risulta difficile, avendo in mente la

⁸⁶³ V. sopra, parte III, capitolo 1, par. 2.

sentenza *TNT*, credere che la Corte ne avrebbe comunque negato il ruolo di principi sottesi al regolamento – in quanto tali non derogabili da accordi internazionali.

Si pensi a questo esempio: una persona vuole concludere un patto successorio regolato dalla propria legge di cittadinanza, destinata a disciplinare in modo unitario tutti i beni ricompresi nel patto, che sono però collocati in Paesi diversi. In base al regolamento, una pianificazione successoria di questo tipo è perfettamente praticabile⁸⁶⁴. Nel nostro esempio, invece, la mancata applicazione del regolamento in favore dell'applicazione di una convenzione internazionale rende impossibile realizzare lo schema negoziale descritto. Immaginiamo, ad abundantiam, che questo schema sia funzionale all'ordinato passaggio generazionale di un'azienda, che rischierebbe altrimenti di dissolversi alla morte del disponente. Ebbene, in un'ipotesi di questo tipo la salvaguardia dei principi della scelta della legge applicabile (al patto successorio) e dell'unità della successione, per quanto questi non abbiano carattere assoluto, diventa indispensabile per la realizzazione dell'obiettivo di agevolare la pianificazione successoria e quindi il buon funzionamento del mercato interno, peraltro anche nella prospettiva di politica economica di garantire la salvezza dell'azienda. Senza il rispetto di quei principi, quindi, l'intero obiettivo di regolare i fenomeni successori che interessano il mercato interno, che rappresenta il cuore pulsante del regolamento, verrebbe disatteso. In un caso simile, quindi, i principi coinvolti dovrebbero senz'altro considerarsi come sottesi al regolamento ai fini della sua prevalenza su accordi bilaterali contrastanti. Se non lo fossero, d'altronde, allora nessun principio potrebbe essere considerato come tale, e la sentenza *OP* rimarrebbe priva di ogni significato.

⁸⁶⁴ La possibilità di scegliere la legge applicabile a un patto successorio è ammessa dal regolamento all'art. 25, par. 3. È possibile scegliere solo la legge di cittadinanza. Sulla scelta della legge applicabile al patto successorio cfr. P. KINDLER, *La legge applicabile ai patti successori*, cit., p. 22 ss.

Nelle sentenze viste finora, le considerazioni materiali degli interessi in gioco hanno svolto un ruolo decisivo. Come si è visto, la Corte si è affidata ad un'interpretazione prettamente teleologica, mirante a garantire il rispetto dei principi informatori del regolamento. Ma il valore di tali principi nel contesto delle vicende analizzate è stato diversamente graduato dalla Corte in funzione dell'obiettivo che il singolo principio mira a perseguire e del grado di efficacia più o meno elevato con cui riesce a soddisfarlo. Nel contesto del coordinamento tra il regolamento e convenzioni internazionali, poi, si è prospettato che il legame tra i principi e gli obiettivi diventi talmente centrale da influire sulla natura stessa di quei principi, che diventano sottesi al regolamento (ai fini della sua prevalenza su convenzioni internazionali) solo nei casi concreti in cui essi sono indispensabili per realizzare gli obiettivi perseguiti dal regolamento. La giurisprudenza relativa al regolamento successioni, quindi, è impregnata da considerazioni materiali che trascendono la nozione tradizionale di effetto utile: i dubbi relativi al regolamento non vanno sciolti con soluzioni che si limitino a permettere al regolamento di funzionare efficacemente, bensì con soluzioni che permettano al regolamento di realizzare (anche) obiettivi di mercato interno ulteriori rispetto alle normali esigenze della cooperazione giudiziaria civile.

3. Gli obiettivi del regolamento come elementi propulsivi di interpretazioni estensive del suo funzionamento intrinseco

Quanto appena detto circa il ruolo di considerazioni materiali attinenti al buon funzionamento del mercato interno sulle interpretazioni date dalla Corte in materia successoria emerge anche dalle decisioni che verranno di seguito brevemente analizzate. Si tratta di vicende in cui la Corte, alla luce di argomenti legati premientemente alla necessità di semplificare le procedure successorie, ha fornito una serie di interpretazioni che hanno salvaguardato la validità di taluni atti (il certificato successorio; la dichiarazione di

rinuncia all'eredità) o comportamenti (la rilevazione d'ufficio della competenza sussidiaria) previsti dal regolamento. In questi casi, gli obiettivi del regolamento sono stati utilizzati per rendere interpretazioni che assicurassero l'effetto utile del suo funzionamento intrinseco; nei paragrafi successivi si analizzeranno, invece, casi in cui gli obiettivi del regolamento sono stati utilizzati per il raggiungimento di scopi ulteriori, quali la modellazione di nozioni proprie del diritto internazionale privato dell'Unione europea (par. 4) e l'estensione dell'ambito di applicazione del regolamento (par. 5).

3.1. (i) nel contesto delle condizioni di circolazione di un certificato successorio europeo

Nel caso C-354/21, *Registry centras*⁸⁶⁵, si poneva di fronte alla Corte la questione della possibilità di registrare un acquisto immobiliare direttamente in forza di un certificato successorio europeo⁸⁶⁶, anche nell'ipotesi in cui questo non riportasse tutte le informazioni previste dall'ordinamento dello Stato del registro per poter procedere alla registrazione. Il caso vedeva contrapporsi, da un lato, l'esigenza di accordare il più ampio funzionamento possibile al certificato successorio europeo, nell'ottica di aiutare le persone coinvolte in una successione transfrontaliera, dall'altro quella di garantire il rigoroso rispetto dell'ambito di applicazione del regolamento, con particolare riferimento all'art. 1, par. 2, lett. l), che, come detto in precedenza⁸⁶⁷, esclude le iscrizioni su registri di diritti su beni mobili e immobili. In questo contesto la Corte ha affermato che "le disposizioni del regolamento n. 650/2012 che istituiscono il certificato successorio europeo [...], in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 2, lettera l), di quest'ultimo, al quale tale prima disposizione rinvia, non impediscono ad uno Stato membro di fissare o applicare i requisiti da rispettare ai fini della registrazione

⁸⁶⁵ Corte giust., sentenza 9 marzo 2023, C-354/21, *Registry centras*.

⁸⁶⁶ Come prevede l'art. 69, par. 5, del regolamento successioni.

⁸⁶⁷ V. parte I, capitolo 1, par. 4.1.6.

di diritti reali su beni immobili⁸⁶⁸. La sentenza, quindi, sembra andare nella direzione opposta rispetto a quanto detto finora, poiché nega la spendibilità del certificato successorio europeo per ottenere una registrazione immobiliare, se questo non soddisfa le condizioni richieste dallo Stato della registrazione.

La decisione della Corte, peraltro, è di segno contrario anche rispetto a quanto prospettato dall'Avvocato generale nelle sue conclusioni⁸⁶⁹. Egli, infatti, aveva opinato che le autorità nazionali (lituane) disponevano degli strumenti necessari per ottenere tutte le informazioni necessarie alla registrazione dell'immobile e non avrebbero avuto alcuna ragione legittima di richiedere elementi ulteriori. Il loro comportamento appariva, quindi, agli occhi dell'Avvocato generale, ingiustificato e tale da compromettere l'effetto utile del regolamento e, in particolare, l'efficacia del certificato successorio europeo⁸⁷⁰.

A parere di chi scrive, tuttavia, la sentenza non ridimensiona in alcun modo l'effettività del certificato successorio europeo⁸⁷¹ riuscendo, al contempo, ad operare un efficace bilanciamento con il rispetto dell'art. 1, par. 2, lett. l), del regolamento. Innanzitutto, la Corte stessa evidenzia come la sua soluzione non metta in discussione la validità del certificato per quanto riguarda gli altri elementi che esso certifica. Ancora più rilevante, tuttavia, appare un altro passaggio, in cui la Corte ricorda che l'art. 68 del regolamento "prevede un minimo di informazioni che devono figurare in tale certificato", ma che "il contenuto di quest'ultimo può variare da un caso all'altro, in funzione delle finalità per le quali è rilasciato"⁸⁷². Più che una negazione dell'effettività del certificato, quindi, questa sentenza sembra invitare ad un suo uso consapevole, al fine di

⁸⁶⁸ Cit. Corte giust., C-354/21, *Registry centras*, cit., punto 49.

⁸⁶⁹ Conclusioni AG Szpunar 14 luglio 2022, C-354/21, *Registry centras*.

⁸⁷⁰ *Ibidem*, punti 80-85.

⁸⁷¹ *Contra* T. RAFF, C. BALDUS, *Ein Anschlag auf das ENZ im Namen der Verfahrensautonomie?*, in *Zeitschrift für das Privatrecht der Europäischen Union*, 2023, p. 180 ss., che aderiscono invece alla posizione dell'Avvocato generale.

⁸⁷² Cit. Corte giust., C-354/21, *Registry centras*, cit., punto 45.

sfruttarne al massimo le potenzialità. Il certificato ha infatti un contenuto flessibile, e spetta alla collaborazione tra chi lo richiede e chi lo rilascia avere l'accortezza di tenere a mente gli scopi per cui viene redatto, così da renderlo idoneo ad un utilizzo pieno ed effettivo all'interno degli Stati membri in cui si ha interesse a farlo circolare. Viceversa, obbligare le autorità lituane alla registrazione sulla base (dal loro punto di vista) di un certificato incompleto avrebbe implicato una torsione esasperata della regola dell'esclusione delle iscrizioni sui registri dall'ambito di applicazione del regolamento, in una situazione in cui tale torsione, nell'ottica del funzionamento del certificato successorio europeo, non è nemmeno necessaria: un suo utilizzo oculato, infatti, previene a monte questo tipo di problematiche.

Rimane aperta la questione di un eventuale rifiuto, da parte dell'autorità competente per il rilascio del certificato successorio europeo, di inserire al suo interno tutte le informazioni necessarie per il suo utilizzo in un diverso Stato membro, a causa di regole dell'ordinamento nazionale. Il caso non è meramente ipotetico. In Germania, per esempio, la legge non prevede l'identificazione dei singoli beni integranti una quota ereditaria, e questo può rappresentare un limite all'inserimento di tali informazioni nel certificato successorio europeo⁸⁷³. Non sembra azzardato ipotizzare che normative nazionali del genere, o quantomeno una loro interpretazione che non le renda coerenti con gli obiettivi concreti perseguiti dal certificato successorio europeo alla luce delle circostanze rilevanti, debbano ritenersi contrarie allo spirito e all'effetto utile del regolamento.

Il legame tra il buon funzionamento del mercato interno e le condizioni per il rilascio di un certificato successorio europeo emerge con grande evidenza anche nel caso C-301/20, *UE e HC*⁸⁷⁴.

⁸⁷³ Si veda a tal proposito F. MAOLI, *Il certificato successorio europeo*, cit., p. 208 s., nonché il Quesito parlamentare del 10 ottobre 2016 e la relativa risposta della Commissione del 9 dicembre 2016.

⁸⁷⁴ Corte giust., C-301/20, *UE e HC*, cit.

In quella circostanza, infatti, proprio l'obiettivo di semplificare le procedure successorie ha indotto la Corte a fare salvi gli effetti della copia autentica di un certificato successorio europeo, la quale indicava erroneamente – e in contrasto con quanto disposto dal regolamento⁸⁷⁵ – la dicitura “a tempo indeterminato”. La Corte ha così escluso che un mero errore formale possa pregiudicare il fruttuoso utilizzo di un certificato successorio europeo da parte di chi ne ha richiesto il rilascio. Lo stesso obiettivo ha inoltre portato la Corte a sancire che il certificato successorio europeo produce effetti nei confronti di tutti i soggetti che vi sono indicati, e non solo di chi lo ha richiesto. Diversamente, ogni persona interessata ad ottenere un certificato successorio europeo sarebbe costretta a presentare un'autonoma richiesta relativa a uno stesso certificato, già rilasciato.

3.2. (ii) nel contesto dell'efficacia di una dichiarazione di rinuncia all'eredità e della rilevanza d'ufficio della competenza sussidiaria

Con riferimento alla questione dell'efficacia di una dichiarazione di rinuncia all'eredità, vanno citate la sentenza nel caso C-617/20, *T.N.*⁸⁷⁶, e la sentenza nel caso C-651/21, *M.Ya.M.*⁸⁷⁷.

La prima riguardava la validità di una rinuncia all'eredità effettuata presso le autorità dello Stato di residenza degli eredi rinuncianti, conformemente a quanto previsto all'art. 13 del regolamento⁸⁷⁸, e comunicata alle autorità dello Stato di residenza abituale del

⁸⁷⁵ Cfr. art. 70, par. 3, del regolamento successioni: “le copie autentiche rilasciate sono valide per un periodo limitato di sei mesi che dev'essere indicato nella copia autentica con una data di scadenza”.

⁸⁷⁶ Corte giust., sentenza 2 giugno 2022, C-617/20, *T.N.* La sentenza è commentata da E. CASTELLANOS RUIZ, *El Reglamento sucesorio (UE) 650/2012, diez años después de su aprobación*, cit., p. 86 ss.; L. BALLERINI, *La rinuncia all'eredità nel diritto internazionale privato dell'Unione europea (reg. UE n. 650/2012)*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2023, p. 363 ss.

⁸⁷⁷ Corte giust., sentenza 30 marzo 2023, C-651/21, *M.Ya.M.*

⁸⁷⁸ In forza del quale “oltre all'organo giurisdizionale competente a decidere sul-

de cuius, competente per la successione, senza però che fossero rispettati i requisiti formali richiesti dal diritto di quel secondo Stato. La Corte nota che, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, la validità di una dichiarazione di rinuncia va valutata in base alla legge applicabile alla successione ovvero alla legge dello Stato in cui la persona che fa la dichiarazione ha la sua residenza abituale. L'art. 28, assieme all'art. 13, risponde allo scopo di semplificare la vita ad eredi e legatari che si trovino in uno Stato diverso da quello in cui si è aperta la successione, nel contesto del più ampio obiettivo "di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che intendono esercitare i loro diritti derivanti da una successione transfrontaliera"⁸⁷⁹. Tale obiettivo richiede, pertanto, che la dichiarazione di rinuncia degli eredi non sia assoggettata a condizioni ulteriori rispetto a quelle previste nello Stato in cui essi hanno effettuato la dichiarazione, purché l'organo competente a decidere sulla successione sia informato – ma senza il rispetto di formalità particolari – dell'intervenuta dichiarazione.

Nella sentenza *M.Ya.M.* la Corte riprende gli stessi ragionamenti e gli stessi argomenti della sentenza *T.N.*, per estendere ulteriormente la flessibilità della notificazione all'autorità competente per la successione di una dichiarazione di rinuncia fatta di fronte alle autorità competenti ai sensi dell'art. 13 del regolamento. Oltre a non richiedere alcuna particolare formalità, infatti, la Corte sancisce altresì che tale comunicazione possa essere resa anche da un erede diverso rispetto a quello che ha effettuato la dichiarazione di rinuncia. Ne discende che, nell'ipotesi in cui il diritto di uno Stato membro non ammettesse la possibilità di far iscrivere la dichiara-

la successione ai sensi del presente regolamento, gli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale di qualsiasi persona che, in base alla legge applicabile alla successione, può rendere dinanzi a un organo giurisdizionale una dichiarazione di accettazione dell'eredità [...] sono competenti a ricevere tali dichiarazioni quando, in base alla legge di tale Stato membro, dette dichiarazioni possono essere rese dinanzi ad un organo giurisdizionale".

⁸⁷⁹ Cit. Corte giust., C-617/20, *T.N.*, cit., punto 42.

zione di rinuncia altrui, i giudici nazionali sarebbero tenuti a disapplicare quelle norme.

In questo contesto va, infine, nuovamente menzionata la decisione della Corte di giustizia nel caso C-645/20, V.A.⁸⁸⁰. In quella circostanza, come si è detto, la Corte ha confermato la rilevanza d'ufficio del titolo di competenza sussidiaria di cui all'art. 10 del regolamento, sulla scorta della considerazione che subordinarne il rilievo all'iniziativa di parte ne pregiudicherebbe l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli all'esercizio dei diritti successori. In questa decisione non si può non leggere anche un favor per l'attrazione della cognizione in capo ai giudici dell'Unione, in contesti in cui la residenza abituale del de cuius sia localizzata in uno Stato terzo ma altri elementi possano giustificare la competenza dei giudici di uno Stato membro, in linea con l'idea che ogni successione avente stretti legami con un Paese membro (pur se diversi dalla residenza abituale) è rilevante per il buon funzionamento del mercato interno.

4. Il ruolo dell'unità della successione nella modellazione di una nozione propria del diritto internazionale privato dell'Unione europea: la residenza abituale

Come si è anticipato, gli obiettivi del regolamento, in particolare quelli perseguiti tramite il principio dell'unità della successione, sono stati utilizzati in giurisprudenza anche nell'ottica di modellare nozioni proprie del diritto internazionale privato dell'Unione europea. Il riferimento è, in particolare, alla nozione di residenza abituale.

⁸⁸⁰ Corte giust., C-645/20, V.A., cit. Si segnala, con riferimento all'art. 10, anche Corte giust., sentenza 7 novembre 2024, C-291/23, *Hantoch*, con la quale la Corte ha stabilito che, ai fini dell'esercizio della competenza sussidiaria, occorre esaminare se i beni si trovino nello Stato membro dell'autorità giudicante non nel momento in cui tale organo giurisdizionale viene adito, bensì al momento della morte. In questo modo si salvaguardano gli scopi della norma, evitando che la competenza giurisdizionale possa dipendere da circostanze successive alla morte.

Nella sentenza *E.E.*⁸⁸¹ già citata più sopra si poneva, oltre alle questioni già viste, anche quella di individuare la residenza abituale della *de cuius*. In quella vicenda, infatti, benché la defunta (cittadina lituana) avesse spostato il proprio domicilio in Germania, per vivere con il marito, aveva mantenuto molto forti i legami con la Lituania, così che si poneva la questione se si potesse ritenere la defunta abitualmente residente in due diversi Stati membri. In tale contesto, dopo aver ricordato quali sono gli elementi per così dire ordinari che contribuiscono a determinare quale sia la residenza abituale di un soggetto ai fini del regolamento successioni (e cioè “l’insieme delle circostanze della vita di quest’ultimo negli anni precedenti la morte e al momento della morte, tenendo conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello Stato interessato nonché le condizioni e le ragioni dello stesso”⁸⁸²), la Corte ha rilevato che tale residenza non può essere collocata in più Stati membri, ma va individuata all’interno di uno solo di essi⁸⁸³. Un’interpretazione di diverso tenore, infatti, pregiudicherebbe l’obiettivo del regolamento di evitare la frammentazione della successione⁸⁸⁴.

Si è già detto⁸⁸⁵ che la residenza abituale è un concetto tipico degli strumenti di diritto internazionale uniforme dell’Unione europea (sebbene sia stato usato anche al di fuori di questi⁸⁸⁶) e che, per quanto non ne esista una definizione univoca al loro interno, i considerando dei regolamenti e le decisioni della Corte stanno progressivamente contribuendo alla costruzione di una nozione

⁸⁸¹ Corte giust., C-80/19, *E.E.*, cit.

⁸⁸² *Ibidem*, punto 38.

⁸⁸³ *Ibidem*, punto 40.

⁸⁸⁴ *Ibidem*, punto 41. Critica verso questa decisione è E. CASTELLANOS RUIZ, *El Reglamento sucesorio (UE) 650/2012, diez años después de su aprobación*, cit., p. 78, secondo la quale la Corte finisce per confondere i piani della determinazione del tribunale competente e dell’identificazione di un elemento di estraneità nella fattispecie.

⁸⁸⁵ V. parte I, capitolo 1, par. 4.2.

⁸⁸⁶ Tale criterio era già stato adottato, per rimanere nel campo del diritto delle successioni, dalla convenzione dell’Aja del 1989.

autonoma di diritto dell'Unione. Fino ad oggi, tuttavia, la nozione di residenza abituale era stata plasmata sulla base di dati fattuali, di circostanze della vita che, per la loro peculiarità, erano rilevanti per l'individuazione della residenza abituale di un soggetto in uno invece che in un altro Stato membro, ma sempre nella prospettiva delle vicende concrete della persona coinvolta. Con questa sentenza, in una certa misura, la prospettiva cambia: nella definizione della residenza abituale non si guarda più solo alle circostanze del caso, ma si aggancia un elemento astratto della nozione normativa rilevante alle esigenze di funzionamento dello strumento di diritto internazionale privato in cui quella nozione viene in rilievo.

Non è una novità che l'interpretazione del criterio della residenza abituale sia funzionale al ruolo che questo gioca nel contesto delle norme di conflitto in cui è inserito⁸⁸⁷, così che la nozione autonoma non ha un carattere unico e unitario per il diritto internazionale privato dell'Unione in generale, ma assume fattezze proprie nel contesto del singolo strumento in cui è inserita⁸⁸⁸ e, all'interno di un medesimo strumento, può modificarsi in relazione ad esigenze normative specifiche. Così, per esempio, i criteri rilevanti per individuare la residenza abituale di un minore hanno caratteri specifici e diversi da quelli della residenza abituale di una coppia sposata⁸⁸⁹. In tal caso, la nozione di residenza abituale viene adattata alle esigenze proprie dei soggetti rilevanti, considerati sotto un determinato profilo giuridico: la loro condizione di minori meritevoli di tutela o di componenti di un nucleo composto giuridicamente rilevante come tale. In *E.E.*, invece, la fun-

⁸⁸⁷ Cfr. in questo senso anche M. PAZDAN, M. ZACHARIASIEWICZ, *The EU Succession Regulation*, cit., p. 78 s.

⁸⁸⁸ Cfr. ancora M. PAZDAN, M. ZACHARIASIEWICZ, *The EU Succession Regulation*, cit., p. 78 s., che pure, in realtà, criticano la sentenza per non avere ammesso la possibilità di una residenza abituale multipla (cfr. in particolare p. 84 ss.) e P. KINDLER, *The Law Applicable to the Succession*, cit., p. 104 ss.

⁸⁸⁹ Cfr. J. RE, *Where did they Live? Habitual Residence in the Succession Regulation*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2018, p. 984.

zionalità del criterio rispetto allo strumento cui accede va intesa in un modo diverso, perché viene adattata alle esigenze di funzionamento del regolamento stesso.

Ecco, quindi, che si assiste a uno scivolamento di prospettiva: poiché gli atti di diritto internazionale privato dell'Unione europea, contrariamente agli atti di diritto internazionale privato generale, non guardano solo alle necessità di coordinamento tra ordinamenti, considerate in astratto alla luce delle esigenze di un determinato settore normativo, bensì perseguono obiettivi ulteriori, legati alla dimensione dell'integrazione europea in senso ampio, anche le nozioni tecniche proprie di questa materia, come quella di residenza abituale, assumono una connotazione particolare e propria degli strumenti di diritto dell'Unione europea. Questo ragionamento, d'altronde, segue le stesse orme di quello fatto a proposito dell'adattamento, e della ricalibrazione di meccanismi noti al diritto internazionale privato generale in funzione delle esigenze specifiche dell'Unione⁸⁹⁰.

5. L'attrazione di fattispecie verso la qualificazione successoria, ossia: come gli obiettivi del regolamento diventano i presupposti della sua applicazione

Non sempre l'effetto propulsivo degli obiettivi del regolamento si è limitato ad influire sulle logiche del suo funzionamento intrinseco, assicurando che le previsioni legislative miranti al perseguimento di determinati fini potessero spiegare la loro massima efficacia. In alcune ipotesi, in effetti, l'iter logico normalmente seguito, per cui si accerta anzitutto se la fattispecie rientri nell'ambito di applicazione del regolamento, per poi valorizzarne gli obiettivi al momento della determinazione del suo contenuto normativo, si è invertito, e gli obiettivi del regolamento sono diventati, in una certa misura, essi stessi il presupposto della sua applicazione. Si è assistito così ad una progressiva attrazione di

⁸⁹⁰ Si rinvia, a tal proposito, alle considerazioni della parte II, capitolo 3, par. 3 ss.

vicende giuridicamente rilevanti alla sfera successoria, tramite un processo condotto con gli strumenti del principio di unità della successione e del certificato successorio europeo.

Vengono in rilievo in primo luogo due sentenze, di cui si è già dato conto, le quali hanno regolato questioni attinenti all'ambito di applicazione del regolamento successioni dando ampio risalto proprio al principio dell'unità della successione. Si tratta, in primo luogo, della sentenza *Kubicka*⁸⁹¹, in cui tale principio rappresenta la chiave di volta⁸⁹² che ha portato a includere le modalità di acquisto di un bene immobile nell'ambito di applicazione del regolamento, rifiutando così una lettura dell'art. 1, par. 2, lett. k) o l) che portasse a una soluzione di segno contrario. Con questa decisione, la Corte ha quindi imposto alle autorità tedesche di dare riconoscimento ad un legato ad effetti reali, in modo da evitare frammentazioni della legge applicabile. La seconda è la sentenza *UM*⁸⁹³, in cui la Corte ha qualificato un contratto come un patto successorio anziché come una donazione (esclusa dal campo di applicazione del regolamento) perché, di nuovo, le esigenze di unità della successione sarebbero state altrimenti pregiudicate.

In queste sentenze, il rispetto del principio di unità della successione ha avuto ripercussioni notevoli sulle regole sostanziali applicabili negli Stati membri coinvolti. Esso, infatti, da un lato ha portato al riconoscimento di un legato ad effetti reali all'interno di un ordinamento che non lo prevedeva e, dall'altro lato, ha sancito la qualificazione successoria di un contratto di natura incerta, la cui validità e i cui effetti dovranno pertanto, d'ora in avanti, essere valutati sulla base della legge successoria. In questo modo, la Corte ha contribuito alla cd. europeizzazione di nozioni di diritto privato, con conseguenti ricadute sulla disciplina so-

⁸⁹¹ Corte giust., C-218/16, *Kubicka*, cit., analizzata nella parte II, capitolo 3, par. 2.1.

⁸⁹² V. sul punto, oltre agli Autori già citati, anche E. GOOSSENS, *The Impact of the European Certificate*, cit., p. 168 s.

⁸⁹³ Corte giust., C-277/20, *UM*, cit., analizzata nella parte II, capitolo 2, par. 3.

stanziale applicabile, pur attraverso i normali canali del diritto internazionale privato.

Come anticipato, queste sentenze testimoniano anche una sorta di eterogenesi dei fini, in cui gli obiettivi perseguiti dal regolamento, anziché limitarsi ad indirizzare i meccanismi che vengono in rilievo in occasione della sua applicazione, ne hanno invece *determinato* l'applicazione. Il principio di unità nasceva con l'idea che, una volta apertasi una successione, questa venisse regolata da una legge unitaria. Tale principio, in sostanza, doveva presupporre l'esistenza di una vicenda successoria, e operare nell'ottica di raccogliere tutte le possibili ramificazioni di quella vicenda sotto l'egida di un'unica legge applicabile. Nelle sentenze che si sono viste nei paragrafi precedenti, questo andamento era rispettato: in occasione dell'apertura di una procedura successoria, infatti, si ponevano varie questioni che venivano risolte (anche) in considerazione della necessità che una sola autorità e una sola legge avessero cognizione integrale su una successione. In *Kubicka* e in *UM*, invece, gli addendi dell'operazione vengono invertiti: delle questioni che oscillano tra una qualificazione successoria e una qualificazione diversa, di cui è incerta la natura e di cui, pertanto, non è certo nemmeno che esse rientrino nel campo di applicazione del regolamento, vengono attratte alla qualificazione successoria in nome del principio di unità della successione, che dovrebbe invece *presupporre* la natura successoria delle vicende che vi sono assoggettate⁸⁹⁴.

Questo processo logico invertito si spiega, una volta di più, in ragione di quanto detto finora circa il legame tra i principi del regolamento e gli obiettivi di più ampia portata che questo persegue. È nell'interesse del buon funzionamento del mercato interno,

⁸⁹⁴ Cfr. L. PERREAU-SAUSSINE, *Qualification de 'pacte successoral'*, cit., p. 408, che spiega come la minaccia all'unità della successione rappresentata dalla possibilità di far oscillare una questione ibrida al di fuori della qualificazione successoria porta ad un'applicazione estensiva della stessa legge della successione. In questo modo, il principio di unità perde il suo significato originale e finisce per trasformare la categoria successione in una categoria di principio.

infatti, permettere che il regolamento spieghi i suoi effetti nel più ampio ventaglio di ipotesi possibile, ed è in quest'ottica, quindi, che le ipotesi qualificatorie vengono gestite secondo gli obiettivi che questo strumento mira a soddisfare.

Considerazioni del tutto analoghe possono farsi anche rispetto all'utilizzo che la Corte fa del certificato successorio europeo. Il pensiero corre in questo caso alla sentenza *Mahnkopf*⁸⁹⁵, in cui, come si è visto estensivamente, la Corte ha qualificato l'istituto tedesco della *Zugewinnngemeinschaft* alla stregua di un istituto successorio perché, diversamente, il funzionamento del certificato successorio europeo ne sarebbe stato pregiudicato. In questa decisione, il certificato successorio europeo non costituisce veramente il nodo principale della vicenda, che ruotava, piuttosto, sulla presa di posizione, da parte della Corte, di come dovesse qualificarsi quell'istituto. Il certificato, però, funziona come catalizzatore di quella questione⁸⁹⁶, nel senso che rappresenta lo strumento attraverso il quale essa viene portata all'attenzione della Corte. Ma non si limita a questo: il certificato successorio europeo è determinante anche nell'orientare la soluzione fornita dalla Corte, nella misura in cui la necessità di garantire il suo funzionamento ha costituito un forte stimolo per un'interpretazione estensiva dell'ambito di applicazione del regolamento⁸⁹⁷. Quanto detto con riferimento al principio di unità della successione diventa qui vieppiù evidente: il certificato successorio europeo, che nasce come uno strumento ancillare al regolamento, e il cui utilizzo è peraltro meramente facoltativo e alternativo rispetto a quello di certificati nazionali, finisce, a certe condizioni, per determinare *cosa* è o non è una successione, ai fini dell'applicazione del regolamento.

⁸⁹⁵ Corte giust., C-558/16, *Mahnkopf*, cit., analizzata nella parte II, capitolo 2, par. 2.3.

⁸⁹⁶ Cfr. E. GOOSSENS, *The Impact of the European Certificate*, cit., p. 178.

⁸⁹⁷ Cfr. ancora E. GOOSSENS, *The Impact of the European Certificate*, cit., p. 178.

6. Considerazioni di sintesi sull'influenza degli obiettivi del mercato interno nelle interpretazioni del regolamento successioni

Si è cercato, in questo capitolo, di guardare al regolamento successioni non in una prospettiva atomistica, bensì nel contesto del processo di integrazione europea in cui quel regolamento si inserisce e da cui trae significati in qualche misura inattesi, frutto dell'interazione con il più ampio sistema giuridico dell'Unione. In questo senso, si è provato a dimostrare che le interpretazioni che la Corte fornisce in merito all'applicazione di questo regolamento sono impregnate da considerazioni materiali attinenti al raggiungimento degli obiettivi di mercato interno per cui esso è stato emanato, e ciò in misura decisamente più significativa rispetto ad altri strumenti di diritto internazionale privato dell'Unione europea.

In particolare, si è dato conto del fatto che tutte le interpretazioni che la Corte di giustizia ha fornito in merito all'applicazione di questo regolamento sono guidate, in una prospettiva teleologica, dalla necessità di rispettare i suoi principi informatori. Si è visto altresì che tali principi non hanno una valenza e un significato definiti in un quadro dogmatico ristretto al diritto internazionale privato e, in qualche misura, assoluto. Il significato di quei principi, e la loro valenza, sono piuttosto definiti in funzione della loro capacità di realizzare, in concreto, gli obiettivi che il regolamento persegue, legati in primis al fenomeno del mercato interno. Considerazioni materiali relative all'idoneità del singolo principio a realizzare un dato obiettivo determinano, dunque, anche una certa gerarchizzazione tra quei principi, e fungono, inoltre, da criteri di bilanciamento tra principi in concreto confliggenti.

L'influenza degli obiettivi del mercato interno sul regolamento successioni nella sua prospettiva di strumento vivente non si limita a questo. Gli obiettivi del mercato interno, infatti, entrano anche nella modellazione di nozioni tecniche di diritto internazionale privato. Così, una nozione come quella di residenza abituale, che rappresenta un criterio di collegamento tradizionale – almeno per il

diritto dell'Unione europea –, che preesiste al regolamento e ha un carattere tendenzialmente obiettivo (per quanto le condizioni fattuali per la sua individuazione possano essere, in concreto, diversamente declinate in funzione della qualità dei soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione di un determinato strumento), viene a sua volta piegata – non solo alle esigenze di individuare quale sia lo Stato membro competente a trattare di un caso, bensì – anche all'esigenza di garantire che la cognizione dell'autorità competente per la successione e della *lex successionis* possa estendersi sull'intera successione.

Da ultimo, si è evidenziato come gli obiettivi del regolamento guidino non solo i suoi meccanismi di funzionamento intrinseci, ma, in una marcata inversione rispetto ai consueti percorsi ermeneutici di interpretazione teleologica, finiscano per incidere sull'ambito di applicazione del regolamento stesso. Questo avviene attraendo fattispecie di confine alla sfera della successione sulla scorta di ragionamenti che, in realtà, si dovrebbero porre a valle, e non a monte, dell'applicazione del regolamento.

Considerazioni finali

Tutti gli atti di diritto derivato dell'Unione europea sono naturalmente orientati al perseguimento degli obiettivi di integrazione che fondano le competenze su cui quegli atti si basano, e che ne giustificano l'adozione.

Questo nesso emerge sia sul piano dell'azione legislativa, sia su quello delle interpretazioni fornite dalla Corte di giustizia.

Sotto il primo profilo, è vero, in linea generale, che la valorizzazione di obiettivi e principi dei trattati tende a favorire e giustificare una concezione estensiva delle prerogative delle istituzioni e della sfera di operatività degli atti di diritto dell'Unione. La legislazione dell'Unione è, del resto, formulata proprio per conferire efficacia a quegli obiettivi di integrazione connaturati ai trattati e per consentire che essi siano raggiunti in modo il più possibile uniforme ed oggettivo⁸⁹⁸.

Sotto il secondo profilo, è innegabile che storicamente la Corte di giustizia, con la sua giurisprudenza, abbia spesso utilizzato principi e obiettivi del sistema dei trattati a fini ermeneutici, non solo per riempire eventuali lacune del sistema giuridico di cui essa ha valorizzato la dimensione ordinamentale, ma anche per sciogliere singoli e puntuali nodi interpretativi di disposizioni contenute in atti di diritto derivato. Questi obiettivi e principi spaziano dall'uguaglianza, alla non discriminazione, alla solidarietà⁸⁹⁹...e si potreb-

⁸⁹⁸ Cfr. G. BECK, *The Legal Reasoning of the Court of Justice of the EU*, Oxford, Portland, 2012, p. 318 s.

⁸⁹⁹ Cfr. P. PESCATORE, *Les objectifs de la Communauté européenne come principes*

be continuare. Soprattutto, però, sono gli obiettivi e i principi del mercato interno a guidare l'opera interpretativa della Corte. Questo rilievo ermeneutico primario emerge non solo nei settori in cui il legame tra l'intervento legislativo e il mercato interno è diretto, o comunque essenziale – come nel caso degli atti adottati in base all'art. 114 TFUE o alle diverse basi settoriali previste nella parte III del trattato. Piuttosto, la centralità ermeneutica degli obiettivi e principi del mercato interno emerge anche nel settore della cooperazione giudiziaria civile.

Tale considerazione è rimarchevole, se si considerano gli ambiti in cui le competenze relative a quella cooperazione sono state attivate. È certo vero che il legame tra cooperazione giudiziaria civile e mercato interno è espressamente menzionato nell'art. 81 TFUE, ai sensi del quale l'intervento del legislatore si giustifica “in particolare se necessario per il buon funzionamento del mercato interno”. Ciononostante, l'estensione della legislazione in materia di diritto internazionale privato anche a settori tipicamente slegati dalla dimensione mercantile (come quello del diritto di famiglia) e l'utilizzo sempre più diffuso di regole di conflitto a carattere universale hanno ridotto progressivamente la rilevanza diretta di quel riferimento al mercato interno, rendendo prevalente, almeno in prima battuta, il ruolo di obiettivi formali, quali la facilitazione dell'accesso alla giustizia ed il riconoscimento reciproco delle decisioni adottate negli Stati membri⁹⁰⁰.

In questo panorama, va allora sottolineato che il regolamento successioni si caratterizza e si distingue dagli altri atti di diritto internazionale privato dell'Unione riferibili, lato sensu, al settore dei diritti della persona, proprio per la sua stretta connessione con le esigenze del mercato interno. Quelle esigenze hanno giustificato l'adozione del regolamento, ne hanno permeato la formulazione e ne hanno orientato le interpretazioni. Il tutto in un contesto di

d'interprétation, cit., p. 33 e N. FENNELLY, *Legal Interpretation at the European Court*, cit. p. 670 ss.

⁹⁰⁰ Cfr. art. 67, par. 4, TFUE.

diritto internazionale privato particolarmente esposto, per ragioni storiche, all'operare di istituti di parte generale.

In questo senso, quindi, il regolamento successioni costituisce, mai come prima, un luogo di osmosi tra i caratteri propri e gli istituti più caratteristici del diritto internazionale privato e le esigenze del mercato interno. Tutte queste considerazioni portano a guardare al regolamento successioni come un tassello fondamentale della costruzione del diritto internazionale privato *dell'Unione*: un diritto internazionale privato che si distingue nettamente dagli equivalenti sistemi statali, ma anche dagli strumenti convenzionali classici in questa materia, perché segue logiche proprie, legate al funzionamento del mercato interno, e per questo non ripetibili in sistemi di diritto internazionale privato diversi.

Nel regolamento successioni, infatti, si riversano obiettivi di molteplice valenza. Agli obiettivi per così dire interni al settore della cooperazione giudiziaria civile se ne aggiungono altri, esterni alle logiche tipiche di quel settore. I primi sono legati alla sfera della circolazione e del riconoscimento delle situazioni successorie, nella prospettiva quindi di chi, alla morte del *de cuius*, divenga titolare di diritti o obblighi legati alla sua successione. I secondi, invece, guardano ai trasferimenti di ricchezza e all'ordinato passaggio intergenerazionale dei beni, nell'ottica del funzionamento di un mercato interno che favorisca tanto la circolazione delle persone – che potranno spostarsi e dislocare cespiti patrimoniali in altri Stati senza temere effetti pregiudizievoli per la propria successione –, quanto il mantenimento dell'integrità dei patrimoni familiari, anche e soprattutto quando prendono la forma di un'impresa.

Questa forte interconnessione tra regolamento successioni ed esigenze del mercato interno, che ne ha plasmato la formulazione e le interpretazioni, emerge su molteplici livelli, come si è cercato di dimostrare nel corso del lavoro.

In primo luogo, la necessità di salvaguardare gli obiettivi che fondano il regolamento successioni ha spinto la Corte di giustizia a dare un'interpretazione restrittiva dell'art. 75 del regolamento,

relativo al coordinamento di questo con convenzioni di diritto internazionale privato che regolano la materia successoria. In questo modo, come si è visto⁹⁰¹, la Corte ha ampliato l'ambito della propria precedente giurisprudenza sul punto, dando applicazione analogica a talune decisioni che si riferivano, in realtà, a un novero di situazioni più limitato. Quest'applicazione estensiva ha sancito, in primo luogo, la potenziale prevalenza di atti di diritto internazionale privato dell'Unione su accordi internazionali anche in situazioni non puramente intraeuropee. Sotto un altro profilo, poi, ne ha sancito la prevalenza anche al fine di tutelare esigenze estranee alle logiche tipiche della cooperazione giudiziaria civile e più strettamente legate agli obiettivi del mercato interno.

Allo stesso tempo, tuttavia, il pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi del regolamento, tale da determinare la prevalenza di questo su un accordo internazionale, non è una conseguenza necessaria ed automatica della tensione tra l'accordo e i principi del regolamento, per quanto essi mirino alla realizzazione di quegli obiettivi. Come si è cercato di spiegare nell'ultima parte del lavoro⁹⁰², sono piuttosto considerazioni di tipo materiale che attengono alla capacità concreta dei meccanismi previsti nel regolamento di realizzare i suoi obiettivi che devono guidare l'interprete nella determinazione dell'eventuale prevalenza dell'atto dell'Unione su accordi internazionali di contenuto contrastante.

In secondo luogo, nel secondo capitolo della parte II si è cercato di mettere in luce come le esigenze di funzionamento del mercato interno emergano con prepotenza nel momento in cui si rende necessario identificare qualificazioni autonome di nozioni rilevanti per il diritto internazionale privato dell'Unione, e per il regolamento successioni in particolare. Anche in ambito qualificatorio, infatti, l'interpretazione autonoma assume tratti peculiari, in quanto la dimensione teleologica di quelle qualificazioni non guarda solo agli obiettivi su cui si fondano le singole norme cui deve essere

⁹⁰¹ Nella parte II, capitolo 1, par. 2 ss.

⁹⁰² Si rinvia alla parte III, capitolo 2, par. 2.3.

data applicazione, ma anche allo sviluppo dell'integrazione europea, complessivamente considerata⁹⁰³, e, dunque, alle esigenze del mercato interno.

In questo frangente, peraltro, di nuovo emergono le diverse dimensioni finalistiche di cui si è riassuntivamente dato conto più sopra. Così, la portata delle esclusioni di talune materie dall'ambito di applicazione del regolamento successioni – e, specularmente, la qualificazione di certe nozioni al fine di verificare se esse rientrino o meno tra le materie escluse – va rapportata all'esigenza di garantire l'unità della successione, la quale assicura che non si verifichino incongruenze tra una molteplicità di leggi applicabili a una stessa successione, così facilitando tanto la sua pianificazione, quanto la sua agevole e ordinata devoluzione. Ma non solo: come si è visto, infatti, le qualificazioni autonome in materia successoria tengono anche in considerazione la necessità che il certificato successorio europeo possa circolare efficacemente, coprendo con i suoi effetti probatori tipici ogni questione che non sia meramente preliminare alla successione stessa (e di cui potrà comunque dare conto, seppur con una funzione meramente informativa)⁹⁰⁴.

Anche le scelte e le nozioni tecniche proprie del diritto internazionale privato, peraltro, vengono influenzate dagli obiettivi del regolamento.

L'esigenza di evitare frammentazioni della legge applicabile, che mira a prevenire coordinamenti difettosi tra più leggi chiamate a regolare una medesima fattispecie, si ritrova allora innanzitutto, a livello di scelte tecniche di diritto internazionale privato operate direttamente dal legislatore, nella tendenza a ridurre i margini degli interventi creativi dei giudici a livello delle norme di conflitto, attraverso strumenti quali l'adattamento cd. di collegamento.

⁹⁰³ Cfr. A. DI BLASE, *Sull'interpretazione delle convenzioni e delle norme dell'Unione europea in materia di diritto internazionale privato*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2020, p. 8.

⁹⁰⁴ Si rinvia, su questi temi, alla parte II, capitolo 2.

Le indicazioni che derivano dal regolamento successioni in primis, ma anche, per quanto si è visto, dal più ampio sistema normativo di diritto internazionale privato dettato dal legislatore europeo, inducono in particolare a ritenere che questi abbia positivizzato una precisa nozione di adattamento (quella di tipo materiale) e contestualmente rifiutato quella diversa forma di adattamento che incide sulle norme di conflitto. Pare pertanto che l'adattamento delle norme di conflitto vada oggi abbandonato, in vista della creazione progressiva di qualificazioni autonome ad opera della Corte di giustizia. Di questo si è dato conto, in particolare, nel capitolo terzo della parte II del lavoro⁹⁰⁵.

La positivizzazione delle ipotesi di adattamento materiale del diritto sostanziale, peraltro, spinge gli Stati membri, in qualche misura, verso un coordinamento, se non proprio un'armonizzazione, del loro diritto materiale, così da garantire un'applicazione genuina del diritto straniero richiamato. L'applicazione genuina del diritto straniero – la quale permette che la norma straniera produca, nel foro, gli stessi effetti che è destinata a produrre nel Paese di origine –, peraltro, è un obiettivo che discende non solo dalla considerazione delle esigenze interne del sistema di diritto internazionale privato dell'Unione europea, bensì risponde anche, ancora una volta, alle esigenze esterne a quel settore, fatte proprie dal regolamento successioni. La garanzia che la successione possa funzionare nel modo auspicato dal *de cuius* anche rispetto alla creazione o trasmissione di diritti reali non noti a tutti gli ordinamenti dell'Unione, infatti, opera come un ulteriore strumento di incentivazione alla circolazione delle persone e alla diffusione del loro patrimonio in Stati diversi, in una logica coerente, in particolare, con i principi della libertà di stabilimento.

Peraltro, quanto esposto lascia emergere un nuovo modo di intendere proprio i concetti di certezza del diritto applicabile e di applicazione genuina del diritto straniero. La prima, infatti, viene ga-

⁹⁰⁵ Si vedano, in particolare, le considerazioni di sintesi della parte II, capitolo 3, par. 5.

rantita negando la possibilità di adattare la norma di collegamento e assicurando, così, che il richiamo previsto nei regolamenti di diritto internazionale privato uniforme sia pedissequamente rispettato. La seconda, invece, viene assicurata dall'utilizzo di un adattamento materiale che, per quanto sia in una certa misura manipolativo del diritto sostanziale, viene in rilievo solo quando è necessario affinché il diritto straniero possa esplicitare, nell'ordinamento del foro, effetti analoghi a quelli che lo caratterizzavano nell'ordinamento di origine.

Con particolare riferimento all'art. 31 e al considerando n. 17 del regolamento successioni, si è detto che essi non paiono offrire una soluzione contingente, che riguarda solo il mondo del diritto successorio⁹⁰⁶, ma potrebbero addirittura essere visti come degli apripista per una futura codificazione dell'adattamento come strumento del diritto internazionale privato dell'Unione europea⁹⁰⁷. Se si dovesse arrivare a una simile codificazione, si ritiene che l'adattamento potrebbe fare ingresso in un ipotetico regolamento Roma 0 (solo) nei termini descritti, come, cioè, uno strumento di adeguamento sostanziale di diritti e provvedimenti stranieri sconosciuti, ma senza incidere sulle norme di conflitto. D'altronde, trovare un consenso più ampio di questo sull'utilizzo dell'istituto sarebbe molto complesso. L'adattamento, in quest'ottica, diventerebbe allora davvero un mezzo di garanzia dell'applicazione fedele degli effetti del diritto straniero, tutelando, allo stesso tempo, l'effettività del richiamo disposto dalle norme di conflitto europeo e, quindi, in una certa misura, lo stesso diritto dell'Unione europea.

Gli obiettivi – esterni e interni – perseguiti dal regolamento successioni si traducono, sul piano operativo, in principi informativi di quello strumento normativo, come esposto nel capitolo primo della parte III. Tali principi giocano un ruolo primario nelle interpretazioni della Corte di giustizia, le quali abbracciano il metodo

⁹⁰⁶ Cfr. P. FRANZINA, *Ragioni, valori e collocazione sistematica*, cit., p. 22.

⁹⁰⁷ Cfr. G. DANNEMANN, *Adaptation*, cit., p. 336.

teleologico con preminenza su quello letterale e su un approccio sistematico ristretto.

Così, come si è visto⁹⁰⁸, la flessibilità del criterio della residenza abituale, data dal fatto che gli elementi fattuali utili per la sua individuazione variano in funzione delle situazioni soggettive peculiari degli individui cui un determinato atto è destinato ad applicarsi, assume nel contesto del regolamento successioni una connotazione diversa. Qui, infatti, nella determinazione della residenza abituale entrano considerazioni che non attengono unicamente allo scopo di individuare il luogo con cui un soggetto è maggiormente connesso, bensì si riferiscono agli obiettivi del regolamento, considerato nella sua globalità. A questo approccio consegue che, ai fini del regolamento successioni, la residenza abituale non può essere collocata in più Stati membri, anche quando l'individuo abbia mantenuto legami forti con più di uno Stato, perché questo minerebbe il principio dell'unità della legge applicabile alla successione.

Il rilievo ermeneutico degli obiettivi del regolamento non è però capace di risolvere quei dubbi interpretativi che siano connessi alla tensione tra diversi principi del regolamento e tra gli obiettivi che questi mirano a realizzare. Tali ipotesi confermano come il valore dei principi informatori del regolamento non è aprioristico, ma sempre legato a considerazioni materiali che attengono alla capacità concreta di un determinato principio di realizzare gli obiettivi che persegue⁹⁰⁹.

Da ultimo, la capacità delle esigenze del mercato interno di influenzare la portata applicativa del regolamento emerge in modo evidente là dove queste sono in grado di influenzarne le stesse condizioni di applicabilità, mediante un processo di inversione nella normale considerazione dei presupposti e delle finalità del regolamento. Così, come visto⁹¹⁰, l'unità della successione non è più (sola-mente) un obiettivo a cui si deve tendere, una volta identificata una

⁹⁰⁸ Cfr. parte III, capitolo 2, par. 4.

⁹⁰⁹ Si rimanda, a questo proposito, alla parte III, capitolo 2, par. 2.

⁹¹⁰ Cfr. parte III, capitolo 2, par. 5.

fattispecie che va disciplinata in base al regolamento successioni, bensì la salvaguardia di quel principio diventa la ragione per cui determinate fattispecie vengono fatte rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento, in un percorso che conduce dunque, nuovamente, verso il tema della qualificazione.

Del tutto in linea con gli esiti da ultimo ricordati sono anche le conclusioni raggiunte in relazione al rilievo del certificato successorio europeo. Questo, come detto, da strumento servente alle esigenze di circolazione delle situazioni successorie diviene elemento fondamentale del processo ermeneutico, poiché il suo utilizzo efficace assurge ad obiettivo centrale del regolamento, tanto da attrarre nozioni alla qualificazione successoria, altrimenti ad essa aliene.

Tutti questi livelli di indagine confermano, quindi, come le esigenze di sistema del diritto dell'Unione europea, considerato nel suo insieme, possano entrare in modo decisivo e determinante nella formulazione, adozione e interpretazione di un atto di diritto internazionale privato. Ecco allora che la naturale conseguenza di questo processo osmotico non può che essere la creazione di un diritto internazionale privato dell'Unione europea fondato su principi, regole e prassi interpretative a sé stanti, che richiede di essere indagato non solo con gli occhi e gli strumenti della dogmatica internazionalprivatistica classica, ma anche con quelli della dogmatica del sistema di diritto dell'Unione europea.

Bibliografia

- ACETO DI CAPRIGLIA S., *Timidi tentativi di armonizzazione della disciplina successoria in Europa*, in *Rassegna di diritto civile*, 2013, p. 495 ss.
- ACETO DI CAPRIGLIA S., *I 'divieti' di patti successori nel sistema di civil law*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019.
- ACETO DI CAPRIGLIA S., *L'auspicata unitarietà delle successioni nel sistema eurounitario e il superamento del divieto di patti successori*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2020, p. 410 ss.
- ACHILLE D., *Il divieto dei patti successori. Contributi allo studio dell'autonomia privata nella successione futura*, Jovene, Napoli, 2012.
- AGO R., *Teoria del diritto internazionale privato*, Cedam, Padova, 1934.
- AKKERMANS B., *The Principle of Numerus Clausus in European Property Law*, Intersentia, Cambridge, 2008.
- AKKERMANS B., RAMAEKERS E., *Article 345 Tfeu (ex Article 295 EC), Its Meaning and Interpretations*, in *European Law Journal*, 2010, p. 292 ss.
- ÁLVAREZ GONZÁLEZ S., *Las legítimas en el reglamento sobre sucesiones y testamentos*, in *Anuario español de derecho internacional privado*, 11, 2011, p. 369 ss.
- ÁLVAREZ GONZÁLEZ S., *¿Qué norma de conflicto de leyes hay que adoptar para determinar la ley aplicable a las cuestiones previas a efectos de la sucesión?*, in *Revista Española de Derecho Internacional*, 1/2017, p. 19 ss.
- ÁLVAREZ TORNÉ M., *The Dissolution of the Matrimonial Property Regime and the Succession Rights of the Surviving Spouse*, in

- Cornell Law Faculty Working Papers, 2007.
- AMADIO G., *Patto di famiglia e funzione divisionale*, in *Rivista del notariato*, 2006, p. 867 ss.
- ANCEL B., MUIR WATT H., *La désunion européenne : le Règlement dit "Bruxelles II"*, in *Revue critique de droit international privé*, 2001, p. 403 ss.
- ANCEL B., MUIR WATT H., *Aliments sans frontières. Le règlement CE n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires*, in *Revue critique de droit international privé*, 2010, p. 457 ss.
- ANDERSON D.A., DORDEK D.S., SILVERSTEIN J., *United States – Illinois*, in L. GARB, J. WOOD (eds.), *International Succession*, Oxford University Press, Oxford, 2015, p. 903 ss.
- ANDRAE M., *Der sachliche Anwendungsbereich der Europäischen Güterrechtsverordnung*, in *Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrecht*, 2018, p. 221 ss.
- ANTOKOLSKAIA M., *Objectives and Values of Substantive Family Law*, in J. MEEUSEN, M. PERTEGÁS, G. STRAETMANS, F. SWENNEN (eds.), *International Family Law for the European Union*, Intersentia, Antwerp, Oxford, 2007, p. 49 ss.
- ANTÓN JUÁREZ I., *La declinatoria de competencia en las sucesiones mortis causa transfronterizas y su impacto en la certeza legal. Comentario a la STJUE de 9 de septiembre de 2021, RK c. CR, C-422/20*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 1/2022, p. 591 ss.
- ANTÚNEZ J.C., MARTINEZ-LEJARZA K.A., *United States – Florida*, in L. GARB, J. WOOD (eds.), *International Succession*, Oxford University Press, Oxford, 2015, p. 887 ss.
- ANZILOTTI D., *Corso di lezioni di diritto internazionale*, Athenaeum, Roma, 1918.
- ARENA A., *Sul carattere 'assoluto' del primato del diritto dell'Unione europea*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2018, p. 317 ss.
- ATKINSON T., *Handbook of the Law of Wills*, West Publishing Company, St. Paul, 1953.
- AUBART A., *Die Behandlung der dépeçage im europäischen internationalen Privatrecht*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2013.

- AUDIT B., D'AVOUT L., *Droit international privé*, Economica, Parigi, 2010.
- AZCÁRRAGA MONZONÍS C., *Succession*, in I. VIARENGO, F.C. VILLATA (eds.), *Planning the Future of Cross Border Families*, Hart, Oxford, 2020, p. 93 ss.
- BACCAGLINI L., *L'esecuzione transfrontaliera delle decisioni nel regolamento (UE) 2015/848*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2020, p. 55 ss.
- BACH I., *Article 4. General Rule*, in P. HUBER (ed.), *Rome II Regulation: Pocket Commentary*, Sellier, Monaco, 2011, p. 64 ss.
- BACH I., *Article 12. Culpa in contrahendo*, in P. HUBER (ed.), *Rome II Regulation: Pocket Commentary*, Sellier, Monaco, 2011, p. 311 ss.
- BACH I., *Deine Rechtskraft? Meine Rechtskraft!*, in *Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht*, 2013, p. 56 ss.
- BALDUS C., KUNZ L., *Internationale Unzuständigkeit und Methode. Anmerkung zu EuGH – C-422/20, RK/CR*, in *Zeitschrift für das Privatrecht der Europäischen Union*, 2021, p. 245 ss.
- BALLADORE PALLIERI G., *Diritto internazionale privato*, Giuffrè, Milano, 1974.
- BALLARINO T., *Sul progetto di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1990, p. 525 ss.
- BALLARINO T., *Successioni (diritto internazionale privato)*, in *Enciclopedia del diritto. Aggiornamento*, Giuffrè, Milano, 1997, p. 943 ss.
- BALLARINO T., *Il nuovo regolamento europeo sulle successioni*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2013, p. 1116 ss.
- BALLARINO T., BALLARINO E., PRETELLI I., *Diritto internazionale privato italiano*, Cedam, Milano, 2016.
- BALLERINI L., *La rinuncia all'eredità nel diritto internazionale privato dell'Unione europea (reg. UE n. 650/2012)*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2023, p. 363 ss.
- BARALIS G., *Le clausole di consolidazione in caso di morte di un socio nelle società personali: Le clausole di consolidazione pure e semplici e quelle con liquidazione del mero capitale. Problemi di validità*, in *Nuovi Quaderni di Vita Notarile*, vol. II, 1983, p. 207 ss.

- BARATTA R., *The Process of Characterization in the EC's Conflicts of Laws: Suggesting a Flexible Approach*, in *Yearbook of Private International Law*, 6, 2004, p. 155 ss.
- BARATTA R., Art. 81, in A. TIZZANO (a cura di), *Trattati dell'Unione europea*, Giuffrè, Milano, 2014, p. 859 ss.
- BAREL B., *La disciplina dei patti successori*, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, Giuffrè, Milano, 2013, p. 105 ss.
- BAREL B., ARMELLINI S., *Diritto internazionale privato*, Giuffrè, Milano, 2022.
- BARIATTI S., *L'interpretazione delle convenzioni internazionali di diritto uniforme*, Cedam, Padova, 1986.
- BARIATTI S., *Qualificazione e interpretazione nel diritto internazionale privato comunitario: prime riflessioni*, in S. BARIATTI (a cura di), *La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 153 ss.
- BARIATTI S., *Rapporteurs' and Discussants' Presentation*, in F. POCAR (ed.), *The External Competence of the European Union and Private International Law*, Padova, 2007, p. 38 ss.
- BARIATTI S., *Filling in the Gaps of EC Conflicts of Laws Instruments: The Case of Jurisdiction over Actions Related to Insolvency Proceedings*, in G. VENTURINI, S. BARIATTI (a cura di), *Liber Fausto Pocar*, vol. II, *Nuovi strumenti del diritto internazionale privato*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 23 ss.
- BARIATTI S., *La riforma del regolamento europeo sulle procedure di insolvenza. Considerazioni generali*, in *Quaderni di SIDIBlog*, 2/2015, p. 6 ss.
- BARIATTI S., CORNO G., *Il Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza (rifusione). Una prima lettura*, in *Il Fallimentarista.it*, 9 settembre 2015.
- BARIATTI S., PATAUT E., *Codification et théorie générale du droit international privé*, in M. FALLON, P. LAGARDE, S. POILLOT-PERUZZETTO (dirs.), *Quelle architecture pour un code européen de droit international privé?*, Peter Lang, Bruxelles, 2011, p. 337 ss.
- BARILE G., *Lezioni di diritto internazionale privato*, Cedam, Padova, 1980.

- BARILE G., *Qualificazione (diritto internazionale privato)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXVIII, Giuffrè, Milano, 1987, p. 1 ss.
- BARTOLONI M.E., POLI S. (a cura di), *L'azione esterna dell'Unione europea*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021.
- BARONE R., *Modello di certificato successorio europeo ex art. 62, Regolamento 4 luglio 2012, n. 650*, in *Notariato*, 2013, p. 407 ss.
- BARONE R., *Il certificato successorio europeo*, in *Notariato*, 2013, p. 427 ss.
- BARSOTTI R., *Confronto e collegamento in foro di norme materiali straniere*, Cedam, Padova, 1974.
- BARUFFI M.C., *Osservazioni sul regolamento Bruxelles II-bis*, in S. BARIATTI (a cura di), *La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 175 ss.
- BATIFFOL H., *Préface*, in H. PETITJEAN, *Fondements et mécanisme de la transmission successorale en droit français et en droit anglais*, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Parigi, 1959.
- BATIFFOL H., *Principes de droit international privé*, in *Recueil des cours*, 97, 1959, p. 431 ss.
- BECK G., *The Legal Reasoning of the Court of Justice of the EU*, Hart Publishing, Oxford, Portland, 2012.
- BENGOETXEA J., *The Legal Reasoning of the European Court of Justice*, Clarendon, Oxford, 1993.
- BERGAMINI E., *La prima pronuncia della Corte di Giustizia sul regolamento successioni: la circolazione dei diritti reali immobiliari in contrasto con la lex rei sitae*, in *Eurojus.it*, 4/2017, p. 1 ss.
- BERGAMINI E., *EU Private International Law and Agreements as to Succession in Married and Unmarried Couples*, in *Eurojus*, 2/2020, p. 241 ss.
- BEYER E., *Der Begriff des 'Gerichts', der 'Entscheidung' und der 'öffentlichen Urkunde' im Sinne der EuErbVO – Anerkennung mitgliedstaatlicher Erbnachweise*, in *Zeitschrift für das Privatrecht der Europäischen Union*, 2019, p. 245 ss.
- BEYER E., *Anmerkung zu EuGH v. 16.7.2020 – C-80/19 – E.E.*, in *Zeitschrift für das Privatrecht der Europäischen Union*, 2021, p. 86 ss.
- BETTI E., *Problematica del diritto internazionale*, Giuffrè, Milano,

1956.

- BIAGIONI G., *L'ambito di applicazione del regolamento sulle successioni*, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, Giuffrè, Milano, 2013, p. 25 ss.
- BIAGIONI G., DI NAPOLI E., *Verso una codificazione europea del diritto internazionale privato? Una breve premessa*, in *Quaderni di SIDIBlog*, 1/2014, p. 125 ss.
- BIANCA C.M., *Diritto civile*, vol. II, *La famiglia – Le successioni*, Giuffrè, Milano, 2001.
- BIEMANS J.W.A., SCHREURS M.R., *Insolvent Cross-Border Estates of Deceased Persons*, in *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 2019, p. 613 ss.
- BILTGEN F., *Die Urteile des Europäischen Gerichtshofes zur europäischen Erbrechtsverordnung*, in *Zeitschrift für das Privatrecht der Europäischen Union*, 2022, p. 237 ss.
- BLEAKLEY N., WALLACE F., *Northern Ireland*, in L. GARB, J. WOOD (eds.), *International Succession*, Oxford University Press, Oxford, 2015, p. 627 ss.
- BOERO P., *Società di capitali e successione mortis causa*, in *Nuovi quaderni di vita notarile*, 2, 1983, p. 148 ss.
- BOGDAN M., *The EC Treaty and the Use of Nationality and Habitual Residence as Connecting Factors in International Family Law*, in J. MEEUSEN, M. PERTEGÁS, G. STRAETMANS, F. SWENNEN (eds.), *International Family Law for the European Union*, Intersentia, Antwerp, Oxford, 2007, p. 303 ss.
- BOGGIO L., *Confini ed implicazioni dell'ambito di applicazione delle nuove regole UE*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2018, p. 226 ss.
- BONAFINI A.L., *Il patto di famiglia tra diritto commerciale e diritto successorio*, in *Contratto e Impresa*, 2006, p. 1191 ss.
- BONILINI G., *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Utet, Torino, 2013.
- BONOMI A., *Il regolamento comunitario sulla competenza e sul riconoscimento in materia matrimoniale e di potestà dei genitori*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2001, p. 298 ss.
- BONOMI A., *Les pactes successoriaux en droit international privé – Remarques comparatives à la lumière des droits français, italien,*

- espagnol et suisse*, in A. BONOMI, M. STEINER (dirs.), *Les pactes successoraux en droit comparé et en droit international privé*, Librairie Droz, Ginevra, 2008, p. 11 ss.
- BONOMI A., *Overriding Mandatory Provisions in the Rome I Regulation on the Law Applicable to Contracts*, in *Yearbook of Private International Law*, 10, 2008, p. 285 ss.
- BONOMI A., *The Opportunity and the Modalities of the Introduction of erga omnes EC Rules on Jurisdiction*, in A. MALATESTA, S. BARIATTI, F. POCAR (eds.), *The External Dimension of EC Private International Law in Family and Succession Matters*, Cedam, Padova, 2008, p. 149 ss.
- BONOMI A., *Prime considerazioni sulla proposta di Regolamento sulle successioni*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2010, p. 875 ss.
- BONOMI A., *Successions Internationales: Conflits de Lois et de Jurisdictions*, in *Recueil des cours*, 350, 2010, p. 71 ss.
- BONOMI A., *The Interaction Among the Future EU Instruments on Matrimonial Property, Registered Partnerships and Successions*, in *Yearbook of International Private Law*, 13, 2011, p. 217 ss.
- BONOMI A., *Introduzione*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il Regolamento europeo sulle successioni*, Giuffrè, Milano, 2015, p. 1 ss.
- BONOMI A., *Criterio generale*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, Giuffrè, Milano, 2015, p. 225 ss.
- BONOMI A., *Patto successorio*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il Regolamento europeo sulle successioni*, Giuffrè, Milano, 2015, p. 331 ss.
- BONOMI A., *Rinvio*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il Regolamento europeo sulle successioni*, Giuffrè, Milano, 2015, p. 443 ss.
- BONOMI A., *Ordine pubblico*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il Regolamento europeo sulle successioni*, Giuffrè, Milano, 2015, p. 457 ss.
- BONOMI A., DI IORIO R., *Forum necessitatis*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, Giuffrè, Milano, 2015, p. 171 ss.

- BONOMI A., DI IORIO R., *Litispendenza*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, Giuffrè, Milano, 2015, p. 197 ss.
- BONOMI A., SALVADORI M., *Relazioni con le convenzioni internazionali in vigore*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il Regolamento europeo sulle successioni*, Giuffrè, Milano, 2015, p. 755 ss.
- BONOMI A., WAUTELET P., *Ambito di applicazione*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, Giuffrè, Milano, 2015, p. 24 ss.
- BONOMI A., WAUTELET P., *Definizioni*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il Regolamento europeo sulle successioni*, Giuffrè, Milano, 2015, p. 86 ss.
- BONOMI A., WAUTELET P., MARIOTTINI C., *Ambito di applicazione della legge applicabile*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, Giuffrè, Milano, 2015, p. 273 ss.
- BORK R., MANGANO R., *European Cross – Border Insolvency Law*, Oxford University Press, Oxford, 2016.
- BORRÁS A., *La convenzione e il protocollo dell'Aja del 2007 in tema di alimenti*, in M.C. BARUFFI, R. CAFARI PANICO (a cura di), *Le nuove competenze comunitarie. Obbligazioni alimentari e successioni*, Cedam, Milano, 2009, p. 17 ss.
- BORRELLI S., *Sulla clausola di intrasferibilità 'mortis causa' della quota di società a responsabilità limitata*, in *Notariato*, 2004, p. 59 ss.
- BOSCHIERO N., *Il problema delle qualificazioni*, in F. PREITE (a cura di), *Trattato notarile. Atti notarili. Diritto comunitario e internazionale*, vol. I, *Diritto internazionale privato*, Utet, Torino, 2011, p. 61 ss.
- BRAUN D., *Zum Spannungsverhältnis zwischen der EU-ErbVO und bestehenden internationalen Übereinkommen der Mitgliedstaaten*, in *Zeitschrift für das Privatrecht der Europäischen Union*, 2024, p. 20 ss.
- BRIÈRE C., *La prévalence d'un accord bilatéral sur le règlement Successions*, in *Journal du droit international*, 2024, p. 602 ss.
- BRUDERMÜLLER A., *Zugewinnngemeinschaft: Struktur und Reform*, in V. LIPP, E. SCHUMANN, B. VEIT (Hrsg.), *Die Zugewinnngemeinschaft*

- *ein europäisches Modell?*, Universitätsverlag Göttingen, Göttingen, 2009, p. 3 ss.
- BRUNO P., *Diritto internazionale privato della famiglia*, Pacini, Pisa, 2023.
- BUDZIKIEWICZ C., *Effects of the Certificate*, in A. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.-P. MANSEL (eds.), *The EU Succession Regulation. A Commentary*, Cambridge University Press, Cambridge, 2016, p. 769 ss.
- BUDZIKIEWICZ C., *Rectification, Modification or Withdrawal of the Certificate*, in A. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.-P. MANSEL (eds.), *The EU Succession Regulation. A Commentary*, Cambridge University Press, Cambridge, 2016, p. 805 ss.
- BUDZIKIEWICZ C., *Redress Procedures*, in A. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.-P. MANSEL (eds.), *The EU Succession Regulation. A Commentary*, Cambridge University Press, Cambridge, 2016, p. 812 ss.
- BUCELLI A., *Diritto ereditario e destinazione produttiva dei beni (con un cenno comparativo al sistema francese)*, in *Contratto e Impresa*, 2015, p. 759 ss.
- CALÒ E., *L'etica dell'ordine pubblico internazionale e lo spirito della successione necessaria*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 1997, p. 167 ss.
- CALÒ E., *Le piccole e medie imprese: Cavallo di Troia di un diritto comunitario delle successioni?*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 1997, p. 217 ss.
- CALÒ E., *Le successioni nel diritto internazionale privato*, Ipsoa, Milano, 2007.
- CALÒ E., *Il progetto di Regolamento dell'Unione Europea sulla legge applicabile alle successioni: le parole non dette*, in *InDret*, 3/2010, p. 1 ss.
- CALÒ E., *Dalla legge italiana al regolamento europeo*, in E. CALÒ, M.T. BATTISTA, D. MURITANO (a cura di), *Le successioni nel diritto internazionale privato dell'Unione Europea*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019, p. 7 ss.
- CALVO CARAVACA A., *Universal Application*, in A. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.-P. MANSEL (eds.), *The EU Succession Regulation. A Commentary*, Cambridge University Press, Cambridge, 2016, p.

291 ss.

- CALVO CARAVACA A., *Residência habitual e lei aplicável à sucessão causa mortis internacional*, in *Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito*, 2/2016, p. 4 ss.
- CALZOLAIO E., VAGNI L., *Adaptation of Rights in rem*, in A. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.-P. MANSEL (eds.), *The EU Succession Regulation. A Commentary*, Cambridge University Press, Cambridge, 2016, p. 442 ss.
- CAMPIGLIO C., *La famiglia 'islamica' in Italia*, in S. BARIATTI, A. DANOVI (a cura di), *La famiglia senza frontiere*, Cedam, Padova, 2008, p. 11 ss.
- CAMPIGLIO C., *La facoltà di scelta della legge applicabile in materia successoria*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2016, p. 925 ss.
- CANNIZZARO E., *Le relazioni esterne della Comunità: verso un nuovo paradigma unitario?*, in *Il diritto dell'Unione Europea*, 2007, p. 223 ss.
- CANNONE A., *Le cooperazioni rafforzate. Contributo allo studio dell'integrazione differenziata*, Cacucci Editore, Bari, 2005.
- CANSACCHI G., *Qualificazione dei fatti e qualificazione di norme*, in *Rivista di diritto civile*, 2, 1956, p. 58 ss.
- CANTELMO E., *I beneficiari della riserva*, in P. RESCIGNO (a cura di), *Trattato breve delle Successioni e Donazioni*, vol. I, Cedam, Padova, 2010, p. 557 ss.
- CARBONE S.M., *L'evoluzione della disciplina dello spazio giudiziario europeo e il suo ambito di applicazione*, in S.M. CARBONE, C. TUO (a cura di), *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 1 ss.
- CARRASCOSA GONZÁLEZ J., *Reglamento sucesorio europeo y residencia habitual del causante*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 1/2016, p. 47 ss.
- CARRASCOSA GONZÁLEZ J., *El Reglamento Sucesorio Europeo: Análisis crítico*, Rapid Centro Color S.L., Murcia, 2019.
- CASHIN RITAINE E., *National Succession Laws in Comparative Perspective*, in *ERA Forum*, 14, 2013, p. 131 ss.
- CASOLARI F., *L'incorporazione del diritto internazionale nell'ordinamento dell'Unione europea*, Giuffrè, Milano, 2008.

- CASTAGNOLA A., *Regolamento CE 1346/2000 e vis attrattiva concursus: verso un'universalità meno limitata?*, in *Rivista di diritto processuale*, 2010, p. 925 ss.
- CASTELLANETA M., LEANDRO A., *Il regolamento CE n. 4/2009 relativo alle obbligazioni alimentari*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2009, p. 1051 ss.
- CASTELLANOS RUIZ E., *Unidad vs. Pluralidad legal de la sucesión internacional*, Editorial Comares, Granada, 2001.
- CASTELLANOS RUIZ E., *Choice of Law*, in A. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.-P. MANSEL (eds.), *The EU Succession Regulation. A Commentary*, Cambridge University Press, Cambridge, 2016, p. 323 ss.
- CASTELLANOS RUIZ E., *The Scope of the Applicable Law*, in A. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.-P. MANSEL (eds.), *The EU Succession Regulation. A Commentary*, Cambridge University Press, Cambridge, 2016, p. 351 ss.
- CASTELLANOS RUIZ E., *Ámbito de aplicación de la lex successionis y su coordinación con la lex rei sitae-lex registrationis. A propósito de los legados vindicatorios*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 1/2018, p. 70 ss.
- CASTELLANOS RUIZ E., *La elección implícita de ley en el Reglamento europeo de sucesiones*, in *Revista Aranzadi de derecho patrimonial*, 50/2019.
- CASTELLANOS RUIZ E., *El Reglamento sucesorio (UE) 650/2012, diez años después de su aprobación, en la jurisprudencia del TJUE*, in *Anuario Español de Derecho Internacional Privado*, 22, 2022, p. 49 ss.
- CHECCHINI A., AMADIO G., *Lezioni di diritto privato*, Giappichelli, Torino, 2017.
- CLERICI R., *Articoli 46-50*, in F. POCAR, T. TREVES, S.M. CARBONE, A. GIARDINA, R. LUZZATO, F. MOSCONI, R. CLERICI (a cura di), *Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, Cedam, Padova, 1996, p. 230 ss.
- COLLINS L., *Dicey and Morris on the Conflict of Laws*, Sweet & Maxwell, Londra, 1987.
- COLONNA G.V., *I regolamenti europei sui regimi patrimoniali dei coniugi e delle unioni registrate*, in *Famiglia e diritto*, 2019, p.

839 ss.

CONETTI G., TONOLO S., VISMARA F., *Manuale di diritto internazionale privato*, Giappichelli, Torino, 2020.

CONTALDI G., *Special Rules Imposing Restrictions Concerning or Affecting the Succession in Respect of Certain Assets*, in A. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.-P. MANSEL (eds.), *The EU Succession Regulation. A Commentary*, Cambridge University Press, Cambridge, 2016, p. 430 ss.

CONTALDI G., GRIECO C., *Public Policy (Ordre Public)*, in A. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.-P. MANSEL (eds.), *The EU Succession Regulation. A Commentary*, Cambridge University Press, Cambridge, 2016, p. 505 ss.

CORTESE B., *Il trasferimento di tecnologia nel diritto internazionale privato*, Cedam, Padova, 2002.

CORTESE B., *Sui rapporti tra regolamento Bruxelles I, sistemi nazionali e convenzione di Lugano nell'ottica delle relazioni esterne della Comunità. Considerazioni critiche a margine del parere 1/03 e della recente giurisprudenza comunitaria*, in *Il diritto dell'Unione Europea*, 2008, p. 533 ss.

CORTESE B., *Autonomia, libera circolazione e diritto internazionale privato dei rapporti personali: una nuova dimensione per la cittadinanza dell'Unione?*, in A. DI STASI (a cura di), *Cittadinanza, cittadinanze e nuovi status: profili internazionalistici ed europei e sviluppi nazionali*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, p. 311 ss.

CORTESE B., *Riflessioni sull'autonomia come limite: l'equilibrio tra libertà e condizionamento nel diritto dell'Unione europea, tra Unione, Stati membri ed individui*, in *Liber Amicorum Antonio Tizzano*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 222 ss.

CORTESE B., *L'ordinamento dell'Unione europea, tra autocostruzione, collaborazione e autonomia*, Giappichelli, Torino, 2018.

COSTANZA M., *Osservazioni in tema di successione del coniuge separato*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1978, p. 747 ss.

COUNCIL OF EUROPE, *Yearbook of the European Convention on Human Rights*, vol. XXII, 1979, p. 410 ss.

COVIELLO L., *Delle successioni. Parte generale*, G. Torella e Figlio, Napoli, 1935.

- CREMONA M., *The Internal Market and Private International Law Regimes: a Comment on Case C-533/08 TNT Express Nederland BV v AXA Versicherung AG, Judgment of the Court (Grand Chamber) of 4 May 2010*, in *EUI Working Paper*, luglio 2014, p. 1 ss.
- CRESPI S., *La mobilità delle società nell'Unione Europea*, Giappichelli, Torino, 2016.
- CRESPI REGHIZZI Z., *La rifusione del regolamento europeo sulle procedure di insolvenza*, in *Eurojus*, 15 giugno 2015.
- CRESPI REGHIZZI Z., *Succession and Property Rights in EU Regulation No 650/2012*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2017, p. 633 ss.
- CRESPI REGHIZZI Z., *La disciplina della giurisdizione in materia di insolvenza: il Reg. UE n. 2015/848*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2018, p. 256 ss.
- CUFFARO V., *Divieto di patti successori e clausole statutarie cd. di consolidazione*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2011, p. 560 ss.
- D'ALESSANDRO E., *Pronunce declinatorie di giurisdizione: la Corte di Giustizia impone limiti di efficacia europei*, in *Foro Italiano*, 2013, p. 42 ss.
- D'ALESSANDRO E., *La legge regolatrice dei limiti oggettivi di efficacia del giudicato riconosciuto in Italia secondo la Corte di Cassazione*, in *Int'l Lis*, 2014, p. 95 ss.
- D'ALESSANDRO E., *L'influenza esercitata dal diritto nazionale nell'elaborazione di concetti 'europei' ad opera della Corte di giustizia. Il caso Gothaer*, in D. DALFINO (a cura di), *Scritti dedicati a Maurizio Converso*, RomaTre-Press, Roma, 2016, p. 137 ss.
- D'AURIA M., *Clausole di consolidazione societaria e patti successori*, in *Rivista del Notariato*, 2003, p. 657 ss.
- DALFINO D., *Un giudicato 'europeo' sulla competenza giurisdizionale?*, in *Int'l Lis*, 2014, p. 16 ss.
- DAMASCELLI D., *I conflitti di legge in materia di società*, Cacucci Editore, Bari, 2004.
- DAMASCELLI D., *Il 'patto di famiglia' nel diritto internazionale privato*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2007, p. 619 ss.

- DAMASCELLI D., *Diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte*, Giuffrè, Milano, 2013.
- DAMASCELLI D., *I criteri di collegamento impiegati dal Regolamento 650/2012 per la designazione della legge regolatrice della successione a causa di morte*, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, Giuffrè, Milano, 2013, p. 87 ss.
- DAMASCELLI D., *Il trasferimento della sede sociale da e per l'estero con mutamento della legge applicabile*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2015, p. 867 ss.
- DAMASCELLI D., *Introduzione*, in FONDAZIONE ITALIANA DEL NOTARIATO E DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO (a cura di), *Il certificato successorio europeo (CSE). Prime proposte operative*, 2015, p. 1 ss.
- DAMASCELLI D., *Brevi note sull'efficacia probatoria del certificato successorio europeo riguardante la successione di un soggetto coniugato o legato da unione non matrimoniale*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2017, p. 67 ss.
- DAMASCELLI D., *La legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi, uniti civilmente e conviventi di fatto nel diritto internazionale privato italiano ed europeo*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2017, p. 1103 ss.
- DAMASCELLI D., *Gestione di patrimoni transfrontalieri: riflessioni sul rapporto tra regolamenti (UE) n. 650/2012 e 2015/848*, in A. LEANDRO, G. MEO, A. NUZZO (a cura di), *Crisi transfrontaliera di impresa: orizzonti internazionali ed europei*, Cacucci Editore, Bari, 2018, p. 149 ss.
- DANIELE L. (a cura di), *Le relazioni esterne dell'Unione europea nel nuovo millennio*, Giuffrè, Milano, 2001.
- DANNEMANN G., *Die ungewollte Diskriminierung in der internationalen Rechtsanwendung*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2004.
- DANNEMANN G., *Accidental Discrimination in the Conflict of Laws: Applying, Considering, and Adjusting Rules from Different Jurisdictions*, in *Yearbook of Private International Law*, 10, 2008, p. 113 ss.
- DANNEMANN G., *Adaptation*, in S. LEIBLE (ed.), *General Principles*

- of European Private International Law*, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2016, p. 331 ss.
- DAVÌ A., *Le questioni generali del diritto internazionale privato nel progetto di riforma*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1990, p. 556 ss.
- DAVÌ A., *Riflessioni sul futuro del diritto internazionale privato europeo delle successioni*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2005, p. 297 ss.
- DAVÌ A., *Le renvoi en droit international privé contemporain*, in *Recueil des cours*, 352, 2012, p. 352 ss.
- DAVÌ A., *Introduction*, in A. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.-P. MANSEL (eds.), *The EU Succession Regulation. A Commentary*, Cambridge University Press, Cambridge, 2016, p. 1 ss.
- DAVÌ A., *Renvoi*, in A. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.-P. MANSEL (eds.), *The EU Succession Regulation. A Commentary*, Cambridge University Press, Cambridge, 2016, p. 469 ss.
- DAVÌ A., ZANOBETTI A., *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, Giappichelli, Torino, 2014.
- DAVÌ A., ZANOBETTI A., *Le obbligazioni alimentari tra parti di un'unione civile e tra conviventi nel diritto internazionale privato*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2017, p. 197 ss.
- DE BARROS FRITZ R., *Die Qualifikation von Schenkungen auf den Todesfall nach Erlass der EuErbVO*, in *Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts*, 2022, p. 360 ss.
- DE BELVIS E., *La successione necessaria tra storia e riforme*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013.
- DE CESARI P., *Autonomia della volontà e legge regolatrice delle successioni*, Cedam, Padova, 2001.
- DE CESARI P., *Commento articolo per articolo del regolamento comunitario n. 1346/2000*, in P. DE CESARI, G. MONTELLA (a cura di), *Le procedure di insolvenza nella nuova disciplina comunitaria*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 81 ss.
- DE CESARI P., *Azioni collegate e strettamente connesse ad una procedura di insolvenza: una nuova nozione europea autonoma*, in *Il Fallimentarista*, 23 luglio 2012.
- DE CESARI P., *La competenza internazionale*, in P. DE CESARI, G. MONTELLA (a cura di), *Il nuovo diritto europeo della crisi di*

- impresa: Il regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 43 ss.
- DE CESARI P., *Procedura principale, procedure secondarie e procedure territoriali indipendenti*, in P. DE CESARI, G. MONTELLA (a cura di), *Il nuovo diritto europeo della crisi di impresa: Il regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 91 ss.
- DE GOURCY R., *Aspects de droit successoral français*, in Z. ANCEL-LIOGER, E. CALÒ (eds.), *Les successions en droit comparé*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2016, p. 183 ss.
- DEBERNARDI G., *L'eupéanisation des successions transfrontalières*, Università degli Studi di Torino, Torino, 2020.
- DEL BENE L., LIBERATORE G., LATTANZI N., *Aziende familiari e longevità economica*, Ipsoa, Milano, 2012.
- DELI M. B., *Successioni*, in R. BARATTA (a cura di), *Diritto Internazionale Privato*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 475 ss.
- DEMONTIS G., *Professio iuris e unità della successione nel regolamento UE n. 650/2012: la Corte di giustizia fa un passo indietro*, in *Quaderni AISDUE*, 1/2024, p. 203 ss.
- DERSTADT E.-M., *Die Notwendigkeit der Anpassung bei Nachlaßspaltung im internationalen Erbrecht*, Nomos, Baden-Baden, 1998.
- DI AMATO S., *Le procedure di insolvenza nell'Unione Europea: Competenza, legge applicabile ed efficacia transfrontaliera*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2002, p. 693 ss.
- DI BLASE A., *Sull'interpretazione delle convenzioni e delle norme dell'Unione europea in materia di diritto internazionale privato*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2020, p. 5 ss.
- DI FABIO M., *Le successioni nel diritto internazionale comparato*, in P. RESCIGNO (a cura di), *Trattato breve delle successioni e delle donazioni*, vol. II, Cedam, Padova, 2010, p. 797 ss.
- DÖBEREINER C., *Das internationale Erbrecht nach der EU-Erbrechtsverordnung*, in *MittBayNot*, 2013, p. 358 ss.
- DONEGANA L., *Il punto sul patto di famiglia nella prospettiva notarile*, in *Rivista del notariato*, 2008, p. 965 ss.
- DÖRNER H., *Der Entwurf einer europäischen Verordnung zum*

- Internationalen Erb- und Erbverfahrensrecht – Überblick und ausgewählte Probleme*, in *Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge*, 2010, p. 221 ss.
- DÖRNER H., *EuErbVO: die Verordnung zum internationalen Erb- und Erbverfahrensrecht ist in Kraft!*, in *Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge*, 2012, p. 505 ss.
- DÖRNER H., *Die Abgrenzung des Erbstatuts vom Güterstatut*, in A. DUTTA, S. HERRLER (Hrsg.), *Die Europäische Erbrechtsverordnung*, C. H. Beck, München, 2014, p. 73 ss.
- DÖRNER H., *Aufnahme des sog. güterrechtlichen Viertels des überlebenden Ehegatten in das ENZ? (Anmerkung 1)*, in *Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge*, 2017, p. 211 ss.
- DÖRNER H., *Besser zu spät als nie – Zur güterrechtlichen Qualifikation des § 1371 Abs. 1 BGB im deutschen und europäischen IPR*, in *Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrecht*, 2017, p. 81 ss.
- DUTTA A., *Succession and Wills in the Conflict of Laws on the Eve of Europeanisation*, in *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 2009, p. 547 ss.
- DUTTA A., *Die Abgrenzung von Gesellschaftsstatut und Erbstatut beim Tod des Gesellschafters*, in *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 2009, p. 727 ss.
- DUTTA A., *Das neue internationale Erbrecht der Europäischen Union – Eine erste Lektüre der Erbrechtsverordnung*, in *Zeitschrift für das gesamte Familienrecht*, 2013, p. 4 ss.
- DUTTA A., *Anmerkung zum Beschluss Nr. 733 OLG Düsseldorf – BGB § 1371; EGBGB Art. 14 I Nr. 2, 15 I, 25 I; ital. Cc. Art. 581*, in *Zeitschrift für das gesamte Familienrecht*, 2015, p. 1237 ss.
- DUTTA A., *Art. 3 EuErbVo Begriffsbestimmungen*, in J. VON HEIN (Hrsg.), *Münchener Kommentar zum BGB*, vol. XII, C.H. Beck, Monaco, 2020.
- DUTTA A., *Art. 31 EuErbVO Anpassung dinglicher Rechte*, in J. VON HEIN (Hrsg.), *Münchener Kommentar zum BGB*, vol. XII, C.H. Beck, Monaco, 2020.
- DUTTA A., *Art. 71 EuErbVO Berichtigung, Änderung oder Widerruf des Zeugnisses*, in J. VON HEIN (Hrsg.), *Münchener Kommentar zum BGB*, vol. XII, C.H. Beck, Monaco, 2020.

- DUTTA A., *Art. 72 EuErbVO Rechtsbehelfe*, in J. VON HEIN (Hrsg.), *Münchener Kommentar zum BGB*, vol. XII, C.H. Beck, Monaco, 2020.
- EBERS M., JANSSEN A. e MEYER O., *Comparative Report*, in M. EBERS, A. JANSSEN, O. MEYER (eds.), *European Perspectives on Producers' Liability*, Seller, Monaco, 2009, p. 3 ss.
- ECCLES A., SAUNDERS R., *Scotland*, in L. GARB, J. WOOD (eds.), *International Succession*, Oxford University Press, Oxford, 2015, p. 719 ss.
- EHRENZWEIG A.A., *Private International Law*, A. W. Sijthoff, Leiden, 1967.
- ESPINELLA A., *Some Thoughts on a EU Code of Private International Law*, in *Quaderni di SIDIBlog*, 1/2014, p. 135 ss.
- EUROPEAN COUNCIL OF HUMAN RIGHTS, *Reports of Judgments and Decisions*, 2000 – II, p. 1 ss.
- EUROPEAN COUNCIL OF HUMAN RIGHTS, *Reports of Judgments and Decisions*, 2013 – I, p. 381 ss.
- FALLETTI E., *L'istituto della kafalah non è equiparabile a quello dell'adozione, pertanto lo stato aderente che non registri come adottato un minore affidato con kafalah non viola l'art. 8 Cedu*, in *Famiglia e diritto*, 2013, p. 597 ss.
- FALLON M., *Constraints of Internal Market on Family Law*, in J. MEEUSEN, M. PERTEGÁS, G. STRAETMANS, F. SWENNEN (eds.), *International Family Law for the European Union*, Intersentia, Antwerp, Oxford, 2007, p. 149 ss.
- FENNELLY N., *Legal Interpretation at the European Court of Justice*, in *Fordham International Law Journal*, 1996, p. 656 ss.
- FERACI O., *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione Europea*, Giuffrè, Milano, 2012.
- FERACI O., *L'attuazione della cooperazione rafforzata nell'Unione europea: un primo bilancio critico*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2013, p. 955 ss.
- FERACI O., *La nuova disciplina europea della competenza giurisdizionale in materia di successioni mortis causa*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 5/2015, p. 291 ss.
- FERID M., *Le rattachement autonome de la transmission successorale en droit international privé*, in *Recueil des cours*, 142, 1974, p. 71

ss.

FERRARI F., BISCHOFF J.A., *Article 4: Applicable Law in the Absence of Choice*, in F. FERRARI (ed.), *Rome I Regulation. Pocket Commentary*, Sellier, Monaco, 2015, p. 119 ss.

FITCHEN J., *Art. 54*, in A. DICKINSON, E. LEIN (eds.), *The Brussels I Regulation Recast*, Oxford University Press, Oxford, 2015, p. 505 ss.

FONGARO E., *Le droit européen des obligations alimentaires*, in *European Competition Law Review*, 2014, p. 357 ss.

FORNASIER M., *Artikel 63 Zweck des Zeugnisses*, in A. DUTTA, J. WEBER (eds.), *Internationales Erbrecht*, C.H. Beck, Monaco, 2016, p. 381 ss.

FORNASIER M., *Artikel 71 Berichtigung, Änderung oder Widerruf des Zeugnisses*, in A. DUTTA, J. WEBER (eds.), *Internationales Erbrecht*, C.H. Beck, Monaco, 2016, p. 461 ss.

FORNASIER M., *Artikel 72 Rechtsbehelfe*, in A. DUTTA, J. WEBER (eds.), *Internationales Erbrecht*, C.H. Beck, Monaco, 2016, p. 464 ss.

FORNASIER M., *Internationale Zuständigkeit für deutsche Erbscheinsverfahren*, in *Zeitschrift für das gesamte Familienrecht*, 2018, p. 1265 s.

FORNASIER M., *Art. 3 I, 3 II EuErbVO: Poln. notarieller Erbnachweis als Urkunde i. S. der EuErbVO*, in *Zeitschrift für das gesamte Familienrecht*, 2019, p. 1190 s.

FRANCHI FIOCCHI M., *Art. 20 TUE*, in F. POCAR, M.C. BARUFFI (a cura di), *Commentario breve ai Trattati dell'Unione europea*, Cedam, Milano, 2014, p. 98 ss.

FRANCHI FIOCCHI M., *Artt. 326-334 TFUE*, in F. POCAR, M.C. BARUFFI (a cura di), *Commentario breve ai Trattati dell'Unione europea*, Cedam, Milano, 2014, p. 1492 ss.

FRANZINA P., *The Law Applicable to Divorce and Legal Separation under Regulation (EU) No. 1259/2010 of 20 December 2010*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 3/2011, p. 85 ss.

FRANZINA P., *Ragioni, valori e collocazione sistematica della disciplina internazionaleprivatistica europea delle successioni mortis causa*, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, Giuffrè, Milano,

- 2013, p. 1 ss.
- FRANZINA P., *Note minime in tema di adattamento, sostituzione ed equivalenza nel diritto internazionale privato dell'Unione Europea*, in B. CORTESE (a cura di), *Studi in onore di Laura Picchio Forlati*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 185 ss.
- FRANZINA P., *L'applicazione genuina del diritto straniero richiamato dalle norme di conflitto dell'Unione Europea*, in R. VIRZO, E. NALIN, I. INGRAVALLO, F. CHERUBINI, E. TRIGGIANI (a cura di), *Dialoghi con Ugo Villani*, vol. II, Cacucci Editore, Bari, 2017, p. 1113 ss.
- FRANZINA P., *L'inserimento di norme materiali in misure legislative dell'Unione nel campo del diritto internazionale*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2018, p. 559 ss.
- FRANZINA P., *Introduzione al diritto internazionale privato*, Giappichelli, Torino, 2023.
- FRANZINA P., LEANDRO A., *Il nuovo diritto internazionale privato delle successioni per causa di morte in Europa*, in *Nuove leggi civili commentate*, 2013, p. 275 ss.
- FRATEA C., *Art. 345 TFUE*, in F. POCAR, M.C. BARUFFI (a cura di), *Commentario breve ai trattati dell'Unione europea*, Cedam, Milano, 2014, p. 1539 ss.
- FUCCILLO A., SANTORO R., *Giustizia, diritto e religioni: Percorsi nel diritto ecclesiastico civile vivente*, Giappichelli, Torino, 2014.
- FULLI-LEMAIRE S., *Il futuro regolamento 'Roma 0' e la qualificazione*, in *Quaderni di SIDIblog*, 1/2014, p. 150 ss.
- FUMAGALLI L., *Rinvio e unità della successione nel nuovo diritto internazionale privato italiano*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1997, p. 829 ss.
- FUMAGALLI L., *Il regolamento comunitario sulle procedure di insolvenza*, in *Rivista di Diritto Processuale*, 2001, p. 677 ss.
- FUMAGALLI L., *Il sistema italiano di diritto internazionale privato e processuale e il regolamento (UE) n. 650/2012 sulle successioni. Spazi residui per la legge interna?*, in *Rivista di diritto internazionale e processuale*, 2015, p. 779 ss.
- FUMAGALLI L., *Renvoi*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (eds.), *EU Cross-Border Succession Law*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Northampton, 2022, p.150 ss.

- GALANTI L., *Il problematico inquadramento delle 'azioni strumentali' ad una procedura di insolvenza transfrontaliera: ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 1346/2000 alla luce della riforma attuata con il Regolamento (UE) n. 848/2015*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2016, p. 153 ss.
- GALLALA-ARNDT I., *Die Einwirkung der Europäischen Konvention für Menschenrechte auf das Internationale Privatrecht am Beispiel der Rezeption der Kafala in Europa*, in *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 2015, p. 405 ss.
- GARDELLA A., Art. 345, in A. TIZZANO (a cura di), *Trattati dell'Unione europea*, Giuffrè, Milano, 2014, p. 2509 ss.
- GAUDEMET – TALLON H., *Le pluralisme en droit international privé : richesses et faiblesses*, in *Recueil des cours*, 312, 2005, p. 9 ss.
- GHINI C., *L'insolvenza (o meglio la crisi economica) transfrontaliera: verso l'adozione di un nuovo Regolamento*, in *Contratto e Impresa / Europa*, 2015, p. 373 ss.
- GIAMPICCOLO G., *Il contenuto atipico del testamento. Contributo allo studio dell'atto di ultima volontà*, Giuffrè, Milano, 1954.
- GIULIANO M., *Diritto successorio, beni d'impresa e passaggio generazionale*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2016, p. 929 ss.
- GIULIANO M., LAGARDE P., *Relazione sulla convenzione relativa alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali*, in *Gazzetta ufficiale CE* n. C 282 del 31 ottobre 1980, pp. 1 ss.
- GODECHOT-PATRIS S., *Commentaire du règlement du 24 juin 2016 relatif aux régimes matrimoniaux : le changement dans la continuité*, in *Recueil Dalloz*, 2016, p. 2292 ss.
- GOOSSENS E., *The Impact of the European Certificate of Succession on National Law*, in J.M. SCHERPE, E. BARGELLI (eds.), *The Interaction between Family Law, Succession Law and Private International Law*, Intersentia, Cambridge, 2021, p. 157 ss.
- GÖSSL S., *Preliminary Questions in EU Private International Law*, in *Journal of Private International Law*, 2012, p. 63 ss.
- GÖSSL S., *Anpassung im EU-Kollisionsrecht*, in *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 2018, p. 619 ss.
- GOTLIEB A.E., *The Incidental Question Revisited – Theory and Practice in the Conflict of Laws*, in *International and Comparative Law*

- Quarterly*, 1977, p. 734 ss.
- GRAHL-MADSEN A., *Conflict between the Principle of Unitary Succession and the System of Scission*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 1979, p. 598 ss.
- GRAULICH P., *Principes de droit international privé*, Librairie Dalloz, Parigi, 1961.
- GRETTON G., *Quaedam Meditationes Caledoniae: The Property / Succession Borderland*, in *European Property Law Journal*, 2014, p. 109 ss.
- GRIECO C., *Il ruolo dell'autonomia della volontà nel diritto internazionale privato delle successioni transfrontaliere*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019.
- GRIMALDI M., *Droit civil – Successions*, Lexis Nexis / Litec, Parigi, 2001.
- GUALCO E., RISSO G., *Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nel regolamento Bruxelles I bis*, in *Diritto del commercio internazionale*, 2014, p. 637 ss.
- GÜNEŞ B.S., *Turkey*, in A. DUTTA, W. WURMNEST (eds.), *European Private International Law and Member State Treaties with Third States. The Case of the European Succession Regulation*, Intersentia, Cambridge, 2019, p. 283 ss.
- HAOPEI LI, *Some Recent Developments in the Conflict of Laws of Succession*, in *Recueil des cours*, 224, 1990, p. 9 ss.
- HARRIS J., *The Proposed EU Regulation on Succession and Wills: Prospects and Challenges*, in *Trust Law International*, 2008, p. 181 ss.
- HARRIS J., *The Hague Trusts Convention. Scope, Application and Preliminary Issues*, Hart Publishing, Oxford, Portland, 2012.
- HARTLEY T., *Enforcement of Ancillary Orders in Divorce Proceedings*, in *European Law Review*, 1979, p. 222 ss.
- HAUSMANN R., *Community Instrument on International Successions and Wills*, in M.C. BARUFFI, R. CAFARI PANICO (a cura di), *Le nuove competenze comunitarie. Obbligazioni alimentari e successioni*, Cedam, Milano, 2009, p. 149 ss.
- HAUSMANN R., *Le questioni generali nel diritto internazionale privato europeo*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2015, p. 499 ss.

- HAUSMANN R., ODERSKY F., *Internationales Privatrecht in der Notar- und Gestaltungspraxis*, C.H. Beck, Monaco, 2017.
- HECK P., *Review of C.L. von Bar, Theorie und Praxis des Internationalen Privatrechts*, in *Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht*, 1891, p. 305 ss.
- HEIDERHOFF B., *Die EU-Güterrechtsverordnungen*, in *Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrecht*, 2018, p. 1 ss.
- HEIDERHOFF B., *Brüssel IIa-VO Art. 28 Vollstreckbare Entscheidungen*, in J. VON HEIN (Hrsg.), *Münchener Kommentar zum BGB*, vol. XII, C.H. Beck, Monaco, 2020.
- HEIDERHOFF B., *Brüssel IIa-VO Art. 41 Umgangsrecht*, in J. VON HEIN (Hrsg.), *Münchener Kommentar zum BGB*, vol. XII, C.H. Beck, Monaco, 2020.
- HEIDERHOFF B., *Brüssel IIa-VO Art. 42 Rückgabe des Kindes*, in J. VON HEIN (Hrsg.), *Münchener Kommentar zum BGB*, vol. XII, C.H. Beck, Monaco, 2020.
- HEINIG J., *Rechtswahlen in Verfügungen von Todes wegen nach der EU-Erbrechts-Verordnung*, in *Rheinische Notar-Zeitschrift*, 2014, p. 197 ss.
- HEISS H., *Party Autonomy: The Fundamental Principle in European PIL of Contracts*, in F. FERRARI, S. LEIBLE (eds.), *Rome I Regulation. The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe*, Sellier, Monaco, 2009, p. 1 ss.
- HENKE A., *Verso una nozione europea di res judicata: l'efficacia extraprocessuale della declinatoria di giurisdizione e il giudicato sui motivi*, in *Diritto del commercio internazionale*, 2013, p. 1085 ss.
- HERTEL C., *Die Abgrenzung des Erbstatuts vom Sachstatut und Gesellschaftsstatut*, in A. DUTTA, S. HERRLER (Hrsg.), *Die Europäische Erbrechtsverordnung*, C. H. Beck, München, 2014, p. 85 ss.
- HESS B. E AL., *The Implementation of the New Insolvency Regulation. Improving Cooperation and Mutual Trust*, Nomos, Baden-Baden, 2017.
- HESS B., PFEIFFER T., *Interpretation of the Public Policy Exception as Referred to in EU Instruments of Private International and Procedural Law*, studio per il Parlamento europeo, Strasburgo,

- 2011.
- HEYN H.-C., *Die 'Doppel'- und 'Mehrfachqualifikation' im IPR. Arbeiten zur Rechtsvergleichung*, Metzner, Frankfurt am Main, 1986.
- HOFF G.G., *Adjustment of Conflicting Rights. A Suggested Substitute for the Method of Choice-of-Laws*, in *Virginia Law Review*, 1952, p. 745 ss.
- HONORATI C., *Verso una competenza della Comunità Europea in materia di diritto di famiglia?*, in S. BARIATTI (a cura di), *La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 3 ss.
- IDOT L., *Champ d'application matériel et homologation d'un partage successoral*, in *Europe. Actualité du droit de l'Union européenne*, 12/2015, p. 48 s.
- IDOT L., *Matière civile et commerciale et exclusion des régimes matrimoniaux*, in *Europe. Actualité du droit de l'Union européenne*, 8-9/2019, p. 47 ss.
- INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL, relatori E. JAYME, A. BUCHER, *La substitution et le principe d'équivalence en droit international privé*, sessione di Santiago del Cile 2007, p. 1 ss.
- JAYME E., *Pasquale Stanislao Mancini. Il diritto internazionale privato tra Risorgimento e attività forense*, Cedam, Padova, 1988.
- JAYME E., (a cura di), *'Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti' di Pasquale Stanislao Mancini*, Giappichelli, Torino, 1994.
- JAYME E., *Kodifikation und Allgemeiner Teil im IPR*, in S. LEIBLE, H. UNBERATH (Hrsg.), *Brauchen wir eine Rom 0 Verordnung?*, JWV, Jena, 2013, p. 33 ss.
- JAYME E., NORDMEIER C.F., *Testierfreiheit als europäisches Menschenrecht? – Kritische Betrachtungen zur Westthrazien-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte*, in *Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrecht*, 2019, p. 200 ss.
- JÄNTERÄ-JAREBORG M., *The Nordic Input on the EU's Cooperation in Family and Succession Law: Exporting Union Law Through 'Nordic Exceptions'*, in B. HESS, M. BERGSTRÖM, E. STORSKRUBB (eds.), *EU Civil Justice: Current Issues and Future Outlook*,

- Oxford, Portland, 2016, p. 143 ss.
- JAULT-SESEKE F., ROBINE D., *Le règlement 2015/848 : le vin nouveau et les vieilles outres*, in *Revue critique de droit international privé*, 2016, p. 21 ss.
- JOUBERT N., *La dernière pierre (provisoire ?) à l'édifice du droit international privé européen en matière familiale. Les règlements du 24 juin 2016 sur les régimes matrimoniaux et les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés*, in *Revue critique de droit international privé*, 2017, p. 1 ss.
- JÜNGER F.K., *General Course on Private International Law*, in *Recueil des cours*, 193, 1985, p. 131 ss.
- KEGEL G., *Begriffs- und Interessenjurisprudenz im internationalen Privatrecht*, in *Festschrift Hans Lewald*, Helbing & Lichtenhahn, Basilea, 1953, p. 259 ss.
- KEGEL G., *Internationales Privatrecht*, C.H. Beck, München, 1995.
- KEGEL G., SCHURIG K., *Internationales Privatrecht*, C.H. Beck, Monaco, 2004.
- KINDLER P., *La legge regolatrice delle successioni nella proposta di regolamento dell'Unione europea: qualche riflessione in tema di carattere universale, rinvio e professio iuris*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2011, p. 422 ss.
- KINDLER P., *Der Aktionär im toskanischen Lebensabend – Zum Kollisionsrecht der Testamentsgestaltung bei Auslandsdomizil unter der neuen EU-Erbverordnung*, in M. HABERSACK, K. HUBER, G. SPINDLER (Hrsg.), *Festschrift für Eberhard Stolz zum 65. Geburtstag*, 2014, p. 345 ss.
- KINDLER P., *L'amministrazione centrale come criterio di collegamento nel diritto internazionale privato delle società*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2015, p. 897 ss.
- KINDLER P., *Le successioni a causa di morte nel diritto tedesco: Profili generali e successione nei beni produttivi*, in *Rivista di diritto civile*, 2015, p. 359 ss.
- KINDLER P., *La legge applicabile ai patti successori nel regolamento (UE) n. 650/2012*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2017, p. 12 ss.
- KINDLER P., *EuInsVO Art. 6 Zuständigkeit für Klagen, die unmittelbar aus dem Insolvenzverfahren hervorgehen und in*

- engem Zusammenhang damit stehen, in J. VON HEIN (Hrsg.), *Münchener Kommentar zum BGB*, vol. XIII, C.H. Beck, Monaco, 2021.
- KINDLER P., *The Law Applicable to the Succession: Objective Connecting Factors*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (eds.), *EU Cross-Border Succession Law*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Northampton, 2022, p. 100 ss.
- KINDLER P., GUBITZ D., *Erbrecht und Unternehmensnachfolge*, in R. HAUSMANN, G. HOCHLOCH (Hrsg.), *Handbuch des Erbrechts*, 2010, Erich Schmidt Verlag, Berlino, p. 1521 ss.
- KINSCH P., 'Harroudj v. France': Indications from the European Court of Human Rights on the Nature of Choice Law Rules and on their Potentially Discriminatory Effect, in *Yearbook of Private International Law*, 15, 2013/2014, p. 39 ss.
- KINSCH P., *Sur la question de la discrimination inhérente aux règles de conflit de lois. Développements récents et interrogations permanentes*, in B. CORTESE (a cura di), *Studi in onore di Laura Picchio Forlati*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 195 ss.
- KLEINSCHMIDT J., *Die Zuständigkeitsordnung der EuErbVO gilt auch für das nationale Erbscheinsverfahren*, in *Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrecht*, 2020, p. 308 ss.
- KOHLER C., *Rapporteurs' and Discussants Presentations*, in F. POCAR (ed.), *The External Competence of the European Union and Private International Law*, Padova, 2007, p. 7 ss.
- KOHLER C., *Unification of Private International Law in Family Matters in the European Union: Cultural Issues*, in I. VIARENGO, F.C. VILLATA (eds.), *Planning the Future of Cross Border Families*, Hart, Oxford, 2020, p. 3 ss.
- KOKORIN I., *Contracting Around Insolvency Jurisdiction: Private Ordering in European Insolvency Jurisdiction Rules and Practices*, in V. LAZIĆ, S. STUIJ (eds.), *Recasting the Insolvency Regulation. Improvements and missed Opportunities*, Asser, The Hague, 2020, p. 21 ss.
- KORKISCH F., *Der Anteil der nordischen Länder an den Fragen des internationalen Privatrechts*, in *Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 1958, p. 599 ss.
- KRAMER X., *Article 54*, in U. MAGNUS, P. MANKOWSKI (Hrsg.),

- Brussels Ibis Regulation – Commentary*, Otto Schmidt, Köln, 2016, p. 969 ss.
- KRÄNZLE M., *The Notion of Habitual Residence in Recitals 23 and 24*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (eds.), *EU Cross-Border Succession Law*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Northampton, 2022, p. 114 ss.
- KRESSE B., *Creation of a European Certificate of Succession*, in A. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.-P. MANSEL (eds.), *The EU Succession Regulation. A Commentary*, Cambridge University Press, Cambridge, 2016, p. 673 ss.
- KRESSE B., *Issue of the Certificate*, in A. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.-P. MANSEL (eds.), *The EU Succession Regulation: A Commentary*, Cambridge University Press, Cambridge, 2016, p. 734 ss.
- KROPHOLLER J., *Internationales Privatrecht*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2004.
- KRUGER T., *Finding a Habitual Residence*, in I. VIARENGO, F.C. VILLATA (eds.), *Planning the Future of Cross Border Families*, Hart, Oxford, 2020, p. 117 ss.
- KRUGER T., *28. Enforcement of Decisions Ordering the Return of the Child*, in C.G. BEILFUSS, L. CARPANETO, T. KRUGER, I. PRETELLI, M. ŽUPAN (eds.), *Jurisdiction, Recognition and Enforcement in Matrimonial and Parental Responsibility Matters. A Commentary on Regulation 2019/1111 (Brussels IIb)*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2023, p. 289 ss.
- KUIJPER P.J., *The Changing Status of Private International Law Treaties of the Member States in Relation to Regulation 44/2001: Case C-533/08 TNT Express Nederland BV v AXA Versicherung AG*, in *Legal Issues of European Integration*, 2011, p. 89 ss.
- LAGARDE P., *Les principes de base du nouveau règlement européen sur les successions*, in *Revue critique de droit international privé*, 2012, p. 691 ss.
- LAGARDE P., *Le certificat successoral européen dans l'ordre juridique français*, in *Contratto e impresa / Europa*, 2015, p. 405 ss.
- LAGARDE P., *Règlements 2016/1103 et 1104 du 24 juin 2016 sur les régimes matrimoniaux et sur le régime patrimonial des partenariats enregistrés*, in *Rivista di diritto internazionale*

- privato e processuale*, 2016, p. 676 ss.
- LAINE A., *Introduction au droit international privé contenant une étude historique et critique de la théorie des statuts*, Librairie Cotillon, Parigi, 1892.
- LANG A., *Impact of the Regulations on the Free Movement of Persons in the EU*, in I. VIARENGO, F.C. VILLATA (eds.), *Planning the Future of Cross Border Families*, Hart, Oxford, 2020, p. 347 ss.
- LANGLAUDE S., *Chbihi Loudoudi and Others v Belgium*, in *Oxford Journal of Law and Religion*, 2015, p. 543 ss.
- LAS CASAS A., *La nozione autonoma di 'regime patrimoniale tra coniugi' del regolamento UE 2016/godechot e i modelli nazionali*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2019, p. 1529 ss.
- LAUKEMANN B., *Jurisdiction – Annex Proceedings*, in B. HESS, P. OBERHAMMER, T. PFEIFFER (eds.), *European Insolvency Law. The Heidelberg-Luxembourg-Vienna Report on the Application of Regulation No. 1346/2000/EC on Insolvency Proceedings*, C.H. Beck, Monaco, 2014, p. 109 ss.
- LAZZERINI N., *Il diritto dei cittadini dell'Unione 'circolanti' di condurre una normale vita familiare: stato dell'arte e prospettive*, in *Quaderni AISDUE*, fascicolo speciale n. 1/2024, p. 303 ss.
- LE BOURISCOT M., *La kafâla ou recueil légal des mineurs en droit musulman : une adoption sans filiation*, in *Droit et cultures*, 2010, p. 283 ss.
- LEANDRO A., *La giurisdizione nel regolamento dell'Unione Europea sulle successioni mortis causa*, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, Giuffrè, Milano, 2013, p. 59 ss.
- LEANDRO A., *A First Critical Appraisal of the New European Insolvency Regulation*, in *Il diritto dell'Unione Europea*, 2016, p. 215 ss.
- LEANDRO A., *Le procedure concorsuali transfrontaliere*, in A. JORIO, B. SASSANI (a cura di), *Trattato delle procedure concorsuali*, vol. III, *Il fallimento*, Giuffrè, Milano, 2016, p. 739 ss.
- LEANDRO A., *Procedure secondarie 'sintetiche' e diritto applicabile nella procedura principale*, in A. LEANDRO, G. MEO, A. NUZZO (a cura di), *Crisi transfrontaliera di impresa: orizzonti internazionali ed europei*, Cacucci Editore, Bari, 2018, p. 119 ss.

- LEANDRO A., *Brexit and Cross-Border Insolvency Looking Beyond the Withdrawal Agreement*, in *Diritto del commercio internazionale*, 2020, p. 153 ss.
- LECHNER T., *Die Reichweite des Erbstatuts in Abgrenzung zum Sachenrechtsstatut anhand der Europäischen Erbrechtsverordnung 650/2012*, Nomos, Baden-Baden, 2017.
- LEHMANN M., *Internationale Reaktionen auf das Grünbuch zum Erb- und Testamentsrecht*, in *Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrecht*, 2006, p. 204.
- LEHMANN M., *Ausschluss der Rechtswahl durch einen in einem EU-Mitgliedstaat wohnhaften Drittstaatsangehörigen bei nach Art. 75 EuErbVO vorrangigen Abkommen*, in *Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge*, 2023, p. 840 ss.
- LEIBLE S., MÜLLER M., *A General Part for Private International Law – The Idea of a ‘Rome 0 Regulation’*, in *Yearbook of Private International Law*, 14, 2012-2013, p. 137 ss.
- LEIN E., *A Further Step towards a European Private International Law Code – The Commission Proposal for a Regulation on Succession*, in *Yearbook of Private International Law*, 11, 2009, p. 107 ss.
- LEITZEN M., *EuErbVO: Praxisfragen an der Schnittstelle zwischen Erb- und Gesellschaftsrecht*, in *Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge*, 2012, p. 520 ss.
- LENAERTS K., GUTIÉRREZ-FONS J.A., *To Say What the Law of the EU Is: Methods of Interpretation and the European Court of Justice*, in *EUI Working Papers*, AEL 2013/9, p.
- LEQUETTE Y., *Ensembles législatives et droit international privé des successions*, in *Travaux du Comité français de droit international privé*, 1985, p. 163 ss.
- LEWALD H., *Questions de droit international des successions*, in *Recueil des cours*, 9, 1925, p. 1 ss.
- LEWALD H., *Règles générales des conflits de lois Contribution à la technique du droit international privé*, in *Recueil des cours*, 69, 1939, p. 5 ss.
- LONG J., *Ordinamenti giuridici occidentali, Kafala e divieto di adozione: un’occasione per riflettere sull’adozione legittimante*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2003, 175 ss.
- LONG J., *Adozione e Islam. Gli ordinamenti giuridici occidentali e il*

- divieto islamico di adozione*, in *Studi urbinati di scienze giuridiche politiche ed economiche. Nuova serie A*, 2/2004, p. 185 ss.
- LOOSCHELDERS D., *Die Anpassung im Internationalen Privatrecht*, C.F. Müller, Heidelberg, 1995.
- LOOSCHELDERS D., *Artikel 31 Anpassung dinglicher Rechte*, in R. HÜSSTEGE, H.-P. MANSEL (Hrsg.), *BGB*, vol. VI, *Rom Verordnungen – EuGüVO – EuPartVO – HUP – EuErbVO*, Nomos, Baden-Baden, 2016, p. 1289 ss.
- LOOSCHELDERS D., *Internationale Zuständigkeit für die Auseinandersetzung von Miteigentum bei ehgüterrechtlichem Bezug*, in *Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts*, 2018, p. 591 ss.
- LOOSCHELDERS D., *Art. 29 EuGüVo Anpassung dinglicher Rechte*, in J. VON HEIN (Hrsg.), *Münchener Kommentar zum BGB*, vol. XII, C.H. Beck, Monaco, 2020.
- LOOSCHELDERS D., *Art. 29 EuPartVO Anpassung dinglicher Rechte*, in J. VON HEIN (Hrsg.), *Münchener Kommentar zum BGB*, vol. XII, C.H. Beck, Monaco, 2020.
- LÜTTRINGHAUS J.D., *Article I: Material scope*, in F. FERRARI (ed.), *Rome I Regulation. Pocket Commentary*, Sellier, Monaco, 2015, p. 23 ss.
- LUZZATTO R., *Articolo 51 (Possesso e diritti reali)*, in F. POCAR, T. TREVES, S.M. CARBONE, A. GIARDINA, R. LUZZATO, F. MOSCONI, R. CLERICI (a cura di), *Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, Cedam, Padova, 1996, p. 251 ss.
- MADAUS S., *Jurisdiction for actions deriving directly from insolvency proceedings and closely linked with them*, in M. BRINKMANN (ed.), *European Insolvency Regulation. Article-by-Article Commentary*, C.H. Beck, Monaco, 2020, p. 74 ss.
- MAIELLO F., *Le norme di conflitto europee in materia di successioni mortis causa*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2022.
- MAJER C.F., *Die Geltung der EU-Erbrechtsverordnung für reine Drittstaatensachverhalte*, in *Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge*, 2011, p. 445 ss.
- MAKOWSKY M., *Richtigkeitsvermutung des Europäischen Nachlasszeugnisses bei Zuweisung von Grundeigentum an einen Miterben*, in *Praxis des Internationalen Privat- und*

- Verfahrensrecht*, 2021, p. 257 ss.
- MALATESTA A., *Rapporteurs' and Discussants' Presentations*, in F. POCAR (ed.), *The External Competence of the European Union and Private International Law*, Padova, 2007, p. 46 ss.
- MANCINI P.S., *Utilità di rendere obbligatorie per tutti gli Stati sotto la forma di uno o più trattati internazionali alcune regole generali del diritto internazionale privato per assicurare la decisione uniforme tra le differenti legislazioni civili e criminali*, in ISPI (a cura di), *Antologia del diritto internazionale privato*, Milano, 1964.
- MANKOWSKI P., *Anmerkung zu GGH, Beschluss v. 13.5.2015 – IV ZB 30/14*, in *Zeitschrift für das gesamte Familienrecht*, 2015, p. 1180 ss.
- MAOLI F., *Successioni, regimi patrimoniali tra coniugi e problemi di qualificazione in una recente pronuncia della Corte di Giustizia*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2018, p. 676 ss.
- MAOLI F., *Il certificato successorio europeo tra regolamento (UE) n. 650/2012 e diritto interno*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021.
- MAOLI F., *La disciplina dei patti successori nel regolamento UE n. 650/2012 e i contratti traslativi di proprietà mortis causa*, in *Familia*, 2022, p. 425 ss.
- MARCHIORO I., *Il ruolo (debordante) del diritto dell'Unione europea nel rapporto tra il regolamento UE 650/2012 e convenzioni bilaterali in materia di successione*, in *Quaderni AISDUE*, 1/2024, p. 401 ss.
- MARCOZ C.A., *The European Certificate of Succession. Its Creation, Purpose, Contents, and Effects*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F. VILLATA (eds.), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation: Building Future Uniformity upon Past Divergences. Final Study*, 2016, p. 475 ss.
- MARGONSKI M., *Ausländische Vindikationslegate nach der EU-Erbrechtsverordnung*, in *Zeitschrift für das Privatrecht der Europäischen Union*, 2013, p. 106 ss.
- MARGONSKI M., *Aufnahme des sog. güterrechtlichen Viertels des überlebenden Ehegatten in das ENZ? (Anmerkung 2)*, in *Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge*, 2017, p. 212 ss.
- MARINAI S., *I valori comuni nel diritto internazionale privato e*

- processuale comunitario*, Giappichelli, Torino, 2008.
- MARINO S., *Il nuovo regolamento comunitario sulla cooperazione giudiziaria civile in materia di obbligazioni alimentari*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2009, p. 599 ss.
- MARINO S., *Il difficile coordinamento delle fonti nella cooperazione giudiziaria in materia di obbligazioni alimentari*, in *Contratto e Impresa / Europa*, 2010, p. 363 ss.
- MARINO S., *Brevi considerazioni sulle interazioni fra diritto internazionale privato e diritti umani*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 1/2015, p. 112 ss.
- MARINO S., *I rapporti patrimoniali della famiglia nella cooperazione giudiziaria civile dell'Unione Europea*, Giuffrè, Milano, 2019.
- MARINO S., *Il regolamento (UE) 650/2012 sulle successioni internazionali nella prima giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2022, p. 119 ss.
- MARMISSE-D'ABBADIE D'ARRAST A., *Qualifications et concepts autonomes dans l'élaboration d'un code européen de droit international privé*, in M. FALLON, P. LAGARDE, S. POILLOT-PERUZZETTO (dirs.), *Quelle architecture pour un code européen de droit international privé?*, Peter Lang, Bruxelles, 2011, p. 317 ss.
- MARONGIU BONAIUTI F., *Il coordinamento tra procedure d'insolvenza basato sulla prevalenza della procedura principale nel regolamento (UE) n. 2015/848 di rifusione*, in *Quaderni di SIDIBlog*, 2/2015, p. 22 ss.
- MARONGIU BONAIUTI F., *The EU Succession Regulation and Third Country Courts*, in *Journal of Private International Law*, 2016, p. 545 ss.
- MARONGIU BONAIUTI F., *Gap colmato? I rapporti tra il regolamento (UE) 2015/848 e il regolamento Bruxelles I-bis*, in A. LEANDRO, G. MEO, A. NUZZO (a cura di), *Crisi transfrontaliera di impresa: orizzonti internazionali ed europei*, Cacucci Editore, Bari, 2018, p. 103 ss.
- MARRELLA F., *Prime note circa la scelta del diritto applicabile alle obbligazioni contrattuali nella proposta di regolamento 'Roma I'*, in P. FRANZINA (a cura di), *La legge applicabile ai contratti nella proposta di regolamento 'Roma I'*, Cedam, Padova, 2006, p. 28 ss.

- MARTIN D., *Comments on Gottardo (Case C-55/00 of 15 January 2002), Finalarte (Case C-49/98 of 25 October 2001) and Portugaia Construções (Case C-164/99 of 24 January 2002)*, in *European Journal of Migration and Law*, 2002, p. 369 ss.
- MARTINY D., *Is Unification of Family Law Feasible or even Desirable?*, in A. HARTKAMP, M. HESSELINK, E. HONDIUS, J. JOUSTRA, E. DU PERRON, M. VELDMAN (eds.), *Towards a European Civil Code*, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 2004, p. 307 ss.
- MARTINY D., *Rom-I-VO Art. 3 Freie Rechtswahl*, in J. VON HEIN (Hrsg.), *Münchener Kommentar zum BGB*, vol. XIII, C.H. Beck, Monaco, 2021.
- MARTINY D., *Rom-I-VO Art. 4 Mangels Rechtswahl anzuwendendes Recht*, in J. VON HEIN (Hrsg.), *Münchener Kommentar zum BGB*, vol. XIII, C.H. Beck, Monaco, 2021.
- MASSA C., *Gli accordi internazionali preesistenti tra Stati membri e Stati terzi nell'ordinamento dell'Unione europea*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2024.
- MASSA C., *L'art. 351 TFUE e gli accordi internazionali degli Stati membri a fronte dell'espansione delle competenze dell'Unione europea*, in *Quaderni AISDUE*, fascicolo speciale n. 1/2024, p. 1 ss.
- MASTROIANNI R., *Art. 351*, in A. TIZZANO (a cura di), *Trattati dell'Unione europea*, Giuffrè, Milano, 2014, p. 2540 ss.
- MATTERA P., *L'Allemagne a enfreint le droit communautaire en limitant, à ses seules entreprises, la possibilité de conclure avec des entreprises polonaises des contrats portant sur des travaux à effectuer sur son territoire*, in *Revue du droit de l'Union européenne*, 2010, p.126 ss.
- MAX PLANCK INSTITUTE FOR COMPARATIVE AND INTERNATIONAL PRIVATE LAW, *Comments on the European Commission's Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate on Succession*, in *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 2010, p. 522 ss.
- MCCABE P., WOLFF K. E ZARAGOZA D.T., *United States – California*,

- in L. GARB, J. WOOD (eds.), *International Succession*, Oxford University Press, Oxford, 2015, p. 869 ss.
- MCPARLAND M., *The Rome I Regulation on the Law Applicable to Contractual Obligations*, Oxford University Press, Oxford, 2015.
- MEEUSEN J., PERTEGÁS M., STRAETMANS G., SWENNEN F., *General Report*, in J. MEEUSEN, M. PERTEGÁS, G. STRAETMANS, F. SWENNEN (eds.), *International Family Law for the European Union*, Intersentia, Antwerp, Oxford, 2007, p. 1 ss.
- MENGOZZI P., *Il diritto internazionale privato italiano*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2004.
- MEROTTO M.F., *Esecuzione delle decisioni straniere – Verso una nozione di ‘cosa giudicata’ sovranazionale*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2015, p. 358 ss.
- MEZIOU K., *Perennité de l’Islam dans le droit tunisien de la famille*, in M. VERWILGHEN, J. CARLIER (dirs.), *Le statut personnel des musulmans. Droit comparé et droit international privé*, Bruylant, Bruxelles, 1992, p. 247 ss.
- MIGLIAZZA A., *Problemi generali di una nuova qualificazione del dip*, in CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO (a cura di), *Problemi di riforma del diritto internazionale privato italiano*, Giuffrè, Milano, 1986, p. 355 ss.
- MILER D., *Evasion of the Law Resulting from a Choice of Law under the Succession Regulation*, in *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 2020, p. 615 ss.
- MONACO R., *L’efficacia della legge nello spazio*, Utet, Torino, 1954.
- MONTELLA G., *La prevedibilità della competenza internazionale sulle azioni che derivano dal fallimento nel regolamento n. 1346: un valore difficile da attuare e non conveniente da imporre*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2014, p. 638 ss.
- MONTELLA G., *La normativa di conflitto di leggi e quella di diritto comune uniforme*, in P. DE CESARI, G. MONTELLA (a cura di), *Il nuovo diritto europeo della crisi di impresa: Il regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 121 ss.
- MORELLI G., *Elementi di diritto internazionale privato italiano*, Jovene, Napoli, 1976.
- MORRIS J.H.C., *The Conflict of Laws*, a cura di D. McCLEAN, V. RUIZ

- ABOU-NIGM, Sweet & Maxwell, Londra, 2012.
- MOSCONI F., CAMPIGLIO C., *Diritto internazionale privato e processuale*, vol. I, *Parte generale e obbligazioni*, Utet, Torino, 2020.
- MOSCONI F., CAMPIGLIO C., *Diritto internazionale privato e processuale*, vol. II, *Statuto personale e diritti reali*, Utet, Torino, 2023.
- MOURA RAMOS R.M., *Le nouveau droit international privé des successions de l'Union Européenne. Premières Réflexions*, in B. CORTESE (a cura di), *Studi in onore di Laura Picchio Forlati*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 205 ss.
- MUIR WATT H., *European Integration, Legal Diversity and the Conflict of Laws*, in *Edinburgh Law Review*, 2005, p. 6 ss.
- MUNARI F., *Il divieto di abuso del diritto nell'ordinamento dell'Unione Europea*, in *Diritto e Pratica Tributaria*, 2015, p. 519 ss.
- MURITANO D., *Succession and Trust*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (eds.), *EU Cross-Border Succession Law*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Northampton, 2022, p. 33 ss.
- NASIR J.J., *The Islamic Law of Personal Status*, Springer, The Hague, London, New York, 2009.
- NEUBECKER F.K., *Der Ehe- und Erbvertrag im internationalen Verkehr*, Deichert, Lipsia, 1914.
- NEUHAUS P.H., *Die Grundbegriffe des Internationalen Privatrechts*, J.C.B. Mohr, Tübingen, 1962.
- NOVI C., *Corte di giustizia e competenze esterne dell'Unione europea*, Cacucci, Bari, 2023.
- ORLANDI M., *La 'kafala' islamica e la sua riconoscibilità quale adozione*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2005, p. 635 ss.
- ORLANDI M., *La kafāla di diritto islamico, tra diritto internazionale privato e diritto europeo*, Giappichelli, Torino, 2021.
- PACIA R., *Gli alimenti*, in *Famiglia, Persone e Successioni*, 2010, p. 682 ss.
- PALAZZO A., *Il patto di famiglia tra tradizione e rinnovamento del diritto privato*, in *Rivista di diritto civile*, 2007, p. 261 ss.
- PANCALDI A., *La disciplina processualcivilistica delle obbligazioni alimentari alla luce del nuovo regolamento Ce n. 4 del 2009*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2010, p. 1353 ss.

- PAFFHAUSEN P., *EuErbVO und GüterrechtsVO in Konflikt*, in *Bucerius Law Journal*, 2014, p. 10 ss.
- PAGANI E., *Lezioni di diritto internazionale privato*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2003.
- PALLADINO R., *Il diritto di soggiorno nel 'proprio' Stato membro quale (nuovo) corollario della cittadinanza europea?*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2011, p. 331 ss.
- PAULUS D., *Succession and Company Law*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (eds.), *EU Cross-Border Succession Law*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Northampton, 2022, p. 71 ss.
- PAZDAN M., ZACHARIASIEWICZ M., *The EU Succession Regulation: Achievements, Ambiguities, and Challenges for the Future*, in *Journal of Private International Law*, 2021, p. 74 ss.
- PERARO C., *L'istituto della kafala quale presupposto per il ricongiungimento familiare con il cittadino europeo: la sentenza della Corte di Giustizia nel caso S.M. c. Entry Clearance Officer*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2019, p. 319 ss.
- PERASSI T., *Lezioni di diritto internazionale, Parte seconda*, Foro italiano, Roma, 1938.
- PERREAU-SAUSSINE L., *Première application du règlement 'successions internationales' : la Cour de justice de l'Union européenne confrontée à la délicate distinction entre statut réel et successions*, in *Revue critique de droit international privé*, 2018, p. 338 ss.
- PERREAU-SAUSSINE L., *Qualification de 'pacte successoral' et champ d'application du règlement européen n° 650/2012 sur les successions internationales*, in *Revue critique de droit international privé*, 2022, p. 399 ss.
- PESCATORE P., *Les objectifs de la Communauté européenne comme principes d'interprétation dans la jurisprudence de la Cour de Justice*, in *Miscellanea W.J. Ganshof van der Meersch*, vol. II, Bruylant, Bruxelles, 1972, p. 325 ss.
- PESCE F., *I rapporti patrimoniali nella famiglia*, in L. CARPANETO, F. PESCE, I. QUEIROLO (a cura di), *La 'famiglia in movimento' nello spazio europeo di libertà e giustizia*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 304 ss.

- PETRELLI G., *La nuova disciplina del 'patto di famiglia'*, in *Rivista del notariato*, 2006, p. 401 ss.
- PFEIFFER T., WITTMANN J., *Preliminary Questions*, in I. VIARENGO, F.C. VILLATA (eds.), *Planning the Future of Cross Border Families*, Hart, Oxford, 2020, p. 47 ss.
- PHILIP A., *The Scandinavian Conventions on Private International Law*, in *Recueil des cours*, 96, 1959, p. 245 ss.
- PICCHIO FORLATI L., *Contratto nel diritto internazionale privato*, in *Digesto delle discipline privatistiche, Sezione civile*, vol. IV, Utet, Torino, 1989, p. 196 ss.
- PICCHIO FORLATI L., *Critères de rattachement et règles d'applicabilité, à l'heure de la protection des droits de l'homme en Europe*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2005, p. 907 ss.
- PICONE P., *Saggio sulla struttura formale del problema delle questioni preliminari nel diritto internazionale privato*, Jovene, Napoli, 1971.
- PICONE P., *La riforma italiana del diritto internazionale privato*, Cedam, Padova, 1998.
- PINTENS W., *Die Europäisierung des Erbrechts*, in *Zeitschrift für Europäisches Privatrecht*, 2001, p. 628 ss.
- PINTENS W., *Das Erbrecht in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte*, in J. BRÖHMER, R. BIEBER, C. CALLIESS, C. LANGENFELD, S. WEBER, J. WOLF (Hrsg.), *Internationale Gemeinschaft und Menschenrechte*, Colonia, 2005, p. 1047 ss.
- PINTENS W., *Matrimonial Property Law in Europe*, in K. BOELE-WOELKI, J. MILES, J.M. SCHERPE (eds.), *The Future of Family Property in Europe*, Intersentia, Cambridge/ Antwerp/ Portland, 2011, p. 20 ss.
- PINTENS W., *Public Policy in Succession Matters*, in *Liber Amicorum Kohler*, Giesecking Verlag, Bielefeld, 2018, p. 396 ss.
- PINTENS W., *Did Substantive National Succession Laws have an Impact on the EU Succession Regulation?*, in J.M. SCHERPE, E. BARGELLI (eds.), *The Interaction between Family Law, Succession Law and Private International Law*, Intersentia, Cambridge, 2021, p. 123 ss.

- PIRRONE P., *La risoluzione dell'Institut de Droit International su Human Rights and Private International Law: considerazioni generali*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2022, p. 243 ss.
- PISTOIA E., *Limiti all'integrazione rafforzata dell'Unione europea*, Cacucci Editore, Bari, 2018.
- POCAR F., *La disciplina comunitaria della giurisdizione in tema di alimenti: il regolamento 4/2009*, in M.C. BARUFFI, R. CAFARI PANICO (a cura di), *Le nuove competenze comunitarie. Obbligazioni alimentari e successioni*, Milano, 2009, p. 3 ss.
- POCAR F., VIARENGO I., *Il regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2009, p. 599 ss.
- PRETELLI I., 34. *Enforceable Decisions*, in C.G. BEILFUSS, L. CARPANETO, T. KRUGER, I. PRETELLI, M. ŽUPAN (eds.), *Jurisdiction, Recognition and Enforcement in Matrimonial and Parental Responsibility Matters. A Commentary on Regulation 2019/1111 (Brussels IIb)*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2023, p. 344 ss.
- QUEIROLO I., *Drafting normativo e competenza giurisdizionale nel regolamento (UE) n. 650/2012 in materia di successioni mortis causa*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2018, p. 870 ss.
- QUEIROLO I., DOMINELLI S., *Gli effetti della procedura principale di insolvenza straniera sui procedimenti pendenti nel nuovo reg. europeo 2015/848*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2018, p. 1241 ss.
- QUEIROLO I., SCHIANO DI PEPE L., *Lezioni di diritto dell'Unione Europea e relazioni familiari*, Giappichelli, Torino, 2014.
- RAAPE L., *Les rapports juridiques entre parents et enfant comme point de départ d'une explication pratique d'anciens et de nouveaux problèmes fondamentaux du droit international privé*, in *Recueil des cours*, 50, 1934, p. 405 ss.
- RABEL E., *Il problema della qualificazione*, in *Rivista di diritti internazionale privato e processuale*, 1932, p. 97 ss.
- RAFF T., BALDUS C., *Ein Anschlag auf das ENZ im Namen der Verfahrensautonomie?*, in *Zeitschrift für das Privatrecht der Europäischen Union*, 2023, p. 180 ss.

- RAGNO F., *Article 3: Freedom of Choice*, in F. FERRARI (ed.), *Rome I Regulation. Pocket Commentary*, Sellier, Monaco, 2015, p. 73 ss.
- RASMUSSEN H., *Towards a Normative Theory of Interpretation of Community Law*, in *The University of Chicago Legal Forum*, 1992, p. 135 ss.
- RE J., *Where did they Live? Habitual Residence in the Succession Regulation*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2018, p. 978 ss.
- RE J., *Pianificazione successoria e diritto internazionale privato*, Cedam, Milano, 2020.
- RE J., *Habitual Residence in the Succession Regulation*, in I. VIARENGO, F.C. VILLATA (eds.), *Planning the Future of Cross Border Families*, Hart, Oxford, 2020, p. 133 ss.
- REINHARTZ B., *European Certificate of Succession*, in U. BERGQUIST, D. DAMASCELLI, R. FRIMSTON, P. LAGARDE, F. ODESKY, B. REINHARTZ (eds.), *EU Regulation on Succession and Wills. Commentary*, Otto Schmidt, Köln, 2015, p. 245 ss.
- REIS A., *Succession and Family Law*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (eds.), *EU Cross-Border Succession Law*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Northampton, 2022, p. 5 ss.
- RÉVEILLÈRE V., *Family Rights for Naturalized EU Citizens: Lounes*, in *Common Market Law Review*, 2018, p. 1855 ss.
- REVILLARD M., *Portée de la loi applicable*, in G. KHAIRALLAH, G. REVILLARD (dirs.), *Droit européen des successions internationales. Le règlement du 4 juillet 2012*, Defrenois, Parigi, 2013, p. 67 ss.
- RIELÄNDER F., *Die Verdrängung der scheidungsfeindlichen lex causae durch die lex fori kraft Art. 10 Var. 1 Rom III-VO*, in *Praxis des Internationalen Privat – und Verfahrensrecht*, 2021, p. 159 ss.
- RIGAUX F., *La Théorie des qualifications en droit international privé*, F. Larcier S.a., Bruxelles, 1956.
- RIGAUX F., *Droit international privé*, F. Larcier S.A., Bruxelles, 1987.
- RINGE W.-G., *Insolvency Forum Shopping, Revisited*, in V. LAZIĆ, S. STUIJ (eds.), *Recasting the Insolvency Regulation. Improvements and missed Opportunities*, Asser, The Hague, 2020, p. 1 ss.
- RIVA I., *Certificato successorio europeo, certificati nazionali e pubblicità degli acquisti mortis causa*, in *Diritto delle successioni e della famiglia*, 2020, p. 742 ss.

- RIZZUTI M., *The Strange Case of Ms. Molla Sali v. Greece: Individual Rights and Group Rights in a Multicultural Order*, in S. LANDINI (ed.), *EU Regulations 650/2012, 1103 and 1104/2016: cross-border families, international successions, mediation issues and new financial assets*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020, p. 387 ss.
- RODRÍGUEZ BENOT A., *Article 1. Scope*, in I. VIARENGO, P. FRANZINA (eds.), *The EU Regulations on the Property Regimes of International Couples. A Commentary*, Cheltenham-Northampton, 2020, p. 17 ss.
- RODRÍGUEZ BENOT A., *Article 3. Definitions*, in I. VIARENGO, P. FRANZINA (eds.), *The EU Regulations on the Property Regimes of International Couples. A Commentary*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton, 2020, p. 32 ss.
- RODRÍGUEZ RODRIGO J., *Problemas de aplicación en el Reglamento sucesorio europeo*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 1/2019, p. 498 ss.
- RODRÍGUEZ-URÍA SUÁREZ I., *La ley aplicable a las sucesiones mortis causa en el Reglamento (UE) 650/2012*, in *InDret*, 2/2013, p. 1 ss.
- ROMANO G.P., *Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni nel Regolamento 'Bruxelles I'*, in A. BONOMI (a cura di), *Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 103 ss.
- ROSSI L.S., *Art. 20 TUE*, in A. TIZZANO (a cura di), *Trattati dell'Unione europea*, Milano, 2014, p. 216 ss.
- ROSSI L.S., *Artt. 326-334 TFUE*, in A. TIZZANO (a cura di), *Trattati dell'Unione europea*, Milano, 2014, p., p. 2426 ss.
- ROSSI L.S., *Il principio del primato come 'regola di coesione' dell'ordinamento dell'Unione europea*, in *Quaderni AISDUE*, fascicolo speciale 1/2024, p. 55 ss.
- RUDOLF C., *Austria*, in A. DUTTA, W. WURMNEST (eds.), *European Private International Law and Member State Treaties with Third States. The Case of the European Succession Regulation*, Intersentia, Cambridge, 2019, p. 11 ss.
- RUDOLF C., *EuErbVO: Rechtswahl auch bei vorrangigen Abkommen mit Drittstaaten? Überlegungen aus Anlass der Entscheidung EuGH C-21/22, OP*, in *Zeitschrift für Europarecht, internationales*

- Privatrecht und Rechtsvergleichung*, 2024, p. 26 ss.
- SABATO R., *La Corte del Lussemburgo riconosce idonei i legati di tutti gli ordinamenti a trasferire beni mortis causa e apre la strada a un diritto europeo delle successioni*, in *Diritto civile contemporaneo*, 16 dicembre 2017.
- SAKKA S., *Der pauschalierte Zugewinnausgleich und das Europäische Nachlasszeugnis*, in *MittBayNot*, 2018, p. 4 ss.
- SALERNO F., *Possibili e opportune regole generali uniformi dell'UE in tema di legge applicabile*, in *Quaderni di SIDIBlog*, 1/2014, p. 129 ss.
- SALERNO F., *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel Regolamento (UE) n. 1215/2012 (rifusione)*, Cedam, Padova, 2015.
- SALERNO F., *Lezioni di diritto internazionale privato*, Cedam, Milano, 2020.
- SALUZZO S., *Accordi internazionali degli stati membri dell'Unione europea e stati terzi*, Ledizioni, Milano, 2018.
- SANDRINI L., *Art. 351 TFUE*, in F. Pocar, M.C. BARUFFI (a cura di), *Commentario breve ai trattati dell'Unione europea*, Cedam, Milano, 2014, p. 1554 ss.
- SAVIGNY F.C., *Sistema del diritto romano attuale*, vol. VIII, Utet, Torino, 1898.
- SCAGLIONE F., *Clausole societarie di successione familiare*, in *Contratto e Impresa*, 2009, p. 943 ss.
- SCHACHT J., *Introduzione al diritto musulmano*, Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1995.
- SCHLOSSER P.F., *EU-Zivilprozessrecht*, C.H. Beck, Monaco, 2009.
- SCHMIDT T., *The Preliminary Question and the Question of Substitution in Conflict of Laws*, in *Scandinavia Studies in Law*, 1968, p. 92 ss.
- SERICK R., *Die Sonderanknüpfung von Teilfragen im internationalen Privatrecht*, in *Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 1953, p. 633 ss.
- SIEGHÖRTNER R., *Artikel 29 Anpassung dinglicher Rechte*, in R. HÜSSTEGE, H.-P. MANSEL (Hrsg.), *BGB*, vol. VI, *Rom Verordnungen – EuGüVO – EuPartVO – HUP – EuErbVO*, Nomos, Baden-Baden, 2016, p. 968 ss.
- SIMON U., BUSCHBAUM M., *Die neue EU-Erbrechtsverordnung*, in *Neue Juristische Wochenschrift*, 2012, p. 2393 ss.

- SOLOMON D., *The Boundaries of the Law Applicable to Succession*, in *Anali Pravnog Fakulteta Univerziteta u Zenici*, 18, 2016, p. 193 ss.
- STARACE V., *La disciplina comunitaria delle procedure di insolvenza: Giurisdizione ed efficacia delle sentenze straniere*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2002, p. 295 ss.
- SÜSS R., *Die Entscheidung des EuGH in der Rechtssache Mahnkopf: Folgen für das gesetzliche Erbrecht des überlebenden Ehegatten in internationalen Ehen und neue Gestaltungsmöglichkeiten*, in *Deutsche Notar-Zeitschrift*, 2018, p. 742 ss.
- TALPIS J., *Succession Substitutes*, in *Recueil des cours*, 356, 2011, p. 9 ss.
- TASSINARI F., *Clausole contrattuali in tema di morte del socio*, in *Notariato*, 1995, p. 60 ss.
- TIZZANO A., *Manuale di diritto dell'Unione europea*, Giappichelli, Torino, 2017.
- TOMASI L., *Le coppie non tradizionali (nuovamente) alla prova del diritto comunitario*, in *Rivista di diritto internazionale privato e comunitario*, 2004, p. 977 ss.
- TOMASI L., RICCI C., BARIATTI S., *Characterisation in Family Matters for Purposes of European Private International Law*, in J. MEEUSEN, M. PERTEGÁS, G. STRAETMANS, F. SWENNEN (eds.), *International Family Law for the European Union*, Intersentia, Antwerp, Oxford, 2007, p. 341 ss.
- TONOLO S., *Il principio di uguaglianza nei conflitti di leggi e di giurisdizioni*, Giuffrè, Milano, 2011.
- TONOLO S., *Principio di uguaglianza e operatività di norme di conflitto in tema di successione*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2012, p. 1056 ss.
- TRYFONIDOU A., *Redefining the Outer Boundaries of EU Law: The Zambrano, McCarthy and Dereci trilogy*, in *European Public Law*, 2012, p. 493 ss.
- TULLIO A., *La successione necessaria*, Utet, Torino, 2012.
- TUO C., CARPANETO L., *Connections and Disconnections between Brussels Ia Regulation and International Conventions on Transport Matters*, in *Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu*, 2016, p. 141 ss.
- UBERTAZZI B., *Il regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali*, Giuffrè, Milano, 2008.

- VAN ERP S., *New Developments in Succession Law*, in *Electronic Journal of Comparative Law*, 3/2007, p. 1 ss.
- VAN ERP S., *The EU Succession Regulation: A possible source for Member State 'Francovich' liability?*, in *European Property Law Journal*, 2014, p. 211 ss.
- VASSILAKAKIS E., *Das auf die Vererblichkeit von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft anzuwendende Recht (im Hinblick auf die EuErbVO)*, in *Zeitschrift für Europarecht, internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung*, 2016, p. 75 ss.
- VETTOREL A., *La circolazione dei documenti pubblici stranieri dopo il regolamento (UE) n. 2016/1191*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2016, p. 1060 ss.
- VIARENGO I., *Le obbligazioni alimentari nel diritto internazionale privato comunitario*, in S. BARIATTI (a cura di), *La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 227 ss.
- VIARENGO I., *The EU Proposal on Matrimonial Property Regimes. Some General Remarks*, in *Yearbook of Private International Law*, 13, 2011, p. 199 s.
- VIARENGO I., *Il coordinamento tra gli accordi di scelta della legge applicabile nei regolamenti comunitari in materia di famiglia e di successioni*, in R. VIRZO, E. NALIN, I. INGRAVALLO, F. CHERUBINI, E. TRIGGIANI (a cura di), *Dialoghi con Ugo Villani*, vol. II, Cacucci Editore, Bari, 2017, p. 1181 ss.
- VIARENGO I., *Effetti patrimoniali delle unioni civili transfrontaliere: la nuova disciplina europea*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2018, p. 33 ss.
- VIARENGO I., *Planning Cross-Border Successions: The professio juris in the Succession Regulation*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2020, p. 559 ss.
- VIDIRI G., *I difficili rapporti tra patti di famiglia e patti successori*, in *Giustizia civile*, 2010, p. 1903 ss.
- VILELLA G., *Le azioni comunitarie verso le piccole e medie imprese: Un quadro generale*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 1992, p. 689 ss.

- VILLATA F., *Determinazione del 'COMI' e libertà di stabilimento delle società nell'Unione Europea*, in A. LEANDRO, G. MEO, A. NUZZO (a cura di), *Crisi transfrontaliera di impresa: orizzonti internazionali ed europei*, Cacucci Editore, Bari, 2018, p. 83 ss.
- VILLATA F., *Predictability First! Fraus Legis, Overriding Mandatory Rules and Ordre Public under EU Regulation 650/2012 on Succession Matters*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2019, p. 714 ss.
- VILLATA S.A., *I limiti oggettivi dell'autorità di una sentenza straniera nel sistema 'Bruxelles'*, in *Rivista di diritto processuale*, 2015, p. 827 ss.
- VIRGÓS M., GARCIMARTÍN F., *The European Insolvency Regulation: Law and Practice*, Kluwer Law International, The Hague, 2004.
- VISMARA F., *Patti successori nel regolamento (UE) n. 650/2012 e patti di famiglia: un'interferenza possibile?*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2014, p. 803 ss.
- VITTA E., *Diritto internazionale privato*, vol. I, Utet, Torino, 1972.
- VON BAR C., *Internationales Privatrecht*, C.H. Beck, Monaco, 1987.
- VON HEIN J., *Conflicts between International Property, Family and Succession Law – Interfaces and Regulatory Techniques*, in *European Property Law Journal*, 2017, p. 142 ss.
- VON HEIN J., *Einleitung zum Internationalen Privatrecht*, in J. VON HEIN (Hrsg.), *Münchener Kommentar zum BGB*, vol. XII, C.H. Beck, Monaco, 2020.
- VON HEIN J., RÜHL G., *Towards a European Code on Private International Law?*, in *Rebels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 2015, p. 701 ss.
- VON JAN J., *Renvoi in European Private International Law*, in S. LEIBLE (ed.), *General Principles of European Private International Law*, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2016, p. 227 ss.
- VON OVERBECK A.E., *Divers aspects de l'unification du droit international privé, spécialement en matière de successions*, in *Recueil des cours*, 104, 1961, p. 529 ss.
- VOULGARAKIS K.D., *Reflections on the scope of 'EU res judicata'*

- in the context of Regulation 1215/2012*, in *Journal of Private International Law*, 2020, p. 451 ss.
- VULBEAU A., *...en contrepoint – la kafala ou le recueil légal de l'enfant*, in *Informations sociales*, 2/2008, p. 23 s.
- WALTHER B., *Die Qualifikation des § 1371 Abs. 1 BGB im Rahmen der europäischen Erb- und Güterrechtsverordnungen*, in *Zeitschrift für das Privatrecht der Europäischen Union*, 2014, p. 325 ss.
- WAUTELET P., *Effetti del certificato*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, Giuffrè, Milano, 2015, p. 705 ss.
- WAUTELET P., GOOSSENS E., *Le certificat successoral européen – perspective belge*, in *Contratto e impresa / Europa*, 2015, p. 434 ss.
- WAUTELET P., MARIOTTINI C., *Norme speciali in tema di restrizioni alla successione di determinati beni*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, Giuffrè, Milano, 2015, p. 401 ss.
- WAUTELET P., PADOVINI F., *Istituzione di un certificato successorio europeo*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, Giuffrè, Milano, 2015, p. 635 ss.
- WAUTELET P., PADOVINI F., *Contenuto del certificato*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, Giuffrè, Milano, 2015, p. 692 ss.
- WAUTELET P., PADOVINI F., *Procedure di ricorso*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, Giuffrè, Milano, 2015, p. 741 ss.
- WAUTELET P., SALVADORI M., *Adattamento dei diritti reali*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, Giuffrè, Milano, 2015, p. 413 ss.
- WAUTELET P., SALVADORI M., *Relazioni con il Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, Giuffrè, Milano, 2015, p. 762 ss.
- WEBER J., *Universal Jurisdiction and Third States in the Reform of the Brussels I Regulation*, in *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Recht*, 2011, p. 619 ss.
- WELLER M., *Zur Abgrenzung von ehelichem Güterrecht und Unterhaltsrecht im EuGVÜ*, in *Praxis des internationalen Privat-*

- und Verfahrensrechts*, 1999, p. 14 ss.
- WELLER M., *Scope*, in A. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.-P. MANSEL (eds.), *The EU Succession Regulation. A Commentary*, Cambridge University Press, Cambridge, 2016, p. 73 ss.
- WELLER M.-P., RENTSCH B., 'Habitual Residence': A Plea for 'Settled Intention', in S. LEIBLE (ed.), *General Principles of European Private International Law*, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2016, p. 171 ss.
- WENDLAND C., *Will Substitutes in EU Private International Law: Deathbed Gifts and Contracts for the Benefit of a Third Party upon Death*, in *Journal of Private International Law*, 2024, p. 302 ss.
- WENGLER W., *Die Qualifikation der materiellen Rechtssätze im internationalen Privatrecht*, in *Festschrift für Martin Wolff. Beiträge zum Zivilrecht und internationalen Privatrecht*, J.C.B. Mohr, Tübingen, 1952, p. 337 ss.
- WENGLER W., *Réflexions sur la technique des qualifications en droit international privé*, in *Revue critique de droit international privé*, 1954, p. 661 ss.
- WHITAKER W., *United States – New York*, in L. GARB, J. WOOD (ed.), *International Succession*, Oxford University Press, Oxford, 2015, p. 923 ss.
- WIEDEMANN D., *Understanding and Interpreting the Succession Regulation through its National Origins*, in J.M. SCHERPE, E. BARGELLI (eds.), *The Interaction between Family Law, Succession Law and Private International Law*, Intersentia, Cambridge, 2021, p. 139 ss.
- WILKE F.M., *A Conceptual Analysis of European Private International Law*, Intersentia, Cambridge, Antwerp, Chicago, 2019.
- WILKE F.M., *Dimension of coherence in EU conflict-of-law rules*, in *Journal of Private International Law*, 2020, p. 163 ss.
- WINDMÖLLER M., *Die Vertragsspaltung im Internationalen Privatrecht des EGBGB und des EGVVG*, Nomos, Baden-Baden, 2000.
- WINKLER VON MOHRENFELS P., *Rom III-VO Art. 9 Umwandlung einer Trennung ohne Auflösung des Ehebandes in eine Ehescheidung*, in J. VON HEIN (Hrsg.), *Münchener Kommentar zum BGB*, vol. XII, C.H. Beck, Monaco, 2020.
- WOLFF M., *Private International Law*, Oxford University Press,

- Oxford, 1950.
- WOOD J., *England and Wales*, in L. GARB, J. WOOD (eds.), *International Succession*, Oxford University Press, Oxford, 2015, p. 255 ss.
- WYSOCKA-BAR A., *Enhanced Cooperation in Property Matters in the EU and Non-Participating Member States*, in *ERA Forum*, 21 maggio 2019, p. 187 ss.
- WYSOCKA-BAR A., *The Court of Justice on Succession Regulation and Third State Nationals*, in *EAPILblog*, 26 ottobre 2023.
- ZANOBBETTI A., *EU Cooperation in Civil Matters and Multilevel Unification of Private International Law: Some Remarks*, in P. FRANZINA (ed.), *The External Dimension of EU Private International Law after Opinion 1/13*, Intersentia, Cambridge, 2016, p. 117 ss.
- ZANOBBETTI A., *Relationship with Existing International Conventions*, in A. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H. – P. MANSEL (eds.), *The EU Succession Regulation. A Commentary*, Cambridge University Press, Cambridge, 2016, p. 831 ss.
- ZANOBBETTI A., *Relationship with Council Regulation (EC) 1346/2000*, in A. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H. – P. MANSEL (eds.), *The EU Succession Regulation. A Commentary*, Cambridge University Press, Cambridge, 2016, p. 836 ss.
- ZANOBBETTI A., *La circolazione degli atti pubblici nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, in *Freedom, Security & Justice*, 3/2019, p. 20 ss.
- ZANOBBETTI A., *La residenza abituale nel diritto internazionale privato: spunti di riflessione*, in *Liber Amicorum Angelo Davì. La vita giuridica internazionale nell'età della globalizzazione*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, p. 1361 ss.
- ZARRA G., *EU Regulations 1103 and 1104 of 2016: a Balance between Uniformity and the Safeguard of National Identity*, in *Diritto delle successioni e della famiglia*, 2021, p. 565 ss.
- ZICCARDI P., *Il valore del diritto straniero nell'ordinamento nazionale*, Giuffrè, Milano, 1946.
- ZIMMERMANN R., *Zwingender Angehörigenschutz im Erbrecht. Entwicklungslinien jenseits der westeuropäischen Kodifikationen*, in *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 2021, p. 1 ss.

- ZITELMANN E., *Internationales Privatrecht*, Ducker & Humblot, Lipsia, 1897.
- ZOPPINI A., *Il patto di famiglia. Linee per la riforma dei patti sulle successioni future*, in *Rivista di diritto privato*, 1998, p. 255 ss.
- ZOPPINI A., *Le successioni in diritto comparato*, Utet, Torino, 2002.
- ŽUPAN M., DRVENTIĆ M., *Maintenance*, in I. VIARENGO, F.C. VILLATA (eds.), *Planning the Future of Cross Border Families*, Hart, Oxford, 2020, p. 3, p. 71 ss.

Indice analitico

Abuso del diritto: II, 3, 2.1
Accesso alla giustizia: III, 1, 2; III, 2, 2.1
Accettazione di atti pubblici (in materia successoria): III, 1, 3
Accordi bilaterali (in materia successoria): II, 1, 1; II, 1, 2.1; II, 1, 3
Adattamento (nozione): I, 2, 3; I, 2, 3.1
Adattamento di collegamento: I, 2, 3.3; II, 3, 2.2; II, 3, 3.2.1; II, 3, 3.2.2; II, 3, 3.2.4; II, 3, 3.3.2; II, 3, 5
Adattamento materiale: I, 2, 3.3; II, 3, 2.2; II, 3, 3.1.1; II, 3, 3.1.2; II, 3, 3.2.2; II, 3, 3.2.3; II, 3, 3.2.4; II, 3, 4.2; II, 3, 5
Administrator (di eredità): I, 1, 2
Anpassung: v. Adattamento
Applicazione genuina del diritto straniero: I, 2, 3; II, 2, 3.3
Armonizzazione (del diritto sostanziale delle successioni): I, 1, 3; I, 2, 3.3; III, 1, 2
Assegno periodico (ex art. 9 bis, co. 2, l.898/2009): I, 1, 4.1.2
Assegno vitalizio (ex art. 548, co. 2, c.c.): I, 1, 4.1.2
Astreintes: II, 3, 3.1.2; II, 3, 3.2.3
Atto pubblico: III, 2, 2.2
Autonomia privata: III, 1, 2
Autorità giurisdizionale (nozione rilevante ai fini del regolamento successioni): III, 2, 2.2
Buona amministrazione della giustizia: III, 2, 2.2
Centro degli interessi principali del debitore: I, 1, 4.1.7
Certezza del diritto: II, 1, 3; II, 3, 3.3.2
Certificato successorio europeo: I, 1, 4; II, 1, 1.2; II, 2, 2.3; II, 2, 4.1; II, 2, 4.2; II, 2, 4.2.1; II, 2, 4.2.2; II, 2, 5; II, 3, 2; III, 1, 3; III, 2, 3.1;

III, 2, 5

- Certificato successorio nazionale: III, 2, 2.2
- Cittadinanza (criterio di collegamento): I, 1, 4.2
- Clausola di eccezione: II, 3, 3.3.2
- Commorienza: I, 2, 3.2.2; I, 2, 3.2.4; II, 3, 3.3.1
- Conflitti negativi di competenza: III, 2, 2.1
- Consumatore (definizione): I, 2, 1
- Continuità delle situazioni successorie: III, 1, 3
- Contrasti normativi nascosti: I, 2, 3.2.4
- Contrasti normativi palesi: I, 2, 3.2.4
- Convenzione bilaterale del 1993 sull'assistenza legale e le relazioni giuridiche in materia civile e penale conclusa tra Polonia e Ucraina: II, 1, 2.1
- Convenzione dell'Aia del 1961 sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie: II, 1, 1; II, 1, 1.1
- Convenzione dell'Aja del 1973 sull'amministrazione internazionale delle successioni: II, 1, 1; II, 1, 1.2
- Convenzione dell'Aja del 1985 sulla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento: I, 1, 4.1.5; II, 3, 2
- Convenzione dell'Aja del 1989 sulla legge applicabile alle successioni a causa di morte: II, 1, 1
- Convenzione di Basilea del 1972 relativa all'introduzione di un sistema di registrazione dei testamenti: II, 1, 1
- Convenzione di Bruxelles del 1968 sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale: I, 2, 1; II, 1, 2.2; II, 2, 2.2
- Convenzione di Ginevra del 1956 sul trasporto internazionale di merci su strada: II, 1, 2.2
- Convenzione di Monaco del 1980 sulla legge applicabile ai nomi e ai prenomi: I, 2, 2
- Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali: II, 3, 3.2.2
- Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati: II, 1, 3
- Convenzione di Washington del 1973 sulla legge uniforme per la

- forma dei testamenti internazionali: II, 1, 1
- Convenzione nordica in materia di successioni, testamenti e amministrazione di eredità: II, 1, 1; II, 1, 1.1
- Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale: II, 1, 2.2; II, 1, 3; III, 1, 1; III, 1, 2
- Cooperazione rafforzata: II, 2, 2.1
- Criterio della stretta consequenzialità (qualificazione): II, 2, 3
- Criterio temporale (qualificazione): II, 2, 2.3; II, 2, 3
- Decisione (nozione rilevante ai fini del regolamento successioni): II, 2, 4.1; II, 2, 4.2.1; III, 2, 2.1; III, 2, 2.2
- Dépeçage: v. Frammentazione della legge applicabile
- Dichiarazione di incompetenza implicita: III, 2, 2.1
- Diritto di visita: II, 3, 3.2.3
- Disposizioni a causa di morte fatte oralmente: I, 1, 4.1.3
- Domicilio (criterio di collegamento): I, 1, 4.2
- Donation-partage*: II, 2, 3
- Donazione: II, 2, 3
- Donazione cd. mortis causa: II, 2, 3
- Effetto utile: II, 2, 1; II, 2, 5; II, 3, 3.2.4; II, 3, 4.2; III, 2, 2.3; III, 2, 3.1
- Einantwortung*: II, 3, 1
- Errore materiale: II, 2, 4.2.1
- Executor* (di eredità): I, 1, 2
- Frammentazione della legge applicabile: I, 1, 4.1.4; I, 1, 4.3; I, 2, 3.2.3; I, 2, 3.2.4; I, 2, 3.3; II, 2, 3.1; II, 3, 3.2.2; II, 3, 3.3.1; II, 3, 3.3.2, II, 3, 4.1; II, 3, 5
- Functional succession substitutes*: II, 2, 3
- Giudicato: II, 2, 4.2.1
- Gleichstellungstheorie*: II, 2, 4.2.1
- Gründungstheorie*: I, 1, 4.1.4
- Hinnahmetheorie*: II, 3, 3.1.1; II, 3, 3.1.2
- Integrazione europea: III, 1, 2; III, 2, 6
- Interpretazione letterale: II, 2, 1; II, 3, 2.1
- Interpretazione sistematica: II, 2, 1; II, 3, 2.1; III, 2, 2.2
- Interpretazione teleologica: II, 2, 1; II, 2, 2.3; II, 3, 2.1; III, 3, 2.2; III,

2, 6

Iscrizione nei registri mobiliari e immobiliari: II, 3, 2.1; III, 2, 3.1

Istituzione contrattuale: II, 2, 3

Kollisionsrechtliche Anpassung: v. Adattamento di collegamento

Kumulationstheorie: II, 2, 4.2.1

Legato a effetti obbligatori: II, 3, 2; II, 3, 2.1

Legato a effetti reali: II, 3, 2; II, 3, 2.1

Legato *per damnationem*: v. Legato a effetti obbligatori

Legato *per vindicationem*: v. Legato a effetti reali

Legge n. 218/1995, art. 6: I, 2, 2

Legge n. 218/1995, art. 21: I, 2, 3.2.2; II, 3, 3.3.1

Legge n. 218/1995, art. 25: I, 1, 4.1.4

Legge n. 218/1995, art. 46: I, 1, 4.2

Legge n. 218/1995, art. 51: II, 3, 1

Lex concursus: I, 1, 4.1.7

Lex rei sitae: II, 3, 1

Lex societatis: I, 1, 4.1.1

Libertà di circolazione dei lavoratori: II, 1, 2.2

Libertà di circolazione delle persone: II, 3, 2.1; III, 1, 1; III, 1, 2; III, 2, 3.2

Libertà di prestazione di servizi: II, 1, 2.2

Libertà di stabilimento: I, 1, 4.1.4

Materia fiscale, doganale, amministrativa: I, 1, 4.1

Mercato interno: II, 1, 2.2; II, 1, 3; II, 2, 1; II, 2, 5; II, 3, 2.1; III, 1, 1; III, 1, 2; III, 2, 2.3; III, 2, 3.2; III, 2, 6

Metodo cd. sostanzialista del diritto internazionale privato: II, 3, 3.3.1

Modi di trasmissione dei beni ereditari: II, 3, 1

Modus acquirendi (diritti reali): II, 3, 1

Morte del socio: I, 1, 4.1.4; III, 1, 2

Mutua fiducia tra gli Stati membri: III, 1, 1; III, 2, 2.1

Natura dei diritti reali: II, 3, 1; II, 3, 2.1

Nazionalità (criterio di collegamento): v. Cittadinanza

Norme di applicazione necessaria: II, 3, 1

- Normenhäufung*: I, 2, 3.2.3; I, 2, 3.3; II, 3, 2.2
- Normenmangel*: I, 2, 3.2.3; I, 2, 3.3
- Normenwidersprüche*: v. Contrasti normativi palesi
- Numerus clausus*: II, 3, 1; II, 3, 2
- Obbligazioni alimentari: I, 1, 4.1.2; II, 2, 2.2
- Ordine pubblico: I, 1, 4.3; I, 2, 3.2.5; II, 2, 3.1; II, 3, 3.2.1; II, 3, 4.2
- Parallelismo tra forum e ius: I, 1, 4.2; I, 2, 1; III, 1, 3; III, 2, 2.1; III, 2, 2.2
- Passaggio generazionale dei patrimoni: III, 1, 2
- Passaggio generazionale delle imprese: III, 1, 2
- Patto di famiglia: II, 2, 3.1
- Patto successorio: II, 2, 3; II, 2, 3.1; III, 3, 2.3
- Personal representative*: II, 3, 1
- Pianificazione successoria: II, 2, 3; III, 1, 2
- Pre-emption*: II, 1, 1.3
- Principio del primato: II, 1, 2
- Principio di non discriminazione (in materia successoria): I, 1, 2; I, 1, 4.2; II, 1, 2.1
- Principio di proporzionalità: II, 3, 3.1.1
- Principio di sussidiarietà: I, 2, 3.3; II, 3, 3.1.1
- Procedimento di volontaria giurisdizione: II, 2, 4.1; II, 2, 4.2.1
- Proposta (di regolamento sulle successioni): I, 1, 3; I, 1, 4.3; II, 3, 1
- Qualificazione (nozione): I, 2, 1; I, 2, 2
- Qualificazione autonoma: I, 1, 4.1.2; I, 1, 4.1.4; I, 2, 1; II, 2, 1; II, 2, 2.2; II, 2, 2.3; II, 2, 3; II, 2, 3.1; II, 2, 5; II, 3, 4.1
- Qualificazione ex *lege fori*: I, 2, 1; II, 2, 2.2; II, 2, 2.3; II, 2, 3.1
- Qualificazione ex *lege causae*: I, 2, 1
- Qualificazione funzionale: I, 2, 1; II, 2, 1; II, 2, 3
- Qualificazione secondo il metodo comparativo: I, 2, 1
- Qualitative Normendiskrepanz*: I, 2, 3.2.1; I, 2, 3.3
- Questioni preliminari: I, 2, 2; II, 2, 3.1; 2, II, 4.1; II, 2, 4.2; II, 2, 4.2.1; II, 2, 5; II, 3, 1
- Questioni societarie: I, 1, 4.1.4
- Quote di legittima: v. Successione necessaria

- Regimi patrimoniali (tra coniugi o partner uniti civilmente): II, 2, 2;
II, 2, 2.1; II, 2, 2.2; II, 2, 2.3; II, 2, 4.1; II, 2, 5
- Regolamento (CE) n. 1346/2000 (regolamento sull'insolvenza transfrontaliera): I, 1, 4.1.7
- Regolamento (CE) n. 44/2001 (Bruxelles I): I, 1, 4.1.2; II, 1, 2.1; II, 1, 2.2; II, 1, 3; II, 2, 4.2.1
- Regolamento (CE) n. 2201/2003 (Bruxelles IIbis): II, 3, 3.2.3; II, 3, 4.2
- Regolamento (CE) n. 864/2007 (Roma II): II, 1, 1; II, 3, 3.3.1; II, 3, 3.3.2
- Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I): I, 2, 3.2.3; II, 1, 1; II, 2, 3; II, 3, 1; II, 3, 3.2.2; II, 3, 3.3.2
- Regolamento (CE) n. 4/2009 (regolamento sulle obbligazioni alimentari): I, 1, 4.1.2; II, 1, 1
- Regolamento (UE) n. 1259/2010 (Roma III): I, 1, 4.1.1; II, 1, 1; II, 3, 3.2.1; II, 3, 3.3.1; II, 3, 3.3.2; II, 3, 4.2
- Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles Ibis): II, 1, 1; II, 1, 2.2; II, 3, 3.1.2
- Regolamento (UE) n. 2015/848 (regolamento sull'insolvenza transfrontaliera – rifusione): I, 1, 4.1.7
- Regolamento (UE) n. 2016/1103 (regolamento sui regimi patrimoniali tra coniugi): I, 1, 4.1.1; II, 1, 1; II, 2, 2.1; II, 2, 2.2; II, 3, 3.1.1; II, 3, 3.2.4
- Regolamento (UE) n. 2016/1104 (regolamento sui regimi patrimoniali tra partner uniti civilmente): I, 1, 4.1.1; II, 1, 1; II, 2, 2.1; II, 2, 2.2; II, 3, 3.1.1; II, 3, 3.2.4; II, 3, 3.3.2
- Regolamento (UE) n. 2019/1111 (Bruxelles IIter): I, 1, 4.1.1; II, 1, 1; II, 3, 3.2.3
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014: II, 2, 4.1
- Regolamento 'Roma 0': I, 2, 1; I, 2, 3
- Regolamento successioni: considerando n. 17: II, 3, 2.2; II, 3, 3.2.4
- Regolamento successioni: art. 1, ambito di applicazione: I, 1, 4.1; II, 2, 4.2.2
- Regolamento successioni: art. 3, definizioni: III, 2, 2.2
- Regolamento successioni: art. 4, competenza generale: I, 1, 4.2
- Regolamento successioni: art. 5, accordi di scelta del foro: III, 1, 3

- Regolamento successioni: art. 6, dichiarazione di incompetenza in caso di scelta di legge: III, 1, 3; III, 2, 2.1
- Regolamento successioni: art. 7, competenza in caso di scelta di legge: III, 1, 3; III, 2, 2.1
- Regolamento successioni: art. 9, competenza fondata sulla comparizione: III, 1, 3
- Regolamento successioni: art. 10, competenza sussidiaria: I, 1, 4.2; III, 1, 3; III, 2, 2.1; III, 2, 3.2
- Regolamento successioni: art. 11, *forum necessitatis*: II, 1, 1.3
- Regolamento successioni: art. 12, limitazione del procedimento: I, 1, 4.2; II, 1, 2.1; III, 1, 3
- Regolamento successioni: art. 13, Accettazione o rinuncia dell'eredità, di un legato o di una quota di legittima: III, 2, 3.2
- Regolamento successioni: art. 20, applicazione universale: II, 1, 1.3
- Regolamento successioni: art. 21, criterio generale: I, 1, 4.2; II, 3, 3.3.2
- Regolamento successioni: art. 22, scelta di legge: I, 1, 4.2; I, 1, 4.3; II, 1, 2.1; II, 2, 2.1; III, 2, 2.1
- Regolamento successioni: art. 23, ambito di applicazione della legge applicabile: II, 3, 1; II, 3, 2.1
- Regolamento successioni: art. 25, patti successori: II, 2, 3
- Regolamento successioni: art. 27, validità formale delle disposizioni a causa di morte fatte per iscritto: II, 1, 1.1
- Regolamento successioni: art. 28, Validità formale della dichiarazione riguardante l'accettazione o la rinuncia: III, 2, 3.2
- Regolamento successioni: art. 29, disposizioni specifiche in materia di nomina e poteri di un amministratore dell'eredità in determinate situazioni: II, 3, 1
- Regolamento successioni: art. 30, norme speciali che impongono restrizioni alla successione di determinati beni: II, 3, 1; III, 1, 3
- Regolamento successioni: art. 31, adattamento dei diritti reali: II, 3, 2; II, 3, 2.1; II, 3, 3.1.1; II, 3, 3.3.1
- Regolamento successioni: art. 32, commorienza: II, 3, 3.3.1
- Regolamento successioni: art. 34, rinvio: I, 1, 4.3

- Regolamento successioni: art. 35, ordine pubblico: I, 1, 4.3
- Regolamento successioni: art. 41, divieto di riesame nel merito: II, 2, 4.1; II, 2, 4.2.1
- Regolamento successioni: art. 63, scopo del certificato: II, 2, 4.1
- Regolamento successioni: art. 65, domanda di certificato: II, 2, 4.1
- Regolamento successioni: art. 66, esame della domanda: II, 2, 4.2.2
- Regolamento successioni: art. 67, rilascio del certificato: II, 2, 4.2.2
- Regolamento successioni: art. 68, contenuto del certificato: II, 2, 4.1; III, 2, 3.1
- Regolamento successioni: art. 69, effetti del certificato: II, 2, 4.1; II, 2, 4.2.2
- Regolamento successioni: art. 70, copie autentiche del certificato: III, 2, 3.1
- Regolamento successioni: art. 71, rettifica, modifica o revoca del certificato: II, 2, 4.2.1
- Regolamento successioni: art. 72, procedure di ricorso: II, 2, 4.2.1
- Regolamento successioni: art. 75, relazioni con le convenzioni internazionali in vigore: II, 1, 1; II, 1, 2; II, 1, 2.1; II, 1, 2.2; II, 1, 3
- Regolamento successioni: art. 83, disposizioni transitorie: III, 2, 2.1
- Registrazione di un acquisto immobiliare: III, 2, 3.1
- Residenza abituale (criterio di collegamento): I, 1, 4.2; II, 2, 2.1; III, 2, 4
- Responsabilità per debiti ereditari: II, 3, 1
- Responsabilità precontrattuale (qualificazione): I, 2, 1
- Responsabilità genitoriale (definizione): I, 2, 1
- Riconoscimento delle decisioni (in materia successoria): III, 1, 3; III, 2, 2.1
- Rilevabilità d'ufficio della competenza sussidiaria: III, 2, 2.1
- Risoluzione dell'Institut de droit international, sessione di Santiago del Cile, 2007: II, 3, 3.1.1
- Sachrechtliche Anpassung*: v. Adattamento materiale
- Scelta della legge applicabile: I, 1, 4.2; I, 1, 4.3; II, 1, 2.1; II, 2, 2.1; II, 3, 3.2.2; III, 1, 3
- Scioglimento di un matrimonio o di un'unione civile: I, 1, 4.1.1; II,

- 2, 2.2; II, 3, 3.2.1; II, 3, 4.2
- Seinswidersprüche*: v. Contrasti normativi palesi
- Semplificazione della vita delle persone (in ambito successorio): III, 2, 2.1; III, 2, 2.2; III, 2, 3.1; III, 2, 3.2
- Sistema dualista: I, 1, 2.1; II, 1, 2.1
- Sistema monista: I, 1, 2.1; I, 1, 4.2; III, 1, 3
- Sistema scissionista: v. Sistema dualista
- Sistema unitario: v. Sistema monista
- Sitztheorie*: I, 1, 4.1.4
- Sollenswidersprüche*: v. Contrasti normativi nascosti
- Soluzione congiunta (questioni preliminari): I, 2, 2
- Soluzione dell'assorbimento (questioni preliminari): I, 2, 2
- Soluzione disgiunta (questioni preliminari): I, 2, 2
- Soluzione legefiorista (questioni preliminari): I, 2, 2
- Sostituzione: I, 2, 3.2.1; II, 3, 3.1.1; II, 3, 3.3.1
- Spazio di libertà, sicurezza e giustizia: II, 2, 1; III, 1, 2
- Statuto dei diritti reali: II, 3, 1; II, 3, 2
- Statuto personale: I, 1, 4.1.1
- Successione (democratizzazione): I, 1, 1
- Successione a causa di morte (definizione): I, 1, 4.1
- Successione necessaria: I, 1, 4.3; II, 2, 3
- Teilfragen*: I, 2, 2; II, 2, 5
- Teoria dell'accettazione: v. *Hinnahmentheorie*
- Teoria dell'incorporazione: v. *Gründungstheorie*
- Teoria della doppia confinazione: v. *Kumulationstheorie*
- Teoria della nazionalizzazione della sentenza straniera: v. *Gleichstellungstheorie*
- Teoria della sede reale: v. *Sitztheorie*
- TFUE, art. 81: I, 1, 3; III, 1, 1
- TFUE, art. 345: II, 2, 3
- TFUE, art. 351: II, 1, 1; II, 1, 2; II, 1, 3
- Titulus adquirendi* (diritti reali): II, 3, 1
- Transnazionalità della successione: I, 1, 4; III, 1, 2
- Trasmissione di debiti ereditari: I, 1, 4.1.7
- Trasmissione di quote societarie: I, 1, 4.1

Trasposizione: v. Sostituzione

Trattati bilaterali (in materia successoria): v. Accordi bilaterali

Trust: I, 1, 4.1.5; II, 3, 2

Unità della successione: I, 1, 4.2; I, 1, 4.3; II, 1, 1.1; II, 1, 2.1; II, 2, 2.3;

II, 2, 3; II, 3, 1; II, 3, 2.1; II, 3, 2.2; III, 1, 3; III, 2, 2.2; III, 2, 4; III, 2, 5

Universalità (della legge applicabile): I, 1, 4.3; II, 1, 1.3; II, 1, 2.1

Usufrutto: II, 3, 2; II, 3, 3.1.2

Vis attractiva concursus: I, 1, 4.1.7

Will substitutes: I, 1, 4.1.6; II, 2, 3

Wirkungserstreckungstheorie: II, 2, 4.2.1

Zugewinnsgemeinschaft: II, 2, 2.3; II, 2, 4.1; II, 2, 4.2.2; II, 3, 2.2

Indice della giurisprudenza

Giurisprudenza della Corte di giustizia

- sentenza del 15 luglio 1964, C-6/64, *Costa c. Enel*: II, 3, 2
- sentenza del 31 marzo 1971, *Commissione c. Consiglio (AETS)*, C-22/70: II, 1, 1.3
- sentenza del 27 marzo 1979, C-143/78, *de Cavel*: II, 2, 2.2
- sentenza del 6 marzo 1980, C-120/79, *de Cavel*: I, 1, 4.1.2; II, 2, 2.2
- sentenza del 6 novembre 1984, C-182/83, *Fearon c. Irish Land Commission*: II, 3, 2
- sentenza del 26 febbraio 1986, C-152/84, *Marshall I*: II, 2, 1
- sentenza del 27 settembre 1988, C-81/87, *Daily Mail*: I, 1, 4.1.4
- sentenza del 4 febbraio 1988, C-145/86, *Hoffmann*: II, 2, 4.2.1
- sentenza del 19 febbraio 1991, C-281/89, *Repubblica Italiana c. Commissione*: II, 2, 4.2.1
- sentenza del 14 luglio 1994, C-91/92, *Faccini Dori*: II, 2, 1
- parere del 15 novembre 1994, n. 1/94: II, 1, 1.3
- sentenza del 6 dicembre 1994, C-406/92, *Tatry*: II, 1, 2
- sentenza del 28 novembre 1996, C-277/95, *P. Lenz c. Commissione*: II, 2, 4.2.1
- sentenza del 27 febbraio 1997, C-220/95, *Van den Boogaard*: I, 1, 4.1.2; II, 2, 2.2
- sentenza del 9 marzo 1999, C-212/97, *Centros*: I, 1, 4.1.4; II, 3, 2.1
- sentenza del 23 novembre 1999, C-369/96, C-376/96, *Arblade*: II, 3, 1
- sentenza del 15 gennaio 2002, C-55/00, *Gottardo*: II, 1, 2.2
- sentenza del 17 settembre 2002, C-334/00, *Tacconi*: I, 2, 1; II, 3, 3.3.1
- sentenza del 15 ottobre 2002, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P, C-252/99 P e C-254/99 P, *Limburgse e al. c. Commissione*: II, 2, 4.2.1
- sentenza del 5 novembre 2002, C-467/98, *Commissione c. Danimarca*: II, 1, 1.3
- sentenza del 5 novembre 2002, C-208/00, *Überseering*: I, 1, 4.1.4

- sentenza del 30 settembre 2003, C-167/01, *Inspire Art*: I, 1, 4.1.4; II, 3, 2.1
- sentenza del 4 dicembre 2004, *Chen e Zhu*, C-200/02: II, 3, 2.1
- parere del 7 febbraio 2006, n. 1/03: II, 1, 1.3
- sentenza del 12 settembre 2006, C-196/04, *Cadbury Schweppes*: II, 3, 2.1
- sentenza del 3 settembre 2008, C-402/05 P e C-415/05 P, *Kadi c. Consiglio e Commissione*: II, 1, 2
- sentenza del 16 dicembre 2008, C-210/06, *Cartesio*: I, 1, 4.1.1
- sentenza del 12 febbraio 2009, C-339/07, *Deko Marty*: I, 1, 4.1.7
- sentenza del 2 aprile 2009, C-523/07, *Perusturvalautakunta*: I, 1, 4.2
- sentenza del 28 aprile 2009, C-420/07, *Apostolides*: II, 2, 4.2.1
- sentenza del 6 ottobre 2009, C-133/08, *Interfrigo*: II, 3, 3.2.2
- sentenza del 21 gennaio 2010, C-546/07, *Commissione europea c. Germania*: II, 1, 2.2
- sentenza del 4 maggio 2010, C-533/08, *TNT Express Nederland*: II, 1, 2.2; II, 1, 3; III, 2, 2.3
- conclusioni dell'Avvocato generale del 7 ottobre 2010, C-235/09, *DHL Express France SAS*: II, 3, 3.1.2
- sentenza del 22 dicembre 2010, C-497/10 PPU, *Barbara Mercredi*: I, 1, 4.2
- sentenza del 12 aprile 2011, C-235/09, *DHL Express France SAS*: II, 3, 3.1.2
- sentenza del 14 febbraio 2012, C-204/09, *Flachglas Torgau*: I, 2, 1
- conclusioni dell'Avvocato generale del 6 settembre 2012, C-465/11, *Gothaer*: II, 2, 4.2.1
- sentenza del 15 novembre 2012, C-456/11, *Gothaer*: II, 2, 4.2.1; III, 2, 2.1
- sentenza del 19 dicembre 2013, C-279/12, *Fish Legal e Shirley*: I, 2, 1
- sentenza del 19 dicembre 2013, C-452/12, *Nipponka*: II, 1, 2.2
- sentenza del 16 gennaio 2014, C-328/12, *Schmid*: I, 1, 4.1.7
- sentenza del 30 aprile 2014, C-26/13, *Kásler e Káslerné Rábai*: I, 2, 1
- sentenza del 4 settembre 2014, C-157/13, *Nickel & Goeldner Spedition*: II, 1, 2.2

- sentenza del 9 settembre 2015, C-4/14, *Christophe Bohez*: II, 3, 3.2.3
sentenza del 6 ottobre 2015, C-404/14, *Marie Matoušková*: II, 2, 3
sentenza del 16 giugno 2016, C-511/14, *Pebros Servizi Srl*: I, 2, 1
conclusioni dell'Avvocato generale del 17 maggio 2017, C-218/16, *Kubicka*: II, 3, 2.1
ordinanza del 14 giugno 2017, C-67/17, *Iliev*: II, 2, 2.2
sentenza del 12 ottobre 2017, C-218/16, *Kubicka*: II, 3, 2.1; II, 3, 3.1.1; II, 3, 4.1; III, 2, 5
sentenza del 25 ottobre 2017, C-106/16, *Polbud*: I, 1, 4.1.1
conclusioni dell'Avvocato generale del 13 dicembre 2017, C-558/16, *Mahnkopf*: II, 2, 2.3
sentenza del 1° marzo 2018, C-558/16, *Mahnkopf*: II, 2, 2.3; II, 2, 3; II, 2, 4.1; II, 2, 4.2.2; II, 2, 5; II, 3, 2.2; II, 3, 4.1; III, 2, 5
sentenza del 5 giugno 2018, C-673/16, *Coman*: III, 1, 1
sentenza del 21 giugno 2018, C-20/17, *Oberle*: I, 1, 4; III, 1, 3; III, 2, 2.2
sentenza del 17 ottobre 2018, C-393/18PPU, *UD*: III, 1, 1
sentenza del 22 novembre 2018, C-679/17, *Huijbrechts*: I, 1, 4.1
sentenza del 17 gennaio 2019, C-102/18, *Brisch*: III, 2, 1
sentenza del 26 marzo 2019, C-129/18, *SM*: I, 2, 3.2.1
sentenza del 23 maggio 2019, C-658/17, *WB*: II, 2, 4.1; III, 2, 2.2
sentenza del 6 giugno 2019, C-361/18, *Ágnes Weil v Géza Gulácsi*: II, 2, 2.2
conclusioni dell'Avvocato generale del 26 marzo 2020, C-249/19, *JE*: II, 3, 4.2
sentenza del 16 luglio 2020, C-80/19, *E.E.*: I, 1, 4; I, 1, 4.2; II, 2, 4.1; III, 1, 3; III, 2, 2.2; III, 2, 4
sentenza del 16 luglio 2020, C-249/19, *JE*: II, 3, 4.2
sentenza del 16 luglio 2020, C-253/19, *Novo Banco*: I, 1, 4.1.7
sentenza dell'8 dicembre 2020, C-584/19, *Staatsanwaltschaft Wien*: I, 2, 1
conclusioni dell'Avvocato generale del 1° luglio 2021, C-277/20, *UM*: II, 2, 3
sentenza del 1° luglio 2021, C-301/20, *UE e HC*: II, 2, 4.1; III, 2, 3.1

ordinanza del 1° settembre 2021, C- 387/20, *OKR*: II, 1, 2.1
 sentenza del 9 settembre 2021, C-277/20, *UM*: II, 2, 3; II, 2, 3.1; III, 2, 5
 sentenza del 9 settembre 2021, C-422/20, *RK c. CR*: III, 2, 2.1
 sentenza del 14 dicembre 2021, C-490/20, *Pancharevo*: III, 1, 1
 sentenza del 21 dicembre 2021, C-394/20, *Finanzamt V e déduction des parts réservataires*: I, 1, 4.1
 sentenza del 7 aprile 2022, C-645/20, *V.A.*: III, 2, 2.1; III, 2, 3.2
 sentenza del 2 giugno 2022, C-617/20, *T.N.*: III, 2, 3.2
 conclusioni dell'Avvocato generale del 14 luglio 2022, C-354/21, *Registry centras*: III, 2, 3.1
 sentenza del 28 ottobre 2022, C-435/22 PPU, *Generalstaatsanwaltschaft München*: II, 1, 2
 sentenza del 9 marzo 2023, C-354/21, *Registry centras*: III, 2, 3.1
 conclusioni dell'Avvocato generale del 23 marzo 2023, C-21/22, *OP c. Notariusz Justyna Gawlica*: II, 1, 2.2; III, 1, 2
 sentenza del 30 marzo 2023, C-651/21, *M.Ya.M.*: III, 2, 3.2
 ordinanza del 17 luglio 2023, C-55/23, *Jurtukała*: III, 2, 1
 sentenza del 12 ottobre 2023, C-21/22, *OP c. Notariusz Justyna Gawlica*: II, 1, 2.1; II, 1, 2.2; II, 1, 3; III, 1, 3; III, 2, 2.3
 sentenza del 14 marzo 2024, C-516/22, *Commissione c. Regno Unito e Irlanda del Nord*: II, 1, 2
 sentenza del 30 aprile 2024, C-670/22, *M.N. (EncroChat)*: I, 2, 1
 sentenza del 7 novembre 2024, C-291/23, *Hantoch*: III, 2, 3.2
 sentenza del 23 gennaio 2025, C-187/23, *Albausy*: III, 2, 1
 sentenza del 27 marzo 2025, C-57/24, *Ławida*: III, 2, 1

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo

sentenza del 13 giugno 1979, ric. n. 683/74, *Marckx c. Belgio*: I, 1, 2.1
 sentenza del 1° febbraio 2000, ric. n. 34406/97, *Mazurek c. Francia*: I, 1, 2.1
 sentenza del 13 luglio 2004, ric. n. 69498/01, *Pla e Puncernau c. Andorra*: I, 1, 2.1

sentenza del 4 ottobre 2012, ric. n. 43631/09, *Harroudj c. Francia*: I, 2, 3.2.1

sentenza del 7 febbraio 2013, ric. n. 16574/08, *Fabris c. Francia*: I, 1, 2.1

sentenza del 16 dicembre 2014, ric. n. 52265/10, *Chbihi Loudoudi e altri c. Belgio*: I, 2, 3.2.1

sentenza del 19 dicembre 2018, ric. n. 20452/14, *Molla Sali c. Grecia*: I, 1, 2.1

Giurisprudenza italiana

Cass., 16 maggio 2014, n. 10853: II, 2, 4.2.1

Cass., 16 novembre 2016, n. 23306: II, 2, 4.2.1

Cass., 21 novembre 2017, n. 27624: II, 2, 3

Trib. Trieste, Ufficio del giudice tavolare, 8 maggio 2019

Cass., sez. unite, 5 febbraio 2021, n. 2867: I, 2, 1; III, 1, 3

Cass., 13 dicembre 2023, n. 34858: II, 2, 3

Giurisprudenza straniera

Oberlandesgericht di Düsseldorf, 10 marzo 2015, n. 733: II, 3, 2.2

Bundesgerichtshof, 13 maggio 2015, IV ZB 30/14: II, 2, 2.3

Cour de cassation, 25 maggio 2016, n. 15-1



ISBN 978-88-6938-444-8

